(a cura di)
Fabio Iadeluca

Il grande dizionario enciclopedico delle mafie, del terrorismo internazionale e della storia dell'eversione

Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù

Mappatura delle famiglie mafiose in Italia e Approfondimenti

Volume I

Pontificia Academia Mariana Internationalis
Città del Vaticano

© Edizioni della
Pontificia Academia Mariana Internationalis
00120 - Città del Vaticano - 2024

ISBN 978-88-89681-13-8

A Papa Francesco luce della nostra speranza

AVVERTENZA

Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune conclusesi ed altre non ancora.
Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Sommario

Elenco autori VIII
Legenda acronimi XI
Ringraziamenti XII
Prefazione XV
Nota introduttiva del Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis XX
Nota introduttiva del Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori presso la Pontificia Academia Mariana Internationalis XXI
Nota del curatore XXII
Introduzione al fenomeno delle mafie XXIII
Le mafie nel mondo (di Fabio Iadeluca) 1
Elenco delle famiglie mafiose: cosa nostra (di Fabio Iadeluca) 7
Elenco delle famiglie mafiose: 'ndrangheta (di Fabio Iadeluca) 37
Elenco delle famiglie mafiose: camorra (di Fabio Iadeluca) 49
Elenco delle famiglie mafiose: mafie pugliesi (di Fabio Iadeluca) 67
Proiezioni extraregionali delle mafie: cosa nostra (di Fabio Iadeluca) 77
Proiezioni extraregionali delle mafie: 'ndrangheta (di Fabio Iadeluca) 95
Proiezioni extraregionali delle mafie: camorra (di Fabio Iadeluca) 131
Proiezioni extraregionali delle mafie: mafie pugliesi (di Fabio Iadeluca) 151
La criminalità straniera in Italia (di Fabio Iadeluca) 161
Le mafie nel nostro Paese
Dislocazione territoriale delle famiglie mafiose (di Gianfranco Calandra) 183
Le mafie nel nostro Paese
Scioglimento dei consigli comunali dal 1991 al 2023
Situazione generale a livello regionale (di Fabio Iadeluca) 219
Le mafie nel nostro Paese
Scioglimento dei consigli comunali dal 1991 al 2023
Situazione generale a livello regionale: Calabria (di Fabio Iadeluca) 229
Scioglimento dei Consigli Comunali a Reggio Calabria (1991-2023) 234
Scioglimenti dei Consigli Comunali a Catanzaro (1991-2023) 236
Scioglimenti dei Consigli Comunali a Crotone (1991-2023) 236
Scioglimenti dei Consigli Comunali a Cosenza (1991-2023) 237
Scioglimenti dei Consigli Comunali a Vibo Valentia (1991-2023) 237
I fatti di Taurianova del maggio 1991 (primo comune sciolto per mafia) 238
Scioglimento, a norma dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, del consiglio comunale di Taurianova 238
Le mafie nel nostro Paese
Scioglimento dei Consigli comunali dal 1991 al 2023
Situazione generale a livello regionale: Campania (di Fabio Iadeluca) 241
Scioglimenti dei Consigli Comunali a Napoli (1991-2023) 246
Scioglimenti dei Consigli Comunali a Caserta (1991-2023) 248
Le mafie nel nostro Paese
Scioglimento dei Consigli comunali dal 1991 al 2023
Situazione generale a livello regionale: Sicilia (di Fabio Iadeluca) 249
Scioglimenti dei Consigli Comunali a Salerno (1991-2023) 251
Scioglimenti dei Consigli Comunali ad Avellino (1991-2023) 251
Scioglimenti dei Consigli Comunali a Benevento (1991-2023) 251
Sicilia 252
Scioglimenti dei Consigli Comunali a Palermo (1991-2023) 254
Scioglimenti dei Consigli Comunali a Trapani (1991-2023) 255
Scioglimenti dei Consigli Comunali ad Agrigento (1991-2023) 255
Scioglimenti dei Consigli Comunali a Caltanissetta (1991-2023) 255
Le mafie nel nostro Paese
Scioglimento dei Consigli comunali dal 1991 al 2023
Situazione generale a livello regionale: Puglia (di Fabio Iadeluca) 257
Scioglimenti dei Consigli Comunali a Catania (1991-2023) 259
Scioglimenti dei Consigli Comunali a Ragusa (1991-2023) 259
Scioglimenti dei Consigli Comunali a Siracusa (1991-2023) 259
Scioglimenti dei Consigli Comunali a Messina (1991-2023) 259

Scioglimenti dei Consigli Comunali a Enna (1991-2023) 259
Puglia 260
Scioglimenti dei Consigli Comunali a Lecce (1991-2023) 260
Scioglimenti dei Consigli Comunali a Bari (1991-2023) 260

Le mafie nel nostro Paese
Scioglimento dei Consigli comunali dal 1991 al 2023
Situazione: Lazio, Piemonte, Liguria, Basilicata, Lombardia, Emilia-Romagna, Valle d'Aosta (di Fabio Iadeluca) 261
Scioglimenti dei Consigli Comunali a Foggia (1991-2023) 262
Scioglimenti dei Consigli Comunali a Brindisi (1991-2023) 262
Scioglimenti dei Consigli Comunali a Barletta-Andria-Trani (1991-2023) 262
Lazio 263
Piemonte 263
Liguria 263
Basilicata 263
Lombardia 263
Emilia-Romagna 263
Valle d'Aosta 263

Le mafie nel nostro Paese
Analisi della situazione sulla criminalità organizzata in Sicilia nel nostro Paese nel 1993 (di Fabio Iadeluca) 265
Introduzione 266
1985. La mafia siciliana 267
1993. La tirannide dei Corleonesi 270
La questione dell'ordinamento giuridico 272
La mafia come sistema sociale 274
Le attività illecite dei gruppi criminali 280
Il panorama regionale 282

Le mafie nel nostro Paese
Analisi della situazione della camorra nel 1993 (di Fabio Iadeluca) 285
Introduzione 287
1985. Il fenomeno camorristico 287
1993. I caratteri costitutivi delle organizzazioni camorristiche 289
Continuità e rotture nella storia delle organizzazioni camorristiche. 294
Il rapporto con il carcere e il rapporto con la politica 294
Le vicende fondamentali nella storia recente delle organizzazioni camorristiche 296
I principali punti di crisi nella realtà campana. Le questioni sociali 302
Lo sviluppo e le connessioni della camorra moderna. La camorra del terremoto 303
Il sequestro e la liberazione di Ciro Cirillo. L'assassinio di Vincenzo Casillo 306

Le mafie nel nostro Paese
Camera dei deputati, Senato della Repubblica, XIV legislatura, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre Associazioni criminali similari, Doc. XXIII, n.16 (Relazione sulla Camorra). (di Fabio Iadeluca) 307
Le realtà criminali delle singole province 309
La situazione generale 309
Le caratteristiche attuali della criminalità organizzata napoletana 310
Le ragioni della faida di Secondigliano 313
L'industria del falso 321
L'industria del rifiuto 322
L'inquinamento mafioso nei comuni sciolti 324
Afragola 324
Casoria 325
Crispano 327
Tufino 329
Torre del Greco 330
ASL Napoli 4 331
Melito di Napoli 333
Pozzuoli 334
Il sistema criminale 336
I dati statistici e le attività di contrasto delle Forze dell'Ordine alla criminalità organizzata 336
Gli scioglimenti dei Consigli comunali per condizionamento criminale 340
La criminalità straniera 341
La perdurante vitalità del fenomeno camorristico 341
Provincia di Avellino 342
Provincia di Benevento 343
Provincia di Salerno 343

Le mafie nel nostro Paese
Il Codice Antimafia
Una normativa in evoluzione tra esigenze di sicurezza e tutela delle garanzie individuali (di Pierpaolo Rivello e Chiara Cristaudo) 347
I. Le misure di prevenzione personali 348
1. Le misure di prevenzione personali applicate dal

questore (Chiara Cristaudo) 348
1.1 Analisi generale. Il foglio di via obbligatorio 348
1.2 L'avviso orale 348
2. Le misure di prevenzione personali disposte dall'Autorità giudiziaria (Pierpaolo Rivello) 350
2.1 I soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali 350
2.2 Le misure applicabili agli individui "pericolosi per la sicurezza pubblica" 351
2.3 La titolarità della proposta e l'attribuzione della competenza alle sezioni o ai collegi del tribunale del capoluogo del distretto 353
2.4 Il procedimento applicativo 354
2.5 Le garanzie defensionali del soggetto preposto. L'invito a comparire ed il diritto al silenzio 356
2.6 Il diritto del preposto di partecipazione all'udienza 357
2.7 Il procedimento di ammissione probatoria e l'ammissione delle prove dichiarative 358
2.8 Le questioni concernenti la competenza per territorio 360
2.9 Il decreto del tribunale ed i termini per il suo deposito 361
2.10 La disciplina delle impugnazioni 361
II. Le misure di prevenzione patrimoniali (Pierpaolo Rivello) 362
1. Analisi generale 362
2. I destinatari delle misure patrimoniali 363
3. L'esigenza del rispetto dei princìpi di tassatività e di proporzionalità 364
4. La valenza delle misure di prevenzione patrimoniale 366
5. L'oggetto del sequestro e della confisca. Il concetto di "sproporzione" rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta 367
6. L'inidoneità dell'evasione fiscale quale utile giustificazione per vincere la presunzione di provenienza illecita dei beni "sproporzionati" 368
7. Le ipotesi di intestazione fittizia. La confisca nei confronti degli eredi o aventi causa 369
III. I beni sequestrati e la loro amministrazione; la tutela dei terzi 371
1. L'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati (Pierpaolo Rivello) 371
1.1 La progressiva valorizzazione della figura dell'amministratore giudiziario 371
1.2. I criteri di scelta 374
1.3 I compiti affidati all'amministratore giudiziario 376
1.4. L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende 379
1.5. Il controllo giudiziario delle aziende 381
1.6. La gestione dei beni e delle aziende sequestrate 383
2. Il Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati (Chiara Cristaudo) 386
3. La tutela dei terzi (Pierpaolo Rivello) 388
3.1 Analisi generale 388
3.2 Tutela dei creditori ed esigenze di continuità dell'impresa 391
3.3 I diritti del terzi e l'art. 52 del codice antimafia 392
3.4 I requisiti rappresentati dall'assenza di strumentalità rispetto all'attività illecita, dalla buona fede e dall'inconsapevole affidamento 393
3.5 Il pagamento dei debiti anteriori al sequestro 394
3.6 Le azioni esecutive 395
3.7 I rapporti pendenti 396
3.8 La redazione dell'elenco dei crediti e la loro verifica 396
3.9 La liquidazione dei beni 398
4. La specifica disciplina concernente l'"accertamento" dei diritti dei terzi (Chiara Cristaudo) 398
IV. Le sanzioni; la comunicazione e l'informazione antimafia; il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata; la Direzione investigativa antimafia; l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati 400
1. Le sanzioni (Chiara Cristaudo) 400
2. La Comunicazione antimafia (Chiara Cristaudo) 402
3. L'Informazione antimafia (Chiara Cristaudo) 402
4. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata e la Direzione investigativa antimafia (Chiara Cristaudo) 404
5. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati (Pierpaolo Rivello) 406

Elenco autori

S.E. Card. Pietro Parolin
Segretario di Stato di Sua Santità

Don Luigi Ciotti.
Accademico Pontificio, L.C.

On.le Rosy Bindi,
già Presidente della Commissione parlamentare antimafia.
Accademico Pontificio, R.B.

Fr. Stefano Cecchin, OFM
Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede

Fr. Marco Mendoza,
Segretario della Pontificia Academia mariana Internationalis presso la Santa Sede,
Accademico Pontificio, M.M.

Proc. Giovanni Melillo,
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, G.M.

P. Gian Matteo Roggio, MS
Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontifica Academia Mariana Internationalis Santa Sede.
Accademico Pontificio, G.M.R.

Pres. Giovanni Mammone,
Primo Presidente Emerito della Corte di cassazione.
Accademico Pontificio, G.M.

Pres. Antonino Balsamo, Presidente del Tribunale di Palermo.
Accademico Pontificio, A.B.

Cons. Stefano Tocci,
Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Accademico Pontificio, S.T.

Cons. Marisa Manzini,
Sostituto procuratore generale di Catanzaro.
Accademico Pontificio, M.M.
Cons. Anna Canepa,
Sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Accademico Pontificio, A.C.

Cons. Lidia Giorgio,
Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, L.G.

Cons. Elisabetta Ceniccola,
Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, E.C.

Cons. Antonio Laudati,
Sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Accademico Pontificio, A.L.

Cons. Graziella Luparello, Giudice per le indagini preliminari presso Tribunale di Caltanissetta, G.L.

Cons. Salvatore Dolce,
Sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Accademico Pontificio, S.D.

Cons. Francesco Polino,
Sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, F.P.

Cons. Francesco Giannella,
Procuratore aggiunto delegato alla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari.
Accademico Pontificio, F.G.

S.E. Francisco de Paula Castro Reynoso,
Ambasciatore del Messico presso la Santa Sede,
F.d.P.C.R.

Cons. Costantino De Robbio,
Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura.
Accademico Pontificio C.D.R.

Dott. Maurizio Vallone,
Direttore della Direzione investigativa antimafia, DIA

Prefetto, Vittorio Rizzi,
Vicedirettore Generale della Pubblica Sicurezza e Direttore della Direzione Centrale Polizia Criminale
Accademico Pontificio, V.R.

Prefetto Bruno Corda,
Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità.
Accademico Pontificio, B.C.

Prof. H.C. Pier Luigi Maria dell'Osso,
già Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.

Accademico Pontificio, P.L.M.D.

Cons. Giovambattista Tona,
Sostituto procuratore presso la Corte di appello di Caltanissetta.
Accademico Pontificio, G.T.

Prefetto Annapaola Porzio.
Accademico Pontifico, A.P.

Cons. Simone Petralia,
giudice del Tribunale di Caltanissetta.
Accademico Pontificio, S.P.

Cons. Francesco Mandoi,
già Magistrato di collegamento, presso il Ministero della Giustizia Della Repubblica d'Albania a Tirana e già Sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Accademico Pontificio, F.M.

Dott. Stefano Delfini,
Dipartimento della Pubblica sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale -Servizio Analisi Criminale.
Accademico Pontificio, S.D.

Avv. Giuseppe Albenzio,
già Vice Avvocato generale dello Stato.
Accademico Pontificio, G.A.

Cons. Ubaldo Leo,
Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, U.L.

Cons. Giuseppe Gatti,
Sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Accademico Pontificio, G.G.

Prof. Avv. Roberto De Vita,
È Direttore del Dipartimento Giustizia e Presidente dell'Osservatorio Cybersecurity dell'Eurispes ed è Vicepresidente dell'Osservatorio Sicurezza della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e dell'Eurispes.
Professore presso la University of Malta e all'Accademia Ufficiali della Guardia di Finanza, docente presso la ENI Corporate University, la Business School del Sole 24 Ore e la Scuola di Alta Formazione dell'Unione delle Camere Penali.
Accademico Pontificio, R.D.V.

Dott. Cosmo Cesare Cosentino,
Accademico Pontificio, C.C.C.

Ing. Andrea Pugliese.
Accademico Pontificio, A.P.

Col. Roberto Prosperi,
Comandante del gruppo Analisi e relazioni operative S.C.I.C.O., R.P.

Nader Akkad,
Imam Moschea di Roma e Co-Presidente della Commissione internazionale Mariana Musulmano Cristiana, Pontificia Academia Mariana Internationalis;
Accademico Pontificio, N.A.

Prof. Antonio Scaglione,
È stato Professore ordinario di Procedura penale e Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo, nonché Vicepresidente del Consiglio della Magistratura militare. È autore di oltre centrotrenta pubblicazioni giuridiche.
Accademico Pontificio, A.S.

Prof. Francesco Callari,
è Docente di Diritto processuale penale nell'Università di Palermo (Dipartimento di Giurisprudenza), ove insegna Ordinamento giudiziario, nonché Magistrato Onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e Teaching Fellow at the RWTH Aachen University in Germania. Egli è, inoltre, Accademico Pontificio e Socio della Società Siciliana per la Storia Patria, nonché componente di altre autorevoli Istituzioni culturali, oltre a far parte del Comitato scientifico ed editoriale di importanti Riviste e Collane giuridiche. È Autore di oltre cento pubblicazioni anche internazionali.

Cons. Renato Nitti,
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani.
Accademico Pontifico, R.N.

Cons. Eugenia Pontassuglia,
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto.
Accademico Pontifico, R.N.

Pres. Pasquale Fimiani,
Avvocato generale presso la Corte di Cassazione, P.F.

Cons. Guglielmo Cataldi,
Procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, G.C.

Prof. Nando dalla Chiesa,
ordinario di Sociologia della criminalità organizzata all'Università degli studi di Milano, presidente onorario dell'associazione Libera e presidente della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto.
Accademico Pontificio, N.d.C.

Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata, S.C.I.C.O.

Dott.ssa Federica Cabras.
Accademico Pontificio, F.C.

Prof. Avv. Francesco Paolo Tronca.
Accademico Pontifico, F.P.T.

Dott. Gianfranco Calandra.
Accademico Pontifico, G.C.

Dott. Bruno Valensise, Vicedirettore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, D.I.S.

Cons. Giovanni Tartaglia Polcini,
Magistrato ordinario - Consigliere Giuridico
Coordinatore per le attività internazionali di contrasto alla corruzione
Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali

Prof. Avv. Pier Paolo Rivello,
Procuratore generale militare Emerito presso la Corte di cassazione.
Docente di diritto penale e penitenziario presso il Dipartimento di cultura, politica e società dell'Università di Torino, P.V.

Dott.ssa Mariapaola Marro, Avvocato del Foro di Milano, M.M.

Mons. Francesco Oliva,
Vescovo della diocesi di LocriGerace, Accademico Pontificio, F.O.

Dott.ssa Simona Carosso, Avvocato del Foro di Torino, S.C.
Dott. Luciano Panzani,
già Presidente della Corte di appello di Roma.
Accademico Pontificio, L.P.

Prof.ssa Cristina Siciliano,
Vicepresidente dell'Armando Curcio Editore e Presidente dell'Istituto Armando Curcio.

Pres. Pasquale Fimiani,
Avvocato generale presso la Corte di Cassazione, P.F.

Dott.ssa Maria Maddalena Giungato, Avvocato del Foro di Roma, M.M.G.

Dott. Antonio Pignataro,
Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza
già Questore di Macerata, A.P.

Dott.ssa Chiara Cristaudo C.C.

Prof. Fabio Iadeluca,
Sociologo e criminologo. Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori di analisi, studi e monitoraggio della criminalità e delle mafie. Accademico Pontificio, F.I.

Legenda acronimi

D.L.: Decreto Legge
L: Legge
A.G.: Autorità giudiziaria;
CNEL: Consiglio Nazionale dell'economia e del Lavoro;
S.C.C.: Suprema Corte di Cassazione;
C.P.A.: Commissione parlamentare antimafia;
CSM: Consiglio Superiore della Magistratura;
DDA: Direzione distrettuale antimafia;
DNAA: Direzione nazionale antimafia antiterrorismo;
DCPC: Direzione centrale polizia criminale;
DCSA: Direzione centrale servizi antidroga;
Trib.: Tribunale.
GIP: Giudice per le indagini preliminari;
GUP: Giudice udienza preliminare;
Min. Giu.: Ministero della Giustizia;
Min. Int.: Ministero dell'interno;
P.M.: Pubblico ministero;
P.N.A.A.: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;
Proc. Pen.: Procedimento penale;
Proc. Rep.: Procura della Repubblica;
R.G.N.R.: Registro Generale Notizie di Reato;
Rapp. Min. Int.: Rapporto Ministero dell'interno;
ROS: Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri;
SCO: Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato;
GICO: Gruppo d'investigazione sulla criminalità organizzata della GDF;
SCICO: Serv. Centrale di invest. Sulla criminalità organizzata della GDF;
Aaib: Ansar al Islam Bangladesh
ABM-WS: Ansar Bayt al Maqdis/Wilayat Sinai
AMISOM: African Union Mission in Somalia
AS: al Shabaab
AQ: al Qaida
AQ-C: al Qaida Core
AQIS: al Qaida in the Indian Subcontinent
AQMI: al Qaida nel Maghreb Islamico
AQPA: al Qaida nella Penisola Arabica
AM: al Murabitun
BH: Boko Haram
DAESH: al Dawla al Islamiyya fi'l Iraq wa'l Sham (Stato Islamico dell'iraq e del Levante)
ISGS: Islamic State in Greater Sahara
ISKP: Islamic State in the Khorasan Province
Jcpoa: Joint Comprehensive Plan of Action
JMB: Jamaat-ul-Mujahedeen Bangladesh (Gruppo Mujahidin del Bangladesh)
LET: Lashkar-e Toyba (Esercito del Bene)
MINUSMA: Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali
OPAC: Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche
UNIFIL: United Nation Interim Force in Lebanon

Ringraziamenti

Il più grande ringraziamento va a Papa Francesco, che ha voluto il percorso dei Dipartimenti e degli Osservatori come segno della carità, della giustizia, della solidarietà e della verità che la Chiesa, guardando alla madre di Gesù, sente di dover annunziare a tutti i costi e con tutti.

Un ringraziamento particolare va a S.E. Card. Pietro Parolin Segretario di Stato di Sua Santità per aver fatto la prefazione che impreziosisce quest'opera al di là dei miei meriti.

Il mio profondo e affettuoso pensiero va alla memoria del Primo Presidente Emerito della Corte di Cassazione dott. Giorgio Santacroce, maestro fondamentale ed insostituibile dei miei studi.

Inoltre, nel licenziare quest'opera sento il dovere di ringraziare le tantissime Autorità civili, militari ed ecclesiastiche che hanno voluto impreziosire l'opera con i loro contributi di dottrina ed esperienza, aiutandomi, inoltre, a reperire materiale utile per la realizzazione dell'opera:

Prof. Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica;
Dott.ssa Margherita Cassano, Primo Presidente della Corte di cassazione;
S.E. Francisco de Paula Castro Reynoso, Ambasciatore del Messico presso la Santa Sede;
Don Luigi Ciotti;
P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis;
P. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede per l'analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi;
Mons. Francesco Oliva, Vescovo della diocesi di LocriGerace;
Sen. Dott. Pietro Grasso, già Presidente del Senato;
Pres. Pietro Curcio, Primo Presidente Emerito della Corte di cassazione;
Pres. Giovanni Mammone, Primo Presidente Emerito della Corte di cassazione;
Pres. Ernesto Lupo, Primo Presidente Emerito della Corte di cassazione;
Pres. Giovanni Canzio, Presidente Emerito della Corte di cassazione;
On. Rosy Bindi, già Presidente della Commissione parlamentare antimafia;
Proc. Giovanni Melillo, Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;
Prefetto Vittorio Rizzi, Vicedirettore Generale della P.S., Direzione Centrale della Polizia Criminale;
Proc. Maurizio Block, Procuratore generale militare della Corte di cassazione;
Pres. Antonino Balsamo, Presidente del Tribunale di Palermo;
Pres. Pasquale Fimiani, Avvocato generale presso la Corte di cassazione;
Prof. Avv. Pier Paolo Rivello, Procuratore generale militare Emerito presso la Corte di cassazione;
Cons. Stefano Tocci, Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;
Cons. Eugenia Pontassuglia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto.
Cons. Renato Nitti, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Cons. Maria Vittoria De Simone, Procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
Pres. Luciano Panzani, già Presidente della Corte d'Appello di Roma;
Cons. Giovanni Tartaglia Polcini, Magistrato ordinario - Consigliere Giuridico;
Cons. Antonio Laudati, Sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
Cons. Franca Imbergamo, Sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
Cons. Salvatore Dolce, Sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
Cons. Michele Del Prete, Sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
Cons. Guglielmo Cataldi, Procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Lecce;
Cons. Eugenia Pontassuglia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto.
Cons. Giuseppe Gatti, Sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
Cons. Anna Canepa, Sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
Cons. Roberto Sparagna, Sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
Cons. Francesco Polino, Sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
Prof. Nando dalla Chiesa, ordinario di Sociologia della criminalità organizzata all'Università degli studi di Milano;

Prefetto Bruno Corda, Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità;
Dott. Bruno Valensise, Vicedirettore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, D.I.S.
Dott. Ubaldo Leo, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani;
Dott.ssa Giuseppina Latella, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori, di Roma
Dott. Antonio Sabino, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma;
Cons. Stefania Paparazzo, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro
Prof. Avv. Francesco Paolo Tronca;
Prefetto Annapaola Porzio;
Dott. Giuseppe Albenzio, già Vice Avvocato generale dello Stato;
Prof. Avv. Pierpaolo Rivello, già Procuratore generale militare Emerito della Corte di cassazione e Avvocato del Foro di Torino e Milano;
Dott. Maurizio Vallone, Direttore della Direzione investigativa antimafia;
Dott. Stefano Delfini, Dipartimento della Pubblica sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale -Servizio Analisi Criminale;
Cons. Gioacchino Tornatore, Consiglio della magistratura militare;
Prof. Antonio Scaglione, già Vicepresidente del Consiglio della magistratura militare;
Prof. H.C. Pier Luigi Maria dell'Osso, già Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia;
Cons. Guglielmo Cataldi, Procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Lecce;
Cons. Marisa Manzini, Sostituto procuratore generale di Catanzaro;
Cons. Giovambattista Tona, Consigliere presso la Corte d'Appello di Caltanissetta;
Cons. Costantino De Robbio, Scuola Superiore della Magistratura di Firenze;
Cons. Graziella Luparello, Giudice per le indagini preliminari presso Tribunale di Caltanissetta;
Cons. Simone Petralia, giudice del Tribunale di Caltanissetta;
Dott. Francesco Mandoi, già Magistrato di collegamento, Presso il Ministero della Giustizia Della Repubblica d'Albania, Tirana;
Prof. Avv. Roberto De Vita, Direttore del Dipartimento Giustizia e Presidente dell'Osservatorio Cybersecurity dell'Eurispes;
Prof. Francesco Callari, Professore presso l'Università degli Studi di Palermo;
Col. Roberto Prosperi, Comandante del gruppo Analisi e relazioni operative S.C.I.C.O.;
Dott. Alfonso Quintarelli, Avvocato e Criminologo presso la Sapienza Università di Roma;
Dott. Avv. Cosmo Cesare Cosentino, Consiglio superiore della magistratura;
Dott.ssa Maria Maddalena Giungato, Avvocato del Foro di Roma;
Dott.ssa Simona Carosso, Avvocato del Foro di Torino;
Dott. Antonio Pignataro, Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza;
Dott.ssa Federica Cabras;
Dott.ssa Chiara Chiara Cristaudo.

Un sentito ringraziamento va inoltre,
alla Prof.ssa Cristina Siciliano Vicepresidente dell'Armando Curcio Editore, punto di riferimento imprescindibile per la realizzazione dell'opera;
al Brigadiere Maurizio Tevere insostituibile collaboratore e punto di riferimento, persona sempre pronta e disponibile nel reperire ed analizzare il materiale giuridico custodito presso la Corte di Cassazione.

Inoltre, un sentito ringraziamento, per avermi dato la possibilità di consultare ed analizzare il prezioso materiale che costituisce l'essenza di questa enciclopedia:
alla Biblioteca della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
alla Biblioteca del Quirinale;
alla Biblioteca del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
alla Biblioteca Giuridica della Corte di cassazione;
al Consiglio Superiore della Magistratura;
all'Istituto per la Storia del Risorgimento d'Italia,
alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;

alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere;
alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti;
alla Commissione parlamentare stragi;
al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
al Ministero dell'Interno, al Ministero della giustizia,
alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo,
alla Direzione Centrale Polizia Criminale;
alla Direzione Investigativa Antimafia,
al Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri,
al Servizio Centrale sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza,
alla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato Servizio Centrale Operativo;
all'Ufficio Storico della Polizia di Stato;
all'Museo Storico della Guardia di Finanza;
al Centro Siciliano di documentazione Giuseppe Impastato;
alla Fondazione Rocco Chinnici;
al Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre;
alla Fondazione Antonino Caponnetto;
a Libera Associazioni nomi e numeri contro le mafie;
all'Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali (Eurispes);
all'Istat;
alla Caritas.

Infine, il mio amorevole ringraziamento va alla mia famiglia per essere stata sempre al mio fianco, con i loro saggi consigli e la loro capacità di ascoltarmi, senza di loro non avrei mai potuto raggiungere questi prestigiosi traguardi.

Grazie a Tutti.

Prefazione

La recente *Dichiarazione* del VII Congresso dei Leader delle Religioni mondiali e tradizionali, pubblicata a Nur-Sultan, capitale della Repubblica del Kazakhstan il 15 settembre 2022, al termine di intensi lavori che hanno visto, tra l'altro, la partecipazione del Santo Padre Francesco, del Metropolita Antonio di Volokolamsk Presidente del Dipartimento delle relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, del Rabbino Capo Sefardita di Israele Yitzhak Yosef, del Grande Imam di Al-Azhar sua Eccellenza Ahmad-Al Tayyeb, ha esplicitamente riconosciuto «the importance of addressing global challenges in our post-pandemic world, including climate change, poverty and hunger; organized crime, terrorism, and drugs»[1] non solo quale vocazione essenziale del mondo politico e della società civile, ma anche quale vocazione altrettanto essenziale dei credenti, dei loro mondi religiosi e della loro testimonianza del Mistero divino.

La *Dichiarazione* non si limita semplicemente a giustapporre l'uno all'altro il crimine organizzato, il terrorismo, il traffico di droga, come se le loro convergenze e le loro interconnessioni fossero semplicemente occasionali e temporanee. La *Dichiarazione* li presenta invece come un fenomeno sistemico, dove i singoli elementi non possono fare a meno gli uni degli altri, facendo intuire che quel che li unisce è simile a quanto dà forma all'altro grande fenomeno sistemico costituito dal cambiamento climatico, dalla povertà e dalla fame. Le azioni che le comunità dei credenti sono chiamate ad intraprendere dovranno perciò anch'esse rivestire un carattere sistemico, essenzialmente interreligioso e fraterno, capace di mostrare sul campo dell'esperienza concreta il legame che unisce tra loro la giustizia, la pacificazione, la sicurezza e la prosperità. Nessuna di esse si può dare senza l'altra: è lo stesso Mistero divino a farsi garante della loro unità e a suscitarne un desiderio capace di essere condiviso senza paura e senza pregiudizi. Che ci siano credenti sempre più consapevoli della loro identità e sempre più uniti nel servizio disinteressato e gratuito alla causa di tutti coloro che, uomini, donne, giovani, anziani, bambini, a qualunque popolo e cultura appartengano, soffrono l'ingiustizia della crudeltà, della perdita della propria dignità umana e culturale, della violenza e della morte, è un segno del legame indissolubile che esiste tra il Mistero divino, le persone umane, la loro storia insieme individuale e comune, questo mondo e il suo futuro. Si tratta di un segno che non scatena i modi di fare tipici del proselitismo e della contrapposizione reciproca, affidandosi piuttosto con umiltà e rispetto alla coscienza e alla libertà di ognuno.

Nella Chiesa cattolica, il carattere sistemico della risposta alla sfida posta dal crimine organizzato, dal terrorismo e dal traffico di droga, ha assunto e assume oggi diversi volti, incarnandosi prima di tutto *nelle storie di molti uomini e donne*, non pochi dei quali e delle quali sono arrivati fino al dono della vita. Custodire nelle comunità la presenza e la memoria di tutti costoro e trasmetterla alle giovani generazioni come esperienze credibili di vita riuscita perché ha trovato le ragioni per vivere e morire, è senz'altro uno dei volti di tale risposta, come ha affermato Papa Francesco: «La convivenza fraterna e l'amicizia sociale sono possibili là dove ci sono "case" che attuano il "patto tra le generazioni" conservando sinodalmente le "sane radici" di chi ha creduto e crede nella bellezza dello stare insieme che si sviluppa nel dialogo, nella gentilezza e nel sostegno alla giustizia per tutti. Grazie a queste "case" è possibile costruire come una grande famiglia aperta al bene comune, all'altezza della diffusione di una cultura della legalità, del rispetto e della sicurezza delle persone e anche dell'ambiente [...]. Queste "case" [...] fanno da anticorpi miti e forti nei confronti degli interessi di parte, della corruzione, dell'avidità, della violenza, che sono il DNA delle organizzazioni mafiose e criminali»[2].

Sulla scia di questa medesima logica, la risposta sistemica della Chiesa cattolica si concretizza *nella diffusione popolare e pubblica delle molteplici conoscenze* relative alle mafie, al terrorismo, alle droghe e al loro traffico. Si tratta di un ambito molto delicato, che investe sia la produzione che la trasmissione di tali conoscenze. Creare occasioni – come questo stesso volume testimonia – per scoprire ed approfondire le molteplici cause di cui il fenomeno sistemico "criminalità organizzata-terrorismo-traffico di droga" si nutre attraverso il loro sfruttamento e la loro perpetuazione[3], dando così opportunità di confronto, di dialogo, di reciproca conoscenza, di

---

1 *Declaration of VII Congress of the Leaders of World and Traditional Religions*, in <https://religions-congress.org/en/page/deklaraciya-uchastnikov-VII>, consultato il 25 ottobre 2022.

2 FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Accademia Mariana Internazionale, in occasione del trentennale dell'istituzione della Direzione Investigativa Antimafia (DIA)*, del 23 giugno 2022, in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/june/documents/20220623-accademia-mariana.html>, consultato il 25 ottobre 2022.

3 «La solitudine, le paure e l'insicurezza di tante persone, che si sentono abbandonate dal sistema, fanno sì che si vada creando un terreno fertile per le mafie. Queste infatti si impongono presentandosi come "protettrici" dei dimenticati, spesso mediante vari tipi di aiuto, mentre perseguono i loro interessi criminali. C'è una pedagogia tipicamente mafiosa che, con un falso spirito comunitario,

collaborazione, a tutti coloro che a vario titolo sono impegnati nella sua prevenzione, nel suo contrasto, nella difesa e nella promozione del bene comune e della convivenza civile sia nazionale che internazionale, è assai importante in un momento storico in cui i rapporti sociali sono messi a dura prova da una certa esaltazione dell'ignoranza come valore e come strumento legittimo di contestazione davanti a verità che si ritengono costruite al solo scopo di favorire interessi di parte e di "casta"[4].

Riaffermare che il sapere e la conoscenza sono il fondamento della cultura dell'incontro e della socialità cui tutti hanno diritto senza "se" e senza "ma", che la verità non è uno strumento di oppressione da parte di qualsivoglia "casta" ma è il frutto di una ricerca condotta attraverso il dialogo trans-disciplinare e la collaborazione tra i diversi soggetti culturali, sociali, politici, economici, spirituali, religiosi, è il modo migliore per affrontare, sul terreno mite di un'educazione e di una formazione che durano per tutta la vita, l'arroganza ideologica e predatoria della propaganda con cui queste consorterie criminali cercano di giustificare se stesse, di "normalizzare" il proprio operato, di imporlo colonialisticamente quale "pensiero unico" al di fuori del quale nulla esiste[5], e di ottenere il paradossale consenso delle proprie vittime (oltre a quello di coloro che ritengono di massimizzare i propri interessi e profitti grazie all'operato di tali organizzazioni, senza interrogarsi sulle motivazioni e sulle conseguenze delle proprie azioni, dall'alto di una presunta superiorità che contraddice alla radice quel che rende umani).

Nello stesso tempo, supportare tale diffusione della conoscenza e del sapere sul terreno dell'educazione degli adulti e soprattutto dei giovani con gli strumenti più adatti e diversificati significa manifestare non solo «the importance of shared values in the spiritual and social development of humankind»[6], ma anche la riaffermazione chiara e trasparente, ricorda il Santo Padre, che «è importante opporre resistenza al colonialismo culturale mafioso, mediante la ricerca, lo studio e le attività formative, volte ad attestare che il progresso civile, sociale e ambientale scaturiscono non dalla corruzione e dal privilegio, ma piuttosto dalla giustizia, dalla libertà, dall'onestà e dalla solidarietà»[7]. Perciò il Papa continua: «quando vengono a mancare la sicurezza e la legalità,

---

crea legami di dipendenza e di subordinazione dai quali è molto difficile liberarsi» (FRANCESCO, *Fratelli tutti*, n. 28, lettera enciclica, del 3 ottobre 2020).

[4] A questo proposito occorre sottolineare che «un Paese cresce quando dialogano in modo costruttivo le sue diverse ricchezze culturali: la cultura popolare, la cultura universitaria, la cultura giovanile, la cultura artistica e la cultura tecnologica, la cultura economica e la cultura della famiglia, e la cultura dei media» (FRANCESCO, *Christus vivit*, n. 199, esortazione apostolica, del 25 marzo 2019).

[5] «Il pensiero mafioso entra come facendo una colonizzazione culturale, al punto che diventare mafioso è parte della cultura, è come la strada che si deve fare. No! Questo non va. Questa è una strada di schiavitù» (FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Accademia Mariana Internazionale, in occasione del trentennale dell'istituzione della Direzione Investigativa Antimafia (DIA)*, del 23 giugno 2022, in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/june/documents/20220623-accademia-mariana.html>, consultato il 25 ottobre 2022).

[6] *Declaration of VII Congress of the Leaders of World and Traditional Religions*, in <https://religions-congress.org/en/page/deklaraciya-uchastnikov-VII>, consultato il 25 ottobre 2022.

[7] FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Accademia Mariana Internazionale, in occasione del trentennale dell'istituzione della Direzione Investigativa Antimafia (DIA)*, del 23 giugno 2022, in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/june/documents/20220623-accademia-mariana.html>, consultato il 25 ottobre 2022. Al "colonialismo culturale" e al "pensiero unico" criminali e mafiosi, trasformisti e ideologici, vanno perciò contrapposti l'amore per la cultura e la conoscenza della storia, compresa la conoscenza della storia vera di queste consorterie criminali. È proprio questa loro autentica storia a smentire l'afflato "salvifico" di cui si circondano, rivelando piuttosto la violenza, la vigliaccheria, l'imbarbarimento e la bestialità – in una parola, la *crudeltà* – da cui esse traggono la loro origine e in cui trovano il loro fine, senza che ci sia qualcuno che venga in un modo o nell'altro risparmiato, siano essi bambini e bambine, ragazzi e ragazze, giovani, uomini e donne adulti. Soprattutto nel caso dei giovani, l'ignoranza è il modo migliore per impossessarsi delle loro esistenze e garantirsi un futuro *a loro spese*. Nel momento stesso in cui il "colonialismo culturale" delle mafie presenta l'ignoranza come un presunto attestato di valore, di indipendenza e di superiorità su tutto e su tutti, si crea la situazione realisticamente descritta dal Santo Padre: «Pensate a questo: se una persona vi fa una proposta e vi dice di ignorare la storia, di non fare tesoro dell'esperienza degli anziani, di disprezzare tutto ciò che è passato e guardare solo al futuro che lui vi offre, non è forse questo un modo facile di attirarvi con la sua proposta per farvi fare solo quello che lui vi dice? Quella persona ha bisogno che siate vuoti, sradicati, diffidenti di tutto, perché possiate fidarvi solo delle sue promesse e sottomettervi ai suoi piani. È così che funzionano le ideologie di diversi colori, che distruggono (o de-costruiscono) tutto ciò che è diverso e in questo modo possono dominare senza opposizioni. A tale scopo hanno bisogno di giovani che disprezzino la storia, che rifiutino la ricchezza spirituale e umana che è stata tramandata attraverso le generazioni, che ignorino tutto ciò che li ha

i primi a essere danneggiati sono infatti i più fragili e tutti coloro che in vario modo possono dirsi "ultimi". Tutti costoro sono i moderni schiavi su cui le economie mafiose si costruiscono; sono gli scarti di cui hanno bisogno per inquinare la vita sociale e lo stesso ambiente»[8]. Un sapere diffuso, popolare, capace di mostrare le sue radici e di connettere la memoria al futuro e all'innovazione, attivamente rivolto al servizio della libertà e della dignità di tutti e del loro benessere integrale, è fattore imprescindibile per l'educazione globale alla consapevolezza che «acts of charity, compassion, mercy, justice and solidarity contribute to the rapprochement of peoples and societies»[9], perché danno la concreta possibilità di superare non solo la «material inequality» che «leads to discontent, social tension, conflict and crisis in our world», ma anche «intolerance and hate speech, xenophobia, discrimination and conflicts based on ethnic, religious and cultural differences»[10]. E «laddove ci sono state connivenze e opacità, occorre studiarne le cause, lasciando il giusto spazio ad una salutare "vergogna", senza la quale il cambiamento non è possibile e la collaborazione reciproca per il bene comune rimane una chimera»[11].

Un'ulteriore pista attraverso cui la risposta della Chiesa cattolica alla sfida delle mafie, del terrorismo e del narcotraffico, si fa esperienza concreta è quella dell'*educazione alla sinodalità*. Il termine possiede certamente un grande spettro di concetti tecnici per la teologia cristiana, ma non bisogna dimenticare l'immediatezza del suo significato: il *camminare insieme*, laddove si vuole affermare non solo un puro fatto, il camminare, ma ciò che gli dà significato, il farlo insieme. In questo momento della storia, dove la follia sacrilega e inumana della guerra sta precipitando le nazioni in un pericolosissimo e assurdo gioco alla divisione e alla separazione, riaffermare che l'*insieme* è possibile se si ha il coraggio di andare all'essenziale e di non fermarsi alla superfice, e che l'*insieme* rappresenta l'unica via per dare un futuro all'umanità e al pianeta, diventa un imperativo a cui non ci si può sottrarre pena l'essere trovati colpevoli: colpevoli di alto tradimento e di codardia davanti a Dio e davanti all'umanità. Educare alla sinodalità significa educare al valore del "noi", educare a vedere nell'altro un compagno e una compagna di strada, educare alla centralità delle relazioni e al valore delle parole come ponti e non armi, educare alla bellezza della multiculturalità[12], educare alla responsabilità per il bene comune, educare alla cultura della positività della vita al di là di ogni nichilismo, relativismo, necrofilia[13].

Lì dove invece si coltiva l'*homo clausus*, l'*homo dissociatus*, si coltiva la forza delle mafie, si coltiva il risentimento del terrorismo, si coltiva l'alienazione delle droghe. Isolare, far sentire isolato, separare, ridurre in solitudine, attaccare o presentarsi come l'àncora di salvezza: ecco il percorso di tali consorterie criminali, il cui obiettivo ultimo è il controllo della coscienza e del suo annientamento[14]. Nel termine sinodalità è racchiusa la

---

preceduti» (FRANCESCO, *Christus vivit*, n. 181).

8 FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Accademia Mariana Internazionale, in occasione del trentennale dell'istituzione della Direzione Investigativa Antimafia (DIA)*, del 23 giugno 2022, in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/june/documents/20220623-accademia-mariana.html>, consultato il 25 ottobre 2022.

9 *Declaration of VII Congress of the Leaders of World and Traditional Religions*, in <https://religions-congress.org/en/page/deklaraciya-uchastnikov-VII>, consultato il 25 ottobre 2022.

10 *Ibidem*.

11 FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Accademia Mariana Internazionale, in occasione del trentennale dell'istituzione della Direzione Investigativa Antimafia (DIA)*, del 23 giugno 2022, in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/june/documents/20220623-accademia-mariana.html>, consultato il 25 ottobre 2022.

12 «We note that pluralism in terms of differences in skin color, gender, race, language and culture are expressions of the wisdom of God in creation. Religious diversity is permitted by God and, therefore, any coercion to a particular religion and religious doctrine is unacceptable» (*Declaration of VII Congress of the Leaders of World and Traditional Religions*, n. 10, in <https://religions-congress.org/en/page/deklaraciya-uchastnikov-VII>, consultato il 25 ottobre 2022).

13 L'educazione «è il vettore primario dello sviluppo umano integrale, poiché rende la persona libera e responsabile. Il processo educativo è lento e laborioso, talvolta può indurre allo scoraggiamento, ma mai vi si può rinunciare. Esso è espressione eminente del dialogo, perché non vi è vera educazione che non sia per sua struttura dialogica. L'educazione genera poi cultura e crea ponti d'incontro tra i popoli» (FRANCESCO, *Discorso ai membri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede*, del 10 gennaio 2022, in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/january/documents/20220110-corpo-diplomatico.html>, consultato il 25 ottobre 2022).

14 «Le mafie vincono quando la paura si impadronisce della vita, ragion per cui si impadroniscono della mente e del cuore, spogliando dall'interno le persone della loro dignità e della loro libertà» Chi si adopera «affinché la paura non possa vincere» è «quindi un sostegno al cambiamento, uno spiraglio di luce in mezzo alle tenebre, una testimonianza di libertà. Vi incoraggio a proseguire in tale cammino: siate forti e portate speranza, soprattutto tra i più deboli» (FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti all'incontro pro-*

più grande alternativa sistemica alle mafie, al narcotraffico e al terrorismo, a partire dalla semplicità della vita quotidiana della maggioranza il cui nome non arriverà mai sui libri di storia fino a giungere ai livelli complessi della vita pubblica, dell'economia e della diplomazia. Solo l'uomo e la donna sinodali costituiscono la forza di uno Stato, di una società civile, di un tessuto economico, di una tradizione spirituale e religiosa, di un'apertura diplomatica, che sappiano essere consapevolmente attori di pace e di pacificazione, costruendo sentieri reali, praticabili e condivisibili di amicizia sociale e di fratellanza universale, liberando progressivamente la vita e le strutture della vita da quel che Papa Francesco, sulla scorta delle Scritture, chiama il "cainismo", ossia il fascino orribile (demoniaco) che l'eliminazione violenta del fratello continua a suscitare, sia essa di tipo simbolico o reale.

Infine, un altro elemento fondamentale della risposta sistemica della Chiesa cattolica alla sfida delle mafie, del terrorismo e del narcotraffico sta nel *condividere la ricerca delle ragioni del vivere* in grado di contrastare sia il "male di vivere" sia la "superficie del vivere". Infatti, le ragioni del vivere sono le sole in grado di promuovere un'autentica libertà della persona umana mediante il pieno sviluppo delle sue capacità, non alterandole, sospendendole o riducendole. È grazie ad un simile sviluppo che si possono aprire sentieri di umanità all'interno delle tante pratiche negazioni cui la dignità umana va incontro suo malgrado. Solo le ragioni del vivere possono offrire un'alternativa al cinismo disperato e disperante che si esprime nella ricerca ossessiva di una dimensione ludica che porti "altrove" rispetto alla realtà attraverso l'alterazione e la rottura della relazione che ci lega ai luoghi, agli spazi, ai tempi, alle altre persone. Una dimensione "onirica" ben diversa dal "sogno" cui spesso Papa Francesco ci richiama: «Dobbiamo perseverare sulla strada dei sogni. Per questo, bisogna stare attenti a una tentazione che spesso ci fa brutti scherzi: l'ansia. Può diventare una grande nemica quando ci porta ad arrenderci perché scopriamo che i risultati non sono immediati. I sogni più belli si conquistano con speranza, pazienza e impegno, rinunciando alla fretta. Nello stesso tempo, non bisogna bloccarsi per insicurezza, non bisogna avere paura di rischiare e di commettere errori. Piuttosto dobbiamo avere paura di vivere paralizzati, come morti viventi, ridotti a soggetti che non vivono perché non vogliono rischiare, perché non portano avanti i loro impegni o hanno paura di sbagliare. Anche se sbagli, potrai sempre rialzare la testa e ricominciare, perché nessuno ha il diritto di rubarti la speranza»[15].

Questo volume si inserisce a pieno titolo in quanto richiesto dalla *Dichiarazione* del VII Congresso dei Leader delle Religioni mondiali e tradizionali, grazie alla *Pontificia Academia Mariana Internationalis* e al suo *Dipartimento "Liberare Maria dalle mafie"*, che con i suoi dodici *Osservatori di studio* non si stanca di essere «accanto alla gente con tenerezza e compassione»[16] come promotore «di questo amore per il popolo, per la sua vita e per il suo futuro [...], sapendo che questo amore è in grado di generare relazioni nuove e di dare vita a un ordine più giusto attraverso "case" e "famiglie" vivificate dal fermento dell'uguaglianza, della giustizia e della fraternità»[17]. Il presente volume rappresenta un nuovo passo per aprire ulteriori scenari di reciproca, leale e rispettosa collaborazione tra le istituzioni ecclesiastiche, civili, diplomatiche, volta a sostenere il condiviso e comune impegno nella progettazione e realizzazione di «efficaci proposte per una necessaria operazione culturale di sensibilizzazione delle coscienze e di adozione di provvedimenti adeguati»[18], favorendo «atteggiamenti che escludono una religiosità fuorviata e rispondano invece ad una religiosità rettamente intesa e vissuta»[19] in grado di servire l'amicizia sociale che sta alla base di una convivenza umana *giusta* ed *aperta* al benessere integrale delle persone, delle comunità e del pianeta, guardando a Maria donna tutt'altro che rassegnata a recitare un copione che altri hanno scritto per privare le donne della loro dignità e, soprattutto, della loro libertà. Donna in cui chiunque, sia dentro che fuori le comunità cristiane, può percepire come in una Madre le esperienze e i valori che danno pienezza di senso e di gioia all'esistenza umana.

---

mosso dalla Pontificia Accademia Mariana Internazionale, in occasione del trentennale dell'istituzione della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), del 23 giugno 2022, in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/june/documents/20220623-accademia-mariana.html>, consultato il 25 ottobre 2022).

15 FRANCESCO, *Christus vivit*, n. 142.

16 FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Accademia Mariana Internazionale, in occasione del trentennale dell'istituzione della Direzione Investigativa Antimafia (DIA)*, del 23 giugno 2022, in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/june/documents/20220623-accademia-mariana.html>, consultato il 25 ottobre 2022.

17 *Ibidem*.

18 FRANCESCO, *Ho appreso con piacere*, lettera al Presidente della "Pontificia Academia Mariana Internationalis", del 15 agosto 2020.

19 *Ibidem*.

È con questi pensieri, uniti con profonda gratitudine per tutti coloro che hanno collaborato a questo volume e al progetto globale ad esso sotteso, che auspico una fruttuosa ricezione e un ulteriore approfondimento multi e trans-disciplinare di quanto qui esplorato, analizzato e condiviso, nell'ottica di un sempre maggiore coinvolgimento di tutti e ciascuno nella difesa e nella promozione della dignità di ogni persona umana, soprattutto quando viene «lacerata dalle politiche di integralismo e divisione e dai sistemi di guadagno smodato e dalle tendenze ideologiche odiose, che manipolano le azioni e i destini degli uomini»[20]; e a testimonianza che «il sapere diventa servizio, perché senza un sapere che nasce dalla collaborazione e sfocia nella cooperazione non c'è sviluppo genuinamente e integralmente umano»[21].

Pietro Card. Parolin
Segretario di Stato di Sua Santità

[20] FRANCESCO - AHMAD AL-TAYYEB, *Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune*, in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html>, consultato il 25 ottobre 2022.

[21] FRANCESCO, *Mi rivolgo a Lei*, messaggio in occasione della XXIV Seduta Pubblica delle Pontificie Accademie, del 4 dicembre 2019, in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20191204_messaggio-pontificie-accademie.html>, consultato il 25 ottobre 2022.

Nota introduttiva del Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis

Il lavoro ampio e complesso che è condensato nei tre tomi che compongono il presente volume continua ad approfondire il cammino di servizio che nel nome di Maria, persona, donna, madre, sorella ed amica che continua ad educare all'amore e allo sviluppo di quel che ci rende *civili* e *costruttori di civiltà*, l'*Academia* e il suo "primo Socio Fondatore", il Santo Padre Francesco, hanno intrapreso a promozione e difesa della cultura della dignità umana soprattutto lì dove essa viene minacciata dal perverso fascino del male e dalle "strutture di peccato" che ne garantiscono la drammatica comunicazione nel tessuto delle relazioni sociali, da quelle più piccole legate alla prossimità a quelle più grandi che informano l'economia, la politica, la diplomazia, le stesse dinamiche formative ed educative delle giovani generazioni.

Quel che si accresce non è solamente l'offerta pedagogica della *Biblioteca digitale* della *Pontificia Academia Mariana Internationalis*, vera e propria "casa del sapere in rete" per quantità e qualità, che si affianca alle tante altre iniziative educative, sociali e civili deputate alla costruzione e condivisione di una memoria libera dalle preoccupazioni tipiche delle lotte per il potere, attenta alla voce e alla vita delle tante vittime delle mafie e dei terrorismi, coraggiosa, trasparente e chiara nell'indicare, al di là di ogni relativismo, cosa è bene e cosa è male e chi ha scelto l'uno o l'altro. Quel che si accresce è la consapevolezza della centralità del "noi".

Il sapere che si fa servizio alla comunità non nasce dall'appartenenza ad una "casta", avuta per nascita o per acquisizione. Questo sapere nasce piuttosto dal sostegno che si sperimenta: è il frutto di un amore ricevuto; è la conseguenza di un "noi". Affrontare le mafie e il terrorismo non è opera che si può fare a tavolino, senza rinunciare a qualcosa. Mafie e terrorismo sono violenza e sono violenti: non esitano ad uccidere moralmente e materialmente chi ritengano essere contrario ai loro interessi. La loro propaganda, pur di nascondere questo fatto, cerca sempre di "far disprezzare" le loro vittime, quasi che loro stesse siano state la causa della violenza che le ha spazzate via: se la sono cercata, non erano così pulite come si pensava, avevano una doppia vita, hanno disprezzato la libertà e i privilegi loro offerti, e così via. Affrontare le mafie e il terrorismo significa fare i conti con questa violenza.

Da soli, una simile violenza è insopportabile. Con l'aiuto degli altri, la si può affrontare. Il sapere che questo volume in tre tomi mette a disposizione viene da persone che hanno sperimentato e continuano a sperimentare la potenza mite del "noi": senza di essa, nessuno potrebbe beneficiarne, perché in sua assenza tale sapere, semplicemente, non esisterebbe. E l'atto stesso di beneficiarne chiede a chi lo vive se anch'egli è disposto a diventare parte di questo "noi" e della sua mite potenza. In tale scelta si gioca l'interattività di questo nuovo volume, così come di quelli che lo precedono: sia essa diffusa, convinta, pervasiva, generativa della cultura della vita, la cultura di cui abbiamo bisogno davanti alle mafie, al terrorismo, alla guerra, alla morte.

Fr. Stefano Cecchin, OFM
Presidente

Nota introduttiva del Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori presso la Pontificia Academia Mariana Internationalis

Il più grande e drammatico regalo che si possa fare alle mafie e ai terrorismi è la divisione: erigere steccati ideologici, attivare percorsi di indagine e di azione isolati, reclamare posizioni di potere e di egemonia, disprezzare le competenze e i successi altrui, seguire e promuovere logiche ed interessi lobbistici. Al contrario, le mafie, i terrorismi e le organizzazioni criminali sono coscienti che coloro che sanno pensare, camminare ed agire *insieme* (*sinodalmente*) costituiscono, per loro, un ostacolo difficile da superare.

Il presente volume è una raffigurazione plastica del trinomio *sinodale* pensiero-cammino-azione e lo offre, al livello specifico del sapere e dell'educazione, come strumento autorevole a chiunque voglia vivere – come già affermava nella seconda metà del II secolo, a suo modo, la *Lettera a Diogneto*[22] – una cittadinanza attiva, consapevole e fruttuosa. Al di là delle polemiche che la definizione della cittadinanza porta con sé in questa fase storica non solo in Italia, essa conosce una forma originaria che precede qualsiasi dettato legale e che può essere formulata così: partecipare in modo diretto e indiretto al benessere della comunità in cui si vive, conoscendone la storia ed i valori. Lo diceva già il profeta Geremia, indirizzandosi agli ebrei forzati ad emigrare da Gerusalemme a Babilonia: «Queste sono le parole della lettera che il profeta Geremia mandò da Gerusalemme al residuo degli anziani esiliati, ai sacerdoti, ai profeti e a tutto il popolo che Nabucodonosor aveva deportato da Gerusalemme a Babilonia, dopo che il re Ieconia, la regina, gli eunuchi, i prìncipi di Giuda e di Gerusalemme, i falegnami e i fabbri furono usciti da Gerusalemme [...]. Essa diceva: "Così parla il Signore degli eserciti, Dio d'Israele, a tutti i deportati che io ho fatto condurre da Gerusalemme a Babilonia: 'Costruite case e abitatele; piantate giardini e mangiatene il frutto; prendete mogli e generate figli e figlie; prendete mogli per i vostri figli, date marito alle vostre figlie perché facciano figli e figlie; moltiplicate là dove siete, e non diminuite. Cercate il bene della città dove io vi ho fatti deportare, e pregate il Signore per essa; poiché dal bene di questa dipende il vostro bene' [...]. Poiché così parla il Signore: 'Quando settant'anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò a effetto per voi la mia buona parola facendovi tornare in questo luogo. Infatti io so i pensieri che medito per voi', dice il Signore: 'pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza'"»[23].

Vivere la forma originaria della cittadinanza nei molteplici livelli *locali* permette di contrastare l'operato delle mafie e dei terrorismi quali organizzazioni *globali*. Ciò che infatti emerge dal trinomio *sinodale* pensiero-cammino-azione condensato in questo volume è la chiara connotazione *internazionale* e *planetaria* di queste consorterie criminali che sono invece spesso guardate con occhio "razzistico" e perciò ridotte a fenomeni tipici di società arretrate e di culture specifiche, come se fossero affare solo di qualcuno e non di tutti. A queste consorterie, paradossalmente, un occhio "razzistico" fa comodo, perché non è in grado di percepire la loro identità. Ma l'occhio della cittadinanza è un occhio che non si ferma all'apparenza o alla propaganda. Quest'occhio il presente volume vuole servire con il suo trinomio *sinodale* pensiero-cammino-azione.

P. Gian Matteo Roggio, MS
Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori
della Pontifica Academia Mariana Internationalis Santa Sede

[22] «I cristiani non si differenziano dagli altri uomini né per territorio, né per il modo di parlare, né per la foggia dei loro vestiti. Infatti non abitano in città particolari, non usano qualche strano linguaggio, e non adottano uno speciale modo di vivere. Questa dottrina che essi seguono non l'hanno inventata loro in seguito a riflessione e ricerca di uomini che amavano le novità, né essi si appoggiano, come certuni, su un sistema filosofico umano. Risiedono poi in città sia greche che barbare, così come capita, e pur seguendo nel modo di vestirsi, nel modo di mangiare e nel resto della vita i costumi del luogo, si propongono una forma di vita meravigliosa e, come tutti hanno ammesso, incredibile. Abitano ognuno nella propria patria, ma come fossero stranieri; rispettano e adempiono tutti i doveri dei cittadini, e si sobbarcano tutti gli oneri come fossero stranieri; ogni regione straniera è la loro patria, eppure ogni patria per essi è terra straniera».

[23] *Ger* 29,1-2; 4-7;10-11.

Nota del curatore

Il volume n.1 è stato aggiornato rispetto alla precedente edizione, riguardante il *Grande dizionario enciclopedico delle mafie, del terrorismo internazionale e della storia dell'eversione,* opera in voll. 4 (e scaricabile sul dito della PAMI) a cura della Pontificia Accademia Mariana Internazionale presso la Santa Sede.

Nel nuovo volume sono stati inserite le cartografie delle famiglie mafiose siciliane e dei clan della Camorra presenti nelle rispettive regioni nel 1993, anno della continuazione della strategia stragista (Firenze, Milano, Roma) iniziata con la strage di Capaci del 23 maggio1992, che deve essere considerata una delle più drammatiche vicende di sangue che hanno segnato la storia nella lotta a Cosa Nostra in Sicilia, nella quale persero la vita i giudici Giovanni Falcone e sua moglie Francesca Morvillo, gli uomini della scorta gli Agenti di Pubblica sicurezza Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani (mentre Giuseppe Costanza, l'autista che viaggiava nel sedile posteriore nell'auto di Falcone rimase ferito), e poi continuata il 19 luglio 1992, a Palermo, con la strage di via Mariano D'Amelio dove viene ucciso, anche in questo caso con uno scenario da guerra, il giudice Paolo Borsellino, fraterno amico di Falcone e magistrato di punta della lotta alla mafia siciliana. Nella strage perdono la vita anche gli uomini della scorta gli Agenti di Pubblica sicurezza Catalano Agostino, Limuti Vincenzo, Traina Claudio, Loi Emanuele e Cusina Eddi Walter.

L'esecuzione delle due stragi rappresenta l'esecuzione della strategia stragista decisa e attuata dai corleonesi con a capo Salvatore Riina, avente lo scopo di mettere in ginocchio lo Stato e le sue Istituzioni democratiche.

Ad integrazione delle cartografie ci sono quattro lavori che riguardano rispettivamente: il primo l'analisi della situazione sulla criminalità organizzata in Sicilia nel nostro Paese nel 1993; il secondo riguarda l'analisi della situazione della Camorra nel 1993; il terzo si riferisce ad un documento della Commissione parlamentare antimafia della XIV legislatura sulla Camorra; il quarto documento, che completa l'integrazione degli aggiornamenti riguarda il *Codice Antimafia. Una normativa in evoluzione tra esigenze di sicurezza e tutela delle garanzie individuali*, scritto dal Prof. Avv. Pier Paolo Rivello e della Dott.ssa Chiara Cristaudo.

> Lottare contro la mafia non è soltanto una stringente e, certo, doverosa esigenza morale e civile. È anche, quindi, una necessità per tutti: lo è, prima ancora che per la propria sicurezza, per la propria dignità e per la propria effettiva libertà.
> Si tratta di una necessità fondamentale per chi tiene, insieme alla libertà, alla serenità personale e familiare; per chi vuole misurarsi con le proprie forze e le proprie capacità, senza padroni né padrini.
> Una necessità per la società, che vuole essere libera, democratica, ordinata, solidale.
> Una necessità per lo Stato, che deve tutelare i diritti dei suoi cittadini e deve veder rispettata ovunque, senza zone franche, legalità e giustizia.
> Le mafie sono la negazione dei diritti. Opprimono, spargono paura, minano i legami familiari e sociali, esaltano l'abuso e il privilegio, usano le armi del ricatto e della minaccia, avvelenano la vita economica e le istituzioni civili[24].
>
> Il Presidente della Repubblica Prof. Sergio Mattarella

Facendo un *excursus* storico dobbiamo affermare che nel nostro Paese le organizzazioni mafiose sono andate consolidandosi nel tempo a far data dal compimento dell'unità d'Italia, ma con origini anche più remote, per quanto riguarda Cosa nostra, la 'ndrangheta e la camorra e che rappresentano, attualmente, la principale causa della condizione di disagio e del sottosviluppo che colpisce direttamente e indirettamente milioni di cittadini in Italia.

A parte va considerata la storia della mafia pugliese che nasce alla fine degli anni '70 del XX secolo e che all'inizio si identifica nella Sacra corona unita, per poi rappresentarsi attualmente con organizzazioni violentissime come la mafia foggiana, la mafia garganica e quella nord-barese.

Non dimentichiamoci che una delle regole fondamentali per capire la genesi, lo sviluppo, il radicamento nel tessuto sociale e le proiezioni di queste organizzazioni criminali è quella che indica come la 'ndrangheta (oggi con questo termine, ma prima chiamata fibbia, onorata società, camorra, maffia, picciotteria, famiglia di Montalbano) e la Cosa nostra nascono nelle campagne e successivamente ramificheranno nelle città, mentre la camorra nasce, si sviluppa e prospera in particolare, approfittando delle condizioni di estrema miseria di parte della popolazione, nella città di Napoli.

Non possiamo e dobbiamo dimenticarci che la mafia (o le mafie) non è solo traffico di stupefacenti, omicidi, estorsioni, appalti truccati, traffico illecito di rifiuti ed altri reati tutti riconducibili all'universo criminale mafioso, ma dobbiamo considerare il fenomeno mafioso come la perdita del diritto di libertà e di dignità di ogni uomo, libertà e dignità che rappresentano due principi scolpiti nel nostro dettato costituzionale che è espressione di una democrazia compiuta come quella che vige nel nostro Paese.

È importante sottolineare che la mafia non uccide solo in determinate circostante di tempo e di luogo, le mafie distruggono le aspettative di vita degli uomini ogni giorno.

Dove c'è business c'è mafia. Dove c'è disagio sociale c'è mafia. Dove c'è malessere sociale le mafie cercano di imporsi come alternativa allo Stato, raccogliendo una massa di individui per assicurarsi la linfa vitale criminale indispensabile per la sua esistenza.

È vastissimo l'ambito politico, economico e sociale sul quale essa esercita il suo potere. Ad esempio, Franco Ferrarotti, in un'importante inchiesta sociologica del 1967 sulla mafia in Sicilia, presentata alla Commissione parlamentare antimafia, ha messo in risalto come l'organizzazione sia caratterizzata da una sfera di influenza estesissima. Il potere mafioso, infatti, interessa la società a tutti i livelli, può sostituirsi interamente al potere esecutivo, interferire nell'amministrazione della giustizia, e influenzare alcune deliberazioni legislative attraverso i legami con il mondo politico.

In questo libro vengono rievocate attraverso le drammatiche vicende dei magistrati barbaramente assassinati per mano della criminalità organizzata, la storia delle due organizzazioni che nella loro follia omicida si sono rese protagoniste di questi eccidi: Cosa nostra e la 'ndrangheta.

[24] Intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'incontro promosso da "Libera. Associazione, Nomi e Numeri contro le mafie", Locri, 19/03/2017.

Per quanto riguarda Cosa nostra viene rievocata, in particolare, la storica ordinanza-sentenza emessa nel procedimento penale contro Abbate Giovanni+706, a firma del Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Palermo dott. Antonino Caponnetto, e resa possibile *grazie alla dedizione, allo scrupolo e alla professionalità certamente fuori dal comune con cui hanno* – per lungo tempo – operato, in condizioni difficili ed in un'istruttoria eccezionalmente complessa e laboriosa, dei Giudici Istruttori Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Leonardo Guarnotta e Giuseppe di Lello Finuoli, senza dimenticare che l'istruttoria venne iniziata, alcuni anni prima del suo assassinio, unitamente agli uomini della scorta e del portiere del palazzo della sua abitazione, dal Consigliere Istruttore Rocco Chinnici, che in essa *profuse tutto il suo impegno civile, a prezzo della sua stessa vita*, costituisce uno dei momenti storico-giudiziari più importanti nella lotta a Cosa nostra e rappresenta il punto nodale da dove poter partire per analizzare il fenomeno mafioso prima nella sua complessità, poi nella sua particolarità: struttura organizzativa, le regole interne, gli illeciti perpetrati, gli omicidi, la guerra di mafia, l'avvento dei Corleonesi in seno a Cosa nostra.

Per la prima volta saranno descritti gli organi e le regole interne dell'apparato strutturale-funzionale di Cosa nostra (cupola, commissione interprovinciale, famiglia, uomini d'onore, soldati, rappresentante, capo mandamento, capo famiglia, vicecapo, capo decina, l'arruolamento, riti di iniziazione) – rievocandone le vicende storiche più significative – e grazie alla collaborazione di pentiti (Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno ed altri) è stato possibile verificare la validità dei risultati investigativi raggiunti, riuscendo così a dare una chiave di lettura giudiziaria prima e storica dopo, sull'*excursus* criminale di Cosa nostra.

Grazie al maxiprocesso l'opinione pubblica riesce finalmente a comprendere la pericolosità che ha rappresentato e rappresenta Cosa nostra per la società, e conseguentemente, di costruire passo dopo passo, anche a seguito della risposta della gente all'attuazione della strategia stragista, quella rete dell'antimafia, portatrice degli anticorpi della legalità, dove nessuno si deve sentire escluso, che col passare degli anni è diventata un baluardo imprescindibile di libertà e di dignità nella lotta alle mafie, indipendentemente dalla costante ed incisiva azione repressiva da parte degli organi dello Stato.

La 'ndrangheta, invece, considerata per un lungo tempo un fenomeno criminale pericoloso ma primitivo e tale visione fu favorita, fra l'altro, da un'errata lettura dell'esperienza dei sequestri di persona, in quanto, a uno sguardo superficiale tale pratica criminale richiamava quelle dei briganti dell'Ottocento o del banditismo sardo mentre una lettura più attenta avrebbe in seguito mostrato come i sequestri di persona costituirono una fonte strategica di accumulazione primaria, rafforzando al tempo stesso il controllo del territorio calabrese ed il radicamento della 'ndrangheta nelle località del centro e del nord Italia. Ed è così, che la mafia rurale e selvaggia dei sequestri di persona, attualmente rappresenta nel contesto della criminalità organizzata, l'organizzazione criminale tradizionale più compatta e meno visibile sul territorio, ponendosi nel panorama criminale per la sua estrema pericolosità, pervasività, potenza e ricchezza, tanto da essere considerata dagli organi investigativi nazionali ed internazionali la prima mafia in Italia, in Europa e nel mondo o, quantomeno tra le più potenti nel mondo.

Fabio Iadeluca, Accademico Pontificio
Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori
della Pontifica Academia Mariana Internationalis Santa Sede

Le mafie nel mondo

di Fabio Iadeluca

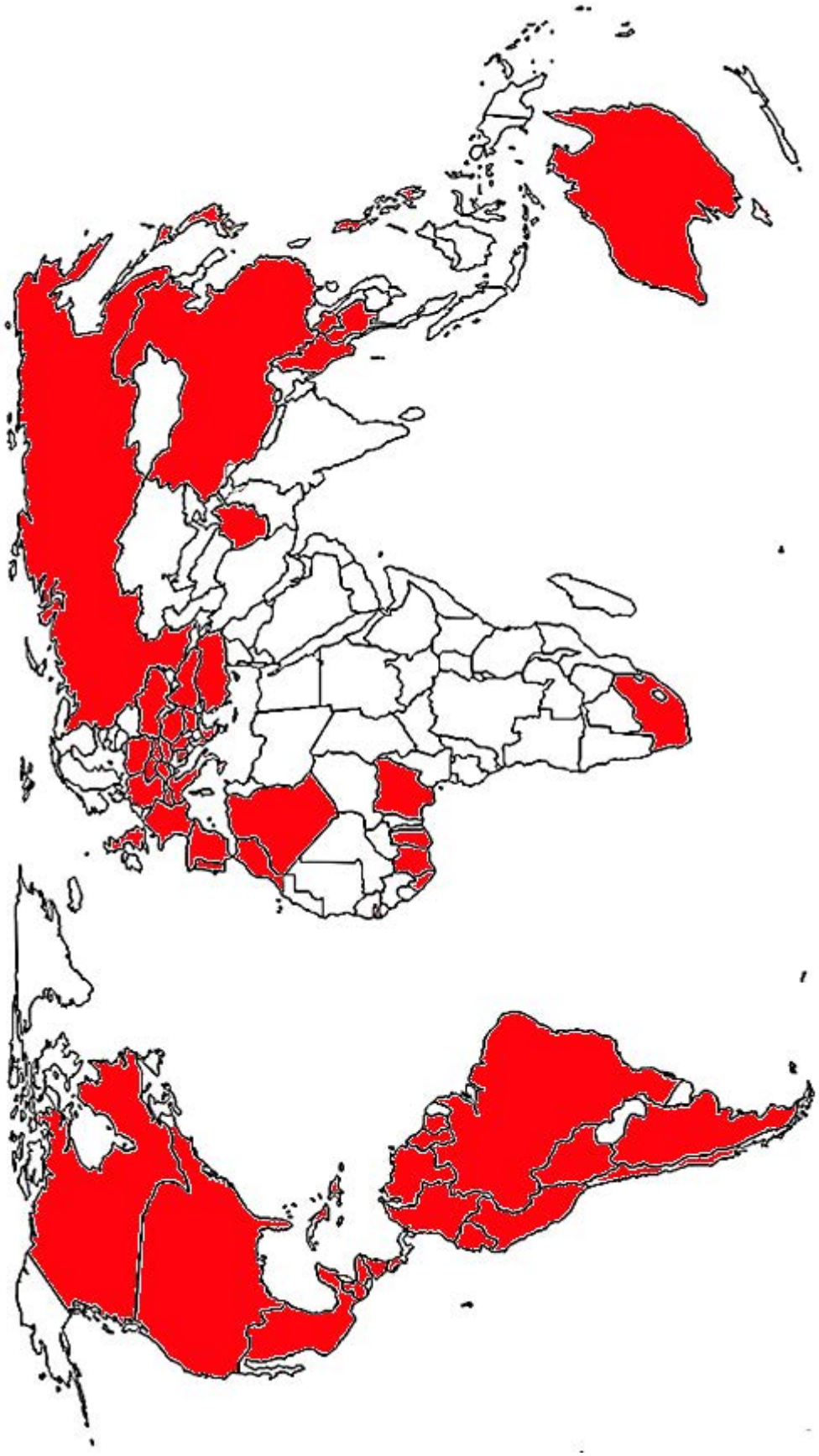

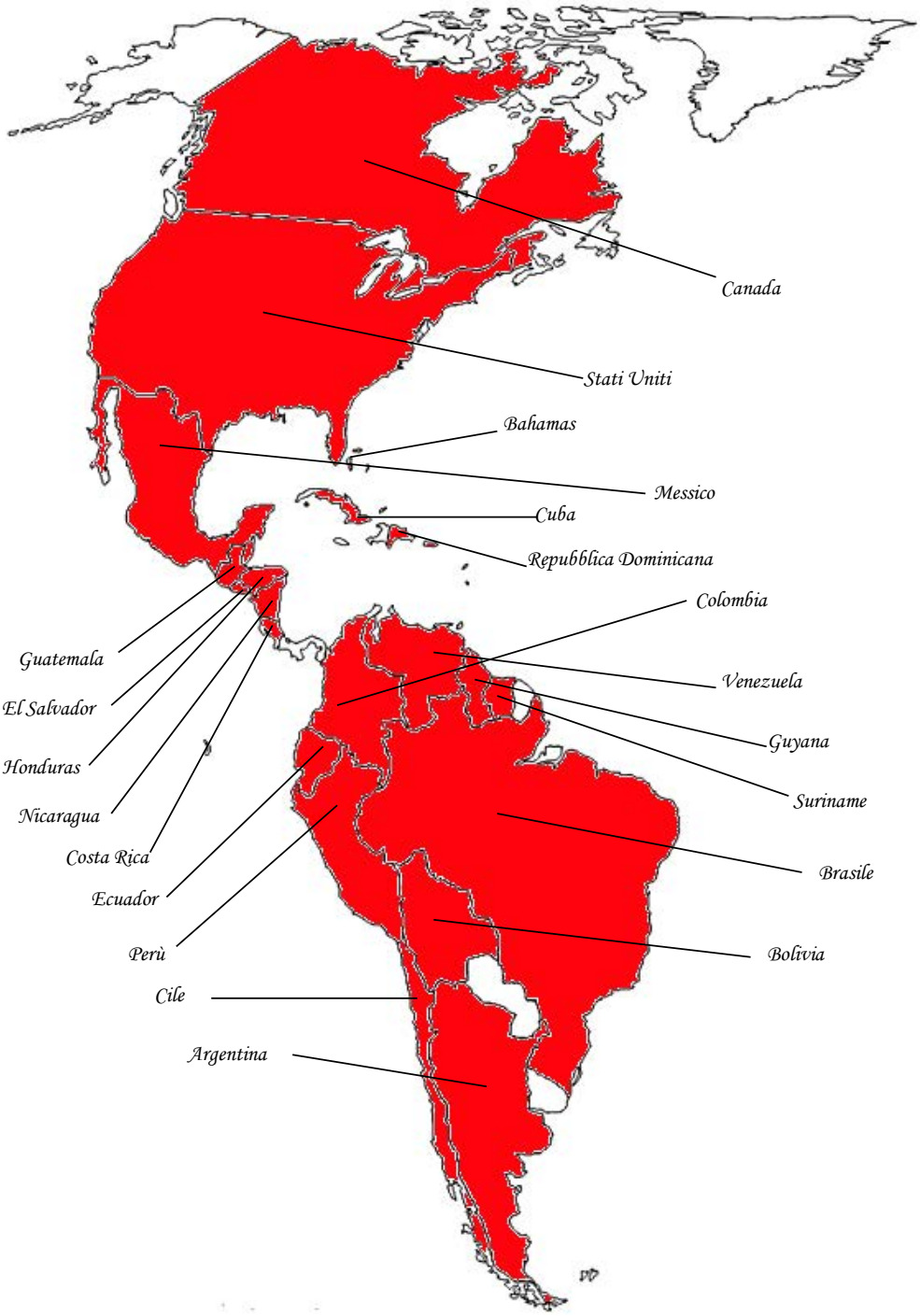
Canada
Stati Uniti
Bahamas
Messico
Cuba
Repubblica Dominicana
Colombia
Guatemala
Venezuela
El Salvador
Guyana
Honduras
Suriname
Nicaragua
Brasile
Costa Rica
Ecuador
Bolivia
Perù
Cile
Argentina

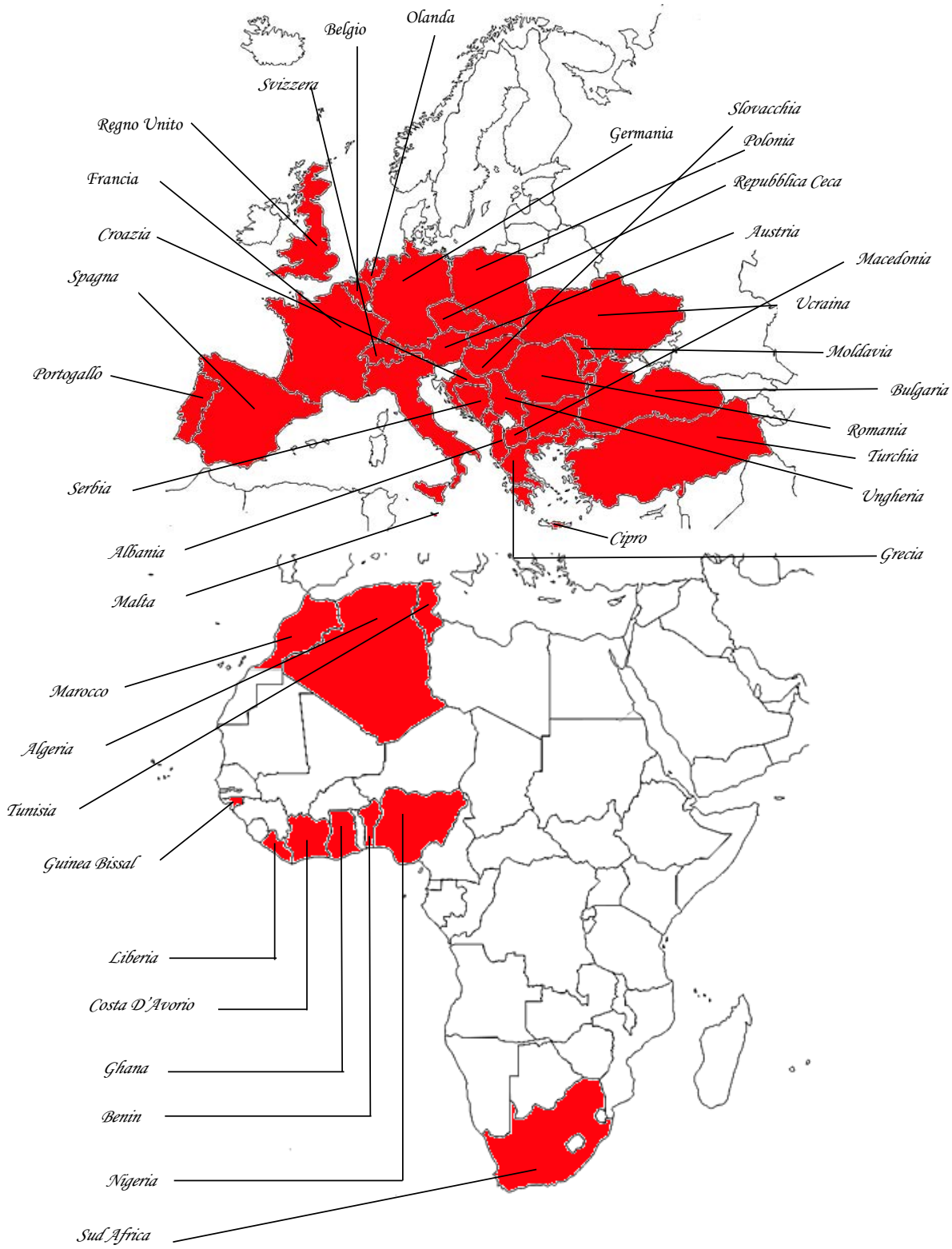
Belgio
Olanda
Svizzera
Regno Unito
Germania
Slovacchia
Polonia
Francia
Repubblica Ceca
Croazia
Austria
Macedonia
Spagna
Ucraina
Moldavia
Portogallo
Bulgaria
Romania
Turchia
Serbia
Ungheria
Cipro
Albania
Grecia
Malta
Marocco
Algeria
Tunisia
Guinea Bissal
Liberia
Costa D'Avorio
Ghana
Benin
Nigeria
Sud Africa

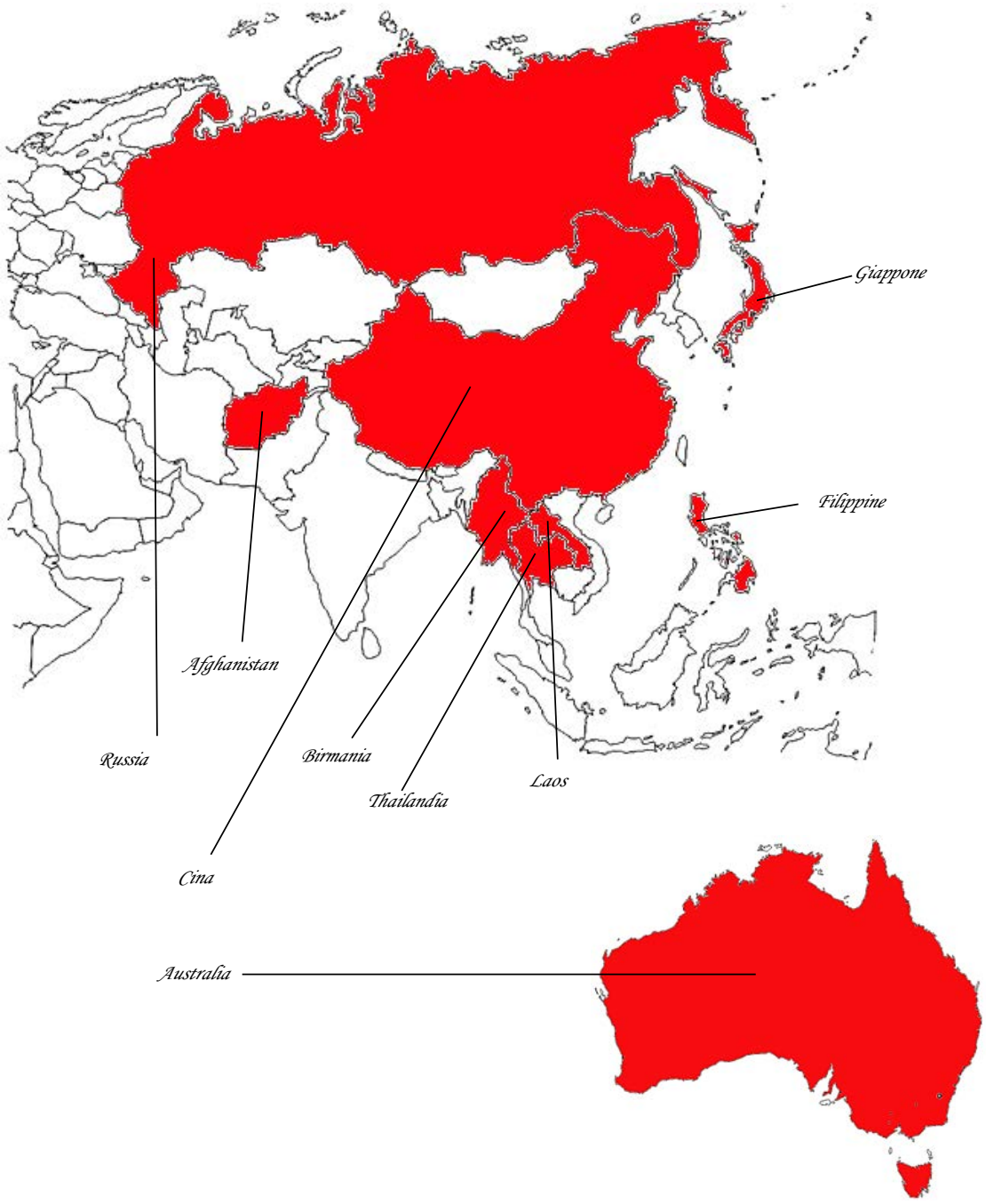
Giappone
Filippine
Afghanistan
Russia
Birmania
Laos
Thailandia
Cina
Australia

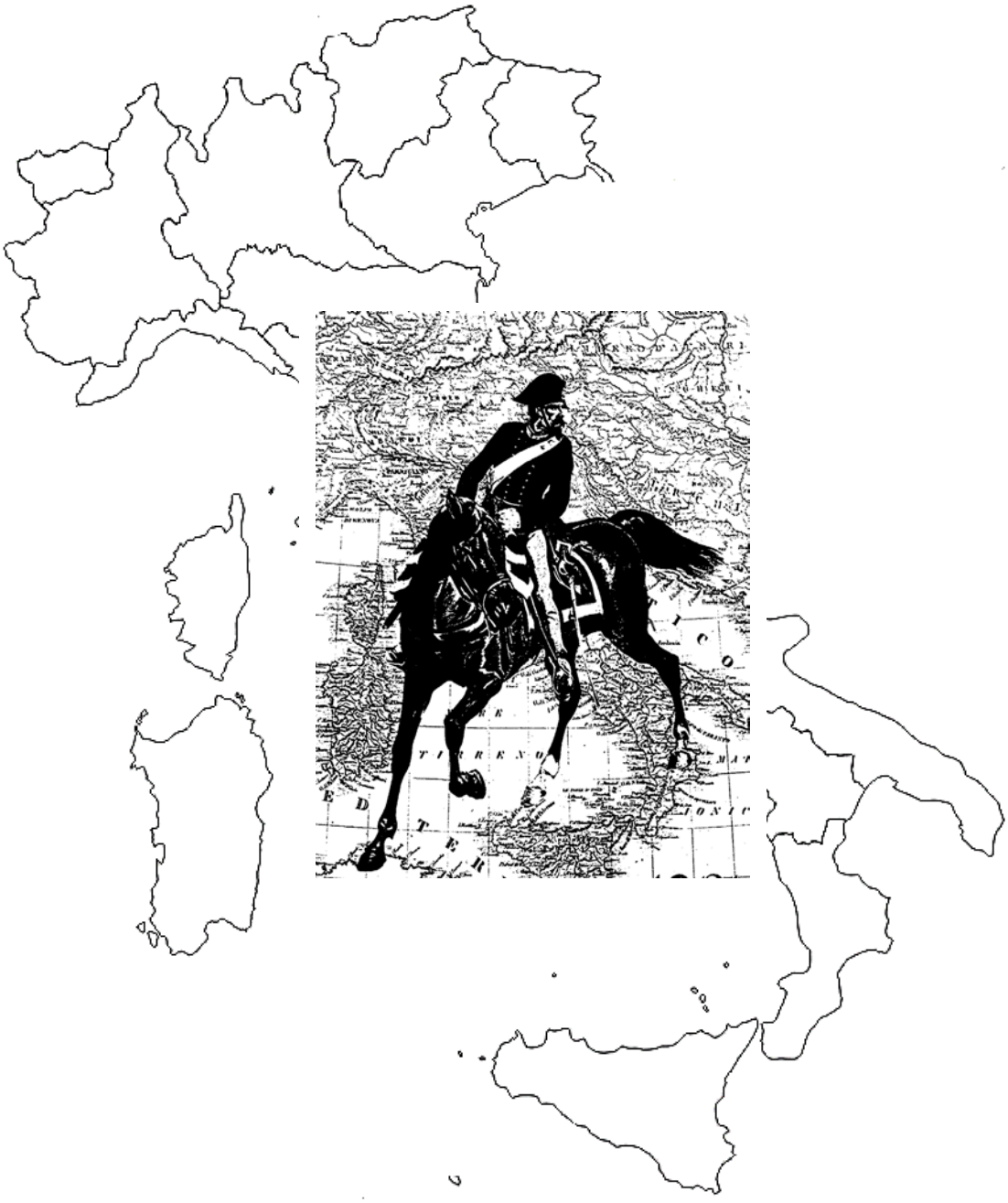

Elenco delle famiglie mafiose: cosa nostra

di Fabio Iadeluca

Sodalizi mafiosi attivi nella Sicilia occidentale (Fonte CPA, 1993)

Acquasanta-Arenella
Boccadifalco
Cardillo-T. Natale
Corso dei Mille
Pagliarelli-Borgo M.
Passo di Rigano
San Lorenzo
Villagrazia
Misilmeri
Castronuovo di Sicilia
Diana-Villafrati
S. Giuseppe Jato - S. Cipirella
Bolognetta-Marineo
Godrano
Prizzi
Delle Madonie
Vicari-Roccapalumba
Montemaggiore-Belsito
Altofonte-Piana degli Albanesi
Cerda-Sciara
Vergine Maria
Borgo Vecchio
Ciaculi-Croce V.G.
Kalsa
Palermo-Centro
Porta Nuova
Santa Maria del Gesù
Altavilla Milicia
Lercara Friddi
Partinico-Balestrate
Mezzojuso
Belmonte Mezzagna
Borgetta
Cinisi

Termini Imerese
Valledolmo
Roccamena
Bagheria-Ficazzi
Corleone
Ciminna
Casteldaccia
Camporeale
Caccamo
Villabate
Trabia
Torretta
Terrasini
Monreale
Rimi-Greco
Carini
Montelepre
Resuttana-Colli
Uditore
Partanna-Montella
Altarello di Badia
Brancaccio
C.Catalafimi-Rocca
Noce
S. Cataldo
Fausciana
Butera

Madonia
Mussolmeli
Vallelunga-Pratamano
Ianni-Cavallo
Spatola-Russo
Galluzzo-Nuara
Montedoro-Bompensiero
Mirisola-Pirrello
Carlo-Ferrante-Giuliana-Genova
Annaloro-Riggio-Cammerata-Di Cristina
Minore
D'Amico-Zicchitella
Mazara del Vallo
Campobello di Mazara
Alcamo-Alcamo
Bestiame
Salemi-Vita-Poggioreale
Çaceco
Gibellina

Cattolica E.
Camastra
Code Piatte (Favara)
Giovane Mafia
Albanese-Salemi-Messina
Ingaglio
Caltabellotta
Chiarezza T. Grotte
Cino-Alfano-Sintino
Raffadali-S. Angelo M.
Burgio
Surrenti
Sciacca
Agrigento

Di Gerardo
Menfi-S. Di Sicilia-S.M. Belice
La Verde-Rotolo
Gallea-Sferrazza-Montanti
Lucca S- Cinciana-V. Franca S.la
Grassonelli-Traiana

Caramazza
Sole C.
Turco
Ferro-Guarnieri

S. Ninfa
Castelvetrano
Alabiso-Barbera
Montevago
Montallegro
Di Caro
Ribisi
Barba
Ribera
Allegro
Siculiana
Code Piatte (P. Montechiaro)
Bivona-Aless. Della Rocca
Cammarata S. Giovanni G.
Cammilleri

Sodalizi mafiosi attivi nella Sicilia orientale (Fonte CPA, 1993).

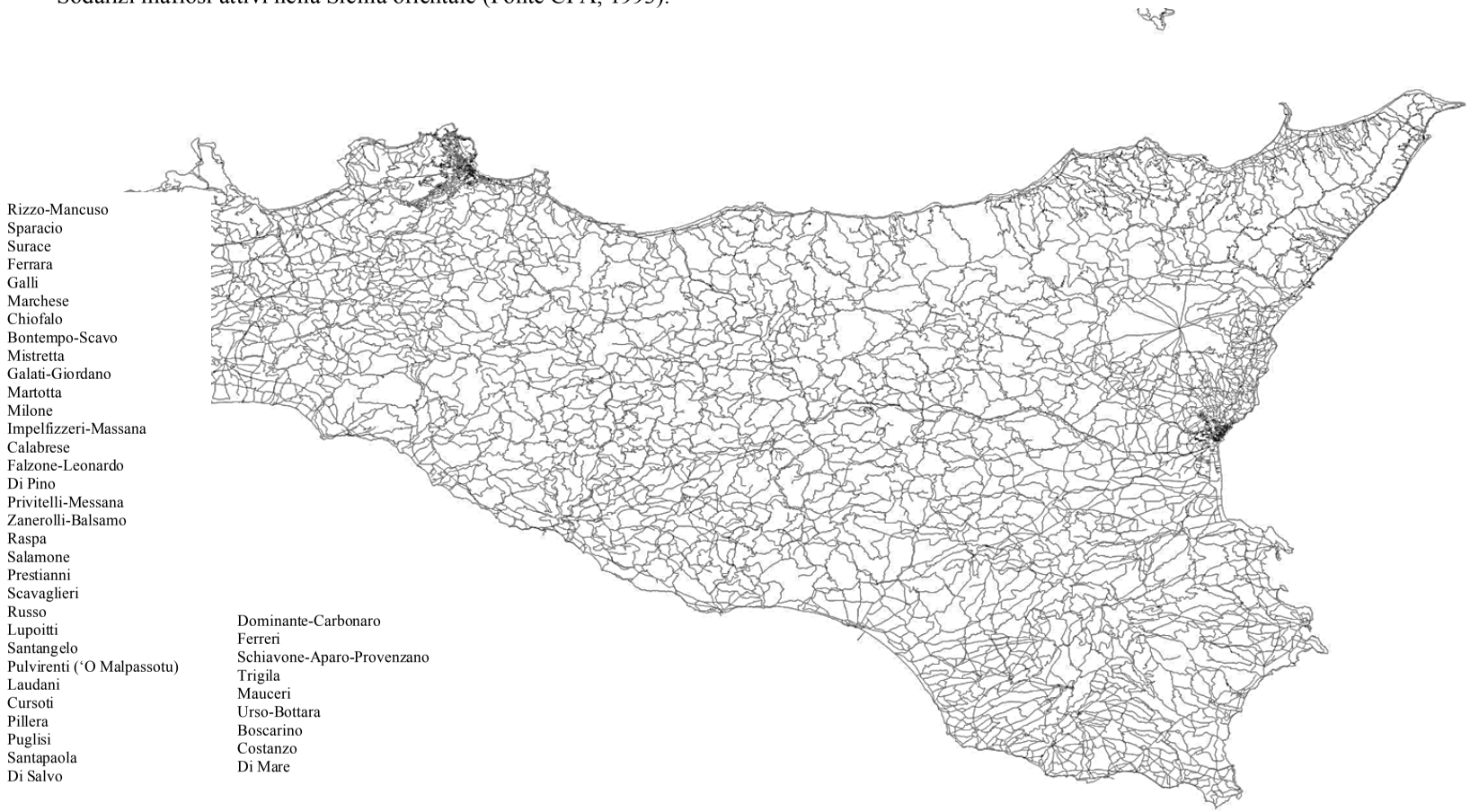

Cosche mafiose attive nella città di Palermo (Fonte: CPA, 1993)

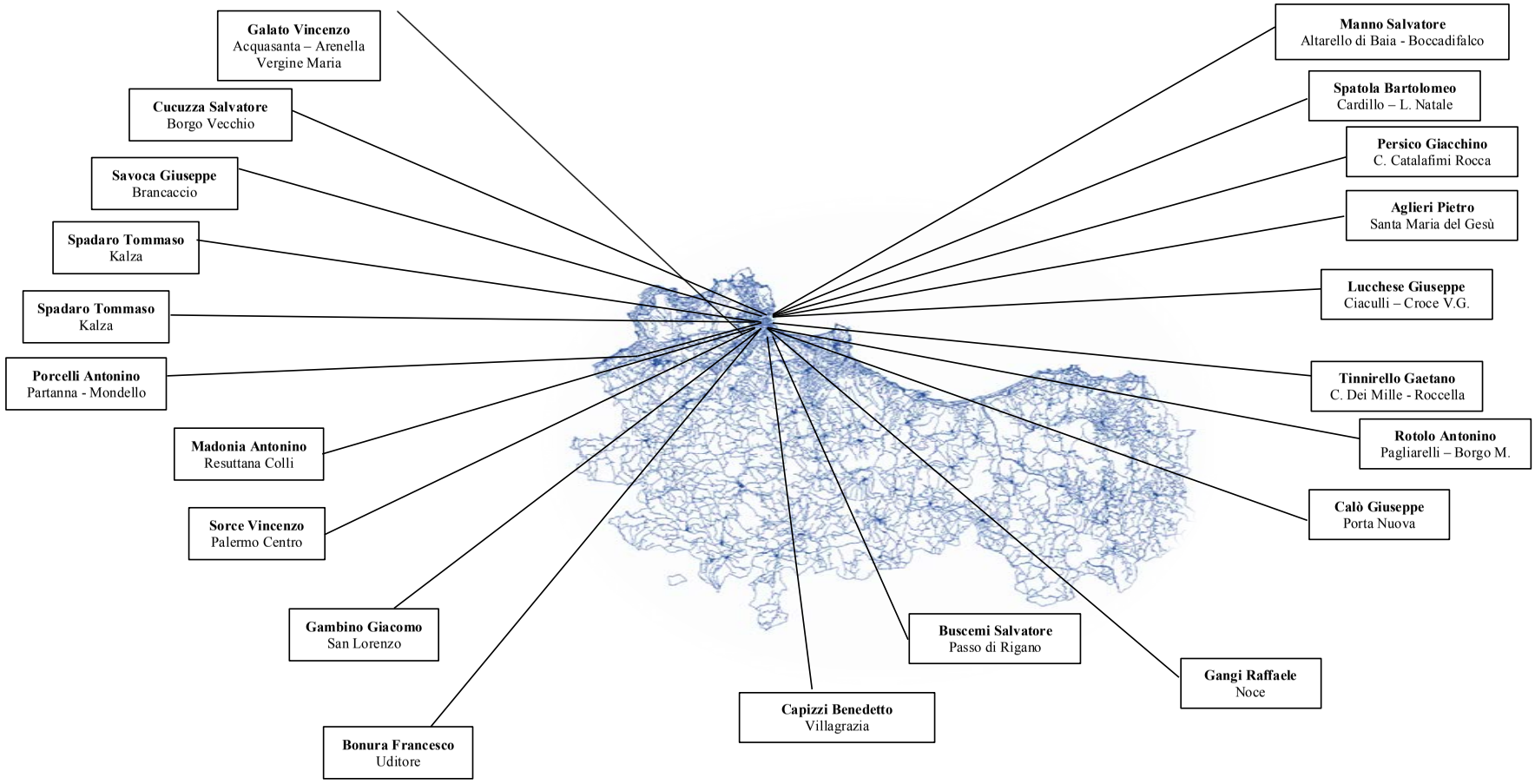

Elenco delle famiglie di Cosa nostra nella città di Palermo (Fonte DIA, Rel. 2° sem. 2022)

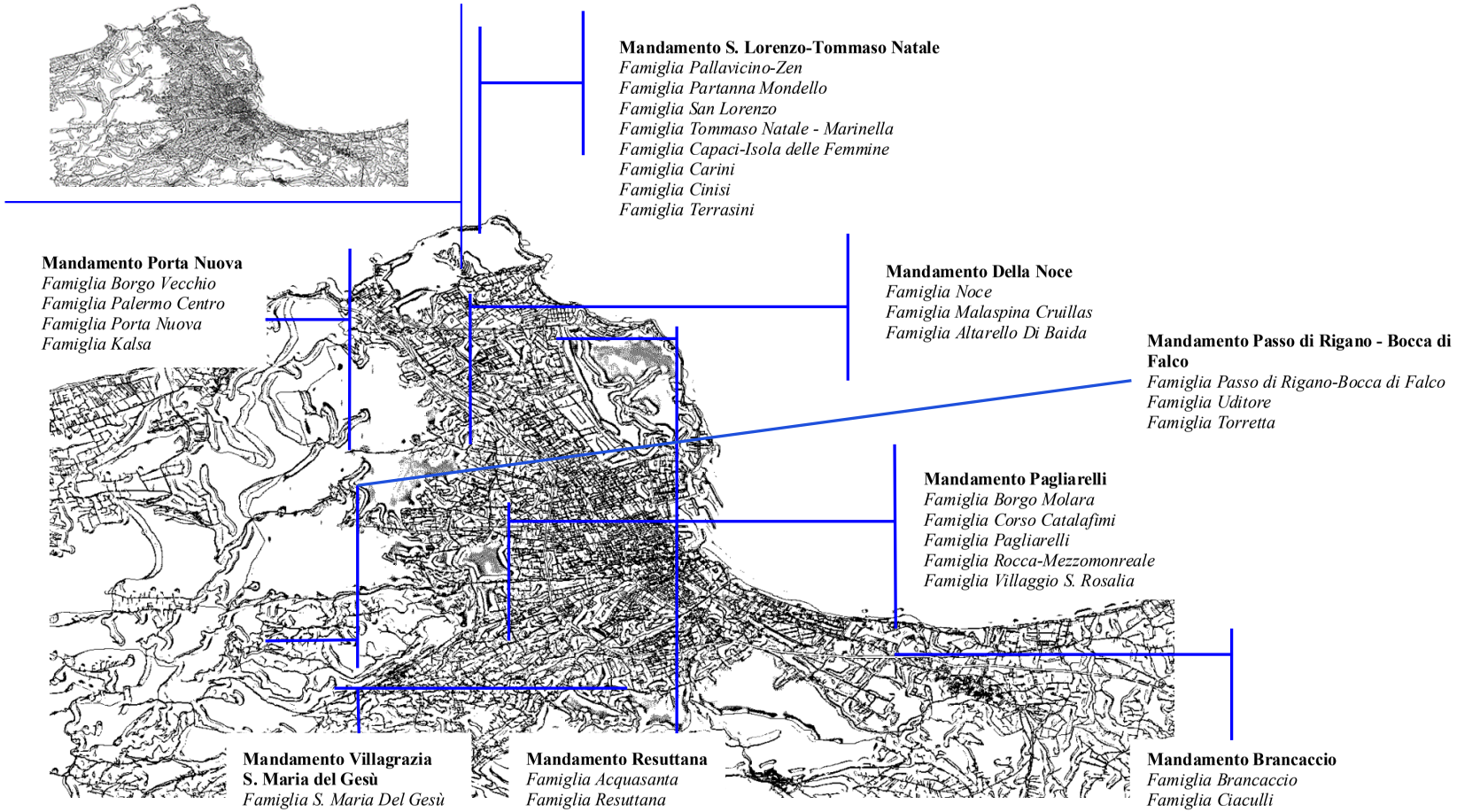

Cosche mafiose attive nella provincia di Palermo (Fonte: CPA, 1993)

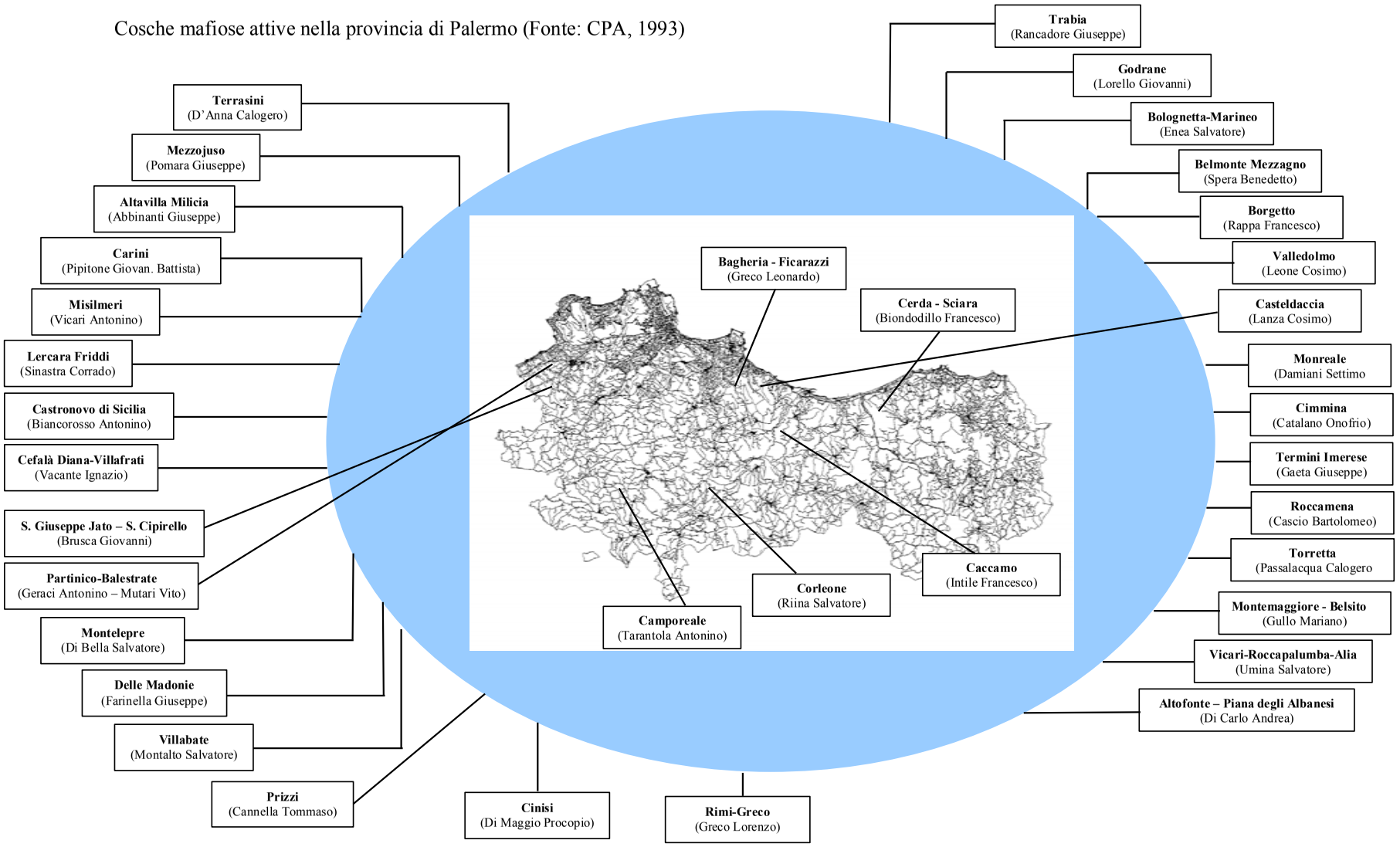

ELENCO DEI MANDAMENTI DI COSA NOSTRA NELLA PROVINCIA DI PALERMO (FONTE DIA, REL. 2° SEM. 2022)

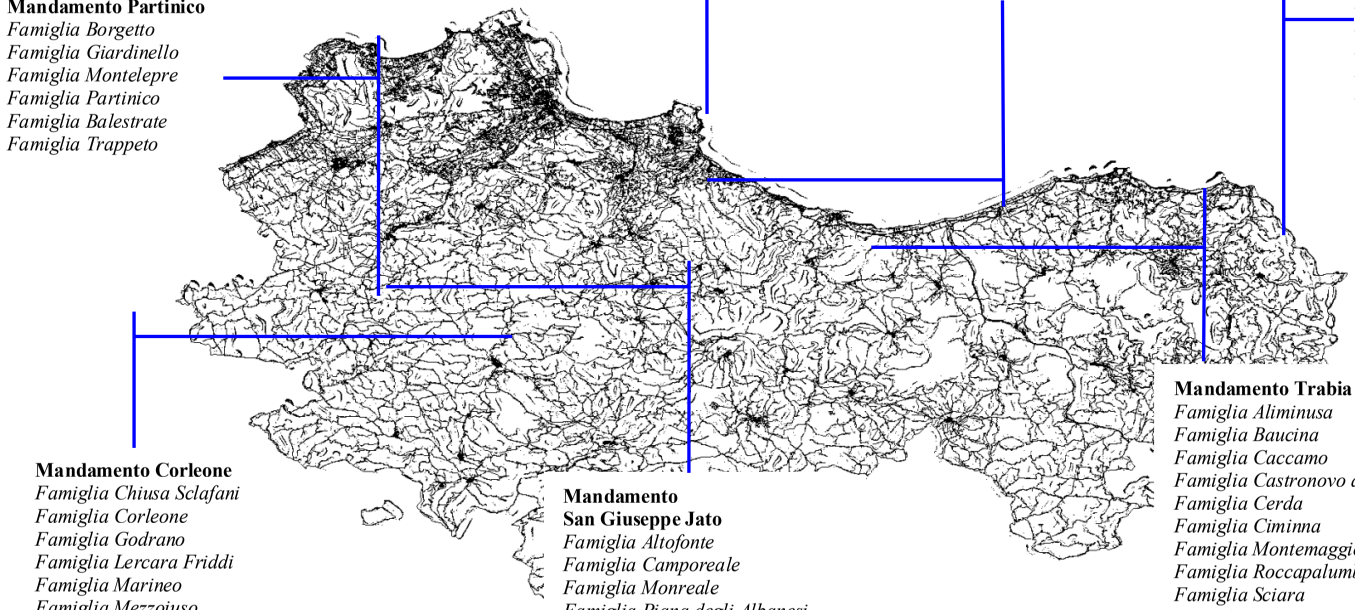

Mandamento Bagheria
Famiglia Altavilla Milicia
Famiglia Bagheria
Famiglia Casteldaccia
Famiglia Ficarazzi
Famiglia Villabate

Mandamento Misilmeri
Famiglia Belmonte Mezzagno
Famiglia Misilmeri
Famiglia Bolognetta
Famiglia Villafrati Cefalà Diana

Mandamento S. Mauro Castelverde
Famiglia Gangi
Famiglia Lascari
Famiglia Isnello
Famiglia Lascari
Famiglia Polizzi Generosa
Famiglia S. Mauro Castelverde

Mandamento Partinico
Famiglia Borgetto
Famiglia Giardinello
Famiglia Montelepre
Famiglia Partinico
Famiglia Balestrate
Famiglia Trappeto

Mandamento Corleone
Famiglia Chiusa Sclafani
Famiglia Corleone
Famiglia Godrano
Famiglia Lercara Friddi
Famiglia Marineo
Famiglia Mezzojuso
Famiglia Palazzo Adriano
Famiglia Prizzi
Famiglia Roccamena

Mandamento San Giuseppe Jato
Famiglia Altofonte
Famiglia Camporeale
Famiglia Monreale
Famiglia Piana degli Albanesi
Famiglia San Cipirello
Famiglia San Giuseppe Jato
Famiglia Santa Cristina Gela

Mandamento Trabia
Famiglia Aliminusa
Famiglia Baucina
Famiglia Caccamo
Famiglia Castronovo di Sicilia
Famiglia Cerda
Famiglia Ciminna
Famiglia Montemaggiore Belsito
Famiglia Roccapalumba
Famiglia Sciara
Famiglia Termini Imerese
Famiglia Trabia
Famiglia Valledolmo
Famiglia Ventimiglia di Sicilia
Famiglia Vicari

Cosche mafiose attive in Trapani (Fonte: CPA, 1993)

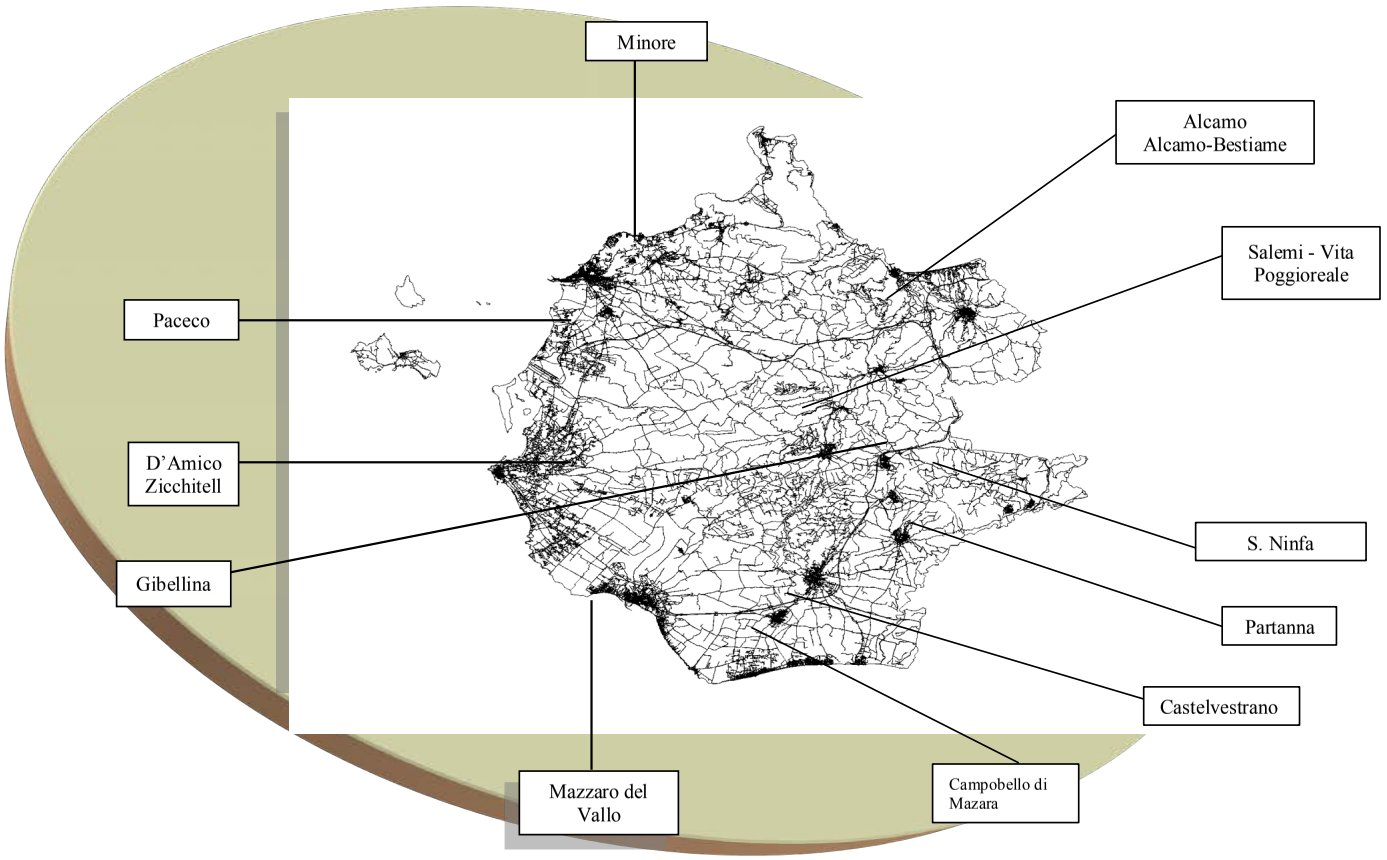

Elenco delle famiglie di Cosa nostra nella provincia di Trapani (Fonte DIA, Rel. 2° sem. 2021)

Mandamento di Alcamo
Famiglia Alcamo
Famiglia Calatafimi
Famiglia Castellammare del Golfo

Mandamento di Trapani
Famiglia Custonaci
Famiglia Paceco
Famiglia Trapani
Famiglia Valderice

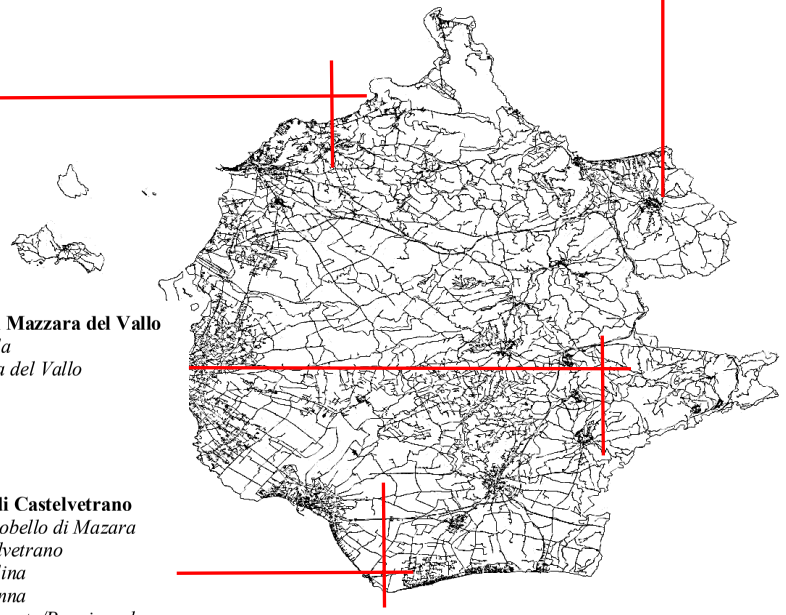

Mandamento di Mazzara del Vallo
Famiglia Marsala
Famiglia Mazara del Vallo
Famiglia Salemi
Famiglia Vita

Mandamento di Castelvetrano
Famiglia Campobello di Mazara
Famiglia Castelvetrano
Famiglia Gibellina
Famiglia Partanna
Famiglia Salaparuta/Poggioreale
Famiglia Santa Ninfa

Cosche mafiose attive in Agrigento e provincia (Fonte: CPA, 1993)

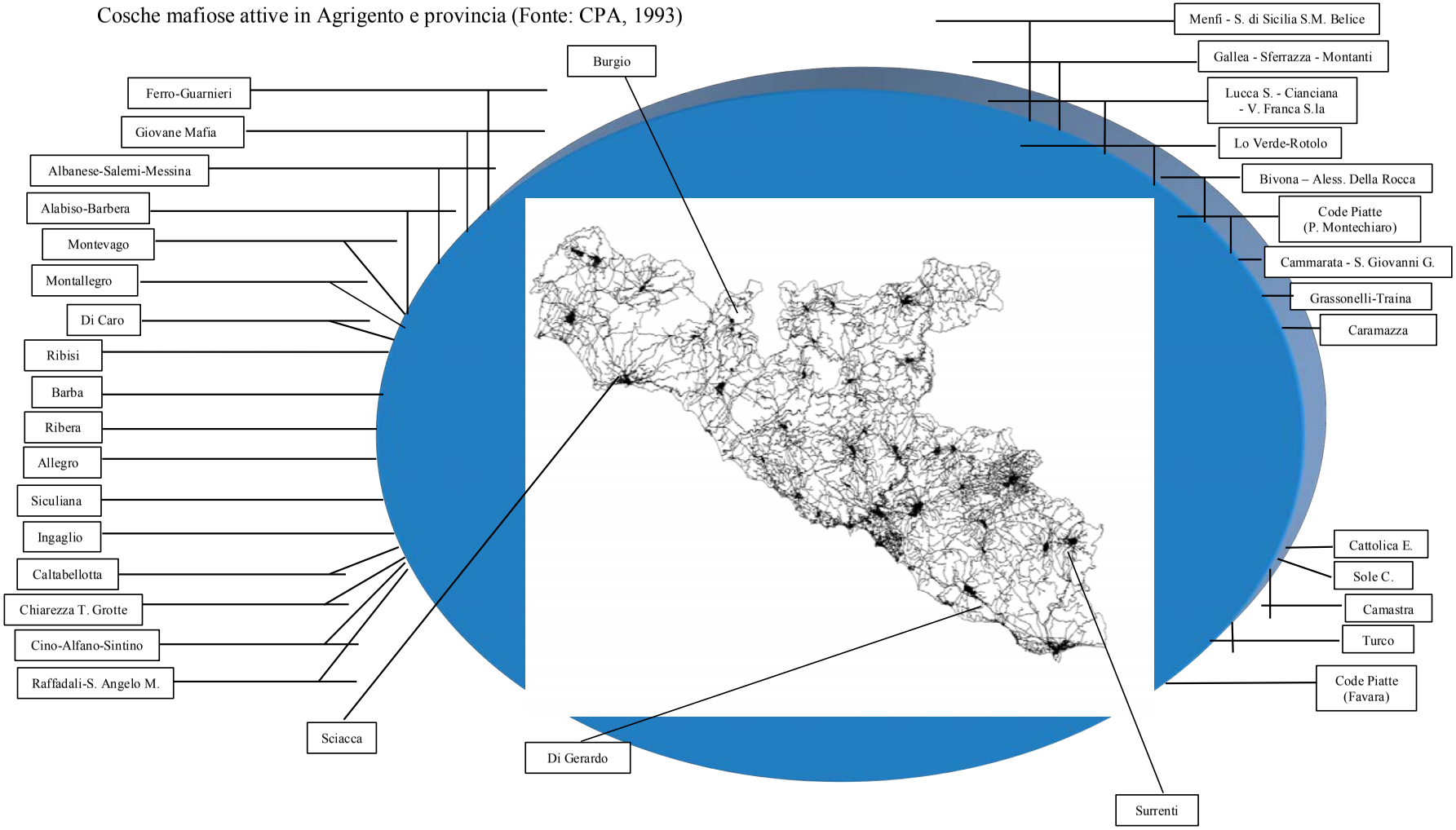

ELENCO DELLE FAMIGLIE DI COSA NOSTRA NELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO (FONTE DIA, REL. 2° SEM. 2022)

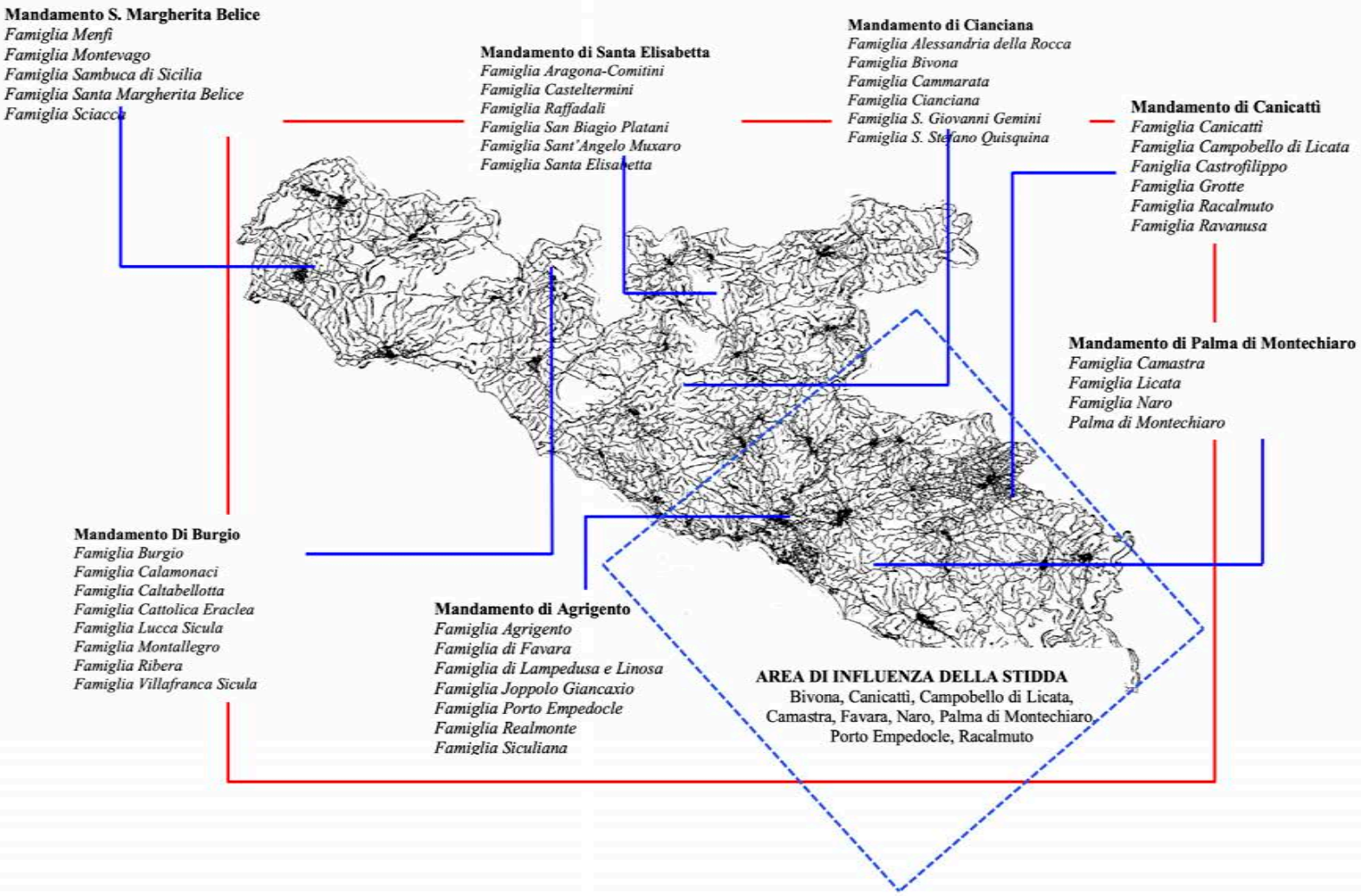

Cosche mafiose attive in Caltanissetta e provincia (Fonte: CPA, 1993)

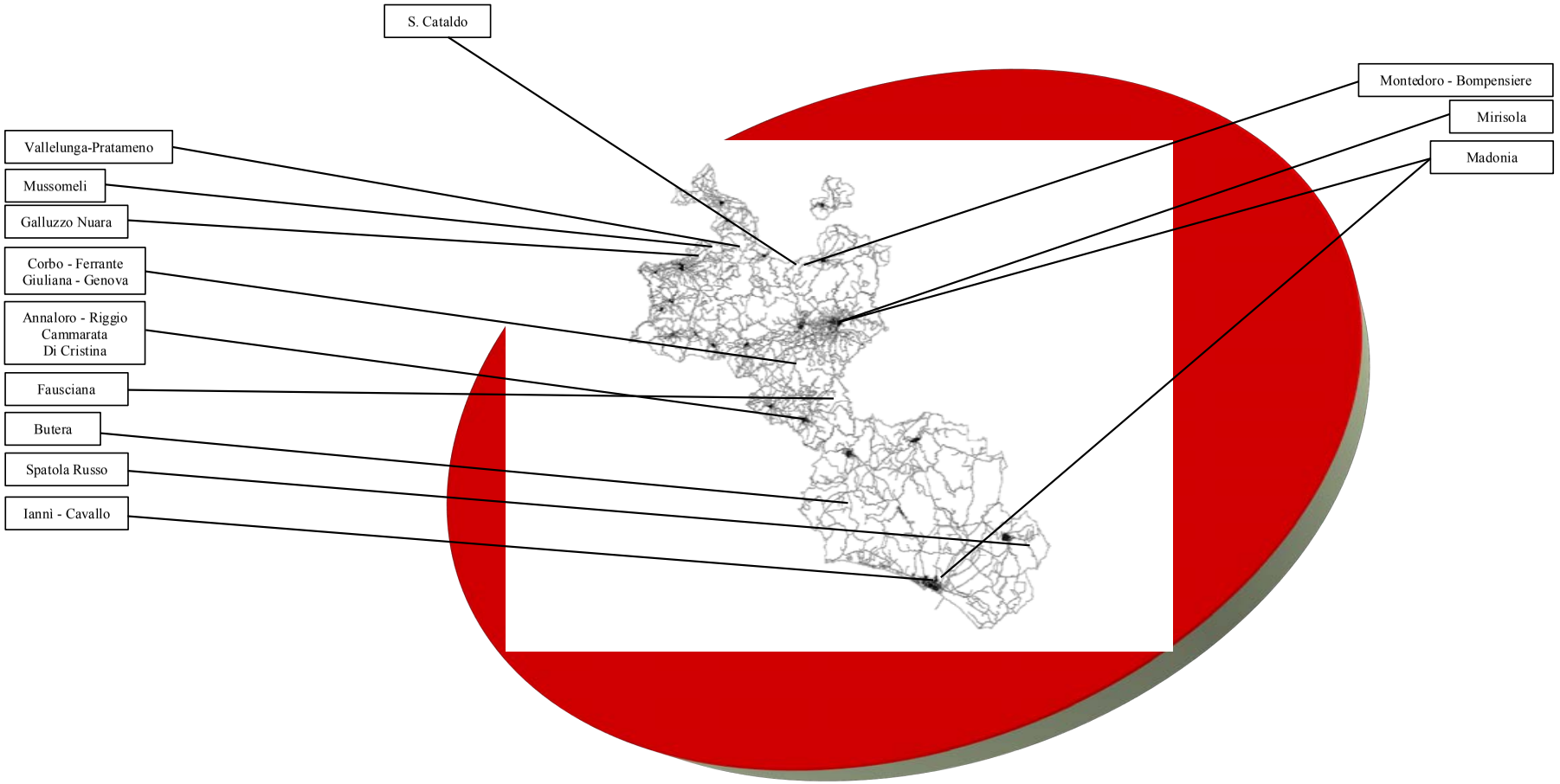

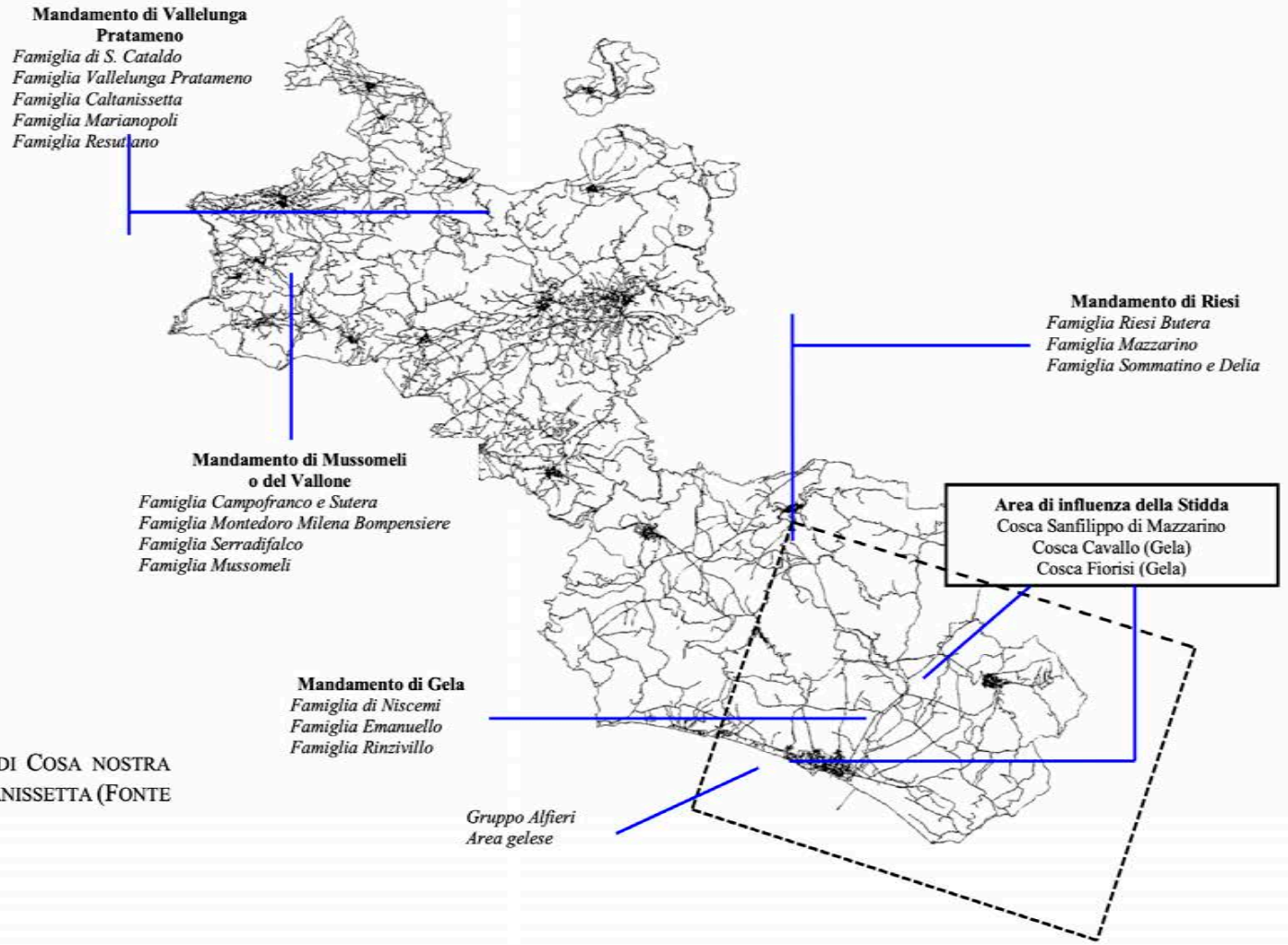

ELENCO DELLE FAMIGLIE DI COSA NOSTRA NELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA (FONTE DIA, REL. 2° SEM. 2022)

Cosche mafiose attive in Catania e provincia (Fonte: CPA, 1993)

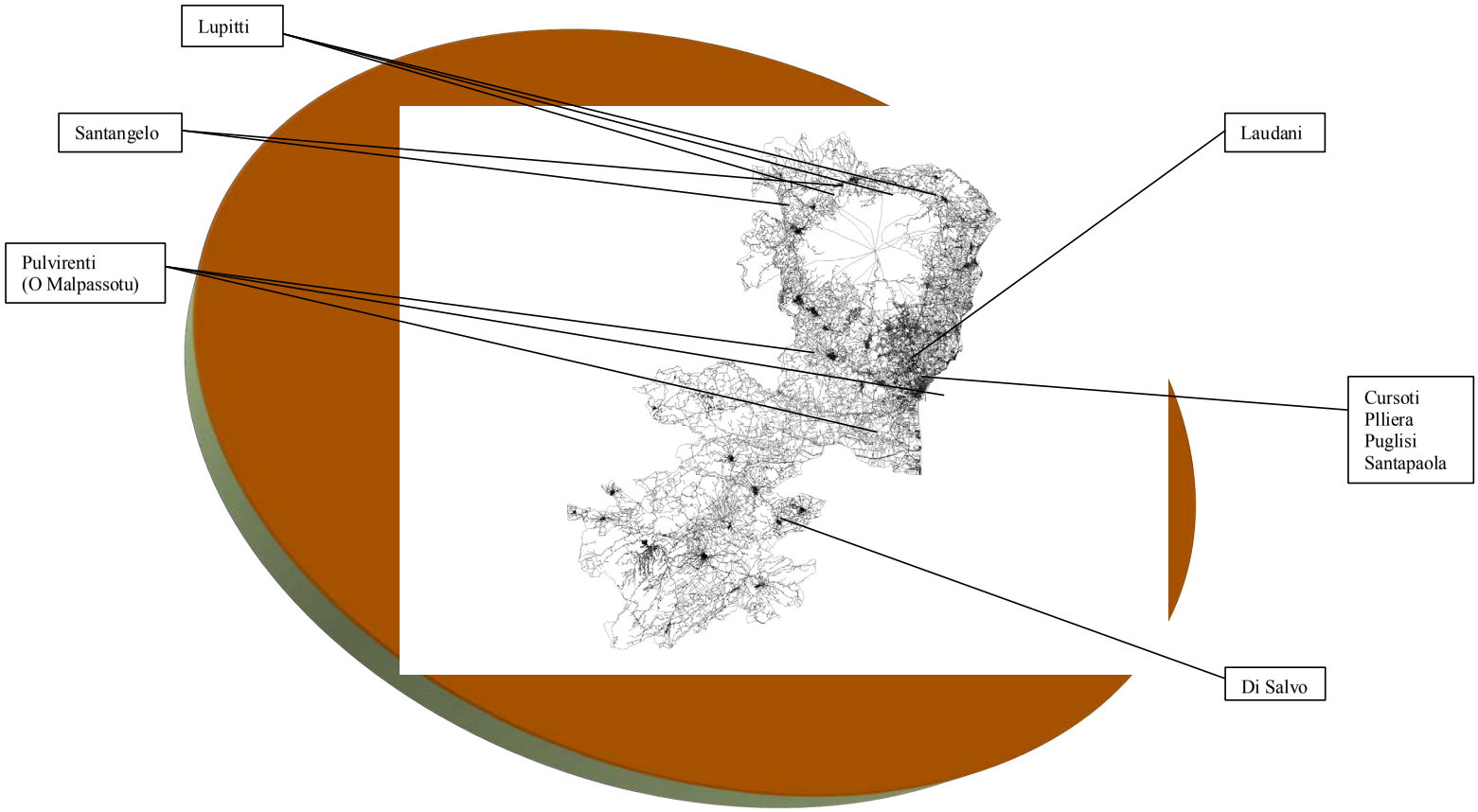

ELENCO DELLE FAMIGLIE DI COSA NOSTRA NELLA CITTÀ E PROVINCIA DI CATANIA (FONTE DIA, REL. 2° SEM. 2022)

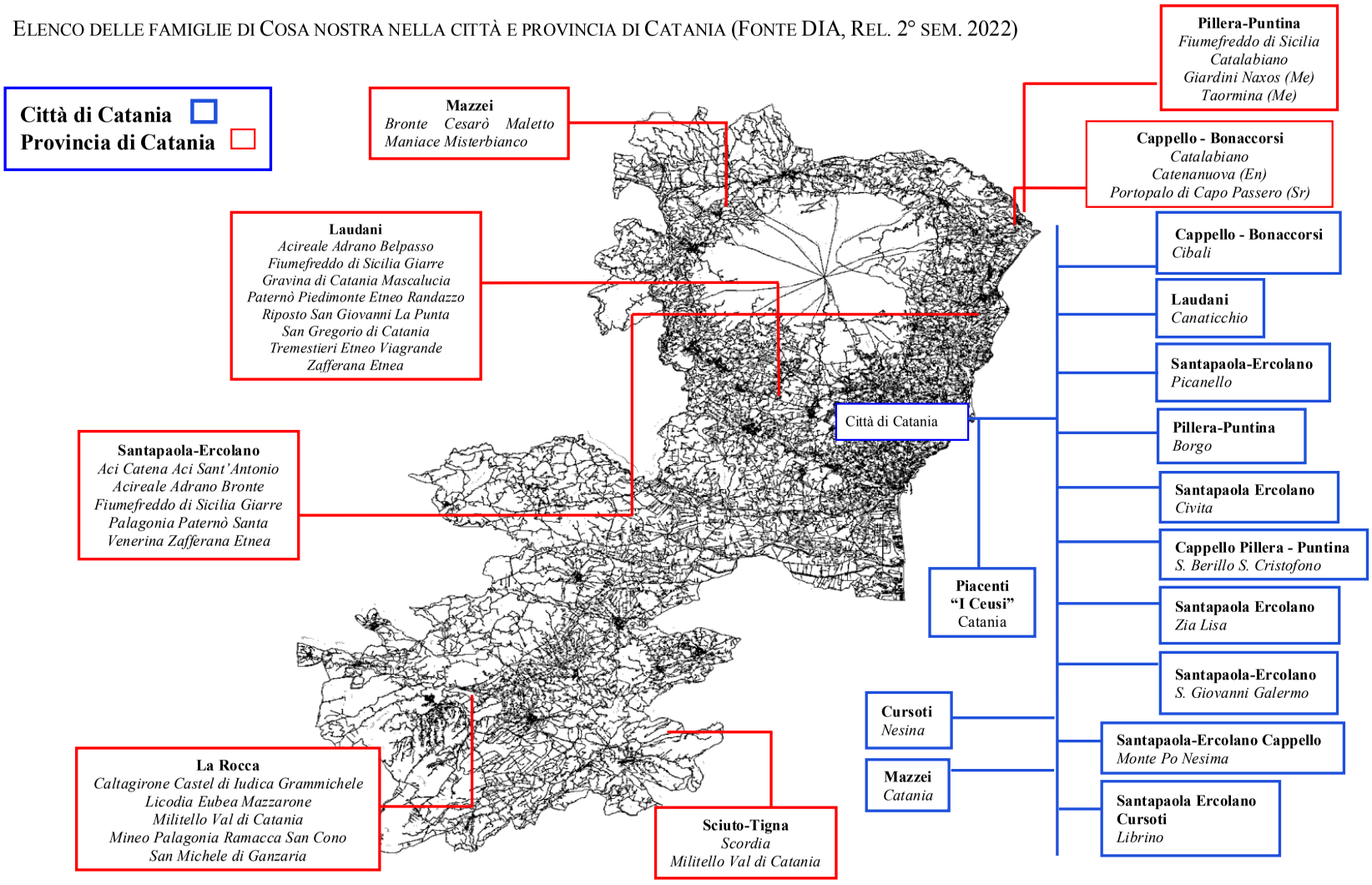

ELENCO DELLE FAMIGLIE DI COSA NOSTRA NELLA CITTÀ DI CATANIA (FONTE DIA, REL. 2° SEM.2022)

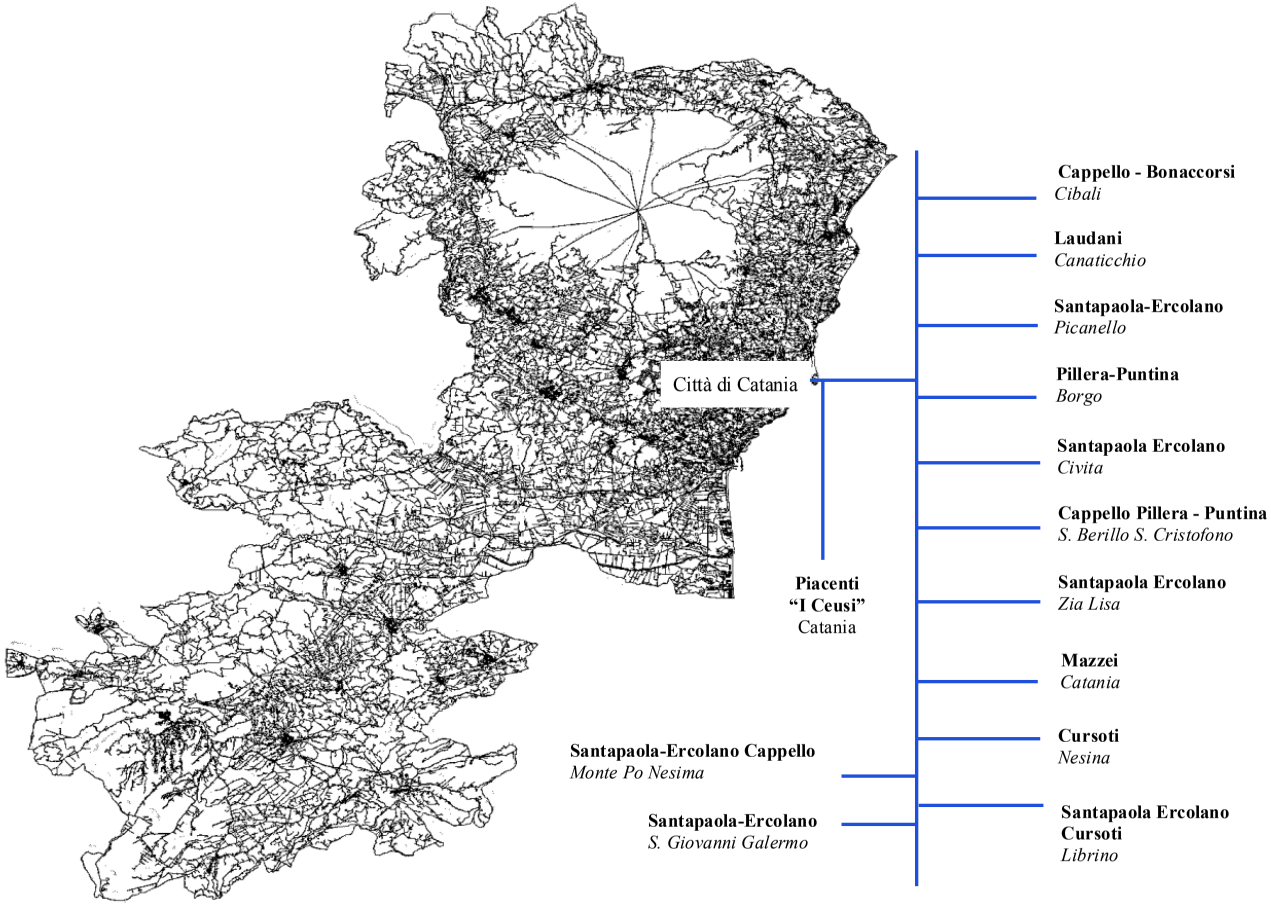

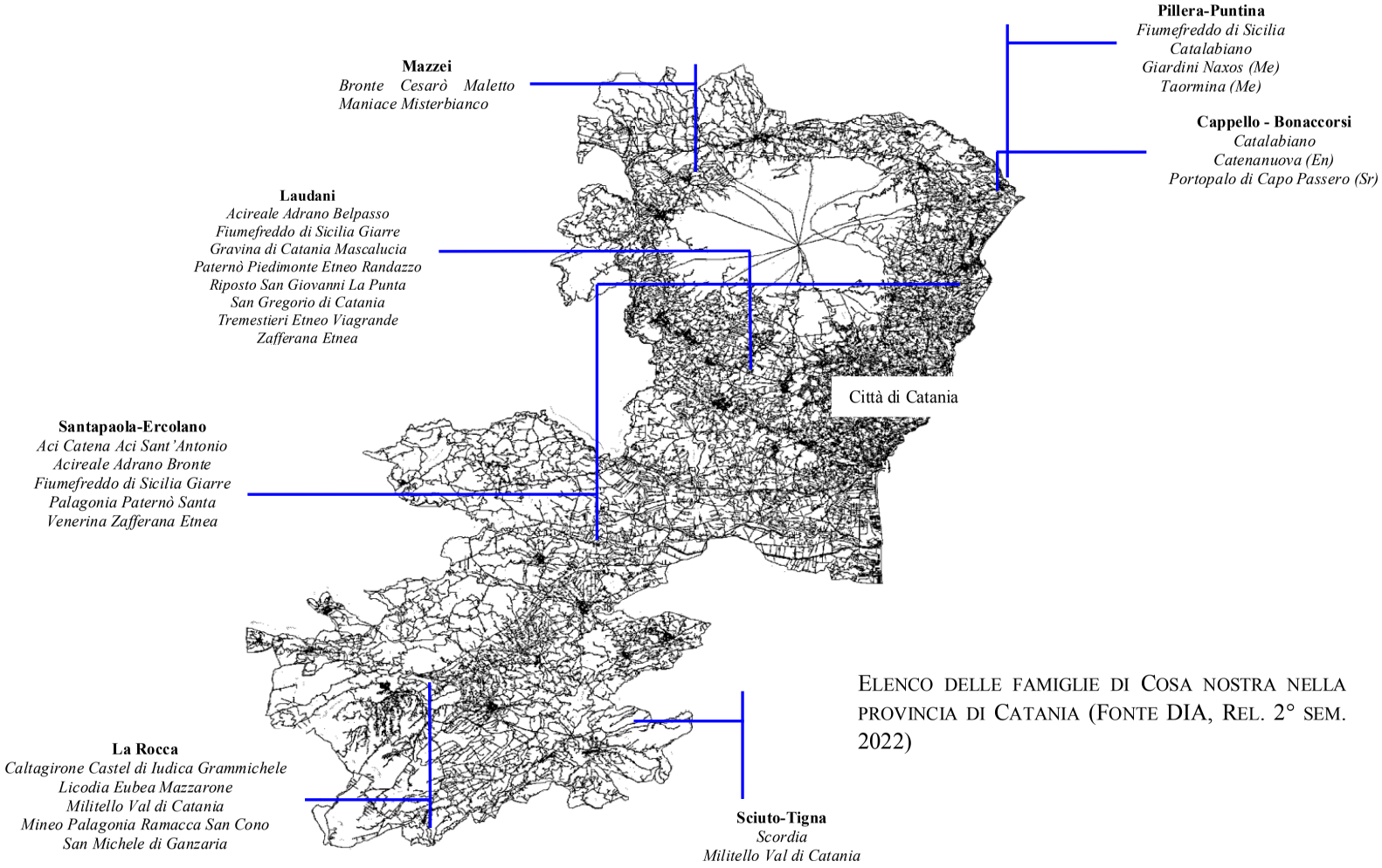

ELENCO DELLE FAMIGLIE DI COSA NOSTRA NELLA PROVINCIA DI CATANIA (FONTE DIA, REL. 2° SEM. 2022)

Cosche mafiose attive in Enna e provincia (Fonte: CPA, 1993)

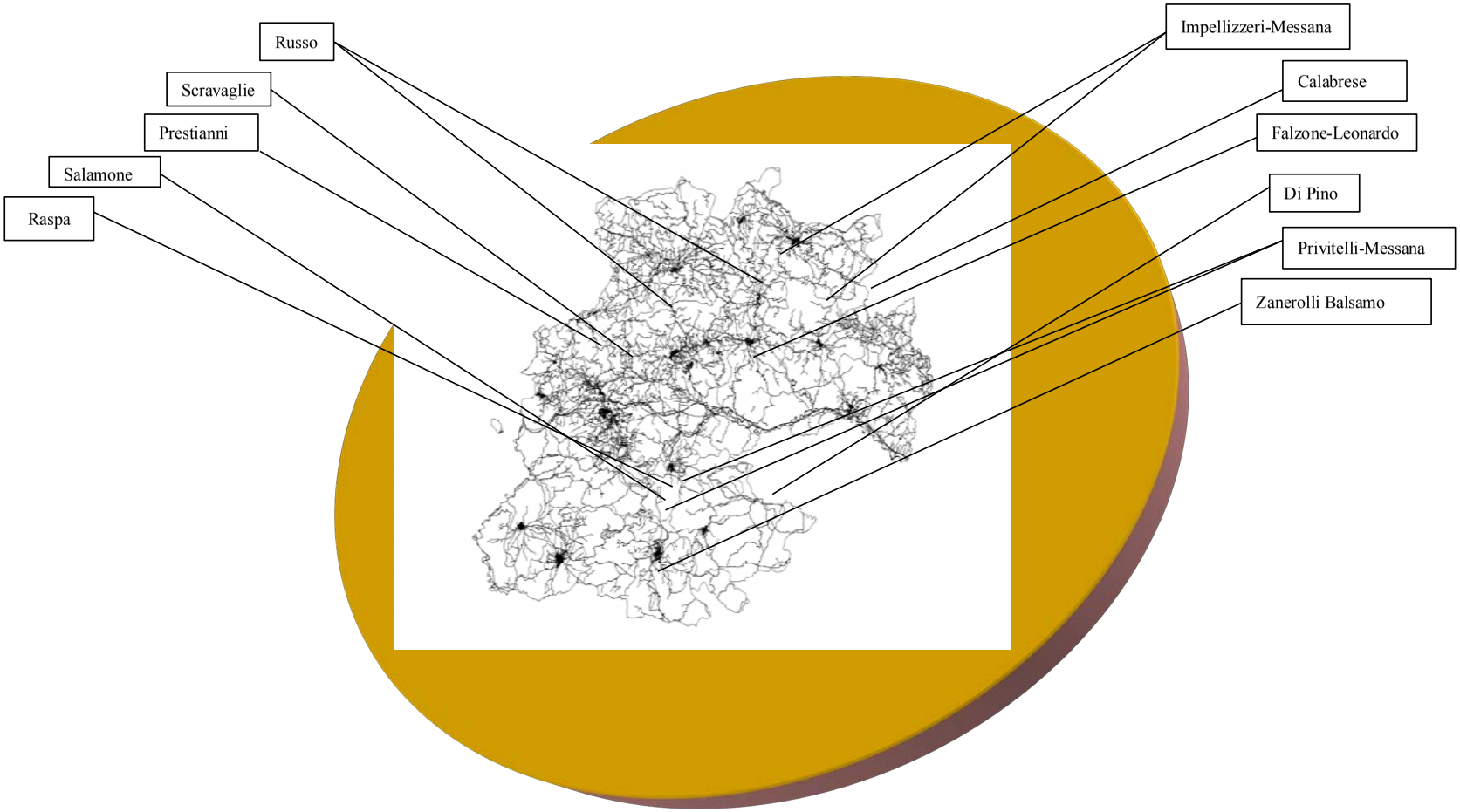

ELENCO DELLE FAMIGLIE DI COSA NOSTRA NELLA PROVINCIA DI ENNA (FONTE DIA, REL. 2° SEM. 2022)

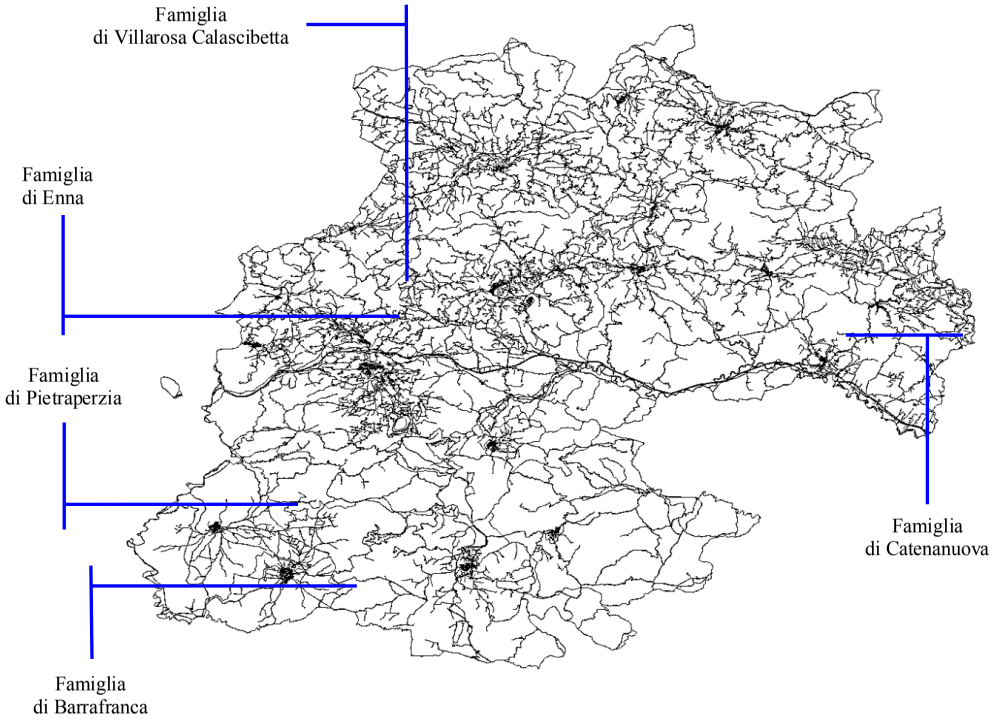

Cosche mafiose attive in Messina e provincia (Fonte: CPA, 1993)

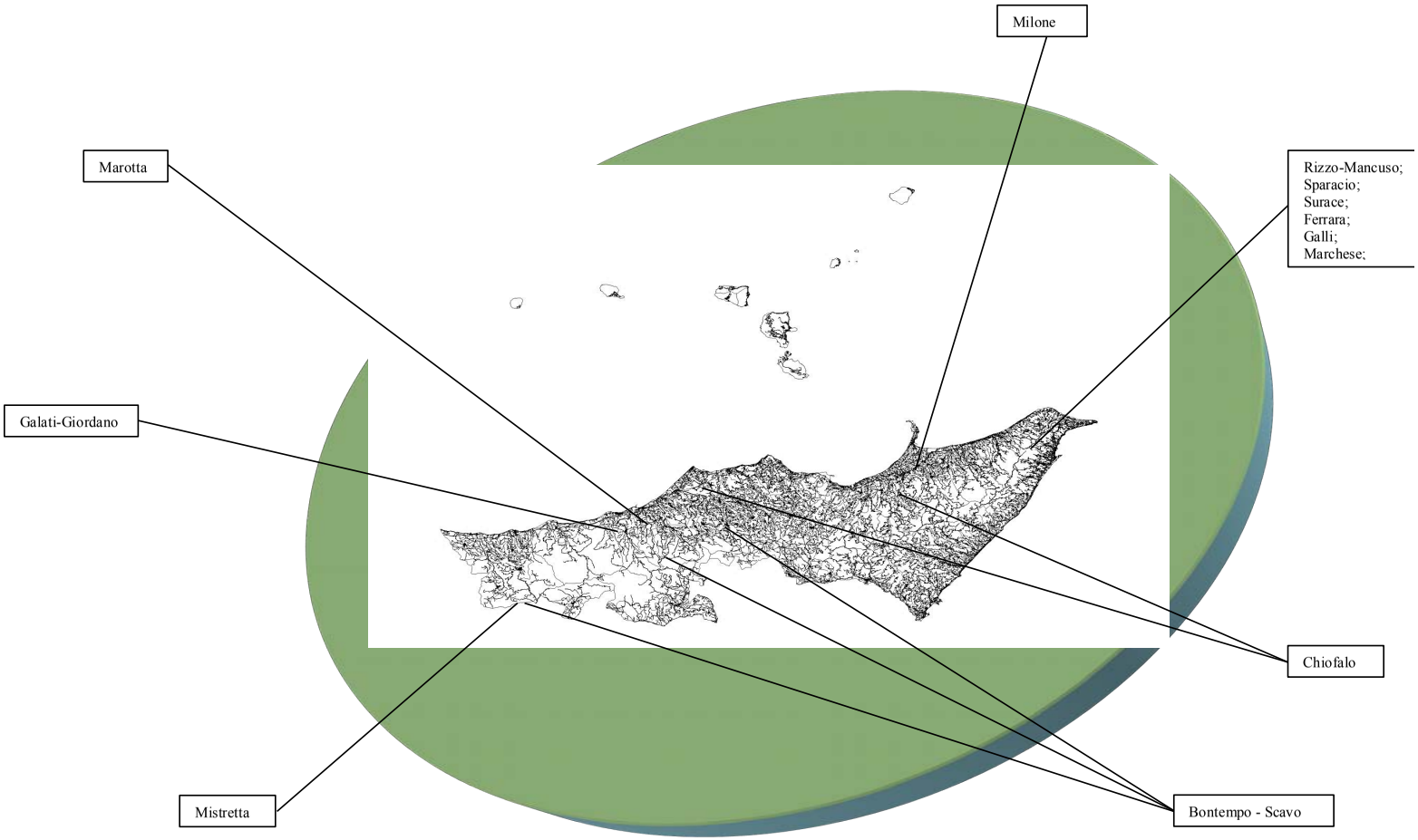

ELENCO DELLE FAMIGLIE DI COSA NOSTRA NELLA CITTÀ E PROVINCIA DI MESSINA (FONTE DIA, REL. 2° SEM. 2022)

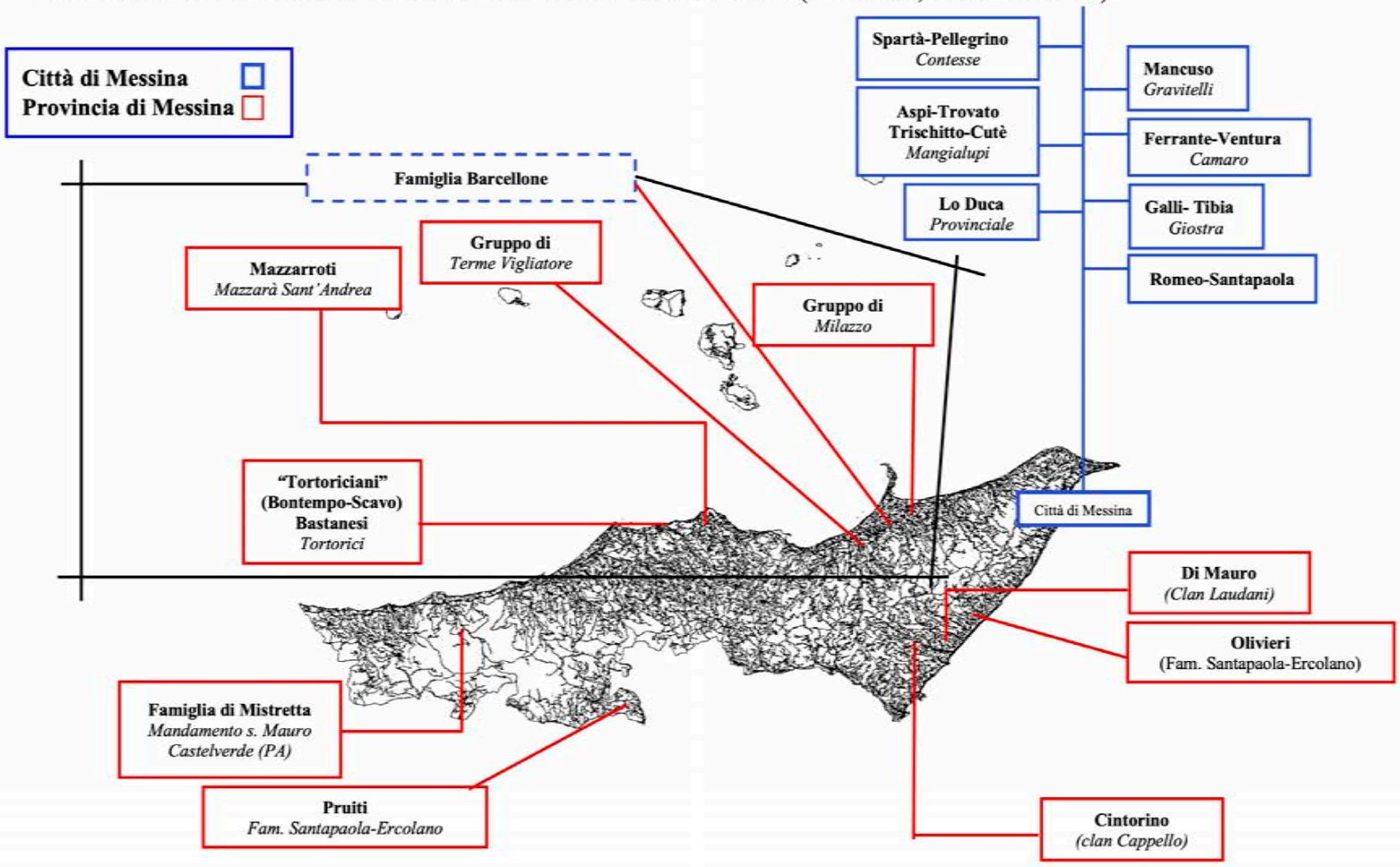

ELENCO DELLE FAMIGLIE DI COSA NOSTRA NELLA CITTÀ DI MESSINA (FONTE DIA, REL. 2° SEM. 2022)

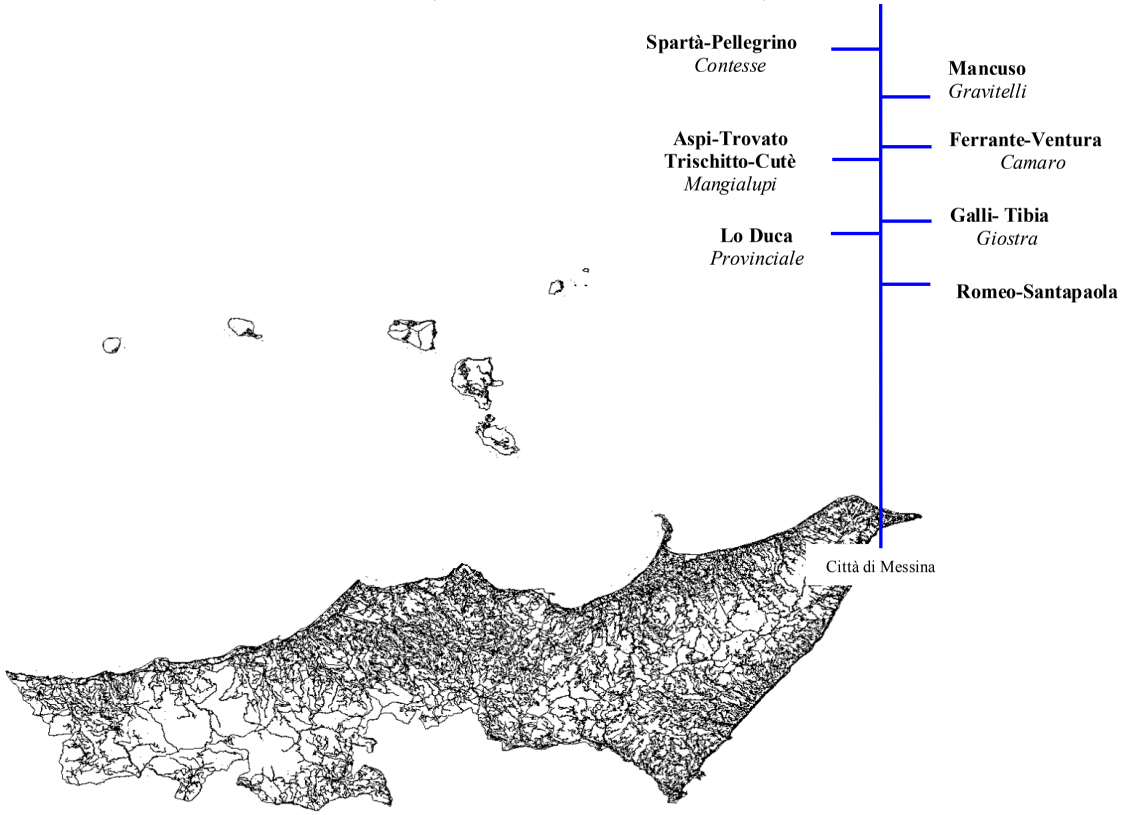

Elenco delle famiglie di Cosa nostra nella provincia di Messina (Fonte DIA, Rel. 2° sem. 2022)

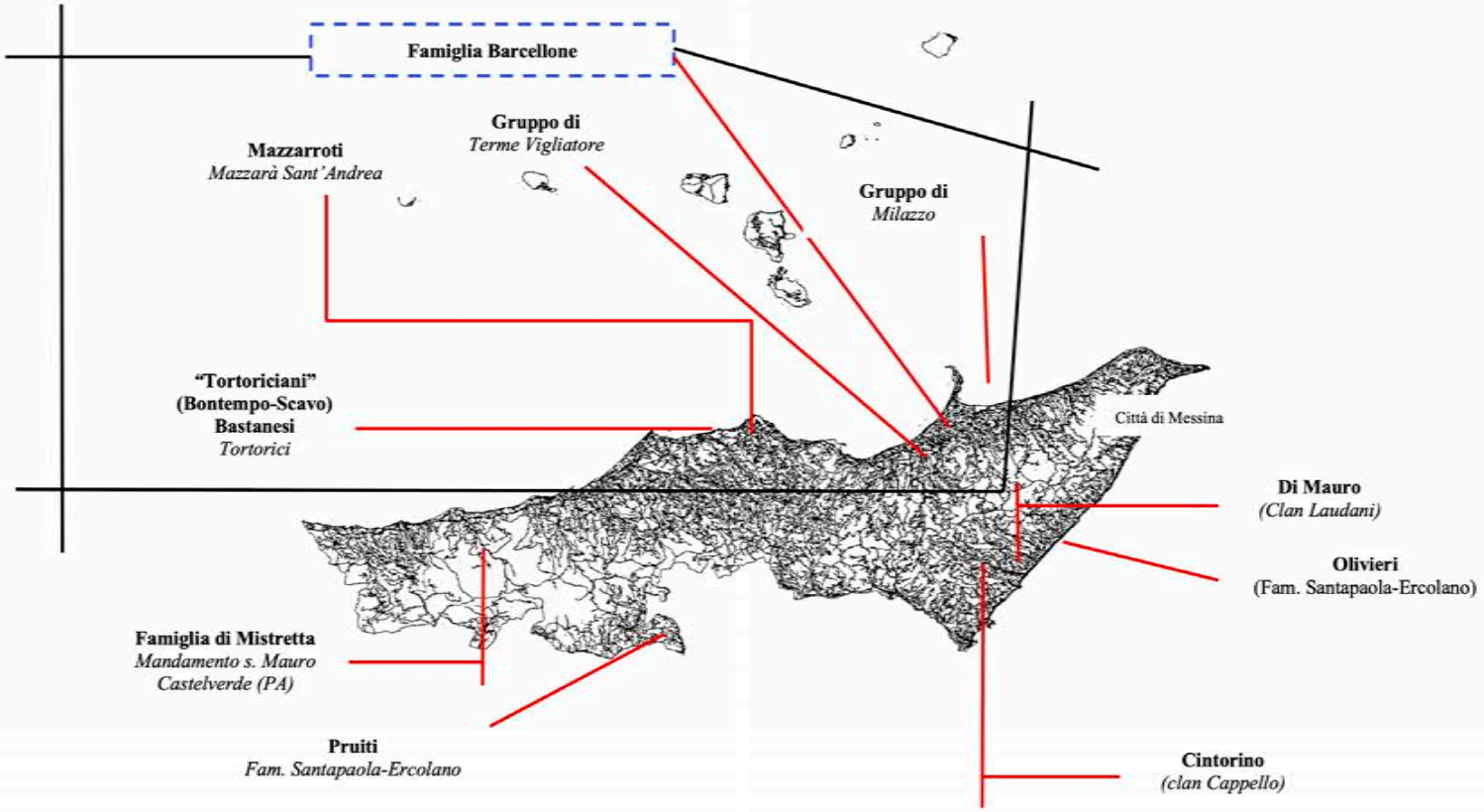

Cosche mafiose attive in Siracusa e provincia (Fonte: CPA, 1993)

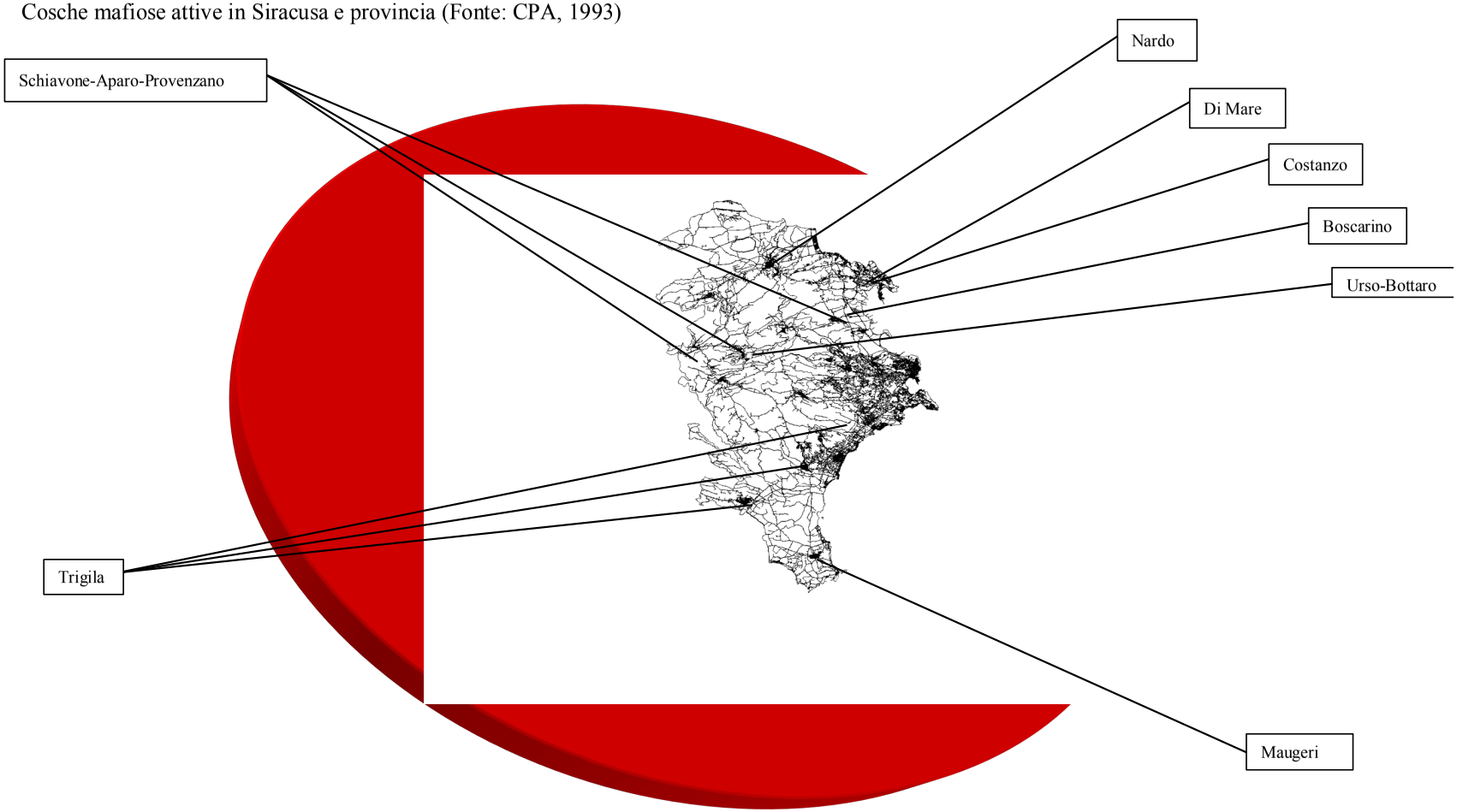

ELENCO DELLE FAMIGLIE DI COSA NOSTRA NELLA PROVINCIA DI SIRACUSA (FONTE DIA, REL. 2° SEM. 2022)

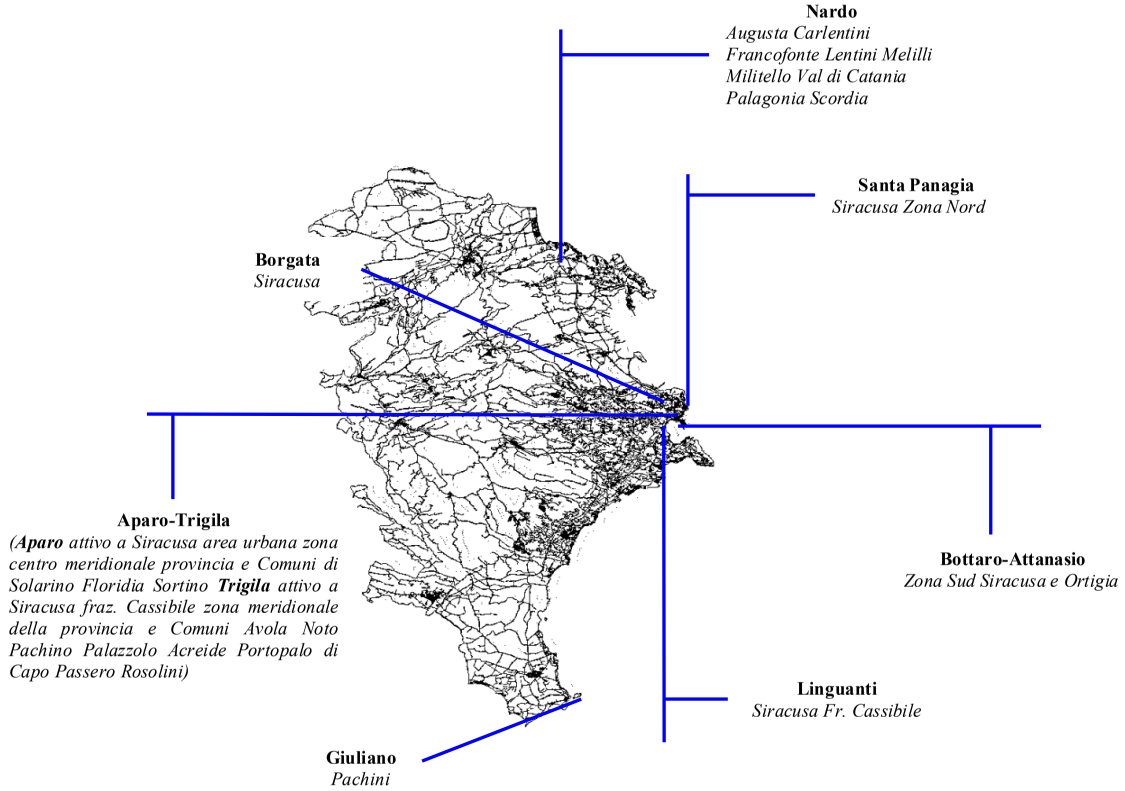

Cosche mafiose attive in Ragusa e provincia (Fonte: CPA, 1993)

Elenco delle famiglie di Cosa nostra nella provincia di Ragusa (Fonte DIA, Rel. 2° sem. 2022)

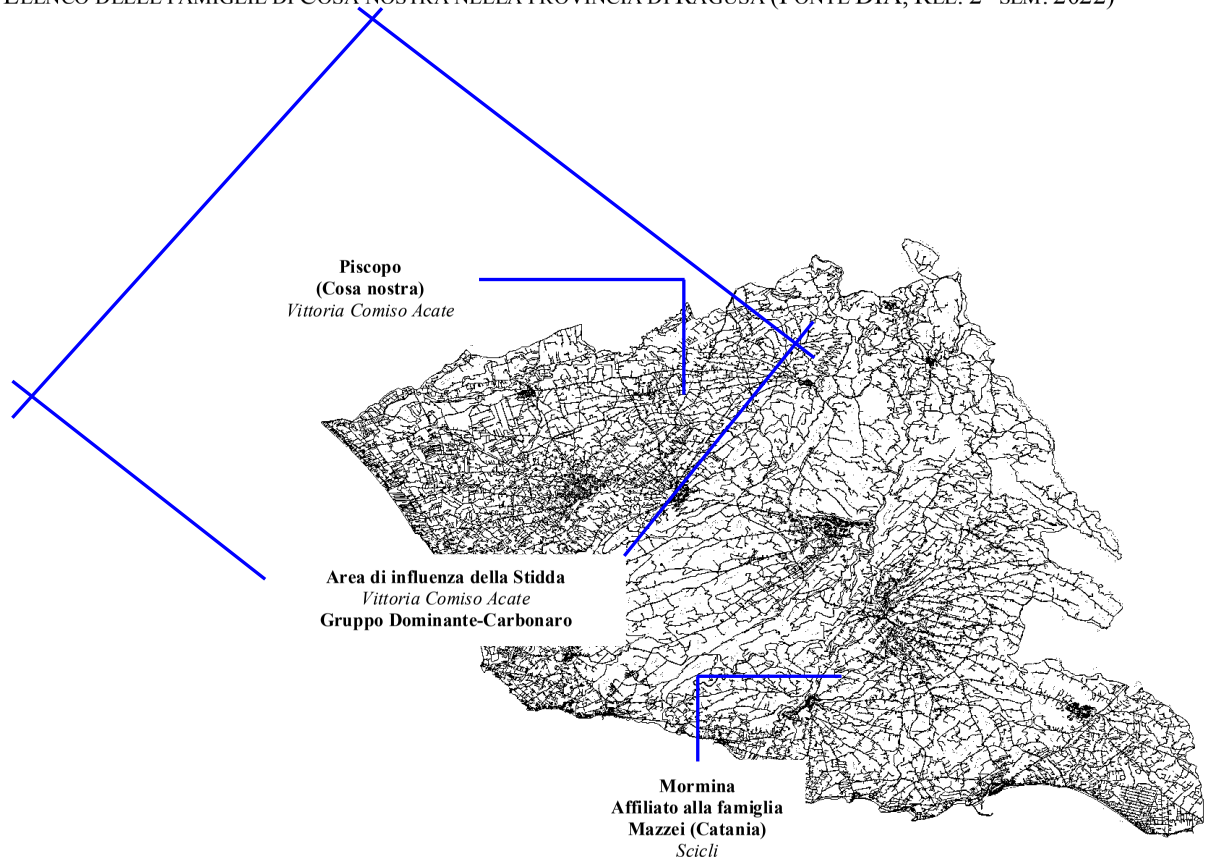

COSA NOSTRA NEL MONDO

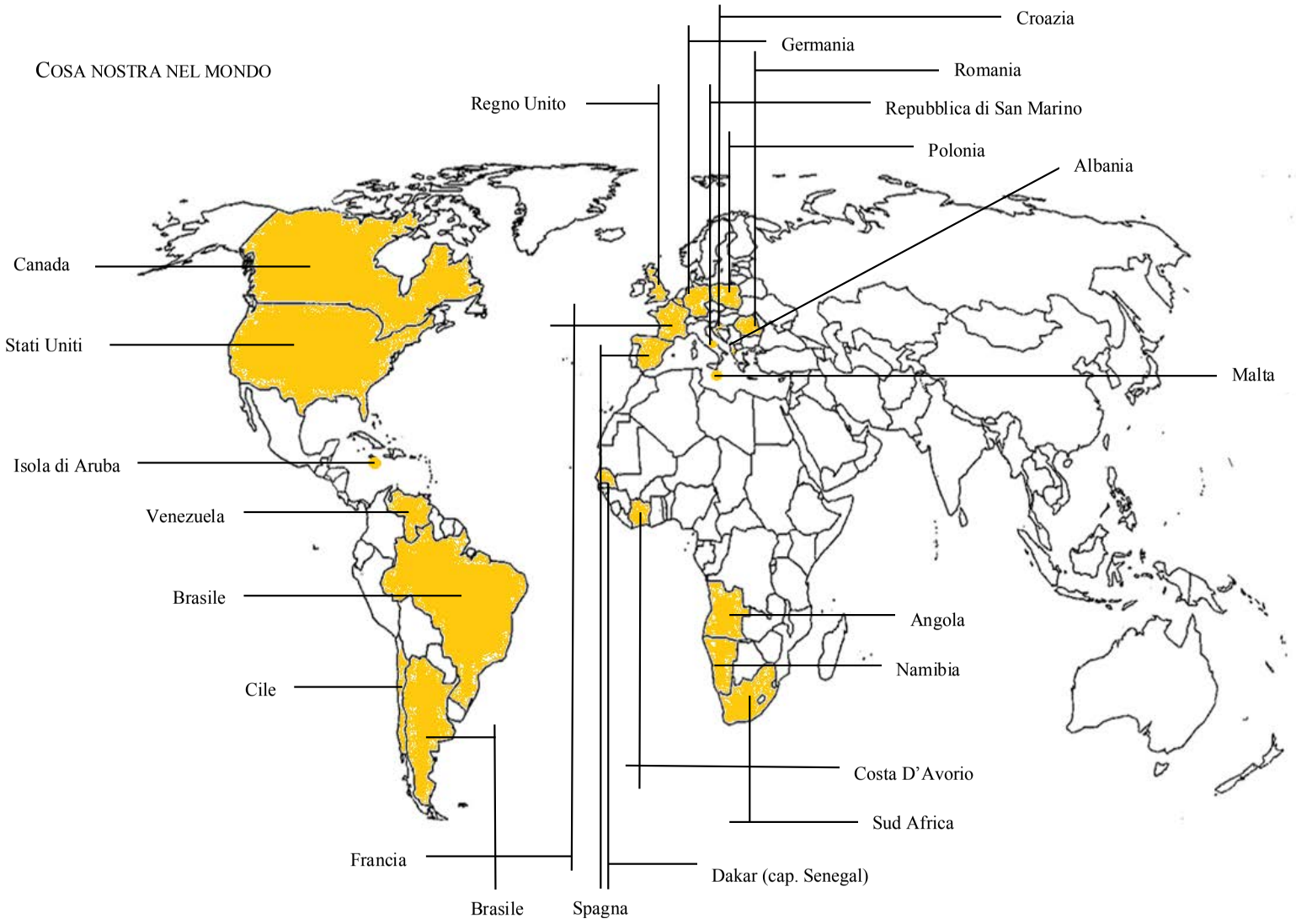

Elenco delle famiglie mafiose: 'ndrangheta

di Fabio Iadeluca

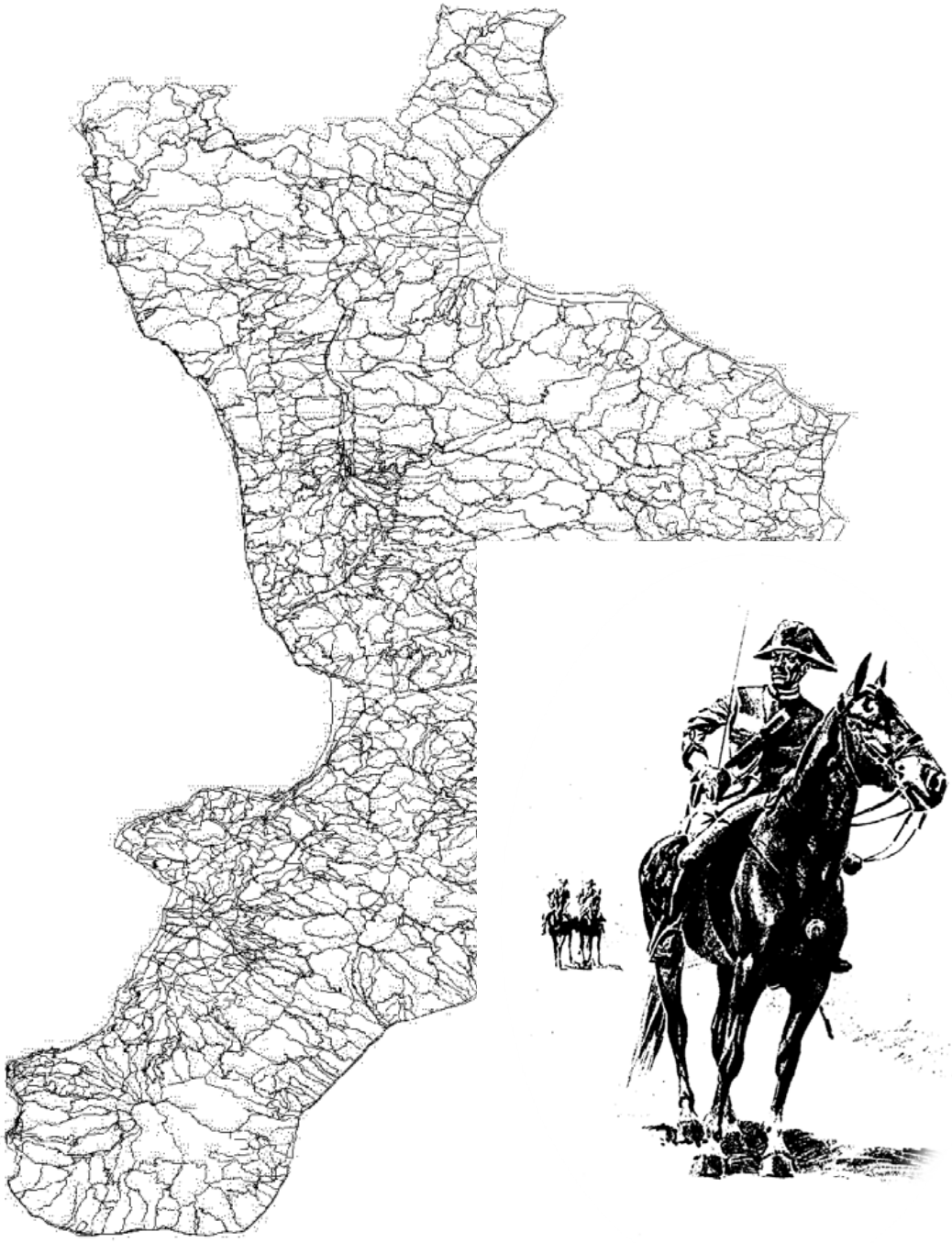

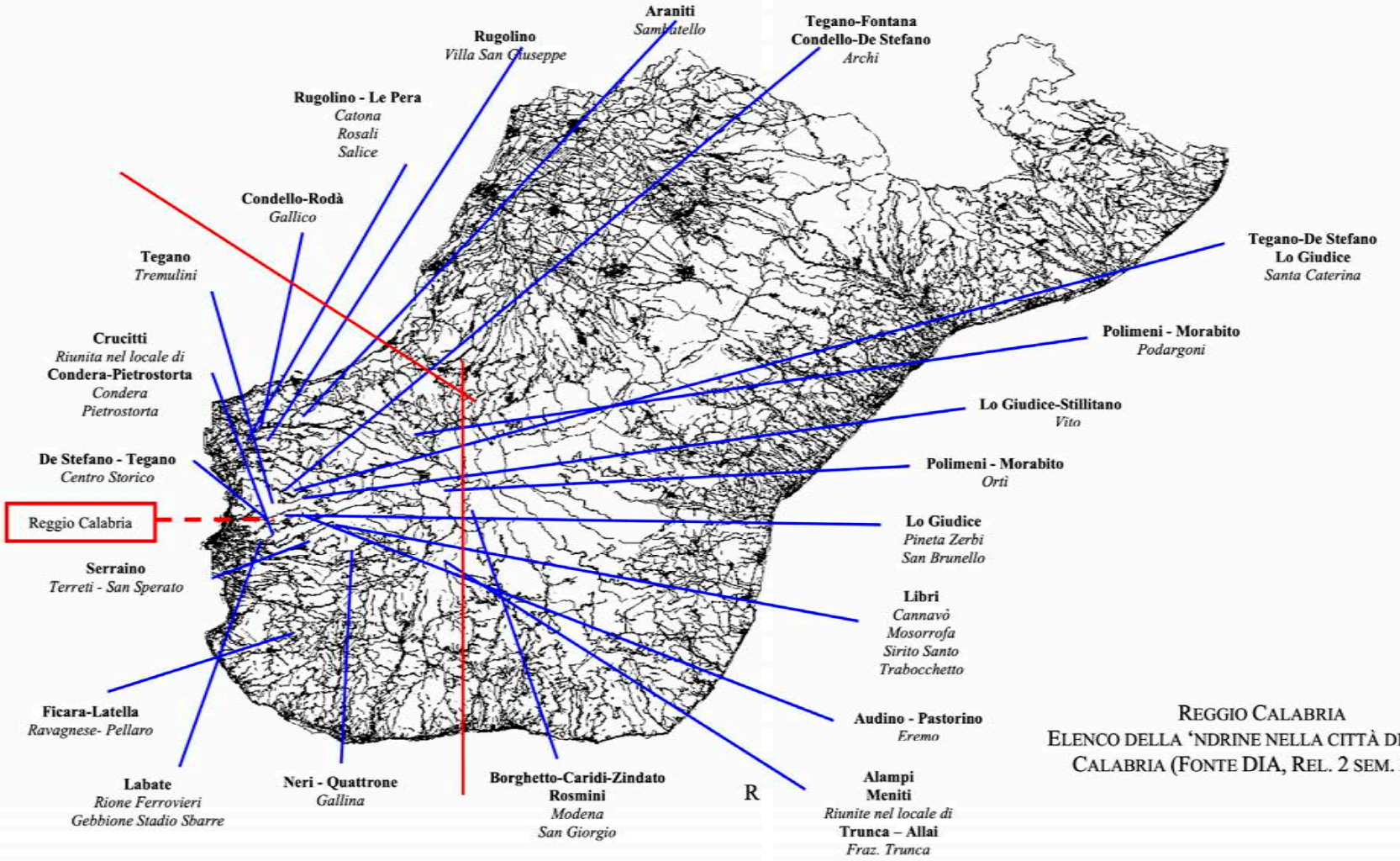

REGGIO CALABRIA
ELENCO DELLA 'NDRINE NELLA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA (FONTE DIA, REL. 2 SEM. 2021)

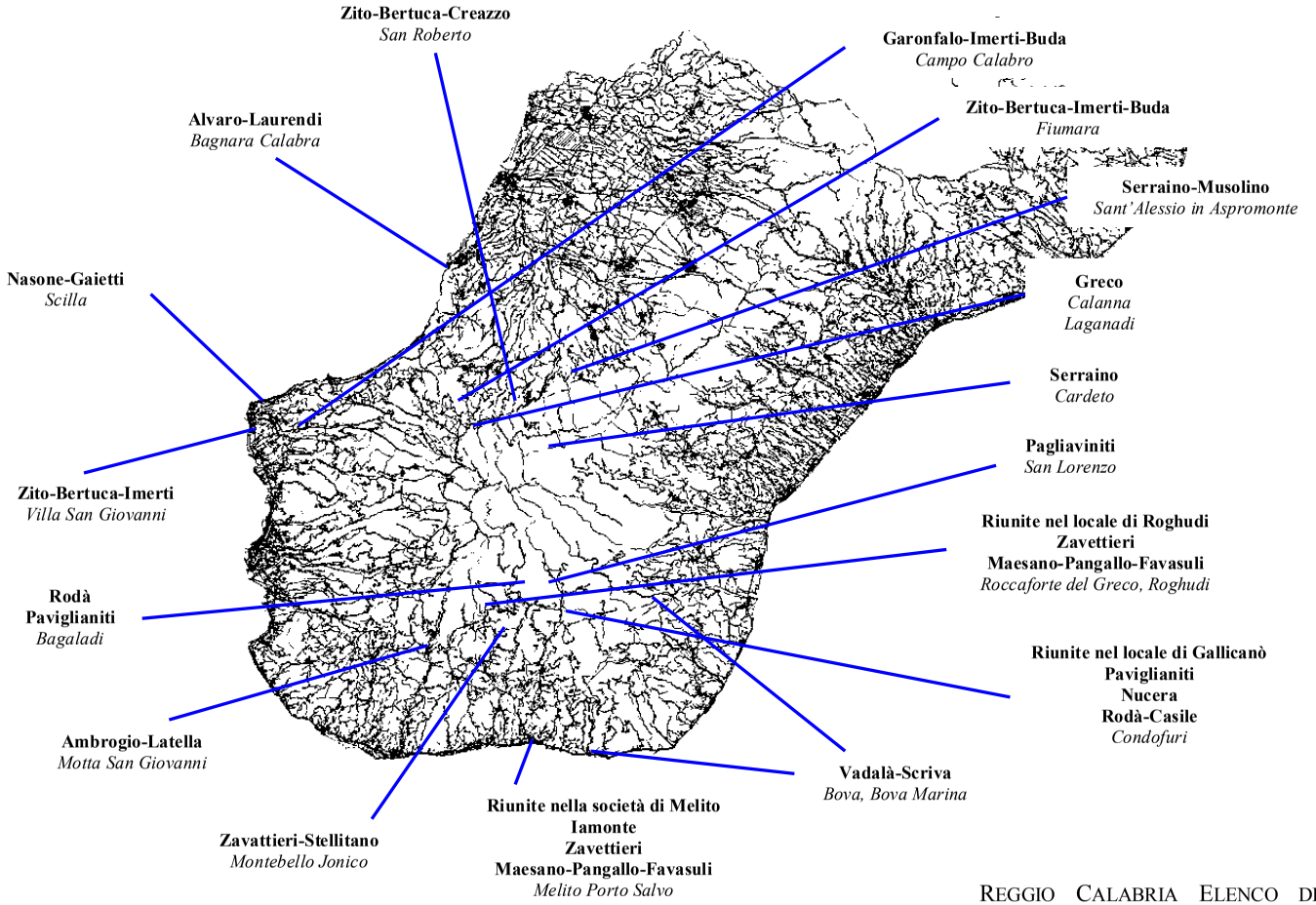

REGGIO CALABRIA ELENCO DELLA 'NDRINE NELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA. MANDAMENTO CENTRO (FONTE DIA, REL. 2 SEM. 2021)

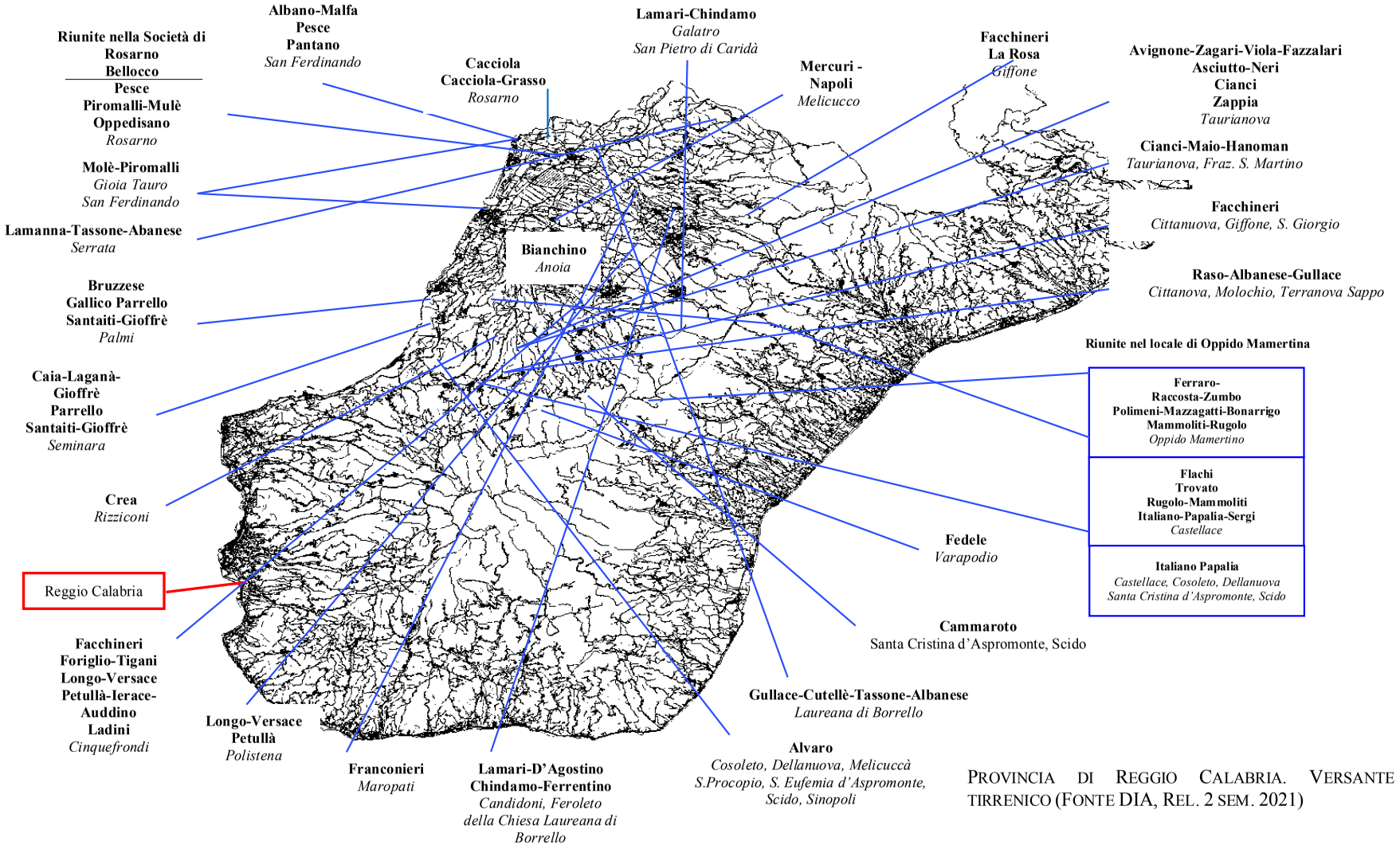

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA. VERSANTE TIRRENICO (FONTE DIA, REL. 2 SEM. 2021)

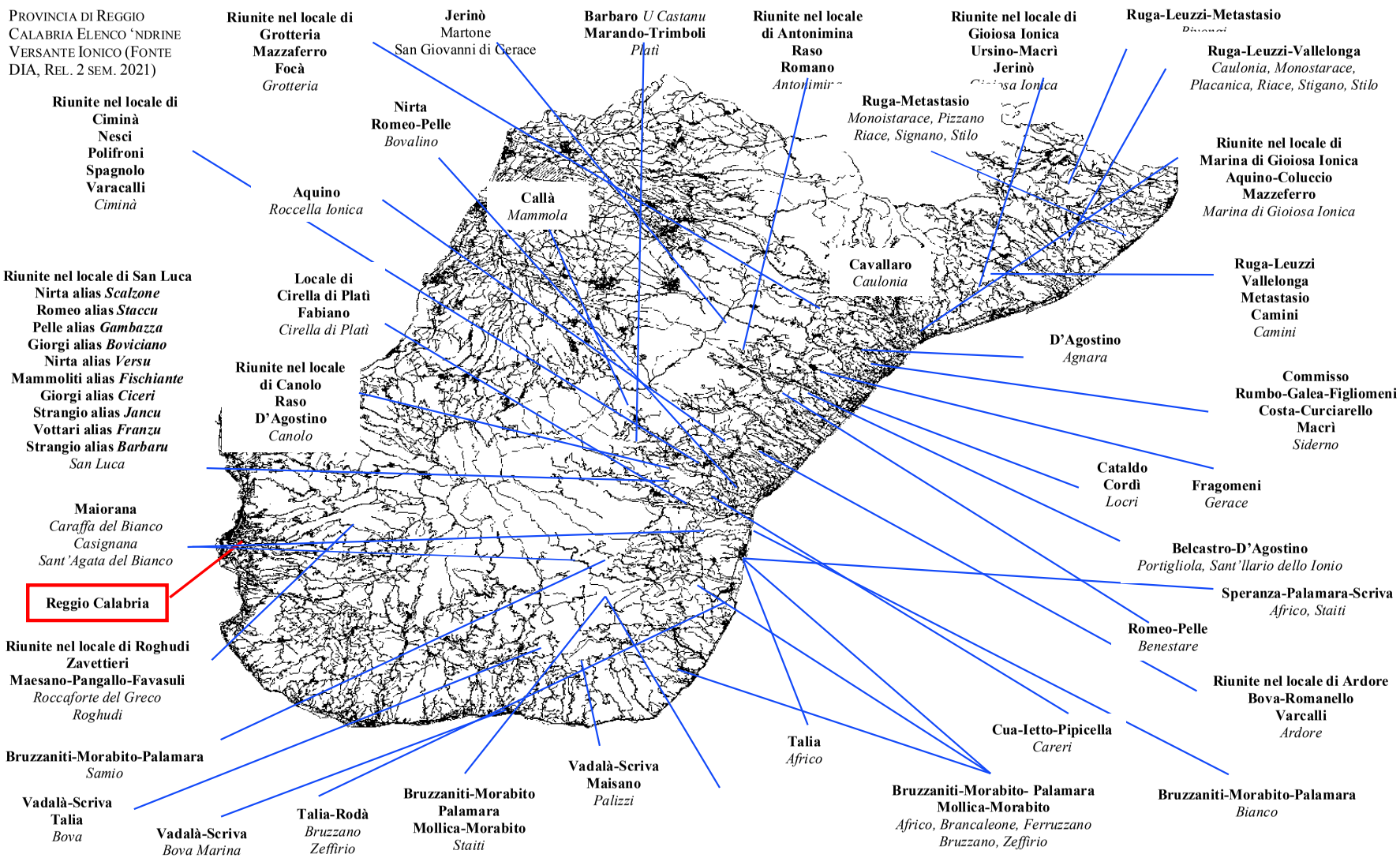
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA ELENCO 'NDRINE VERSANTE IONICO (FONTE DIA, REL. 2 SEM. 2021)
Riunite nel locale di Ciminà Nesci Polifroni Spagnolo Varacalli Ciminà
Riunite nel locale di Grotteria Mazzaferro Focà Grotteria
Jerinò Martone San Giovanni di Gerace
Barbaro U Castanu Marando-Trimboli Platì
Riunite nel locale di Antonimina Raso Romano Antonimina
Riunite nel locale di Gioiosa Ionica Ursino-Macrì Jerinò
Ruga-Leuzzi-Metastasio
Ruga-Leuzzi-Vallelonga Caulonia, Monostarace, Placanica, Riace, Stigano, Stilo
Nirta Romeo-Pelle Bovalino
Ruga-Metastasio Monoistarace, Pizzano Riace, Signano, Stilo
Riunite nel locale di Marina di Gioiosa Ionica Aquino-Coluccio Mazzeferro Marina di Gioiosa Ionica
Aquino Roccella Ionica
Callà Mammola
Cavallaro Caulonia
Ruga-Leuzzi Vallelonga Metastasio Camini Camini
Riunite nel locale di San Luca Nirta alias Scalzone Romeo alias Staccu Pelle alias Gambazza Giorgi alias Boviciano Nirta alias Versu Mammoliti alias Fischiante Giorgi alias Ciceri Strangio alias Jancu Vottari alias Franzu Strangio alias Barbaru San Luca
Locale di Cirella di Platì Fabiano Cirella di Platì
Riunite nel locale di Canolo Raso D'Agostino Canolo
D'Agostino Agnara
Commisso Rumbo-Galea-Figliomeni Costa-Curciarello Macrì Siderno
Cataldo Cordì Locri
Fragomeni Gerace
Belcastro-D'Agostino Portigliola, Sant'llario dello Ionio
Speranza-Palamara-Scriva Africo, Staiti
Maiorana Caraffa del Bianco Casignana Sant'Agata del Bianco
Reggio Calabria
Romeo-Pelle Benestare
Riunite nel locale di Ardore Bova-Romanello Varcalli Ardore
Riunite nel locale di Roghudi Zavettieri Maesano-Pangallo-Favasuli Roccaforte del Greco Roghudi
Cua-Ietto-Pipicella Careri
Talia Africo
Bruzzaniti-Morabito-Palamara Samio
Vadalà-Scriva Maisano Palizzi
Vadalà-Scriva Talia Bova
Bruzzaniti-Morabito Palamara Mollica-Morabito Staiti
Bruzzaniti-Morabito- Palamara Mollica-Morabito Africo, Brancaleone, Ferruzzano Bruzzano, Zeffirio
Bruzzaniti-Morabito-Palamara Bianco
Vadalà-Scriva Bova Marina
Talia-Rodà Bruzzano Zeffirio

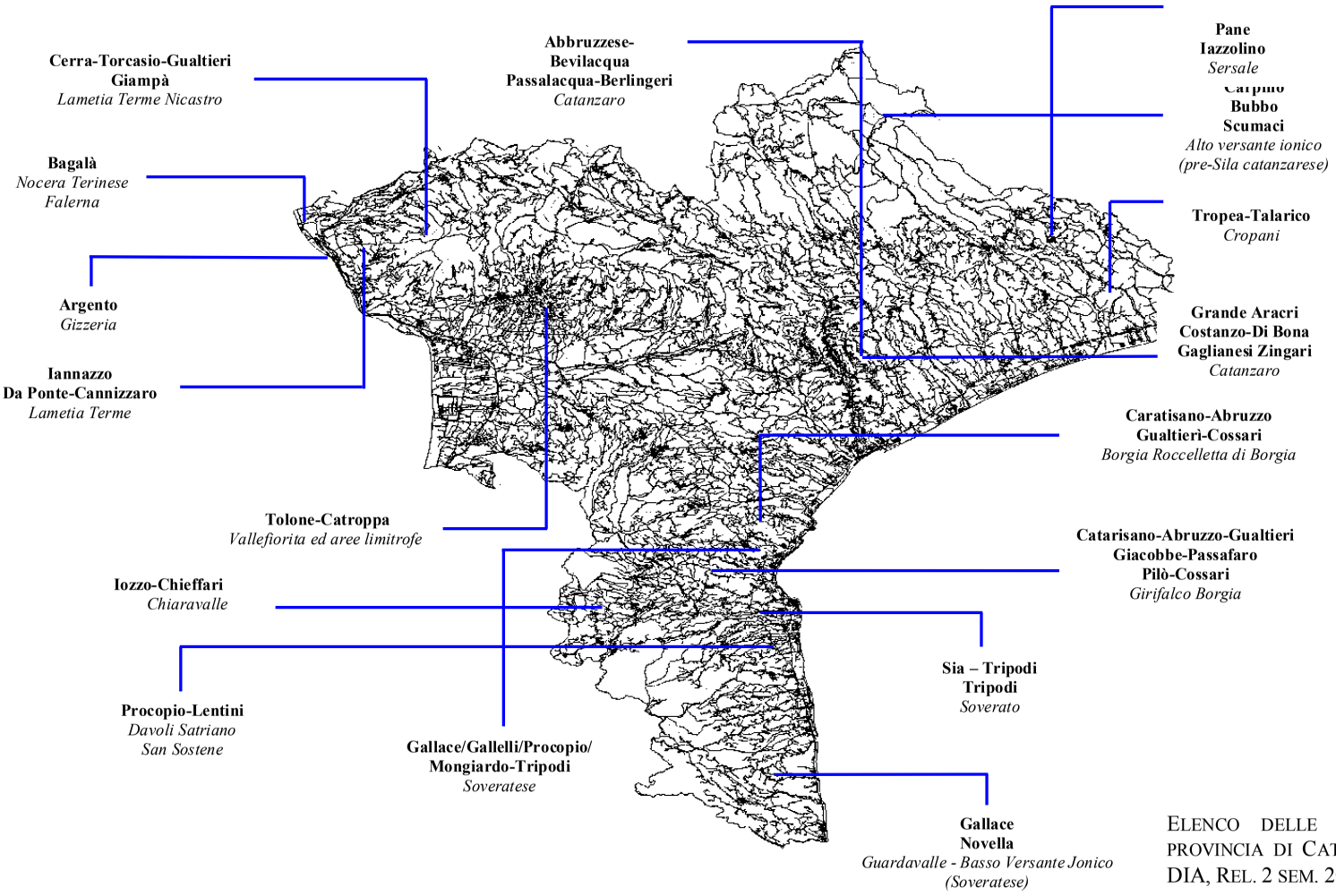

ELENCO DELLE ‘NDRINE NELLA PROVINCIA DI CATANZARO (FONTE DIA, REL. 2 SEM. 2021)

ELENCO DELLE 'NDRINE NELLA CITTÀ DI VIBO VALENTIA (FONTE DIA, REL. 2 SEM. 2021)

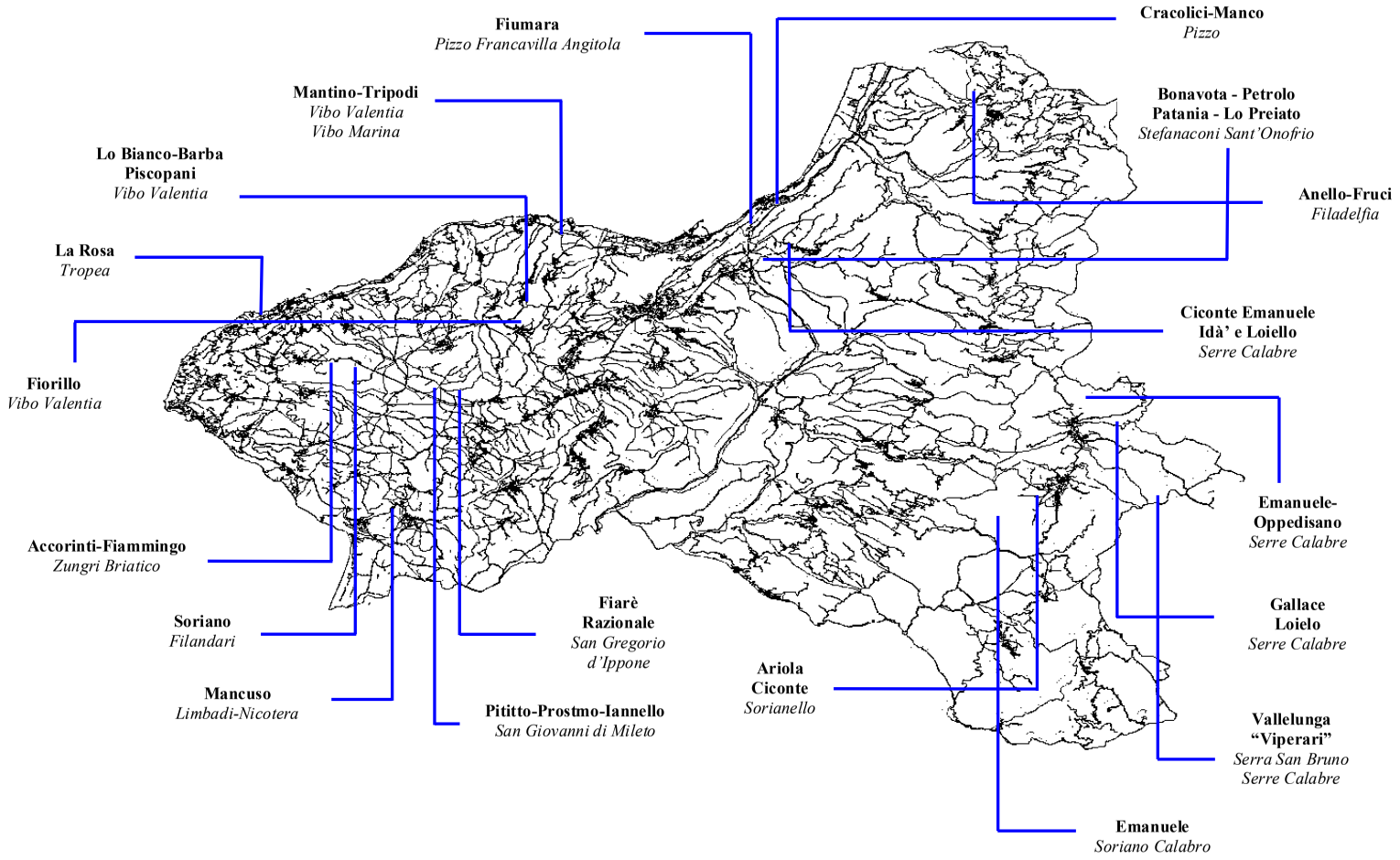

ELENCO DELLE ‘NDRINE NELLA PROVINCIA DI CROTONE (FONTE DIA, REL. 2 SEM. 2021)

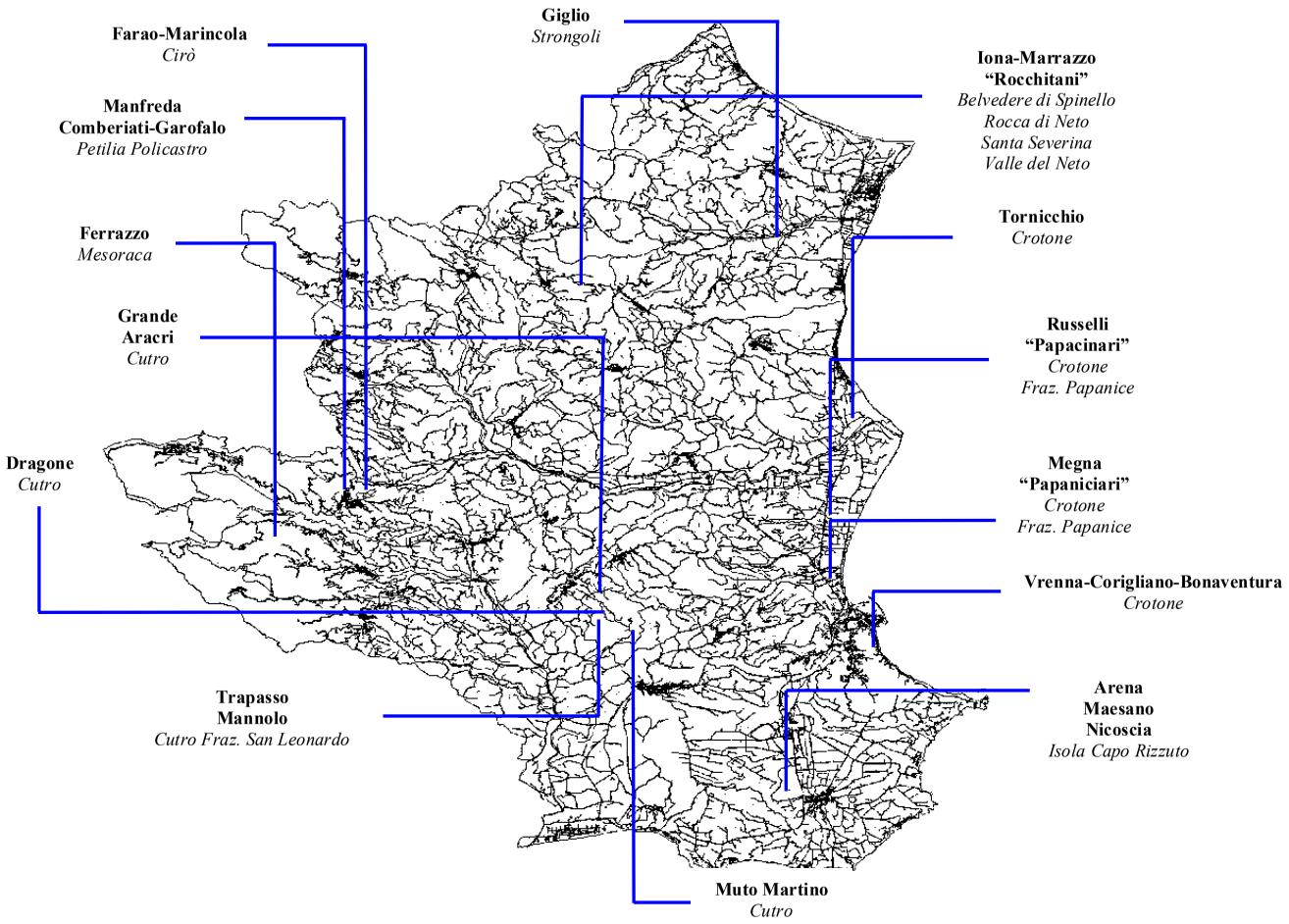

ELENCO DELLE 'NDRINE NELLA PROVINCIA DI COSENZA (FONTE DIA, REL. 2 SEM. 2021)

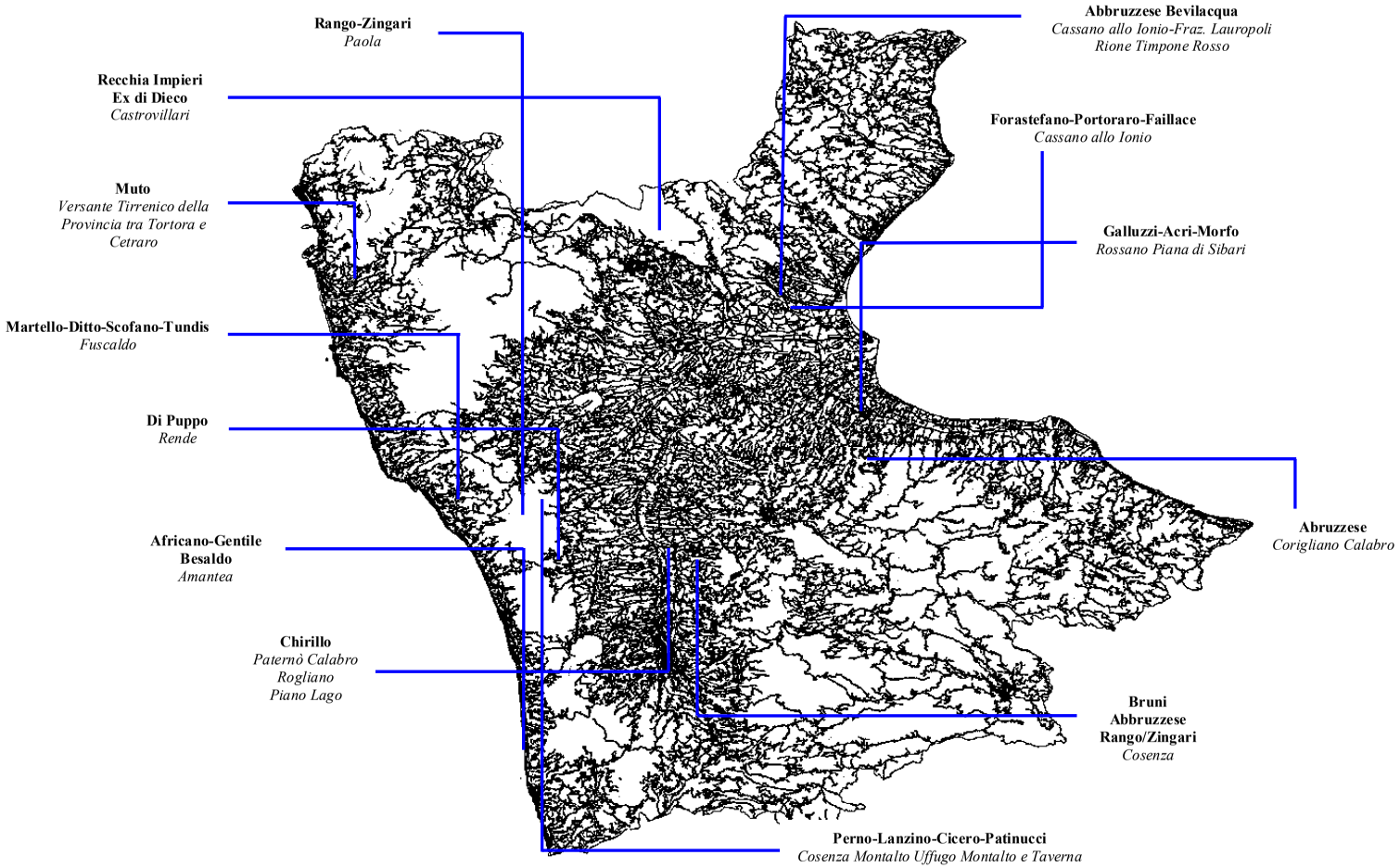

LA ‘NDRANGHETA NEL MONDO

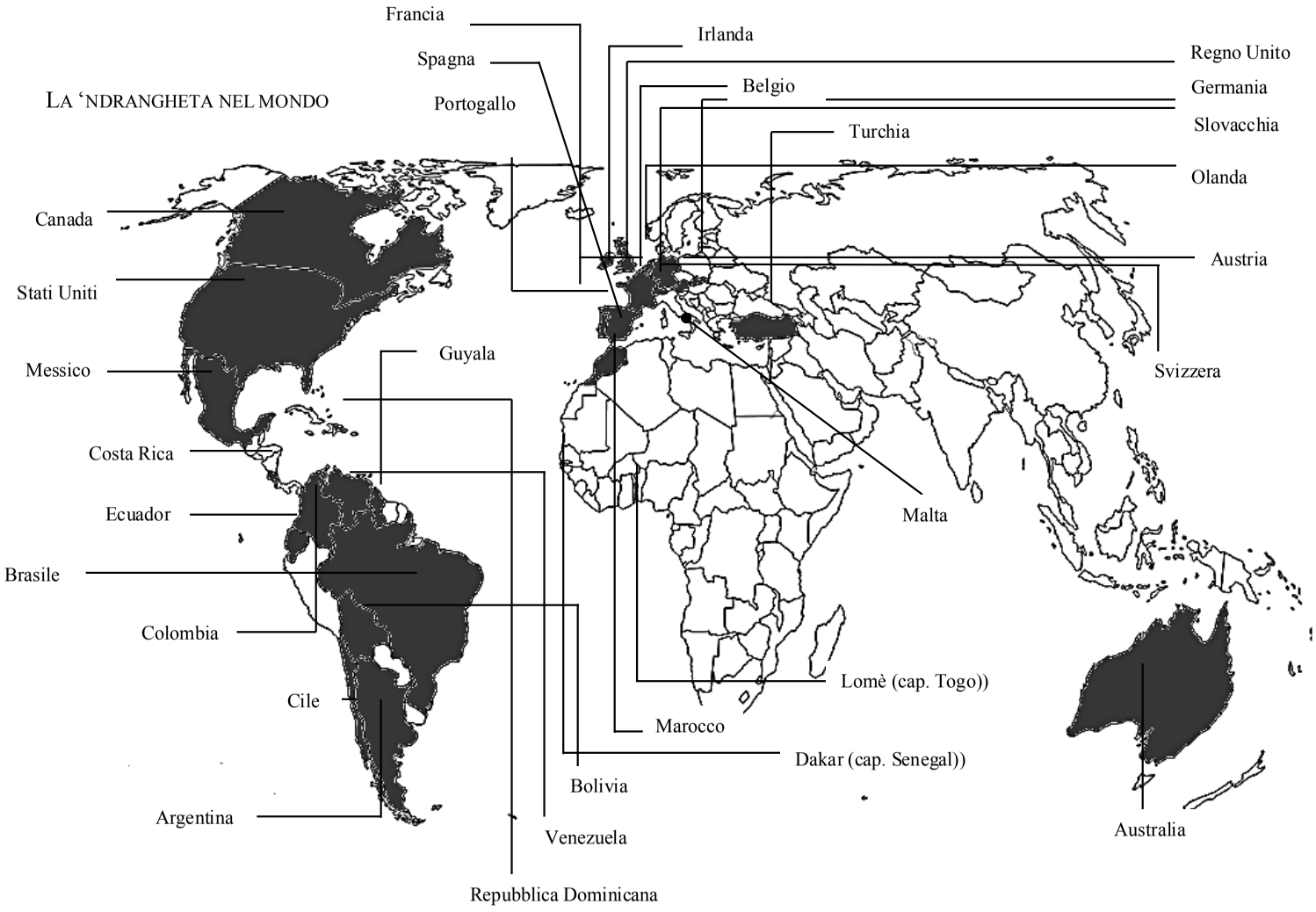

Elenco delle famiglie mafiose: camorra

di Fabio Iadeluca

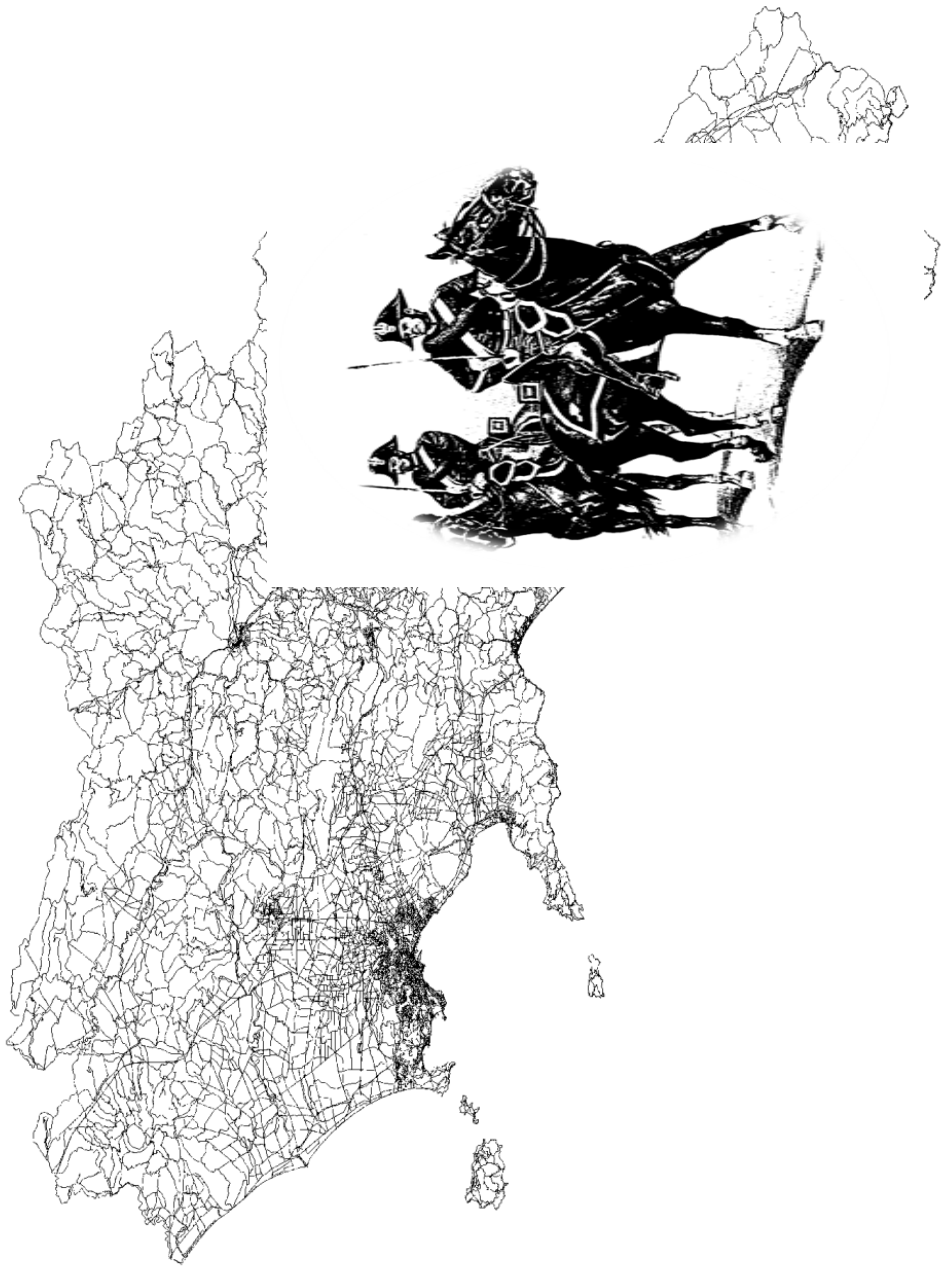

Clan della camorra presenti in Campania (CPA, 1993)

Abbate
Alfano
Alfieri
Ammaturo
Anastasio-Foria
Andreotti
Annunziata-Cesarano
Asprea
Ascione
Aversano
Baratto
Bardellino
Beneduce-Longobardi
Cascone-Mennella
Cavalcanti
Cavaliere
Cocozza
Contini
Crimaldi
D'Alessandro
D'Ausilio
Del Prete
Egizio
Esposito
Fabbrocino
Falanga-Di Gioia
Formicola
Gaione
Galasso
Gallo
Gargiulo
Gionta
Giuliano
Grimaldi
Guida-Tolomelli
Vastarella
Iacomino-Cozzolino
Impalato
Improta-Ascione
Lago
Langella
Leveque
Licciardi
Lo Russo
Maiuolo
Mallardo
Malventi
Mariano
Marinello
Mauri
Mazzarella
Minichini-Norcaro
Misso
Moccia

Nappo
Nemolato
Nuvoletta
Nuzzo
Paesano
Perrella
Pesacone
Postiglione-Potenza
Puca
Puccinelli
Ranieri-Cardillo
Rinaldi
Russo
Sarno
Sasso
Savio-Di Biasi
Scotti
Sebastiano-Bellofiore
Stolder
Vangone-Lemelli
Veneruso
Verde
Visciano
Vollaro
Zaza

De Feo
Di Maio-Benigno
Forte
Genovese
Grimaldi
Maiale
Marandino
Matrone-Loreto
Mirabile-Pannella
Nocera
Olivieri-Citarella
Pecoraro
Pepe
Castella
Cava
Graziano
Iannuzzi
Pagnozzi
Palma
Mariani
Esposito
Iadanza-Saturnino
Lombardi

Saccone-Sparadeo
Autiero
Bardellino
Belforte-Maisone
Bifonte-Letizia
Benenato
Boccolato
Cantiello
De Falco
Di paolo
Esposito
Garofalo
Giusti
Gravante
Iovine
Izzo
La Torre
Lubrano
Mazzara
Milone
Morrone-Luise
Musto
Perreca
Picca
Piccolo-Delle Paoli
Schiavone
Tavoletta
Tessitore
Ucciero
Venosa-Caterino

Clan della camorra attivi a Napoli e provincia (CPA, 1993)

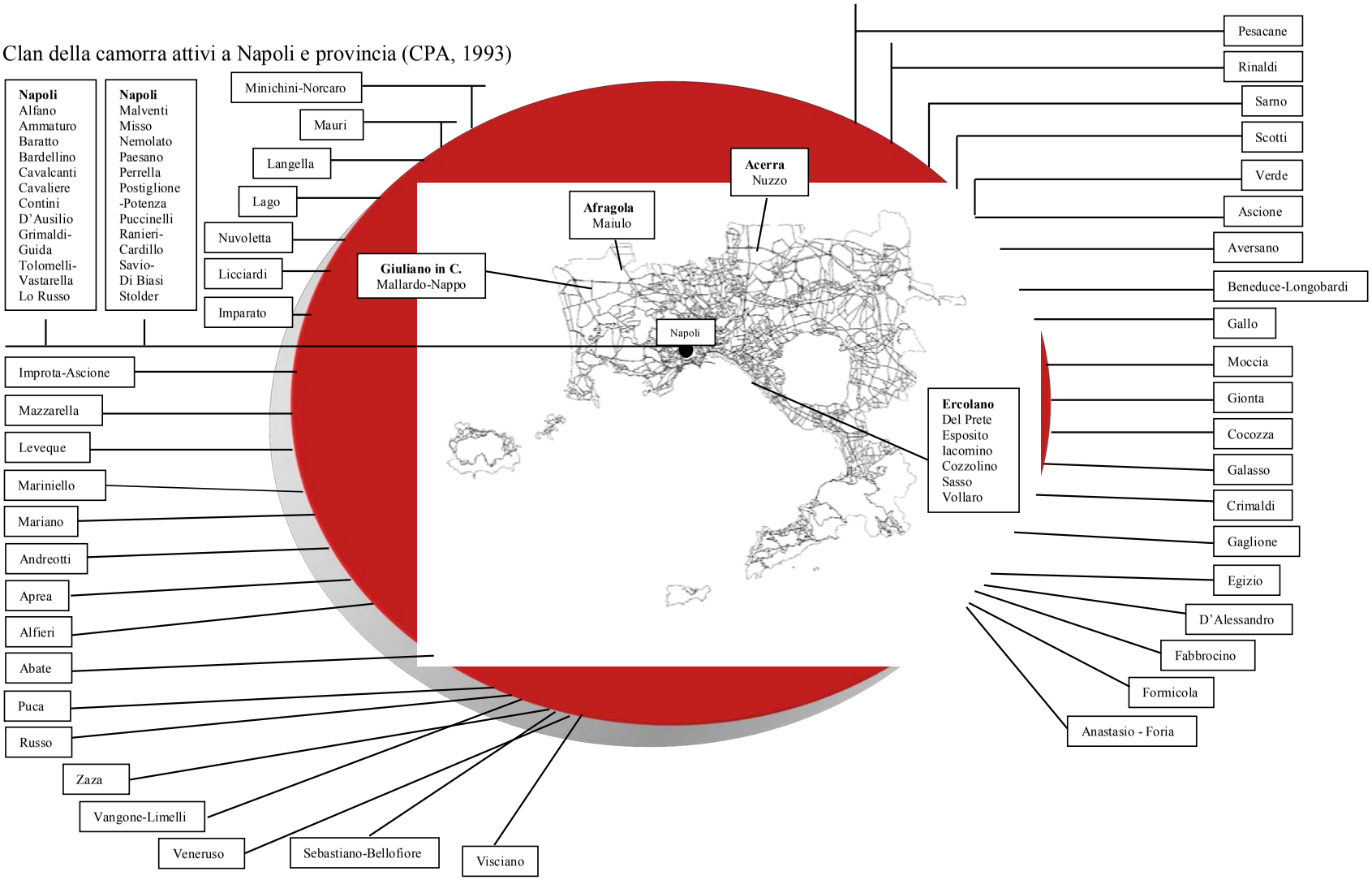

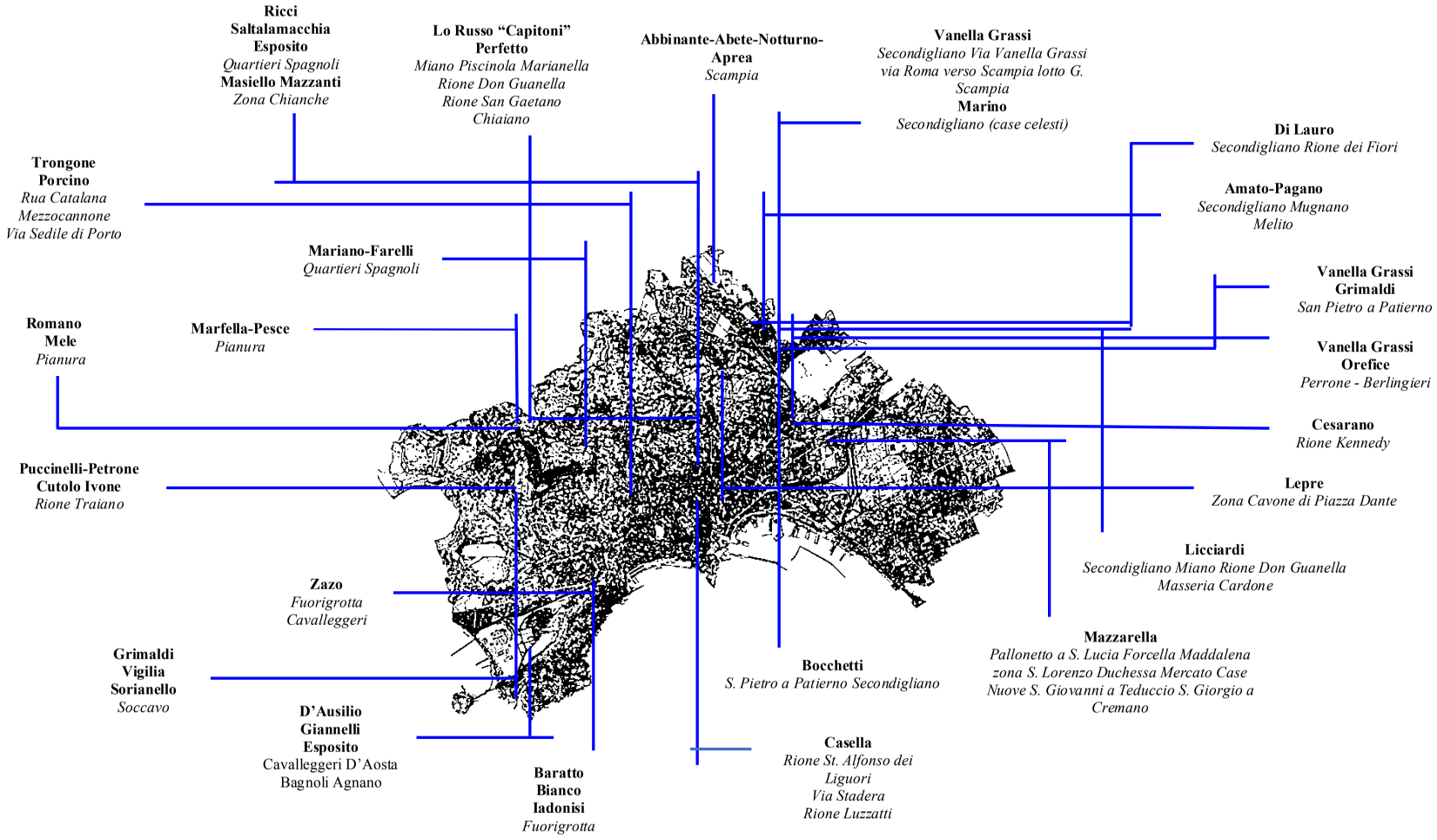
Ricci
Saltalamacchia
Esposito
Quartieri Spagnoli
Masiello Mazzanti
Zona Chianche
Lo Russo "Capitoni"
Perfetto
Miano Piscinola Marianella
Rione Don Guanella
Rione San Gaetano
Chiaiano
Abbinante-Abete-Notturno-
Aprea
Scampia
Vanella Grassi
Secondigliano Via Vanella Grassi
via Roma verso Scampia lotto G.
Scampia
Marino
Secondigliano (case celesti)
Di Lauro
Secondigliano Rione dei Fiori
Trongone
Porcino
Rua Catalana
Mezzocannone
Via Sedile di Porto
Amato-Pagano
Secondigliano Mugnano
Melito
Mariano-Farelli
Quartieri Spagnoli
Vanella Grassi
Grimaldi
San Pietro a Patierno
Romano
Mele
Pianura
Marfella-Pesce
Pianura
Vanella Grassi
Orefice
Perrone - Berlingieri
Cesarano
Rione Kennedy
Puccinelli-Petrone
Cutolo Ivone
Rione Traiano
Lepre
Zona Cavone di Piazza Dante
Licciardi
Secondigliano Miano Rione Don Guanella
Masseria Cardone
Zazo
Fuorigrotta
Cavalleggeri
Mazzarella
Pallonetto a S. Lucia Forcella Maddalena
zona S. Lorenzo Duchessa Mercato Case
Nuove S. Giovanni a Teduccio S. Giorgio a
Cremano
Grimaldi
Vigilia
Sorianello
Soccavo
Bocchetti
S. Pietro a Patierno Secondigliano
D'Ausilio
Giannelli
Esposito
Cavalleggeri D'Aosta
Bagnoli Agnano
Casella
Rione St. Alfonso dei
Liguori
Via Stadera
Rione Luzzatti
Baratto
Bianco
Iadonisi
Fuorigrotta

ELENCO DEI CLAN NELLA CITTÀ DI NAPOLI (FONTE DIA, REL. 2^ SEM. 2022) 2^ PARTE

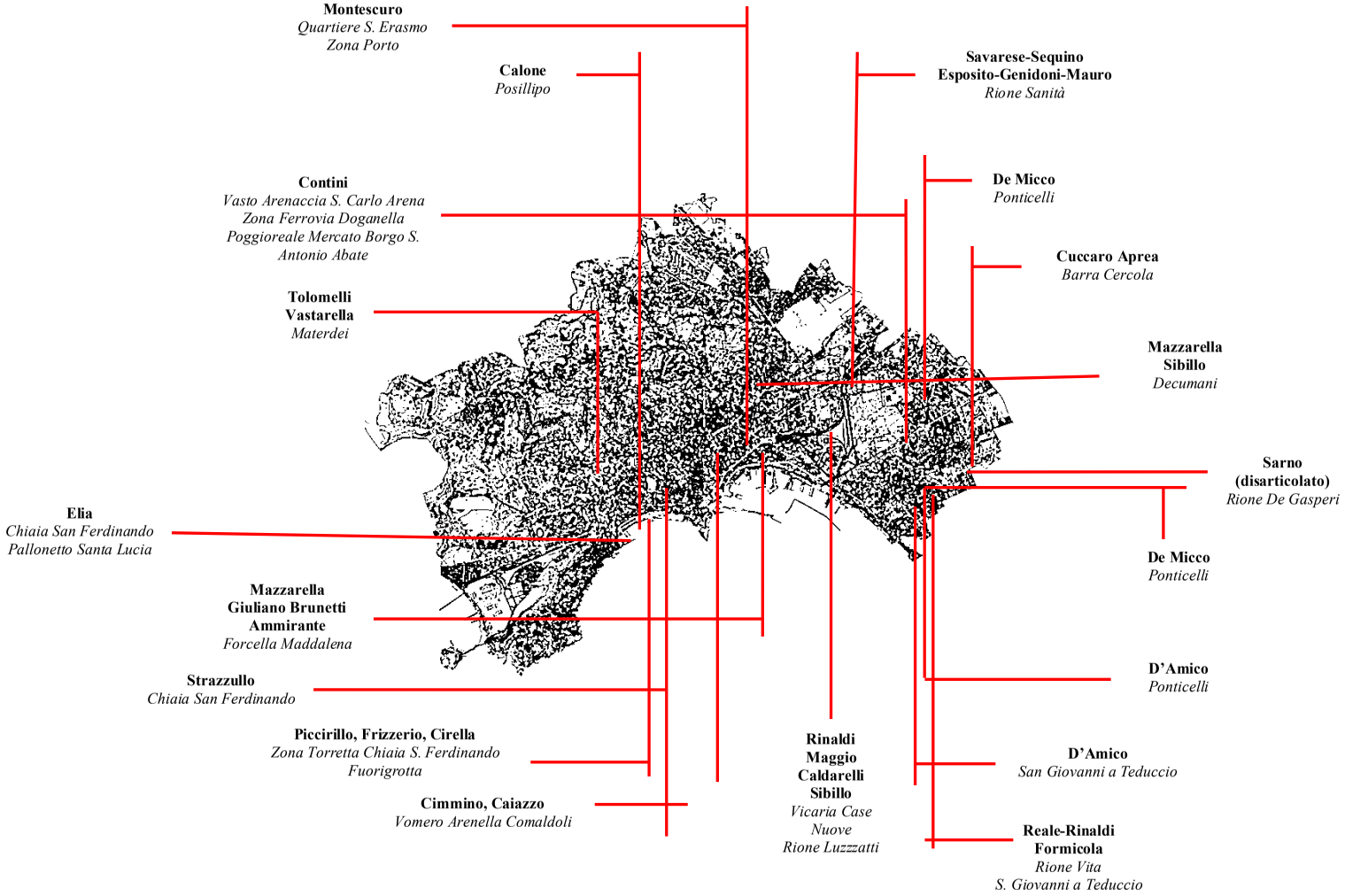

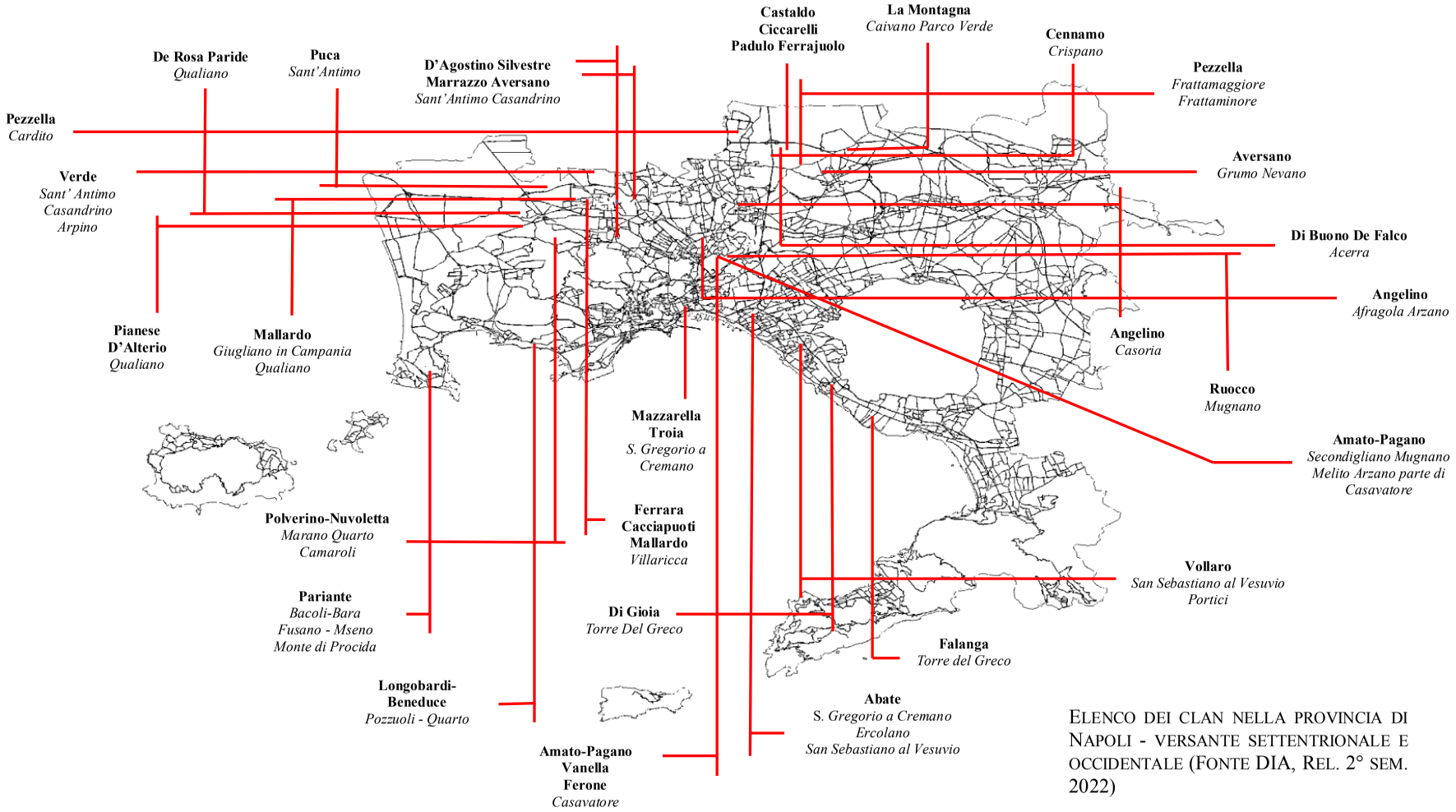

ELENCO DEI CLAN NELLA PROVINCIA DI NAPOLI - VERSANTE SETTENTRIONALE E OCCIDENTALE (FONTE DIA, REL. 2° SEM. 2022)

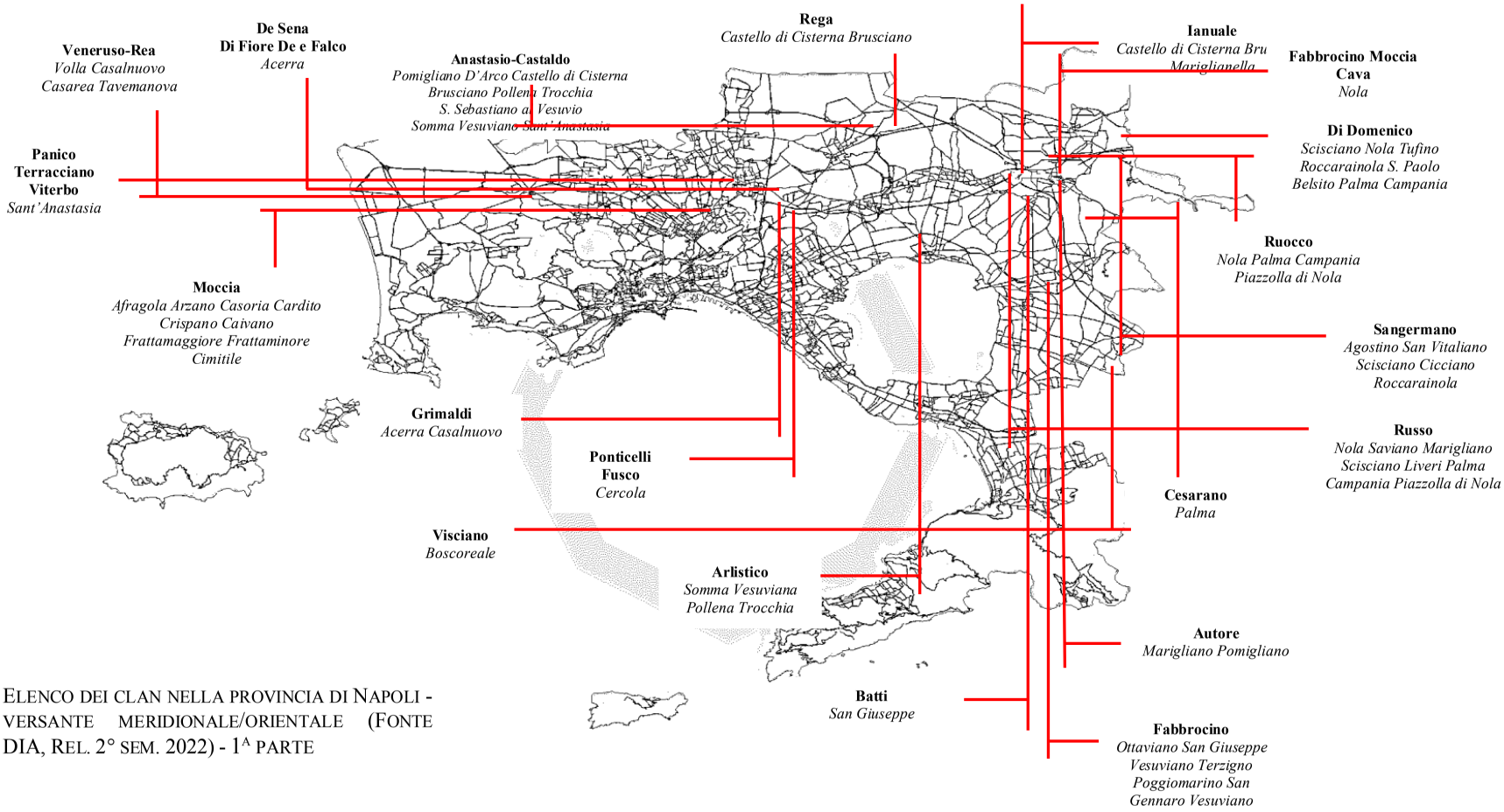

ELENCO DEI CLAN NELLA PROVINCIA DI NAPOLI - VERSANTE MERIDIONALE/ORIENTALE (FONTE DIA, REL. 2° SEM. 2022) - 1A PARTE

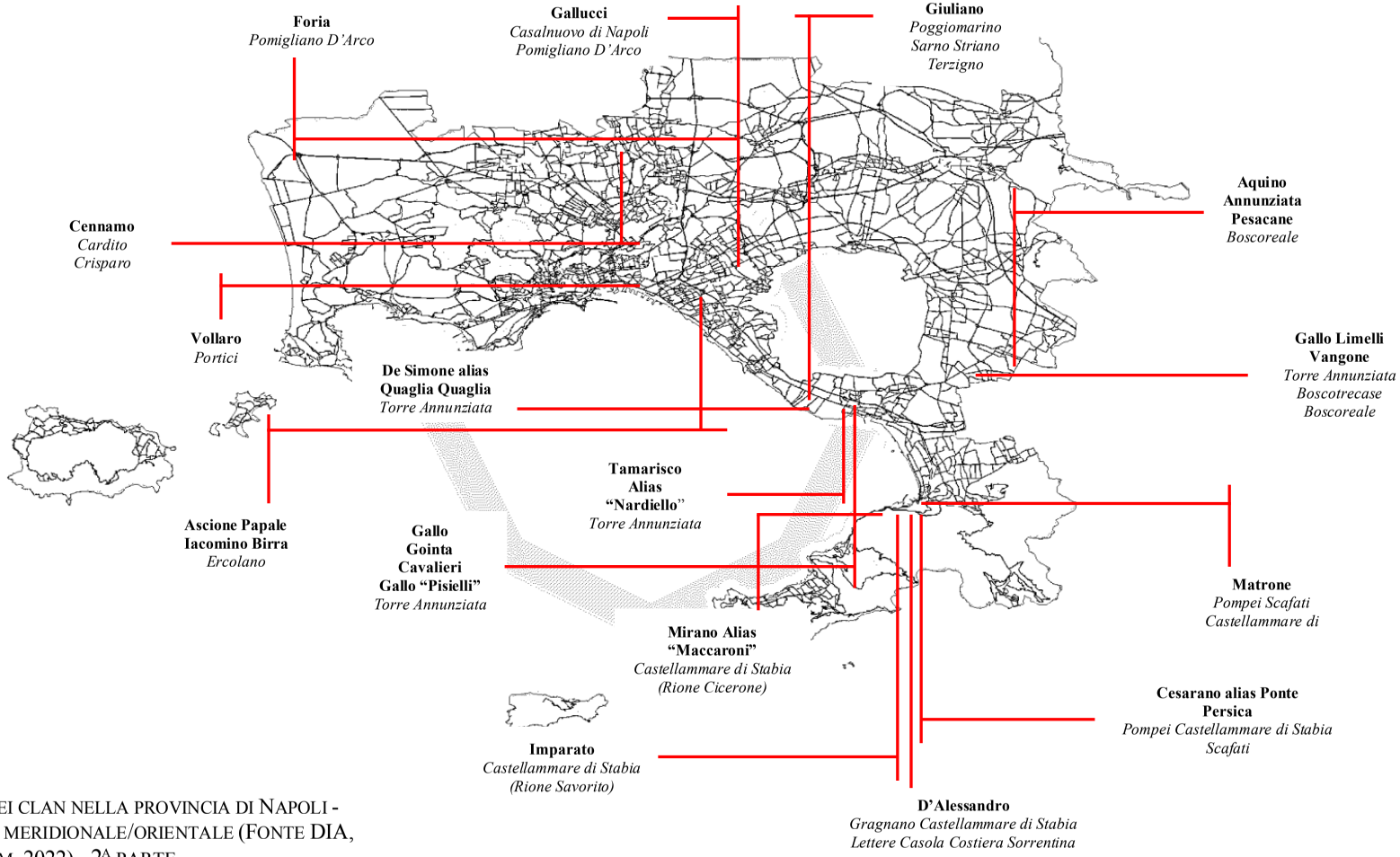

ELENCO DEI CLAN NELLA PROVINCIA DI NAPOLI - VERSANTE MERIDIONALE/ORIENTALE (FONTE DIA, REL. 2° SEM. 2022) - 2A PARTE

Clan della camorra attivi in Caserta e provincia (CPA, 1993)

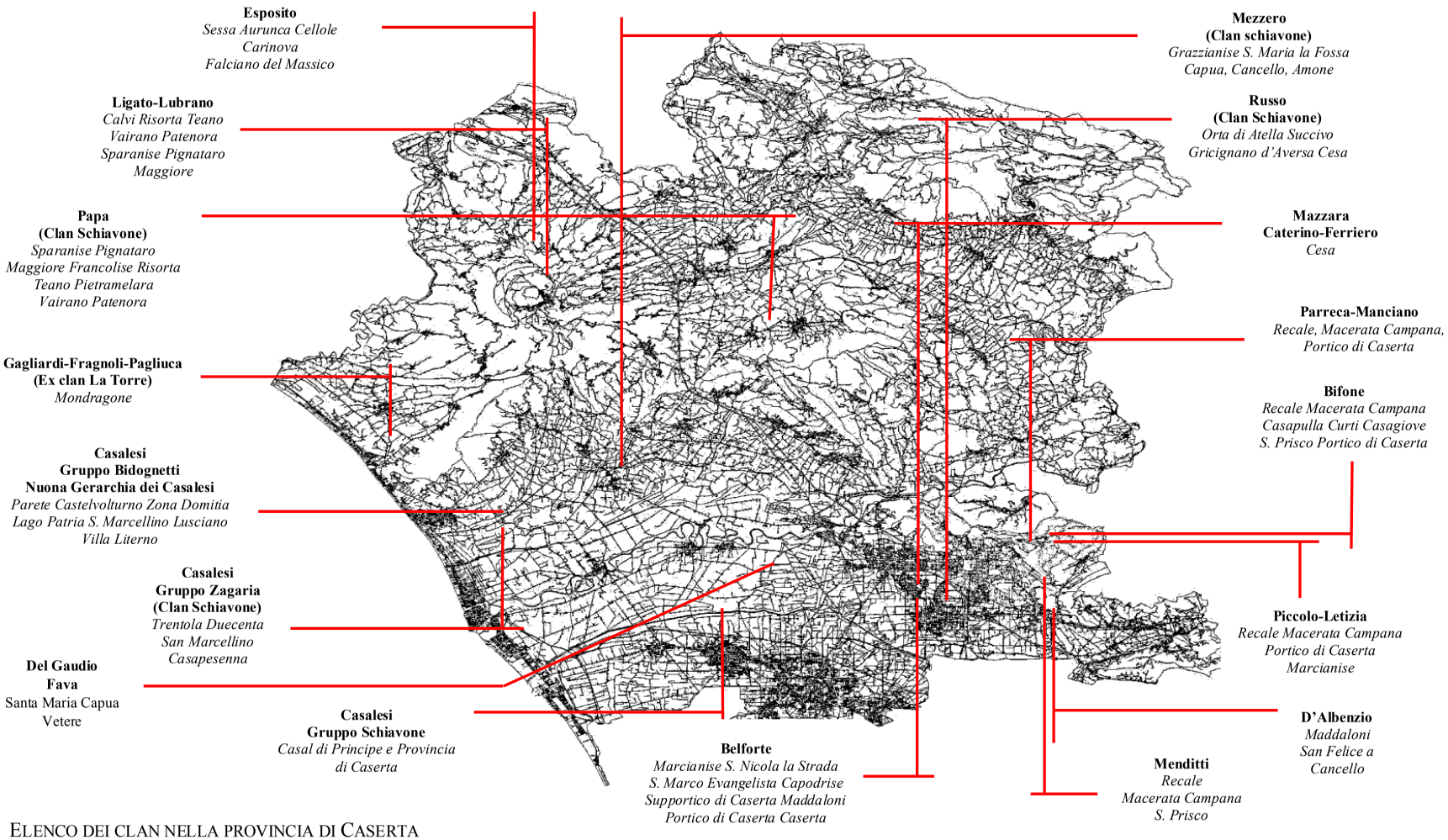

ELENCO DEI CLAN NELLA PROVINCIA DI CASERTA
(FONTE DIA, REL. 2° SEM. 2022)

Clan della camorra attivi in Benevento e provincia (CPA, 1993)

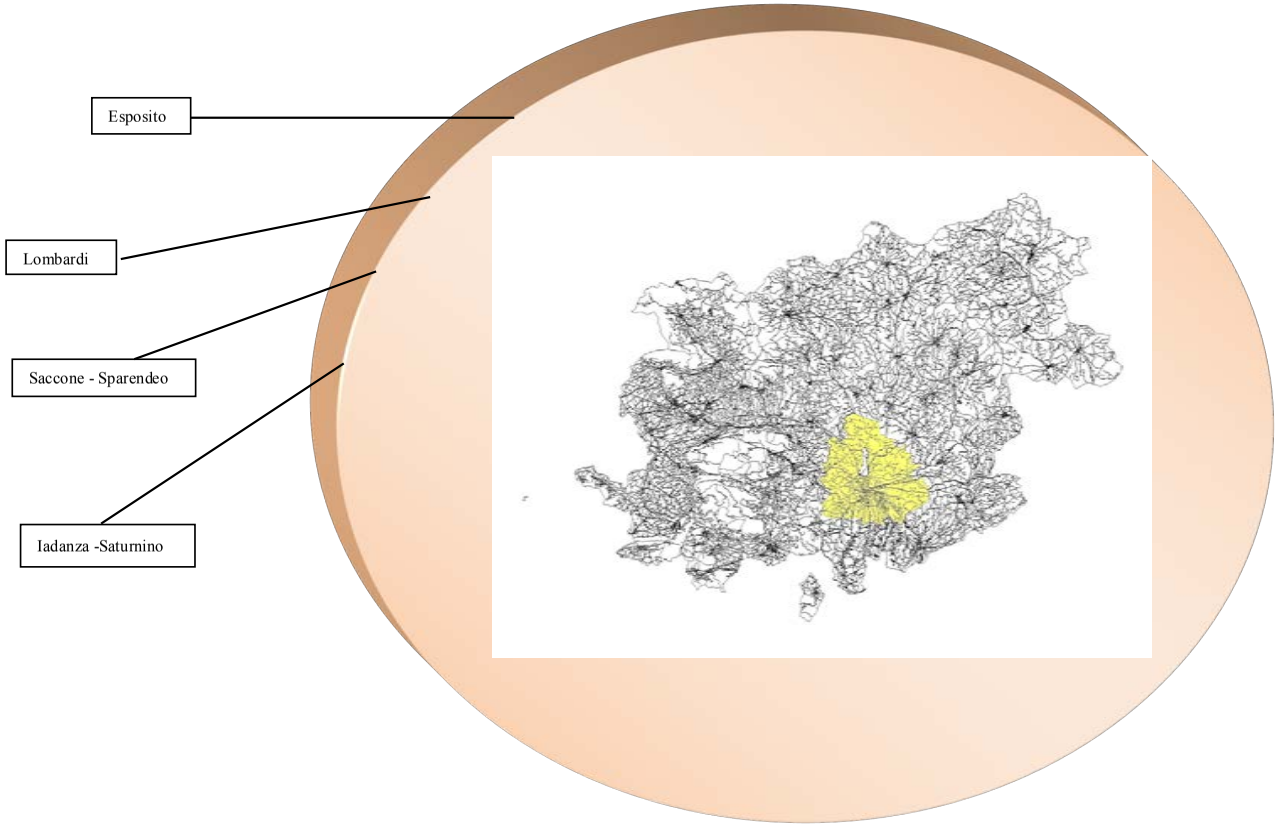

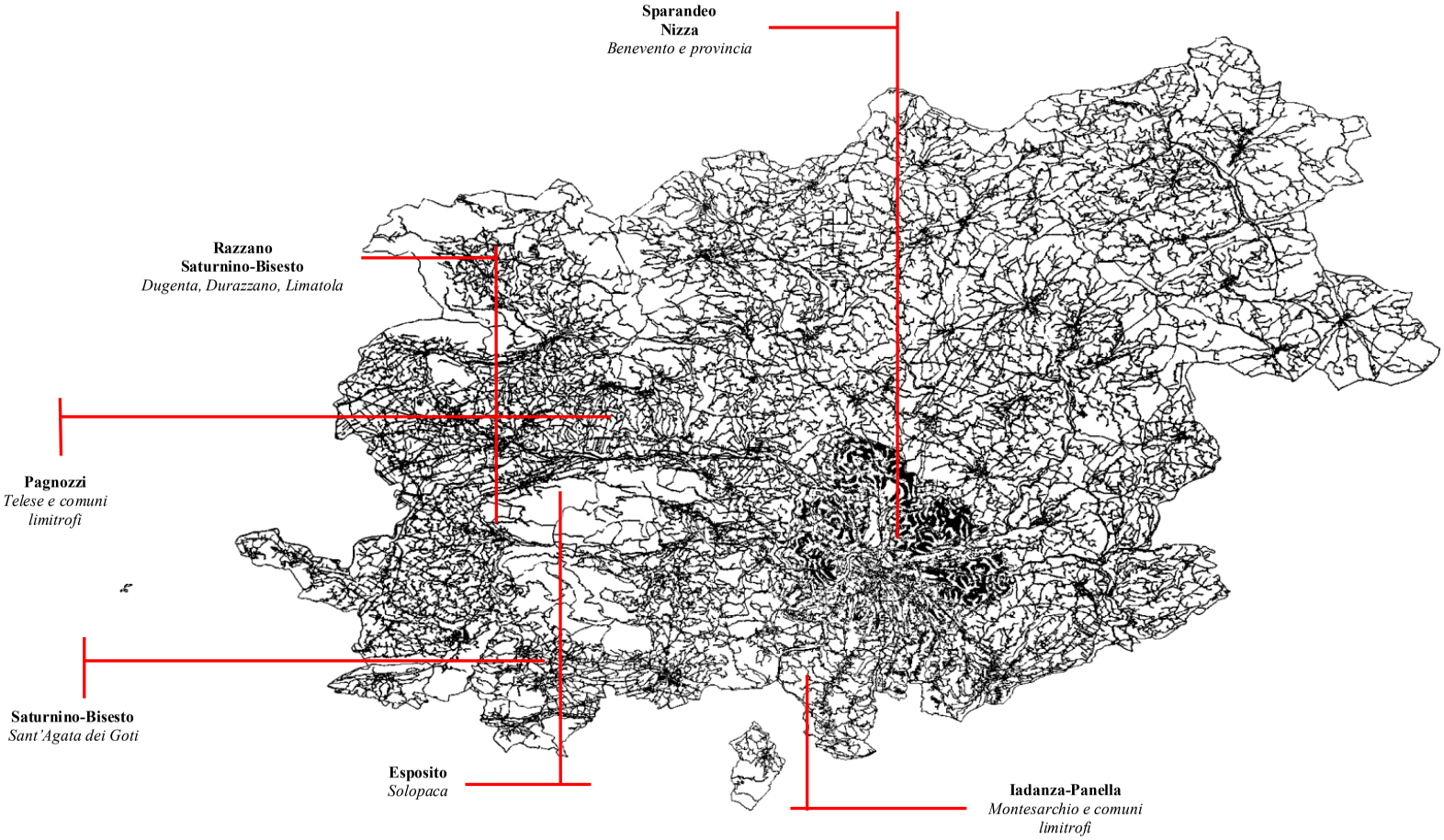

ELENCO DEI CLAN NELLA PROVINCIA DI BENEVENTO (FONTE DIA, REL. 2° SEM. 2022)

Clan della camorra attivi in Avellino e provincia (CPA, 1993)

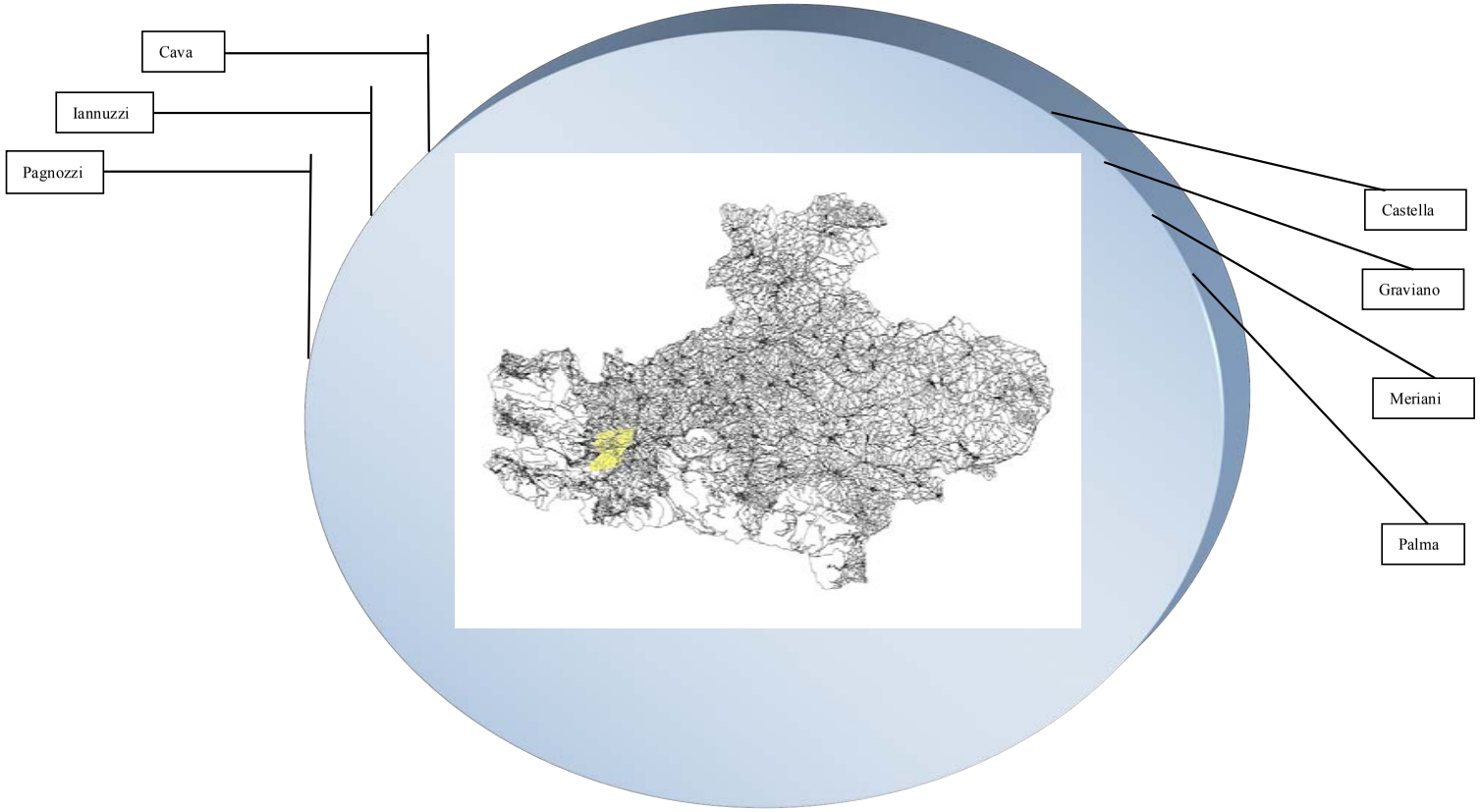

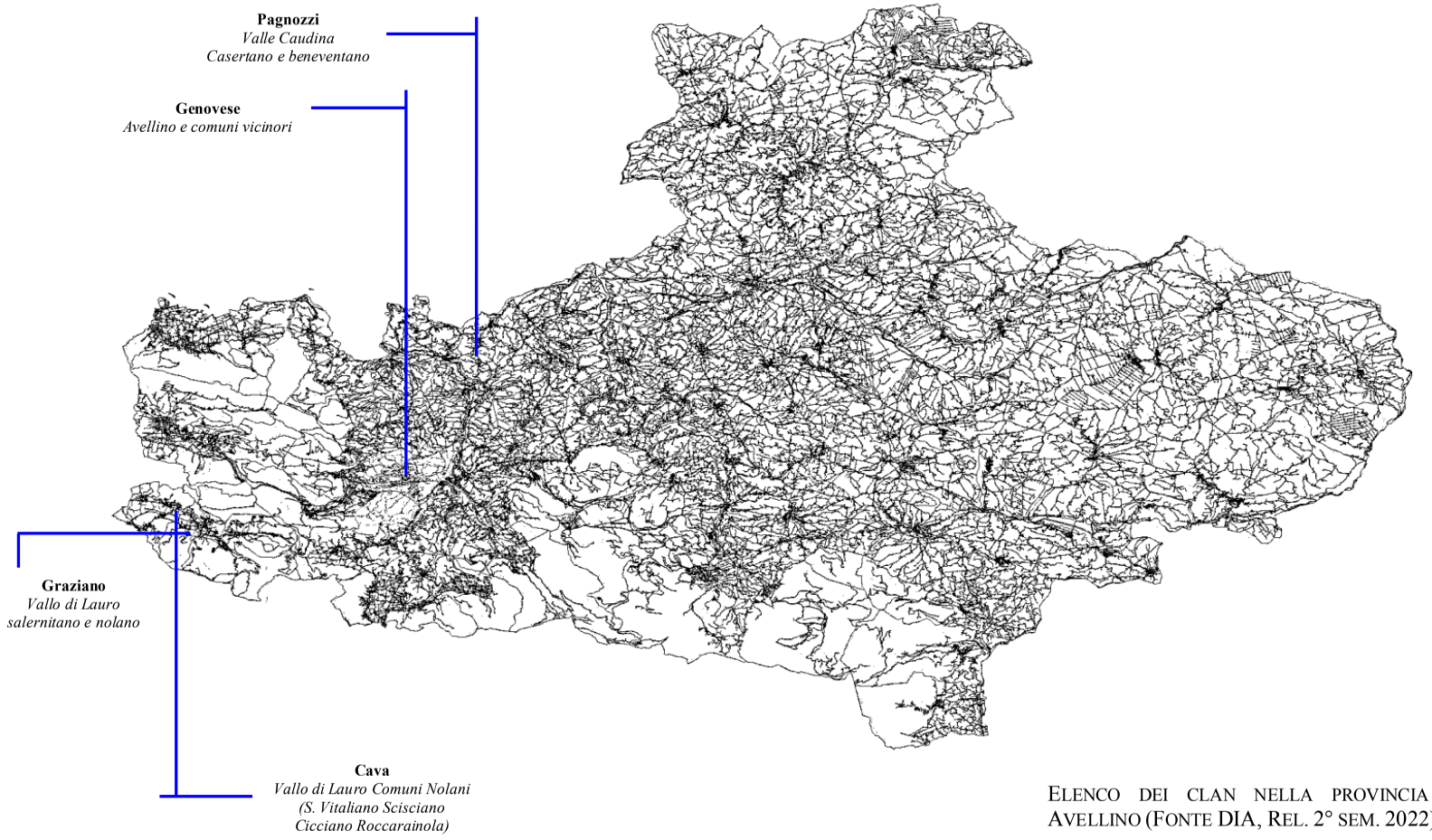

ELENCO DEI CLAN NELLA PROVINCIA DI AVELLINO (FONTE DIA, REL. 2° SEM. 2022)

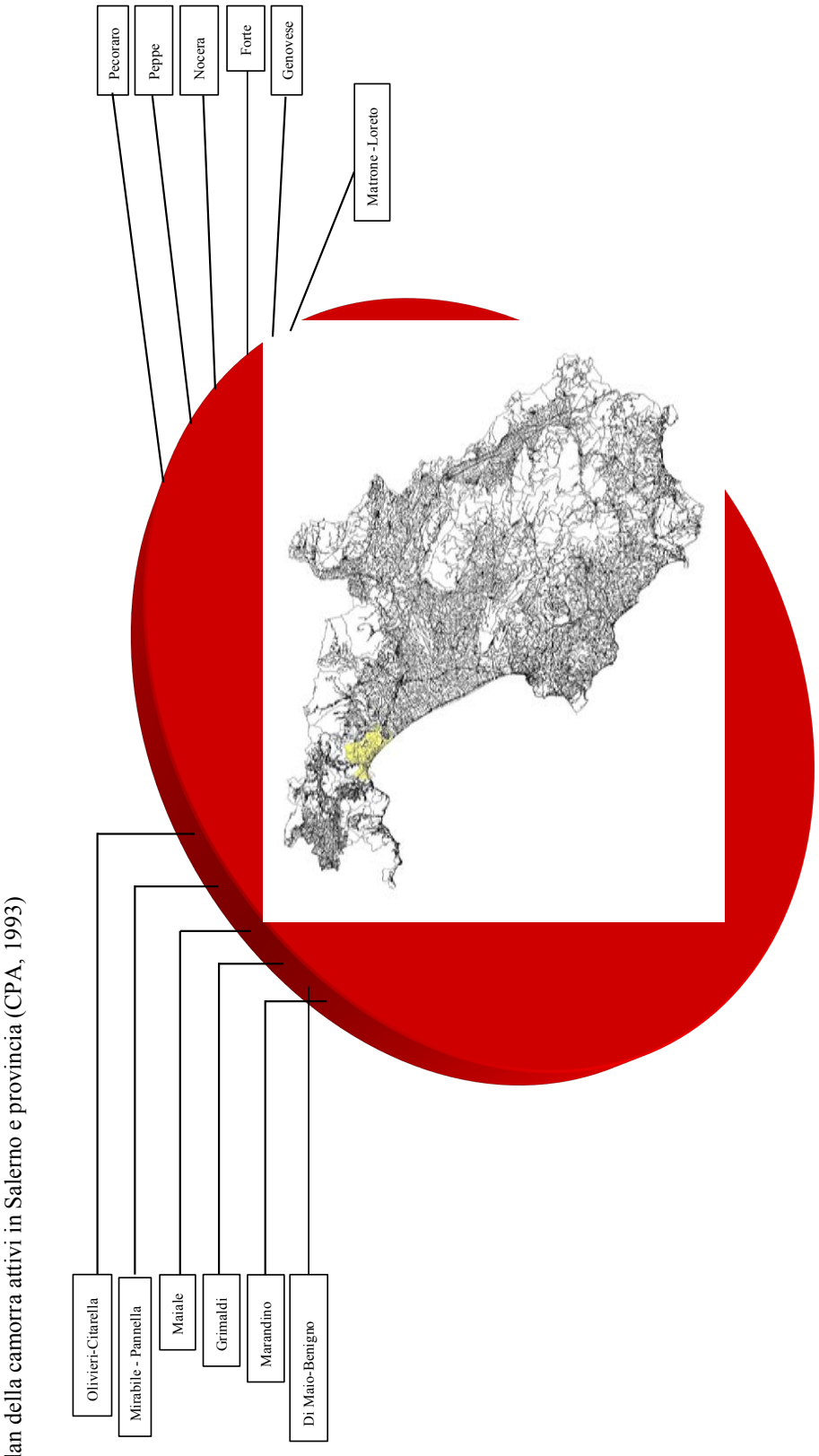

Clan della camorra attivi in Salerno e provincia (CPA, 1993)

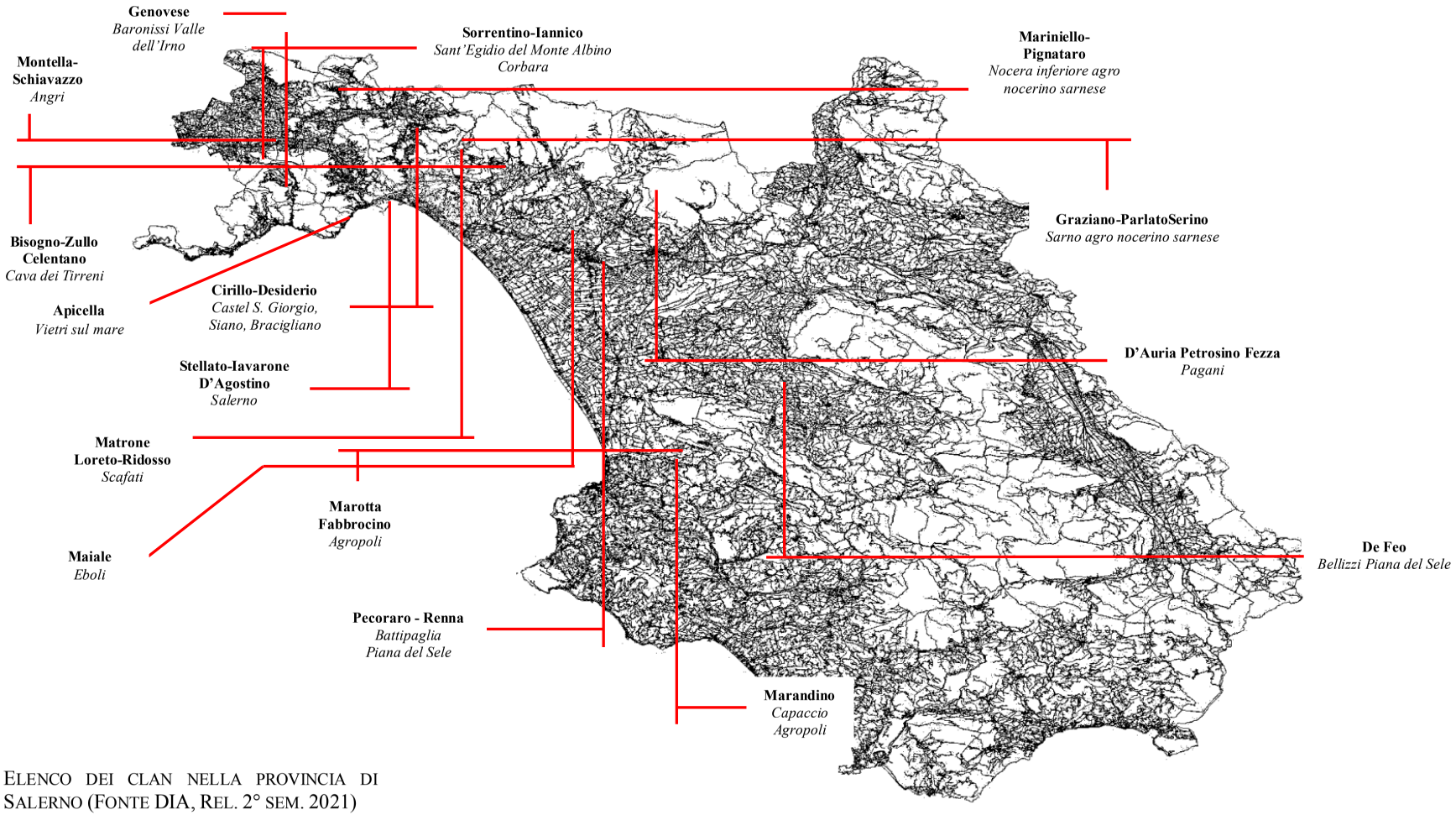

ELENCO DEI CLAN NELLA PROVINCIA DI SALERNO (FONTE DIA, REL. 2° SEM. 2021)

Elenco delle famiglie mafiose: mafie pugliesi

di Fabio Iadeluca

DISLOCAZIONE DEI CLAN NELLA CITTÀ DI BARI (FONTE DIA, REL. 2° SEM. 2022)

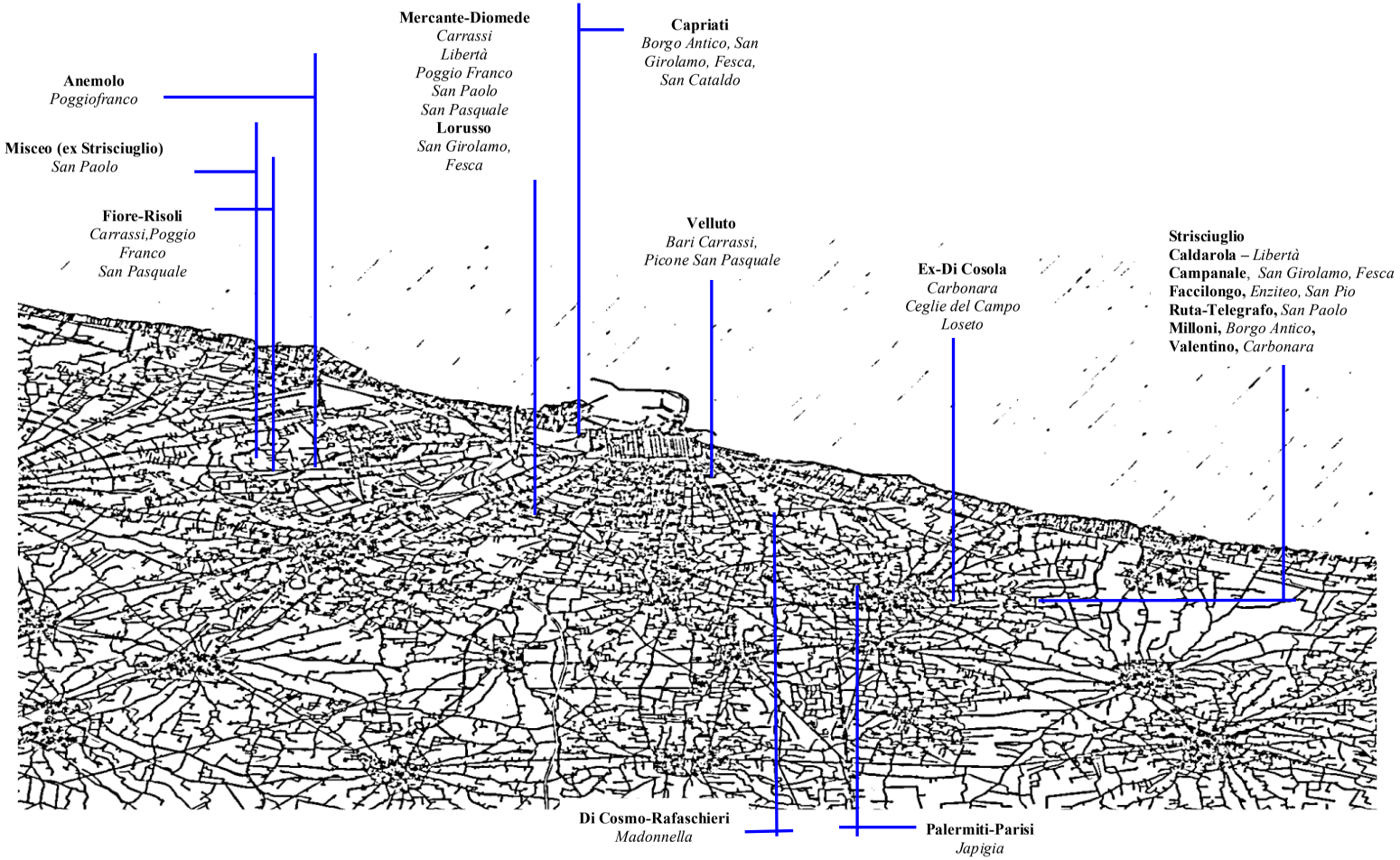

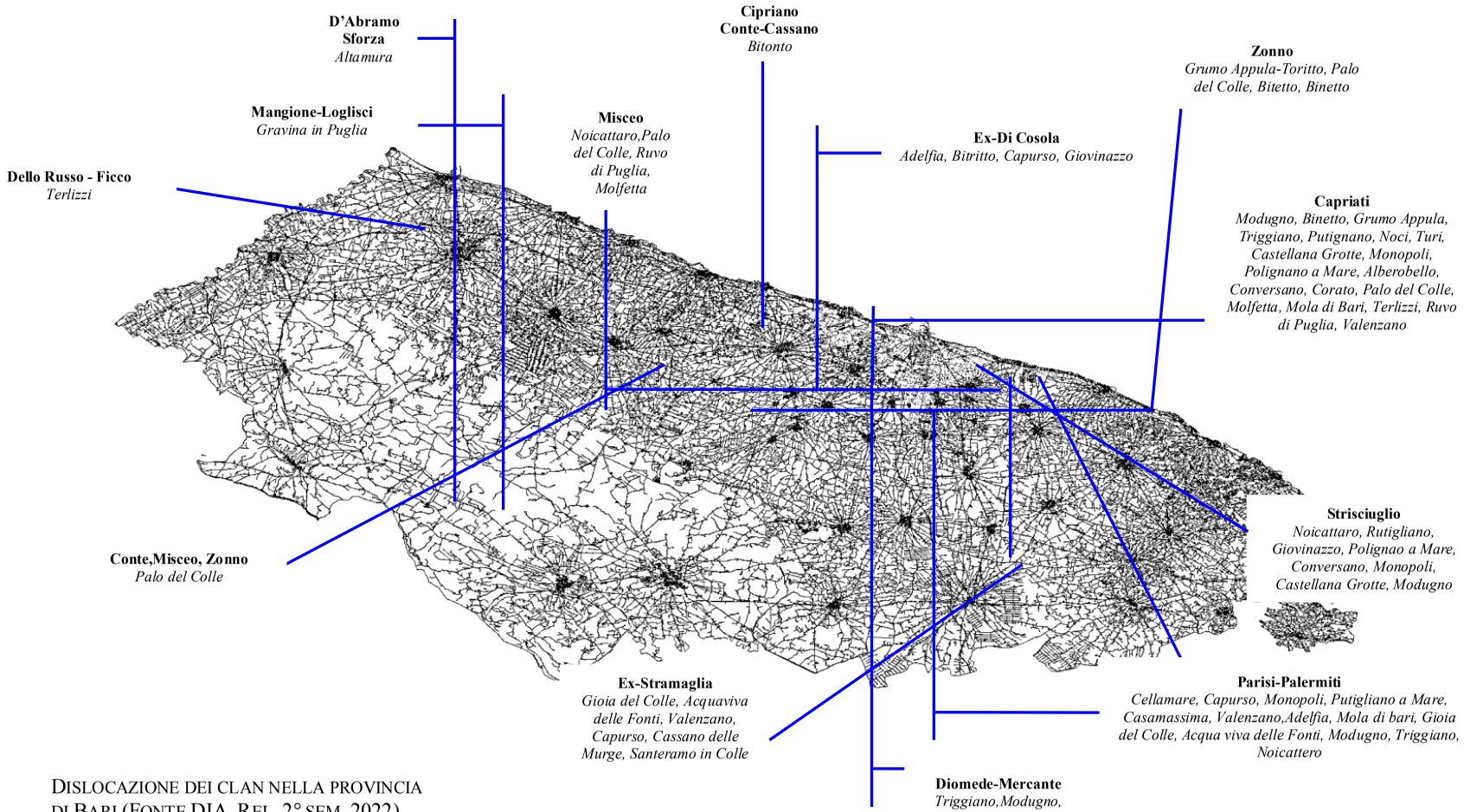

DISLOCAZIONE DEI CLAN NELLA PROVINCIA DI BARI (FONTE DIA, REL. 2° SEM. 2022)

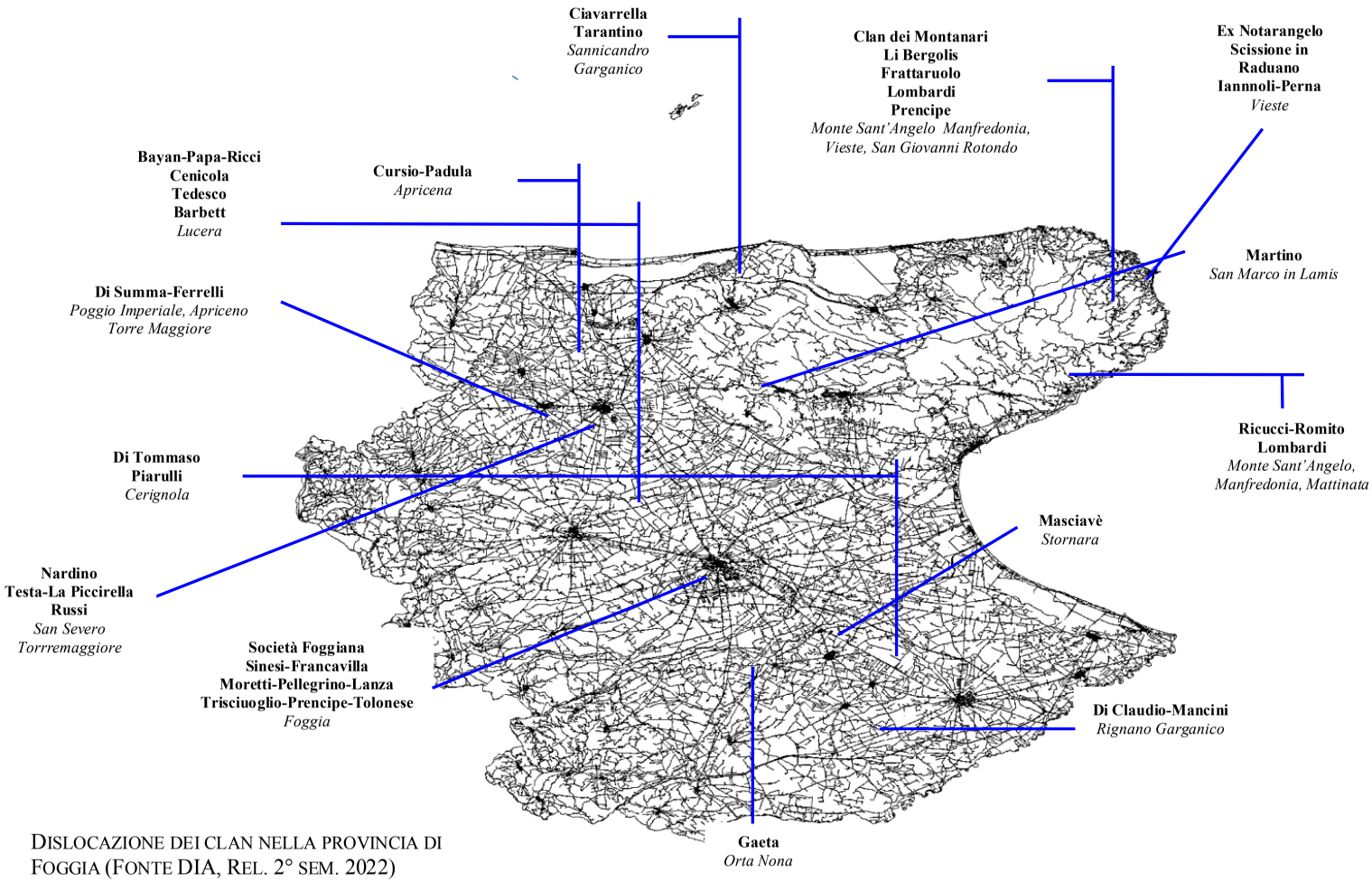

DISLOCAZIONE DEI CLAN NELLA PROVINCIA DI FOGGIA (FONTE DIA, REL. 2° SEM. 2022)

DISLOCAZIONE DEI CLAN NELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA E TRANI (FONTE DIA, REL. 2° SEM. 2022)

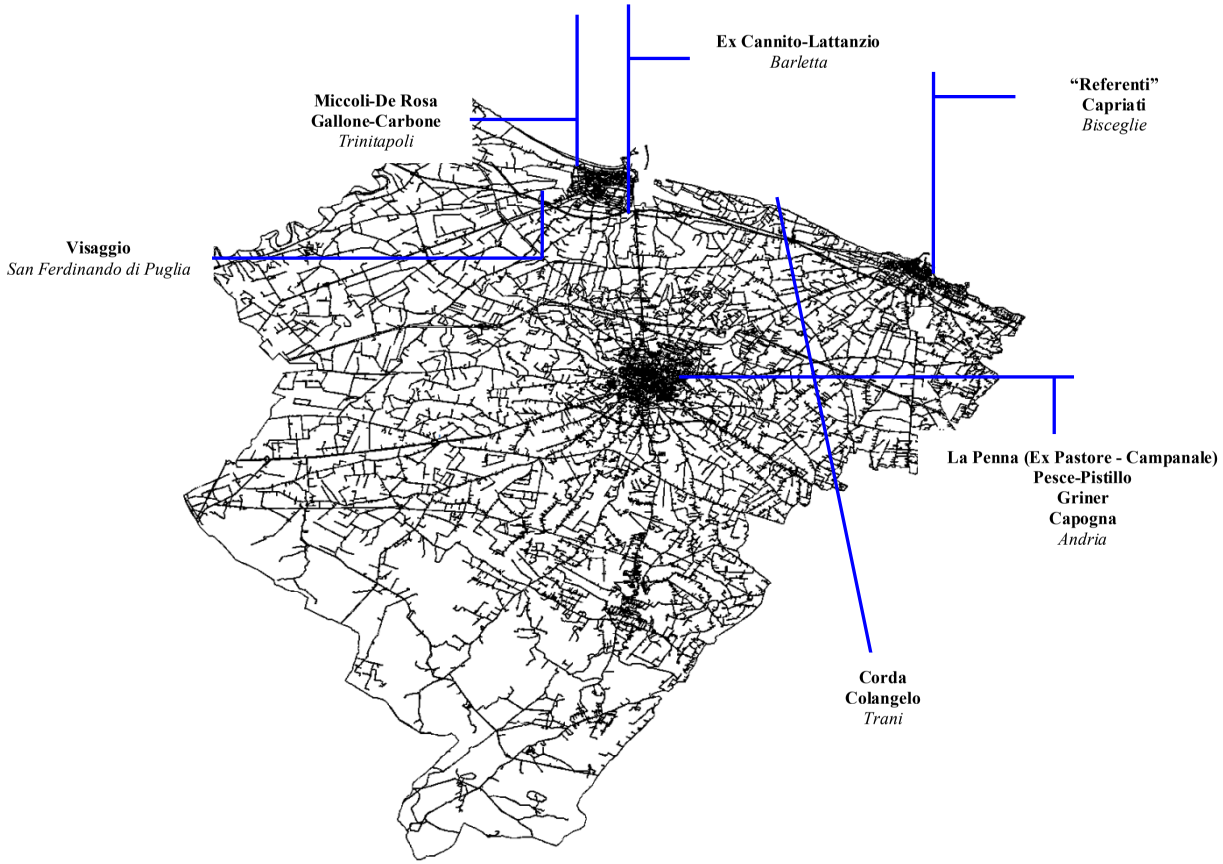

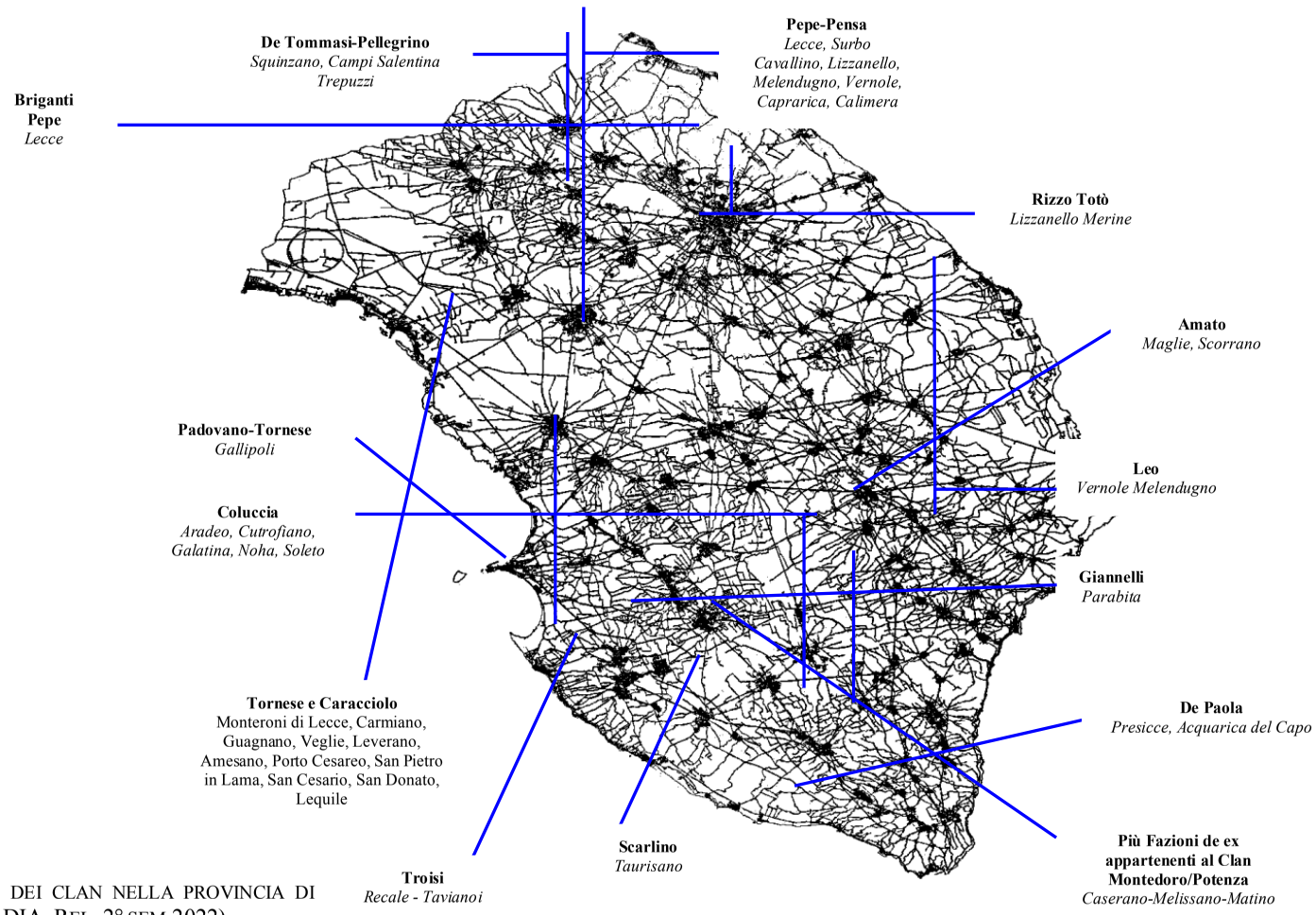

DISLOCAZIONE DEI CLAN NELLA PROVINCIA DI LECCE (FONTE DIA, REL. 2° SEM.2022)

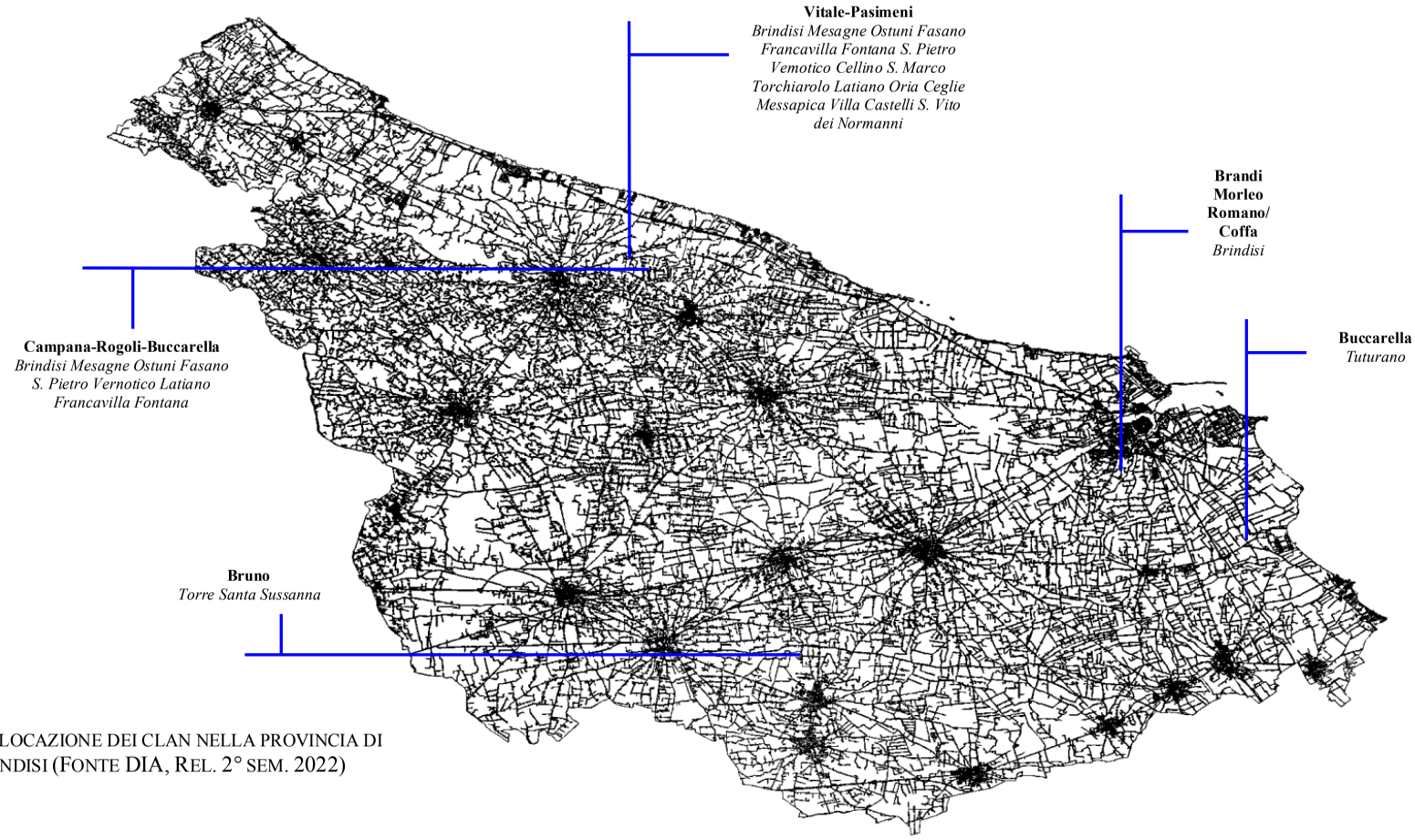

DISLOCAZIONE DEI CLAN NELLA PROVINCIA DI BRINDISI (FONTE DIA, REL. 2° SEM. 2022)

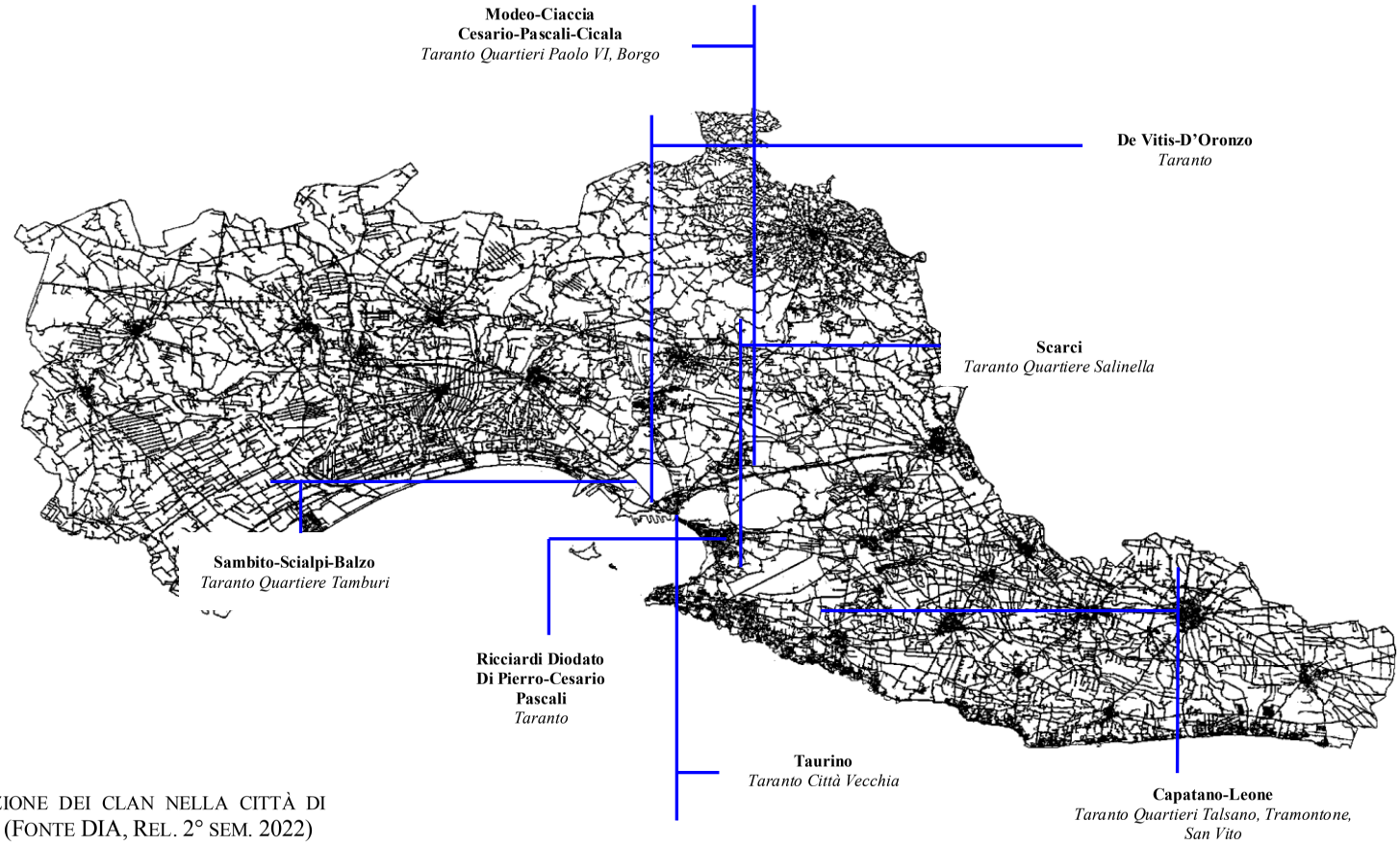

DISLOCAZIONE DEI CLAN NELLA CITTÀ DI TARANTO (FONTE DIA, REL. 2° SEM. 2022)

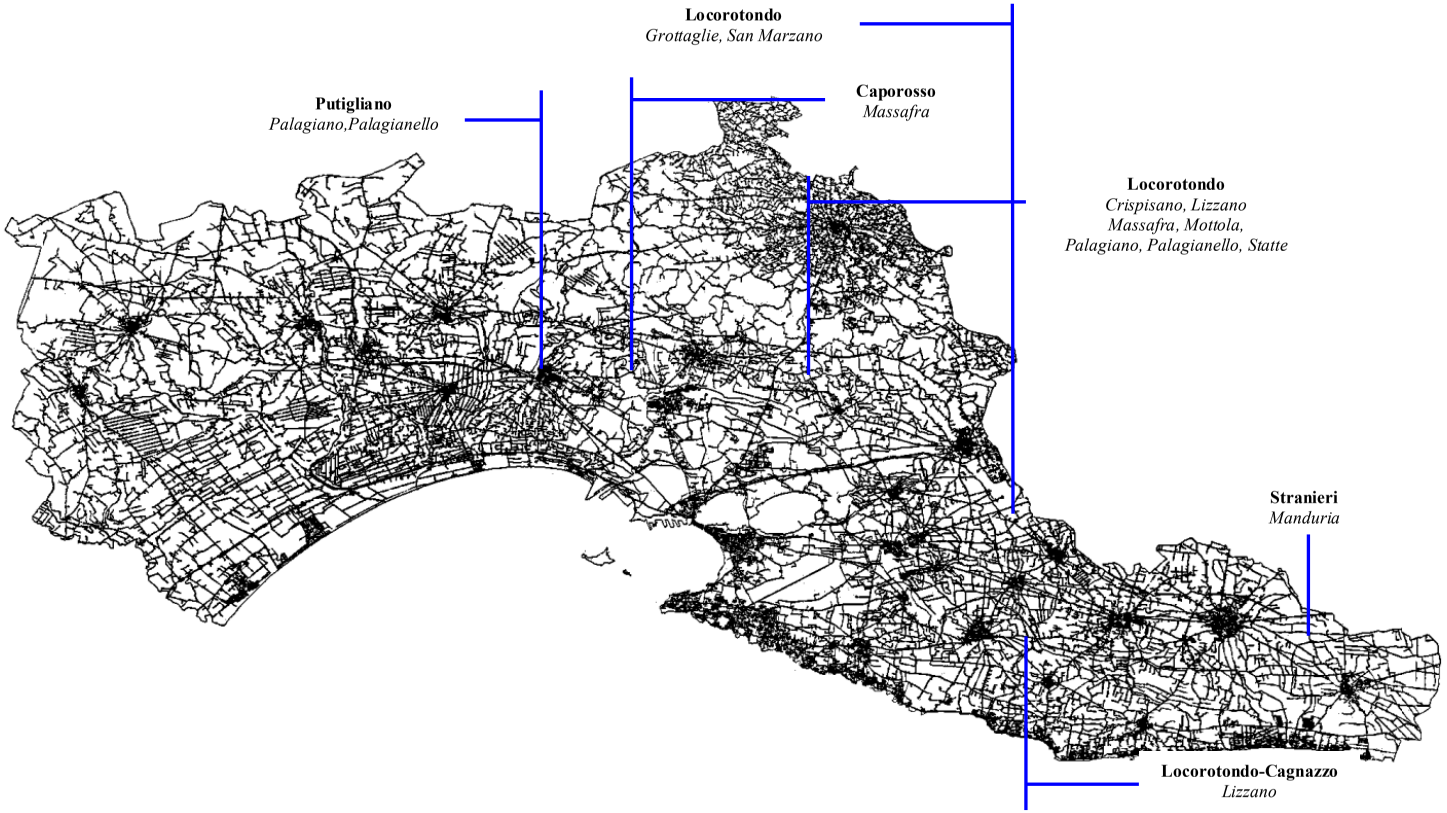

DISLOCAZIONE DEI CLAN NELLA PROVINCIA DI TARANTO (FONTE DIA, REL. 2° SEM. 2022)

Proiezioni extraregionali delle mafie: cosa nostra

di Fabio Iadeluca

Mappatura delle cosche di cosa nostra presenti a Monza Brianza
Per quanto riguarda la mafia siciliana si segnala l'operatività della famiglia palermitana "Acquasanta-Arenella" e di elementi legati a quella catanese dei "Laudani".

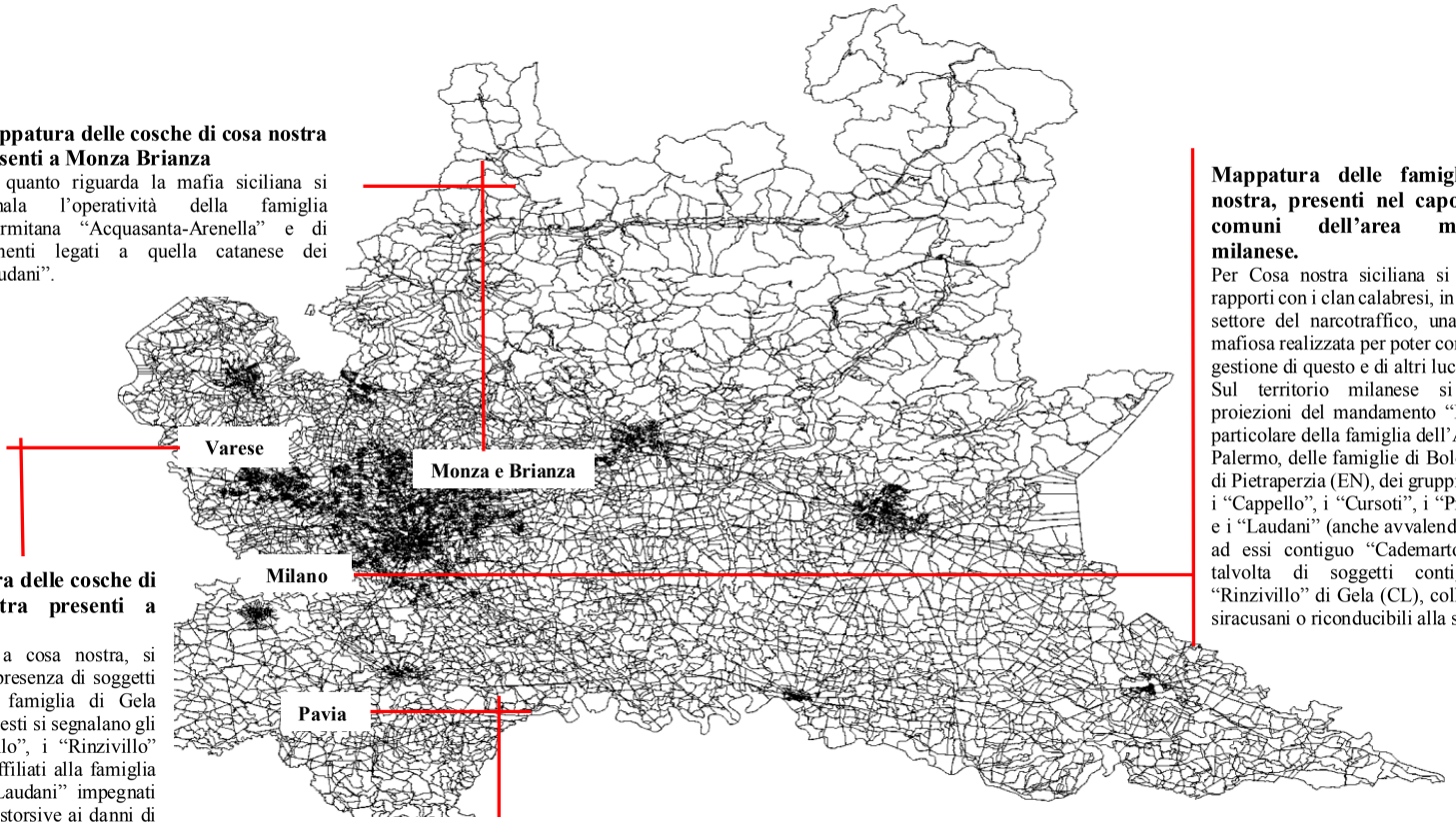

Mappatura delle famiglie di cosa nostra, presenti nel capoluogo e nei comuni dell'area metropolitana milanese.
Per Cosa nostra siciliana si confermano i rapporti con i clan calabresi, in particolare nel settore del narcotraffico, una sorta di *pax* mafiosa realizzata per poter continuare con la gestione di questo e di altri lucrosi traffici.
Sul territorio milanese si rilevano le proiezioni del mandamento "Resuttana" (in particolare della famiglia dell'Acquasanta) di Palermo, delle famiglie di Bolognetta (PA) e di Pietraperzia (EN), dei gruppi catanesi quali i "Cappello", i "Cursoti", i "Pillera-Puntina" e i "Laudani" (anche avvalendosi del gruppo ad essi contiguo "Cademartori-Ponzo"), e talvolta di soggetti contigui al clan "Rinzivillo" di Gela (CL), collegati a gruppi siracusani o riconducibili alla stidda.

Mappatura delle cosche di cosa nostra presenti a Varese
In merito a cosa nostra, si segnala la presenza di soggetti vicini alla famiglia di Gela (CL), tra questi si segnalano gli "Emmanuello", i "Rinzivillo" ed alcuni affiliati alla famiglia catanese "Laudani" impegnati in attività estorsive ai danni di imprese ed esercizi commerciali. In quest'area è stata, inoltre, riscontrata la presenza di malavitosi legati ad alcune famiglie di Salemi (TP) e Trapani.

Mappatura delle cosche di cosa nostra presenti a Pavia
È stata anche rilevata l'attività di alcuni elementi contigui a Cosa nostra (in particolare al clan Ciulla-Guzzardi, palermitana, nissena e trapanese) per il riciclaggio e l'impiego di capitali (ad esempio nel settore immobiliare), le truffe ed altre attività illecite.

SITUAZIONE DELLE FAMIGLIE DI COSA NOSTRA A MILANO, NEI COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA, MONZA, BRIANZA, PAVIA E VARESE

Mappatura delle cosche di cosa nostra presenti a Sondrio
Nel recente passato, alcune attività investigative hanno fatto emergere l'interesse di affiliati al gruppo "Rinzivillo" della famiglia di Gela (CL) nell'acquisizione di quote societarie, funzionali al controllo di imprese del nord Italia.

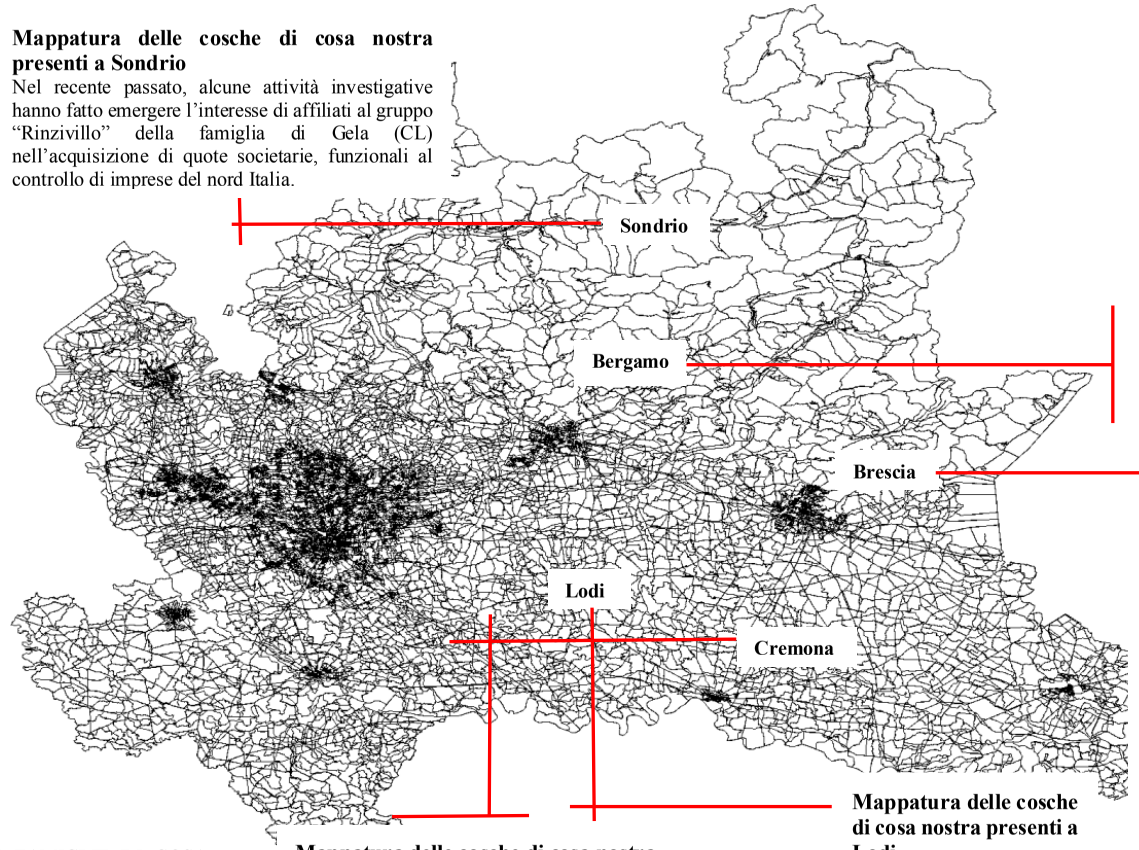

Mappatura delle cosche di cosa nostra presenti a Bergamo
Si conferma il possibile interesse da parte di alcune consorterie della mafia siciliana, tendenti ad insinuarsi nel tessuto economico legale della provincia, soprattutto nell'ambito del settore edilizio, dove sono emersi gli interessi illeciti di proiezioni di alcune famiglie nissene.

Mappatura delle cosche di cosa nostra presenti a Brescia
Cosa nostra si avvale della connivenza di professionisti locali (avvocati, commercialisti ecc.) al fine di inserirsi nel tessuto economico più proficuo79. Recenti attività investigative hanno rilevato la presenza degli "*sti dari*", sodalizi di stampo mafioso che sfruttano la ricchezza economica del territorio per i traffici illeciti di varia natura e il reinvestimento in attività apparentemente pulite.

Mappatura delle cosche di cosa nostra presenti a Cremona
Relativamente a Cosa nostra, negli anni scorsi è stata riscontrata la presenza, sul territorio, di affiliati alla famiglia di Niscemi (CL).

Mappatura delle cosche di cosa nostra presenti a Lodi
Si segnala la presenza di alcuni soggetti ricollegabili alla famiglia di Corso dei Mille e al mandamento di Porta Nuova.

SITUAZIONE DELLE FAMIGLIE DI COSA NOSTRA A CREMONA, BERGAMO, BRESCIA, LODI E SONDRIO

SITUAZIONE DELLE FAMIGLIE DI COSA NOSTRA A TORINO E PROVINCIA E NOVARA

Mappatura delle cosche di cosa nostra presenti a Torino
Per quanto attiene la presenza di soggetti legati a famiglie mafiose appartenenti a cosa nostra si conferma la presenza di alcuni soggetti originari di Gela (CL) appartenenti all'organizzazione criminale siciliana denominata Stidda.

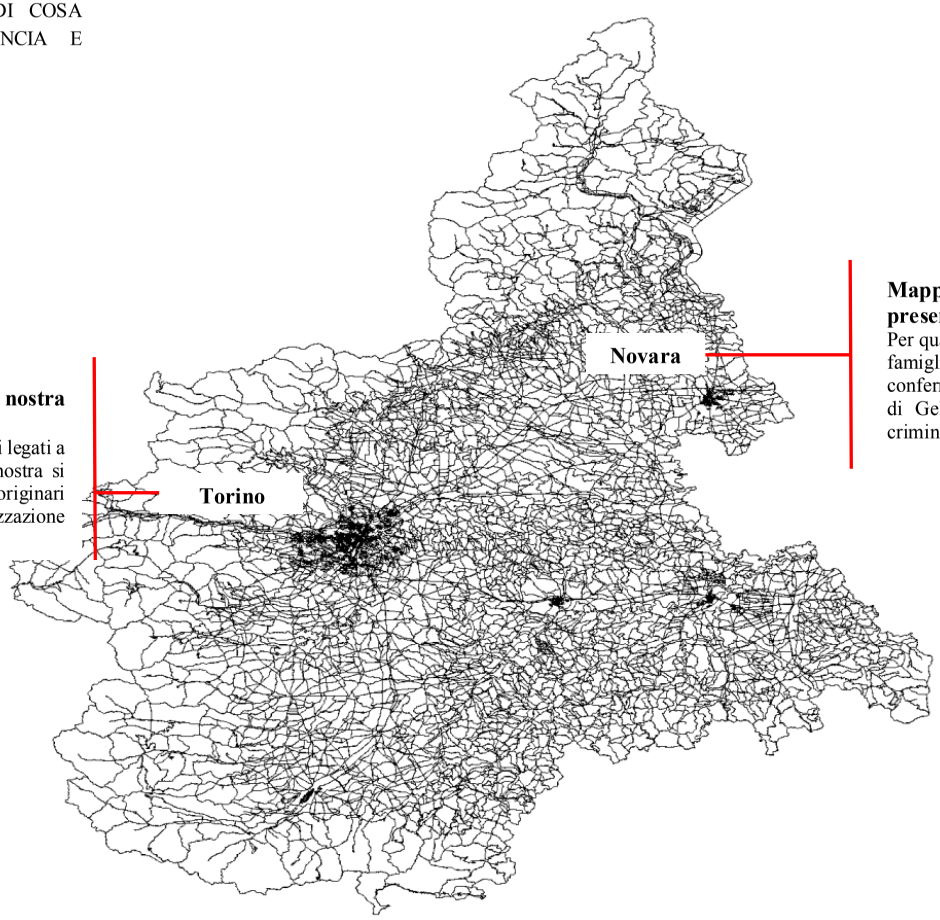

Mappatura delle cosche di cosa nostra presenti a Novara
Per quanto attiene la presenza di soggetti legati a famiglie mafiose appartenenti a cosa nostra si conferma la presenza di alcuni soggetti originari di Gela (CL) appartenenti all'organizzazione criminale siciliana denominata "stidda".

SITUAZIONE DELLE FAMIGLIE DI COSA NOSTRA A BOLOGNA

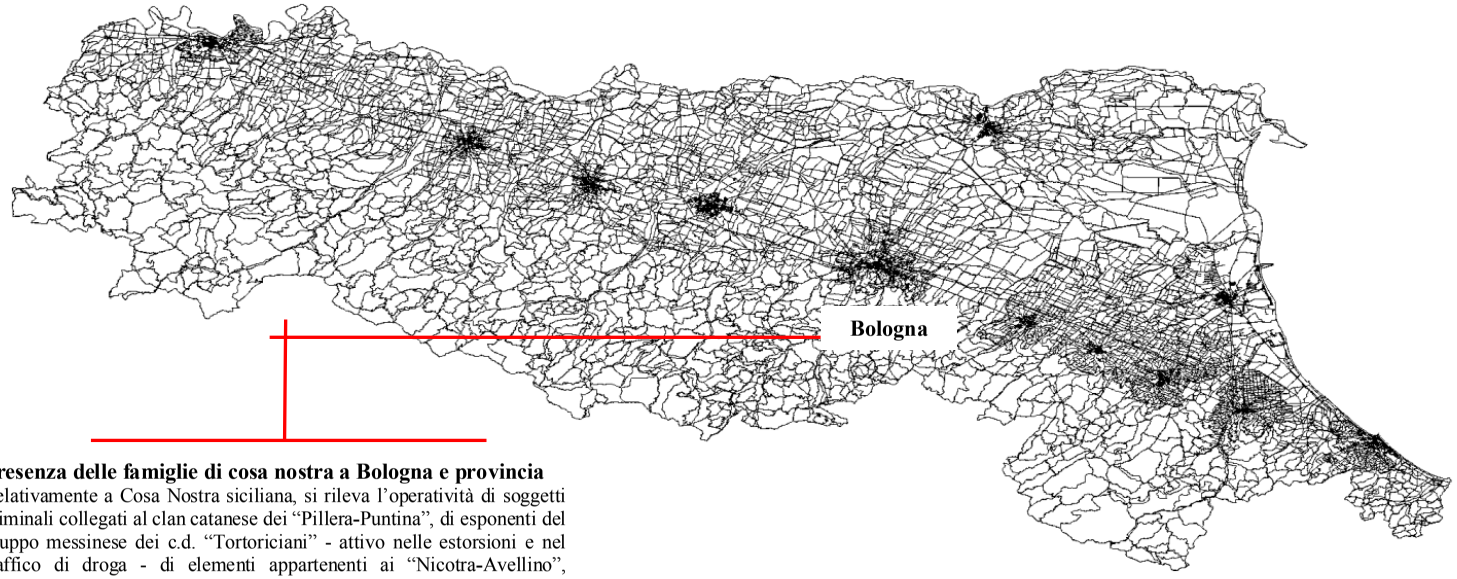

Presenza delle famiglie di cosa nostra a Bologna e provincia
Relativamente a Cosa Nostra siciliana, si rileva l'operatività di soggetti criminali collegati al clan catanese dei "Pillera-Puntina", di esponenti del gruppo messinese dei c.d. "Tortoriciani" - attivo nelle estorsioni e nel traffico di droga - di elementi appartenenti ai "Nicotra-Avellino", "Caccamo", "Corleone" e "Santapaola". Inoltre, bande armate composte anche da elementi di sodalizi familiari storici di Cosa nostra si sono rese responsabili di talune rapine ai danni di istituti di credito del nord Italia, tra cui Bologna.

Presenza delle famiglie di cosa nostra a Modena
Pure con riguardo a Cosa nostra siciliana, è stato acclarato l'interesse di soggetti riconducibili a essa ad investire capitali illecitamente acquisiti nei mercati immobiliare e finanziario.

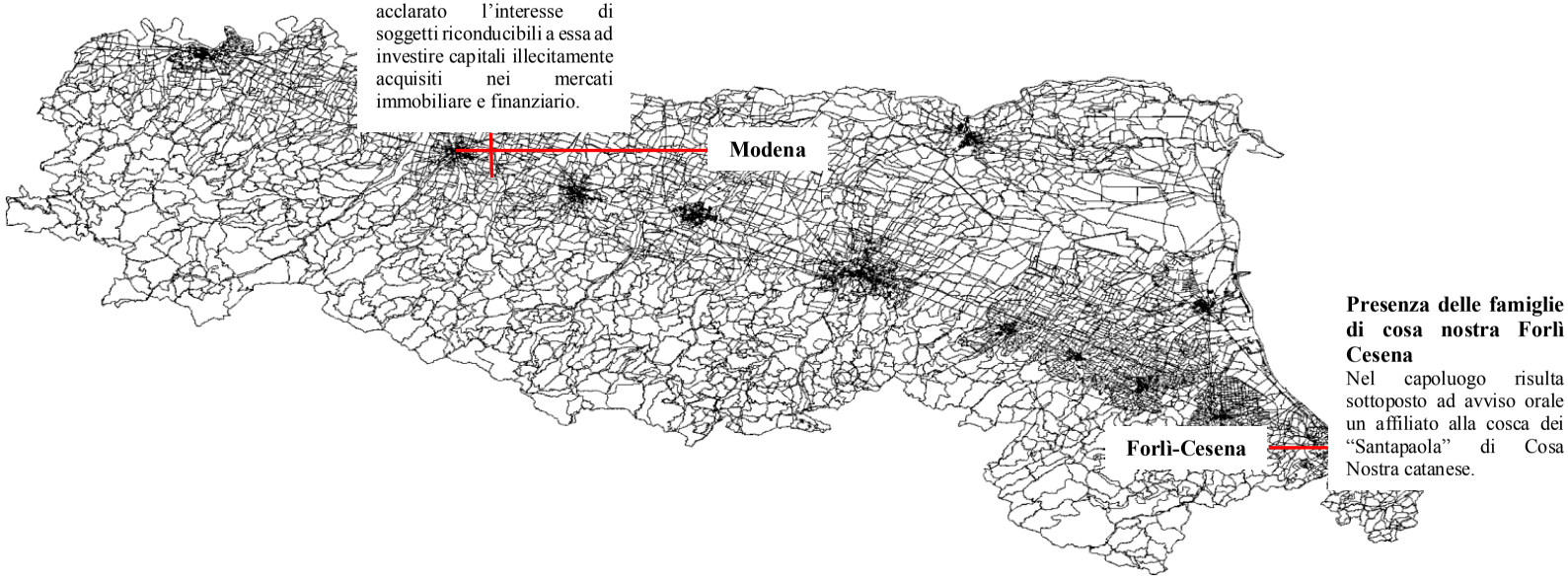

Presenza delle famiglie di cosa nostra Forlì Cesena
Nel capoluogo risulta sottoposto ad avviso orale un affiliato alla cosca dei "Santapaola" di Cosa Nostra catanese.

SITUAZIONE DELLE FAMIGLIE DI COSA NOSTRA A FORLÌ CESENA E MODENA

SITUAZIONE DELLE FAMIGLIE DI COSA NOSTRA A PARMA, PIACENZA E REGGIO EMILIA

Presenza delle famiglie di cosa nostra a Piacenza
È stata riscontrata la presenza di elementi di cosa nostra siciliana.

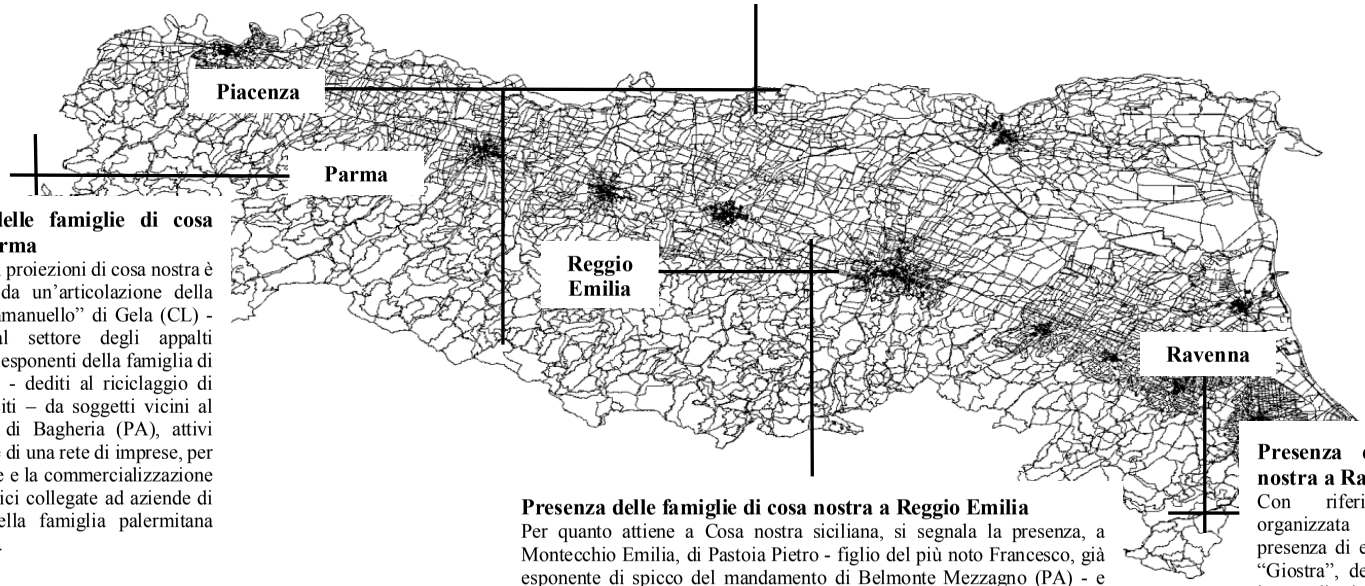

Presenza delle famiglie di cosa nostra a Parma
L'esistenza di proiezioni di cosa nostra è testimoniata da un'articolazione della famiglia "Emmanuello" di Gela (CL) - interessata al settore degli appalti pubblici – da esponenti della famiglia di Bivona (AG) - dediti al riciclaggio di proventi illeciti – da soggetti vicini al mandamento di Bagheria (PA), attivi nella gestione di una rete di imprese, per la lavorazione e la commercializzazione di prodotti ittici collegate ad aziende di pertinenza della famiglia palermitana "Guttadauro".

Presenza delle famiglie di cosa nostra a Reggio Emilia
Per quanto attiene a Cosa nostra siciliana, si segnala la presenza, a Montecchio Emilia, di Pastoia Pietro - figlio del più noto Francesco, già esponente di spicco del mandamento di Belmonte Mezzagno (PA) - e quella di Monforte Alfio Ambrogio, autotrasportatore affiliato alla famiglia di Biancavilla (CT), legata ai "SantapaolaErcolano".

Presenza delle famiglie di cosa nostra a Ravenna
Con riferimento alla criminalità organizzata siciliana, si conferma la presenza di elementi riconducibili al clan "Giostra", dediti alla gestione di attività imprenditoriali intestate a "prestanome" e al reimpiego dei proventi illeciti in società attive nel settore delle scommesse *online*.
Segnalato anche il dinamismo di soggetti collegati al mandamento di Villabate (PA) e alla famiglia "Nicotera-Avellino", attiva a Misterbianco (CT).

SITUAZIONE DELLE FAMIGLIE DI COSA NOSTRA A MASSA CARRARA, FIRENZE, AREZZO, LIVORNO, LUCCA, PISA, PRATO E SIENA

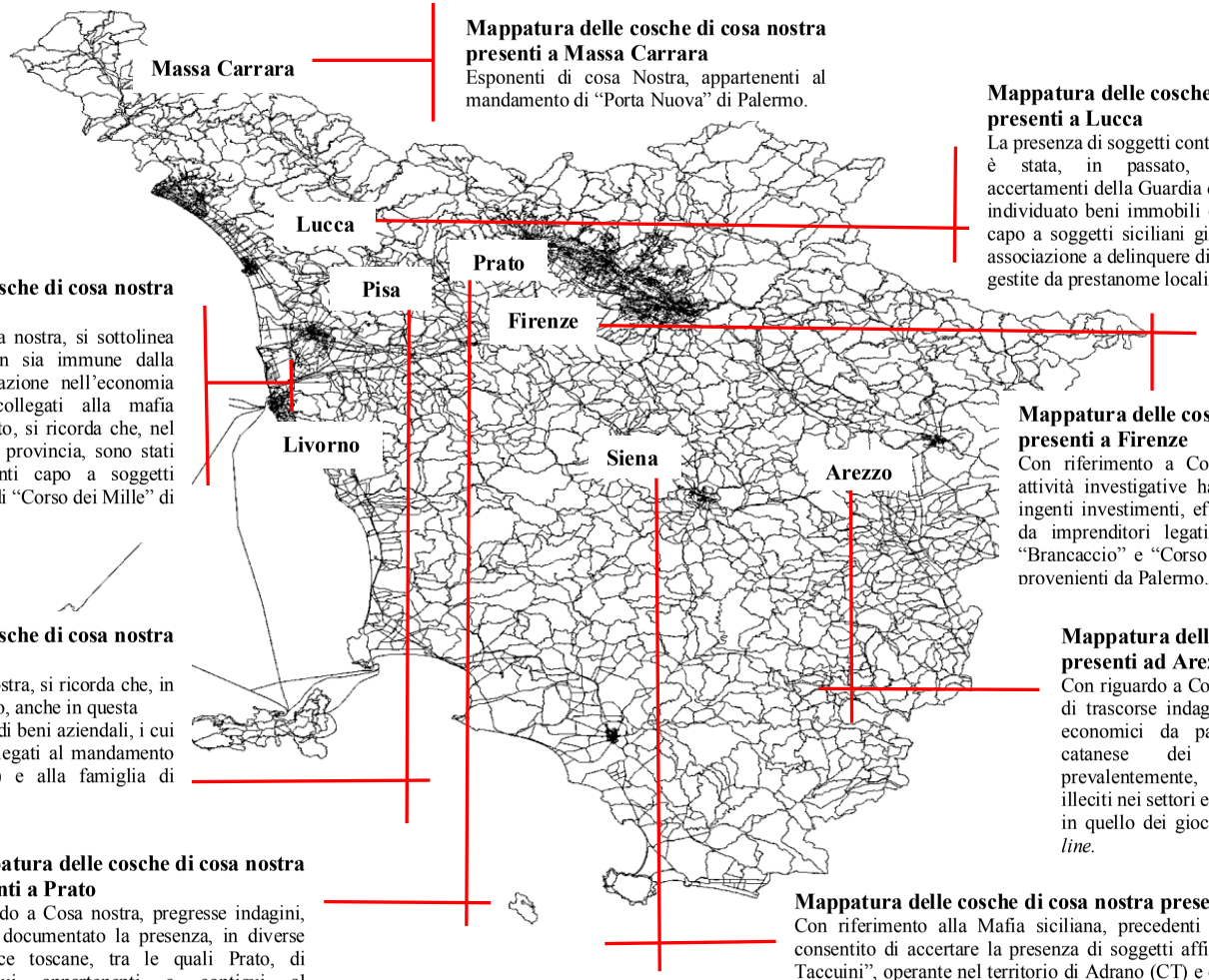

Mappatura delle cosche di cosa nostra presenti a Massa Carrara
Esponenti di cosa Nostra, appartenenti al mandamento di "Porta Nuova" di Palermo.

Mappatura delle cosche di cosa nostra presenti a Lucca
La presenza di soggetti contigui a cosa nostra è stata, in passato, confermata da accertamenti della Guardia di Finanza che ha individuato beni immobili e aziende facenti capo a soggetti siciliani già condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso, gestite da prestanome locali.

Mappatura delle cosche di cosa nostra presenti a Livorno
Con riferimento a cosa nostra, si sottolinea come il territorio non sia immune dalla presenza e dall'infiltrazione nell'economia locale di soggetti collegati alla mafia siciliana; a tal proposito, si ricorda che, nel 2017, anche in questa provincia, sono stati sequestrati beni facenti capo a soggetti collegati alla famiglia di "Corso dei Mille" di Palermo.

Mappatura delle cosche di cosa nostra presenti a Firenze
Con riferimento a Cosa nostra, pregresse attività investigative hanno fatto emergere ingenti investimenti, effettuati sul territorio, da imprenditori legati ai mandamenti di "Brancaccio" e "Corso dei Mille" entrambi provenienti da Palermo.

Mappatura delle cosche di cosa nostra presenti a Pisa
Con riguardo a cosa nostra, si ricorda che, in passato, è stato eseguito, anche in questa provincia, il sequestro di beni aziendali, i cui titolari risultavano collegati al mandamento di "Brancaccio" (PA) e alla famiglia di "Corso dei Mille".

Mappatura delle cosche di cosa nostra presenti ad Arezzo
Con riguardo a Cosa nostra, infine, nel corso di trascorse indagini, sono emersi interessi economici da parte della nota famiglia catanese dei "Santapaola" attiva, prevalentemente, nel reimpiego di beni illeciti nei settori edile e immobiliare, nonché in quello dei giochi e delle scommesse *on-line*.

Mappatura delle cosche di cosa nostra presenti a Prato
Riguardo a Cosa nostra, pregresse indagini, hanno documentato la presenza, in diverse province toscane, tra le quali Prato, di individui appartenenti o contigui al mandamento di "Brancaccio" e alla famiglia di "Corso dei Mille" di Palermo.

Mappatura delle cosche di cosa nostra presenti a Siena
Con riferimento alla Mafia siciliana, precedenti attività investigative hanno consentito di accertare la presenza di soggetti affiliati al gruppo "Santangelo-Taccuini", operante nel territorio di Adrano (CT) e considerato articolazione del più noto clan "Santapaola-Ercolano". Si evidenzia che nella provincia risiedono da anni diversi soggetti legati alle associazioni mafiose riconducibili a Cosa nostra.

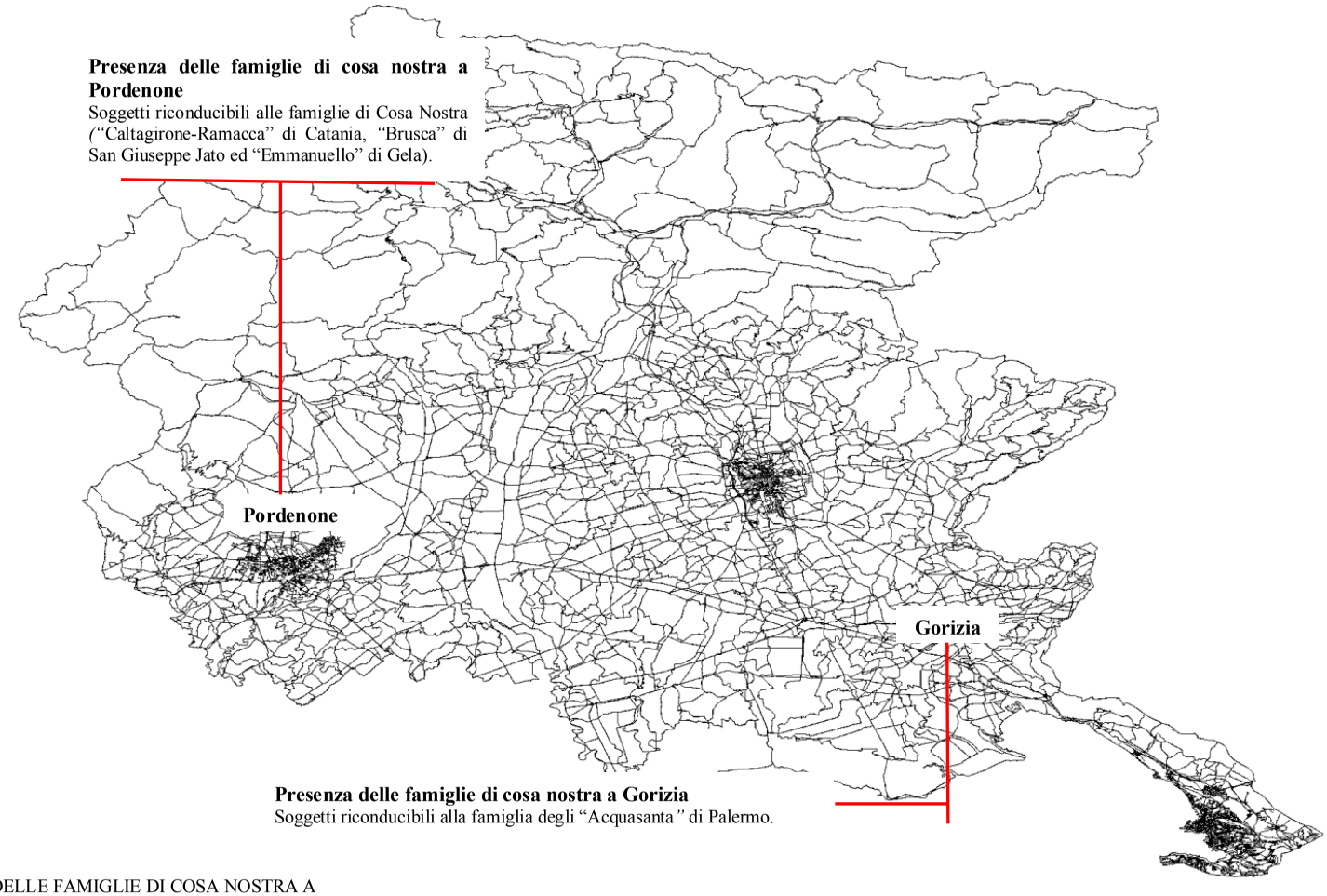

SITUAZIONE DELLE FAMIGLIE DI COSA NOSTRA A PORDENONE E GORIZIA

Presenza delle famiglie di cosa nostra a Roma e provincia

Anche estensioni e compagini di inequivoca emanazione di cosa nostra siciliana - oggettivamente inferiori sotto il profilo numerico, ma, comunque, egualmente pervasive - cercano di affermarsi nel territorio, soprattutto nella gestione di ristoranti ed esercizi commerciali. In questo senso non disdegnano di estrinsecare la loro influenza attraverso l'affiliazione di elementi di criminalità locale.

Più specificatamente, sono segnalati elementi delle famiglie "Guttadauro" (in specie, nei quartieri Testaccio-Portuense), "Rinzivillo" (Camilluccia), "Privitera" e "Cursoti", dei "Cannizzaro" e "Mazzei-Carcagnusi", quest'ultimi collegati ai catanesi "Santapaola". Sono insediati anche referenti dei gelesi "Emmanuello", interessati all'acquisizione di appalti, subappalti e/o rami d'azienda ovvero alla fornitura di mano d'opera a basso costo. Nei quartieri centrali della città si segnalano i "Corallo" - inseriti negli assetti di rilevanti società destinatarie di concessioni per il c.d. "gioco lecito" - e gli "Stassi", contigui alla famiglia trapanese degli "Accardo", con interessenze in numerosi esercizi di ristorazione. Articolate indagini nel settore immobiliare hanno già permesso di individuare sul territorio significative presenze delle famiglie "Galatolo" e "Graziano", collegate ai "Madonia" del mandamento di "Palermo-Resuttana". Nel comprensorio di Ardea, Pomezia e Torvajanica è certificato il dinamismo di esponenti della famiglia mafiosa dei "Fragalà" - apparentemente impegnati nella gestione di attività commerciali nel settore alimentare - che hanno raggiunto l'egemonia criminale nell'area anche ricorrendo al concorso di elementi indigeni. Al riguardo rileva l'importante operazione "*Equilibri*" del 4 giugno 2019. Sul litorale ricompreso tra Fiumicino e Anzio è segnalata la gravitazione di esponenti delle famiglie "Graviano" e Cursoti, dei Rinzivillo e dei Cannizzaro (questi ultimi legati ai catanesi Santapaola).

SITUAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA A ROMA E PROVINCIA

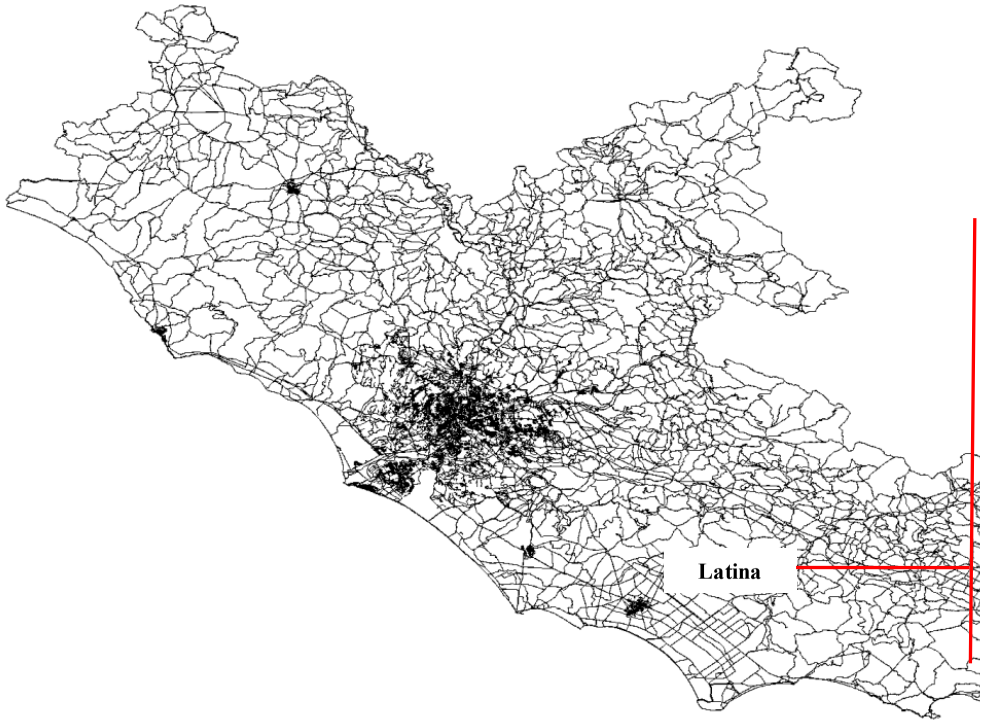

Presenza delle famiglie di cosa nostra a Latina e provincia

Le famiglie malavitose campane, calabresi e siciliane si sono stabilite sul territorio provinciale sin dagli anni '60/'70., a seguito dell'applicazione nei loro confronti delle misure di prevenzione dell'obbligo di soggiorno o per aver scelto - dopo essere state colpite dal divieto di permanere nei paesi di origine - la provincia pontina quale luogo di residenza.

Nel tempo, la compresenza di diverse matrici criminali le ha indotte anche a sperimentare forme di interazione, dando luogo a modalità di sfruttamento del territorio diversificate e capziose, fluttuando dal tipico approccio predatorio a sinergie delinquenziali più sottili.

In relazione all'intensità e al ruolo esercitato dalla criminalità organizzata, rilevano le sottonotate aree:

Latina

l'**area di Aprilia**, nel territorio risultano presenti anche elementi affiliati a Cosa nostra catanese, dediti alle estorsioni in pregiudizio di negozianti e liberi professionisti.

SITUAZIONE DELLE FAMIGLIE DI COSA NOSTRA A LATINA E PROVINCIA

SITUAZIONE DELLE FAMIGLIE DI COSA NOSTRA A VENEZIA

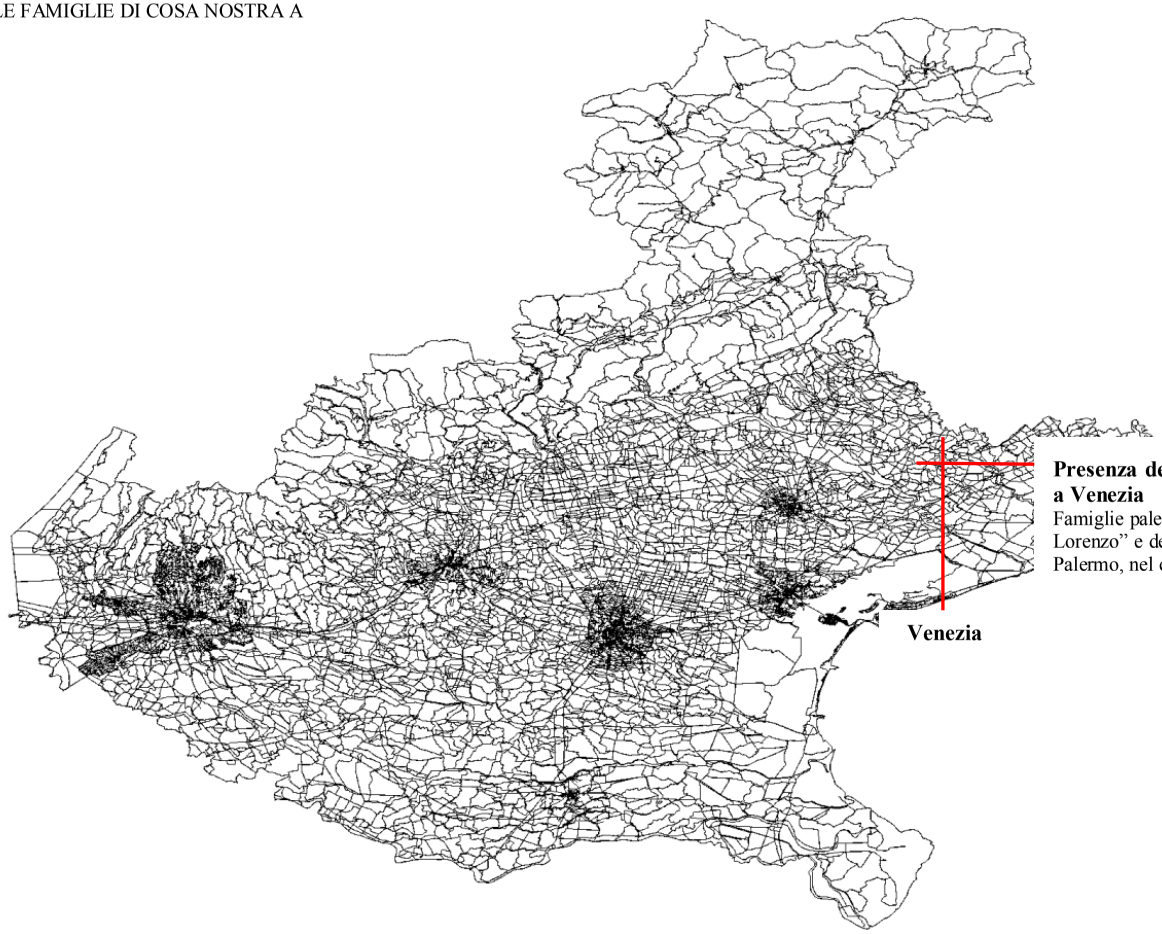

Presenza delle famiglie di cosa nostra a Venezia
Famiglie palermitane dei "Resuttana" e "San Lorenzo" e degli "Acquasanta" della zona di Palermo, nel contesto provinciale veneziano.

Presenza delle famiglie di cosa nostra a Treviso
Un'indagine nei confronti della famiglia siciliana "Mazzei-Carcagnusi", ha permesso la Guardia di Finanza di porre sotto sequestro un ingente patrimonio.

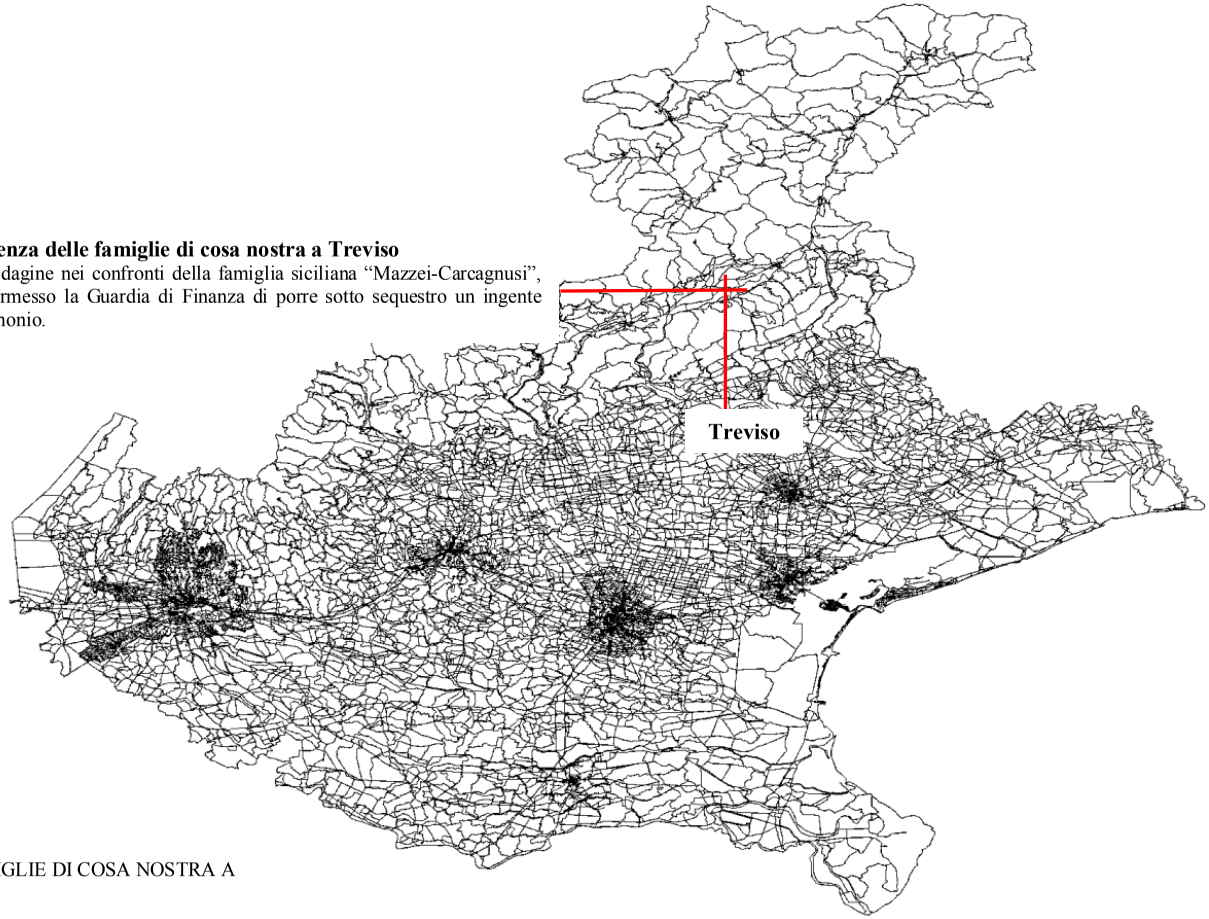

SITUAZIONE DELLE FAMIGLIE DI COSA NOSTRA A TREVISO

Presenza delle famiglie di cosa nostra a Fermo

Nella provincia di Fermo, pur non evidenziandosi apprezzabili infiltrazioni di sodalizi di tipo mafioso, si conferma l'esistenza di elementi collegati con la criminalità calabrese, siciliana e campana, dedito ad eterogenee attività delinquenziali.

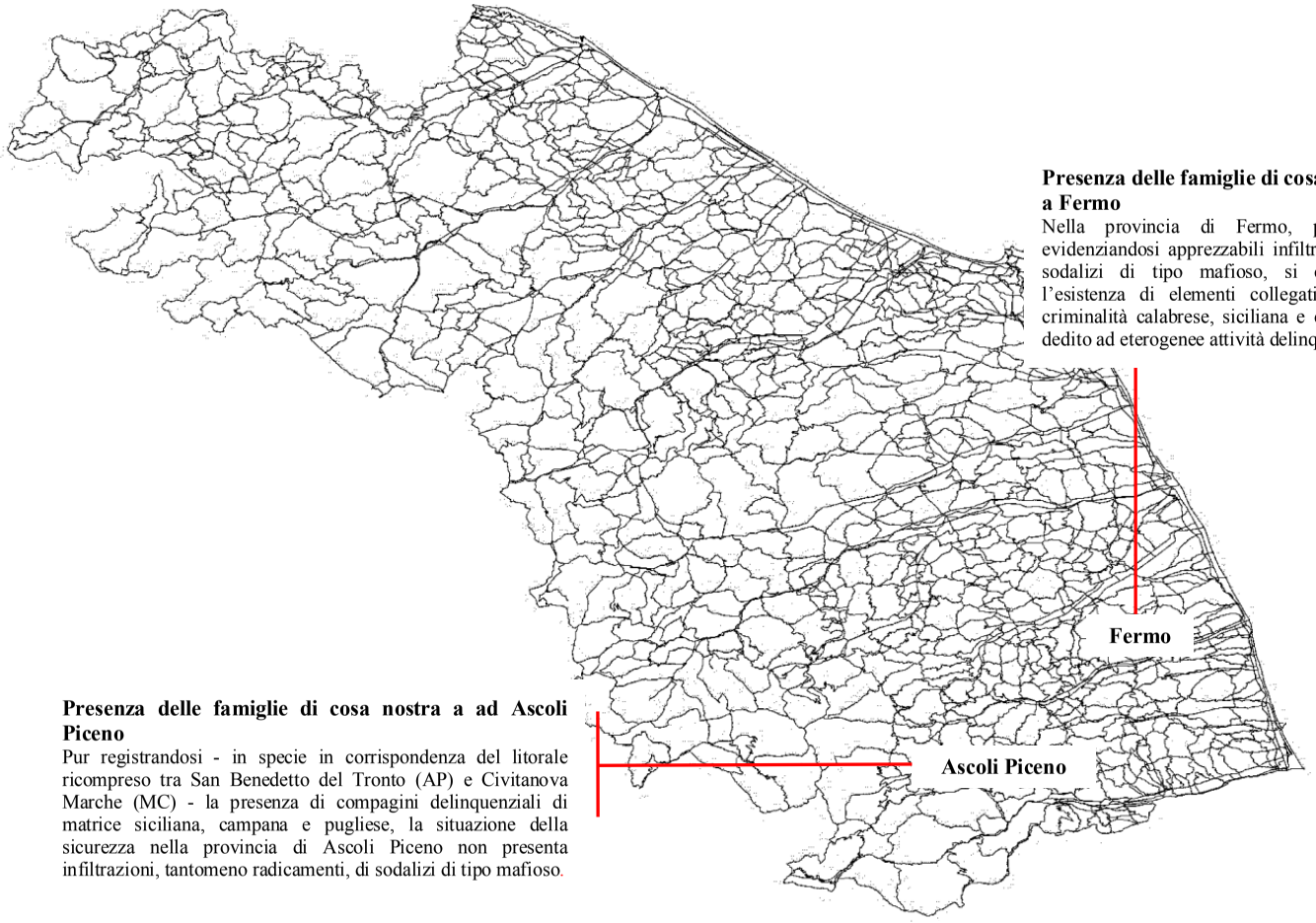

Presenza delle famiglie di cosa nostra a ad Ascoli Piceno

Pur registrandosi - in specie in corrispondenza del litorale ricompreso tra San Benedetto del Tronto (AP) e Civitanova Marche (MC) - la presenza di compagini delinquenziali di matrice siciliana, campana e pugliese, la situazione della sicurezza nella provincia di Ascoli Piceno non presenta infiltrazioni, tantomeno radicamenti, di sodalizi di tipo mafioso.

SITUAZIONE DELLE FAMIGLIE DI COSA NOSTRA AD ASCOLI PICENO E MACERATA

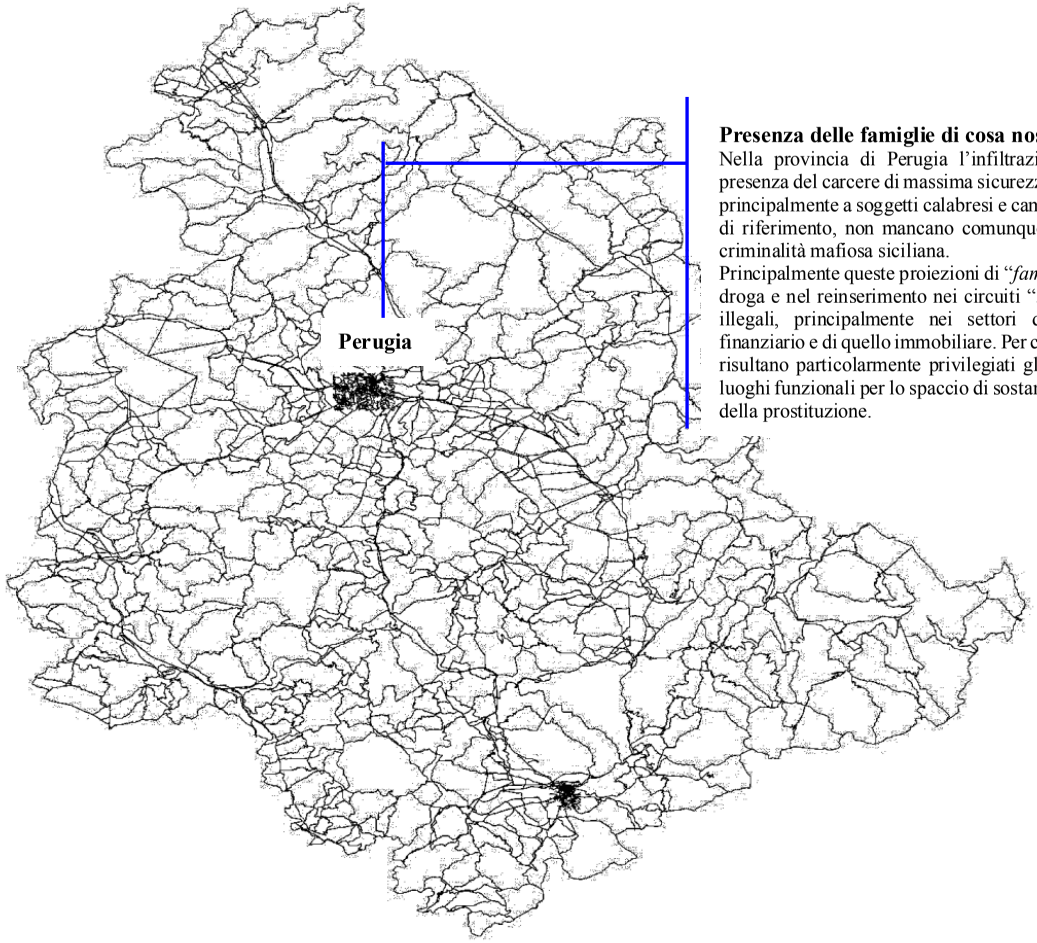

Presenza delle famiglie di cosa nostra a Perugia

Nella provincia di Perugia l'infiltrazione mafiosa, favorita anche dalla presenza del carcere di massima sicurezza nella città di Spoleto, è attribuibile principalmente a soggetti calabresi e campani legati alle associazioni mafiose di riferimento, non mancano comunque presenze di soggetti collegati alla criminalità mafiosa siciliana.

Principalmente queste proiezioni di "*famiglie*" sono impegnate nel traffico di droga e nel reinserimento nei circuiti "*leciti*" di denaro provento di attività illegali, principalmente nei settori degli appalti edilizi, del mercato finanziario e di quello immobiliare. Per ciò che concerne quest'ultimo settore, risultano particolarmente privilegiati gli acquisti di locali notturni, ritenuti luoghi funzionali per lo spaccio di sostanze stupefacenti e per lo sfruttamento della prostituzione.

SITUAZIONE DELLE FAMIGLIE DI COSA NOSTRA A IMPERIA

Presenza delle famiglie di cosa nostra a Imperia

In relazione alle proiezioni extraregionali di cosa nostra, emerge la presenza di personaggi caratterizzati da notevole spessore criminale, attivi nel settore dell'edilizia e del terziario, ritenuti contigui al clan facente capo al boss Matteo Messina Denaro."

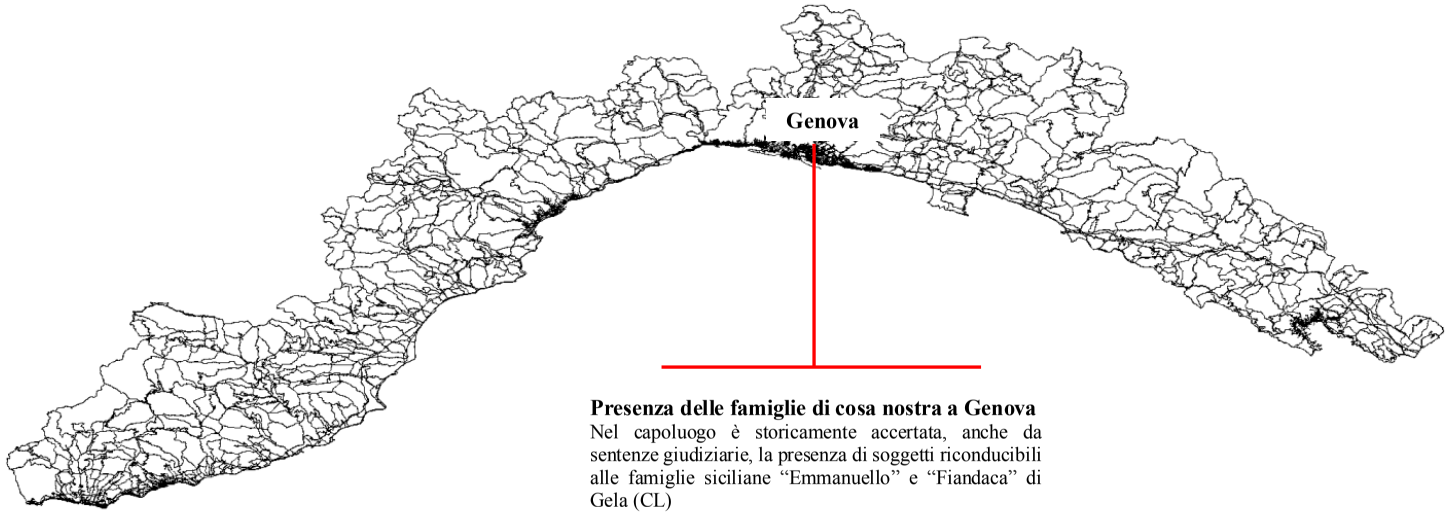

Presenza delle famiglie di cosa nostra a Genova
Nel capoluogo è storicamente accertata, anche da sentenze giudiziarie, la presenza di soggetti riconducibili alle famiglie siciliane "Emmanuello" e "Fiandaca" di Gela (CL)

Proiezioni extraregionali delle mafie: 'ndrangheta

di Fabio Iadeluca

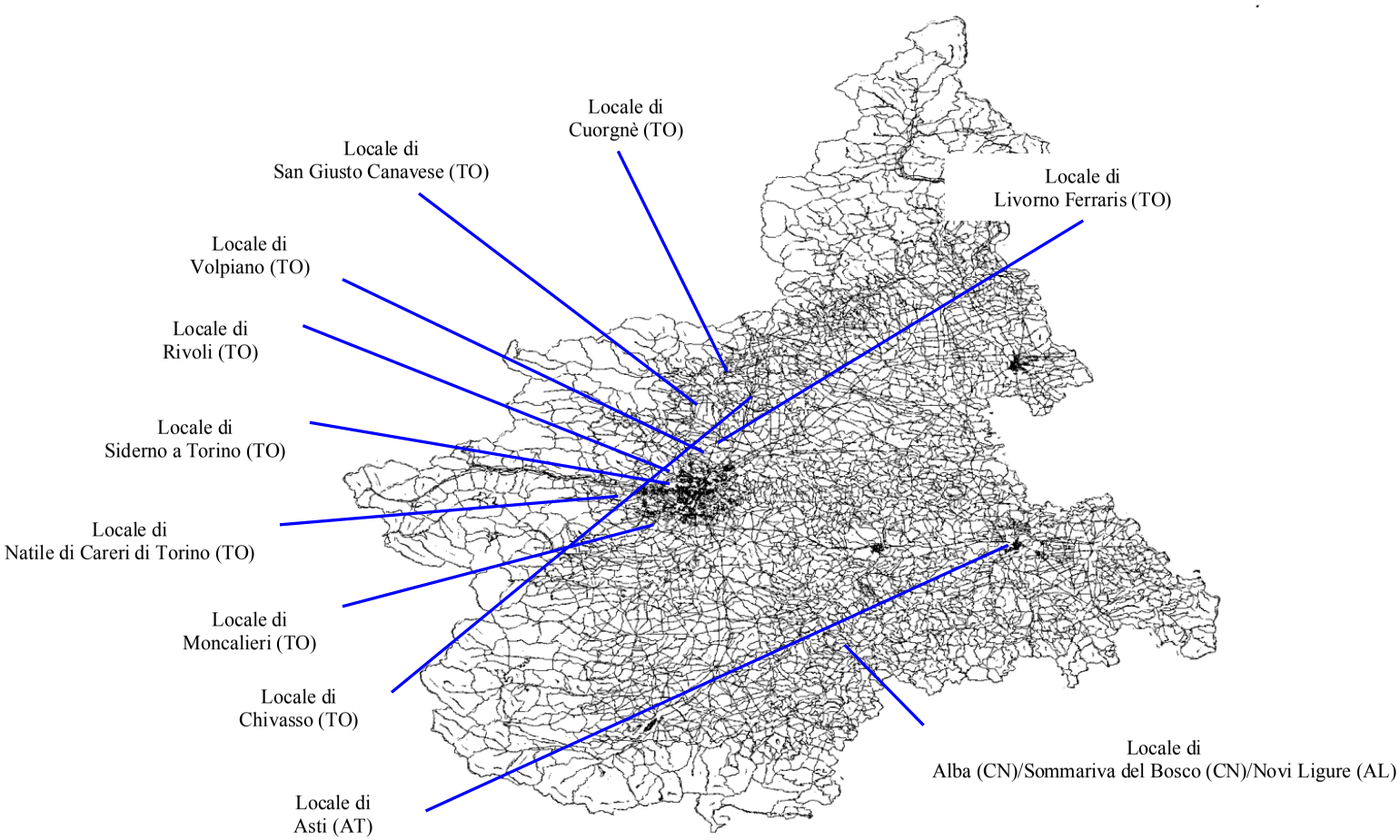

LOCALI DI 'NDRANGHETA IN PIEMONTE
FONTE: DIA REL. 2 SEM. 2022

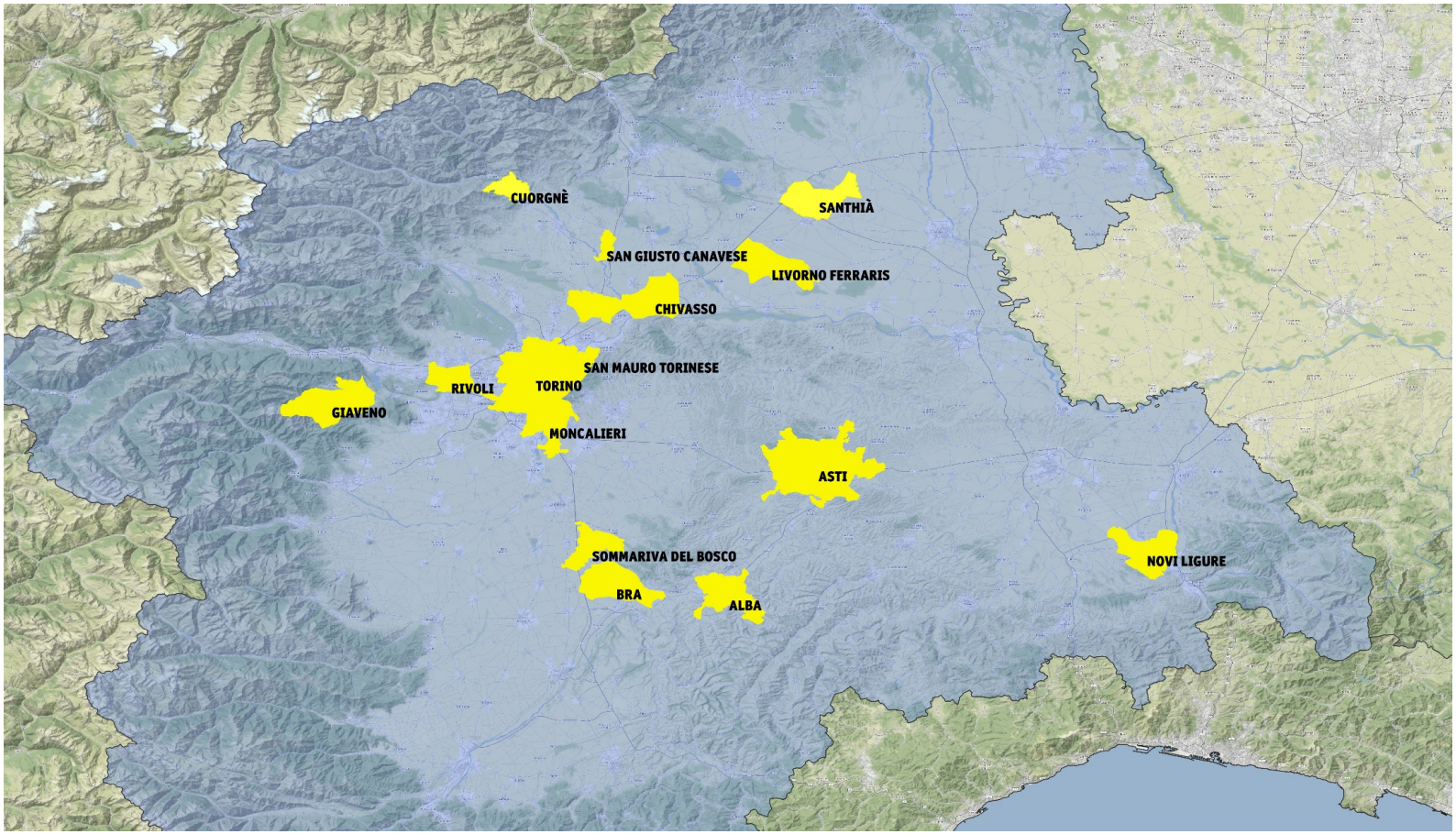

PROIEZIONE DELLA 'NDRANGHETA IN PIEMONTE (ESTENSIONE TERRITORIALE DEI LOCALI DI 'NDRANGHETA). FONTE: REL.2° SEM. 2022.

PROIEZIONE DELLA 'NDRANGHETA A TORINO E PROVINCIA

Mappatura delle 'ndrine calabresi presenti a Torino e provincia

la "mappa" degli insediamenti della 'ndrangheta a Torino e provincia la "mappa" degli insediamenti della 'ndrangheta a Torino e provincia è la seguente:

- locale di Natile di Careri a Torino (c.d. "dei natiloti"), creata dai "Cua-Ietto-Pipicella" di Natile di Careri unitamente ad esponenti delle 'ndrine "Cataldo" di Locri, "Pelle" di San Luca e "Carrozza" di Roccella Ionica;
- locale di Siderno a Torino**,** creata dai "Commisso" di Siderno insieme ad alcuni elementi dei "Cordì" di Locri;
- locale di Cuorgnè, promossa dai "Bruzzese" di Grotteria e da esponenti dei "Callà" di Mammola, degli "Ursino-Scali" di Gioiosa Ionica e dei "Casile-Rodà" di Condofuri;
- locale di Volpiano costituita dai "Barbaro" di Platì e da alcuni affiliati al cartello "Trimboli-Marando-Agresta";
- locale di Rivoli (non operativa), riconducibile alla 'ndrina "Romeo" di San Luca;
- locale di San Giusto Canavese istituita dagli "Spagnolo-Varacalli" di Ciminà e Cirella di Platì con la partecipazione di elementi appartenenti alle cosche "Ursino-Scali" di Gioiosa Ionica e "Raso-Albanese" di San Giorgio Morgeto;
- locale di Chivasso, creata dai "Gioffrè-Santaiti" di Seminara insieme ai "Serraino" di Reggio Calabria e Cardeto, dai "Bellocco-Pesce" di Rosarno e dai "Tassone" di Cassari di Nardodipace;
- locale di Moncalieri, costituita dagli "Ursino" di Gioiosa Ionica, unitamente ad alcuni affiliati agli "Ursino-Scali" di Gioiosa Ionica e agli "Aquino-Coluccio" di Marina di Gioiosa Ionica;
- locale di Nichelino, originata dai "Belfiore" di Gioiosa Ionica e da elementi dei "Bonavota" di Sant'Onofrio insieme ad alcuni sodalizi stanziati nel vibonese;
- locale di Giaveno, istituita dai "Bellocco-Pisano" del locale di Rosarno (RC) e da esponenti di origine siciliana.

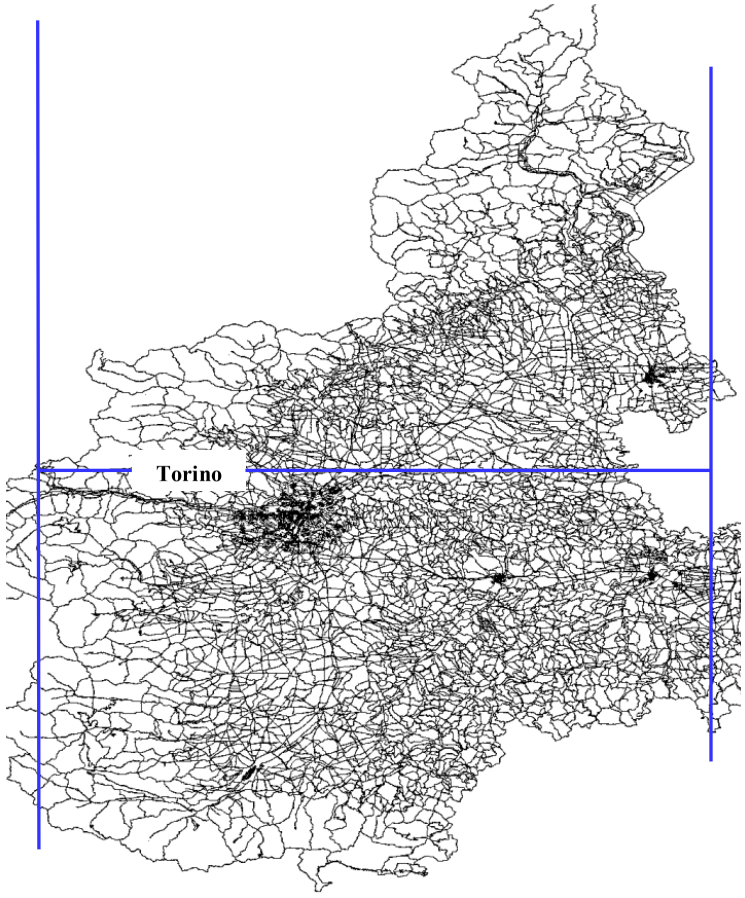

Mappatura delle 'ndrine calabresi presenti a Torino e provincia

- locale di Natile di Careri a Torino (c.d. "dei natiloti"), creata dai "Cua-Ietto-Pipicella" di Natile di Careri unitamente ad esponenti delle 'ndrine "Cataldo" di Locri, "Pelle" di San Luca e "Carrozza" di Roccella Ionica;
- locale di Siderno a Torino**,** creata dai "Commisso" di Siderno insieme ad alcuni elementi dei "Cordì" di Locri;
- locale di Cuorgnè, promossa dai "Bruzzese" di Grotteria e da esponenti dei "Callà" di Mammola, degli "Ursino-Scali" di Gioiosa Ionica e dei "Casile-Rodà" di Condofuri;
- locale di Volpiano costituita dai "Barbaro" di Platì e da alcuni affiliati al cartello "Trimboli-Marando-Agresta";
- locale di Rivoli (non operativa), riconducibile alla 'ndrina "Romeo" di San Luca;
- locale di San Giusto Canavese istituita dagli "Spagnolo-Varacalli" di Ciminà e Cirella di Platì con la partecipazione di elementi appartenenti alle cosche "Ursino-Scali" di Gioiosa Ionica e "Raso-Albanese" di San Giorgio Morgeto;
- locale di Chivasso, creata dai "Gioffrè-Santaiti" di Seminara insieme ai "Serraino" di Reggio Calabria e Cardeto, dai "Bellocco-Pesce" di Rosarno e dai "Tassone" di Cassari di Nardodipace;
- locale di Moncalieri, costituita dagli "Ursino" di Gioiosa Ionica, unitamente ad alcuni affiliati agli "Ursino-Scali" di Gioiosa Ionica e agli "Aquino-Coluccio" di Marina di Gioiosa Ionica;
- locale di Nichelino, originata dai "Belfiore" di Gioiosa Ionica e da elementi dei "Bonavota" di Sant'Onofrio insieme ad alcuni sodalizi stanziati nel vibonese;
- locale di Giaveno, istituita dai "Bellocco-Pisano" del locale di Rosarno (RC) e da esponenti di origine siciliana.

PROIEZIONE DELLA 'NDRANGHETA IN ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, CUNEO

Mappatura delle 'ndrine calabresi presenti in Asti

L'operazione di polizia del 2011, denominata "*Maglio*", aveva evidenziato l'operatività, sulla città di Asti, di alcune 'ndrine con base a Novi Ligure (AL), il cui esponente di spicco risultava risiedere a Bosco Marengo (AL). I predetti sodalizi costituiscono il c.d. "*locale del basso Piemonte*", che risulta collegato alle strutture di vertice dell'organizzazione calabrese e connotato da una struttura verticistica e ordinata secondo una gerarchia di poteri, con specifiche funzioni e ripartizione di ruoli.

Nella circostanza, era stata accertata l'esistenza di una "camera di controllo" ligure, la cui influenza si estendeva anche alla provincia di Asti, dove, tra l'altro, è stata registrata l'attività di esponenti delle compagini reggine "Trimboli" e "Ietto".

Nel 2015, grazie all'indagine "Fischerhaus", è emerso il forte interesse della 'ndrangheta di Asti per il narcotraffico. In ultimo, dall'indagine "*Barbarossa*" (maggio 2018), è stata documentata la sussistenza di una struttura mafiosa stabile ed operativa, di matrice 'ndranghetista (frutto di una riorganizzazione operata dai vertici criminali), attiva nelle città di Asti, di Alba (CN) e nei territori limitrofi. Il sodalizio in questione, costituito dall'intesa di tre 'ndrine (Emma, Stambè e Catarisano).

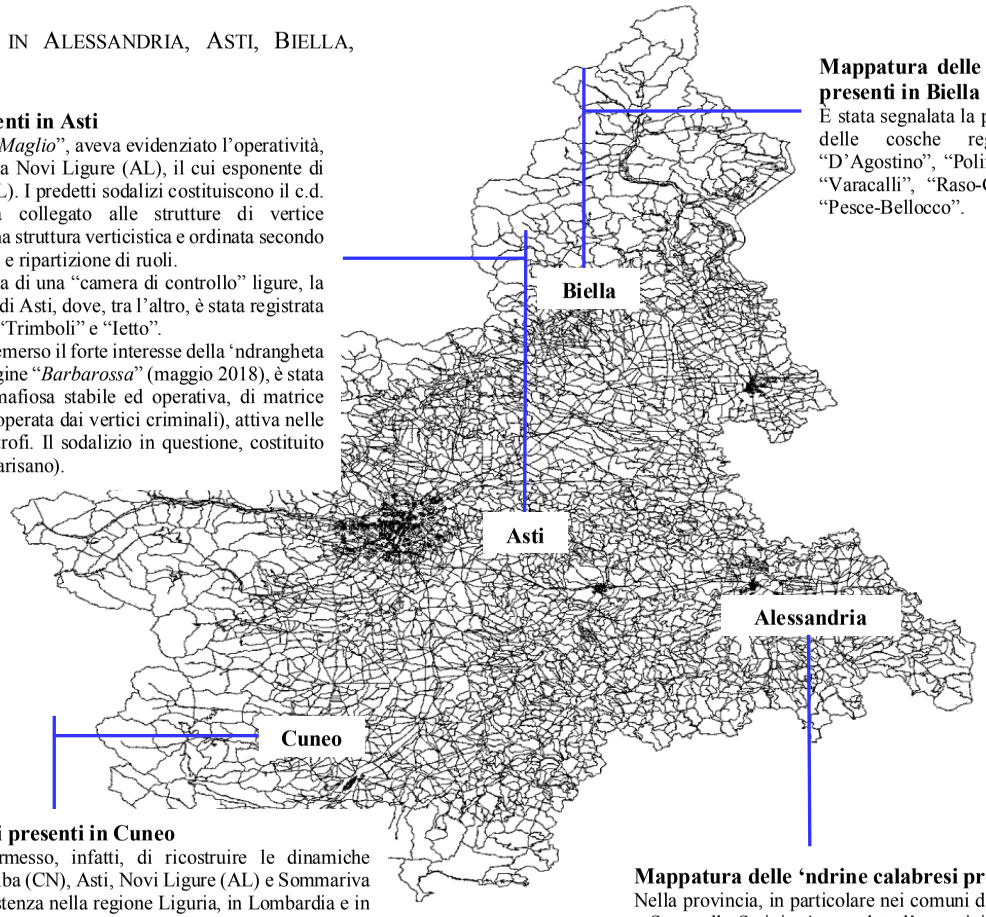

Mappatura delle 'ndrine calabresi presenti in Biella

È stata segnalata la presenza di esponenti delle cosche reggine "Belcastro", "D'Agostino", "Polifroni", "Romanello", "Varacalli", "Raso-Gullace-Albanese" e "Pesce-Bellocco".

Mappatura delle 'ndrine calabresi presenti in Cuneo

Le risultanze investigative hanno permesso, infatti, di ricostruire le dinamiche associative di alcune 'ndrine attive ad Alba (CN), Asti, Novi Ligure (AL) e Sommariva del Bosco (CN) nonché di rilevare l'esistenza nella regione Liguria, in Lombardia e in Piemonte di "camere di controllo" a competenza territoriale e di documentare l'influenza esercitata da quella ligure nella provincia di Cuneo.

I predetti gruppi criminali19 costituiscono il c.d. "*locale del basso Piemonte*", al confine con la Liguria, collegato alle strutture di vertice dell'organizzazione calabrese e caratterizzato da tutti gli elementi tipici dell'organizzazione di riferimento.

Mappatura delle 'ndrine calabresi presenti in Alessandria

Nella provincia, in particolare nei comuni di Tortona, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro e Serravalle Scrivia, è segnalata l'operatività di soggetti affiliati ad importanti gruppi criminali riconducibili alle cosche "Raso-Gullace-Albanese", "Nirta-Strangio", "Ferrazzo", "Facchineri" e "Santaiti - Gioffrè".

PROIEZIONE DELLA 'NDRANGHETA A NOVARA

Mappatura delle 'ndrine calabresi presenti a Verbano-Cusio Ossola

Si conferma l'infiltrazione nell'area di consorterie criminali di matrice 'ndranghetista, in particolare, di propaggini del mandamento ionico. Al riguardo, si conferma la presenza stanziale di soggetti affiliati alle cosche dei "Zavettieri", "Maesano-Pangallo", Rodà-Casile", "Paviglianiti", "Verno", "Favasulli" e "Morabito". In tale ambito si rammenta l'operazione "*Santa Cruz 2017*", che l'8 maggio 2018, consentì disarticolare un sodalizio criminale direttamente collegato alla cosca dei "Paviglianiti" di San Lorenzo (RC), nonché dei "Morabito" di Africo (RC).

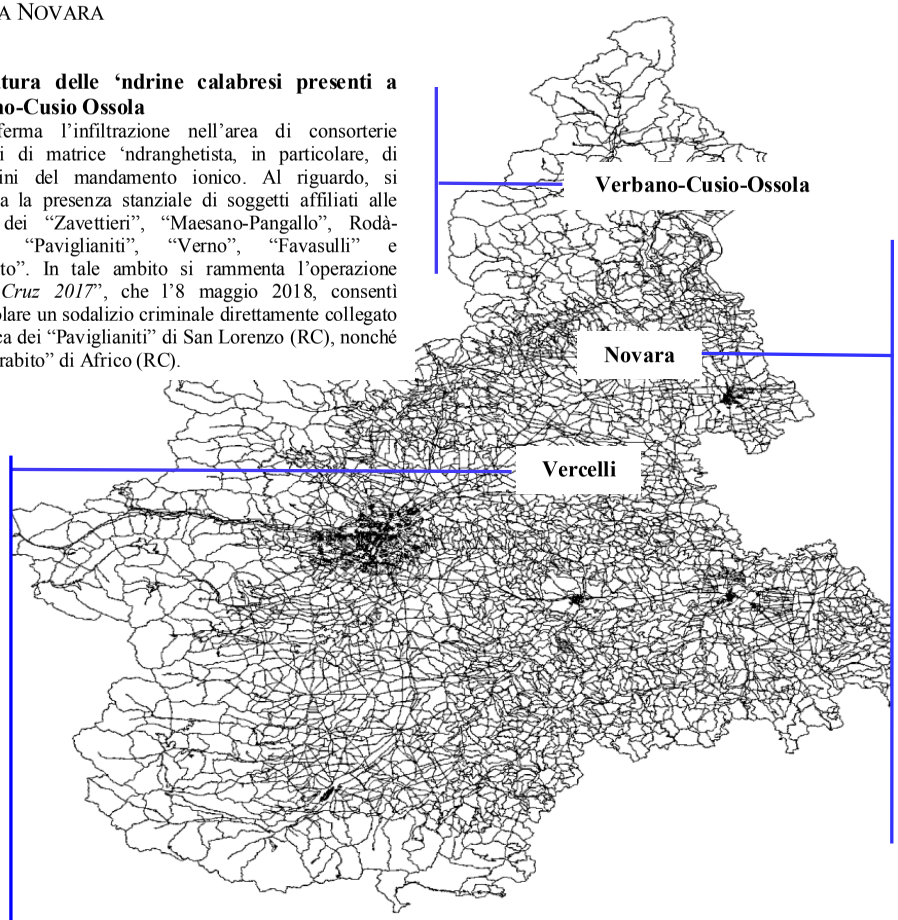

Mappatura delle 'ndrine calabresi presenti a Vercelli

Le indagini condotte dalle Forze di Polizia negli anni precedenti, hanno evidenziato l'infiltrazione della criminalità organizzata di matrice calabrese nel quadrante nord orientale della provincia vercellese, con particolare riguardo ai comuni di Santhià e Livorno. Ferraris, quest'ultimo sede di una "*locale*" di 'ndrangheta, nata dalla fuoriuscita di alcuni affiliati dalla "*locale*" di Chivasso (TO), emanazione della cosca "Raso-Gullace-Albanese" di Cittanova (RC). L'inchiesta, oltre alla suddetta cosca, aveva evidenziato la presenza di altri due gruppi: uno riferito a sodali della cosca "Pesce-Bellocco" di Rosarno, e l'altro quale promanazione piemontese della cosca "Sgrò-Sciglitano". L'interesse della 'ndrangheta, nella Provincia di Vercelli, è orientato prevalentemente verso l'avvio di attività imprenditoriali nel settore dell'edilizia e del commercio, finalizzate ad assicurare il controllo del territorio, consentendo di coordinare il riciclaggio di denaro proveniente dal narcotraffico gestito da affiliati alla stessa consorteria e operanti in Calabria.

Mappatura delle 'ndrine calabresi presenti a Novara

Pregresse attività investigative condotte dalle Forze di polizia nel territorio hanno confermato la presenza di alcuni componenti della 'ndrangheta, appartenenti alla famiglia siculo-calabrese dei "Di Giovanni-Gaglioti", presenti ormai da anni nell'alto novarese, e anche di altri esponenti rappresentanti delle cosche dei "Verterame", affiliati agli "Arena" di Isola di Capo Rizzuto (KR), degli "Ietto", originari di Careri (RC), e dei vibonesi "Cracolici", quest'ultimi attivi nei comuni di Meina, Trecate e Terdobbiate, tutti legati ai "Di Giovanni-Gaglioti".

Nel territorio del comune di Arona (NO), insistono, inoltre, alcuni esponenti della famiglia Palamara (contigua alla cosca mafiosa degli Iamonte di Melito di Porto Salvo (RC)), attivi nei trasporti, nell'edilizia, nelle costruzioni stradali e nel movimento terra.

In tale contesto, va rilevata la presenza anche dei contrapposti "Surace", originari di Bagnara Calabra (RC) e collegati ai "Cambareri". Questi ultimi, legati ai "Bova" e agli "Oliveri", costituiscono una propaggine dell'omonima cosca di Bagnara Calabra (RC) a Novara.

Si evidenzia, inoltre, la presenza di esponenti delle famiglie "Sgrò" e "Raso", legati al sodalizio criminale della famiglia rosarnese dei "Cacciola" e dei già citati "Di Giovanni", i quali, pur se non residenti in questa provincia, risultano gravitare nel territorio novarese.

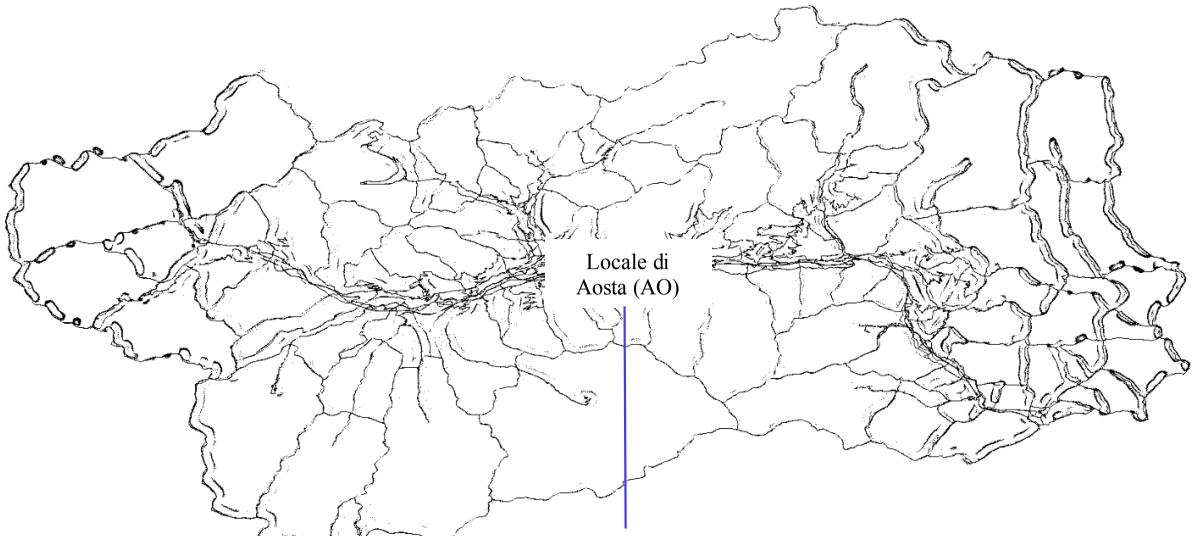

Mappatura delle ‘ndrine calabresi presenti ad Aosta
Il 23 gennaio 2019, con l’operazione “*Geenna*”, portata a termine dall’Arma dei Carabinieri, è stata accertata l’infiltrazione mafiosa nel tessuto economico-imprenditoriale e nella pubblica amministrazione. Per la prima volta, è stata accertata l’esistenza di una locale di ‘ndrangheta attiva ad Aosta e zone limitrofe, quale proiezione della cosca “Nirta-Scalzone” operante a San Luca (RC), e la presenza di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti tra la Spagna e l’Italia. Oltre a quanto già rappresentato, il monitoraggio dei soggetti residenti sul territorio ha permesso di censire la presenza, nella regione, di soggetti riferibili alle famiglie ‘ndranghetiste “Facchineri”, “Iamonte”, Nirta e “Libri”.

LOCALI DI ‘NDRANGHETA IN VALLE D’AOSTA. FONTE: DIA REL. 2 SEM. 2022

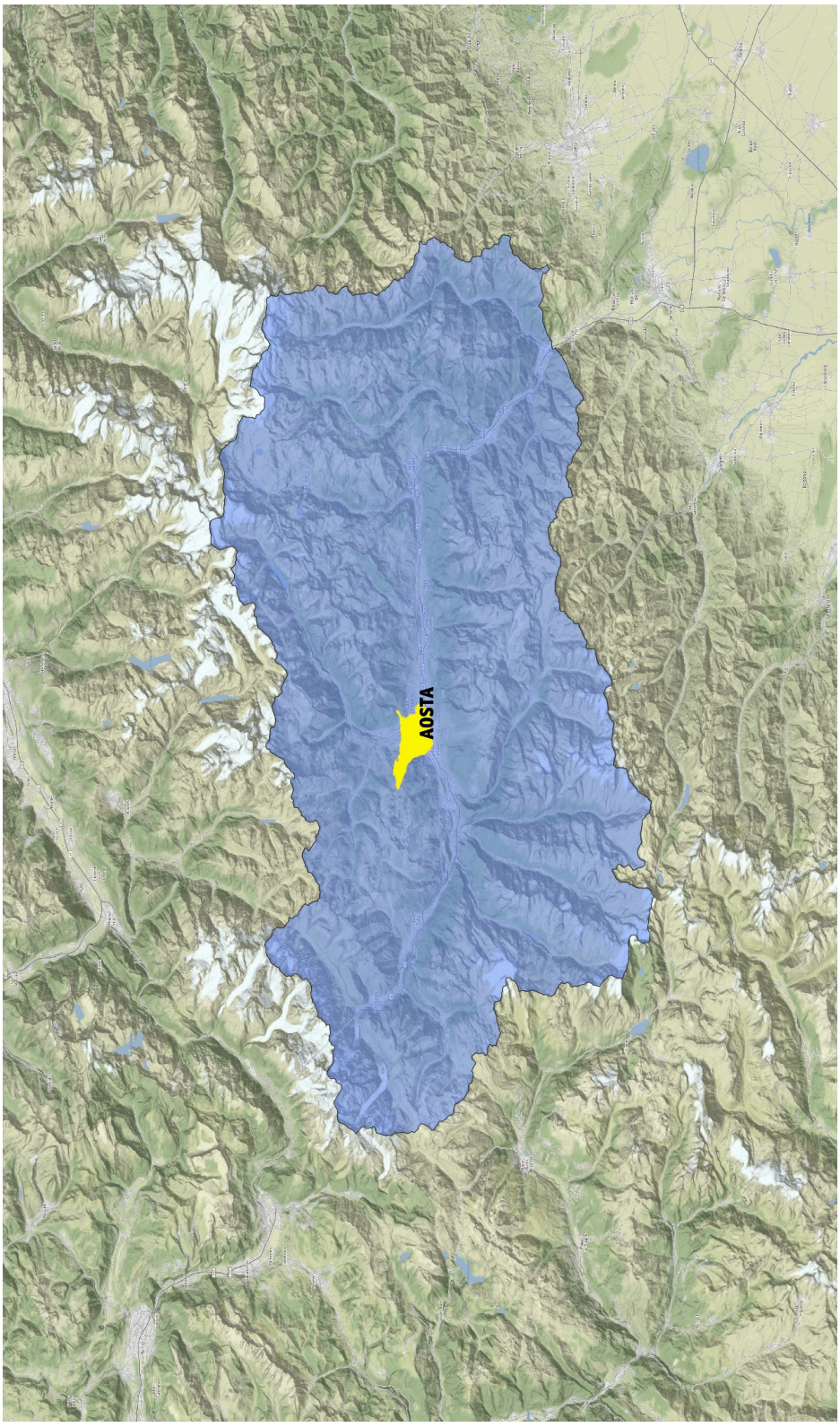

Proiezione della 'ndrangheta in Valle d'Aosta (Estensione territoriale dei Locali di 'ndrangheta). Fonte: Rel.2° sem. 2022.

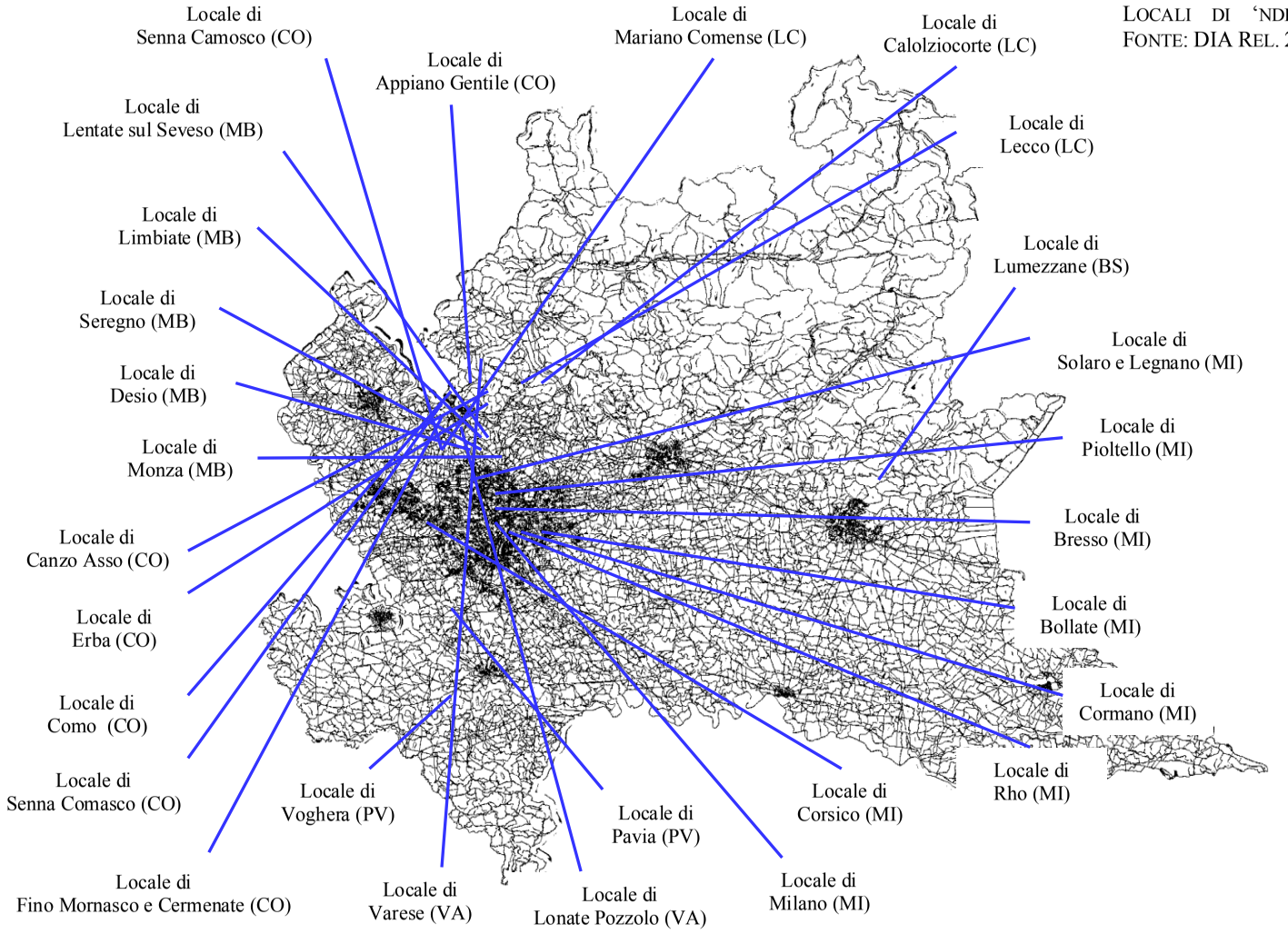

LOCALI DI 'NDRANGHETA IN LOMBARDIA.
FONTE: DIA REL. 2 SEM. 2021

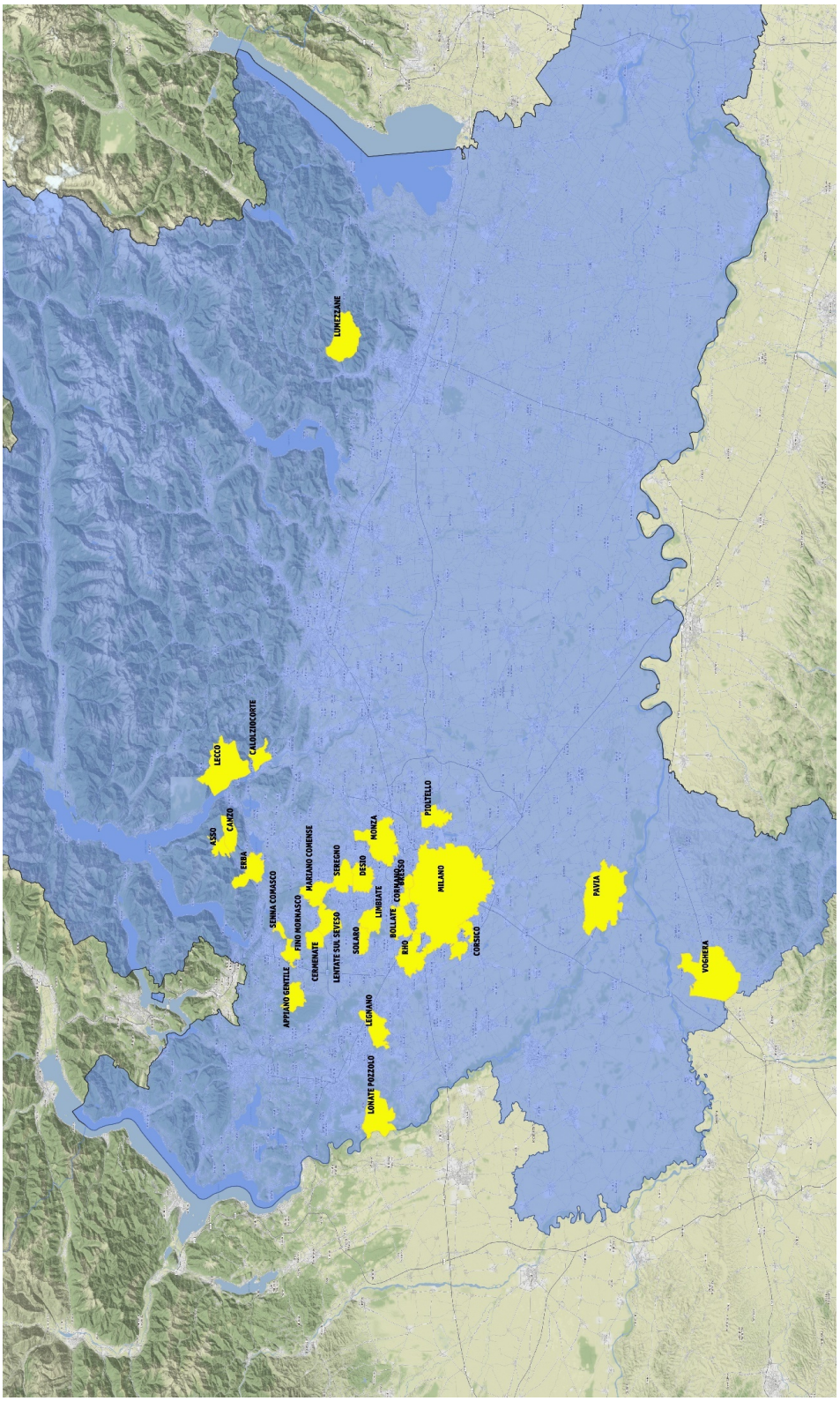

Proiezione della 'ndrangheta in Lombardia (Estensione territoriale dei Locali di 'ndrangheta). Fonte: Rel. 2° sem. 2022.

PROIEZIONE DELLE ‘NDRINE CALABRESI A MILANO E NEI COMUNI DELL’AREA METROPOLITANA

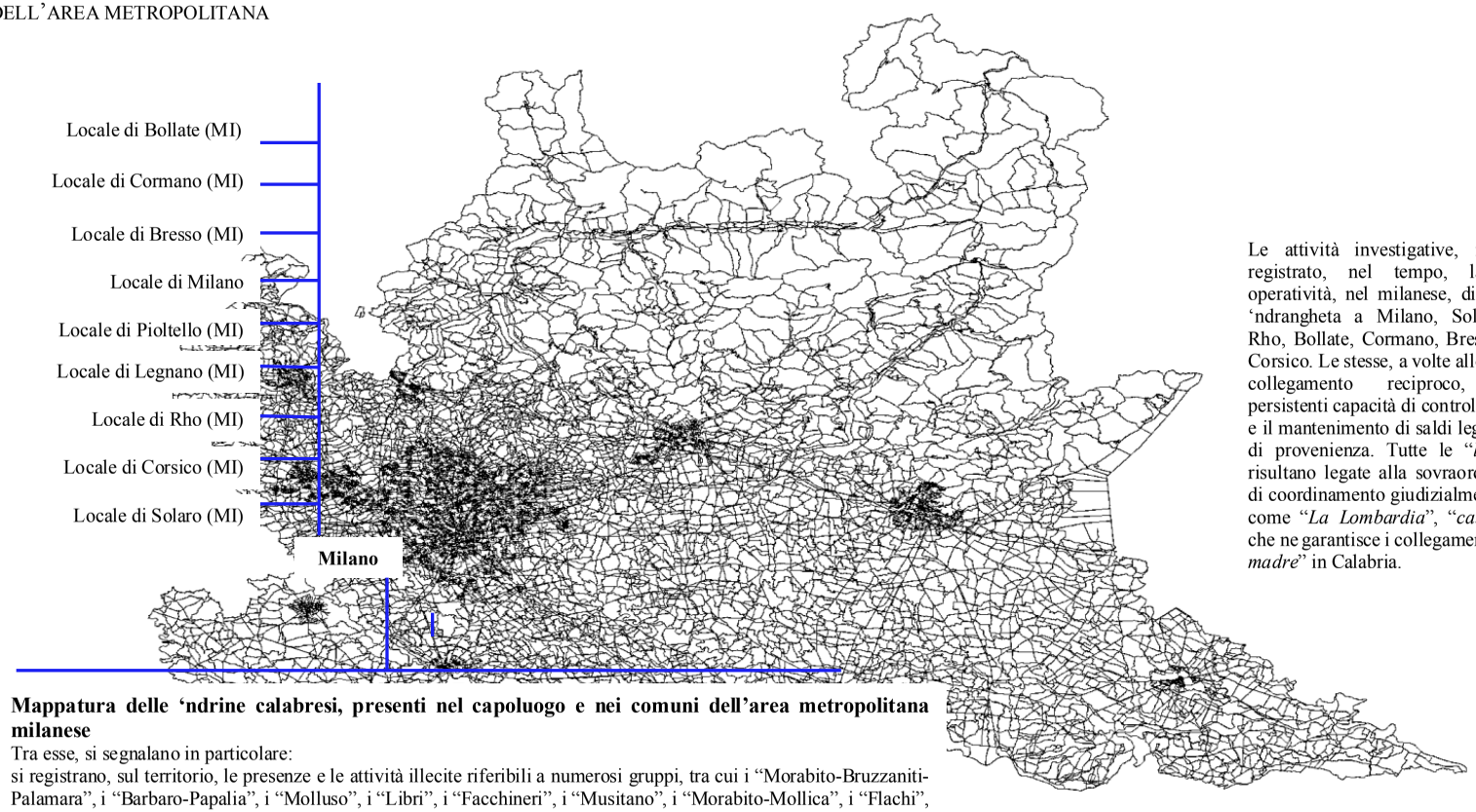

Mappatura delle ‘ndrine calabresi, presenti nel capoluogo e nei comuni dell’area metropolitana milanese

Tra esse, si segnalano in particolare:
si registrano, sul territorio, le presenze e le attività illecite riferibili a numerosi gruppi, tra cui i “Morabito-Bruzzaniti-Palamara”, i “Barbaro-Papalia”, i “Molluso”, i “Libri”, i “Facchineri”, i “Musitano”, i “Morabito-Mollica”, i “Flachi”, i “Bellocco”, i “Pesce”, i “Fazzari”, i “Paviglianiti”, i “Latella”, i “Piromalli”, i “Molè”, gli “Imerti-Condello-Fontana”, i “De Stefano”, i “Tegano”, gli “Alvaro”, i “Manno”, i “Cilione”, gli “Agresta-Trimboli”, i “Perre”, i “Gallace-Novella”, i “Mancuso”, i “Petrolo-Bartolotta”, gli “Ietto”, gli “Iamonte”, i “Pelle-Vottari”, i “Grande Aracri”, i “Farao-Marincola”, gli “Strangio”, i “Romeo ‘U Staccu”, i “Marando”, i “Calabrò”, gli “Ursino-Macrì” e gli “Aquino-Coluccio”.

Le attività investigative, inoltre, hanno registrato, nel tempo, la consolidata operatività, nel milanese, di “*locali*” della ‘ndrangheta a Milano, Solaro, Legnano, Rho, Bollate, Cormano, Bresso, Pioltello e Corsico. Le stesse, a volte alleate o in stretto collegamento reciproco, evidenziano persistenti capacità di controllo del territorio e il mantenimento di saldi legami con l’area di provenienza. Tutte le “*locali*”, difatti, risultano legate alla sovraordinata struttura di coordinamento giudizialmente conosciuta come “*La Lombardia*”, “*cabina di regia*” che ne garantisce i collegamenti con la “*casa madre*” in Calabria.

Mappatura delle 'ndrine calabresi, presenti a Lecco

La provincia, infatti, si connota per la presenza di elementi di spicco della criminalità calabrese, che fa rilevare, da diversi decenni, la presenza di articolazioni della 'ndrangheta, in primis la cosca "Coco-Trovato", della "*locale*" di Lecco, di cui possono considerarsi satelliti le famiglie calabresi dei "De Pasquale" ed i "Sirianni".

La predetta "*locale*" manifesta sul territorio grandi capacità di adattamento, tanto da riuscire a resistere alle molteplici indagini e agli arresti che l'hanno colpita. La cosca "Coco-Trovato", tra l'altro, risulta alleata con quella dei "Bubbo", anch'essa storicamente attiva nella provincia di Lecco. Su questo territorio, più recentemente, è stata rilevata la presenza di un'altra "*locale*" della 'ndrangheta a Calolziocorte.

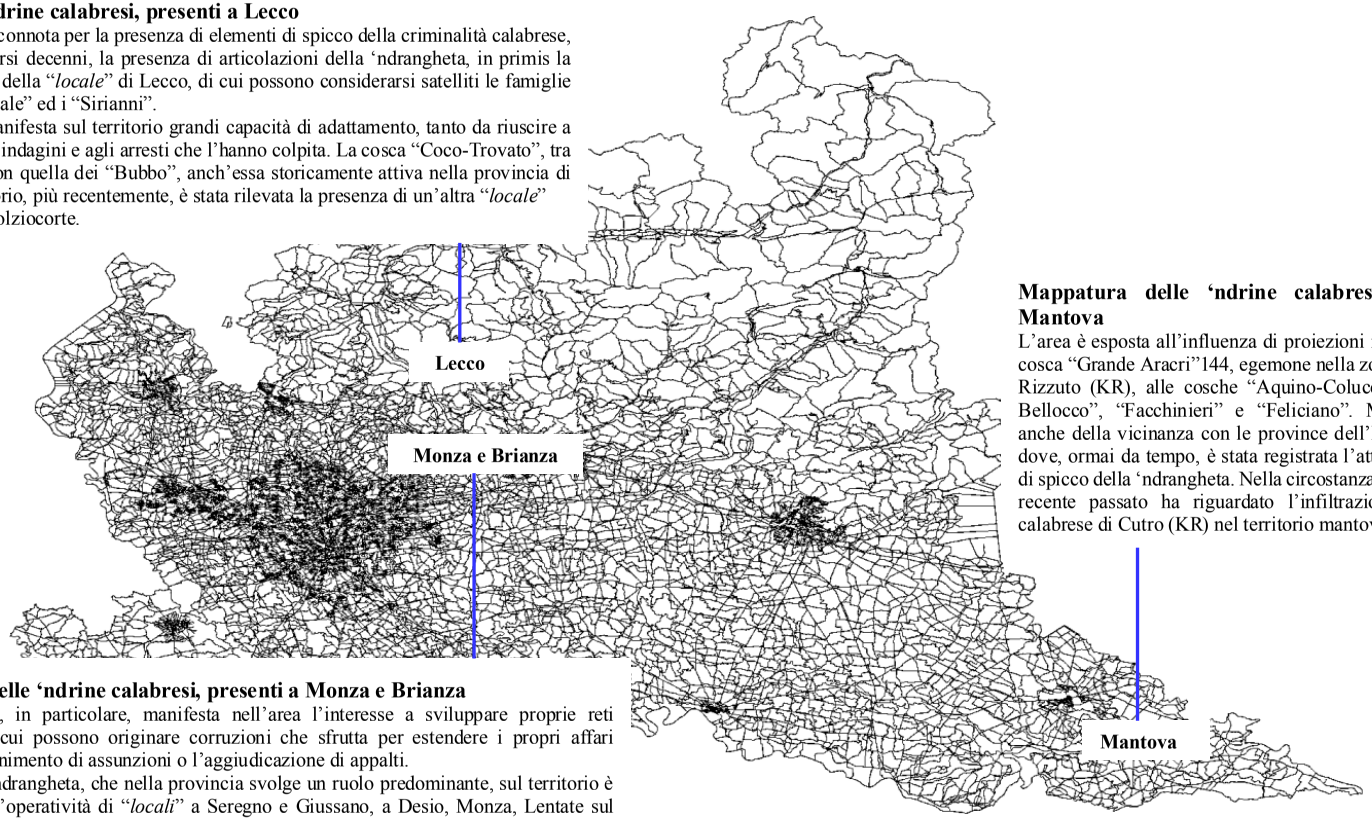

Mappatura delle 'ndrine calabresi, presenti a Monza e Brianza

La 'ndrangheta, in particolare, manifesta nell'area l'interesse a sviluppare proprie reti relazionali dai cui possono originare corruzioni che sfrutta per estendere i propri affari attraverso l'ottenimento di assunzioni o l'aggiudicazione di appalti.

In ordine alla 'ndrangheta, che nella provincia svolge un ruolo predominante, sul territorio è stata accertata l'operatività di "*locali*" a Seregno e Giussano, a Desio, Monza, Lentate sul Seveso e Limbiate (a volte alleate o in collegamento reciproco e con la "casa madre" in Calabria). L'area in esame risulta interessata dalla presenza di propaggini di diverse cosche reggine (gli "Iamonte", i "Libri", i "Barbaro-Papalia", i "Morabito-Palamara-Bruzzaniti", gli "Strangio", i "Bellocco", i "Piromalli", i "Molè", i "Trimboli", i "Pesce", i "Romeo", i "Flachi", gli "Ursino-Macrì", gli "Aquino-Coluccio", i "Nirta", i "Rugolino"), delle cosche del vibonese dei "Mancuso" e della "locale" di Piscopio, dei "Gallace-Ruga-Leotta" del catanzarese e dei "Grande Aracri" del crotonese. Questo territorio, talvolta, risulta interessato dalle attività 'ndranghetiste insieme a quello milanese o al comasco, ovvero anche a contesti extraregionali

Mappatura delle 'ndrine calabresi, presenti a Mantova

L'area è esposta all'influenza di proiezioni riconducibili alla cosca "Grande Aracri"144, egemone nella zona di Isola Capo Rizzuto (KR), alle cosche "Aquino-Coluccio", "Piromalli-Bellocco", "Facchinieri" e "Feliciano". Mantova, risente anche della vicinanza con le province dell'Emilia Romagna dove, ormai da tempo, è stata registrata l'attività di elementi di spicco della 'ndrangheta. Nella circostanza, un'indagine del recente passato ha riguardato l'infiltrazione della mafia calabrese di Cutro (KR) nel territorio mantovano.

PROIEZIONE DELLA 'NDRANGHETA A LECCO, MANTOVA, MONZA E BRIANZA

PROIEZIONI DELLA ‘NDRANGHETA A PAVIA, SONDRIO E VARESE

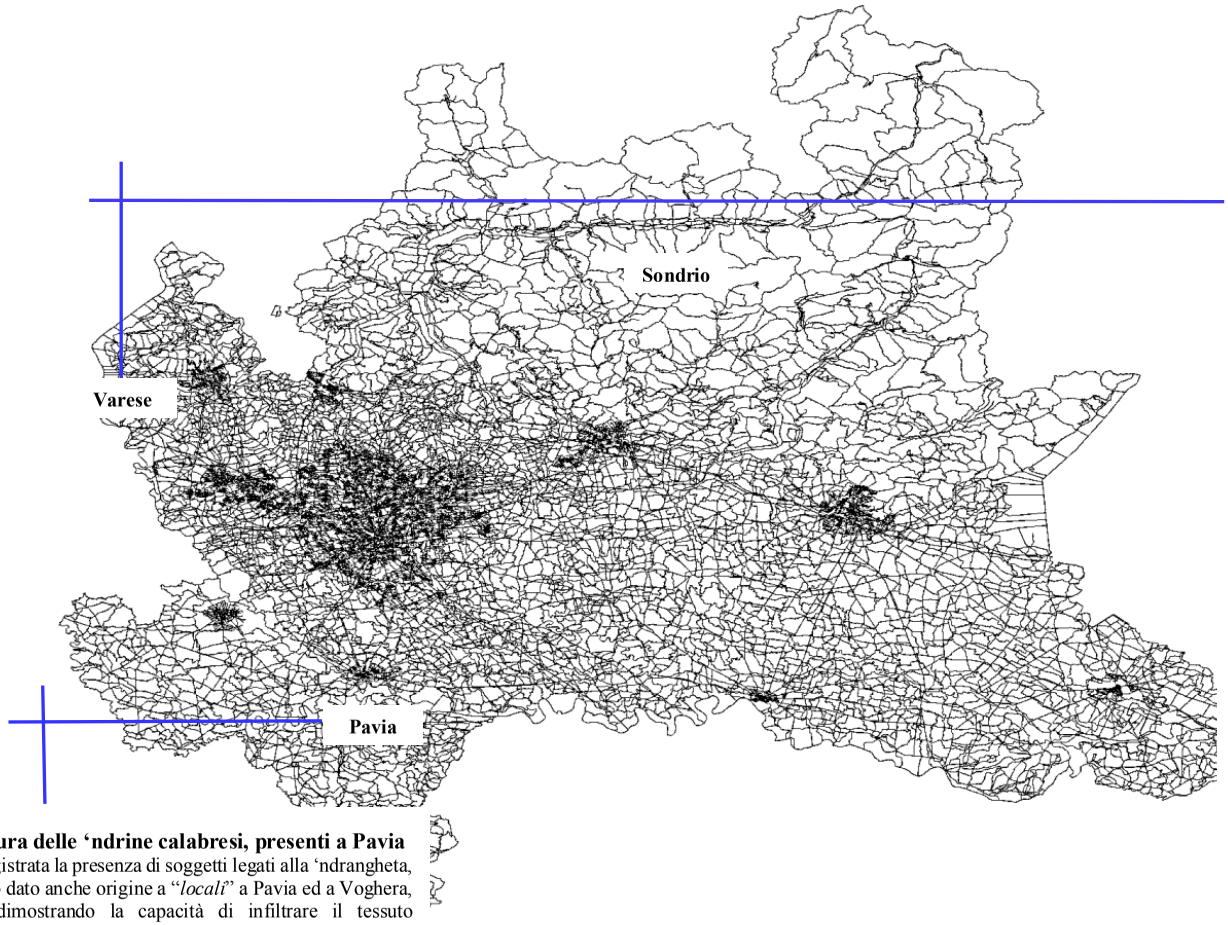

Mappatura delle ‘ndrine calabresi, presenti a Pavia
È stata registrata la presenza di soggetti legati alla ‘ndrangheta, che hanno dato anche origine a “*locali*” a Pavia ed a Voghera, peraltro dimostrando la capacità di infiltrare il tessuto economico-produttivo locale. Le proiezioni della criminalità organizzata calabrese, originaria delle province reggina e catanzarese ovvero stabilmente presenti in altre province lombarde, appaiono dedicarsi al traffico internazionale e allo spaccio di droga e all’intestazione fittizia di beni.

Mappatura delle ‘ndrine calabresi, presenti a Varese
Nello specifico, alcune attività investigative hanno consentito di accertare su questo territorio la presenza di qualificate proiezioni di una compagine criminale della ‘ndrangheta denominata “*locale*” di Legnano-Lonate Pozzolo, coinvolte in molteplici attività delittuose, in particolare estorsione, usura e riciclaggio, riconducibile alla sfera d’influenza della cosca “Farao-Marincola” di Cirò Marina (KR). Inoltre, è emersa la presenza di affiliati alla cosca “Ferrazzo” di Mesoraca (KR), attiva e predominante sulla costa Jonica calabrese con ramificazioni transnazionali in territorio svizzero, operative nel traffico internazionale di armi e stupefacenti. Al confine con la Provincia di Como sono presenti esponenti della ‘ndrangheta, appartenenti alle famiglie reggine “Spinella-De Marte-Tripepi” gravitanti nei comuni di Cislago, Mozzate, Gerenzano e Saronno ed attivi con società di movimento terra. Si rileva, altresì, la presenza di alcuni esponenti della cosca degli “Arena” di Isola Capo Rizzuto (KR). Il nord della provincia, più precisamente l’area limitrofa al Comune di Lavena Ponte Tresa (località sulla sponda lombarda del Lago di Lugano e al confine italo-elvetico), è caratterizzato dalla presenza di una consistente colonia di calabresi, originari, in particolare, della zona di Mesoraca (KR) e dei comuni limitrofi. La comunità calabrese è peraltro saldamente presente anche in tutta la val Marchirolo, comprendente i comuni di Marchirolo, Cadegliano Viconago, Cugliate Fabiasco e Valganna, e finanche nel vicino Canton Ticino e, in special modo, nel comune elvetico di Lamone. Ulteriori segnali che confermano la presenza di soggetti calabresi scaturiscono dall’operazione di polizia denominata “*Krimisa*”. Risultano agire sul territorio anche individui vicini alle cosche “Mazzaferro, “Zagari”, “Spinelli-Tripepi”, “Guzzi”, “Spinella-Ottinà”, “Greco”, “Morabito”, “Falzea”, “Palamara”, “Stilo”, “Sergi” e “Iona-Marrazzo”.

PROIEZIONI DELLA 'NDRANGHETA A BERGAMO, BRESCIA, COMO, LODI E CREMONA

Mappatura delle 'ndrine calabresi, presenti a Como

I valichi stradali di Brogeda e Ponte Chiasso, unitamente a quello ferroviario di Chiasso, risultano sensibili per i flussi di sostanze stupefacenti, nonché di banconote e titoli di credito. Questa zona attrae, da decenni, l'interesse della 'ndrangheta, presente e radicata sul territorio attraverso propaggini di cosche reggine, tra cui i "Morabito", i "Mazzaferro", i "Fazzalari-Zagari-Viola", i "Piromalli-Molè", oltre che di quelle del vibonese come i "Mancuso". Sul territorio in esame è stata censita la presenza di diverse "*locali*" della 'ndrangheta, in particolare nelle aree di Mariano Comense, Erba, Canzo-Asso, Fino Mornasco, Cermenate, Como, Appiano Gentile, Senna Comasco (strutture criminali dipendenti dall'organismo di coordinamento regionale denominato "la Lombardia"). Il comasco denota, inoltre, dinamiche criminali che interessano le province di Monza-Brianza, Milano ed altre realtà. lombarde.

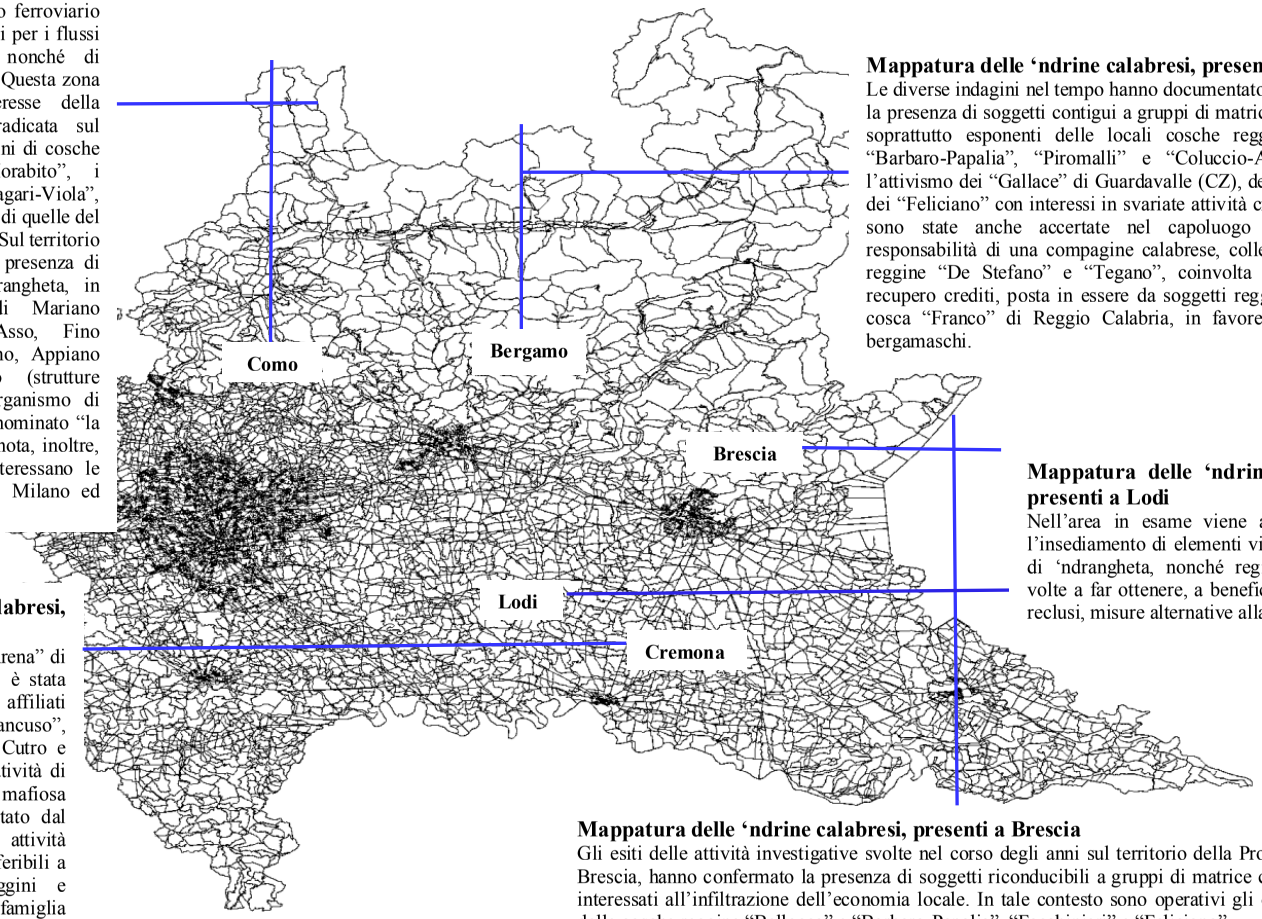

Mappatura delle 'ndrine calabresi, presenti a Brescia

Le diverse indagini nel tempo hanno documentato la presenza di soggetti contigui a gruppi di matrice 'ndranghetista, soprattutto esponenti delle locali cosche reggine "Bellocco", "Barbaro-Papalia", "Piromalli" e "Coluccio-Aquino", nonché l'attivismo dei "Gallace" di Guardavalle (CZ), dei "Facchinieri" e dei "Feliciano" con interessi in svariate attività criminose. Inoltre, sono state anche accertate nel capoluogo bergamasco, le responsabilità di una compagine calabrese, collegata alle cosche reggine "De Stefano" e "Tegano", coinvolta in un'attività di recupero crediti, posta in essere da soggetti reggini contigui alla cosca "Franco" di Reggio Calabria, in favore di imprenditori bergamaschi.

Mappatura delle 'ndrine calabresi, presenti a Lodi

Nell'area in esame viene altresì censito l'insediamento di elementi vicini a contesti di 'ndrangheta, nonché registrate attività volte a far ottenere, a beneficio di soggetti reclusi, misure alternative alla detenzione.

Mappatura delle 'ndrine calabresi, presenti a Cremona

Cosca "Grande Aracri" e cosca "Arena" di Isola Capo Rizzuto (KR). Inoltre, è stata riscontrata anche l'operatività di affiliati alle famiglie "Iannone" e "Mancuso", originarie dell'area compresa tra Cutro e Isola Capo Rizzuto (KR). L'operatività di espressioni della criminalità mafiosa 'ndranghetista è altresì rappresentato dal coinvolgimento in diversificate attività illecite di pregiudicati calabresi riferibili a qualificati sodalizi mafiosi reggini e vibonesi, ed in particolare alla famiglia "Greco" di Sant'Onofrio (VV).

Mappatura delle 'ndrine calabresi, presenti a Brescia

Gli esiti delle attività investigative svolte nel corso degli anni sul territorio della Provincia di Brescia, hanno confermato la presenza di soggetti riconducibili a gruppi di matrice calabrese, interessati all'infiltrazione dell'economia locale. In tale contesto sono operativi gli esponenti delle cosche reggine "Bellocco" e "Barbaro-Papalia", "Facchinieri" e "Feliciano".

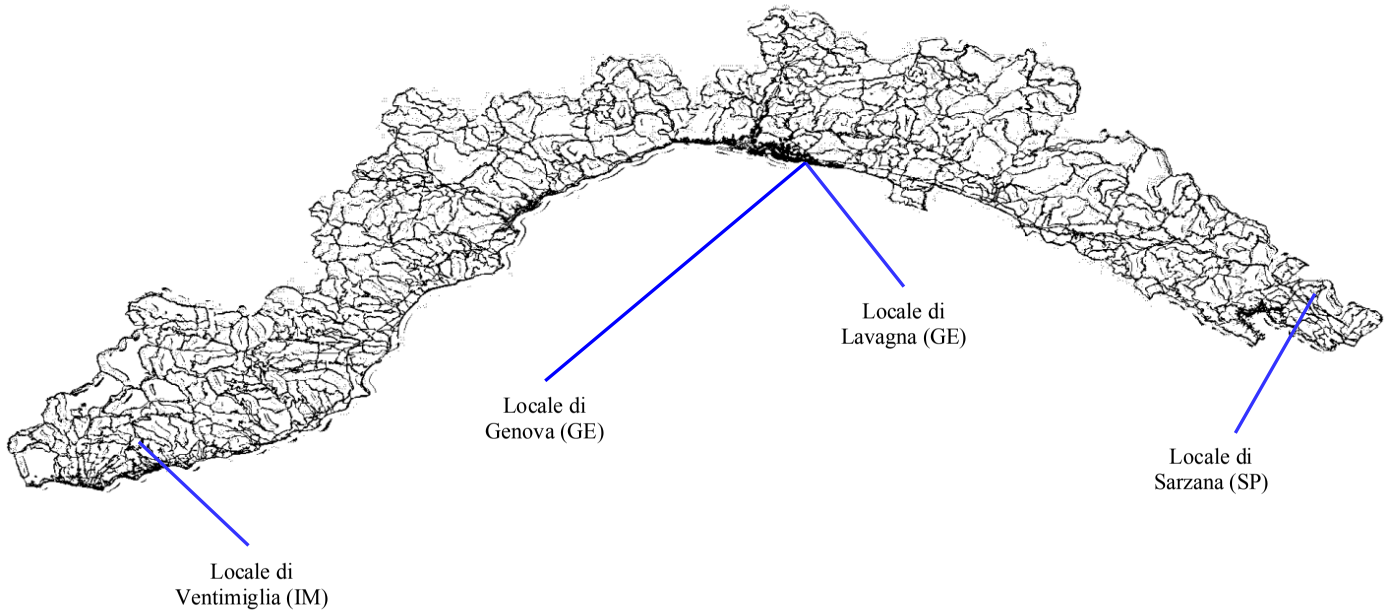

LOCALI DI 'NDRANGHETA IN LIGURIA. FONTE: DIA REL.
2 SEM. 2022

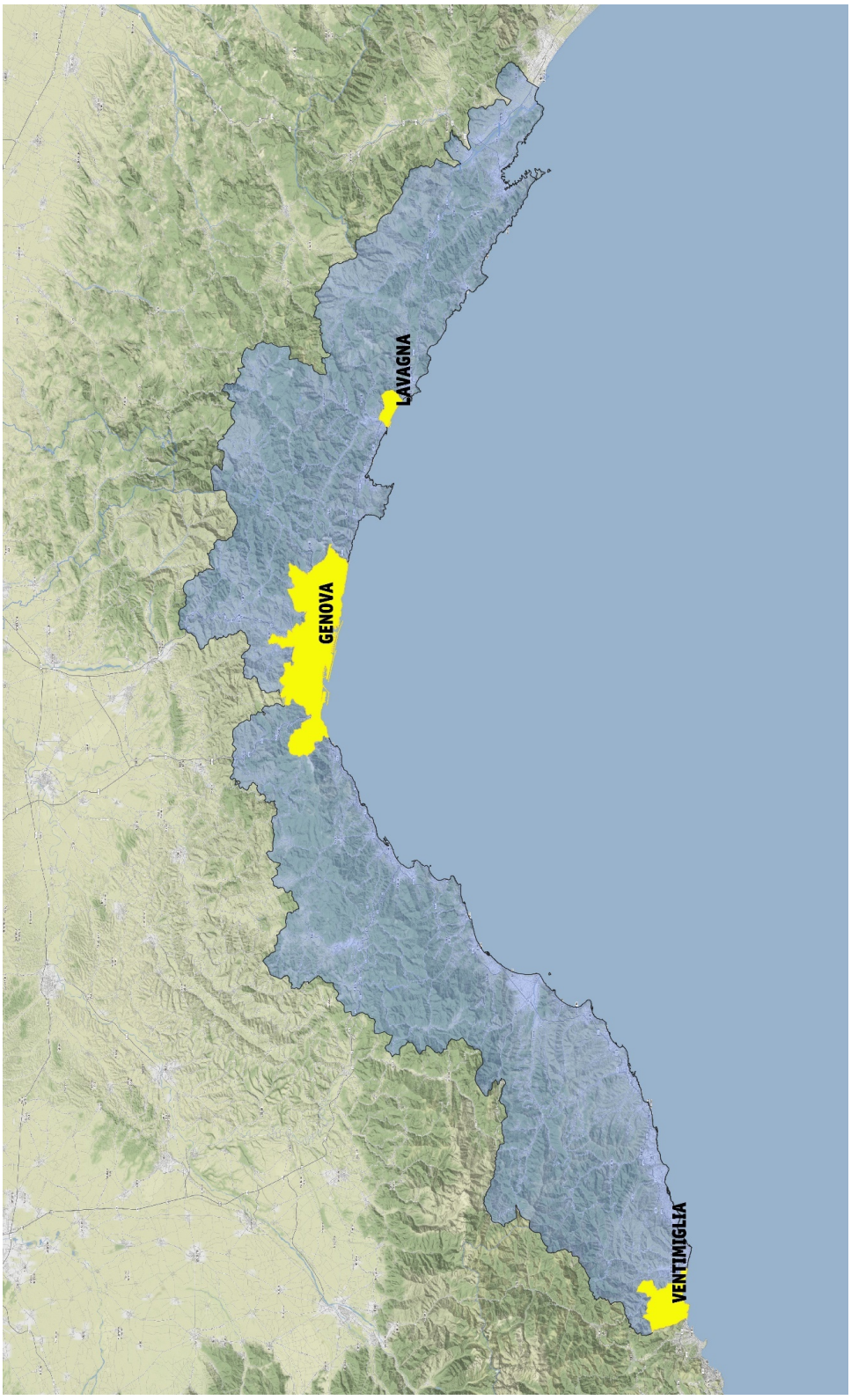

Proiezione della 'Ndrangheta in Liguria (Estensione territoriale dei Locali di 'Ndrangheta). Fonte: Rel. 2° sem. 2022.

Mappatura delle 'ndrine calabresi, presenti a Genova

Nella Città Metropolitana di Genova è stata accertata, in sede giudiziaria, l'operatività di due "*locali*" di 'ndrangheta, rispettivamente nel capoluogo e nel comune di Lavagna (GE), costituite secondo un modello organizzativo omogeneo a quello della regione di provenienza. La *locale* di Genova è stata riconosciuta un'articolazione di particolare rilievo rispetto alle altre strutture mafiose attive in Liguria, poiché svolge le funzioni di "*camera di controllo*" con compiti di coordinamento strategico tra le diverse "unità operative" della Regione. La medesima opera nel ponente ligure in accordo con le 'ndrine di Reggio Calabria e, nella Riviera di Levante, con quelle originarie della zona jonica calabrese e del catanzarese. Inoltre, sono stati rilevati anche alcuni collegamenti tra la criminalità calabrese, operativa in Liguria con quella attiva attive nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo (c.d. "*locale del basso Piemonte*").

Su questo territorio risulta, inoltre, significativa la presenza di esponenti delle storiche cosche calabresi, come quella dei "Gangemi" di Reggio Calabria, dei "Macrì" di Mammola (RC), dei "Mamone" della Piana di Gioia Tauro, dei "Romeo" di Roghudi (RC), dei "Mammoliti" di Oppido Mamertina (RC), dei "Santaiti-Gioffrè" di Seminara (RC), degli "Avignone" di Taurianova (RC), dei Giovinazzo di San Giorgio Morgeto (RC) e degli "Alvaro" di Sinopoli (RC).

Mappatura delle 'ndrine calabresi, presenti a Savona

Cosca "Gullace" di Toirano (SV) e "Fameli" di Loano (SV), affiliate alla cosca "Raso-Gullace-Albanese" di Cittanova (RC).

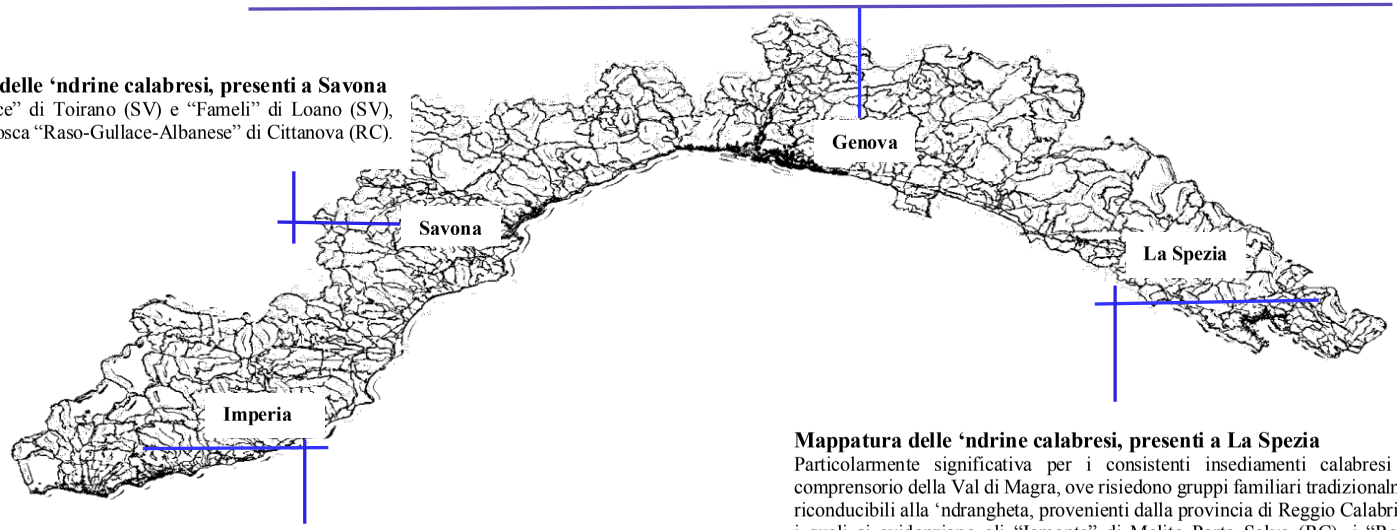

Mappatura delle 'ndrine calabresi, presenti ad Imperia

La zona di Ventimiglia, proprio per le caratteristiche del territorio e per la vicinanza del confine con la Francia, è considerata una delle "roccaforti" della 'ndrangheta in Liguria, attratta dalle molteplici risorse offerte dal contesto regionale. Attraverso le indagini, sono stati individuati alcuni criminali di spessore, collegati ai "Piromalli" e "Mazzaferro" di Gioia Tauro (RC), ai "Palamara" di Africo (RC), agli "Alvaro" di Sinopoli (RC), ai "Pelle" di San Luca (RC), ai "Santaiti-Gioffrè" di Seminara (RC) e ai "Marcianò" di Delianuova (RC). Nel comprensorio di Bordighera è attivo il c.d. "*sottogruppo di Bordighera*", riconducibile alle famiglie "Pellegrino-Barilaro", proiezione della cosca "Santaiti-Gioffrè" di Seminara (RC). I territori di Diano Marina e Diano Castello sono caratterizzati dalla presenza di una cospicua componente di origine calabrese, in gran parte proveniente da Seminara (RC), tra cui si segnalano le cosche dei "Surace", "Papalia" e "Di Marte", questi ultimi collegati alla cosca "Santaiti-Gioffrè".

Mappatura delle 'ndrine calabresi, presenti a La Spezia

Particolarmente significativa per i consistenti insediamenti calabresi è il comprensorio della Val di Magra, ove risiedono gruppi familiari tradizionalmente riconducibili alla 'ndrangheta, provenienti dalla provincia di Reggio Calabria, fra i quali si evidenziano gli "Iamonte" di Melito Porto Salvo (RC), i "Romeo-Siviglia" originari Roghudi (RC) e Roccaforte del Greco (RC), collegati alla cosca "Pangallo-Maesano-Favasuli". A Bolano (SP) è stata riscontrata la presenza di gruppi imprenditoriali, su base familiare, appartenenti alla cosca dei "Muto" (originaria di Cutro - KR, attiva nel commercio degli inerti, nell'autotrasporto e nel campo immobiliare), risultati contigui alla cosca "Grande Aracri" di Cutro - KR). Si annovera, inoltre, la presenza di alcuni componenti della cosca dei "De Masi" di Sinopoli (RC), ritenuta affiliata alla cosca "Alvaro".

PROIEZIONI DELLA 'NDRANGHETA A GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA

SITUAZIONE DELLA 'NDRANGHETA A VENEZIA, PADOVA E BELLUNO

Mappatura delle 'ndrine calabresi a Belluno
E' stata verificata l'operatività di soggetti riconducibili ad organizzazioni calabresi. In particolare, la presenza di affiliati legati alle 'ndrine "Grande Aracri" di Cutro (KR), attivi nelle province venete ed affiliati alla famiglia crotonese degli "Arena-Nicoscia" di Isola di Capo Rizzuto (KR).

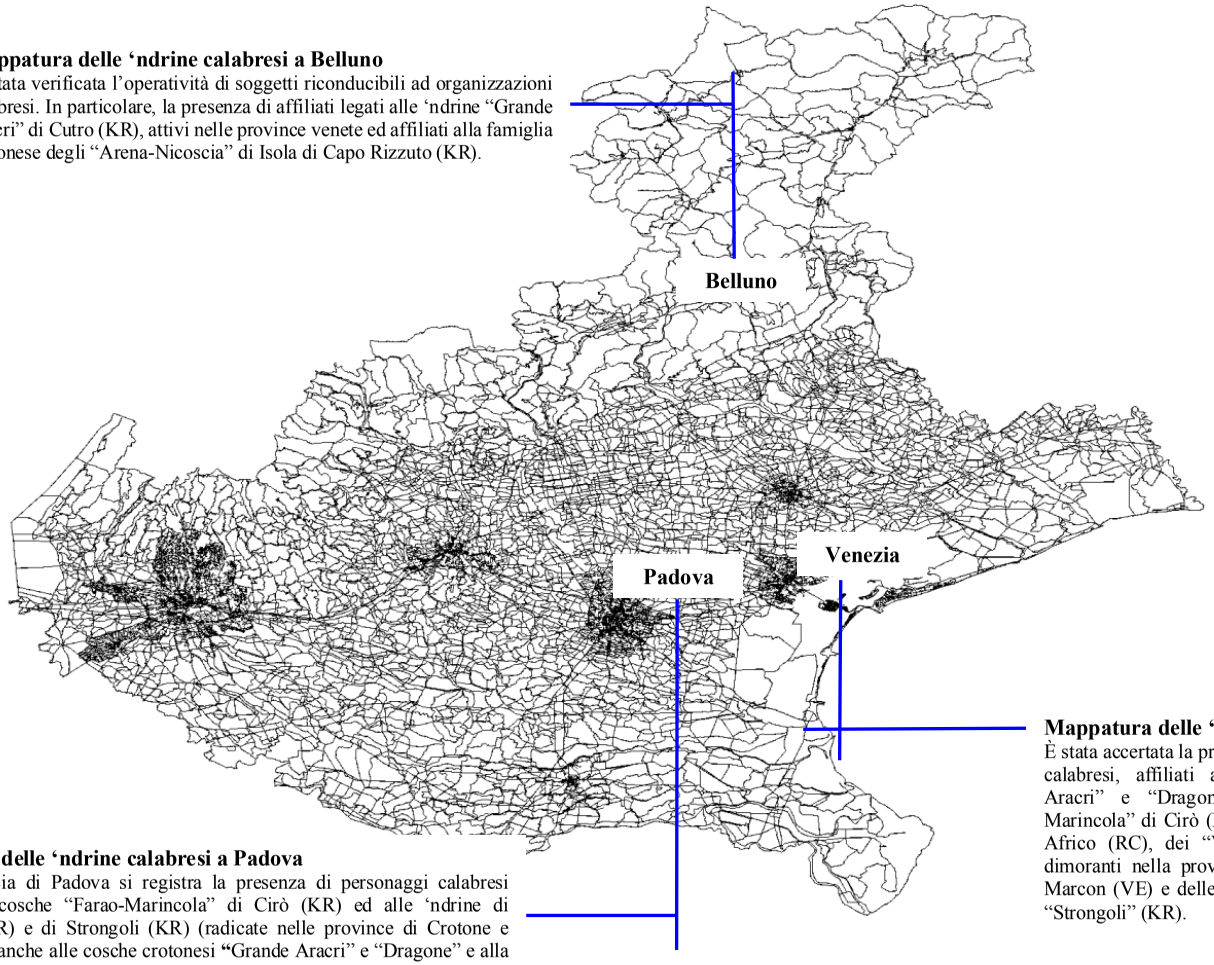

Mappatura delle 'ndrine calabresi a Venezia
È stata accertata la presenza sul territorio di personaggi calabresi, affiliati alle 'ndrine crotonesi "Grande Aracri" e "Dragone", alla 'ndrina dei "Farao–Marincola" di Cirò (KR) e a quelle dei "Morabito" di Africo (RC), dei "Vadalà" di Bova Marina (RC), dimoranti nella provincia di Venezia, nella zona di Marcon (VE) e delle 'ndrine di "Casabona (KR) e di "Strongoli" (KR).

Mappatura delle 'ndrine calabresi a Padova
Nella provincia di Padova si registra la presenza di personaggi calabresi affiliati alle cosche "Farao-Marincola" di Cirò (KR) ed alle 'ndrine di Casabona (KR) e di Strongoli (KR) (radicate nelle province di Crotone e Cosenza) ma anche alle cosche crotonesi **"**Grande Aracri" e "Dragone" e alla famiglia crotonese dei "Arena-Nicoscia" di Isola di Capo Rizzuto (KR).

SITUAZIONE DELLA ‘NDRANGHETA A TREVISO, VICENZA E VERONA

Mappatura delle ‘ndrine calabresi a Treviso
È stata registrata l’operatività sul territorio di personaggi attigui alla‘ndrina dei “Farao-Marincola” di Cirò (KR), di “Casabona (KR) e di “Strongoli” (KR), radicata nelle province di Crotone e Cosenza e attiva anche in questo territorio.

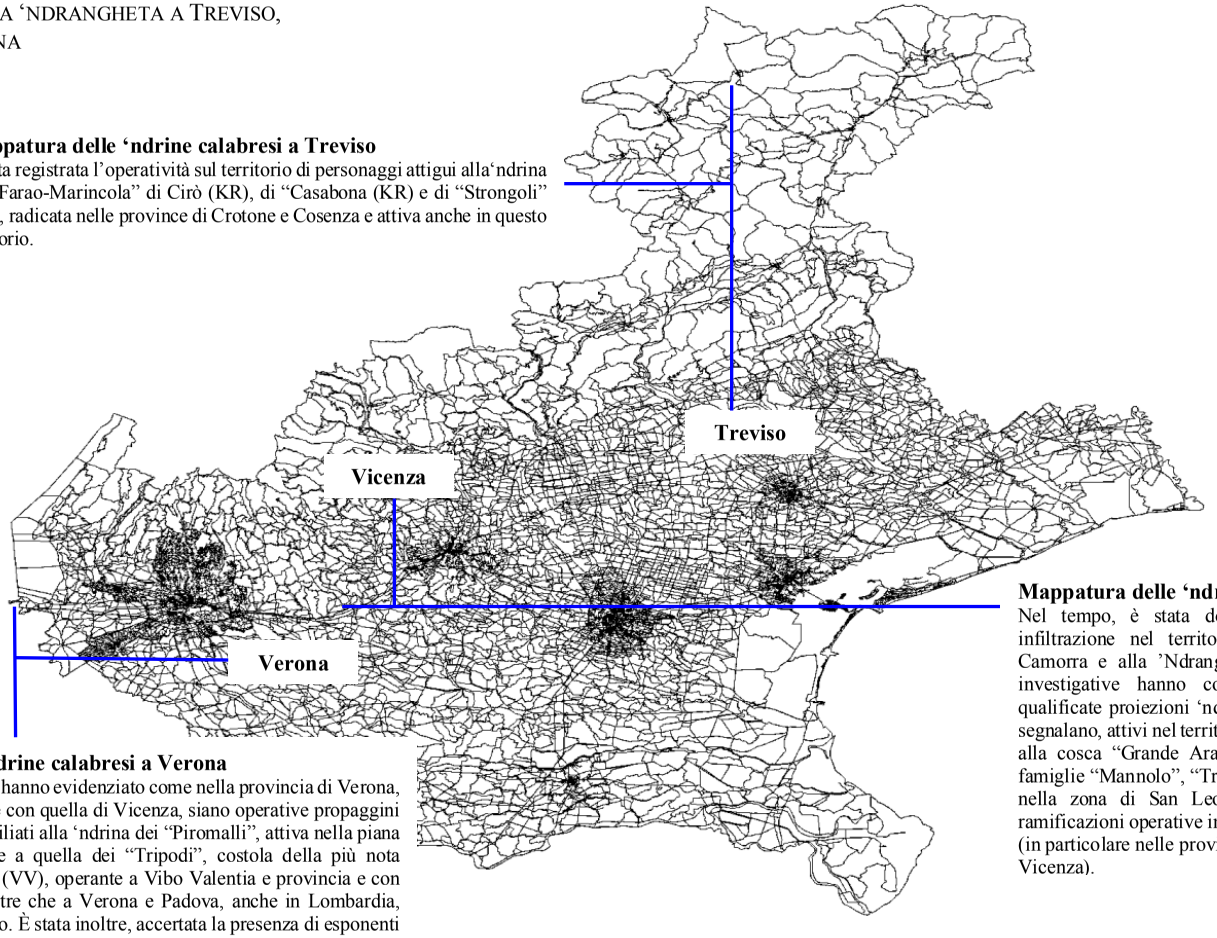

Mappatura delle ‘ndrine calabresi a Vicenza
Nel tempo, è stata documentata, la capacità di infiltrazione nel territorio di soggetti vicini alla Camorra e alla ’Ndrangheta. Infatti alcune attività investigative hanno comprovato la presenza di qualificate proiezioni ‘ndranghetiste. In particolare si segnalano, attivi nel territorio vicentino, soggetti legati alla cosca “Grande Aracri” di Cutro (KR) ed alle famiglie “Mannolo”, “Trapasso” e “Zoffreo” operanti nella zona di San Leonardo di Cutro (KR) con ramificazioni operative in Puglia, Lombardia e Veneto (in particolare nelle provincie di Padova e Vicenza).

Mappatura delle ‘ndrine calabresi a Verona
Le attività investigative hanno evidenziato come nella provincia di Verona, in particolare al confine con quella di Vicenza, siano operative propaggini criminali di soggetti affiliati alla ‘ndrina dei “Piromalli”, attiva nella piana di Gioia Tauro (RC) e a quella dei “Tripodi”, costola della più nota “Mancuso” di Limbadi (VV), operante a Vibo Valentia e provincia e con estese ramificazioni, oltre che a Verona e Padova, anche in Lombardia, Emilia Romagna e Lazio. È stata inoltre, accertata la presenza di esponenti di spicco dei crotonesi “Papaniciari”, di soggetti riconducibili agli “Arena” di Isola di Capo Rizzuto (KR), ai “Grande-Aracri” e ai “Dragone “di Cutro Vibo Valentia.

PROIEZIONI DELLA ‘NDRANGHETA AD AREZZO, FIRENZE E PROVINCIA

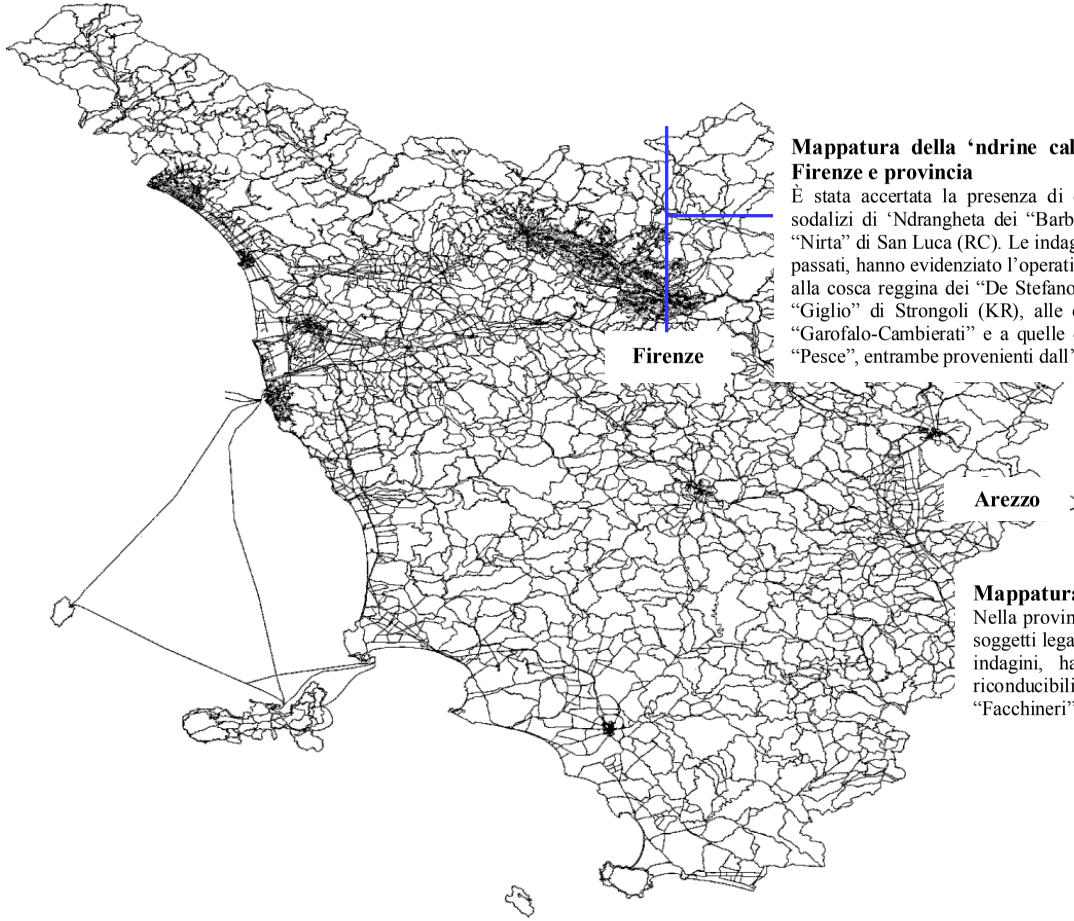

Mappatura della 'ndrine calabresi presenti a Firenze e provincia

È stata accertata la presenza di elementi contigui ai sodalizi di 'Ndrangheta dei "Barbaro" di Platì (RC) e "Nirta" di San Luca (RC). Le indagini, svolte negli anni passati, hanno evidenziato l'operatività di soggetti legati alla cosca reggina dei "De Stefano-Tegano", alla cosca "Giglio" di Strongoli (KR), alle cosche crotonesi dei "Garofalo-Cambierati" e a quelle dei "Bellocco" e dei "Pesce", entrambe provenienti dall'area ionico-reggina.

Mappatura delle 'ndrine calabresi ad Arezzo

Nella provincia, nel corso degli anni, sono emersi interessi di soggetti legati alla criminalità organizzata calabrese. Trascorse indagini, hanno fatto emergere la presenza di elementi riconducibili al sodalizio dei "Farao-Marincola" (KR), dei "Facchineri" (RC) e degli "Arena" di Isola Capo Rizzuto (KR).

Mappatura delle ‘ndrine calabresi a Pisa
Con riferimento alla ‘Ndrangheta, trascorse indagini, hanno acclarato la gravitazione di personaggi in posizione di contiguità con i gruppi criminali dei “Facchineri” di Cittanova (RC), dei “Furfaro” di Reggio Calabria e degli “Arena” di Isola Capo Rizzuto (KR), nonché con la cosca reggina dei “Pesce”.

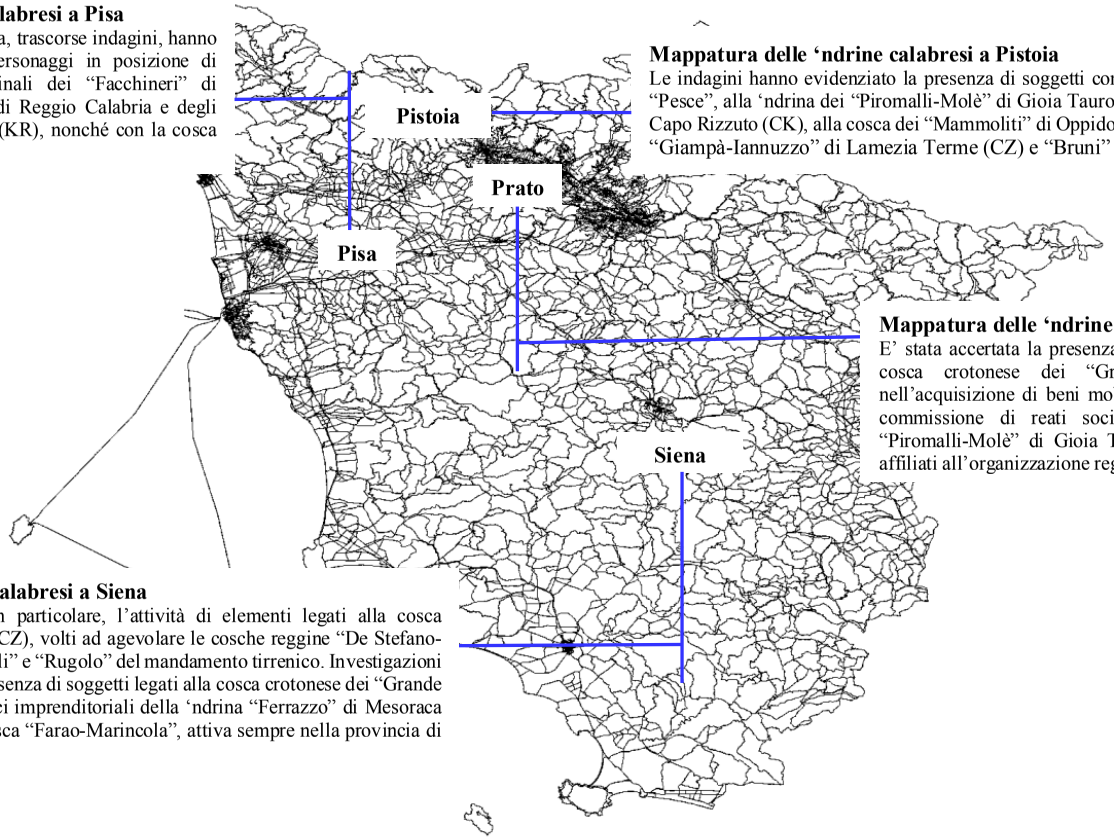

Mappatura delle ‘ndrine calabresi a Pistoia
Le indagini hanno evidenziato la presenza di soggetti contigui alla cosca reggina dei “Pesce”, alla ‘ndrina dei “Piromalli-Molè” di Gioia Tauro, alla cosca “Arena” di Isola Capo Rizzuto (CK), alla cosca dei “Mammoliti” di Oppido Mamertina (RC) e ai gruppi “Giampà-Iannuzzo” di Lamezia Terme (CZ) e “Bruni” di Cosenza.

Mappatura delle ‘ndrine calabresi a Prato
E’ stata accertata la presenza di soggetti legati alla cosca crotonese dei “Grande Aracri”, attivi nell’acquisizione di beni mobili e immobili e nella commissione di reati societari, alla cosca dei “Piromalli-Molè” di Gioia Tauro (RC), nonché di affiliati all’organizzazione reggina dei “Pesce”.

Mappatura delle ‘ndrine calabresi a Siena
Nel territorio, si sottolinea in particolare, l’attività di elementi legati alla cosca “Giampà” di Lamezia Terme (CZ), volti ad agevolare le cosche reggine “De Stefano-Tegano”, “Bellocco”, “Piromalli” e “Rugolo” del mandamento tirrenico. Investigazioni pregresse, hanno rilevato la presenza di soggetti legati alla cosca crotonese dei “Grande Aracri” e di interessi economici imprenditoriali della ‘ndrina “Ferrazzo” di Mesoraca (KR), alleata della più nota cosca “Farao-Marincola”, attiva sempre nella provincia di Crotone.

PROIEZIONI DELLA ‘NDRANGHETA A PISA, PISTOIA, SIENA E PRATO

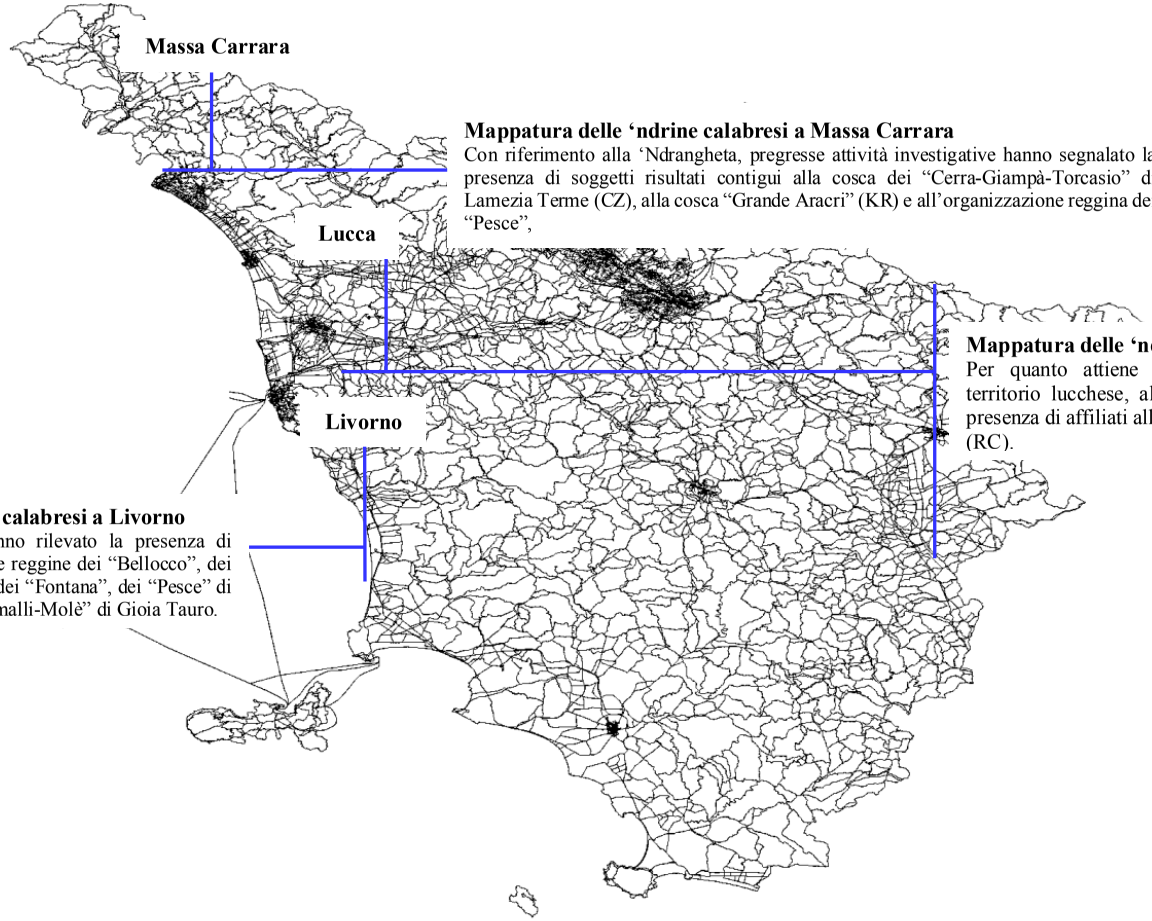

Mappatura delle 'ndrine calabresi a Massa Carrara
Con riferimento alla 'Ndrangheta, pregresse attività investigative hanno segnalato la presenza di soggetti risultati contigui alla cosca dei "Cerra-Giampà-Torcasio" di Lamezia Terme (CZ), alla cosca "Grande Aracri" (KR) e all'organizzazione reggina dei "Pesce",

Mappatura delle 'ndrine calabresi a Lucca
Per quanto attiene all'esistenza 'ndranghetista sul territorio lucchese, alcune indagini, evidenziavano la presenza di affiliati alla cosca "Facchineri" di Cittanova (RC).

Mappatura delle 'ndrine calabresi a Livorno
Le attività investigative hanno rilevato la presenza di elementi collegati alle 'ndrine reggine dei "Bellocco", dei "Morabito", dei "Marando", dei "Fontana", dei "Pesce" di Rosarno e delle cosche "Piromalli-Molè" di Gioia Tauro.

PROIEZIONE DELLA 'NDRANGHETA A GROSSETO, LIVORNO, MASSA CARRARA E LUCCA

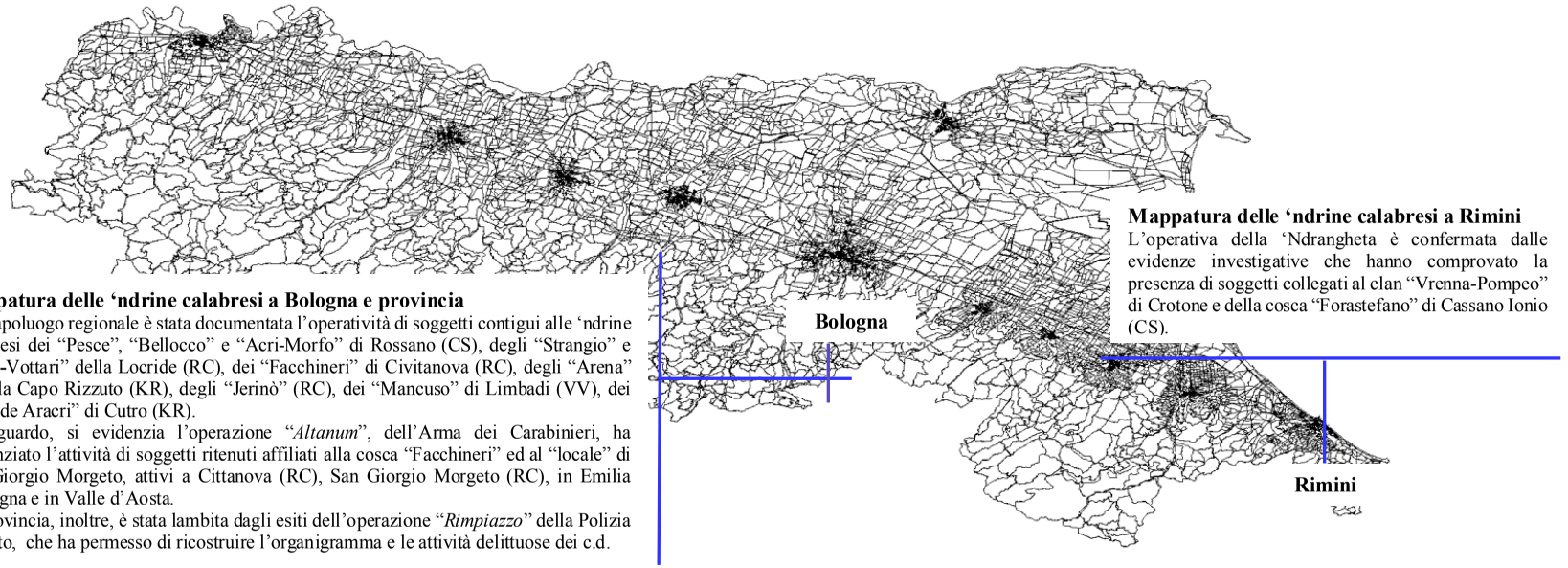

Mappatura delle 'ndrine calabresi a Bologna e provincia

Nel capoluogo regionale è stata documentata l'operatività di soggetti contigui alle 'ndrine calabresi dei "Pesce", "Bellocco" e "Acri-Morfo" di Rossano (CS), degli "Strangio" e "Pelle-Vottari" della Locride (RC), dei "Facchineri" di Civitanova (RC), degli "Arena" di Isola Capo Rizzuto (KR), degli "Jerinò" (RC), dei "Mancuso" di Limbadi (VV), dei "Grande Aracri" di Cutro (KR).

Al riguardo, si evidenzia l'operazione "*Altanum*", dell'Arma dei Carabinieri, ha evidenziato l'attività di soggetti ritenuti affiliati alla cosca "Facchineri" ed al "locale" di San Giorgio Morgeto, attivi a Cittanova (RC), San Giorgio Morgeto (RC), in Emilia Romagna e in Valle d'Aosta.

La provincia, inoltre, è stata lambita dagli esiti dell'operazione "*Rimpiazzo*" della Polizia di Stato, che ha permesso di ricostruire l'organigramma e le attività delittuose dei c.d.

Mappatura delle 'ndrine calabresi a Rimini

L'operativa della 'Ndrangheta è confermata dalle evidenze investigative che hanno comprovato la presenza di soggetti collegati al clan "Vrenna-Pompeo" di Crotone e della cosca "Forastefano" di Cassano Ionio (CS).

PROIEZIONE DELLA 'NDRANGHETA A FERRARA, FORLÌ CESENA E MODENA

Presenza delle 'ndrine calabresi a Ferrara
Sul territorio è segnalata la presenza di taluni elementi collegati alla 'ndrangheta e, in specie, alle cosche "Farao-Marincola" di Cirò Marina (KR), e "Pesce-Bellocco" di Rosarno (RC).

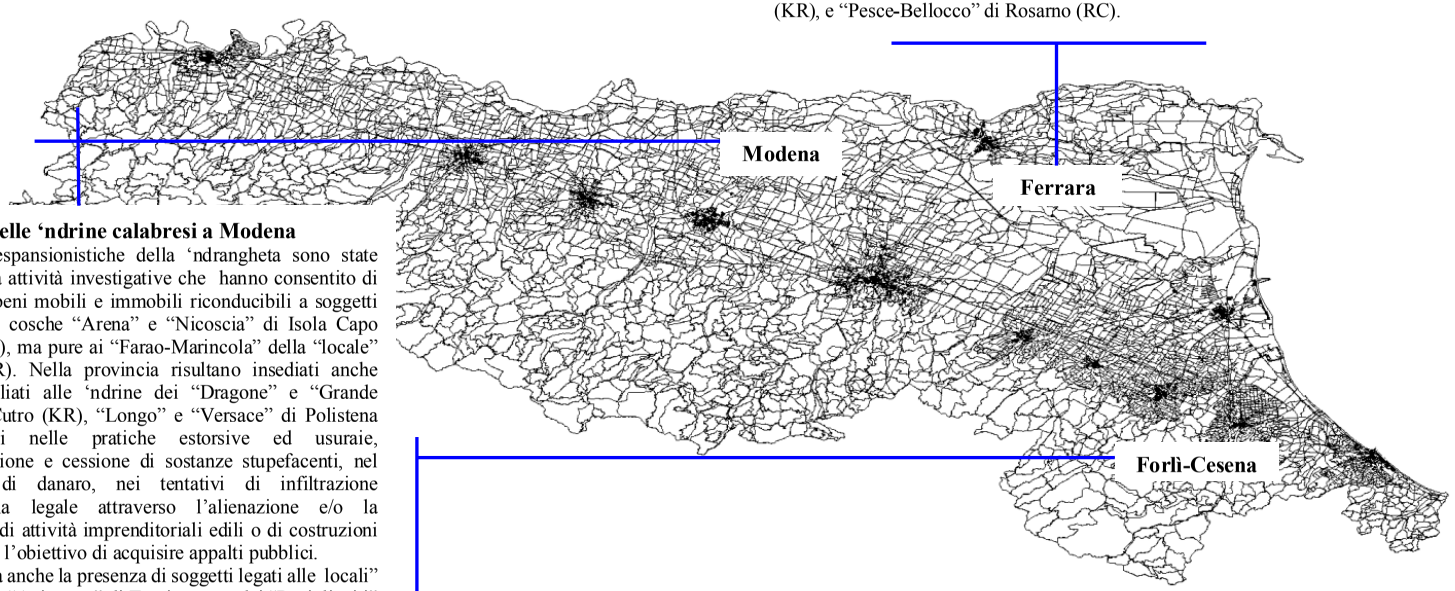

Presenza delle 'ndrine calabresi a Modena
Le misure espansionistiche della 'ndrangheta sono state certificate da attività investigative che hanno consentito di sequestrare beni mobili e immobili riconducibili a soggetti contigui alle cosche "Arena" e "Nicoscia" di Isola Capo Rizzuto (KR), ma pure ai "Farao-Marincola" della "locale" di Cirò (KR). Nella provincia risultano insediati anche soggetti affiliati alle 'ndrine dei "Dragone" e "Grande Aracri" di Cutro (KR), "Longo" e "Versace" di Polistena (RC), attivi nelle pratiche estorsive ed usuraie, nell'introduzione e cessione di sostanze stupefacenti, nel riciclaggio di danaro, nei tentativi di infiltrazione nell'economia legale attraverso l'alienazione e/o la costituzione di attività imprenditoriali edili o di costruzioni generali, con l'obiettivo di acquisire appalti pubblici.
Documentata anche la presenza di soggetti legati alle locali" reggine degli "Avignone" di Taurianova e dei "Paviglianiti" di San Lorenzo, egualmente coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti.

Presenza delle 'ndrine calabresi a Forlì Cesena
E' acclarata la presenza di elementi riconducibili a 'ndrine calabresi, quali i "Forastefano" di Cassano allo Jonio (CS), i "Vrenna" di Crotone (KR), i "Condello" di Reggio Calabria. Accertata anche la gravitazione di soggetti collegati ai "De Stefano" di Reggio Calabria e ai "Mancuso" di Limbadi (VV).

Presenza delle ‘ndrine calabresi a Piacenza
La Provincia di Piacenza, risente della presenza di elementi contigui, a vario titolo, a organizzazioni criminali calabresi.In particolare, la posizione di confine con la bassa Lombardia - ove risultano attive talune strutturate articolazioni di ‘ndrine - favorisce la presenza di elementi collegati alle famiglie “Dragone” e “Grande Aracri” di Cutro (KR).

Presenza delle ‘ndrine calabresi a Ravenna
Gli esiti processuali di importanti indagini hanno certificato il radicamento nel territorio di elementi appartenenti alla ‘ndrangheta, collegati con i sodalizi criminali dei luoghi d’origine, principalmente coinvolti nella gestione di case da gioco abusive e nella commissione di reati connessi all’usura e al riciclaggio di denaro “sporco”.
In particolare, nella provincia risulta presente e attiva la famiglia “Femia”, riconducibile alla ‘ndrina di Marina di Gioiosa Jonica (RC).
Nelle provincie di Ravenna e Piacenza, è emersa la sussistenza di interessi economici comuni tra la cosca “Raso-Gullace-Albanese” e quella dei “Parrello-Gagliostro” di Palmi (RC), i cui affiliati gestiscono numerose società attive nel settore dei servizi di igiene ambientale, con sedi in Lombardia, Emilia Romagna e Calabria.

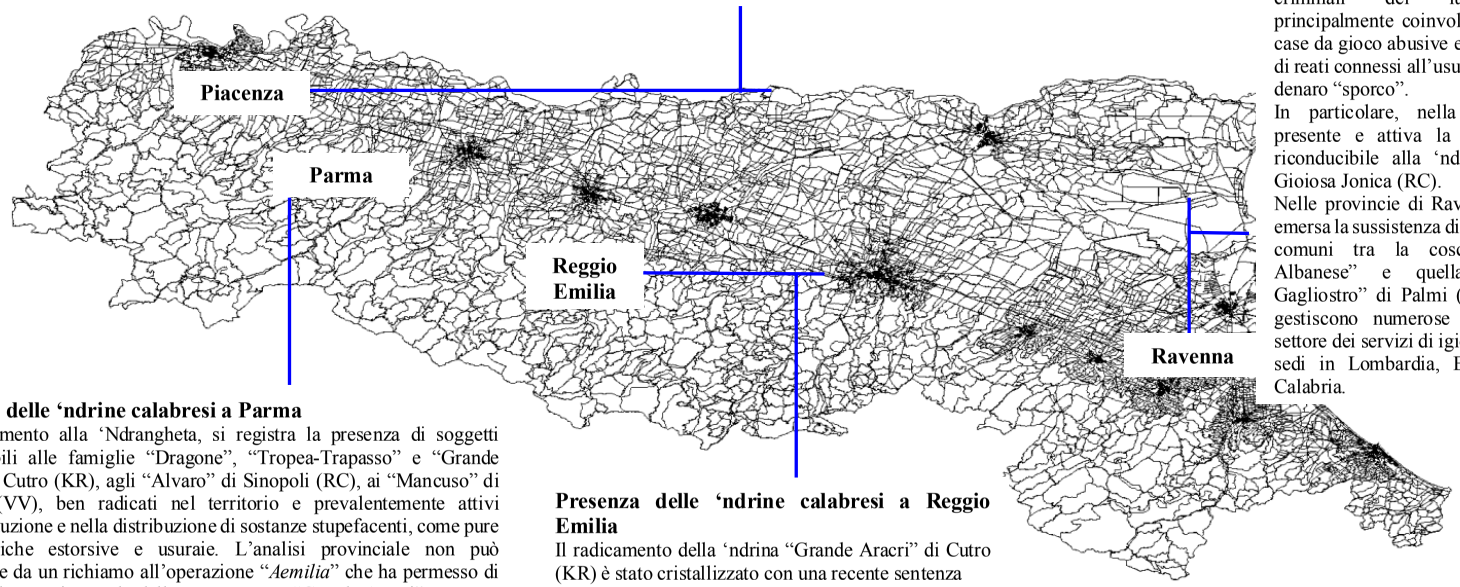

Presenza delle ‘ndrine calabresi a Parma
Con riferimento alla ‘Ndrangheta, si registra la presenza di soggetti riconducibili alle famiglie “Dragone”, “Tropea-Trapasso” e “Grande Aracri” di Cutro (KR), agli “Alvaro” di Sinopoli (RC), ai “Mancuso” di Limbadi (VV), ben radicati nel territorio e prevalentemente attivi nell’introduzione e nella distribuzione di sostanze stupefacenti, come pure nelle pratiche estorsive e usuraie. L’analisi provinciale non può prescindere da un richiamo all’operazione “*Aemilia*” che ha permesso di disvelare il pervasivo ruolo della cosca cutrese “Grande Aracri”.
La *discovery* della struttura associativa guidata e diretta da Nicolino “Grande Aracri” - vertice della proiezione della “storica” “locale” di Cutro (KR) - certifica come la criminalità mafiosa sia costantemente rivolta a individuare, adeguare, implementare le proprie modalità di infiltrazione e condizionamento nei cardini fondamentali del tessuto sociale, amministrativo, politico e, soprattutto, economico del territorio.

Presenza delle ‘ndrine calabresi a Reggio Emilia
Il radicamento della ‘ndrina “Grande Aracri” di Cutro (KR) è stato cristallizzato con una recente sentenza passa in giudicato. Oltre alla richiamata consorteria cutrese qualificate espressioni di matrice ‘ndranghetista originarie di Isola di Capo Rizzuto (KR) sono attive nei comuni di Gualtieri e Guastalla (limitrofi alla provincia modenese).

PROIEZIONE DELLA ‘NDRANGHETA A PARMA, PIACENZA, REGGIO EMILIA E RAVENNA

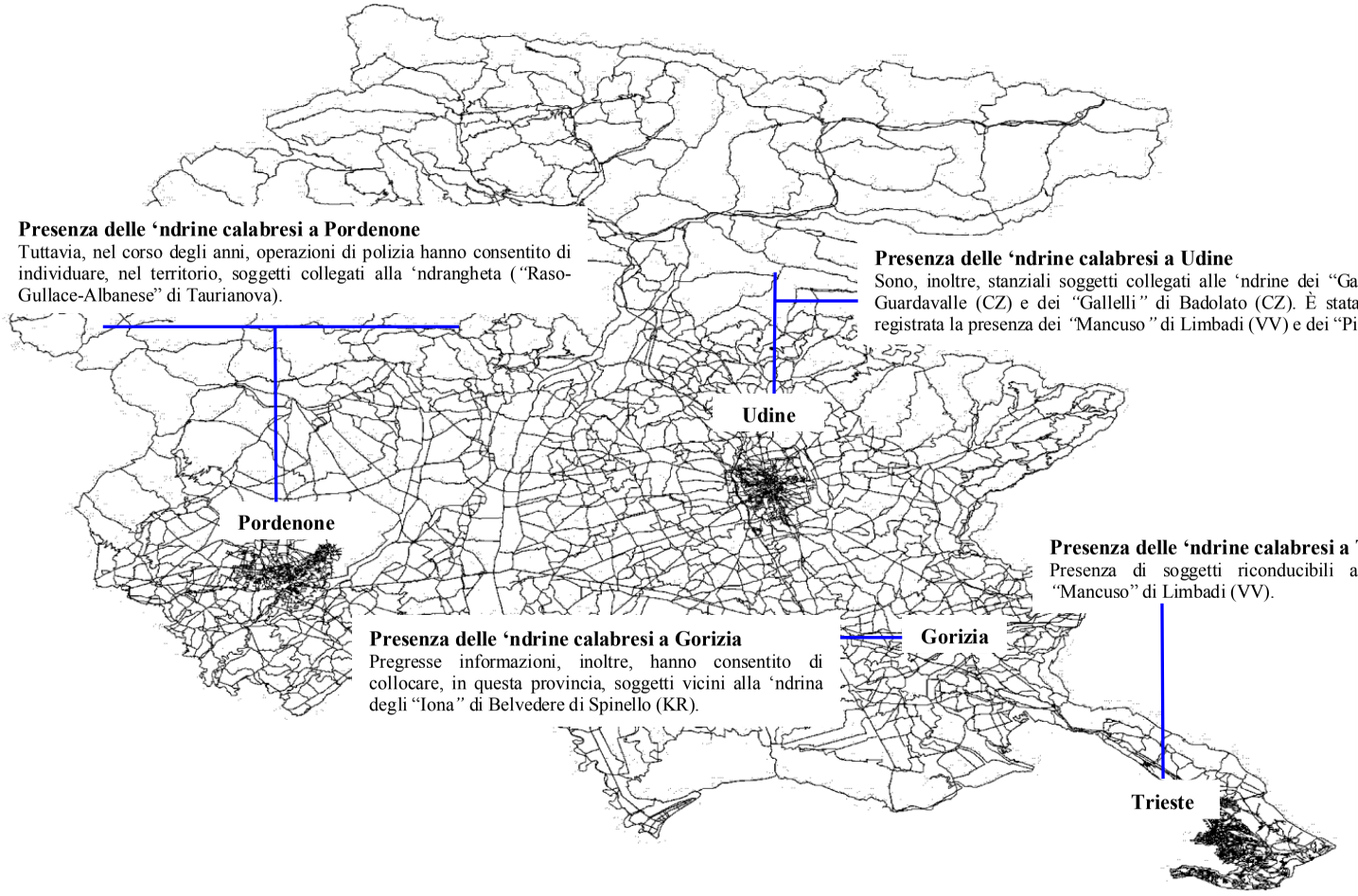

PROIEZIONI DELLA 'NDRANGHETA A TRIESTE, UDINE, PORDENONE E GORIZIA

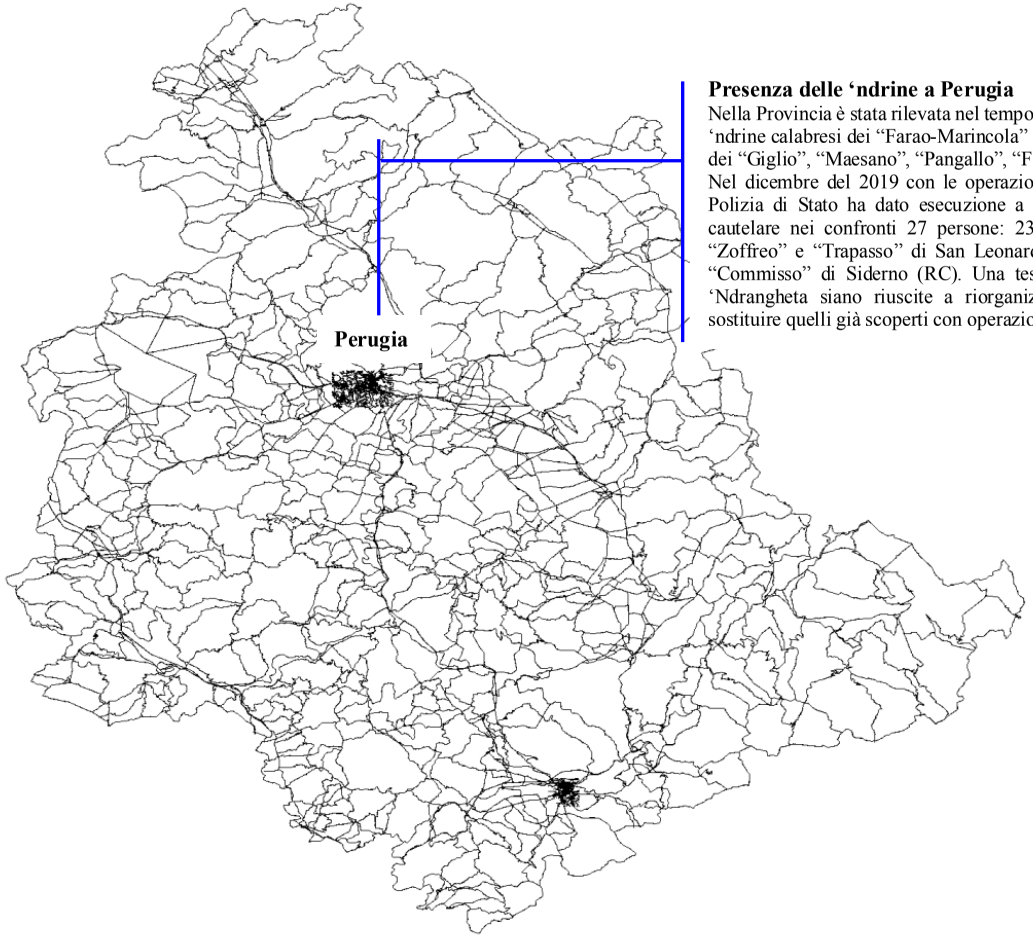

Presenza delle ‘ndrine a Perugia

Nella Provincia è stata rilevata nel tempo la presenza di soggetti contigui alle ‘ndrine calabresi dei “Farao-Marincola” della “locale” di Cirò Marina (KR), dei “Giglio”, “Maesano”, “Pangallo”, “Favasuli” e “Scumaci”.

Nel dicembre del 2019 con le operazioni “*Infectio*” e “*Core Business*” la Polizia di Stato ha dato esecuzione a due distinte ordinanze di custodia cautelare nei confronti 27 persone: 23 affiliate alle ‘ndrine “Mannolo”, “Zoffreo” e “Trapasso” di San Leonardo di Cutro (KR) e 4 alla ‘ndrina “Commisso” di Siderno (RC). Una testimonianza di come le cosche di ‘Ndrangheta siano riuscite a riorganizzarsi e a ricostituire gruppi per sostituire quelli già scoperti con operazioni precedenti.

PROIEZIONI DELLA 'NDRANGHETA A ROMA E PROVINCIA

Presenza delle 'ndrine calabresi

Con riferimento alla 'Ndrangheta, sul territorio provinciale è ampiamente acclarato il ruolo di esponenti di cosche reggine della locride e della Piana di Gioia Tauro, adusi reinvestire i proventi derivanti dal traffico di stupefacenti nella rilevazione di esercizi commerciali e attività di ristorazione, precipuamente nel centro storico della Capitale.

Nel dettaglio, si segnalano estensioni dei "Bonavita", "Fiarè-Razionale-Gasparro" (con il loro referente a Roma Giamborino Giovanni), "Mancuso", "Alvaro" e "Tripodi", ma anche esponenti dei "Marando" di Platì (RC), quest'ultimi in specie a San Basilio. Sono, altresì, presenti figure affiliate ai "Piromalli", ai "Molè" di Gioia Tauro (RC), agli "Arena", ai "Bellocco", ai "Gallico", come pure ai "Vottari", ai "Romeo", ai "Nirta", agli "Strangio", ai "Crea-Simonetti" di Stilo (RC). Ampiamente documentato è, inoltre, il ruolo di soggetti strettamente riconducibili alle 'ndrine "Muto", "Vrenna", "Bonaventura", "Corigliano", come pure ai "Mazzagatti" di Oppido Mamertina (RC), ai "Polimeni" e ai "Bonarrigo".

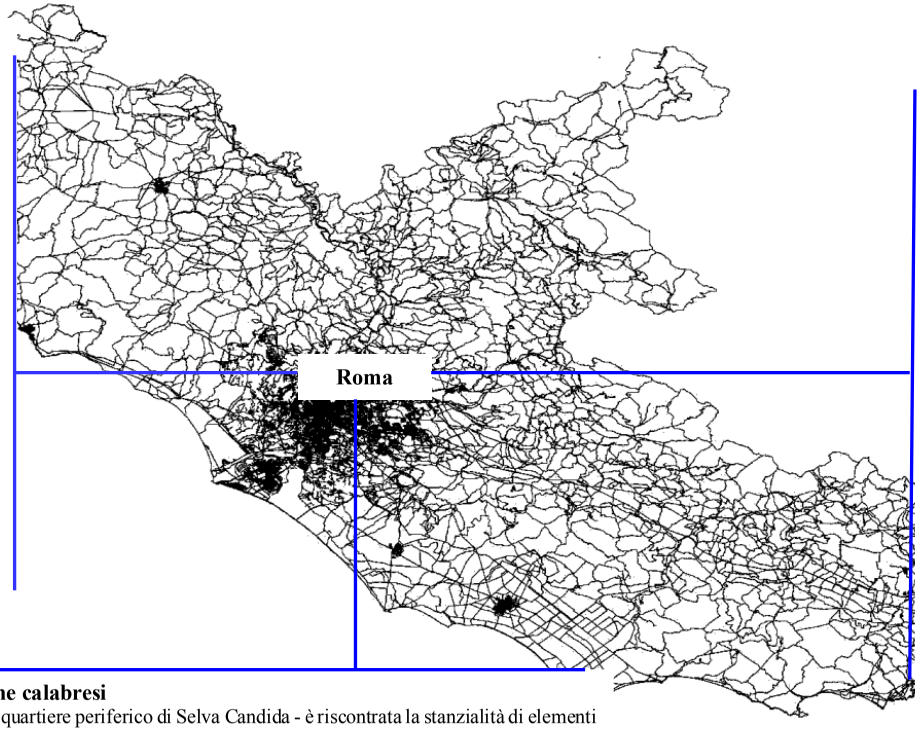

Presenza delle 'ndrine calabresi

Nel quadrante nord - nel quartiere periferico di Selva Candida - è riscontrata la stanzialità di elementi collegati alla cosca "Alvaro-Violi-Macrì", originaria della piana di Gioia Tauro (RC). Nell'area dei Castelli Romani - e, segnatamente, a Rocca di Papa, Rocca Priora e zone circostanti - sono stati censiti soggetti organici alla menzionata cosca "Molè", con interessenze nella gestione di strutture ricettive/alberghiere - come pure elementi del richiamato clan "Mazzagatti" - da anni presente tra Ariccia e Genzano. Nella medesima zona rilevati anche esponenti del clan "Cordì" di Locri (RC), indirizzati al traffico di stupefacenti e al riciclaggio di denaro in attività commerciali, soprattutto nella grande distribuzione.

Ad Anzio e Nettuno si conferma il ruolo egemone delle 'ndrine dei "Farao-Marincola", "Mollica-Morabito" e, soprattutto, "Gallace-Novella" che si avvalgono della compartecipazione delle famiglie autoctone "Romagnoli" e "Andreacchio".

Presenza delle 'ndrine calabresi

A seguito dell'omicidio di Vincenzo Femia - maturato a Trigoria nel 2013 per contrasti riconducibili al controllo del traffico e dello spaccio di stupefacenti - si è appalesata la centralità di esponenti delle 'ndrine "Nirta", "Giorgi" e "Pelle" e "Pizzata", così anche dei "Pizzata-Crisafi-Martelli" che hanno introdotto nelle "piazze di spaccio" di Roma ingenti quantitativi di cocaina proveniente dal sud America. Significativa la "joint venture" criminale con la famiglia "Rollero", altra consolidata formazione orientata al narcotraffico internazionale, con proiezioni nel territorio iberico. Nel quartiere di san Basilio è documentata l'influenza della famiglia "Gallace", a Fidene quella dei Parrello-Candeloro".

Elementi della cosca "Crea-Simonetti" gravitano pure nella zona di Boccea-Aurelia ove gravitano anche le famiglie "Bombardieri" e "Arcadi".

In alcuni quartieri (in specie Cassia e Prima Porta) e comuni a nord della Capitale (Morlupo, Castelnuovo di Porto, Campagnano, Rignano Flaminio, Riano e Capena) è certificata la presenza di elementi riconducibili alle cosche "Palamara" e "Morabito-Mollica-Scriva", come pure di personaggi collegati a organizzazioni delinquenziali provenienti dall'area di Reggio Calabria (Africo, Melito Porto Salvo, Bruzzano Zeffirio).

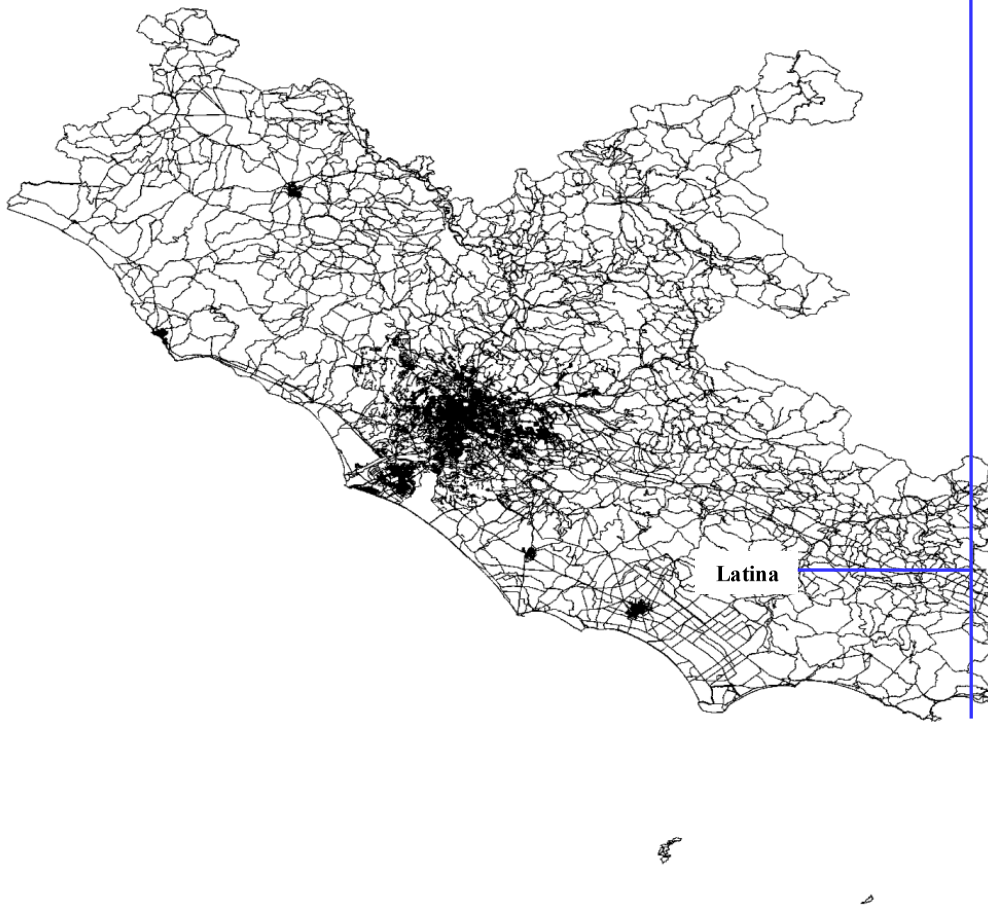

Provincia di Latina

Le famiglie malavitose campane, calabresi e siciliane si sono stabilite sul territorio provinciale sin dagli anni ‘60/’70., a seguito dell’applicazione nei loro confronti delle misure di prevenzione dell’obbligo di soggiorno o per aver scelto - dopo essere state colpite dal divieto di permanere nei paesi di origine - la provincia pontina quale luogo di residenza.

Nel tempo, la compresenza di diverse matrici criminali le ha indotte anche a sperimentare forme di interazione, dando luogo a modalità di sfruttamento del territorio diversificate e capziose, fluttuando dal tipico approccio predatorio a sinergie delinquenziali più sottili.

In relazione all’intensità e al ruolo esercitato dalla criminalità organizzata, rilevano le sottonotate aree:

Latina

Nel capoluogo è documentata la gravitazione di sodali alla ‘ndrina dei “Barbaro” di Platì (RC), alla cosca “Commisso” di Siderno (RC), così anche proiezioni di ulteriori espressioni criminali della provincia reggina, come i “Tripodo-Romeo”, i “La Rosa” (affiliati ai “Pesce-Bellocco” di Rosarno), gli “Alvaro” di Sinopoli, gli “Aquino-Coluccio”, di Marina di Gioiosa Ionica.

Il comprensorio di Aprilia,

esteso centro a nord della provincia, ove rileva - come pure nella contermine Cisterna di Latina - il dinamismo di elementi collegati a talune ‘*ndrine* - in specie “Gallace” di Guardavalle (CZ), “Gangemi” e “Araniti” di Reggio Calabria, i menzionati “Alvaro”.

PROIEZIONI DELLA 'NDRANGHETA A FROSINONE E VITERBO

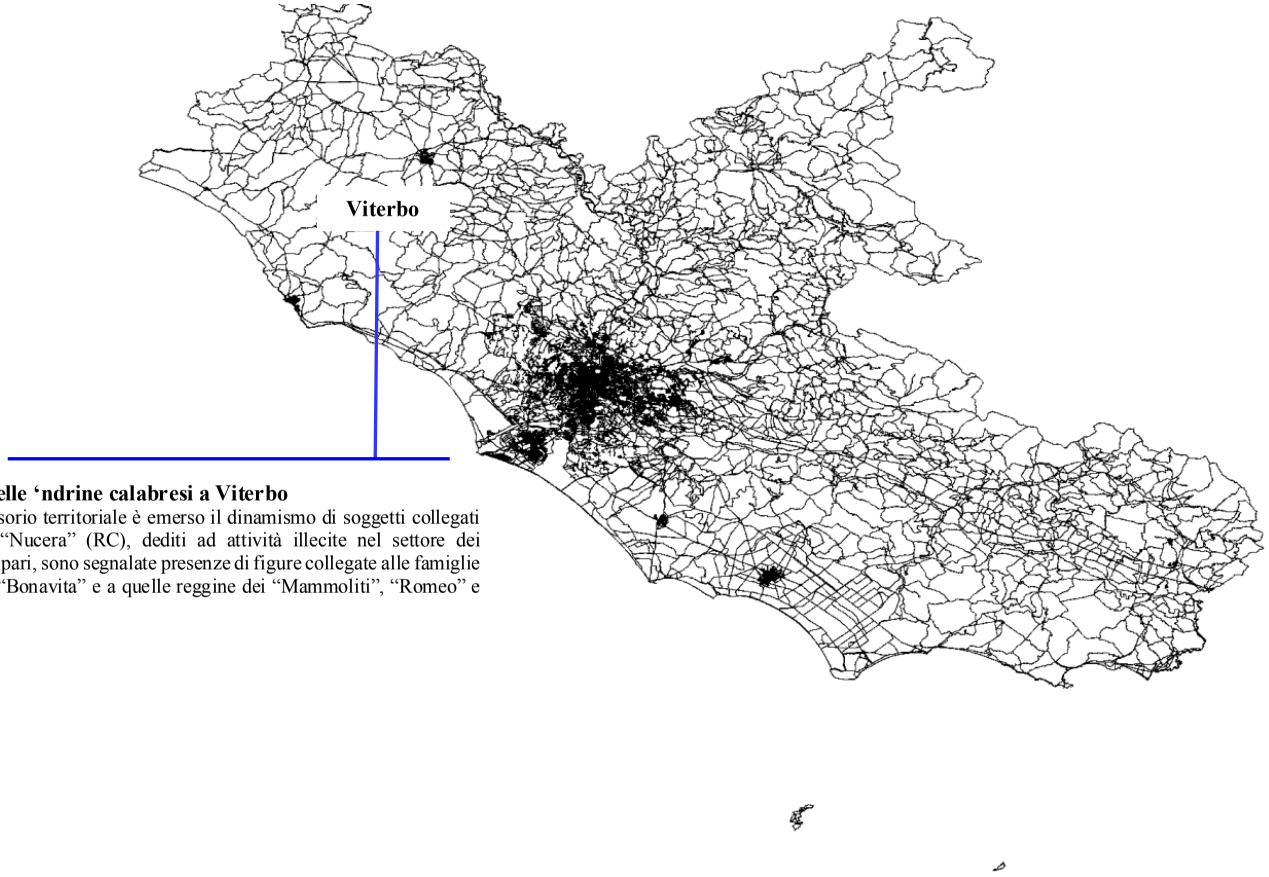

Presenza delle 'ndrine calabresi a Viterbo

Nel comprensorio territoriale è emerso il dinamismo di soggetti collegati alla 'ndrina "Nucera" (RC), dediti ad attività illecite nel settore dei trasporti. Del pari, sono segnalate presenze di figure collegate alle famiglie vibonesi dei "Bonavita" e a quelle reggine dei "Mammoliti", "Romeo" e "Pelle".

PROIEZIONI DELLA ‘NDRANGHETA A BOLZANO

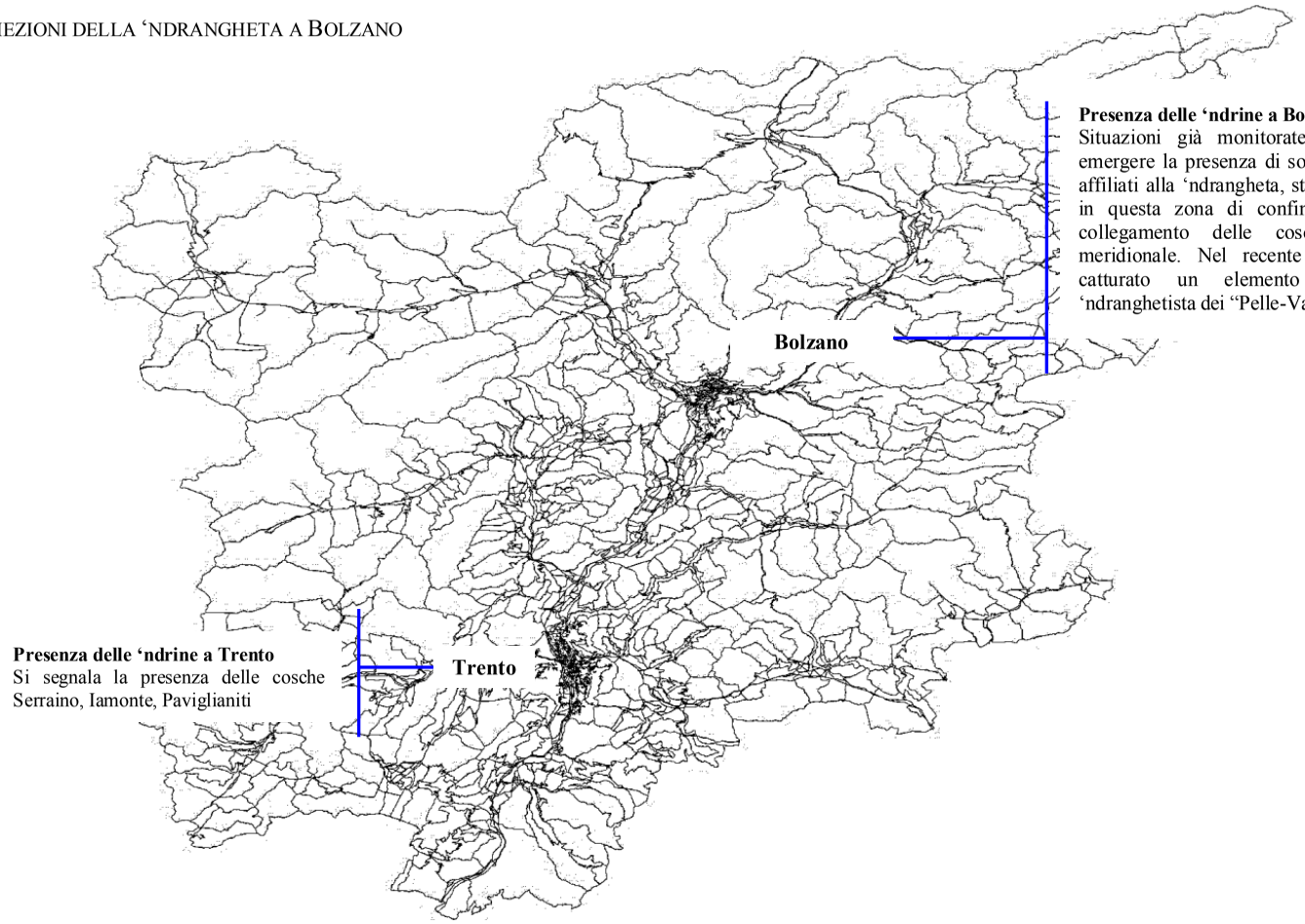

Presenza delle ‘ndrine a Bolzano
Situazioni già monitorate da tempo hanno fatto emergere la presenza di soggetti di origine calabrese affiliati alla ‘ndrangheta, stanziatisi sin dagli anni ’70 in questa zona di confine al fine di favorire il collegamento delle cosche con la Germania meridionale. Nel recente passato (2018) è stato catturato un elemento contiguo alla cosca ‘ndranghetista dei “Pelle-Vanchelli” di San Luca (RC).

Presenza delle ‘ndrine a Trento
Si segnala la presenza delle cosche Serraino, Iamonte, Paviglianiti

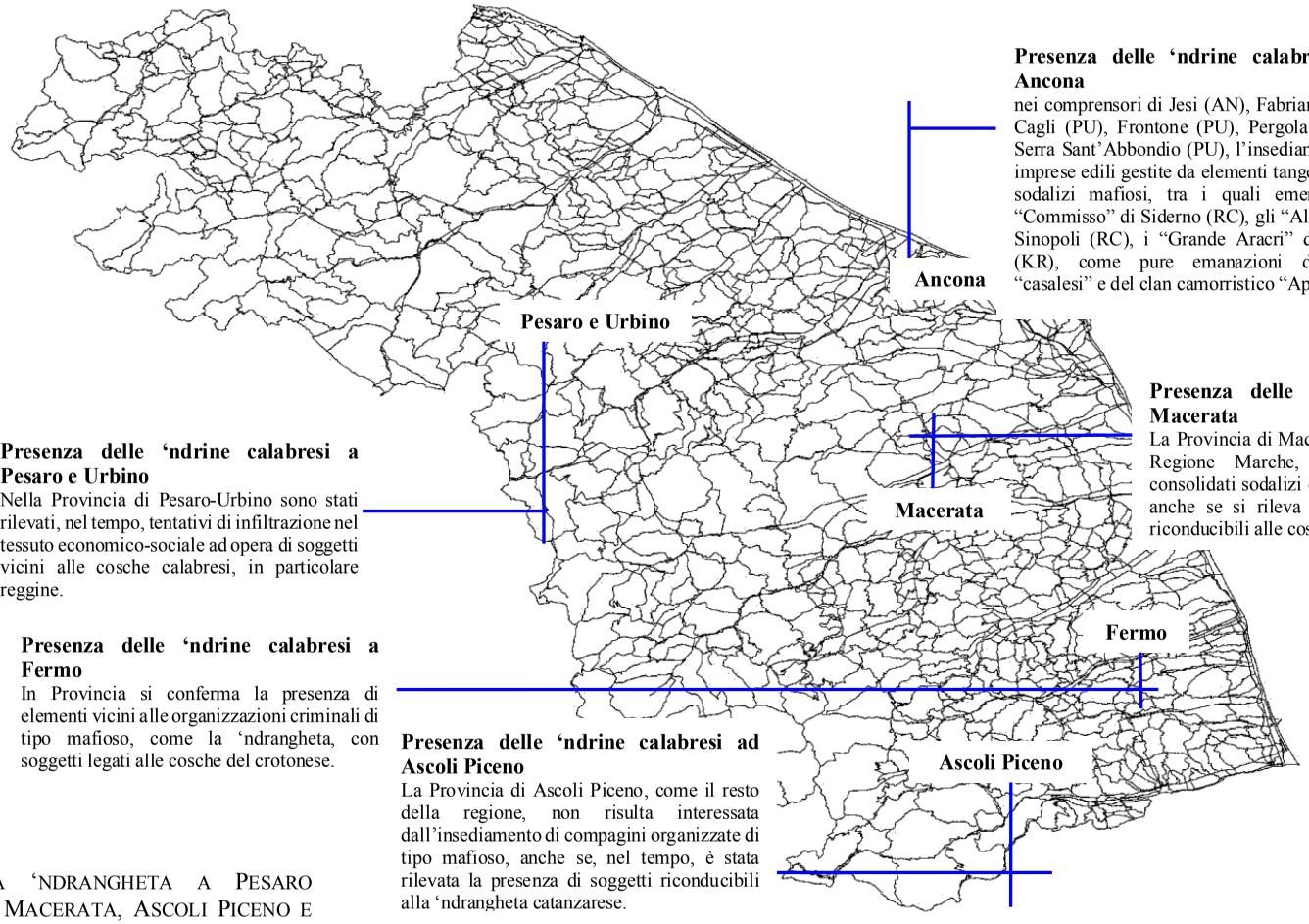

Presenza delle 'ndrine calabresi ad Ancona
nei comprensori di Jesi (AN), Fabriano (AN) Cagli (PU), Frontone (PU), Pergola (PU) e Serra Sant'Abbondio (PU), l'insediamento di imprese edili gestite da elementi tangenziali a sodalizi mafiosi, tra i quali emergono i "Commisso" di Siderno (RC), gli "Alvaro" di Sinopoli (RC), i "Grande Aracri" di Cutro (KR), come pure emanazioni dei c.d. "casalesi" e del clan camorristico "Aprea".

Presenza delle 'ndrine calabresi a Pesaro e Urbino
Nella Provincia di Pesaro-Urbino sono stati rilevati, nel tempo, tentativi di infiltrazione nel tessuto economico-sociale ad opera di soggetti vicini alle cosche calabresi, in particolare reggine.

Presenza delle 'ndrine calabresi a Macerata
La Provincia di Macerata, come il resto della Regione Marche, non risulta sede di consolidati sodalizi criminali di tipo mafioso, anche se si rileva la presenza di elementi riconducibili alle cosche del crotonese.

Presenza delle 'ndrine calabresi a Fermo
In Provincia si conferma la presenza di elementi vicini alle organizzazioni criminali di tipo mafioso, come la 'ndrangheta, con soggetti legati alle cosche del crotonese.

Presenza delle 'ndrine calabresi ad Ascoli Piceno
La Provincia di Ascoli Piceno, come il resto della regione, non risulta interessata dall'insediamento di compagini organizzate di tipo mafioso, anche se, nel tempo, è stata rilevata la presenza di soggetti riconducibili alla 'ndrangheta catanzarese.

PROIEZIONI DELLA 'NDRANGHETA A PESARO URBINO, ANCONA, MACERATA, ASCOLI PICENO E FERMO

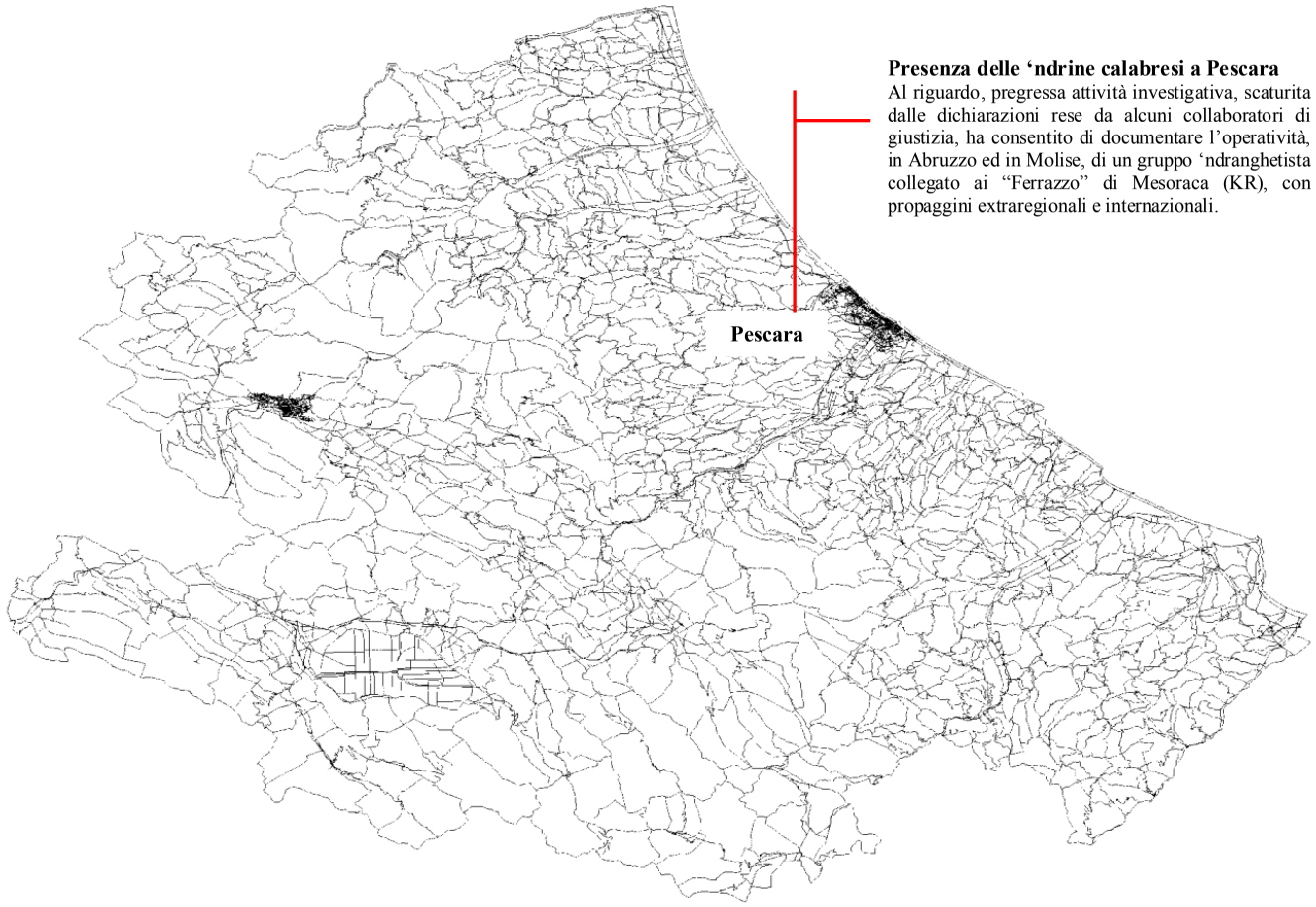

Presenza delle ‘ndrine calabresi a Pescara
Al riguardo, pregressa attività investigativa, scaturita dalle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, ha consentito di documentare l’operatività, in Abruzzo ed in Molise, di un gruppo ‘ndranghetista collegato ai “Ferrazzo” di Mesoraca (KR), con propaggini extraregionali e internazionali.

PROIEZIONI DELLA 'NDRANGHETA A POTENZA E MATERA

Presenza delle 'ndrine calabresi a Potenza
Il territorio della Provincia di Potenza **è stato interessato nel tempo da progressive infiltrazioni malavitose delle regioni limitrofe** (Puglia, Campania e **Calabria)** che hanno determinato un graduale processo di colonizzazione con la contestuale formazione di autonome organizzazioni criminali.

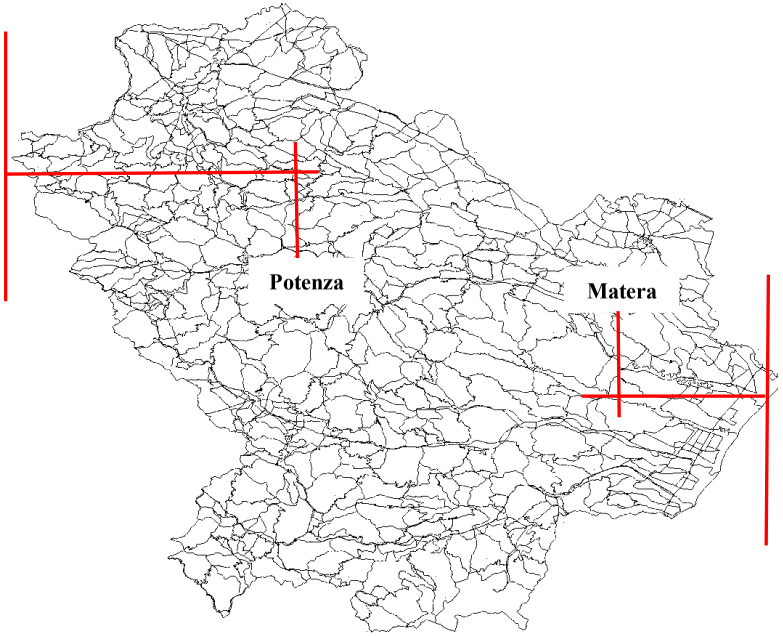

Presenza delle 'ndrine calabresi a Matera
L'importante sbocco sul Mar Jonio della provincia di Matera, **favorisce l'interesse di elementi criminali provenienti dalle vicine Puglia e Calabria**, che ne hanno fatto un crocevia di traffici illeciti di ogni genere.

Presenza delle 'ndrine calabresi a Isernia
Pregressa attività investigativa ha, inoltre, documentato l'operatività, anche nel territorio molisano, di un gruppo collegato ai "Ferrazzo" di Mesoraca (KR).

Presenza delle 'ndrine calabresi a Campobasso
Nel territorio di Campobasso non risultano stabilmente radicate consorterie strutturate sul modello mafioso. Sono stati registrati tentativi di infiltrazione nel tessuto economico-imprenditoriale da parte di elementi riconducibili a qualificati sodalizi, in particolare campani, pugliesi **e calabresi**, con particolare attenzione ai settori degli appalti pubblici, dell'illecito smaltimento dei rifiuti e del gioco.

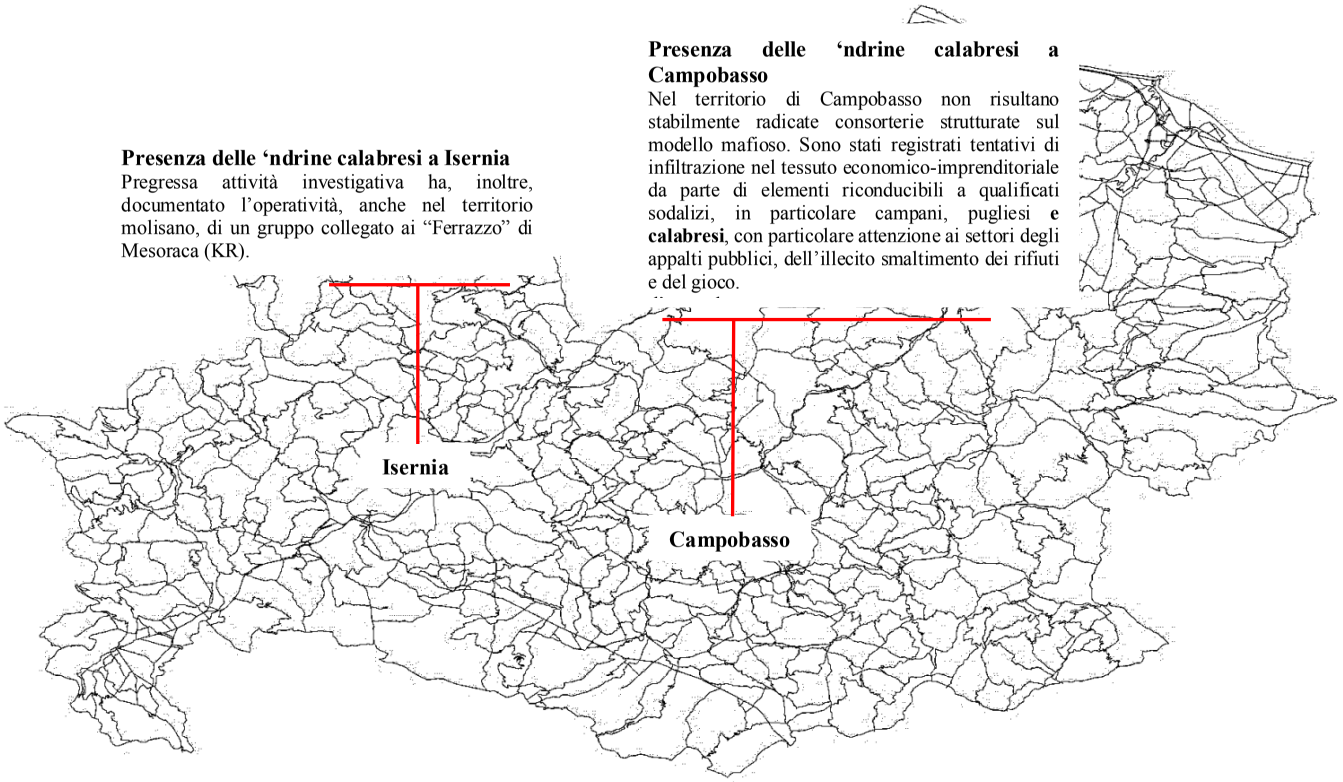

Proiezioni extraregionali delle mafie: camorra

di Fabio Iadeluca

Presenza dei clan della camorra a Mantova
Nel mantovano sono stati rilevati, nel passato, anche segnali che indicavano la presenza di espressioni criminali campane, attive nelle estorsioni e nel narcotraffico e riconducibili al clan "Gionta" di Torre Annunziata (NA).

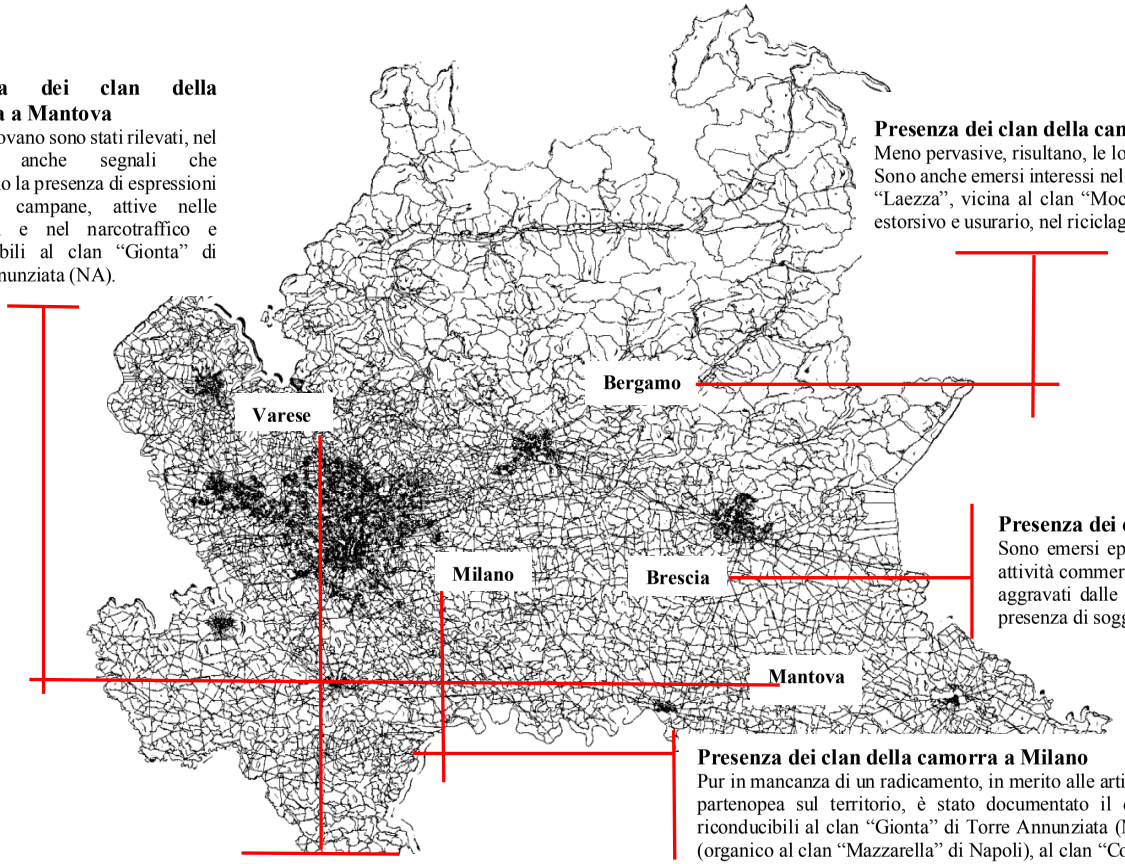

Presenza dei clan della camorra a Bergamo
Meno pervasive, risultano, le locali espressioni della camorra nel territorio.
Sono anche emersi interessi nel comparto edile di proiezioni della famiglia dei "Laezza", vicina al clan "Moccia" di Afragola (NA), impegnata nel racket estorsivo e usurario, nel riciclaggio e nell'acquisizione di attività commerciali.

Presenza dei clan della camorra a Brescia
Sono emersi episodi in cui soggetti di origine campana impiegherebbero in attività commerciali capitali frutto di attività criminose, perpetrati in contesti aggravati dalle modalità di tipo mafioso. Inoltre, sul territorio, si segnala la presenza di soggetti riconducibili al clan dei "Casalesi".

Presenza dei clan della camorra a Milano
Pur in mancanza di un radicamento, in merito alle articolazioni della Camorra partenopea sul territorio, è stato documentato il dinamismo di elementi riconducibili al clan "Gionta" di Torre Annunziata (NA), al gruppo "Guida" (organico al clan "Mazzarella" di Napoli), al clan "Contini" di Napoli, al clan "Formicola", sempre del capoluogo partenopeo, nonché a quelli dei "Nuvoletta" e "Polverino" di Marano di Napoli (NA).

Presenza dei clan della camorra a Varese
In merito alla presenza di cosa nostra, si segnalano soggetti vicini alla famiglia di Gela (CL), tra questi gli "Emmanuello", i "Rinzivillo" ed alcuni affiliati alla famiglia catanese "Laudani". In quest'area è stata, inoltre, riscontrata la presenza di malavitosi legati ad alcune famiglie di Salemi (TP) e Trapani.
Oltre alle predette famiglie, sono state registrate anche quelle estorsive e intimidatorie eseguite da appartenenti alle famiglie "Vizzini" e "Nicastro".

SITUAZIONEC DEI CLAN DELLA CAMORRA A MILANO, BERGAMO, BRESCIA, MANTOVA E VARESE

Presenza dei clan della camorra a Torino
Oltre al forte attivismo calabrese si registra, anche se in forma meno estesa e consolidata, la presenza di altre consorterie *"nostrane"* provenienti dalle regioni ad alta incidenza mafiosa, quali Sicilia e Campania.

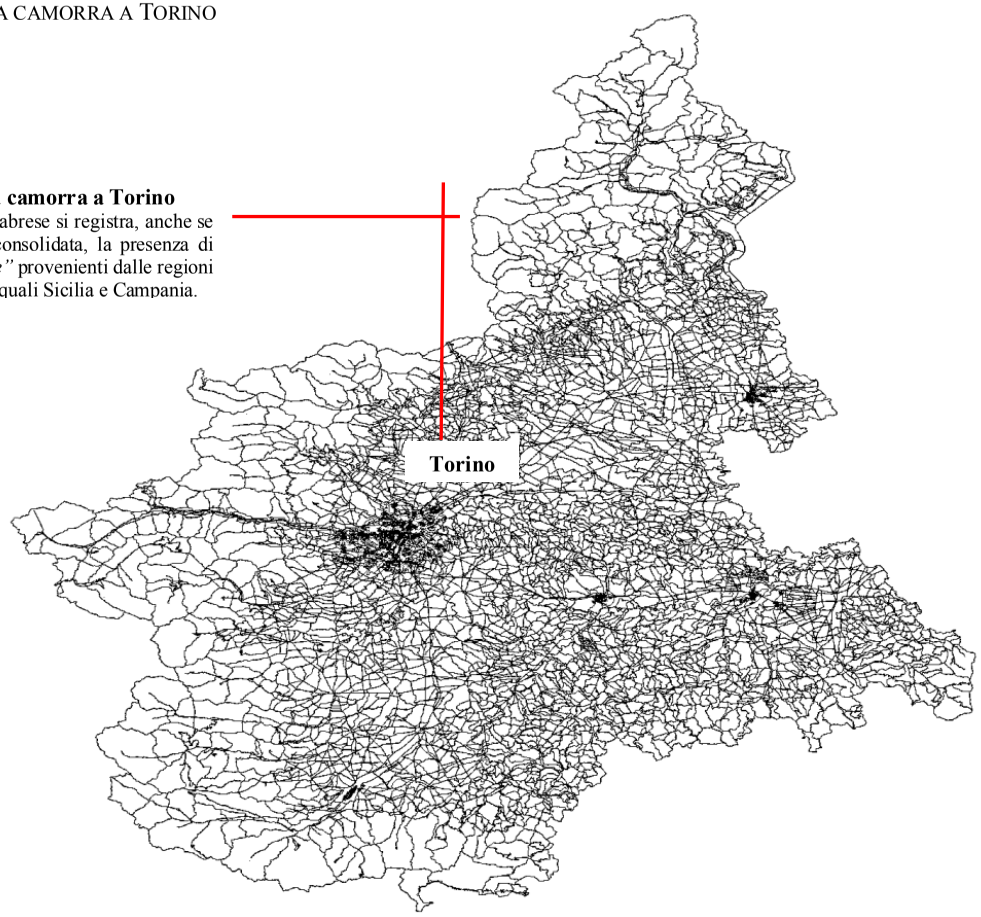

SITUAZIONER DEI CLAN DELLA CAMORRA A TREVISO E VICENZA

Presenza dei clan della camorra a Treviso
È stata accertata la presenza di soggetti riconducibili al sodalizio camorristico dei "Tamarisco", attivo nel territorio di Torre Annunziata (NA).

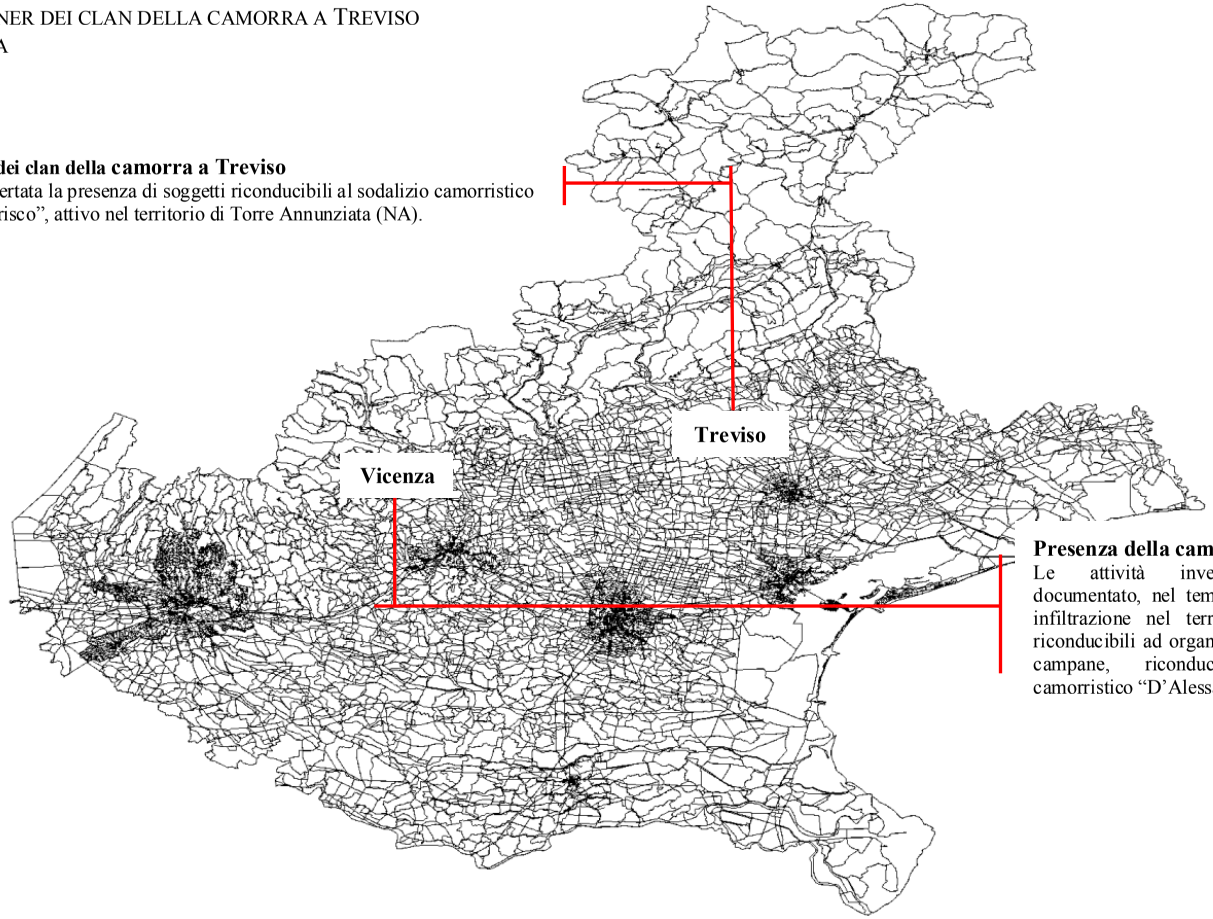

Presenza della camorra Vicenza
Le attività investigative hanno documentato, nel tempo, la capacità di infiltrazione nel territorio di soggetti riconducibili ad organizzazioni criminali campane, riconducibili al clan camorristico "D'Alessandro"

SITUAZIONE DEI CLAN DELLA CAMORRA A BELLUNO E PADOVA

Presenza dei clan della camorra a Belluno
Pregresse attività investigative, hanno evidenziato l'interesse da parte di soggetti, collegati alla criminalità campana, verso l'acquisizione di esercizi commerciali e ricettivi con capitali illeciti riconducibili alle consorterie criminali di quella regione.

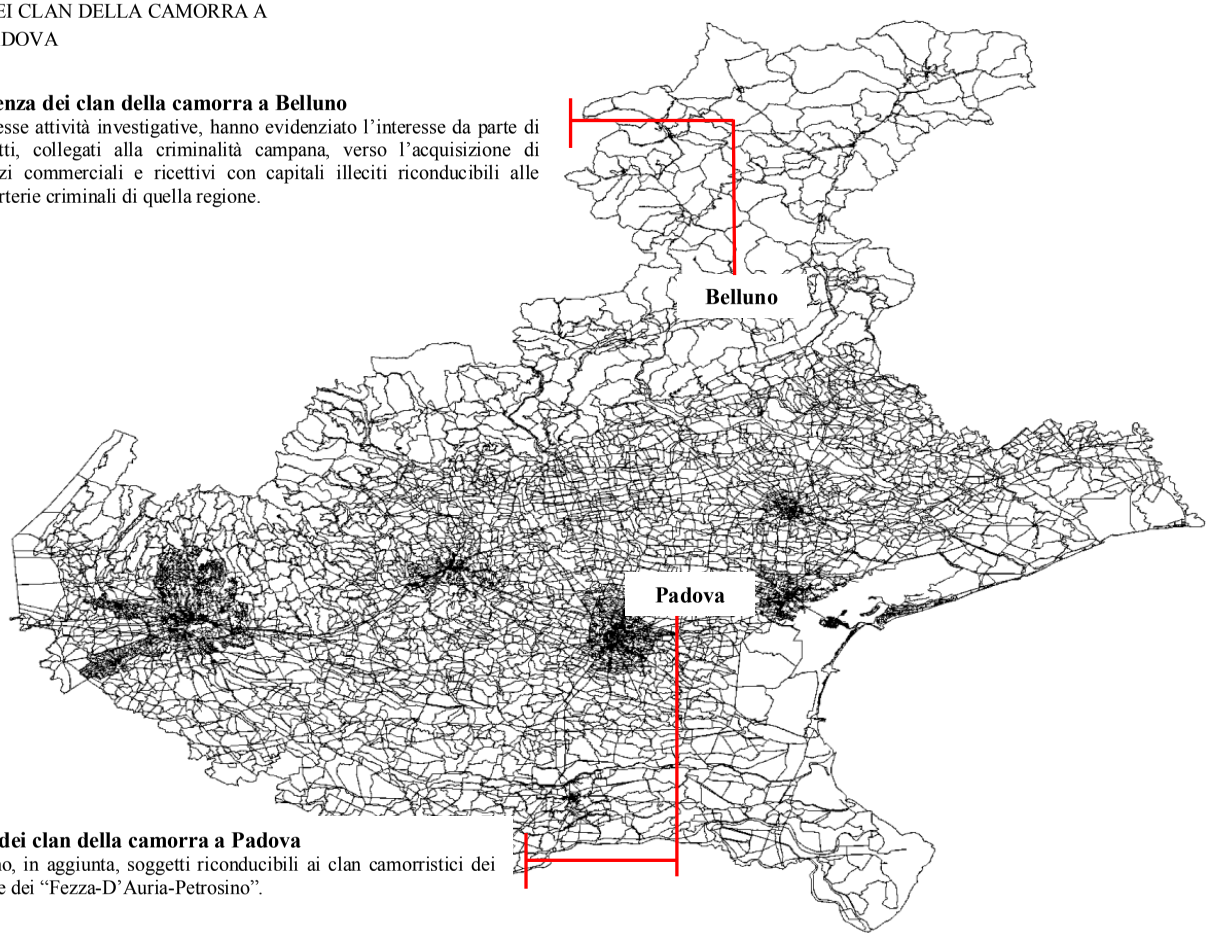

Presenza dei clan della camorra a Padova
Si segnalano, in aggiunta, soggetti riconducibili ai clan camorristici dei "Casalesi" e dei "Fezza-D'Auria-Petrosino".

SITUAZIONE DELLA CAMORRA A PERUGIA
E A TERNI

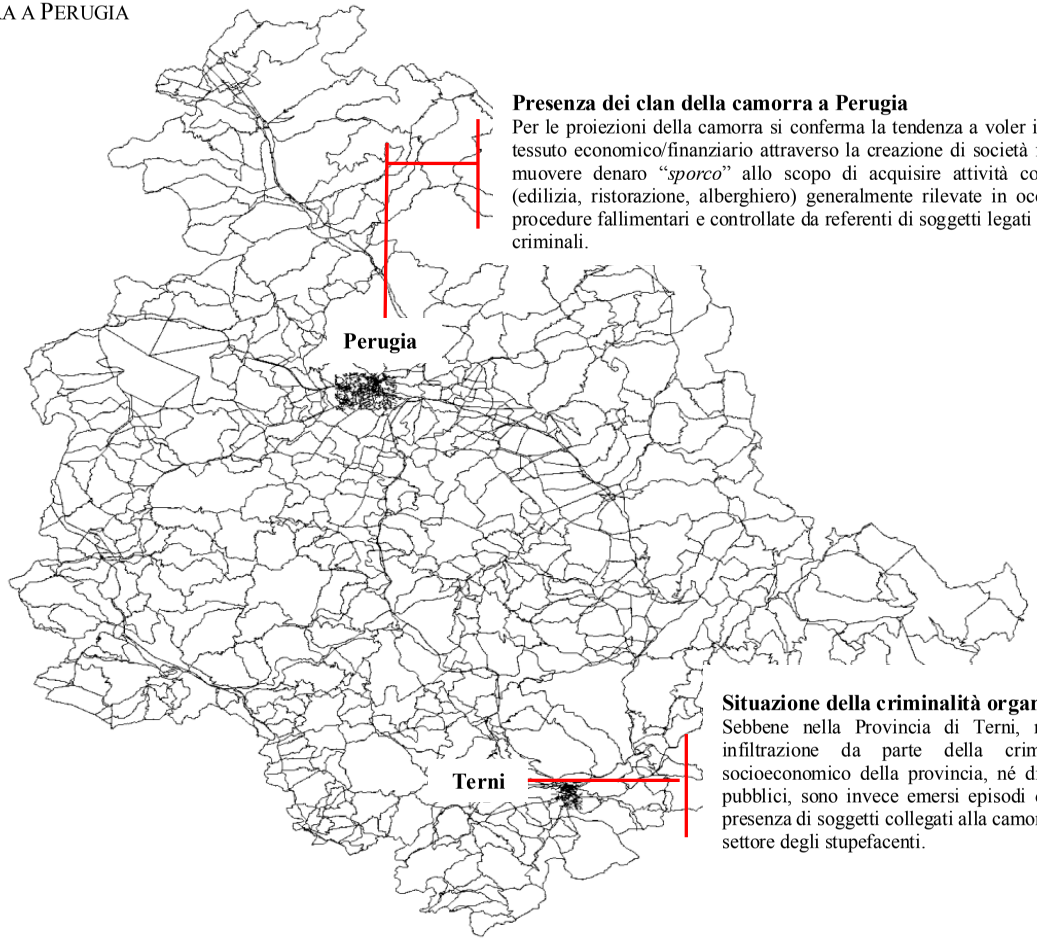

Presenza dei clan della camorra a Perugia
Per le proiezioni della camorra si conferma la tendenza a voler infiltrare il tessuto economico/finanziario attraverso la creazione di società fittizie per muovere denaro "*sporco*" allo scopo di acquisire attività commerciali (edilizia, ristorazione, alberghiero) generalmente rilevate in occasione di procedure fallimentari e controllate da referenti di soggetti legati ai sodalizi criminali.

Situazione della criminalità organizzata a Terni
Sebbene nella Provincia di Terni, non sono stati rilevati segnali di infiltrazione da parte della criminalità organizzata nel tessuto socioeconomico della provincia, né di ingerenza nei processi decisionali pubblici, sono invece emersi episodi di reimpiego di capitali illeciti e la presenza di soggetti collegati alla camorra attivi principalmente nel settore degli stupefacenti.

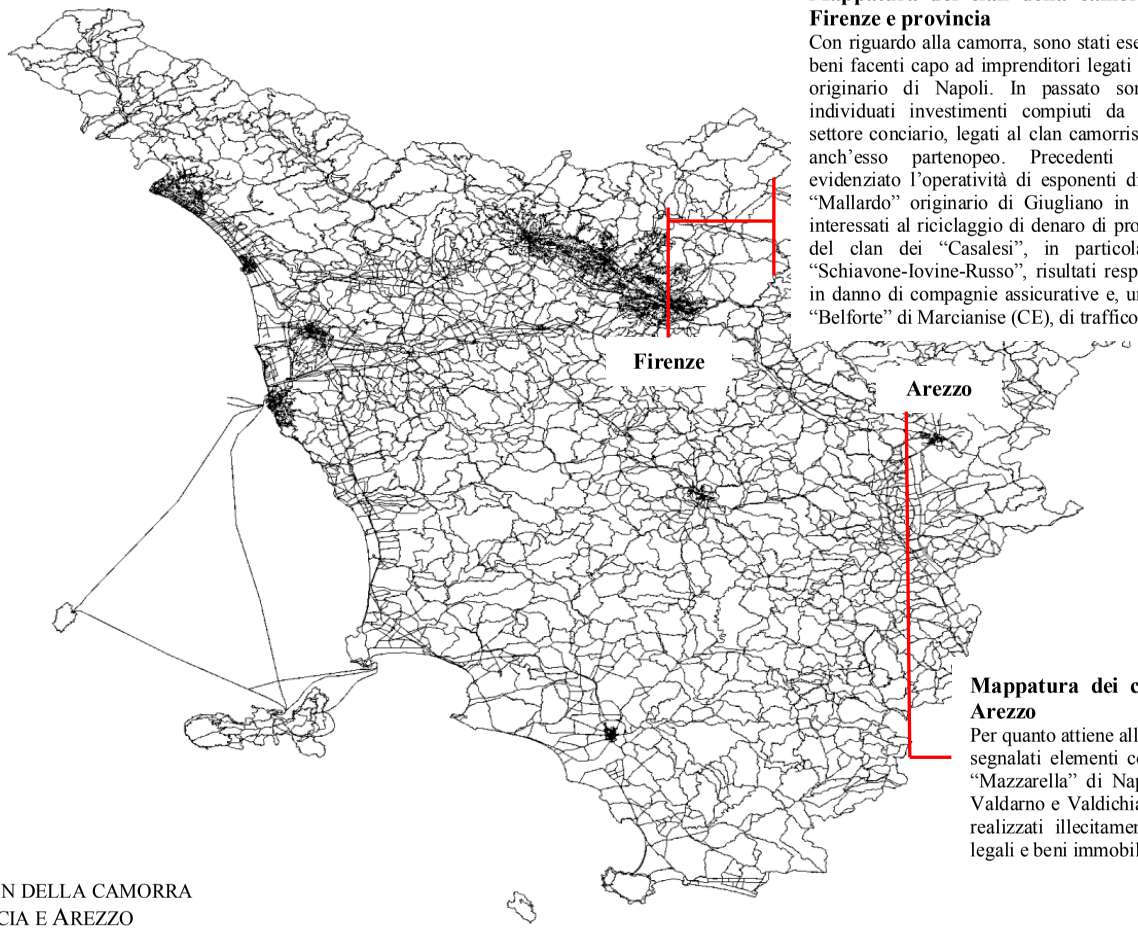

Mappatura dei clan della camorra, presenti a Firenze e provincia

Con riguardo alla camorra, sono stati eseguiti sequestri di beni facenti capo ad imprenditori legati al clan "Contini" originario di Napoli. In passato sono stati, altresì, individuati investimenti compiuti da imprenditori del settore conciario, legati al clan camorristico "Lo Russo", anch'esso partenopeo. Precedenti indagini hanno evidenziato l'operatività di esponenti di spicco del clan "Mallardo" originario di Giugliano in Campania (NA), interessati al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, del clan dei "Casalesi", in particolare alle fazioni "Schiavone-Iovine-Russo", risultati responsabili di truffe in danno di compagnie assicurative e, unitamente al clan "Belforte" di Marcianise (CE), di traffico illecito di rifiuti.

Mappatura dei clan della camorra presenti in Arezzo

Per quanto attiene alla camorra, negli anni scorsi sono stati segnalati elementi collegati al clan dei "Casalesi" e dei "Mazzarella" di Napoli, attivi soprattutto nelle zone di Valdarno e Valdichiana, interessati a reinvestire i capitali realizzati illecitamente, acquisendo attività economiche legali e beni immobili.

SITUAZIONE DEI CLAN DELLA CAMORRA
A FIRENZE E PROVINCIA E AREZZO

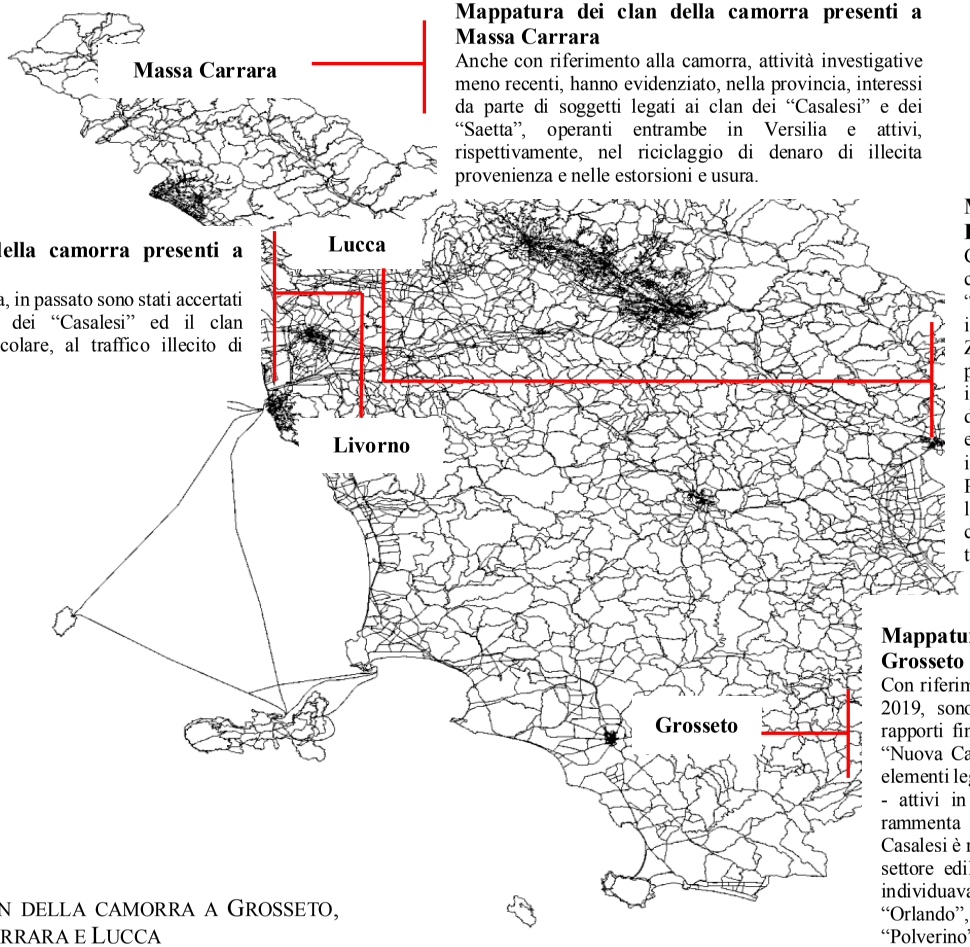

SITUAZIONE DEI CLAN DELLA CAMORRA A GROSSETO, LIVORNO, MASSA CARRARA E LUCCA

Mappatura dei clan della camorra presenti a Massa Carrara

Anche con riferimento alla camorra, attività investigative meno recenti, hanno evidenziato, nella provincia, interessi da parte di soggetti legati ai clan dei "Casalesi" e dei "Saetta", operanti entrambe in Versilia e attivi, rispettivamente, nel riciclaggio di denaro di illecita provenienza e nelle estorsioni e usura.

Mappatura dei clan della camorra presenti a Livorno

Con riferimento alla camorra, in passato sono stati accertati collegamenti con il clan dei "Casalesi" ed il clan "Belforte", dediti, in particolare, al traffico illecito di rifiuti.

Mappatura dei clan della camorra presenti a Lucca

Con riferimento alla camorra, precorse indagini confermano la presenza di soggetti legati al clan dei "Casalesi". In particolare, sono stati individuati imprenditori risultati contigui alla fazione "Michele Zagaria" di provenienza casertana. Anche negli scorsi anni, personaggi legati al citato clan si sono evidenziati per investimenti nel campo dell'edilizia, per truffe in danno delle compagnie assicuratrici, per traffico illecito di rifiuti e per le più "*classiche*" attività estorsive in danno di imprenditori provenienti dai medesimi territori d'origine. Precedenti attività investigative evidenziavano l'operatività, principalmente in Versilia, di soggetti contigui al gruppo partenopeo dei "Saetta", attivo nel traffico di stupefacenti, nell'usura e nelle estorsioni.

Mappatura dei clan della camorra presenti a Grosseto

Con riferimento alla criminalità organizzata campana, nel 2019, sono stati sequestrati beni immobili, societari e rapporti finanziari facenti capo a un soggetto legato alla "Nuova Camorra Organizzata". Si conferma la presenza elementi legati al clan dei "Casalesi" - fazione "Schiavone" - attivi in estorsioni e nel traffico di stupefacenti. Si rammenta che, nel recente passato, il predetto clan dei Casalesi è risultato dedito ad attività lavorative connesse al settore edile e al traffico illecito di rifiuti. Le indagini individuavano anche un soggetto ritenuto sodale del clan "Orlando", già inserito nel sodalizio dei "Nuvoletta" e dei "Polverino", operanti in Marano (NA). Come evidenziato da precedenti investigazioni, risultano presenti, nell'area in esame, elementi legati al clan "Mezzero" (CE).

SITUAZIONE DEI CLAN DELLA CAMORRA A PISA, PISTOIA, SIENA E PRATO

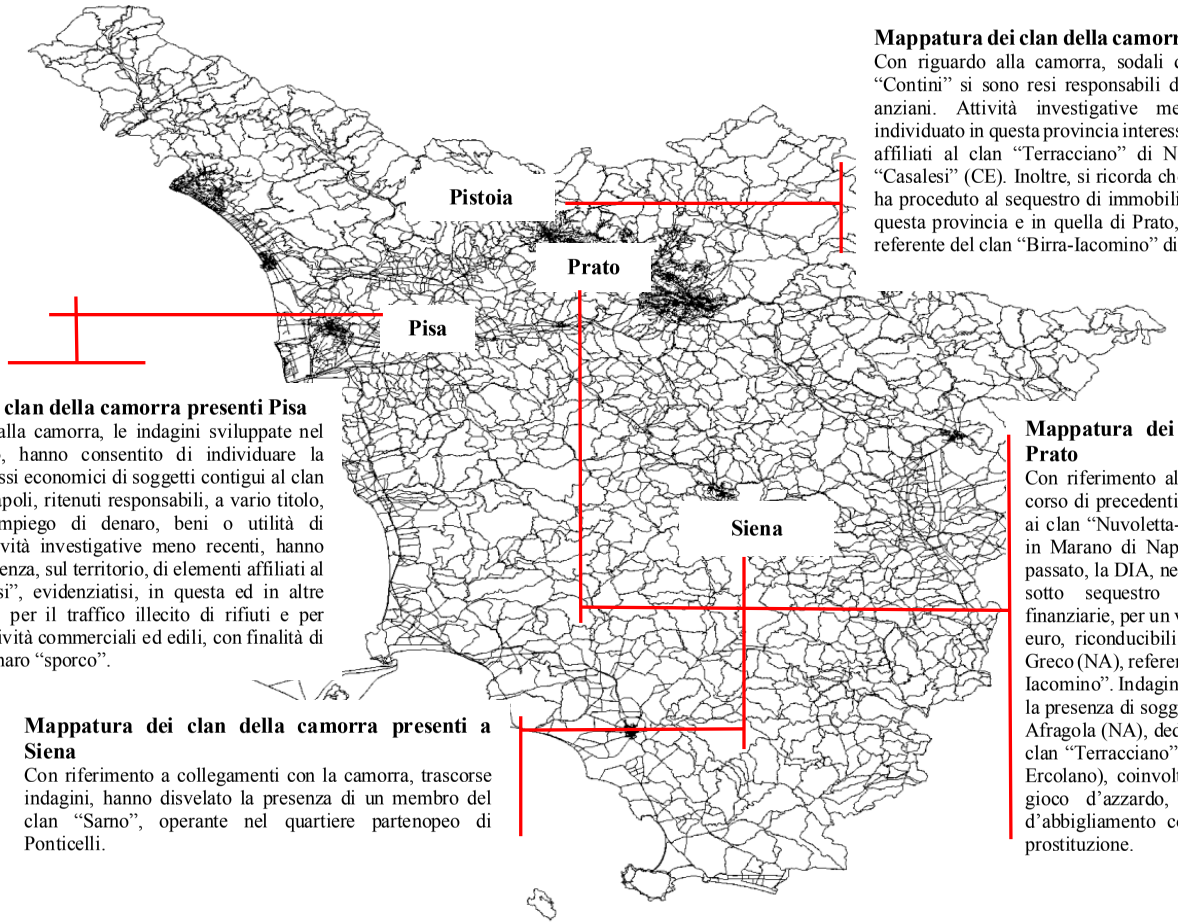

Mappatura dei clan della camorra presenti Pistoia
Con riguardo alla camorra, sodali del clan partenopeo "Contini" si sono resi responsabili di truffe in danno di anziani. Attività investigative meno recenti hanno individuato in questa provincia interessi da parte di soggetti affiliati al clan "Terracciano" di Napoli e al clan dei "Casalesi" (CE). Inoltre, si ricorda che, in passato, la DIA ha proceduto al sequestro di immobili e aziende situate in questa provincia e in quella di Prato, riconducibili ad un referente del clan "Birra-Iacomino" di Ercolano (NA).

Mappatura dei clan della camorra presenti Pisa
Con riferimento alla camorra, le indagini sviluppate nel corso del tempo, hanno consentito di individuare la presenza di interessi economici di soggetti contigui al clan "Lo Russo" di Napoli, ritenuti responsabili, a vario titolo, di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza. Attività investigative meno recenti, hanno dimostrato la presenza, sul territorio, di elementi affiliati al clan dei "Casalesi", evidenziatisi, in questa ed in altre province toscane, per il traffico illecito di rifiuti e per infiltrazioni in attività commerciali ed edili, con finalità di riciclaggio del denaro "sporco".

Mappatura dei clan della camorra presenti a Prato
Con riferimento alla camorra, sono stati individuati, nel corso di precedenti attività investigative, soggetti contigui ai clan "Nuvoletta-Leone" e "Sautto-Ciccarelli", operanti in Marano di Napoli (NA) e Caivano (NA). Inoltre, in passato, la DIA, nelle province di Prato e Pistoia, ha posto sotto sequestro immobili, aziende e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di oltre 1.000.000 di euro, riconducibili ad un pluripregiudicato di Torre del Greco (NA), referente toscano del clan camorristico "Birra-Iacomino". Indagini non recenti, hanno, altresì, evidenziato la presenza di soggetti legati al clan "Moccia", operante in Afragola (NA), dediti all'usura e alle estorsioni, nonchè ai clan "Terracciano" (originario di Napoli) e "Ascione" (di Ercolano), coinvolti nella gestione di locali notturni, nel gioco d'azzardo, nella commercializzazione di capi d'abbigliamento contraffatti e nello sfruttamento della prostituzione.

Mappatura dei clan della camorra presenti a Siena
Con riferimento a collegamenti con la camorra, trascorse indagini, hanno disvelato la presenza di un membro del clan "Sarno", operante nel quartiere partenopeo di Ponticelli.

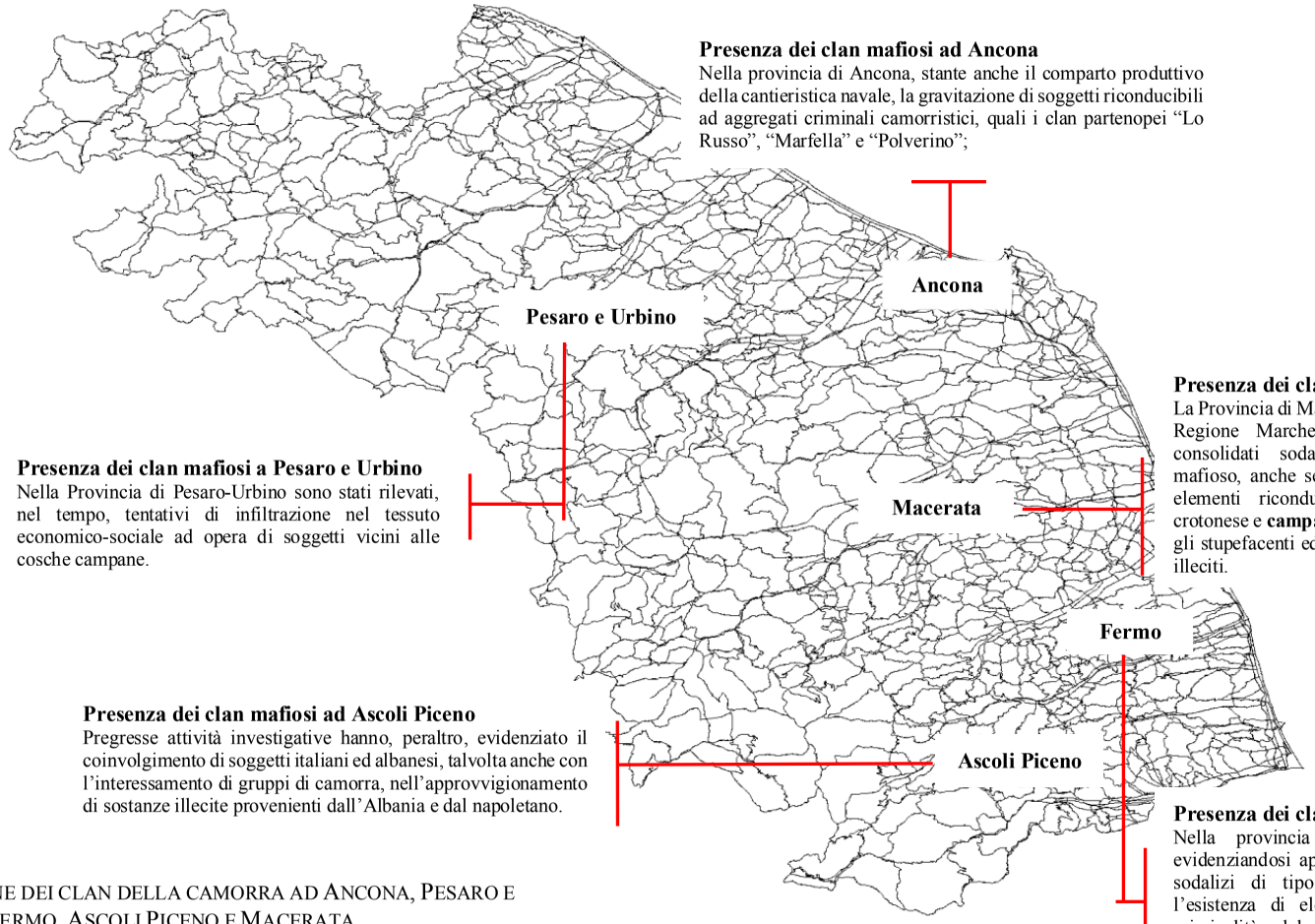

Presenza dei clan mafiosi ad Ancona
Nella provincia di Ancona, stante anche il comparto produttivo della cantieristica navale, la gravitazione di soggetti riconducibili ad aggregati criminali camorristici, quali i clan partenopei "Lo Russo", "Marfella" e "Polverino";

Presenza dei clan mafiosi a Pesaro e Urbino
Nella Provincia di Pesaro-Urbino sono stati rilevati, nel tempo, tentativi di infiltrazione nel tessuto economico-sociale ad opera di soggetti vicini alle cosche campane.

Presenza dei clan mafiosi a Macerata
La Provincia di Macerata, come il resto della Regione Marche, non risulta sede di consolidati sodalizi criminali di tipo mafioso, anche se si rileva la presenza di elementi riconducibili alle cosche del crotonese e **campane**, dediti ai reati inerenti gli stupefacenti ed al reimpiego dei capitali illeciti.

Presenza dei clan mafiosi ad Ascoli Piceno
Pregresse attività investigative hanno, peraltro, evidenziato il coinvolgimento di soggetti italiani ed albanesi, talvolta anche con l'interessamento di gruppi di camorra, nell'approvvigionamento di sostanze illecite provenienti dall'Albania e dal napoletano.

Presenza dei clan mafiosi a Fermo
Nella provincia di Fermo, pur non evidenziandosi apprezzabili infiltrazioni di sodalizi di tipo mafioso, si conferma l'esistenza di elementi collegati con la criminalità calabrese, siciliana e **campana,** dedito ad eterogenee attività delinquenziali.

SITUAZIONE DEI CLAN DELLA CAMORRA AD ANCONA, PESARO E URBINO, FERMO, ASCOLI PICENO E MACERATA

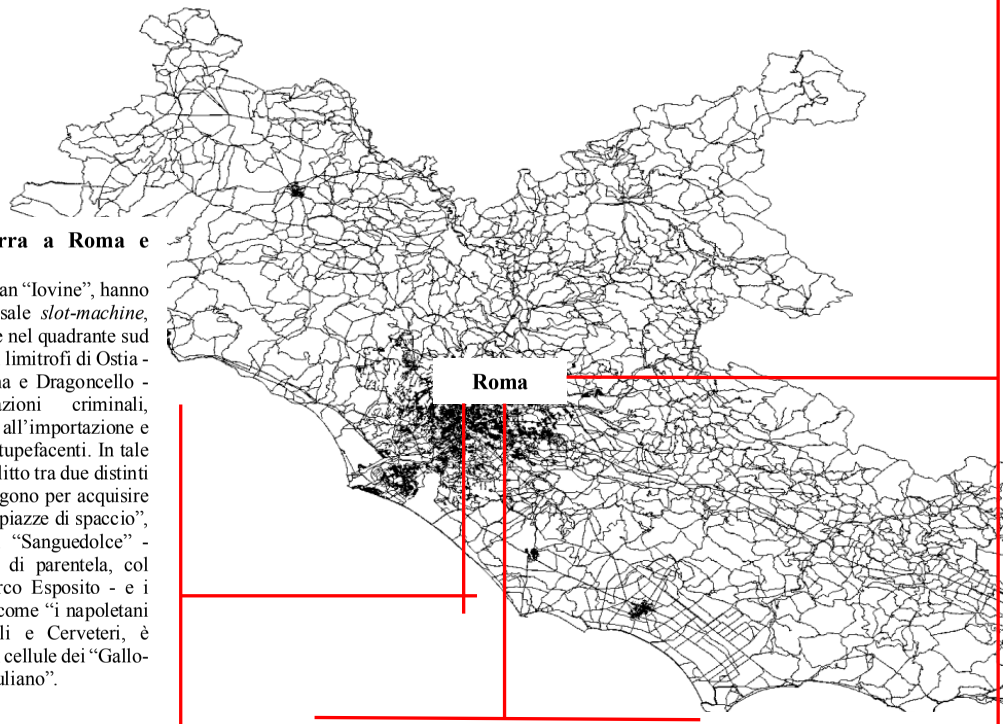

Presenza della camorra a Roma e Provincia

Ad Acilia, esponenti del clan "Iovine", hanno acquisito il controllo di sale *slot-machine*, estendendosi ulteriormente nel quadrante sud della Capitale. Nei territori limitrofi di Ostia - ovvero tra Acilia, Dragona e Dragoncello - spiccano altre formazioni criminali, principalmente interessate all'importazione e alla cessione di sostanze stupefacenti. In tale ambito è accertato un conflitto tra due distinti sodalizi che si contrappongono per acquisire il controllo delle relative "piazze di spaccio", riferito a due famiglie: i "Sanguedolce" - legati, anche per vincoli di parentela, col pregiudicato ostiense Marco Esposito - e i "Costagliola", conosciuti come "i napoletani di Acilia". Tra Ladispoli e Cerveteri, è documentata la presenza di cellule dei "Gallo-Cavaliere" e dei citati "Giuliano".

Presenza della camorra a Roma e Provincia

Una particolare attenzione merita, ovviamente, il comprensorio di Ostia - X Municipio di Roma - da decenni sovraesposto all'incidenza delinquenziale di elementi organici e/o contigui a famiglie di criminalità organizzata - espressioni di diretta **emanazione di camorra** e cosa nostra siciliana - che hanno saputo estrinsecarsi anche e soprattutto attraverso l'affiliazione e/o l'assorbimento di consorterie delinquenziali autoctone, di seguito subentrategli pressoché integralmente nella traduzione e nel perfezionamento di attività criminali.

Presenza della camorra a Roma e Provincia

Quanto alla Camorra, sono state documentate le mire e le offensive espansionistiche di sodalizi a essa riconducibili, nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti, nelle pratiche estorsive e usuraie - ove arrivano a imporre il "*pizzo*" ai delinquenti locali sui proventi dell'attività criminale - nel riciclaggio, nella gestione del gioco d'azzardo, ma anche del contrabbando e delle contraffazioni di merci.

In questo senso, rileva il ruolo esercitato nel territorio - direttamente o attraverso affiliati - dei clan collegati ai "casalesi" degli "Iovine", "Belforte", "Schiavone" e "Bidognetti" e, più in generale, delle formazioni camorristiche di Napoli e provincia, quali i "Mallardo", Zaza" (con investimenti nel quartiere Ostiense e interessenze fino a Pomezia e Ladispoli), "Giuliano" (soprattutto nel quartiere Esquilino), "Contini", "Anastasio", "Misso", "Sarno", "Mazzarella-Veneruso", "Senese" (in specie nei quartieri a sud-est, anche avvalendosi dell'alleata famiglia "Pagnozzi", di un secondo sodalizio capeggiato dai fratelli Domenico e Ugo Di Giovanni, ma pure dalla compagine coagulata attorno ai fratelli Salvatore e Genny Esposito, legati a una banda di albanesi capeggiati da Zogu Arben, a sua volta già "in affari" con il defunto Piscitelli Fabrizio), "Formicola", "Licciardi", "Fabbroncino", "Gallo", Vangone/Limelli", "Aprea-Cuccaro", "Cozzolino", "Abate", "Moccia" di Afragola (NA) e "Amato-Pagano".

Nel quartiere di "Tor Bella Monaca" e in quelli limitrofi di "Borghesiana" e "Torre Angela" risultano stanziati da tempo, rappresentanti del menzionato clan "Moccia", come le famiglie "Cordaro" e "Crescenzi-Molisso", contigue a compagini camorriste che, come certificato da rilevanti operazioni di polizia, hanno monopolizzando le attività illecite connesse al traffico e allo spaccio della droga, al riciclaggio e alle truffe. San Basilio, sono ormai disvelati le mire espansionistiche di elementi organici al clan camorrista dei "Licciardi".

SITUAZIONE DEI CLAN DELLA CAMORRA A LATINA

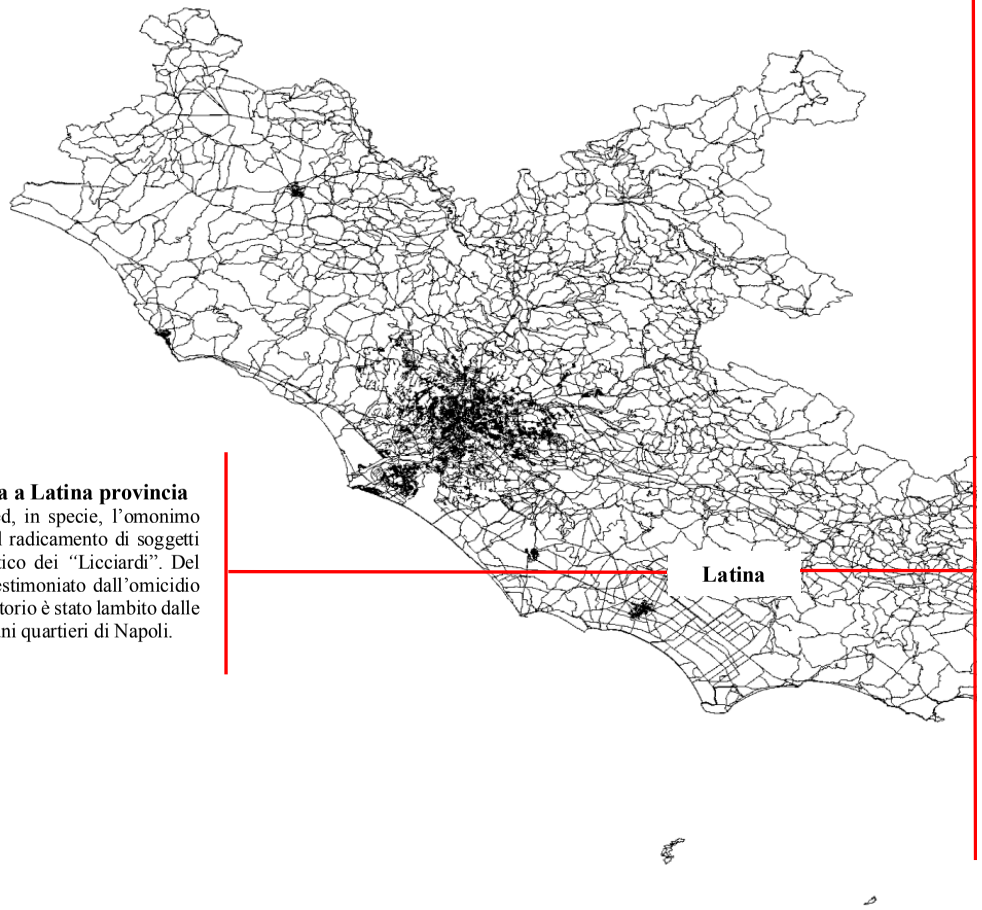

Presenza della camorra a Latina provincia
la zona di Terracina - ed, in specie, l'omonimo comune - ove si segnala il radicamento di soggetti collegati al clan camorristico dei "Licciardi". Del resto, in passato - come testimoniato dall'omicidio di Gaetano Marino - il territorio è stato lambito dalle feroci faide in corso in taluni quartieri di Napoli.

Presenza della camorra a Latina provincia
Si segnala il dinamismo di elementi campani collegati a clan camorristici del Garigliano - siano essi dell'hinterland partenopeo, quali i "Di Lauro", i "Senese", i "Moccia" gli "Zaza", i "Ricci" - che "satelliti" dei c.d. "casalesi", come i "Belforte" e i "Gagliardi-Fragnoli".
il comprensorio di Aprilia, esteso centro a nord della provincia gravitano pure soggetti contigui alle famiglie "casalesi" dei "Noviello-Schiavone" e del clan camorristico "Barra", principalmente interessati a rilevare attività economiche in dismissione e/o difficoltà, oltre che coinvolti nel traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, riciclaggio, intestazione fittizia di beni.
il c.d."Sud-Pontino", in specie Formia e Gaeta, ma anche Castelforte, Minturno e SS. Cosma e Damiano, ove si registra la presenza di elementi legati ad eterogenei esponenti di frange e/o proiezioni "casalesi" – quali i "Bardellino", i "Bidognetti", i "Venosa" e i menzionati "Schiavone", adusi tentare di perseguire l'aggiudicazione di appalti pubblici avvalendosi di
"prestanome", così da aggirare la normativa sulle interdittive antimafia – e, più in generale, di elementi di compagini camorristiche, come i clan "Sacco-Bocchetti", "Gallo", "Pianese", "Moccia", "Mallardo", "La Torre", "Esposito", "Pecoraro-Renna", "Mariano", "Ranucci", "Ascione". Spiccata attenzione va senza dubbio attribuita all'area di Fondi, ove, insistendo uno dei mercati ortofrutticoli più grandi d'Europa (il c.d. M.O.F.), si è già assistito in passato a una singolare forma di "*federalismo criminale*"10, alimentato da "*proiezioni*" delle tre tradizionali organizzazioni mafiose: sodalizi camorristici campani, quali i richiamati "Mallardo", i cui componenti risultano da tempo coinvolti nel reinvestimento di capitali di provenienza illecita mediante l'artificiosa acquisizione di remunerative attività commerciali e proprietà immobiliari; formazioni 'ndranghetiste calabresi, come i "Tripodo", i "Pesce-Bellocco", i "Romeo" - anche e soprattutto ricorrendo agli strategici affiliati locali "D'Alterio" e "Garruzzo" - attivi nel traffico di sostanze stupefacenti, nelle estorsioni, nel riciclaggio dei relativi proventi in settori di copertura gestiti con certificati condizionamenti delle attività economico-commerciali del polo agro-alimentare; Cosa nostra siciliana, per il tramite di elementi riconducibili ai "corleonesi".

SITUAZIONE DEI CLAN DELLA CAMORRA A FROSINONE

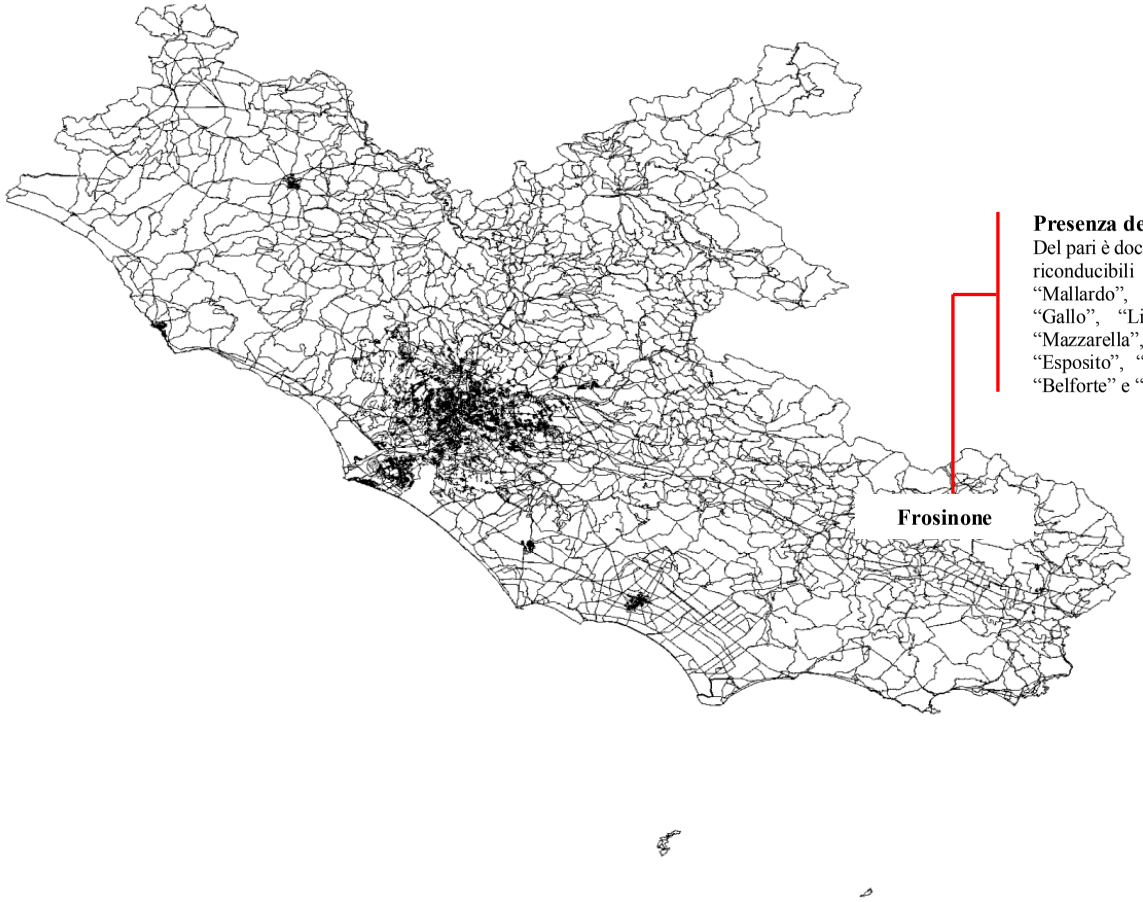

Presenza della camorra a Frosinone
Del pari è documentata la presenza di personaggi riconducibili ai clan partenopei "Di Lauro", "Mallardo", "Amato-Pagano", Giuliano", "Gallo", "Licciardi", "Gionta", "Misso" e "Mazzarella", come pure ai "casalesi" "Esposito", "Schiavone", "Setola", "Venosa", "Belforte" e "Zagaria".

SITUAZIONE DEI CLAN DELLA CAMORRA A BOLOGNA, PROVINCIA E RIMINI

Presenza dei clan della camorra a Bologna e provincia

La presenza sul territorio di personaggi legati alla criminalità organizzata campana è documentata da tempo. Tra questi figurano elementi contigui all'articolata costellazione dei "c Vasalesi", ai "Moccia", ai "Forte" ed agli "Abate" di Napoli, La presenza sul territorio di personaggi legati alla criminalità organizzata campana è documentata da tempo. Tra questi figurano elementi contigui all'articolata costellazione dei "casalesi", ai "Moccia", ai "Forte" ed agli "Abate" di Napoli. Attività investigativa ha permesso di accertare la partecipazione di associati al clan "Zagaria", nel settore dolciario, sfociata nell'apertura di diversi laboratori in Campania e in Emilia Romagna, fittiziamente intestati a soggetti ritenuti gravitanti nell'orbita del predetto aggregato criminale. Inoltre la Guardia di Finanza ha provveduto alla confisca di beni ad un imprenditore napoletano ritenuto l'anello di congiunzione degli interessi economici di almeno tre clan napoletani: i "Mallardo", i "Di Lauro" e i "Puca".

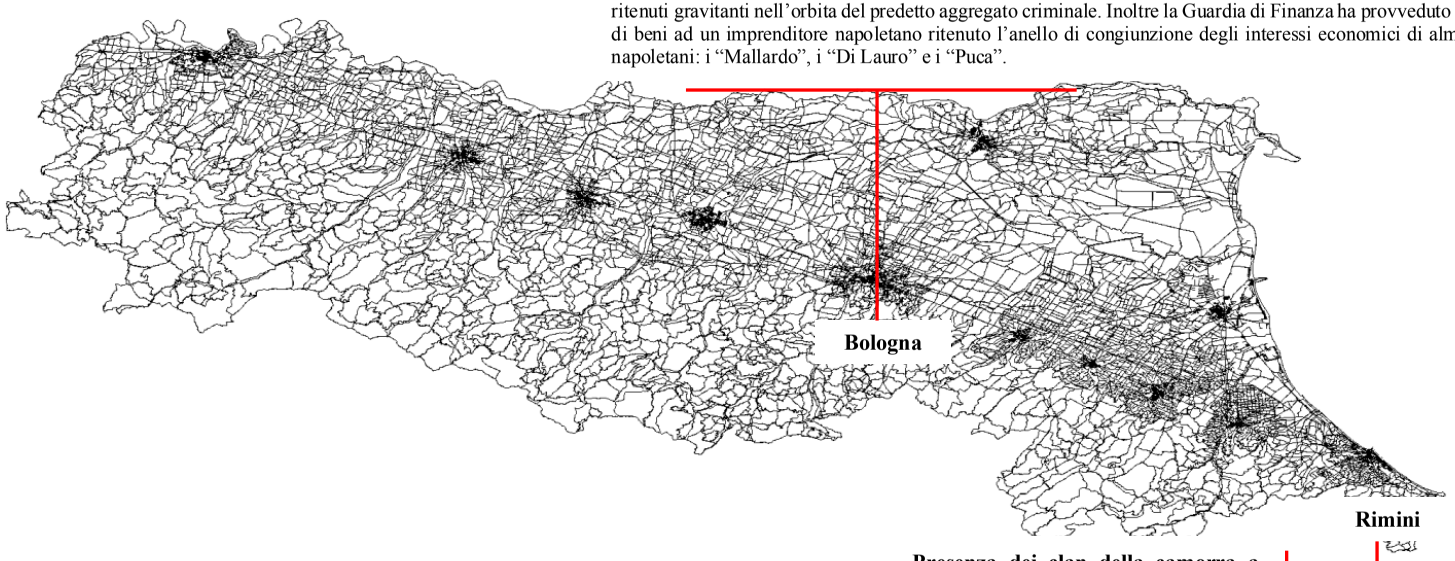

Presenza dei clan della camorra a Rimini

La criminalità organizzata campana è presente con proiezioni dei partenopei "Contini" e "Verde" di Sant'Antimo (NA), ma pure con talune frange dell'ampia costellazione dei c.d."casalesi".

Presenza dei clan della camorra a Modena
Nel corso degli anni compagini "casalesi" - oltre a dispiegare il loro dinamismo nell'introduzione e cessione di sostanze stupefacenti e in pratiche estorsive, anche avvalendosi di interazioni con elementi locali - si sono insinuati anche nelle attività lecite del mercato del lavoro, del settore immobiliare e del sempre più remunerativo ambito dei giochi e delle scommesse.

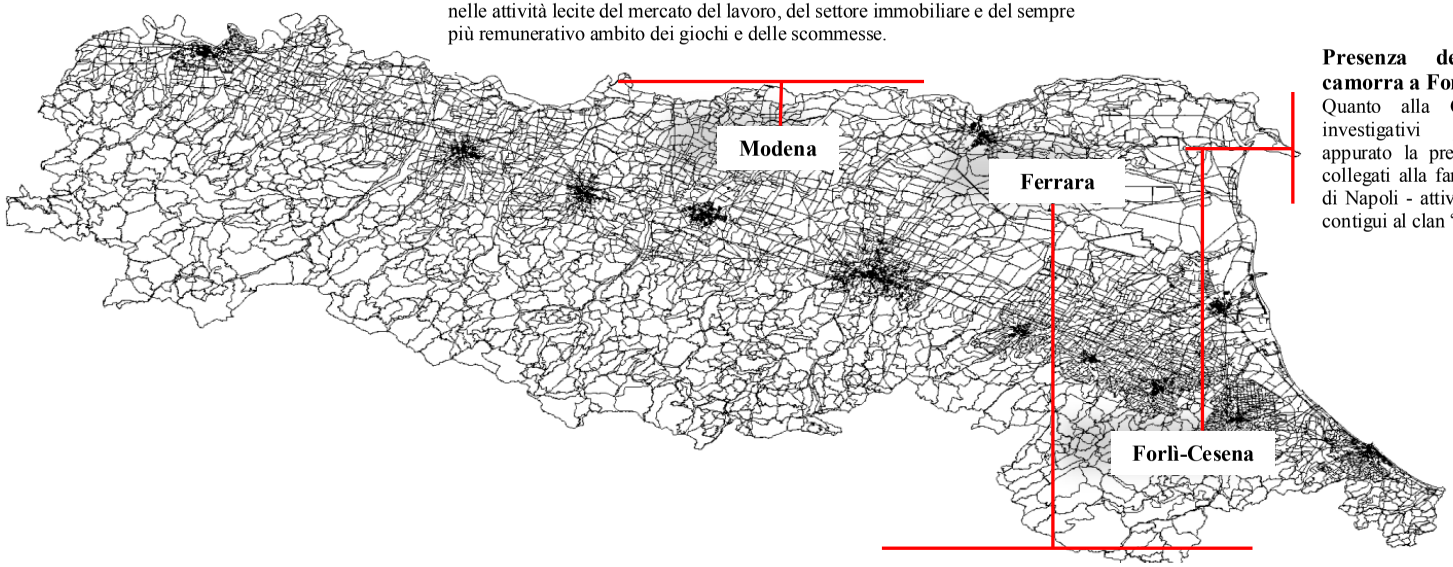

Presenza dei clan della camorra a Forlì Cesena
Quanto alla Camorra, risultati investigativi pregressi hanno appurato la presenza di elementi collegati alla famiglia "Nuvoletta" di Napoli - attivi nelle estorsioni - contigui al clan "Verde".

Presenza dei clan della camorra a Ferrara
In riferimento alle compagini di criminalità organizzata campana - come evidenziato da pregresse attività investigative connesse alla ricostruzione post-sisma e che hanno rilevato tentativi di infiltrazione nel settore edile - si rileva la presenza di "casalesi", soprattutto affiliati al clan "Schiavone".

Presenza dei clan della camorra a Parma
Con riguardo alla criminalità organizzata campana, risulta confermata la presenza dielementi vicini ai c.d. "Casalesi", fortemente attratti dai comparti in ascesa - quali l'intermediazione nel mercato del lavoro e in quello immobiliare, la gestione del gioco d'azzardo e delle scommesse clandestine - senza, peraltro, dismettere le tradizionali "politiche criminali", come il narcotraffico, il riciclaggio, le estorsioni e l'usura. Nella provincia sono stati individuati anche esponenti dei clan "Guarino-Celeste", "Aprea-Cuccaro", "Sarno", "Di Lauro", "D'Alessandro".

Presenza dei clan della camorra a Reggio Emilia
Con riferimento alle offensive camorriste, pregresse attività investigative hanno documentato la presenza di soggetti provenienti dalla Campania, alcuni dei quali legati a clan dei "casalesi", attivi nel settore degli stupefacenti - soprattutto nell'area della "bassa reggiana" - nelle estorsioni, nell'usura e nel reimpiego dei proventi illeciti in attività economiche.

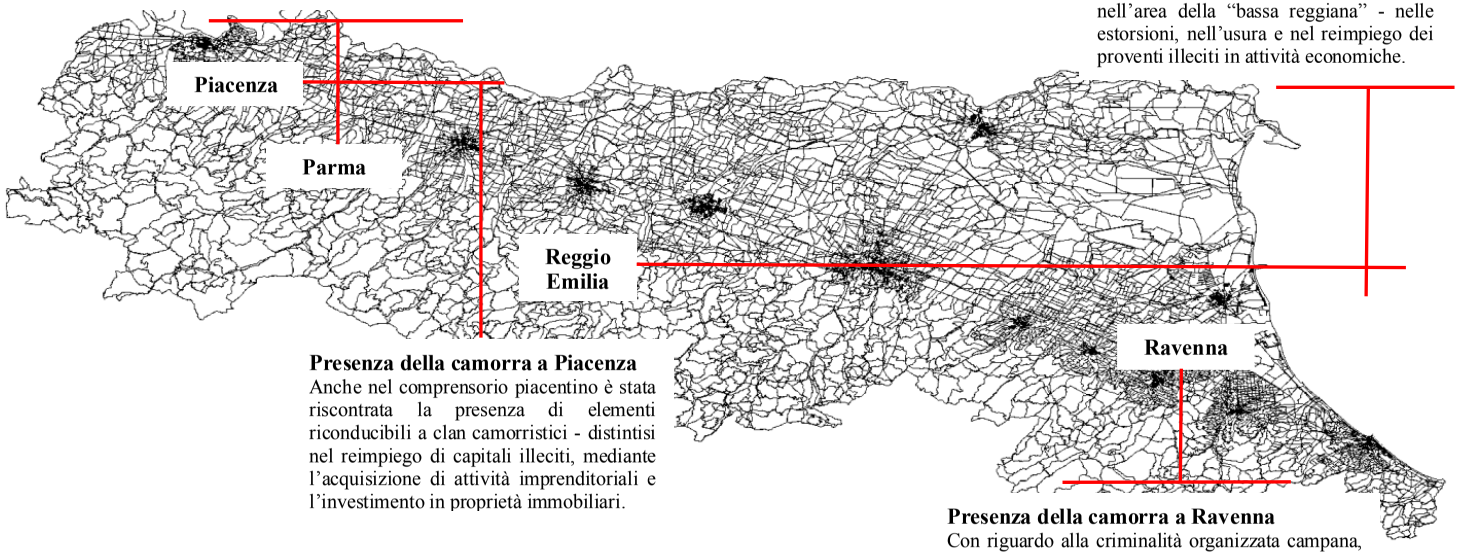

Presenza della camorra a Piacenza
Anche nel comprensorio piacentino è stata riscontrata la presenza di elementi riconducibili a clan camorristici - distintisi nel reimpiego di capitali illeciti, mediante l'acquisizione di attività imprenditoriali e l'investimento in proprietà immobiliari.

Presenza della camorra a Ravenna
Con riguardo alla criminalità organizzata campana, nella provincia si rileva l'operatività di affiliati alla frangia "Schiavone" dei "casalesi", attivi nel settore delle estorsioni, dell'usura e del reimpiego di capitali. Sono, inoltre presenti - in specie nel faentino - esponenti dei clan "Lo Russo-Capitoni", interessati ad attività commerciali nel comparto alberghiero e della ristorazione.

SITUAZIONE DEI CLAN DELLA CAMORRA A PARMA, PIACENZA, REGGIO EMILIA E RAVENNA

SITUAZIONE DEI CLAN DELLA CAMORRA A POTENZA

Presenza della camorra a Potenza

Il territorio della Provincia di Potenza è stato interessato nel tempo da progressive infiltrazioni malavitose delle regioni limitrofe (Puglia, **Campania** e Calabria) che hanno determinato un graduale processo di colonizzazione con la contestuale formazione di autonome organizzazioni criminali.

SITUAZIONE DEI CLAN DELLA CAMORRA A CAMPOBASSO ED ISERNIA

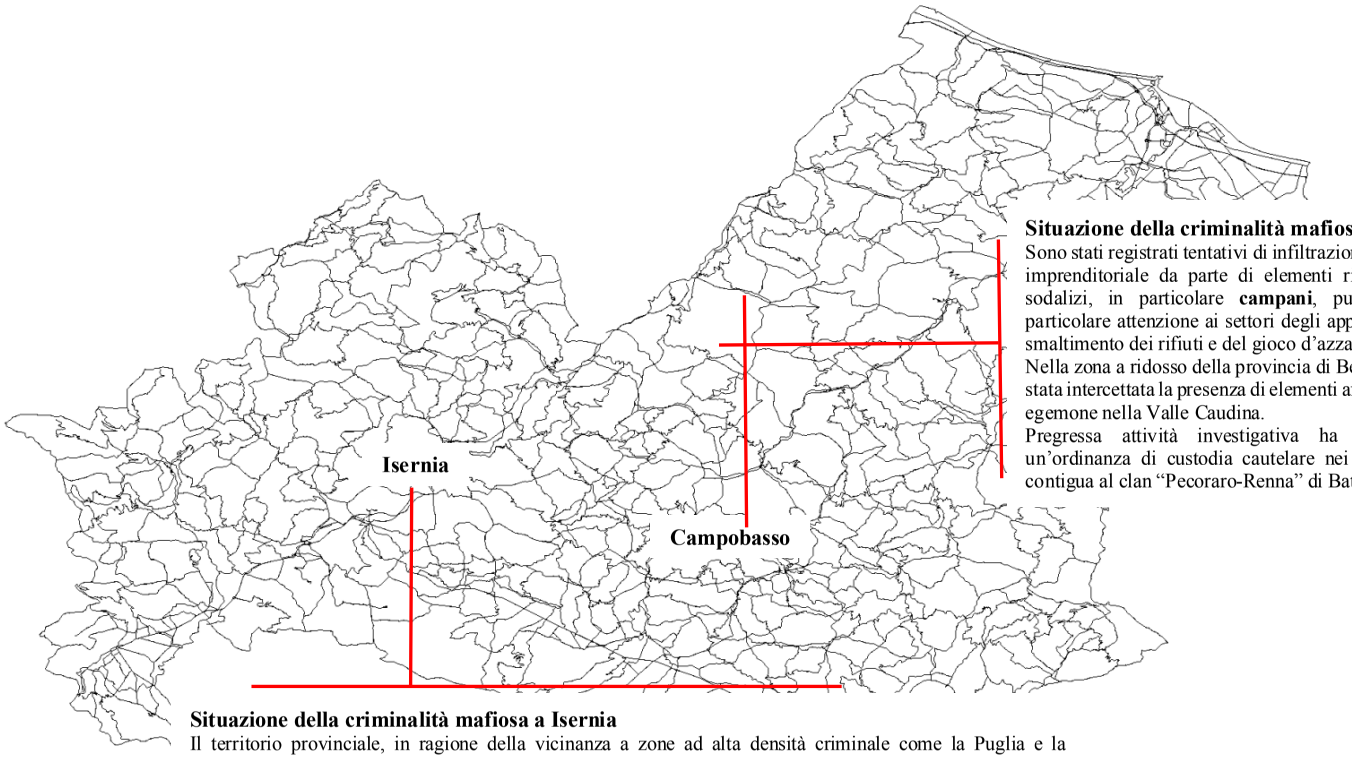

Situazione della criminalità mafiosa a Campobasso
Sono stati registrati tentativi di infiltrazione nel tessuto economico-imprenditoriale da parte di elementi riconducibili a qualificati sodalizi, in particolare **campani**, pugliesi e calabresi, con particolare attenzione ai settori degli appalti pubblici, dell'illecito smaltimento dei rifiuti e del gioco d'azzardo.
Nella zona a ridosso della provincia di Benevento, in particolare, è stata intercettata la presenza di elementi affiliati al clan "Pagnozzi", egemone nella Valle Caudina.
Pregressa attività investigativa ha permesso di eseguire un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una donna contigua al clan "Pecoraro-Renna" di Battipaglia (SA).

Situazione della criminalità mafiosa a Isernia
Il territorio provinciale, in ragione della vicinanza a zone ad alta densità criminale come la Puglia e la Campania, risulta esposto a tentativi di infiltrazione nel tessuto economico imprenditorialeda parte di sodalizi criminali di tipo mafioso.
L'area a ridosso dei confini campani risente, in particolare, dell'influenza del clan "La Torre" di Mondragone (CE), che in passato ha manifestato interesse per attività imprenditoriali legate al settore dell'edilizia e allo smaltimento dei rifiuti solidi. Si registra la presenza di soggetti affiliati ad organizzazioni camorristiche, in particolare dell'area partenopea, che scelgono di dimorare in questo territorio per scontare misure di prevenzione antimafia.

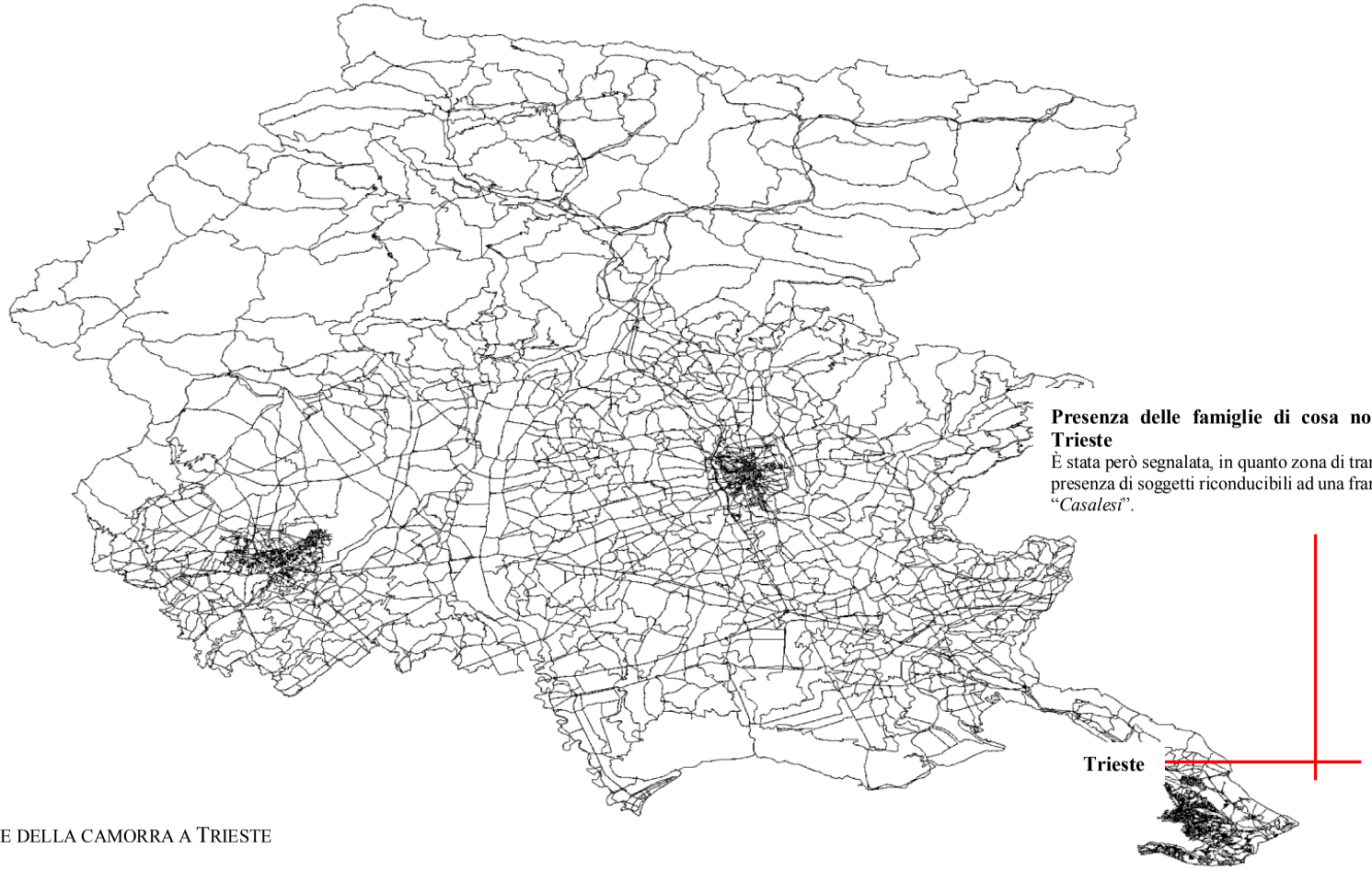

Presenza delle famiglie di cosa nostra a Trieste

È stata però segnalata, in quanto zona di transito, la presenza di soggetti riconducibili ad una frangia dei "*Casalesi*".

SITUAZIONE DELLA CAMORRA A TRIESTE

Proiezioni extraregionali delle mafie: mafie pugliesi

di Fabio Iadeluca

SITUAZIONE DEI CLAN DELLA MAFIA PUGLIESE A MILANO, MONZA E BRIANZA

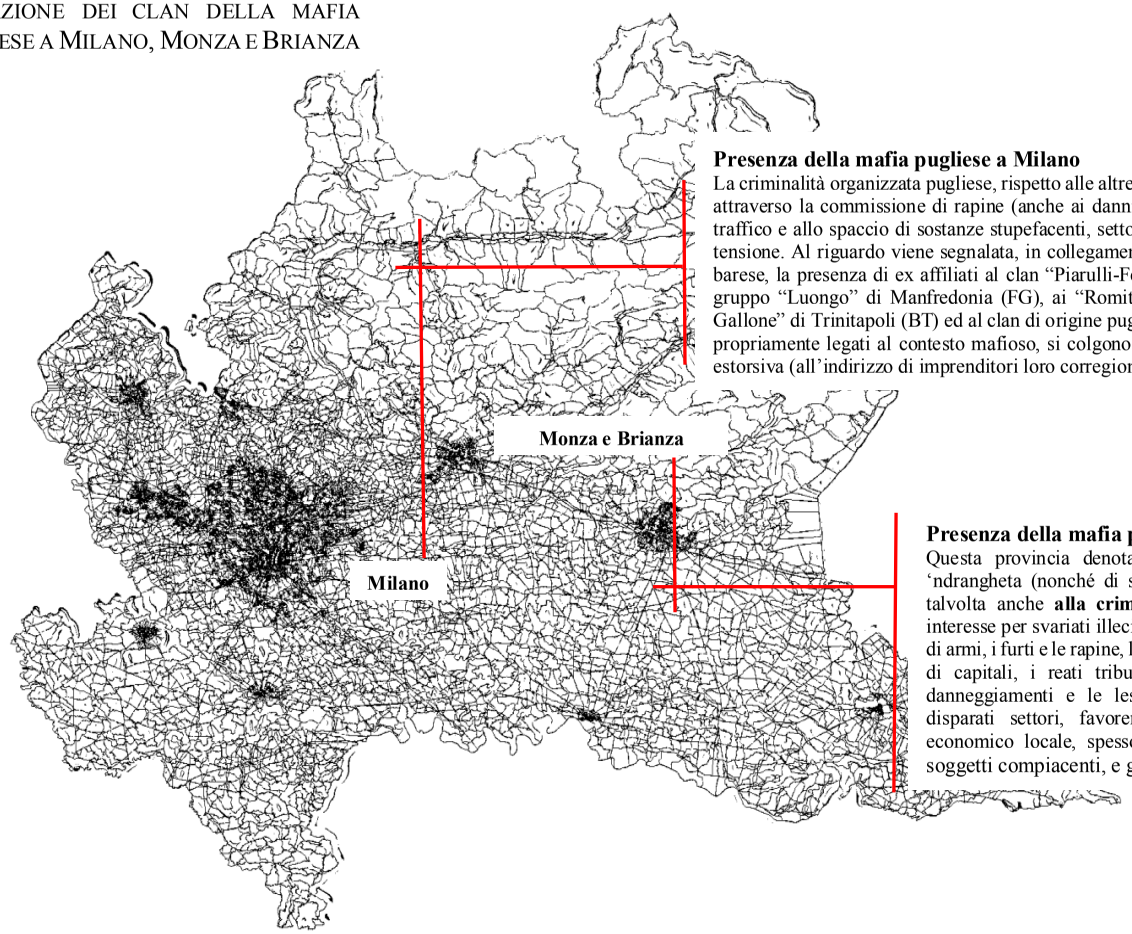

Presenza della mafia pugliese a Milano

La criminalità organizzata pugliese, rispetto alle altre mafie autoctone, appare più marginale, manifestandosi attraverso la commissione di rapine (anche ai danni di furgoni blindati), oltre che al traffico di armi e al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, settore, quest'ultimo, dove si colgono possibili elementi di tensione. Al riguardo viene segnalata, in collegamento con elementi della criminalità foggiana e del nord-barese, la presenza di ex affiliati al clan "Piarulli-Ferraro" di Cerignola (FG), nonché di soggetti legati al gruppo "Luongo" di Manfredonia (FG), ai "Romito-Gentile", sempre dell'area garganica, ai "Carbone-Gallone" di Trinitapoli (BT) ed al clan di origine pugliese dei "Magrini". Sul conto di soggetti pugliesi, non propriamente legati al contesto mafioso, si colgono sul territorio incursioni volte a sperimentare l'attività estorsiva (all'indirizzo di imprenditori loro corregionali).

Presenza della mafia pugliese a Monza e Brianza

Questa provincia denota la diffusa presenza di criminali riferibili alla 'ndrangheta (nonché di soggetti legati alla camorra, alla mafia siciliana e talvolta anche **alla criminalità organizzata pugliese**), che mostrano un interesse per svariati illeciti (come il narcotraffico, la detenzione ed il traffico di armi, i furti e le rapine, le truffe e le ricettazioni, il riciclaggio ed il reimpiego di capitali, i reati tributari154, le estorsioni155, il traffico di rifiuti, i danneggiamenti e le lesioni) e per l'infiltrazione dell'imprenditoria, in disparati settori, favorendo l'inserimento di propri sodali nel tessuto economico locale, spesso ricorrendo all'intestazione fittizia, da parte di soggetti compiacenti, e giovandosi di imprenditori ad essi contigui.

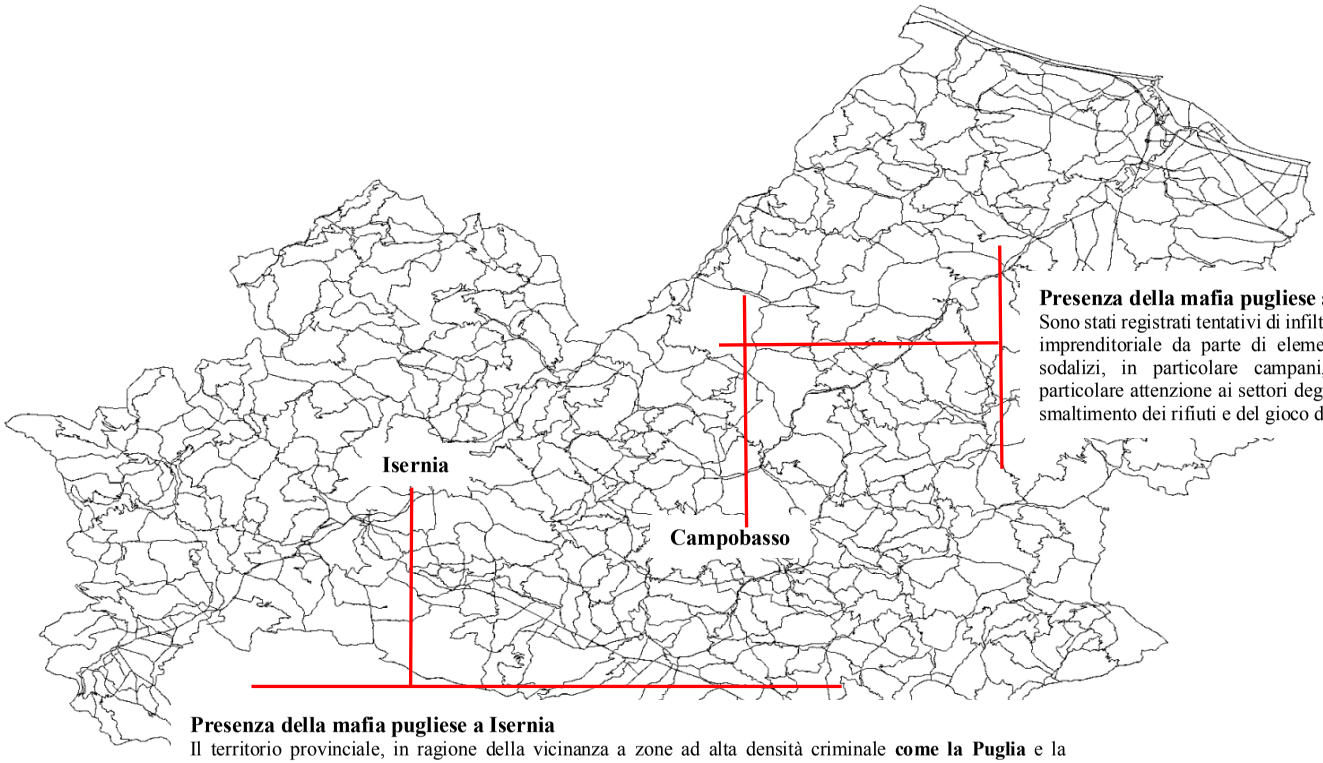

Presenza della mafia pugliese a Campobasso
Sono stati registrati tentativi di infiltrazione nel tessuto economico-imprenditoriale da parte di elementi riconducibili a qualificati sodalizi, in particolare campani, **pugliesi** e calabresi, con particolare attenzione ai settori degli appalti pubblici, dell'illecito smaltimento dei rifiuti e del gioco d'azzardo.

Presenza della mafia pugliese a Isernia
Il territorio provinciale, in ragione della vicinanza a zone ad alta densità criminale **come la Puglia** e la Campania, risulta esposto a tentativi di infiltrazione nel tessuto economico imprenditoriale da parte di sodalizi criminali di tipo mafioso.
In relazione al narcotraffico, alcune consorterie campane **e pugliesi** risultano collegate ad aggregazioni operanti nella provincia.

SITUAZIONE DELLA MAFIA PUGLIESE A POTENZA

Presenza della mafia pugliese a Potenza
Il territorio della Provincia di Potenza è stato interessato nel tempo da progressive infiltrazioni malavitose delle regioni limitrofe (**Puglia**, Campania e Calabria) che hanno determinato un graduale processo di colonizzazione con la contestuale formazione di autonome organizzazioni criminali.

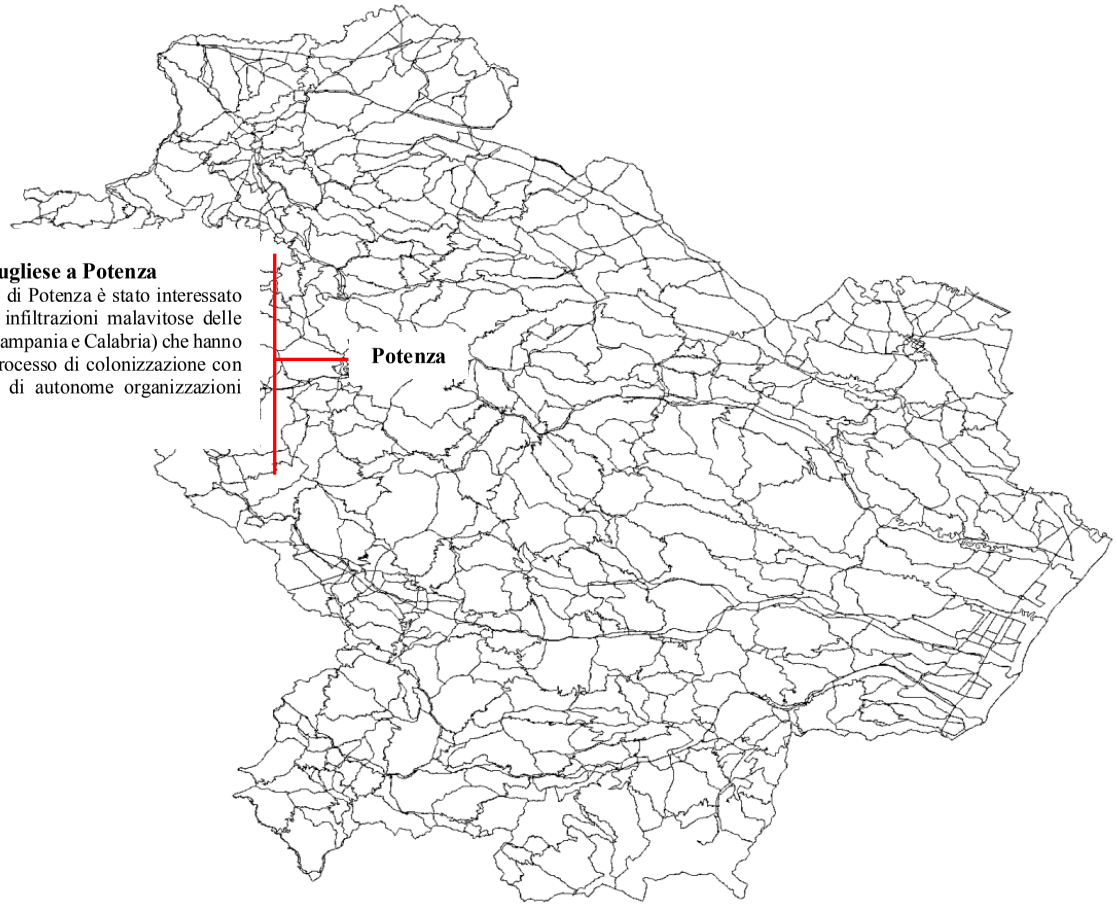

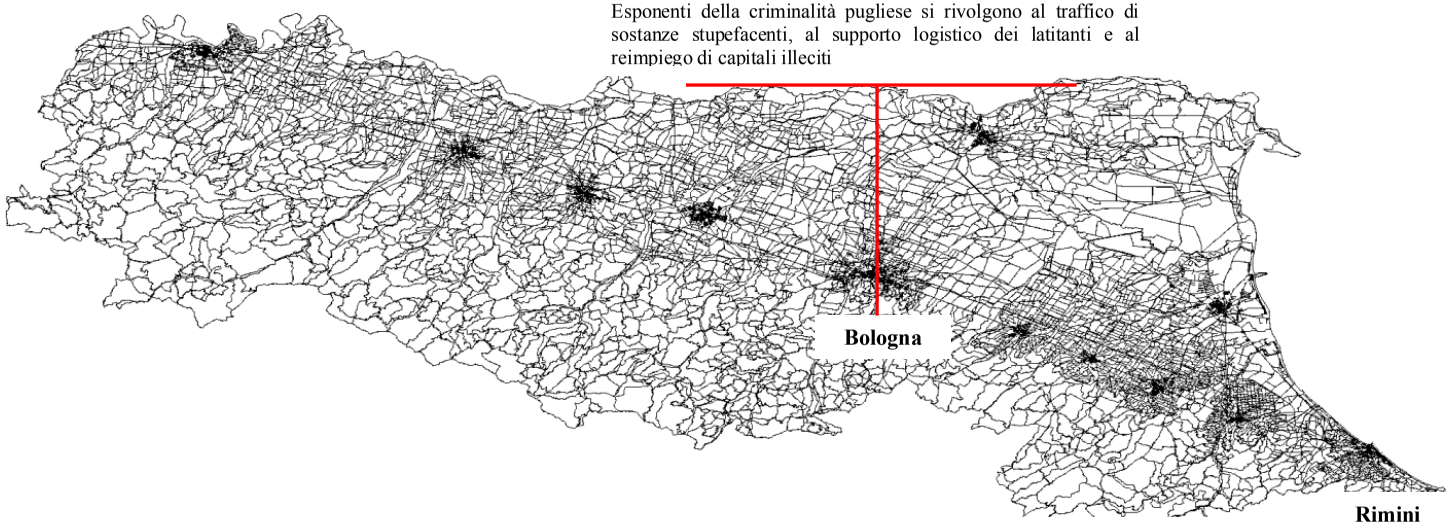

Presenza della mafia pugliese a Bologna
Esponenti della criminalità pugliese si rivolgono al traffico di sostanze stupefacenti, al supporto logistico dei latitanti e al reimpiego di capitali illeciti

Presenza della mafia pugliese a Rimini
La criminalità pugliese si sostanzia in soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti, nel favoreggiamento di latitanti, nel reimpiego di capitali illeciti - soprattutto in locali notturni e ristoranti - come pure a pratiche usuraie ed estorsive.

SITUAZIONE DEI CLAN DELLA CAMORRA A FERRARA E MODENA

Presenza della mafia pugliese a Modena
Si rileva la presenza di soggetti collegati alla Sacra Corona Unita - quali la famiglia "De Lorenzis".

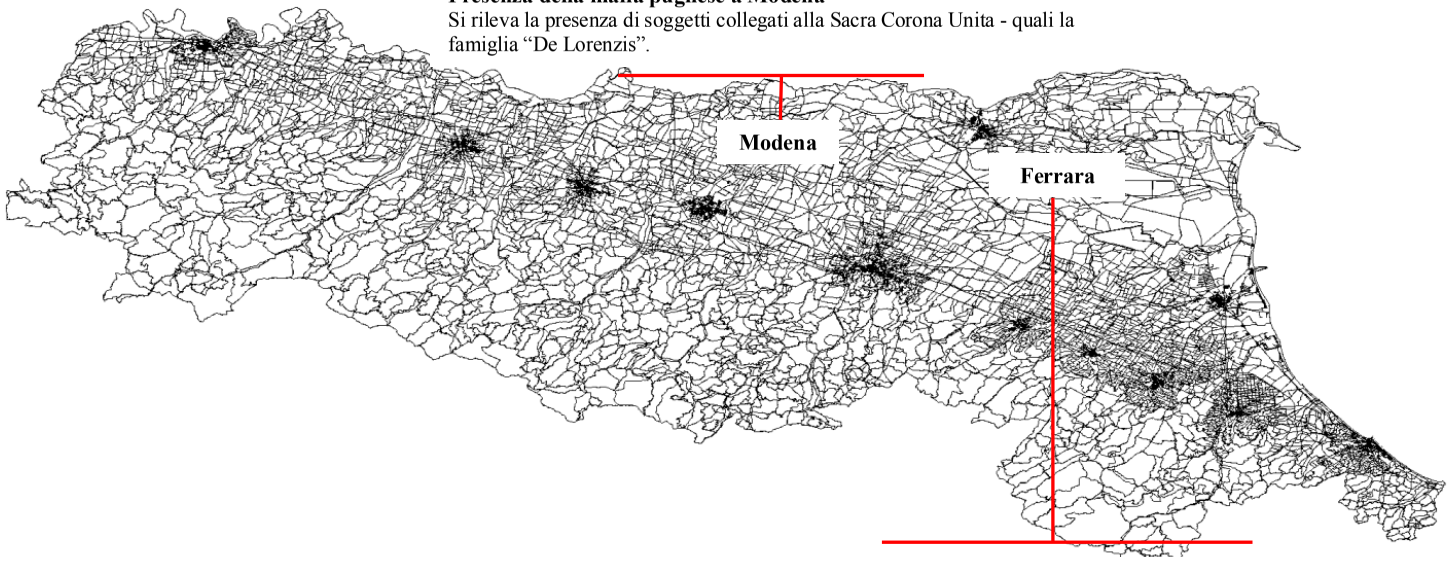

Presenza della mafia pugliese a Ferrara
Non appare trascurabile neppure il dinamismo di elementi riferibili alla Criminalità organizzata pugliese, particolarmente attivi nei traffici di sostanze stupefacenti e nel reimpiego di capitali di provenienza illecita nella fiorente economia locale.

Presenza della mafia pugliese a Parma
Con riferimento alla criminalità organizzata pugliese, è stata accertata l'esistenza di gruppi delinquenziali in contatto con esponenti delinquenziali foggiani, adusi privilegiare - insieme ad attività predatorie - le estorsioni e il narcotraffico.

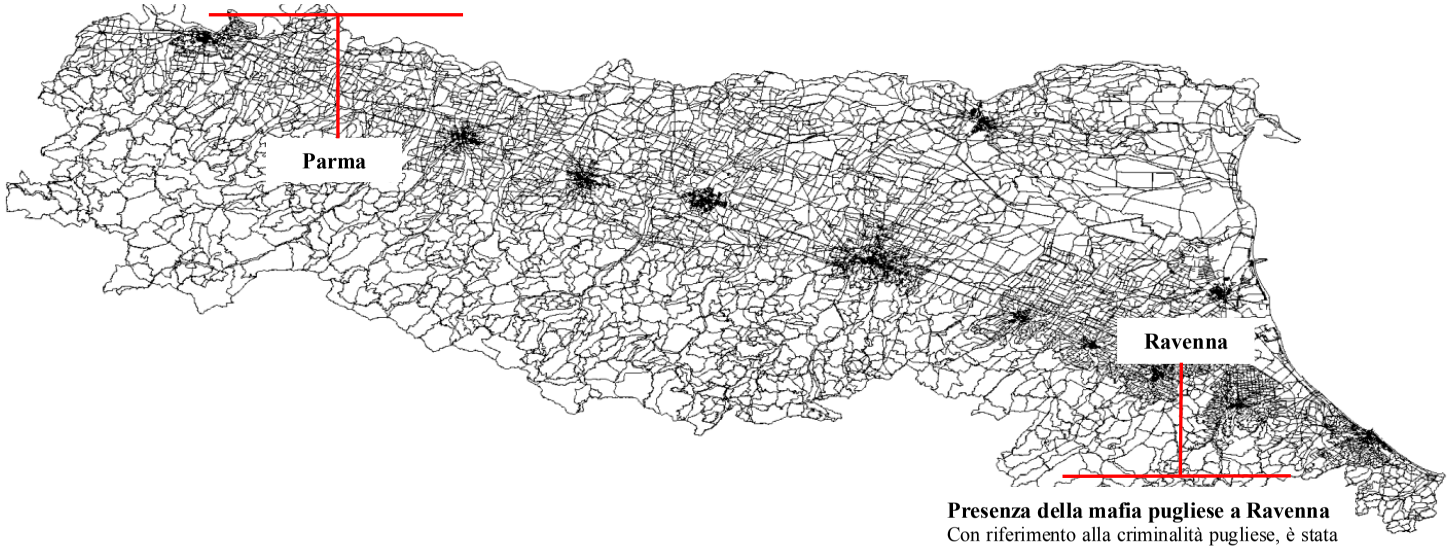

Presenza della mafia pugliese a Ravenna
Con riferimento alla criminalità pugliese, è stata acclarata la gravitazione di esponenti contigui ai "De Tommasi-Donatiello".

SITUAZIONE DEI CLAN DELLA CAMORRA A PARMA, PIACENZA, REGGIO EMILIA E RAVENNA

SITUAZIONE DELLA MAFIA PUGLIESE A UDINE

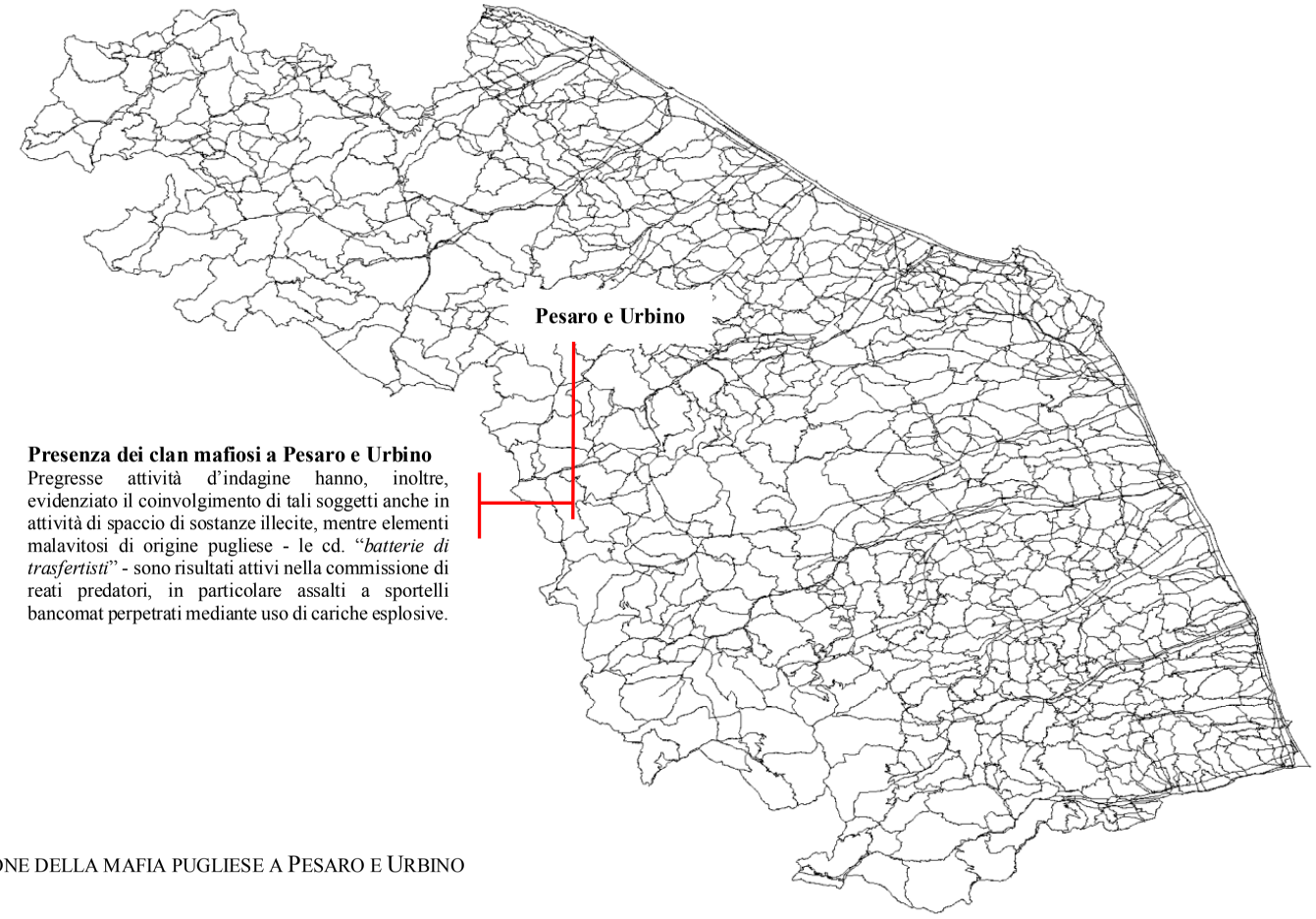

Presenza dei clan mafiosi a Pesaro e Urbino
Pregresse attività d'indagine hanno, inoltre, evidenziato il coinvolgimento di tali soggetti anche in attività di spaccio di sostanze illecite, mentre elementi malavitosi di origine pugliese - le cd. "*batterie di trasfertisti*" - sono risultati attivi nella commissione di reati predatori, in particolare assalti a sportelli bancomat perpetrati mediante uso di cariche esplosive.

SITUAZIONE DELLA MAFIA PUGLIESE A PESARO E URBINO

Situazione della mafia pugliese a Verona

La criminalità organizzata pugliese sembra occupare un ruolo marginale in questa provincia, tuttavia, nell'anno appena trascorso, un'attività investigativa dell'Arma dei Carabinieri ha documentato la presenza di un sodalizio criminale, composto da esponenti di spicco riconducibili al clan "Di Cosola" attivo a Bari e provincia ed operante nel territorio scaligero.

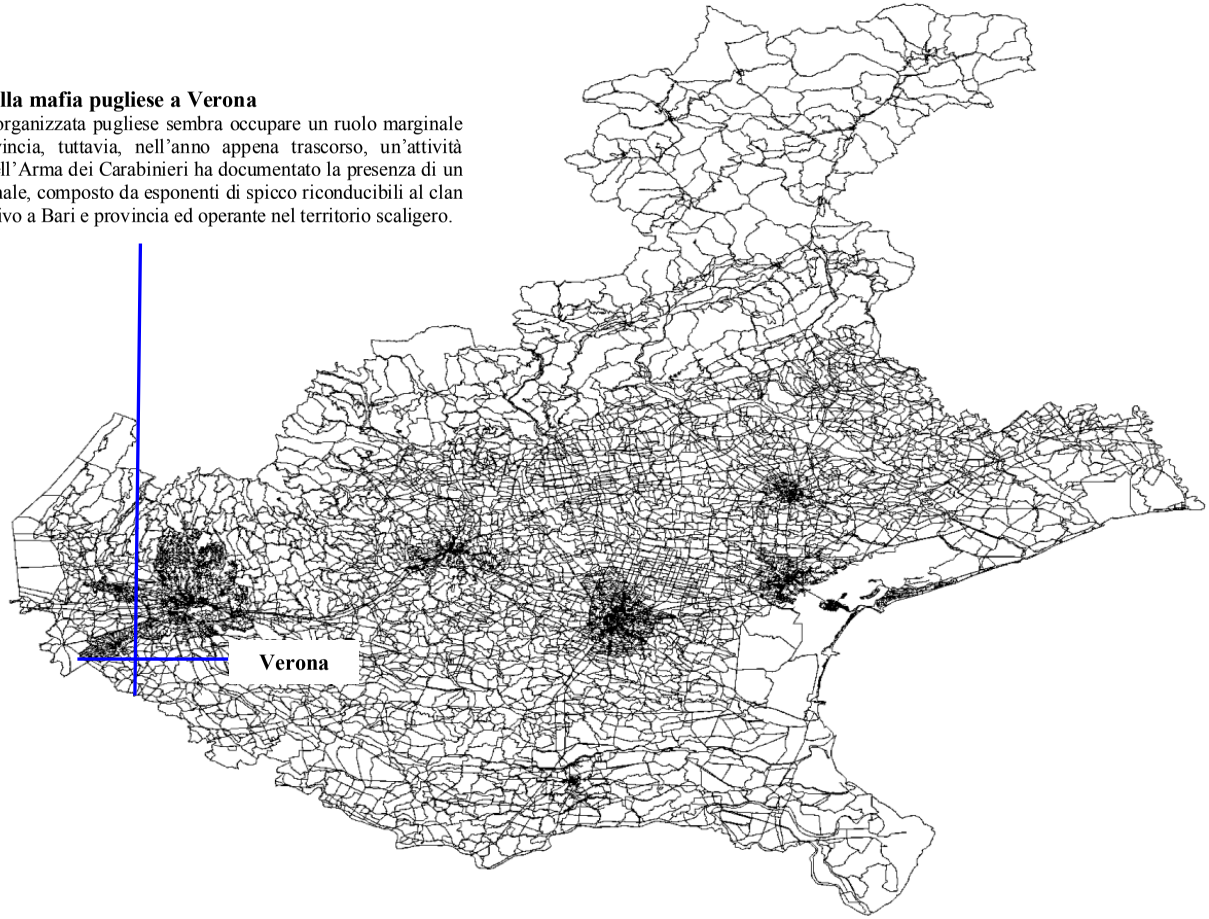

SITUAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA A TREVISO, VICENZA E VERONA

La criminalità straniera in Italia

di Fabio Iadeluca

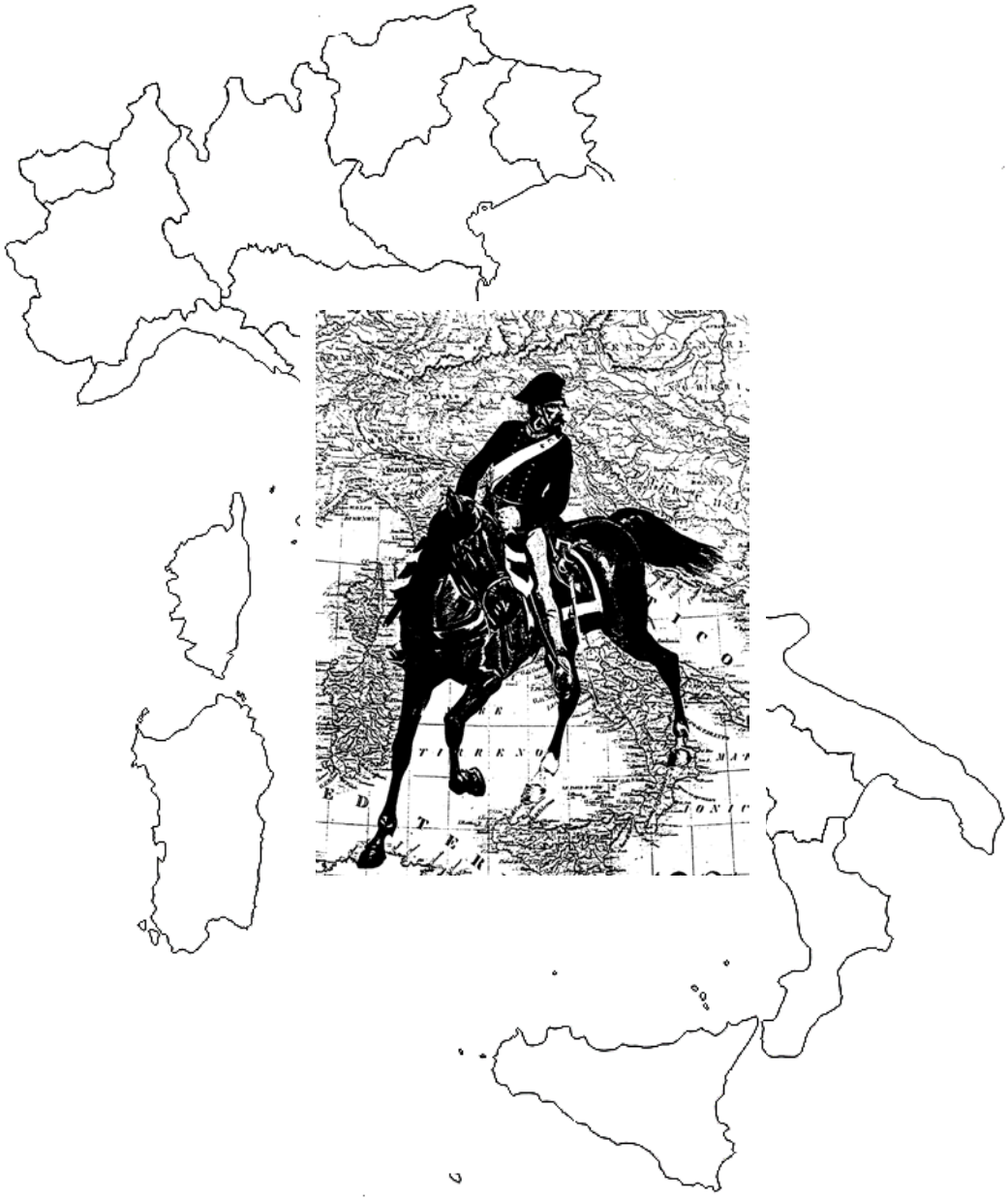

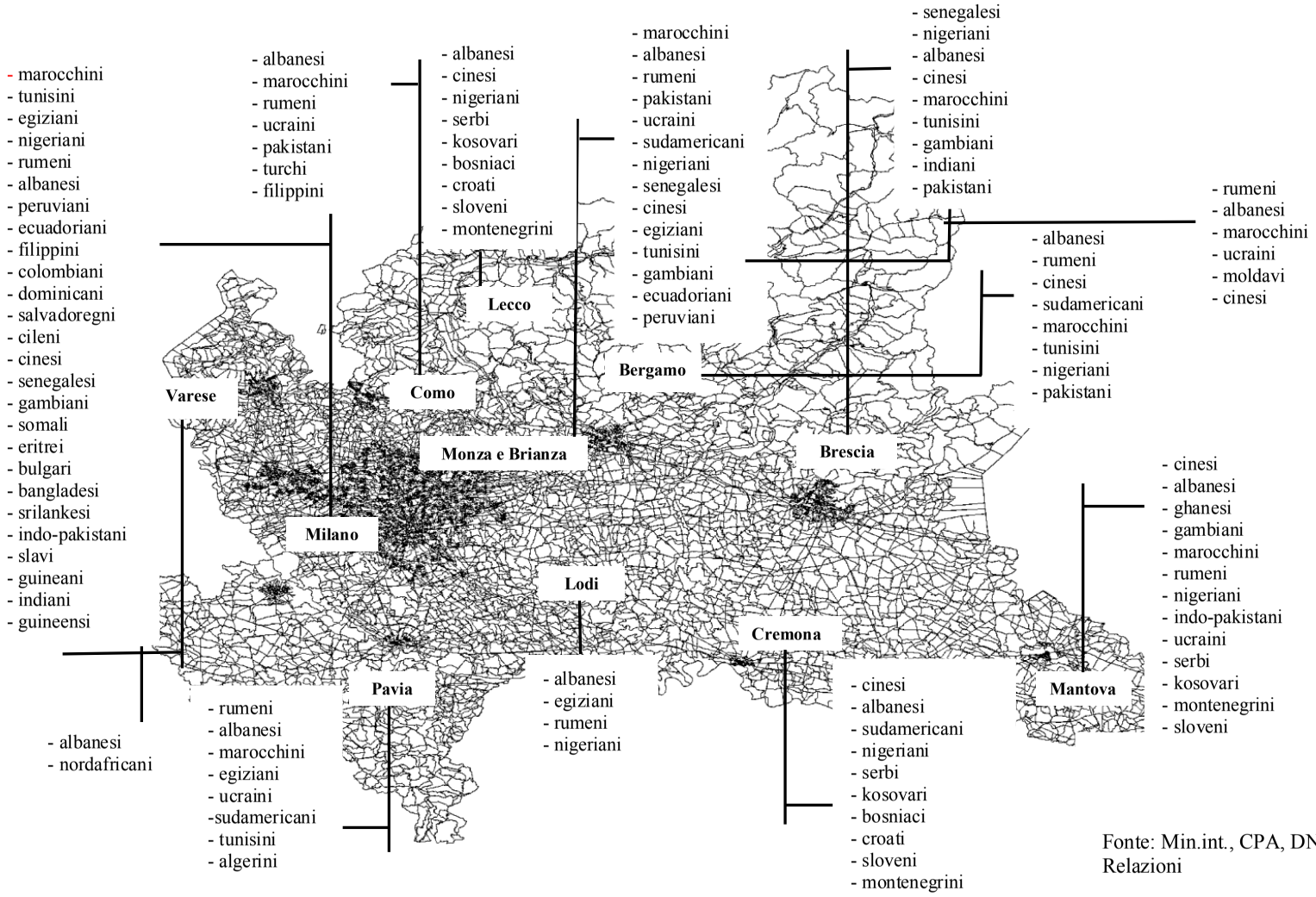

Fonte: Min.int., CPA, DNAA, DIA Relazioni

SITUAZIONE DELLA CRIMINALITÀ STRANIERA IN LOMBARDIA

SITUAZIONE DELLA CRIMINALITÀ STRANIERA IN PIEMONTE

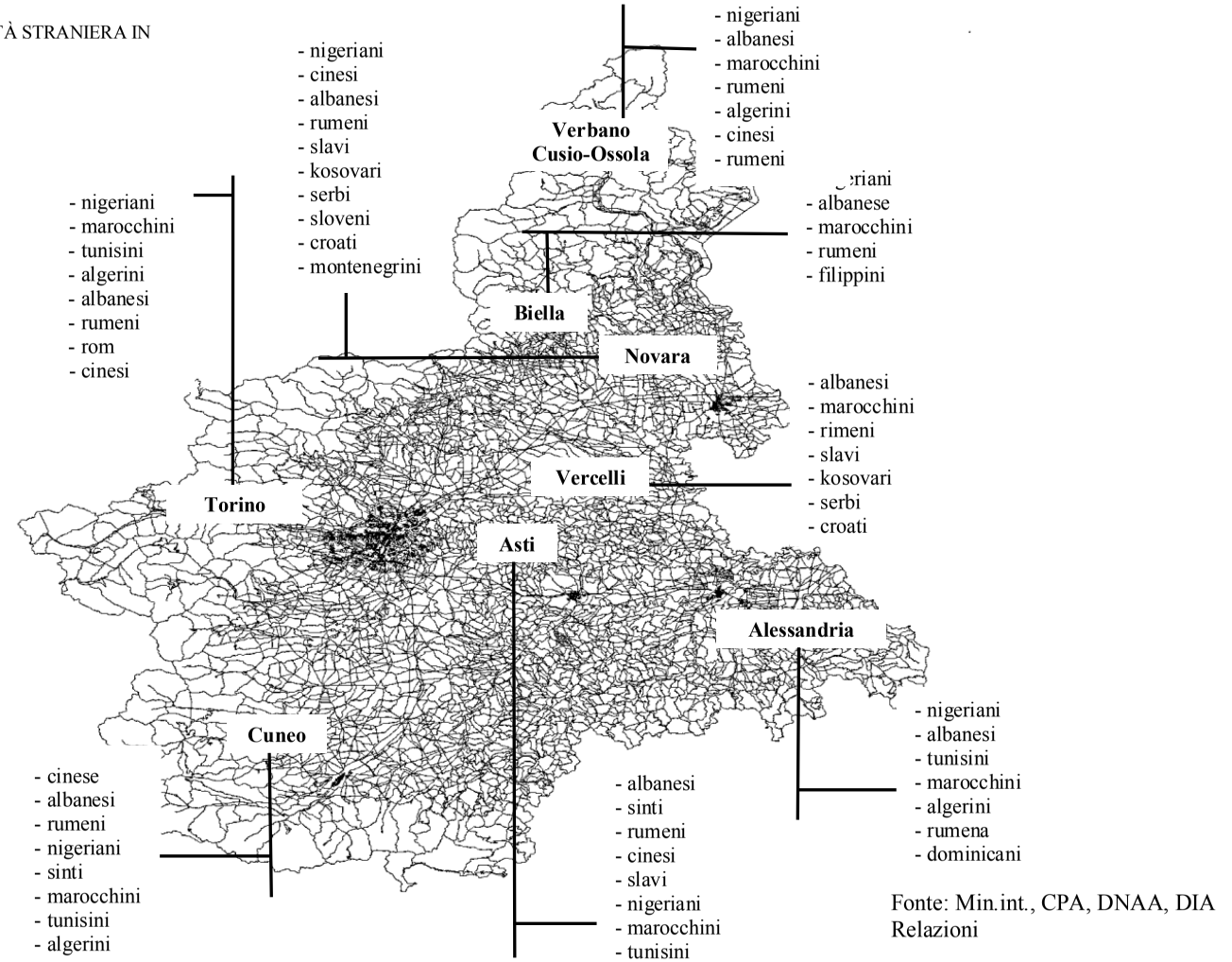

Fonte: Min.int., CPA, DNAA, DIA Relazioni

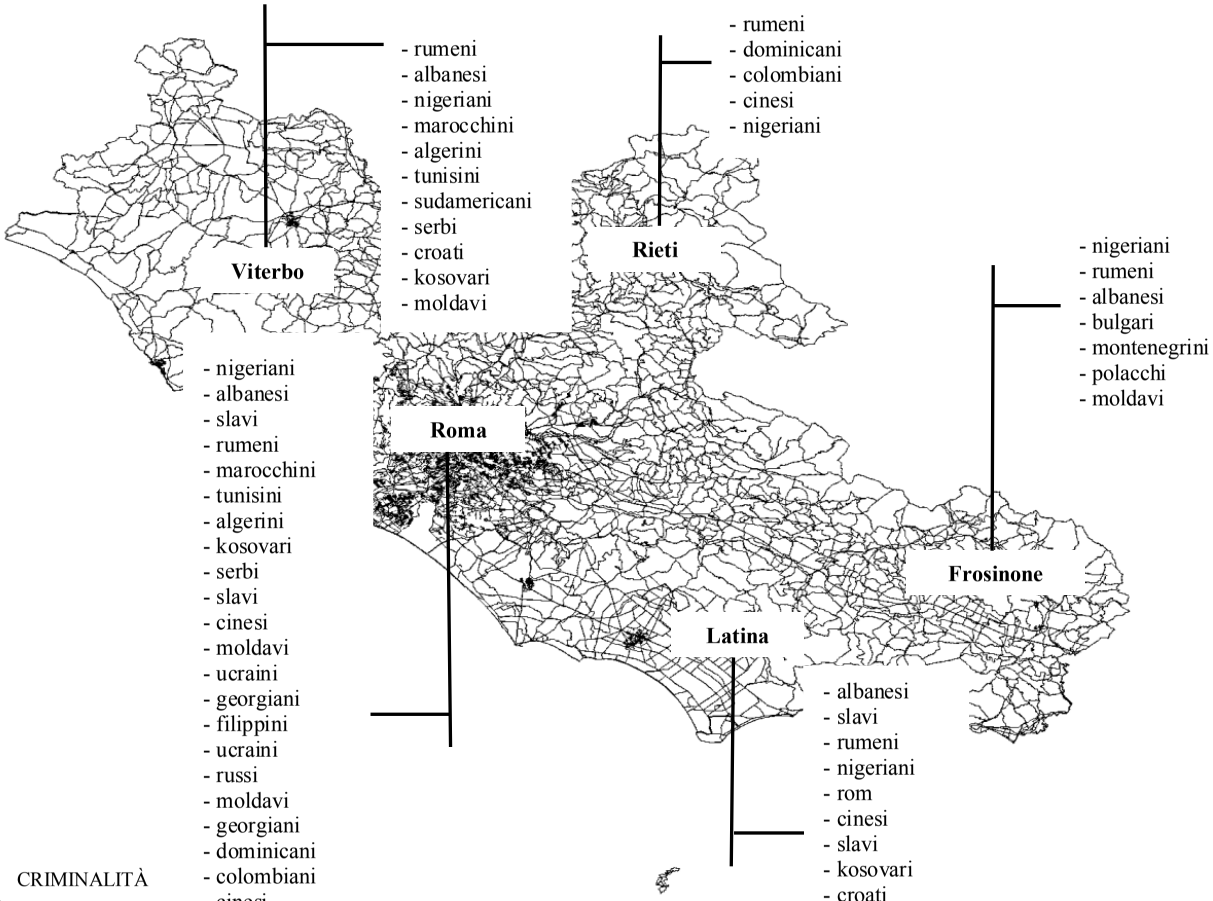

SITUAZIONE DELLA CRIMINALITÀ STRANIERA NEL LAZIO

Fonte: Min.int., CPA, DNAA, DIA Relazioni

SITUAZIONE DELLA CRIMINALITÀ STRANIERA IN LIGURIA

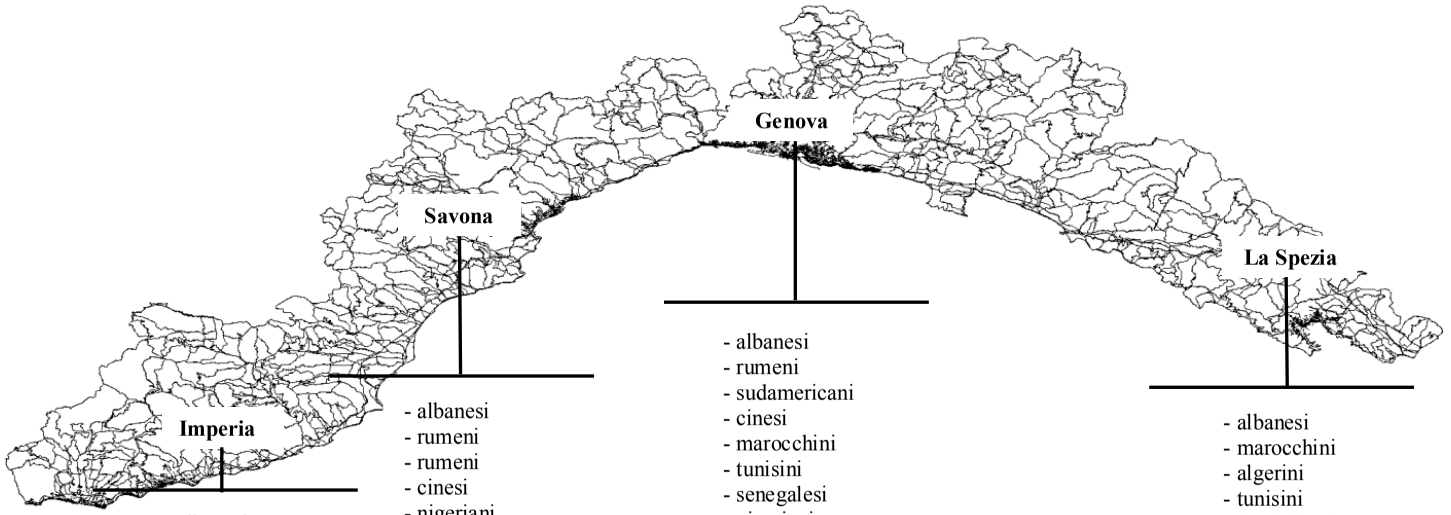

Fonte: Min.int., CPA, DNAA, DIA Relazioni

SITUAZIONE CRIMINALITÀ STRANIERA IN VENETO

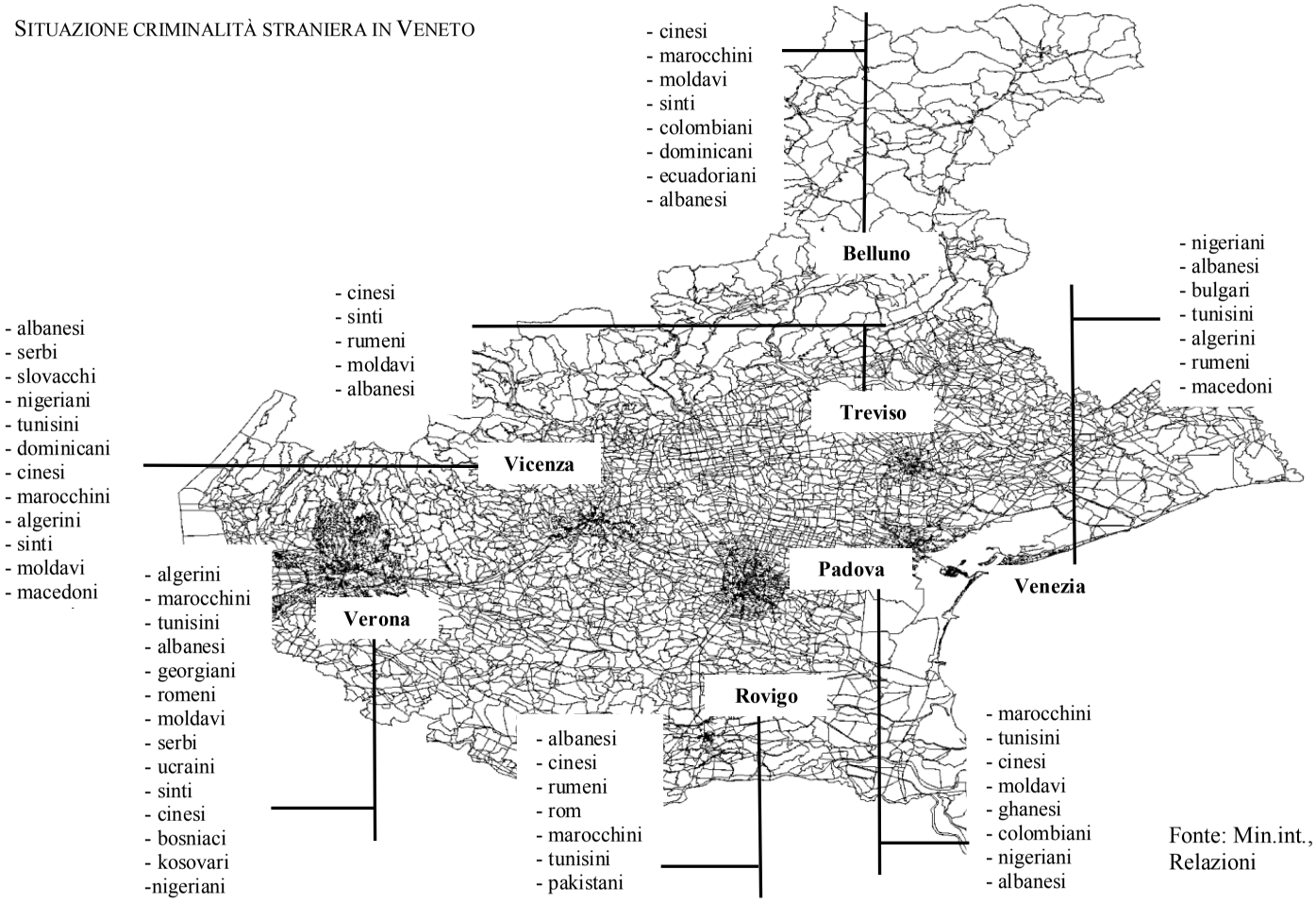

Fonte: Min.int., CPA, DNAA, DIA Relazioni

SITUAZIONE DELLA CRIMINALITÀ STRANIERA IN VALLE D'AOSTA

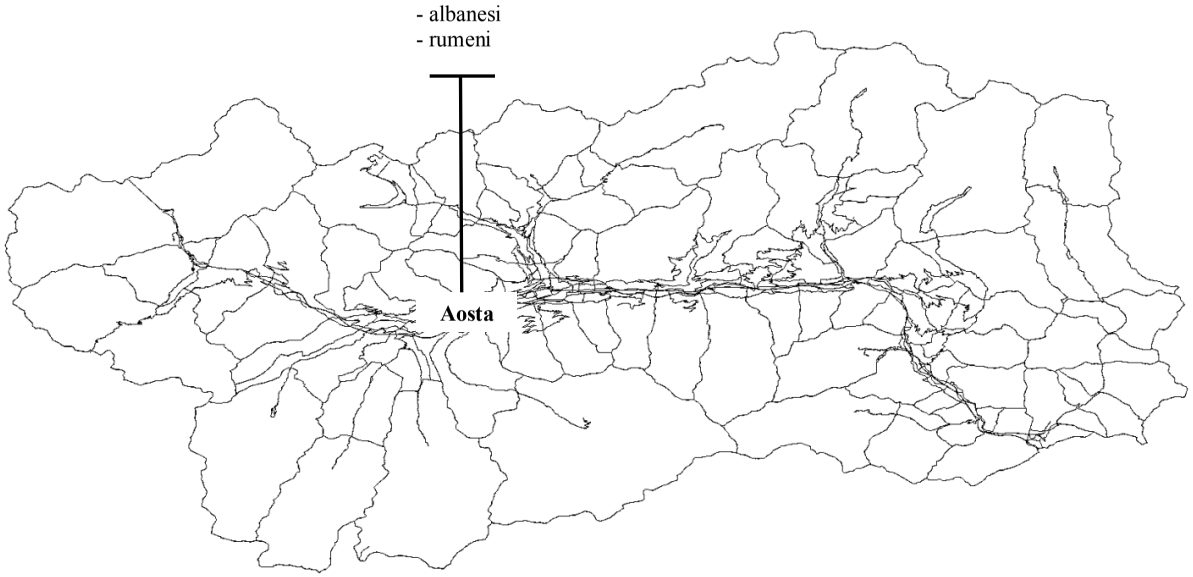

Fonte: Min.int., CPA, DNAA, DIA Relazioni

SITUAZIONE DELLA CRIMINALITÀ STRANIERA
IN TRENTINO ALTO ADIGE

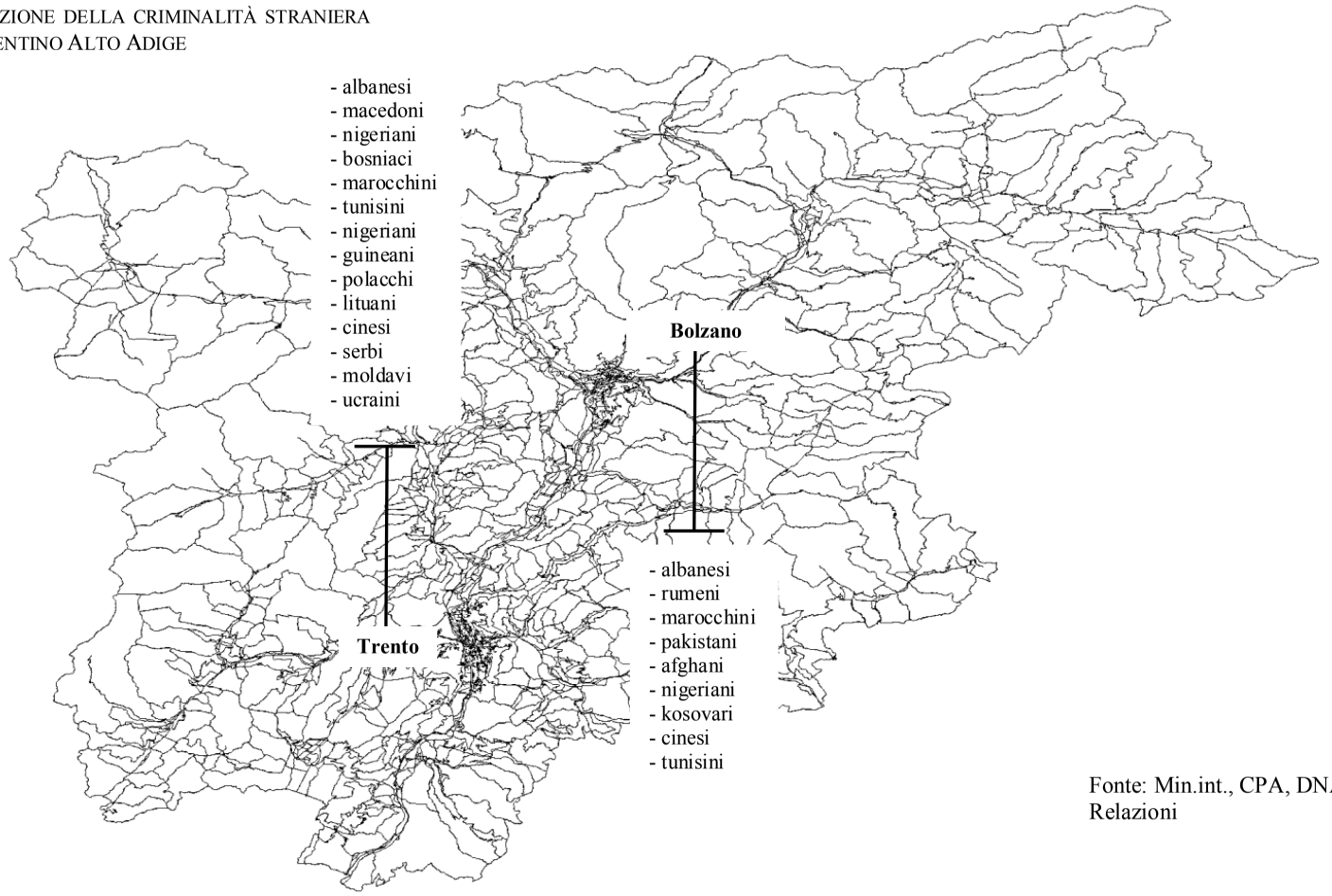

Fonte: Min.int., CPA, DNAA, DIA
Relazioni

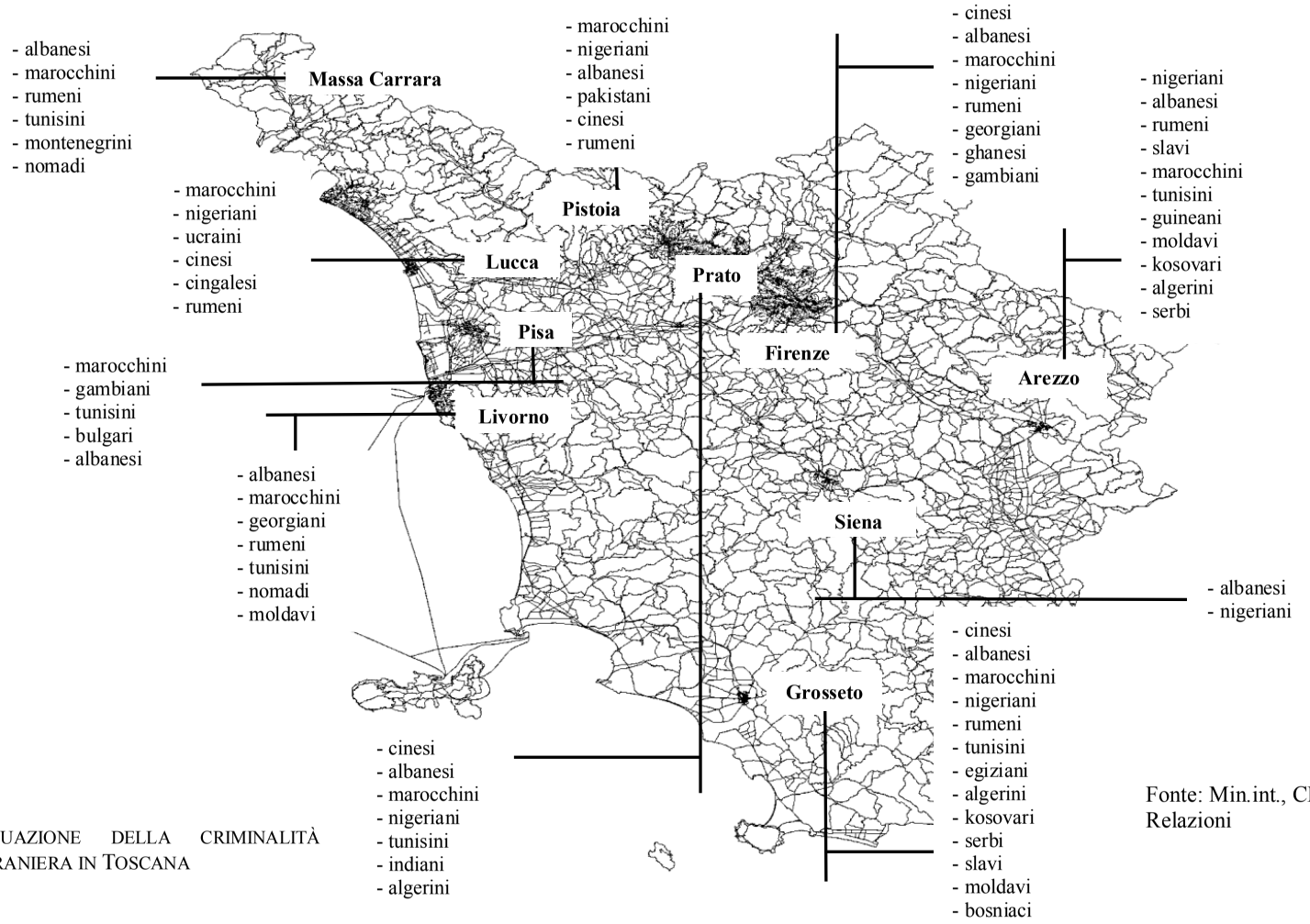

SITUAZIONE DELLA CRIMINALITÀ STRANIERA IN TOSCANA

Fonte: Min.int., CPA, DNAA, DIA Relazioni

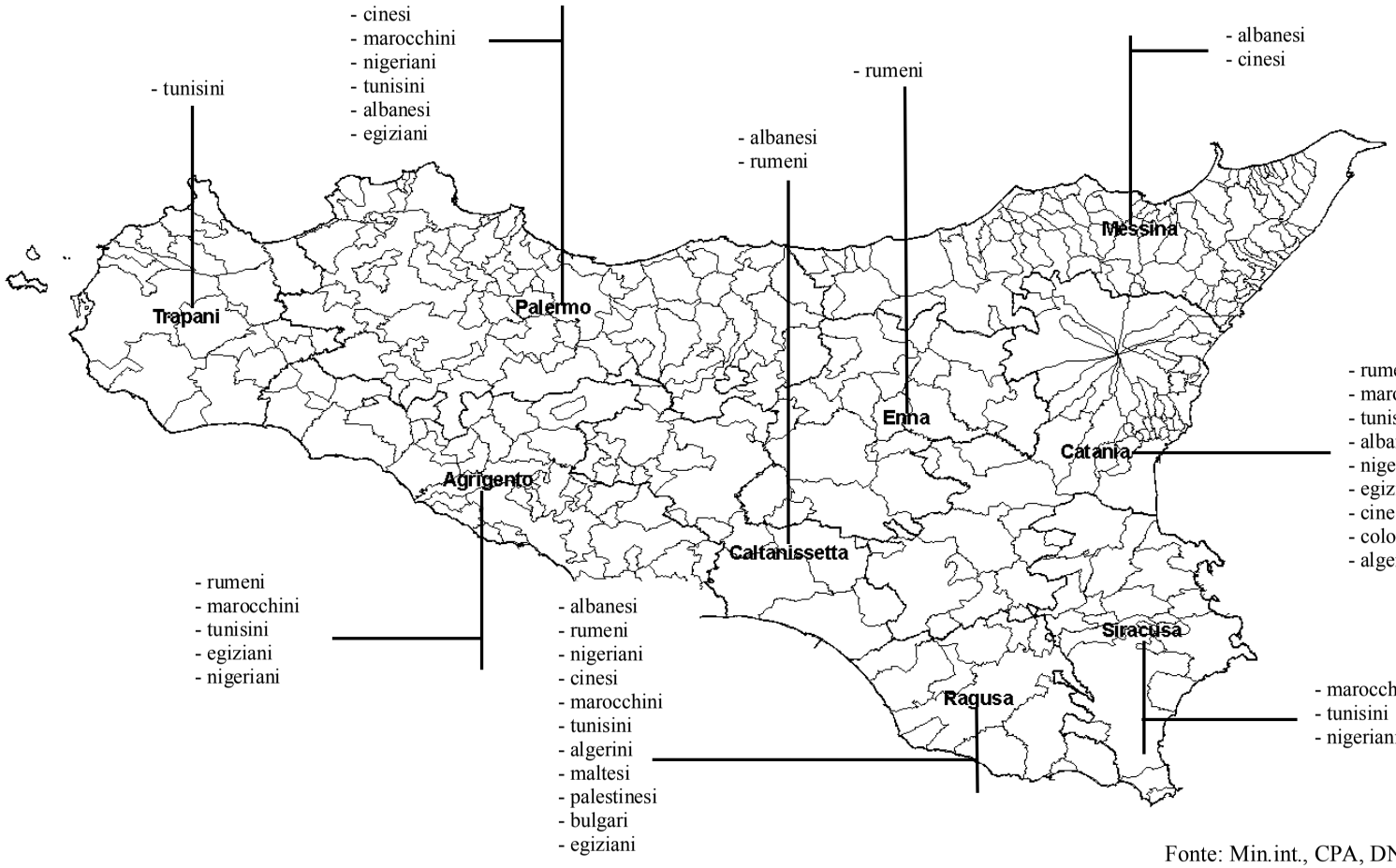

Fonte: Min.int., CPA, DNAA, DIA
Relazioni

SITUAZIONE DELLA CRIMINALITÀ STRANIERA IN PUGLIA

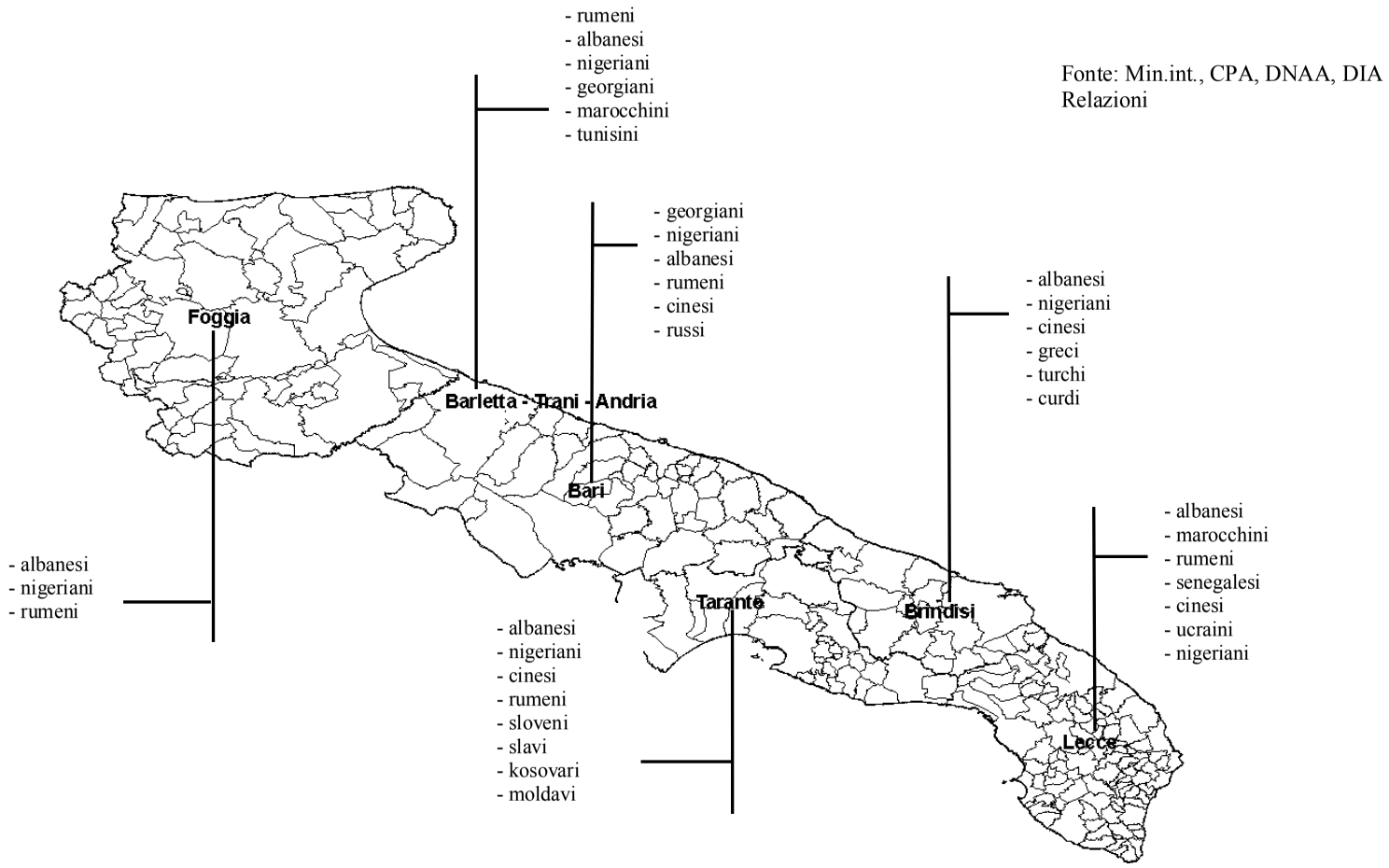

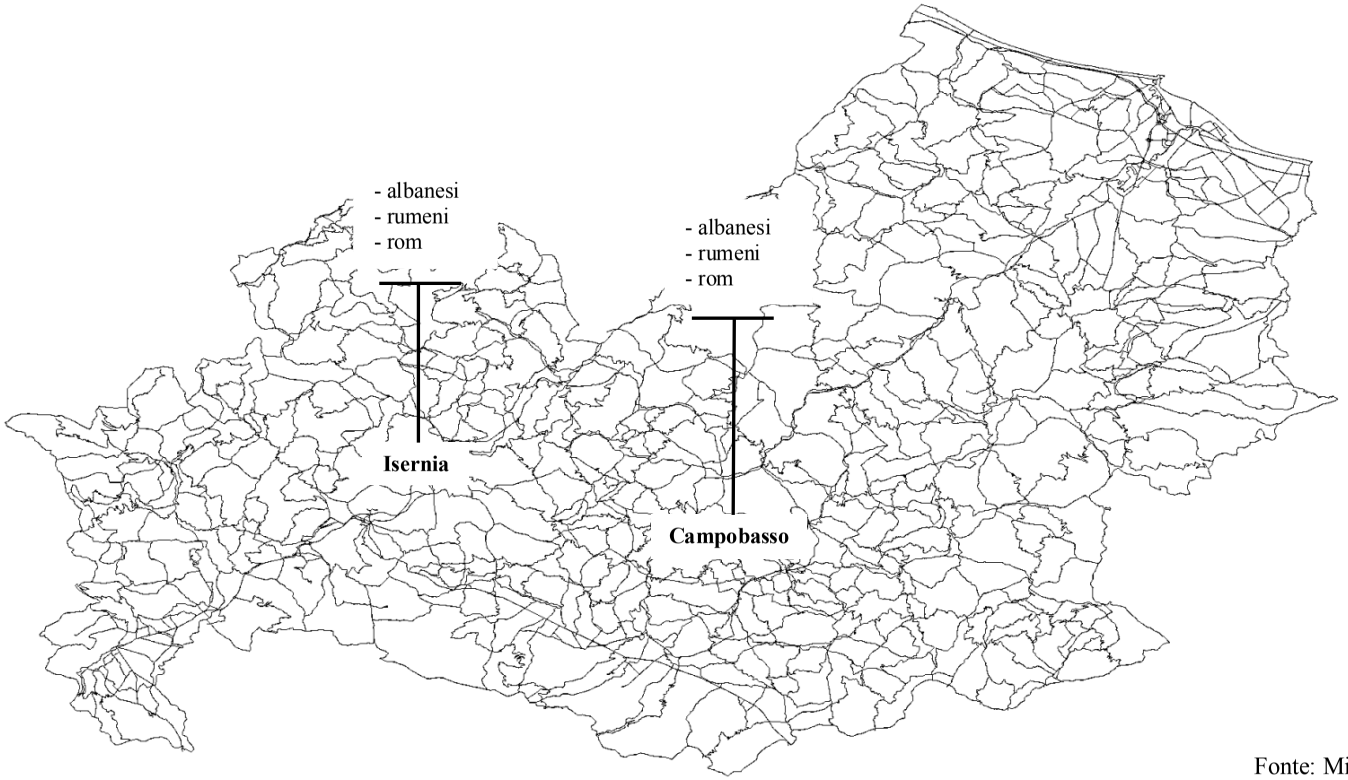

Fonte: Min.int., CPA, DNAA, DIA Relazioni

SITUAZIONE DELLA CRIMINALITÀ STRANIERA NELLE MARCHE

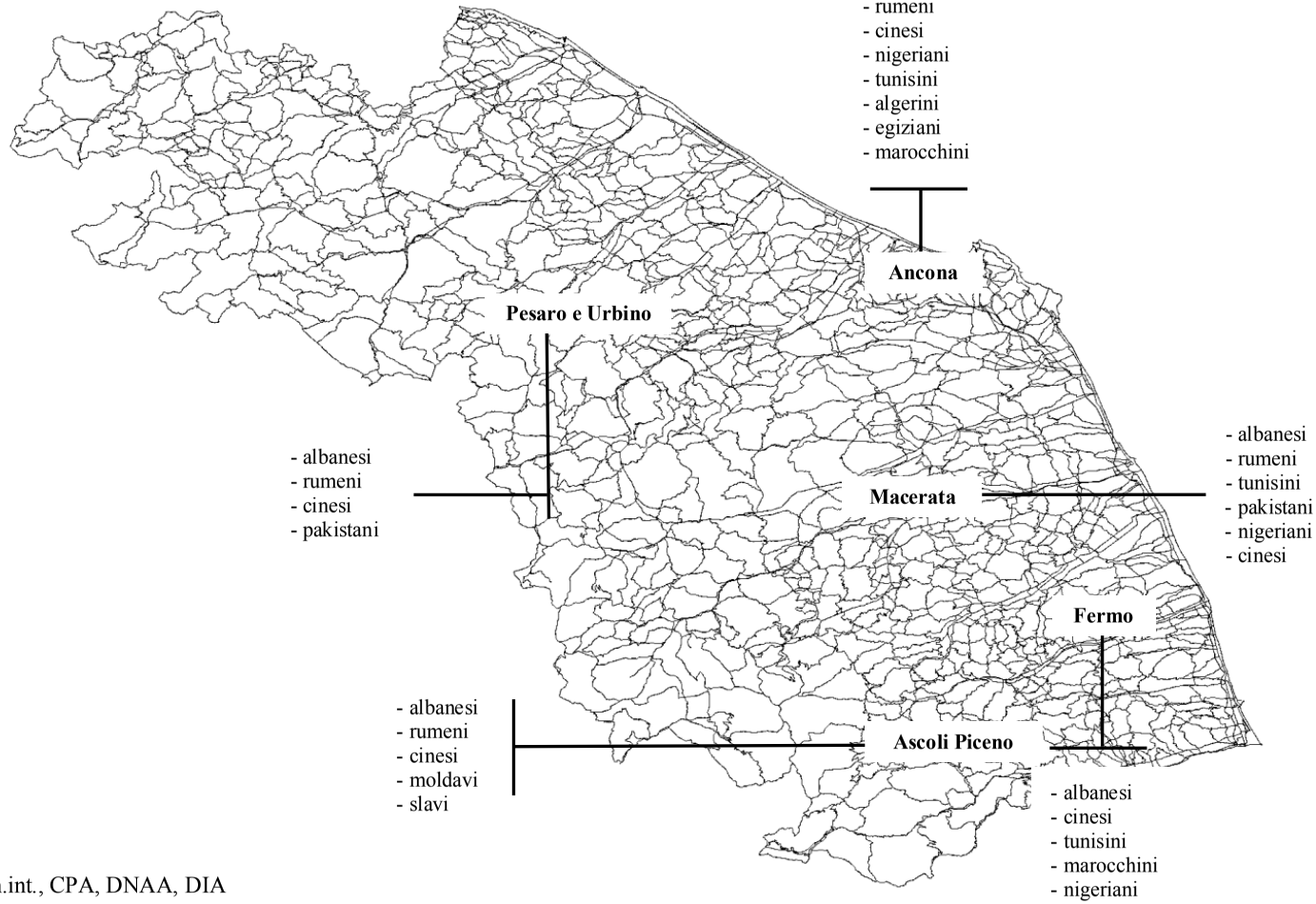

Fonte: Min.int., CPA, DNAA, DIA
Relazioni

SITUAZIONE DELLA CRIMINALITÀ STRANIERA IN FRIULI VENEZIA GIULIA

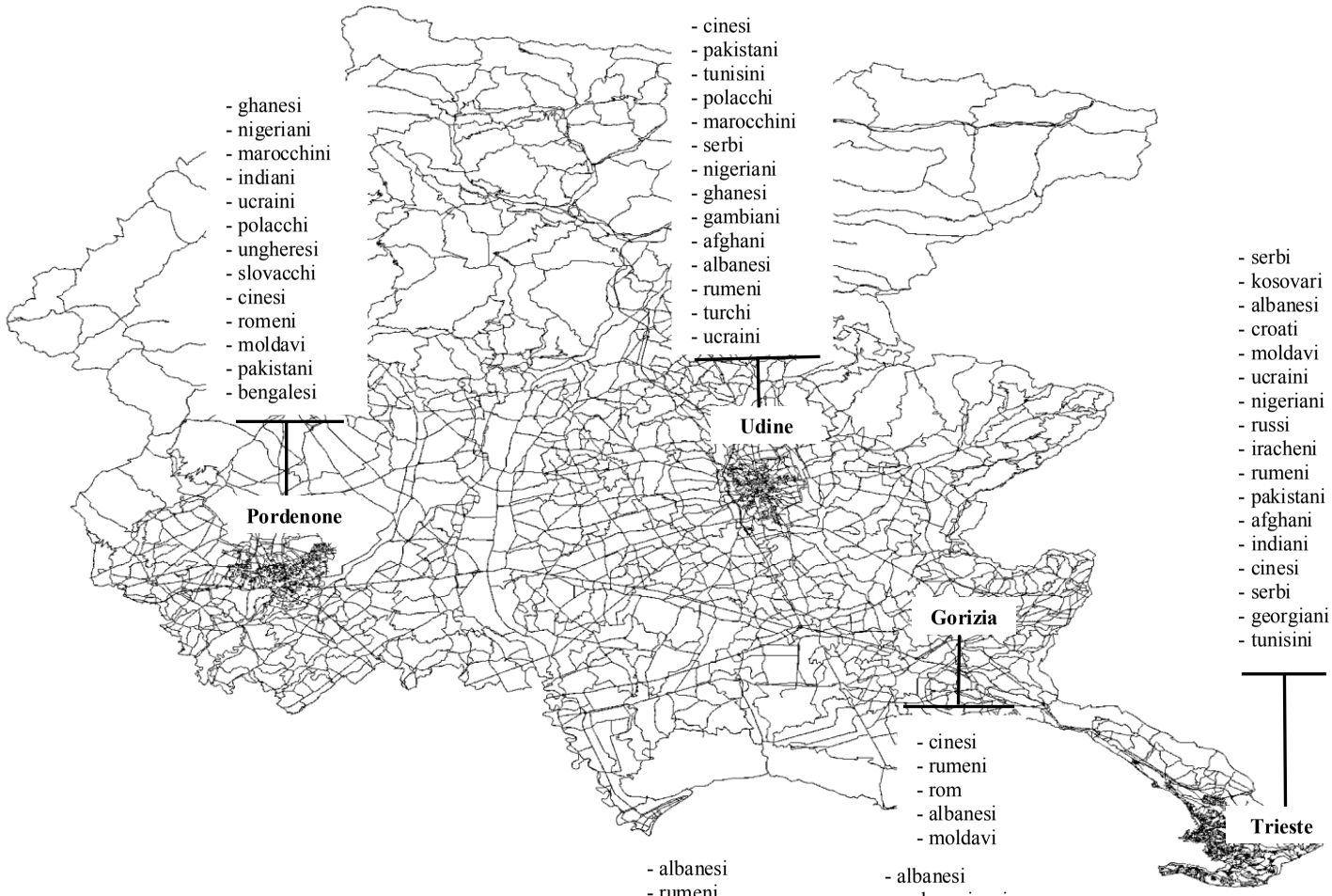

Fonte: Min.int., CPA, DNAA, DIA
Relazioni

IERA IN EMILIA ROMAGNA

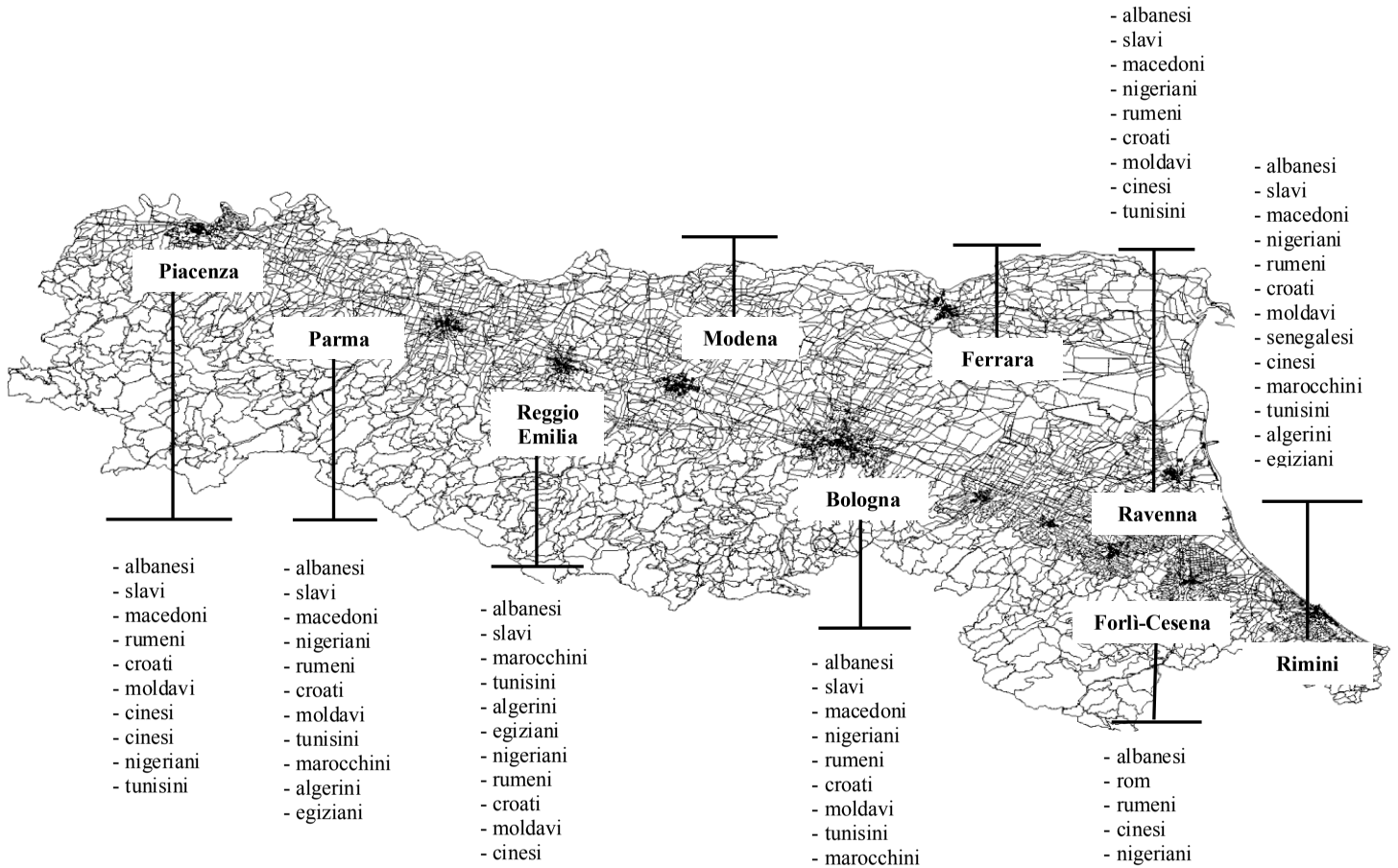

Fonte: Min.int., CPA, DNAA, DIA
Relazioni

SITUAZIONE DELLA CRIMINALITÀ STRANIERA IN CAMPANIA

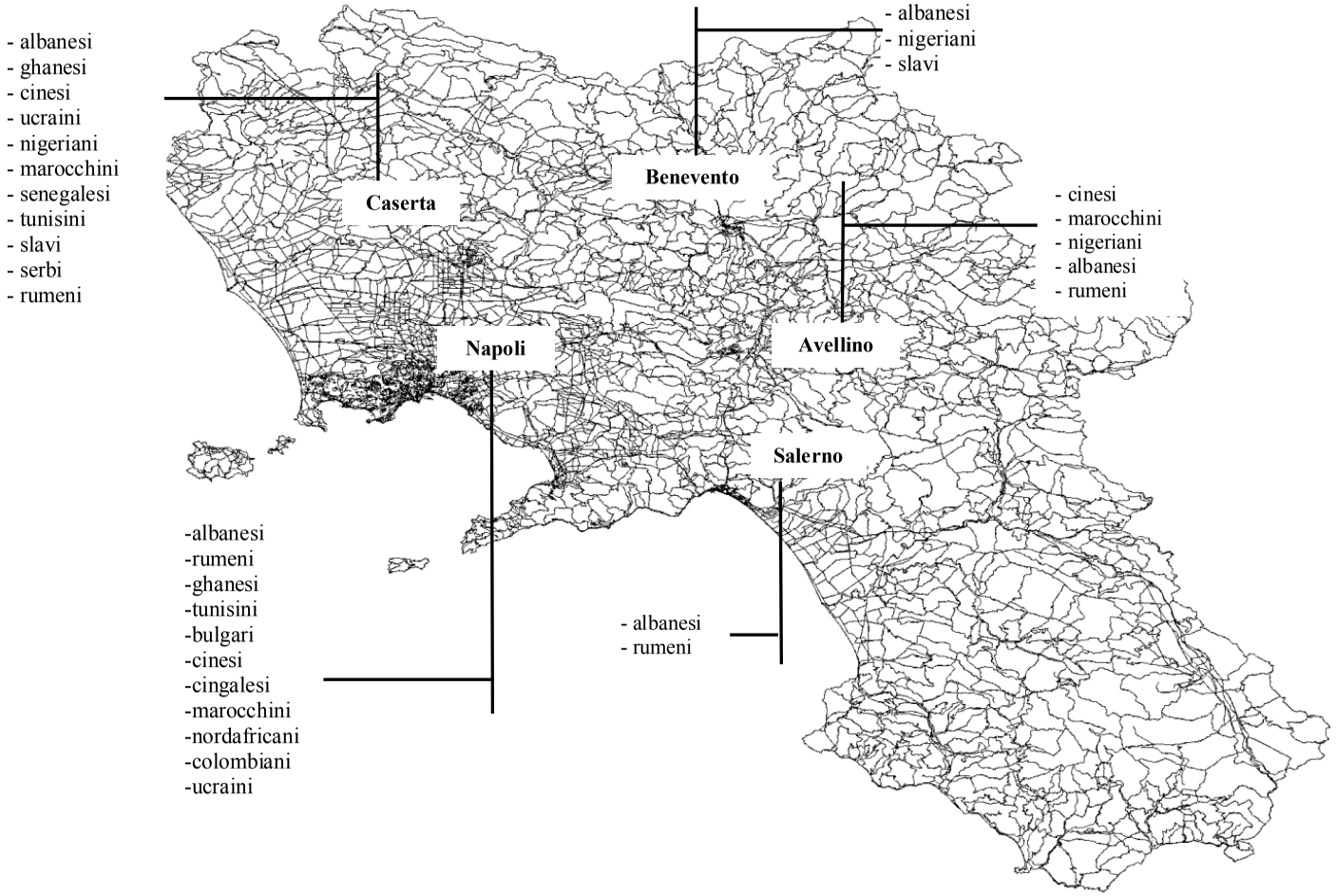

SITUAZIONE DELLA CRIMINALITÀ STRANIERA IN CALABRIA

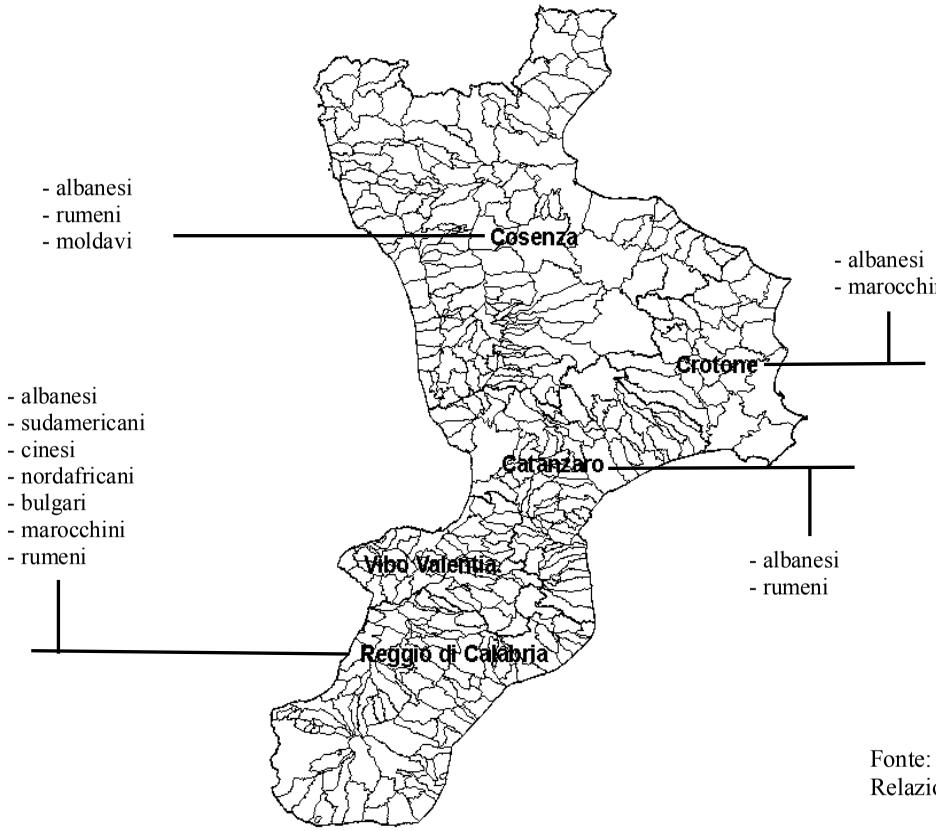

Fonte: Min.int., CPA, DNAA, DIA Relazioni

SITUAZIONE DELLA CRIMINALITÀ STRANIERA IN BASILICATA

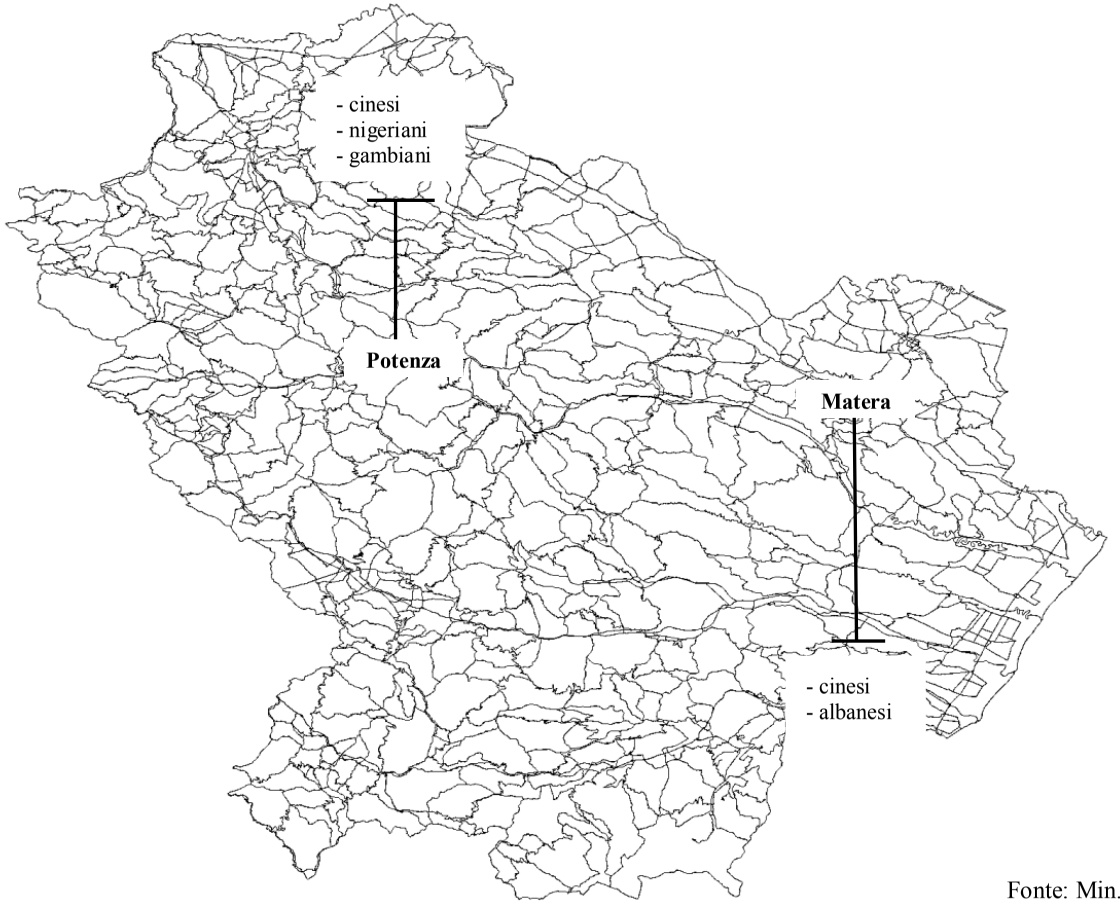

Fonte: Min.int., CPA, DNAA, DIA Relazioni

SITUAZIONE DELLA CRIMINALITÀ STRANIERA IN ABRUZZO

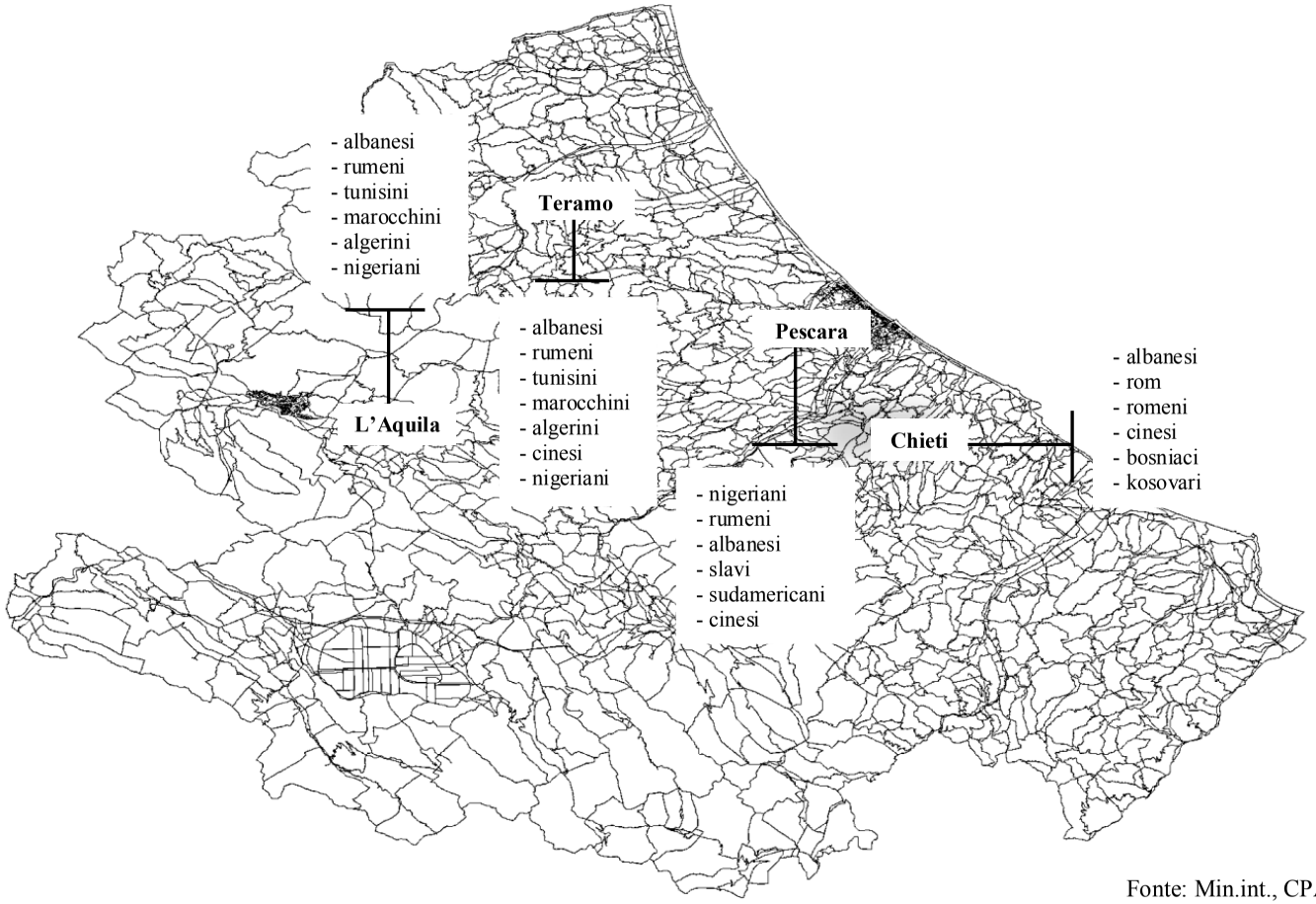

Fonte: Min.int., CPA, DNAA, DIA Relazioni

SITUAZIONE DELLA CRIMINALITÀ STRANIERA IN SARDEGNA

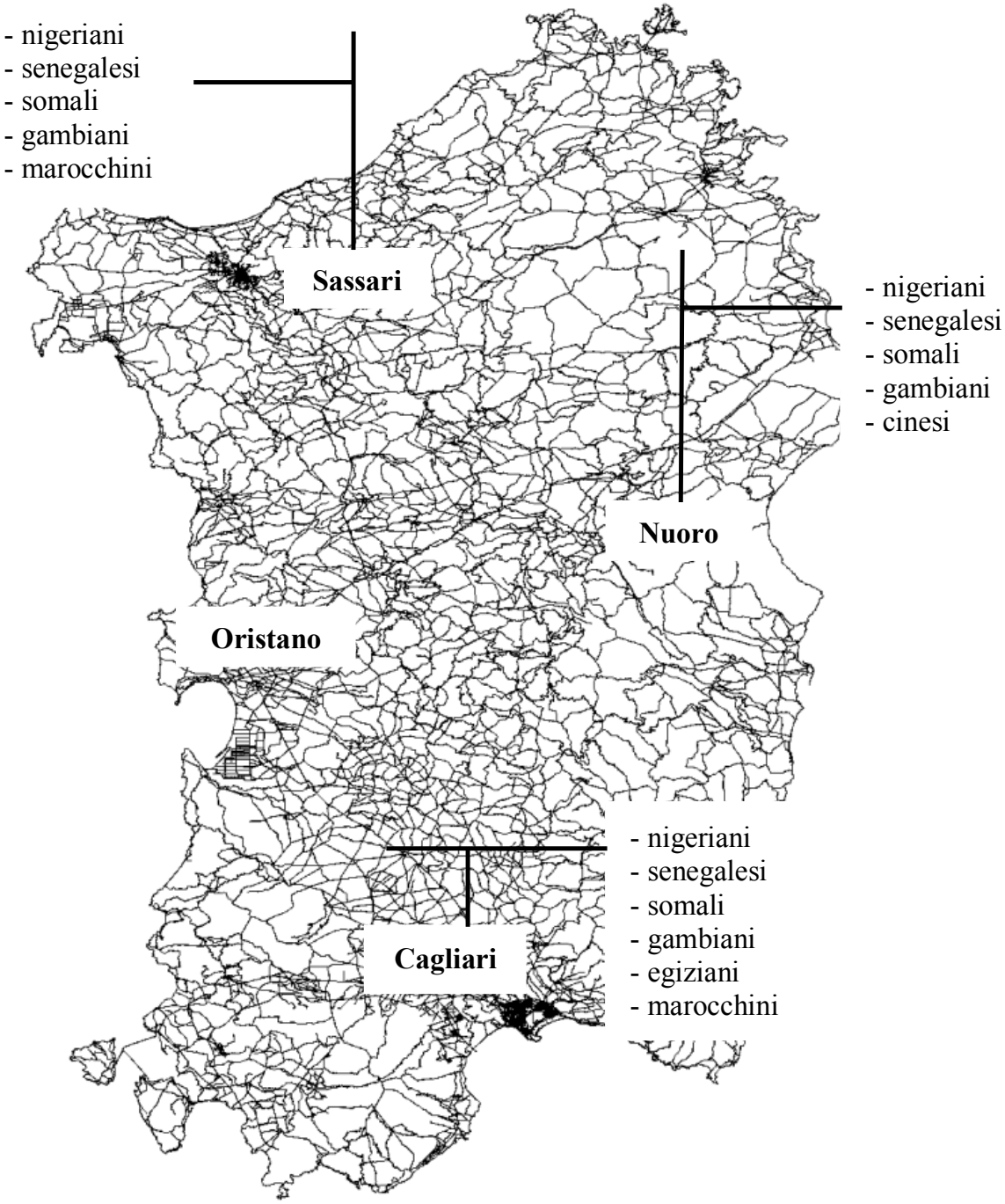
- nigeriani
- senegalesi
- somali
- gambiani
- marocchini
Sassari
- nigeriani
- senegalesi
- somali
- gambiani
- cinesi
Nuoro
Oristano
- nigeriani
- senegalesi
- somali
- gambiani
- egiziani
- marocchini
Cagliari

Le mafie nel nostro Paese

Dislocazione territoriale delle famiglie mafiose

di Gianfranco Calandra

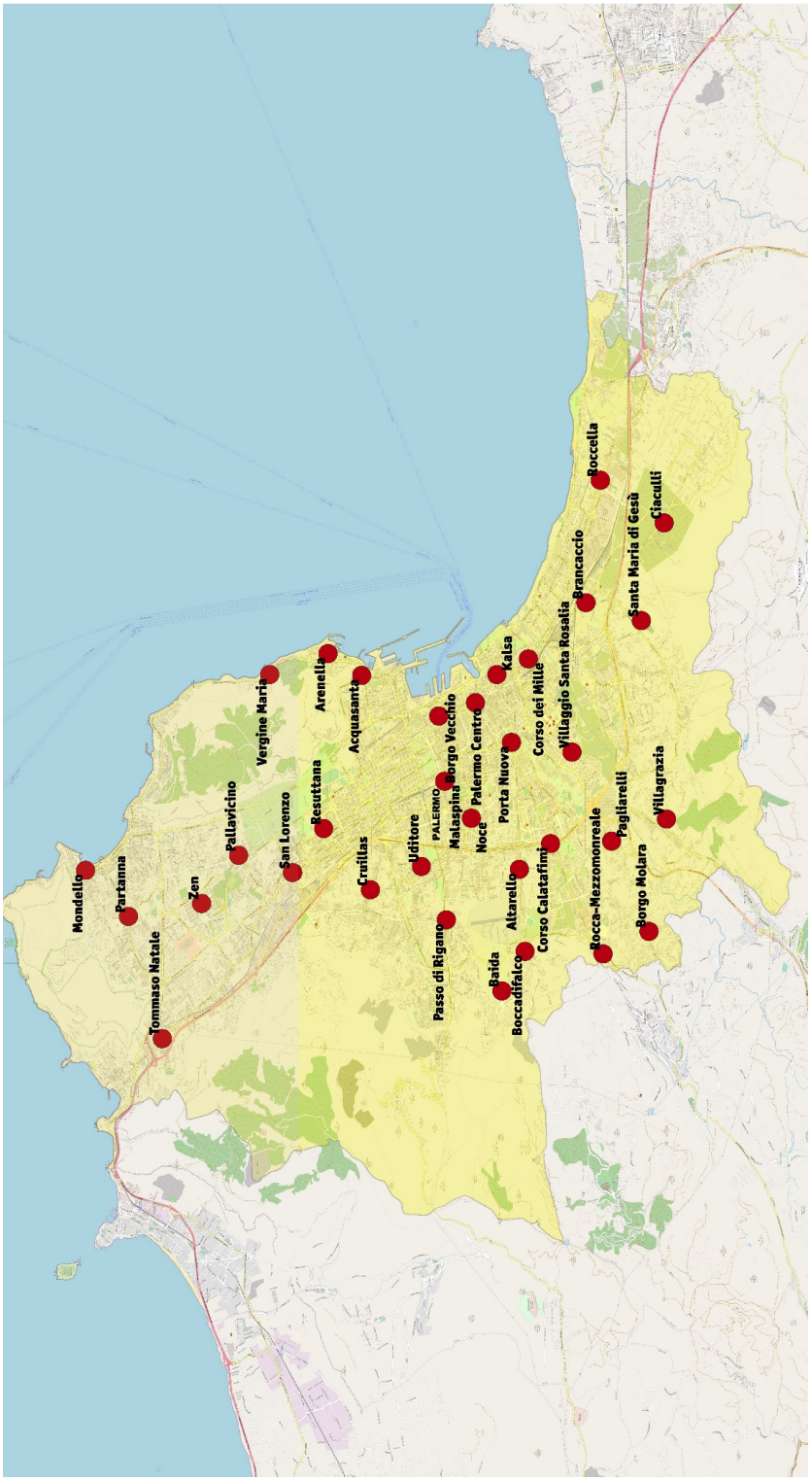

Dislocazione territoriale famiglie mafiose nella città di Palermo. Fonte: Rel. 2° sem. 2022.

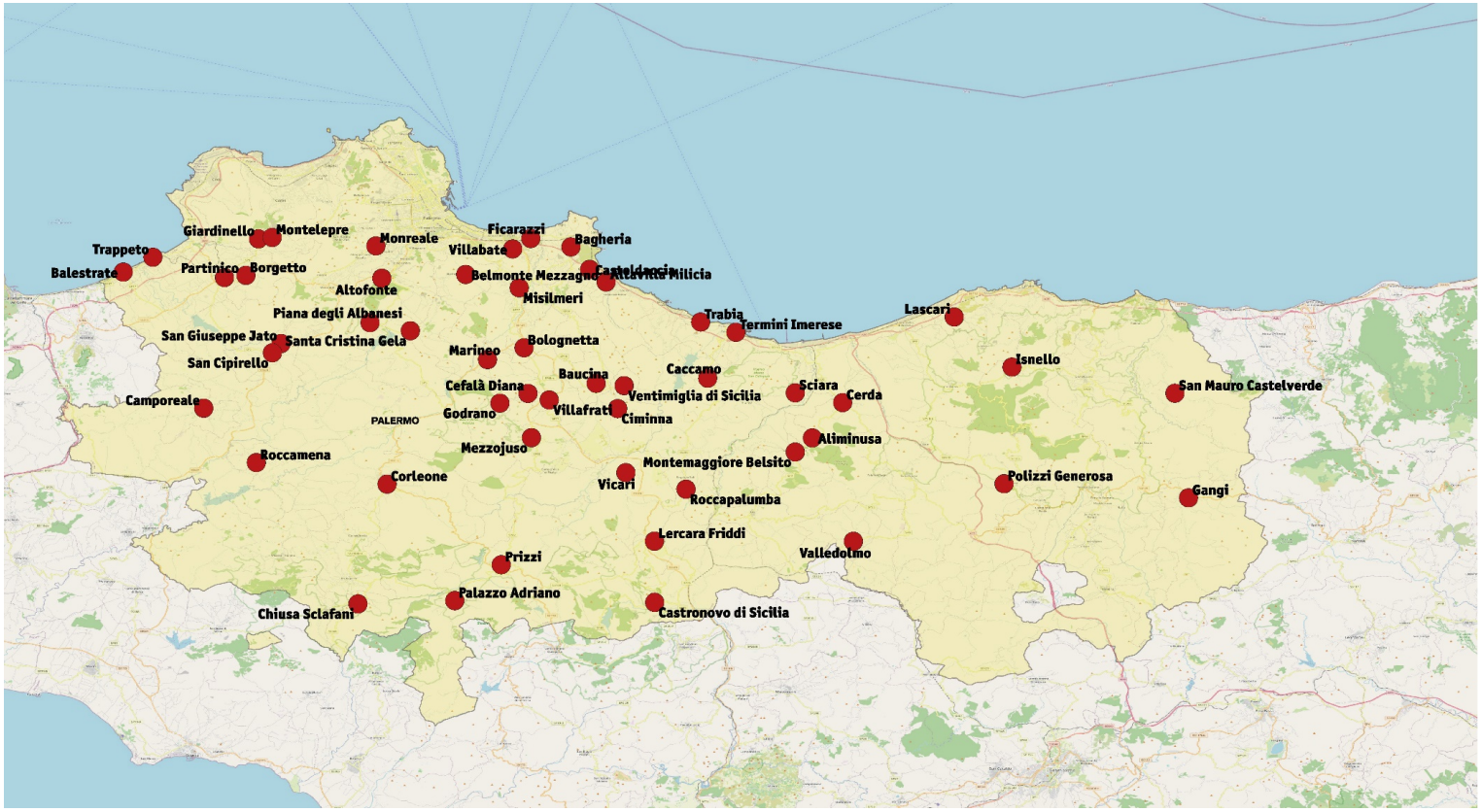

DISLOCAZIONE TERRITORIALE FAMIGLIE MAFIOSE NELLA PROVINCIA DI PALERMO. FONTE: REL.2° SEM. 2022.

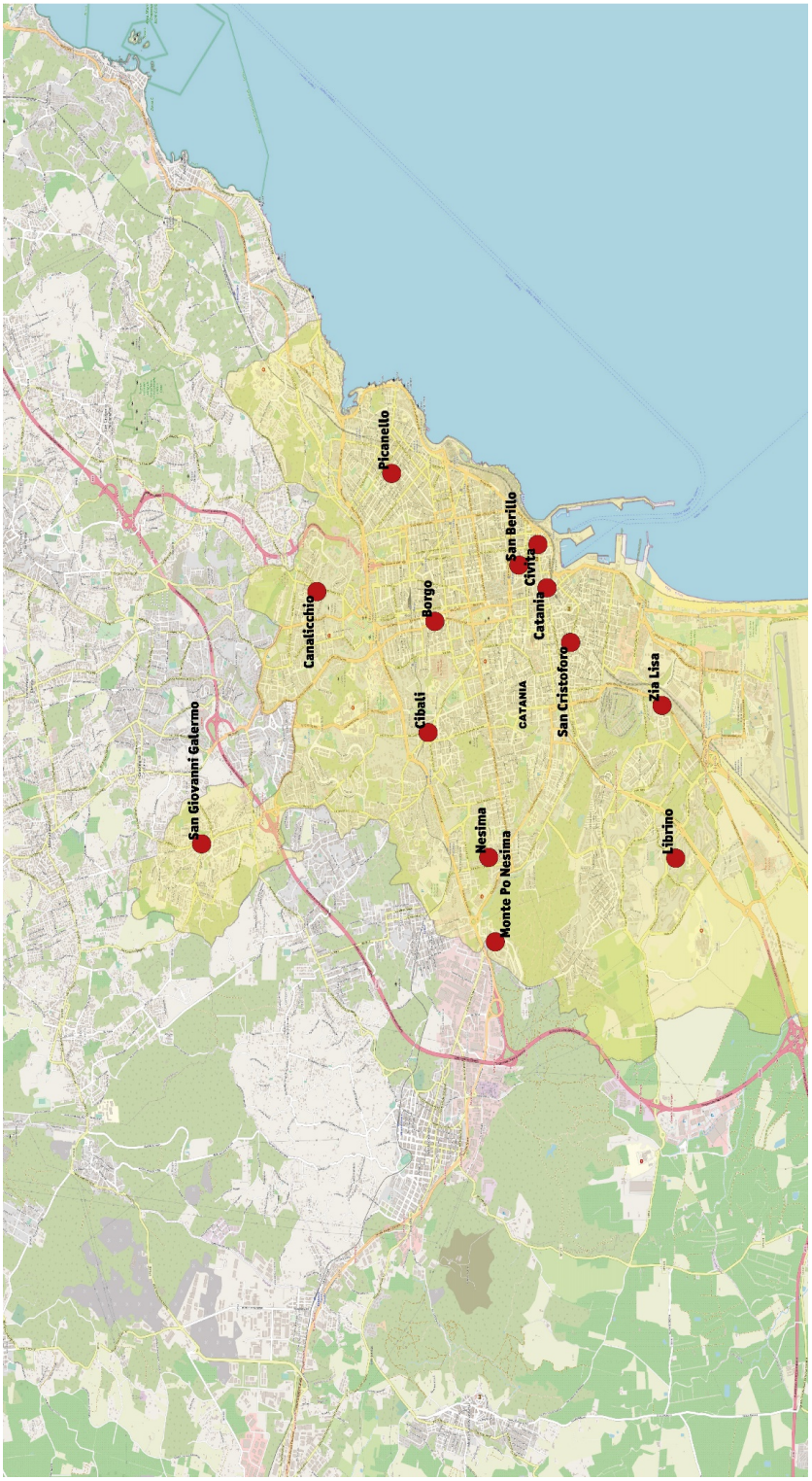

Dislocazione territoriale famiglie mafiose nella città di Catania. Fonte: Rel. 2° sem. 2022.

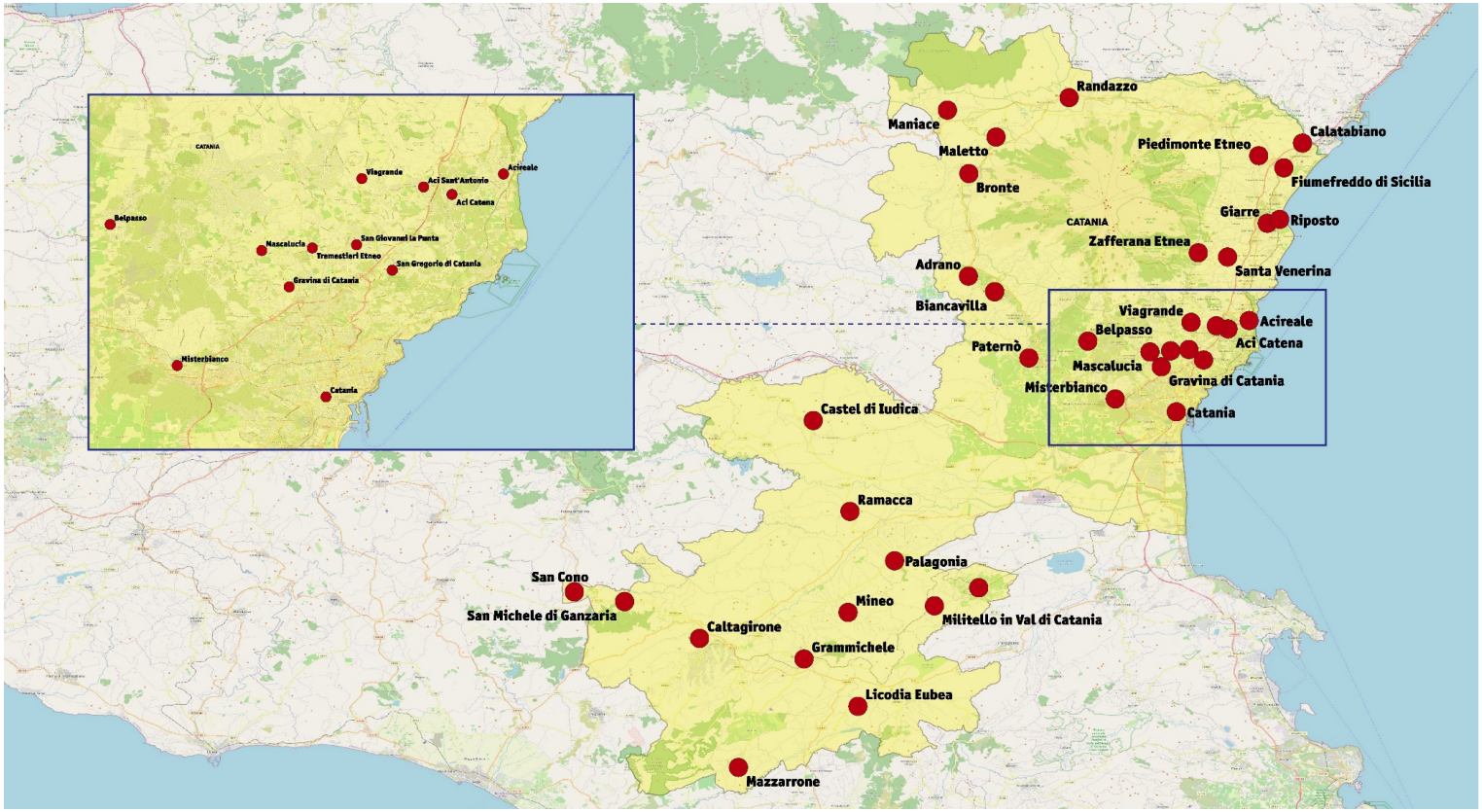

DISLOCAZIONE TERRITORIALE FAMIGLIE MAFIOSE NELLA PROVINCIA DI CATANIA. FONTE: REL.2° SEM. 2022.

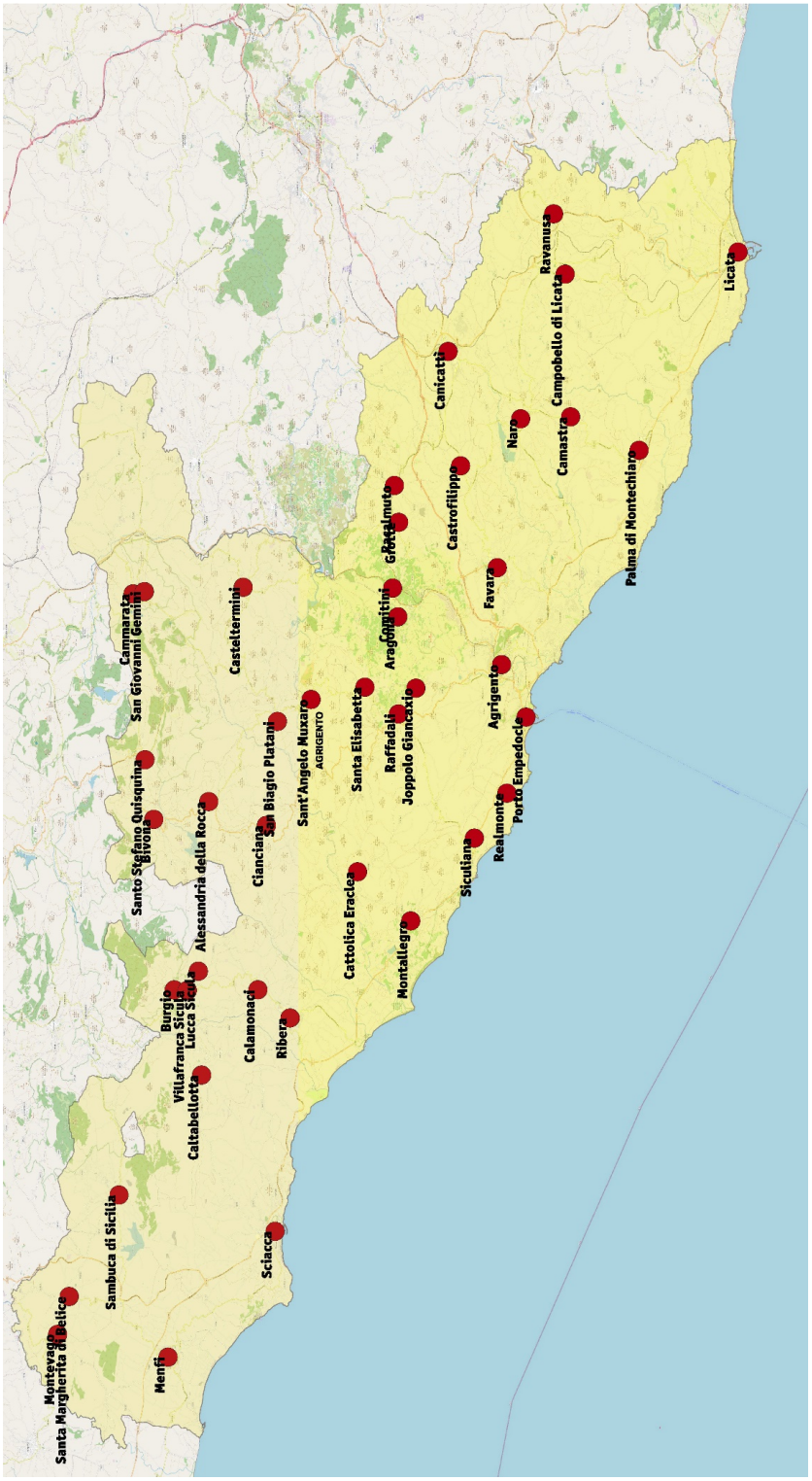

Dislocazione territoriale famiglie mafiose nella provincia di Agrigento. Fonte: Rel. 2° sem. 2022.

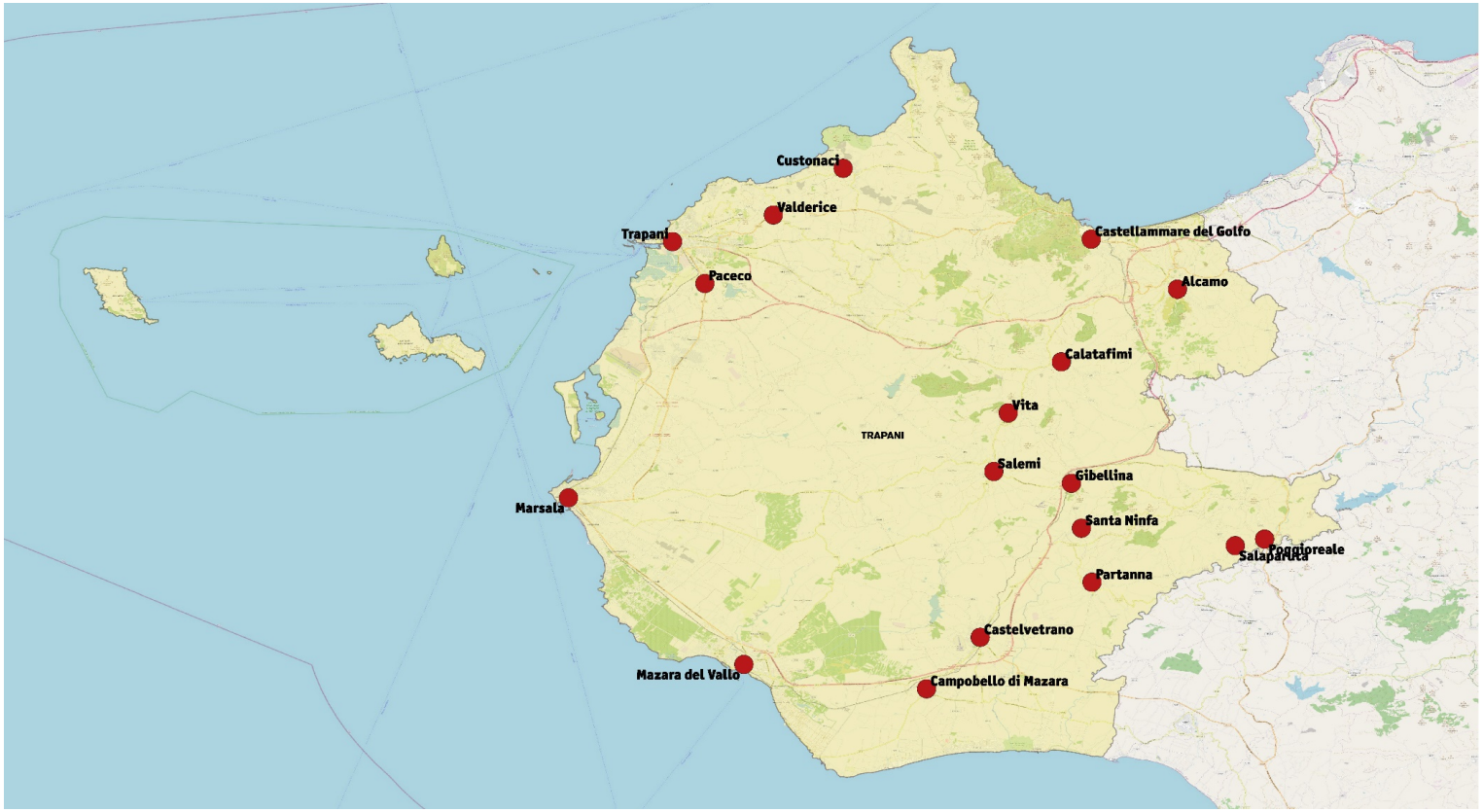

DISLOCAZIONE TERRITORIALE FAMIGLIE MAFIOSE NELLA PROVINCIA DI TRAPANI. FONTE: REL.2° SEM. 2022.

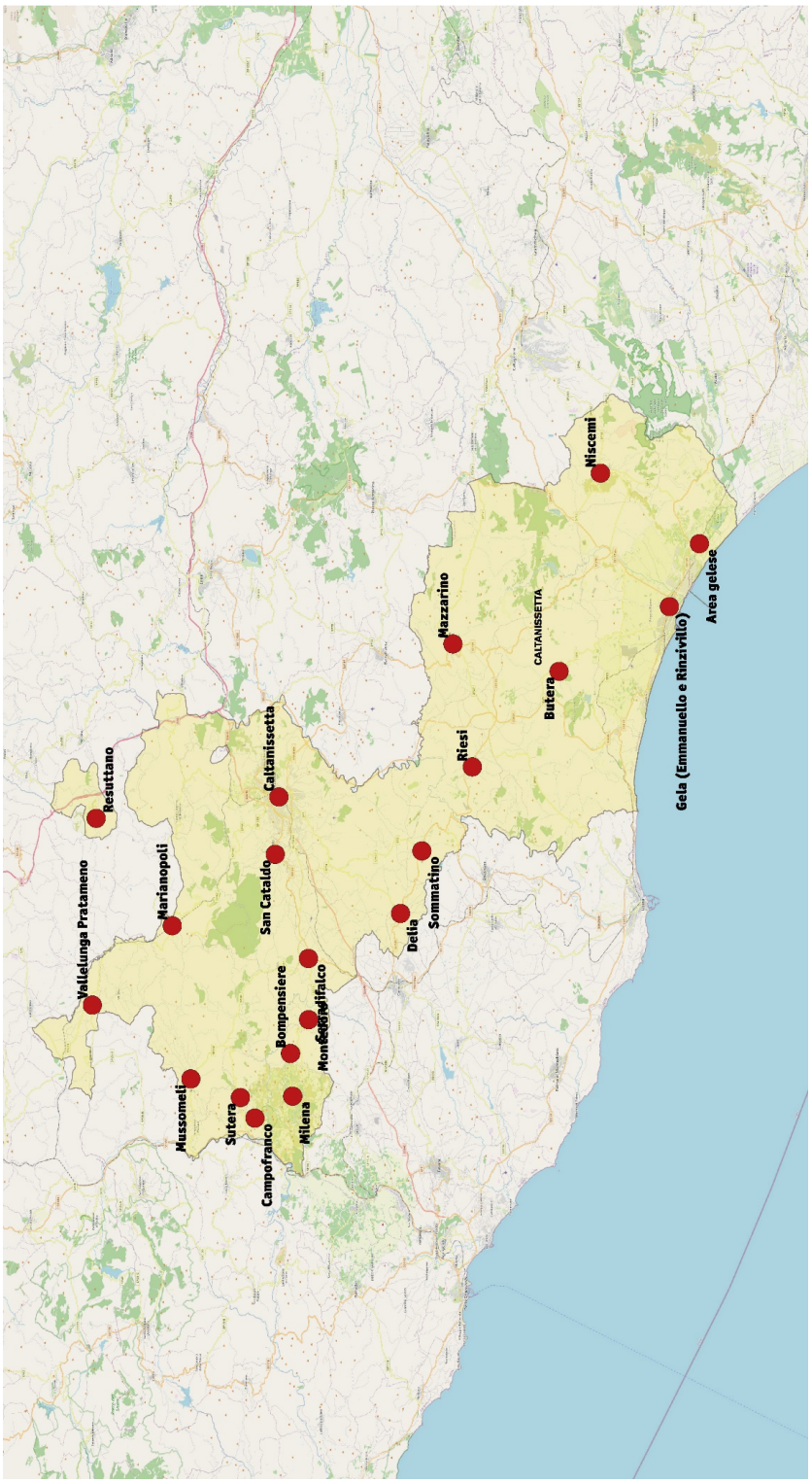

DISLOCAZIONE TERRITORIALE FAMIGLIE MAFIOSE NELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA. FONTE: REL. 2° SEM. 2022.

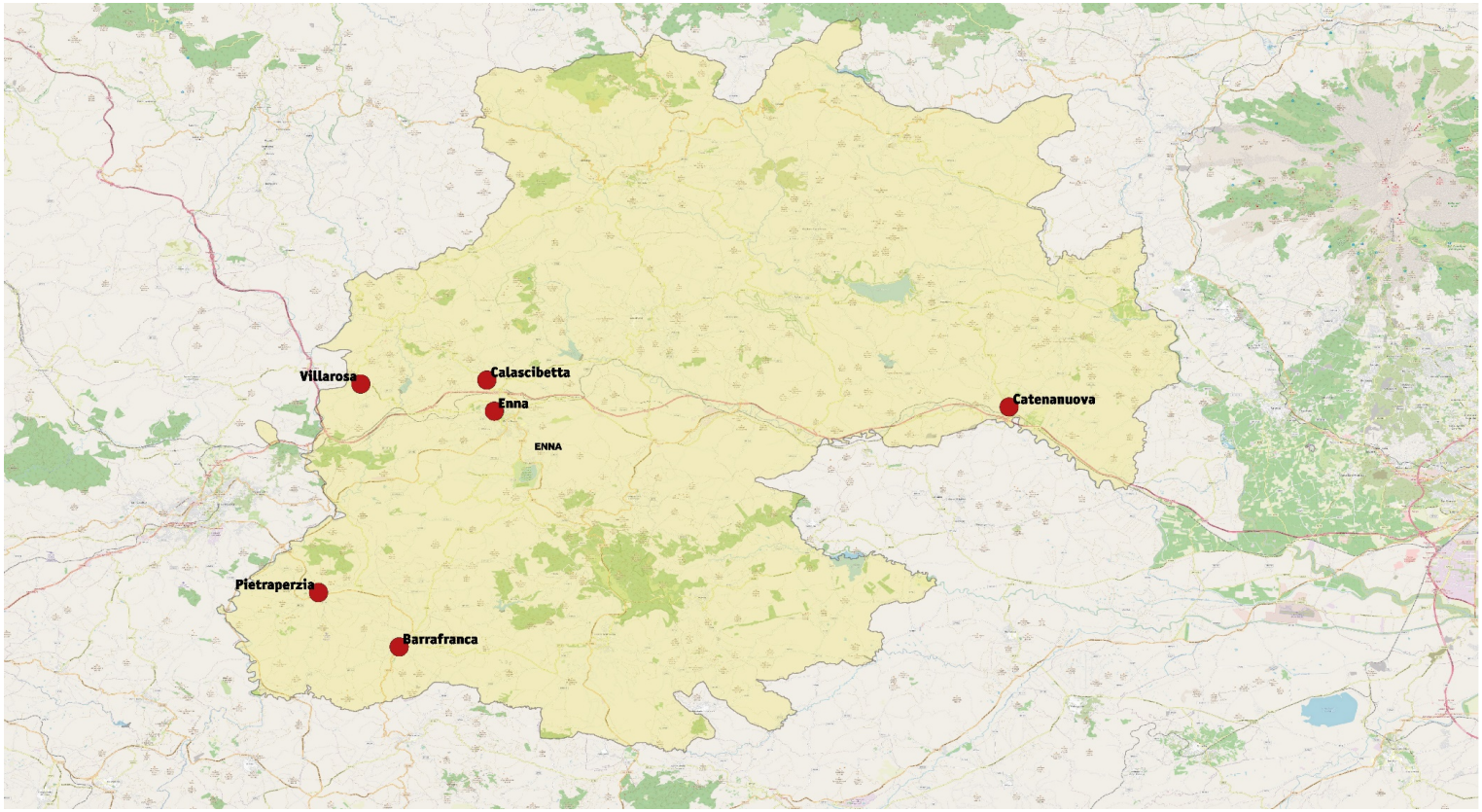

DISLOCAZIONE TERRITORIALE FAMIGLIE MAFIOSE NELLA PROVINCIA DI ENNA. FONTE: REL.2° SEM. 2022.

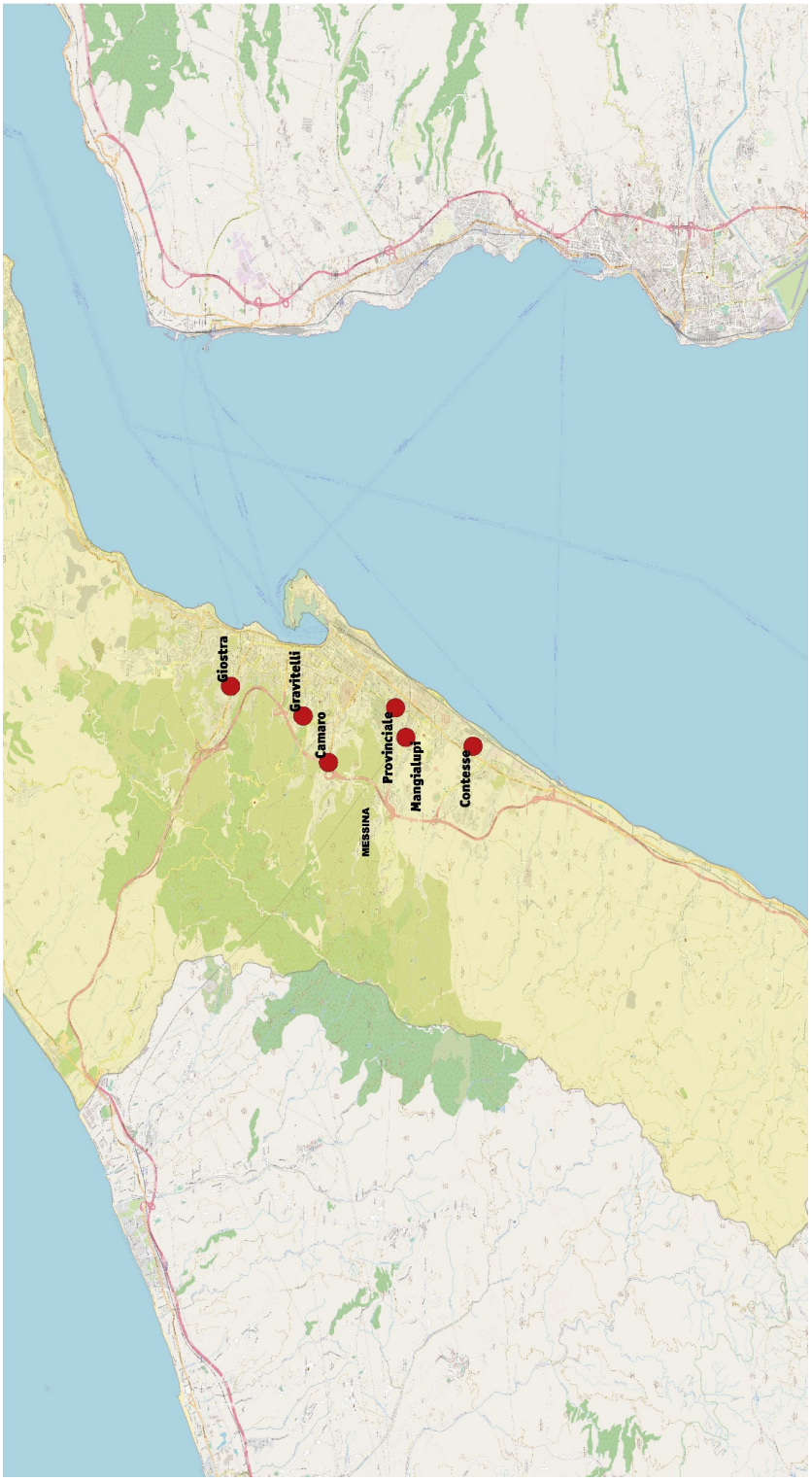

Dislocazione territoriale famiglie mafiose nella città di Messina. Fonte: Rel. 2° sem. 2022

DISLOCAZIONE TERRITORIALE FAMIGLIE MAFIOSE NELLA PROVINCIA DI MESSINA. FONTE: REL.2° SEM. 2022

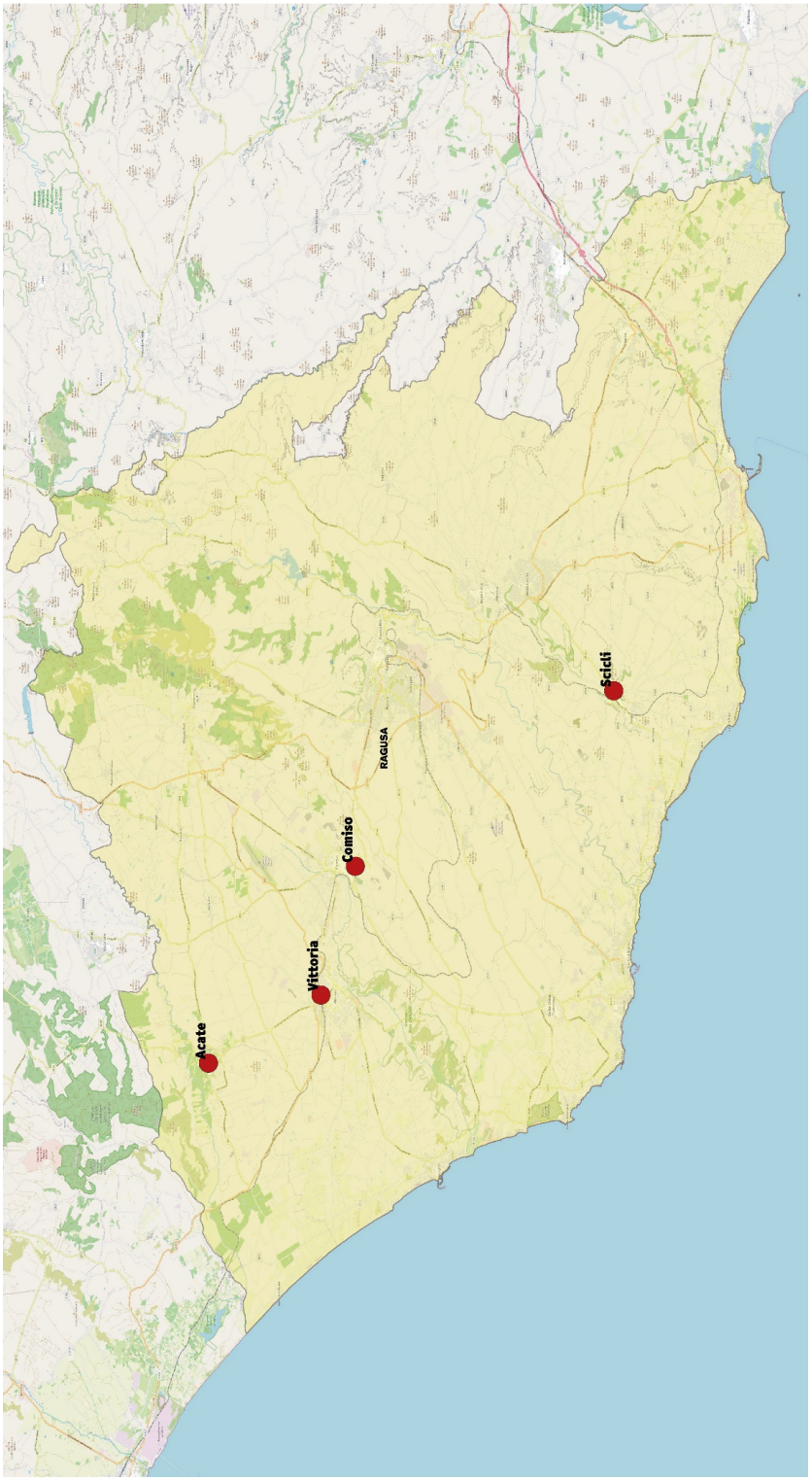

Dislocazione territoriale famiglie mafiose nella provincia di Enna. Fonte: Rel. 2° sem. 2022

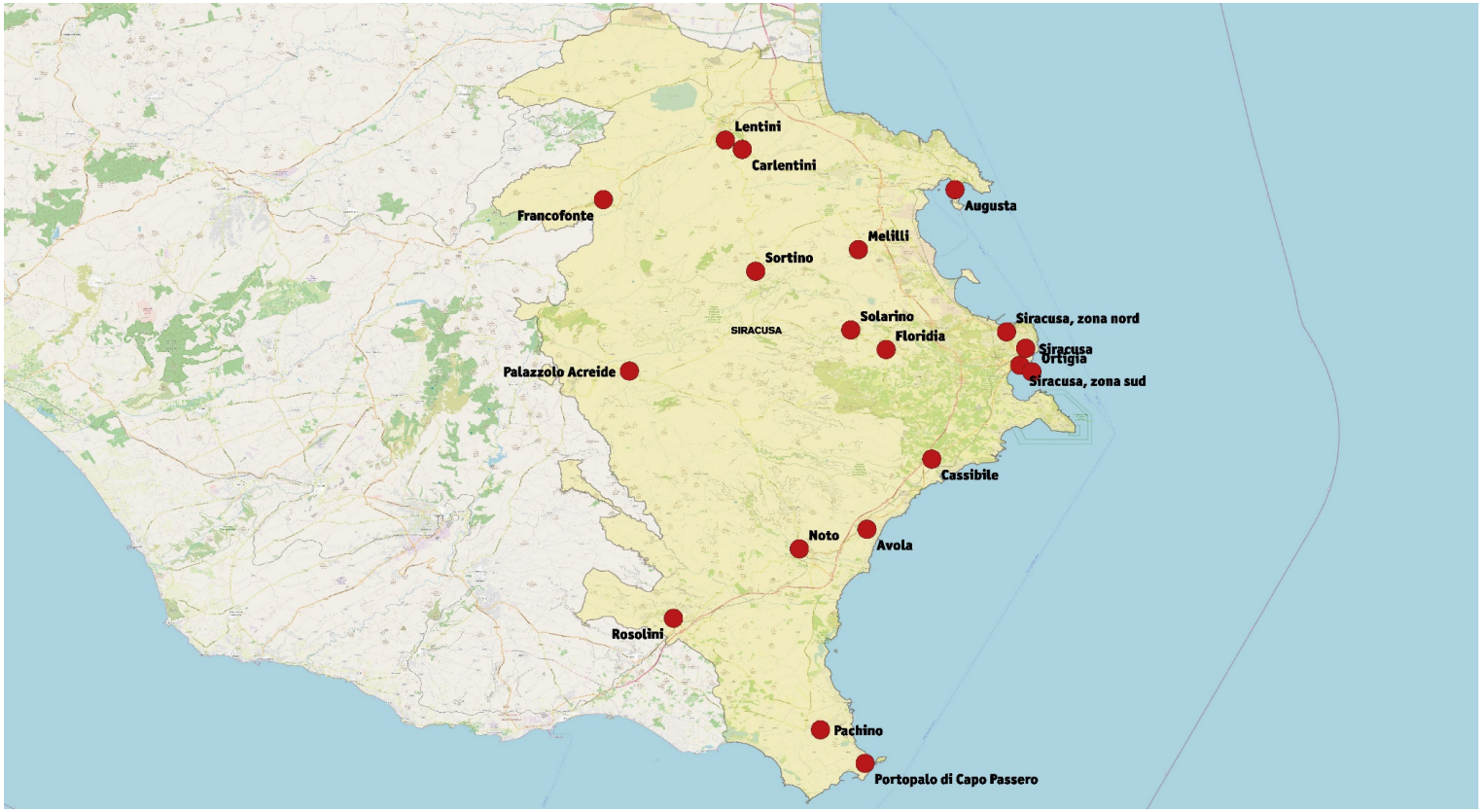

DISLOCAZIONE TERRITORIALE FAMIGLIE MAFIOSE NELLA PROVINCIA DI SIRACUSA. FONTE: REL.2° SEM. 2022

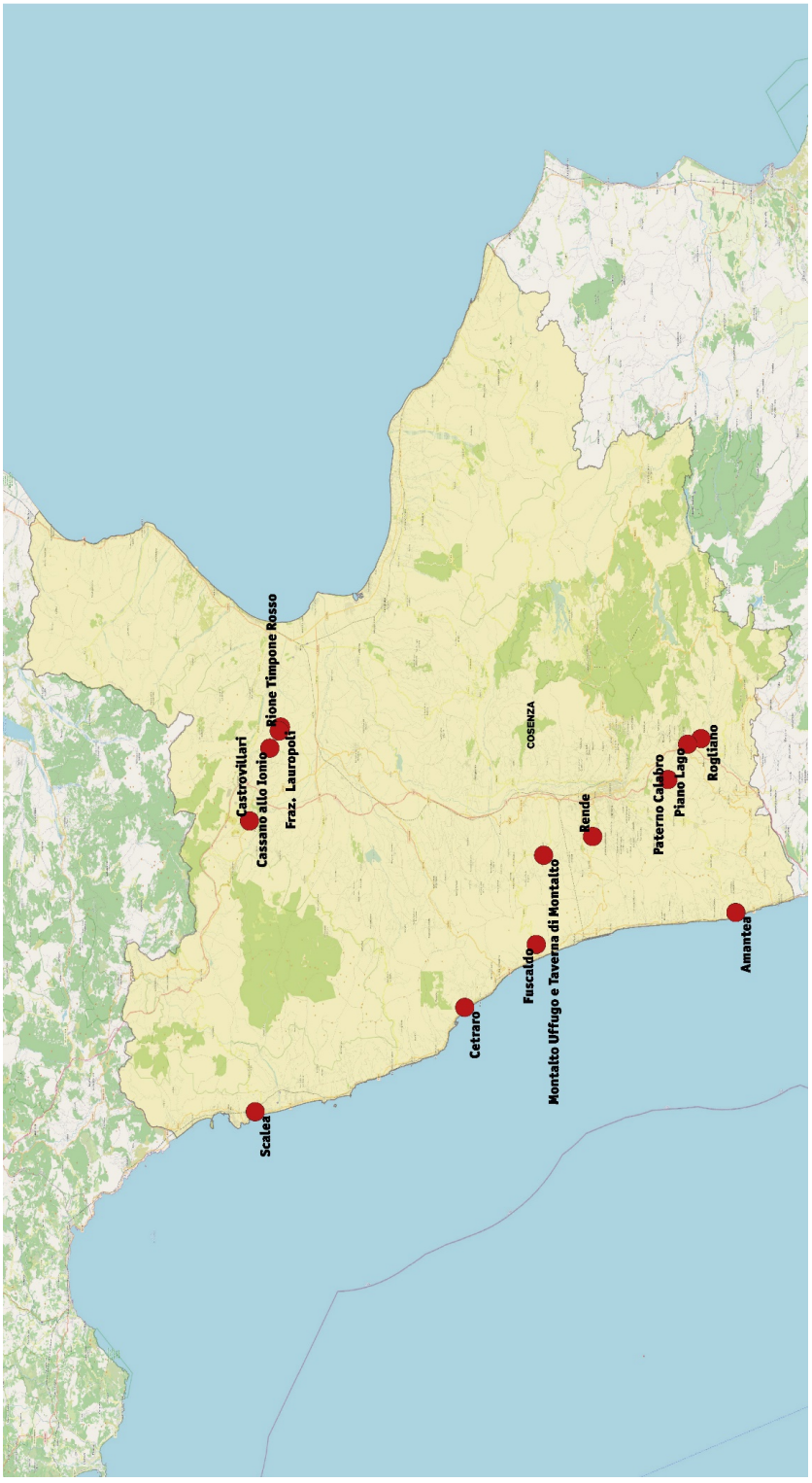

Dislocazione territoriale famiglie mafiose nella città di Cosenza. Fonte: Rel. 2° sem. 2022

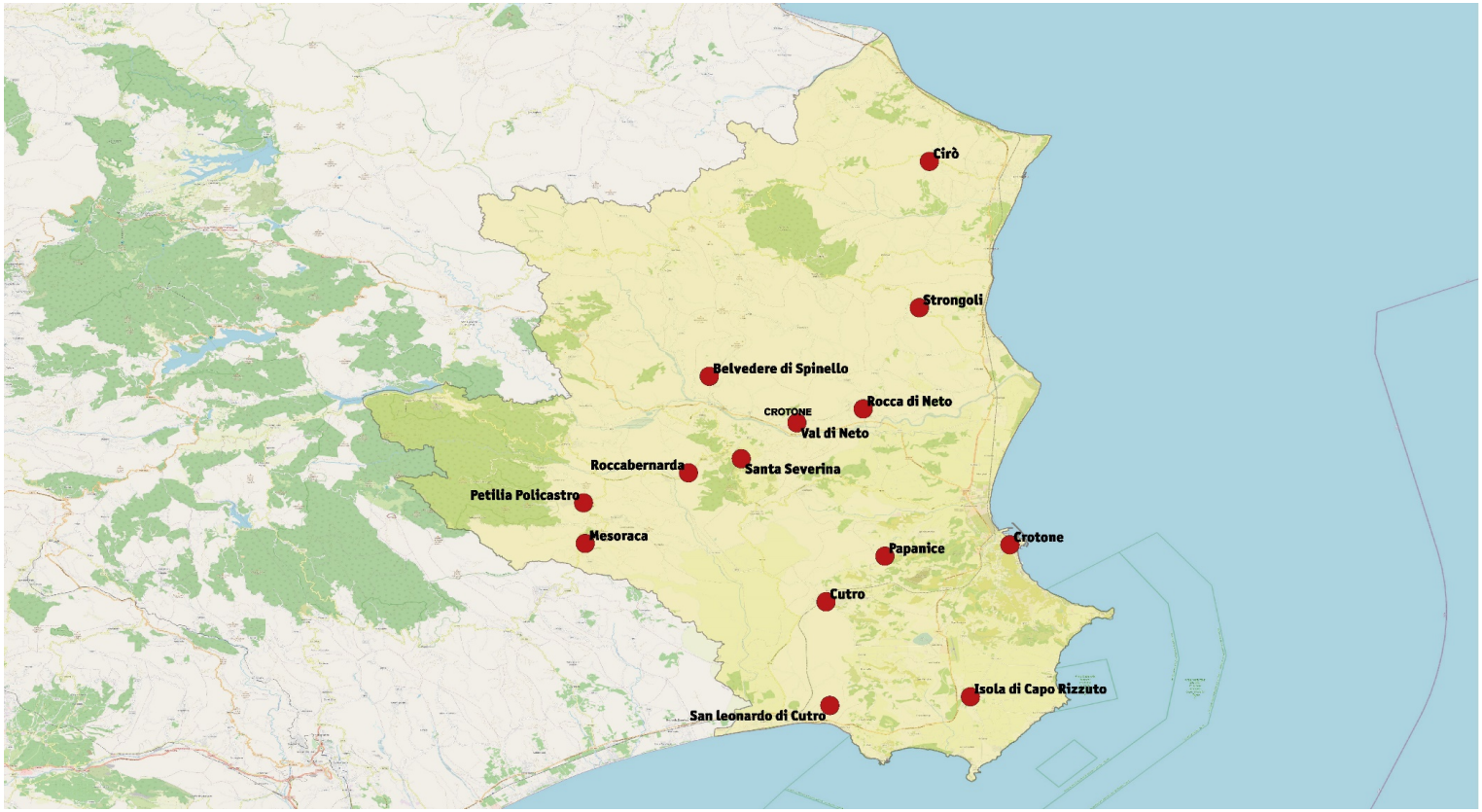

DISLOCAZIONE TERRITORIALE FAMIGLIE MAFIOSE NELLA CITTÀ DI CROTONE. FONTE: REL.2° SEM. 2022

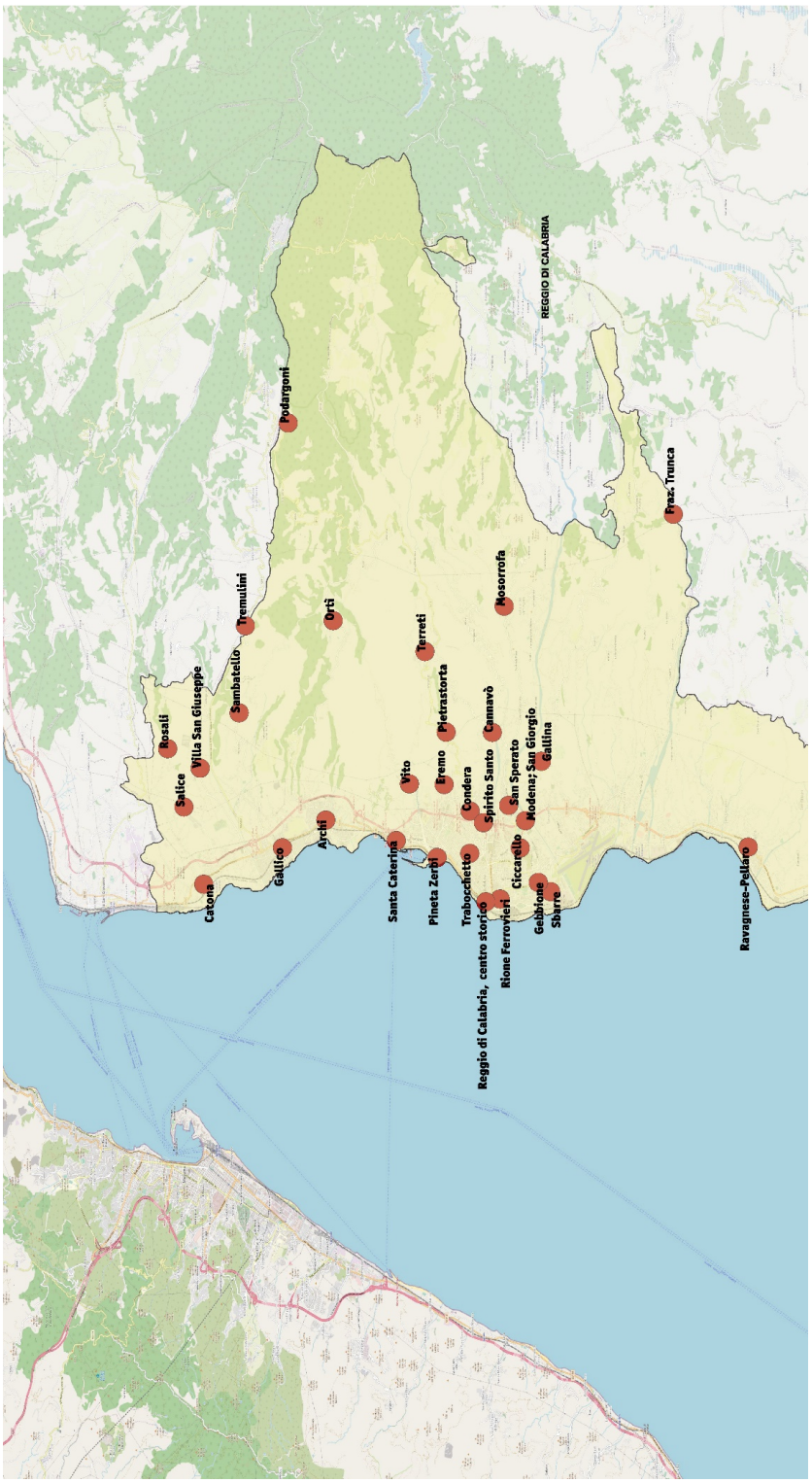

Dislocazione territoriale famiglie mafiose nella città di Reggio Calabria. Fonte: Rel. 2° sem. 2022

DISLOCAZIONE TERRITORIALE FAMIGLIE MAFIOSE NELLA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA, MANDAMENTO IONICO. FONTE: REL.2° SEM. 2022

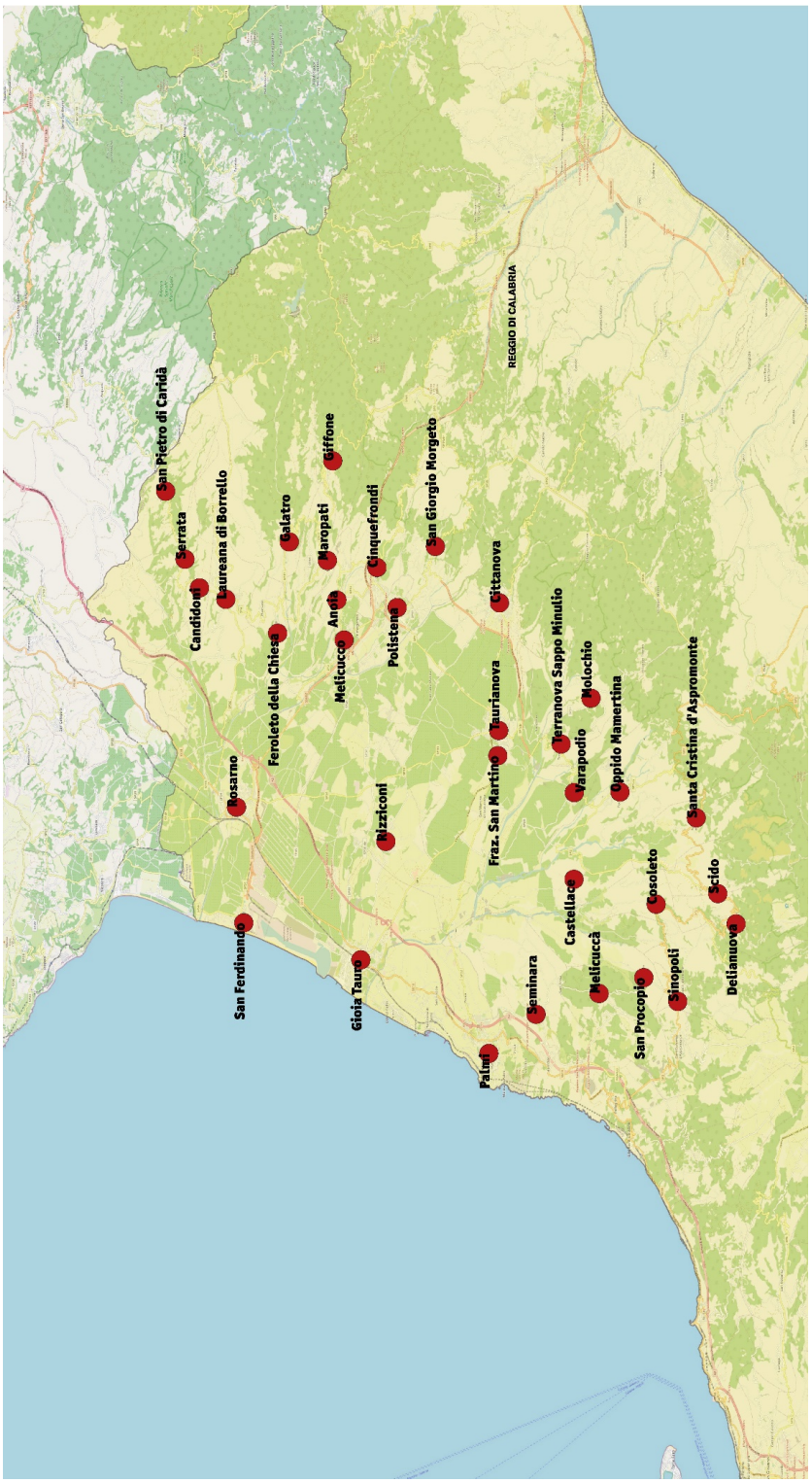

Dislocazione territoriale famiglie mafiose nella città di Reggio Calabria, mandamento tirrenico. Fonte: Rel.2° sem. 2022

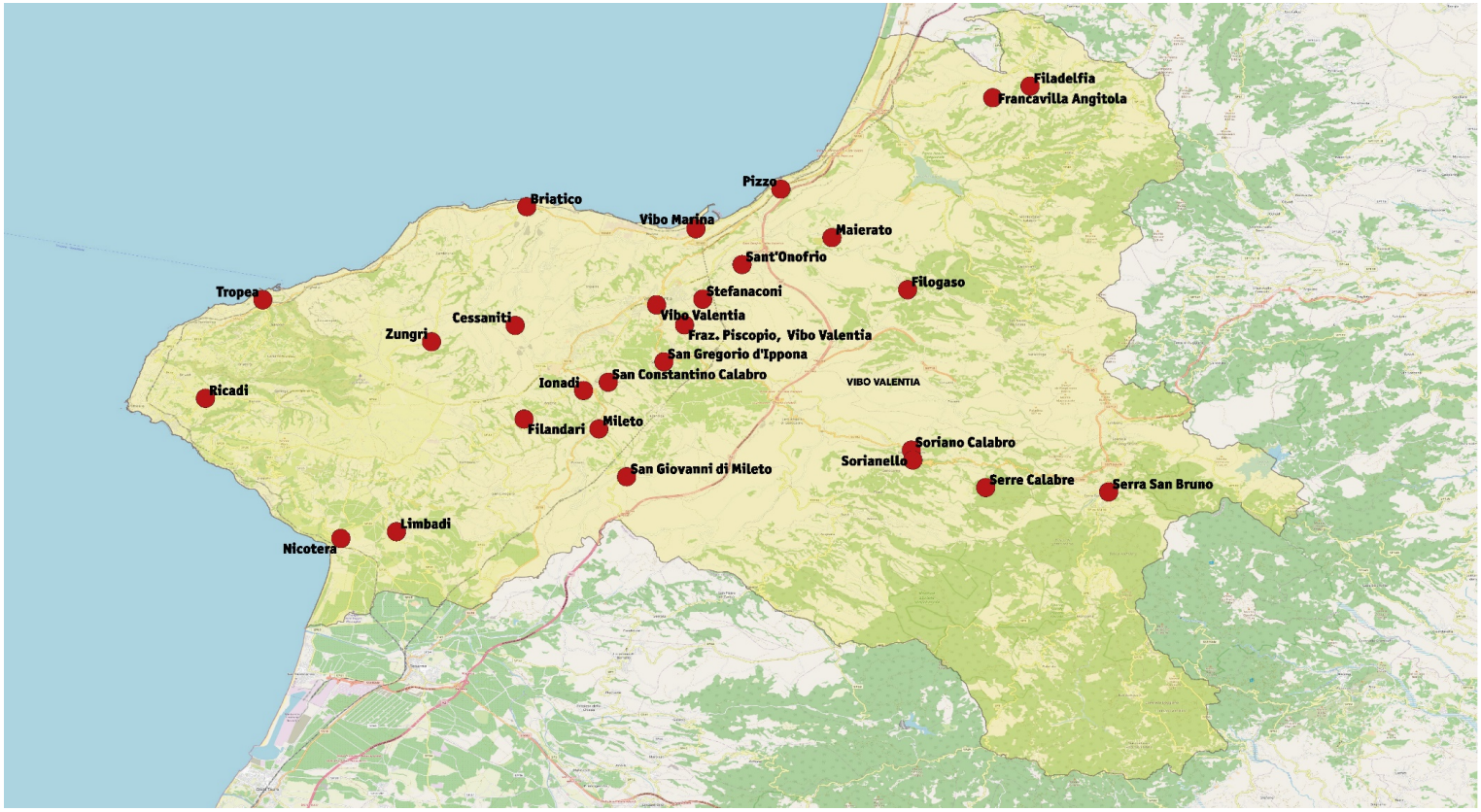

DISLOCAZIONE TERRITORIALE FAMIGLIE MAFIOSE NELLA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA, MANDAMENTO TIRRENICO. FONTE: REL.2° SEM. 2022

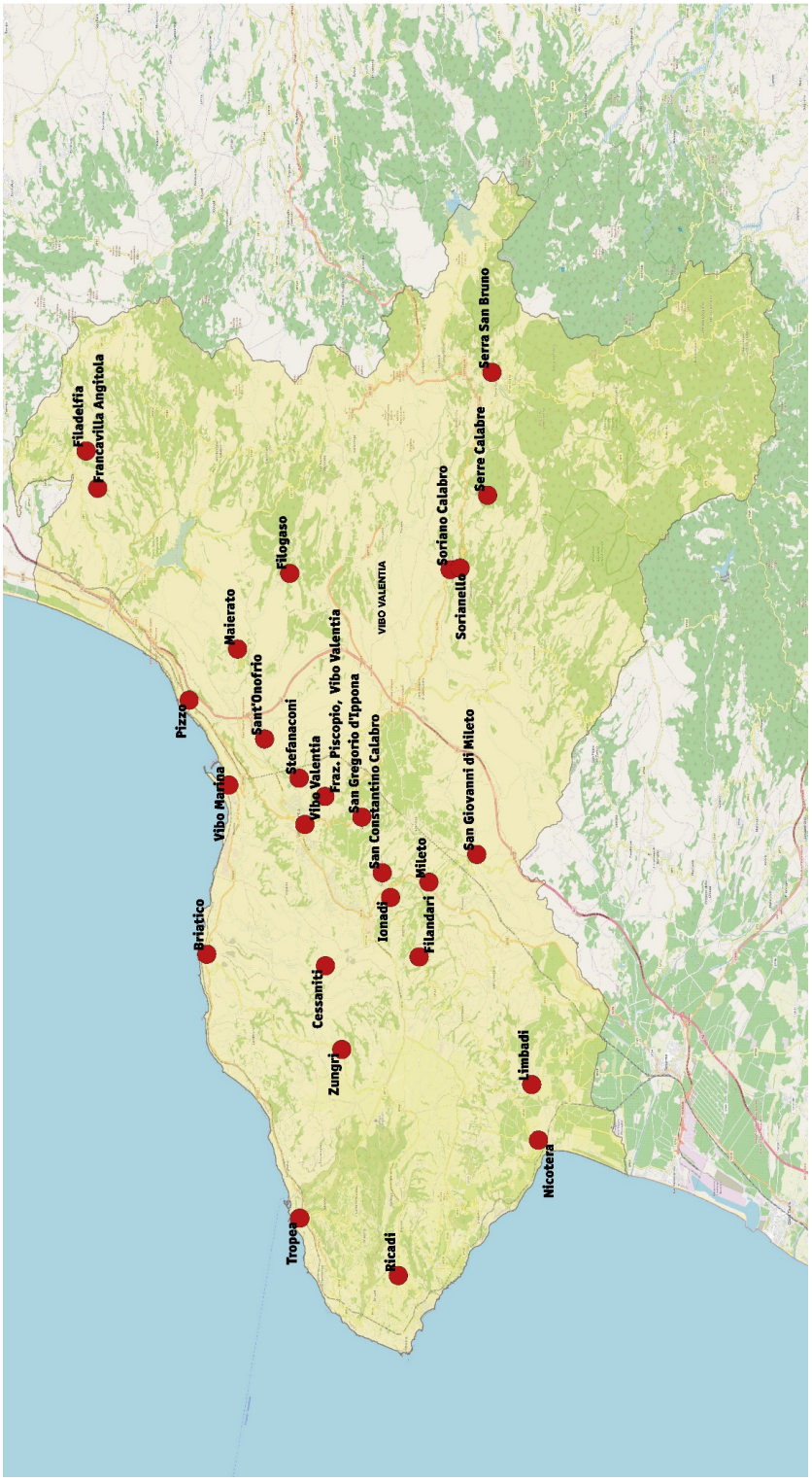

Dislocazione territoriale famiglie mafiose nella provincia di Vibo Valentia. Fonte: Rel. 2° sem. 2022

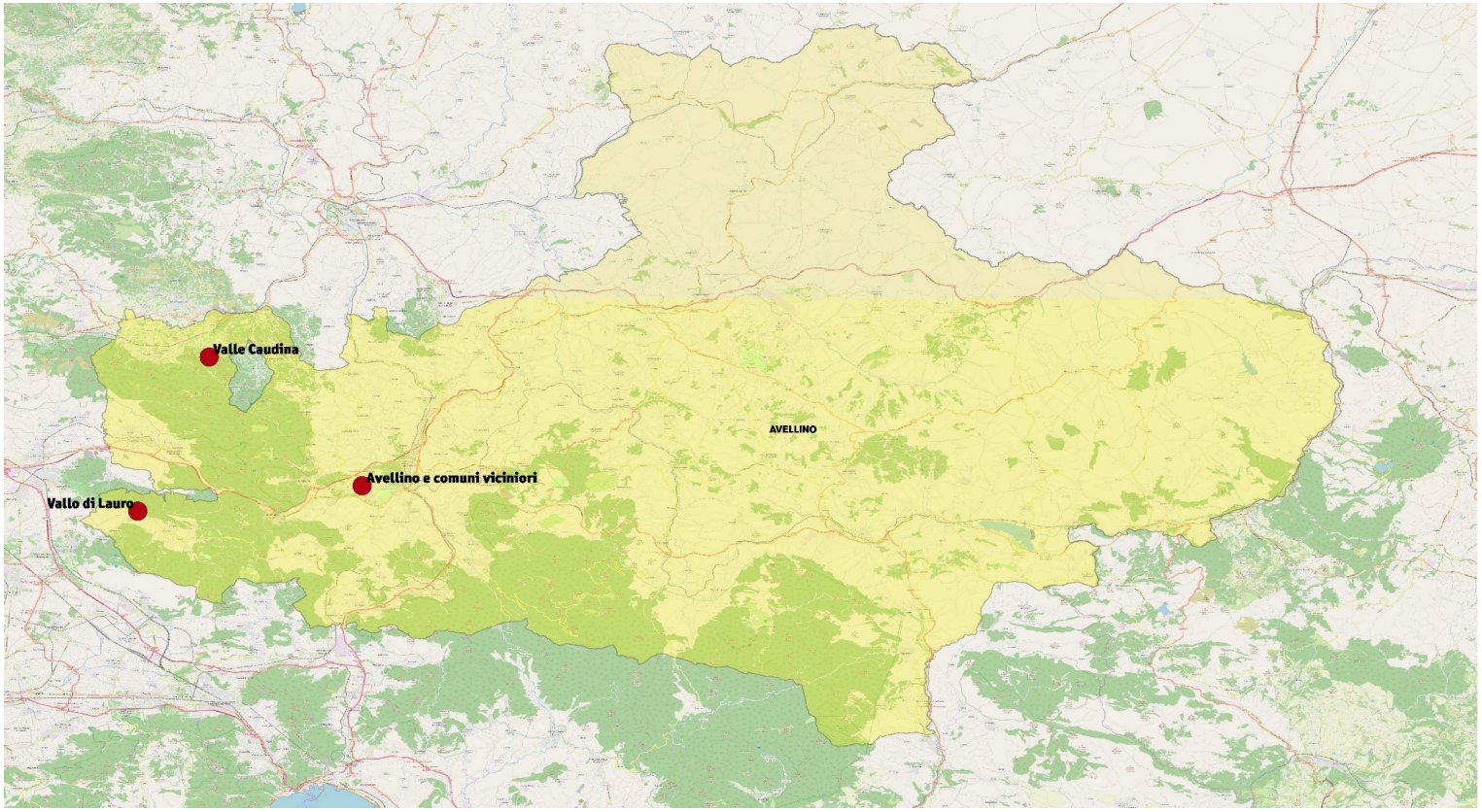

DISLOCAZIONE TERRITORIALE FAMIGLIE MAFIOSE NELLA PROVINCIA DI AVELLINO. FONTE: REL.2° SEM. 2022

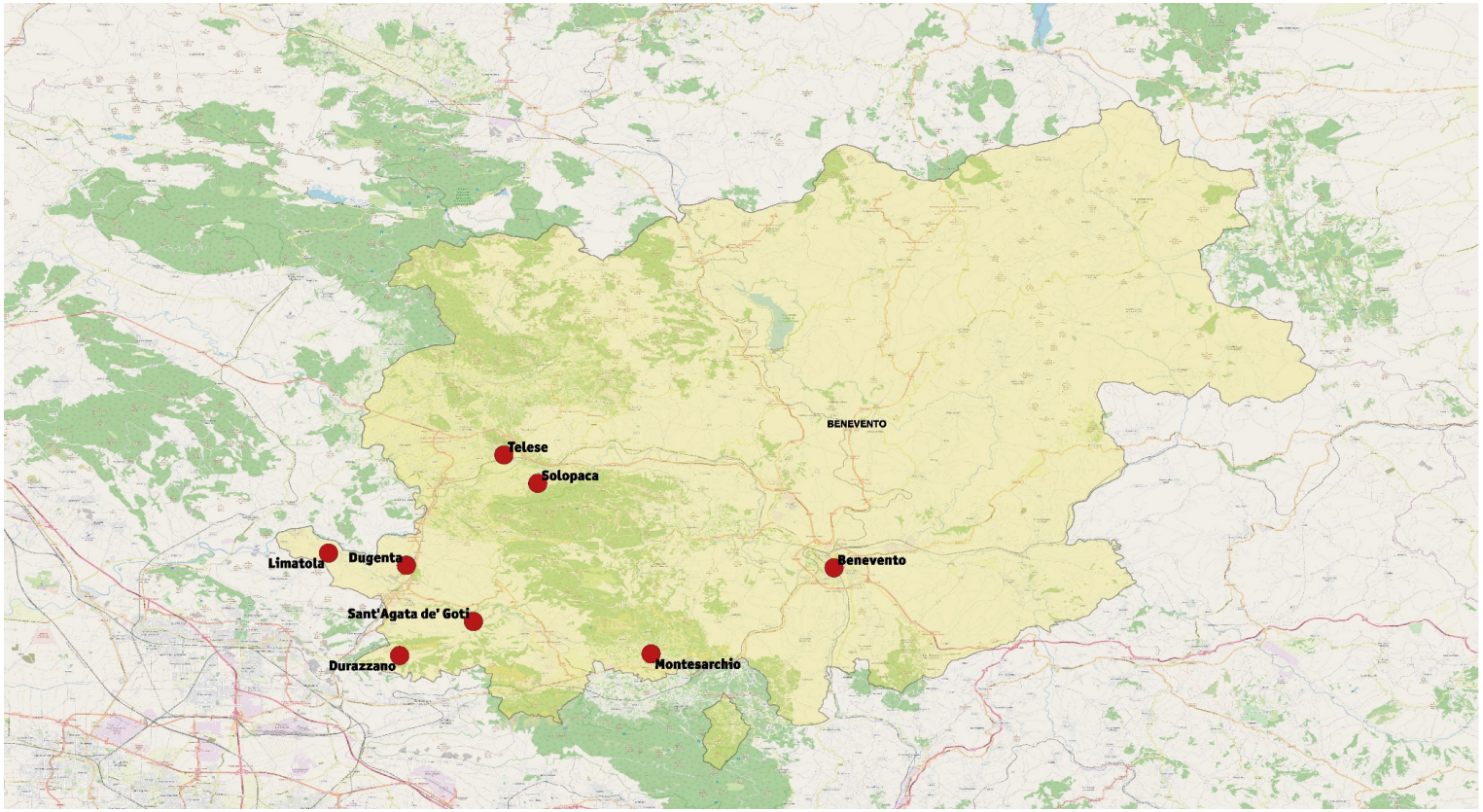

Dislocazione territoriale famiglie mafiose nella provincia di Benevento. Fonte: Rel.2° sem. 2022

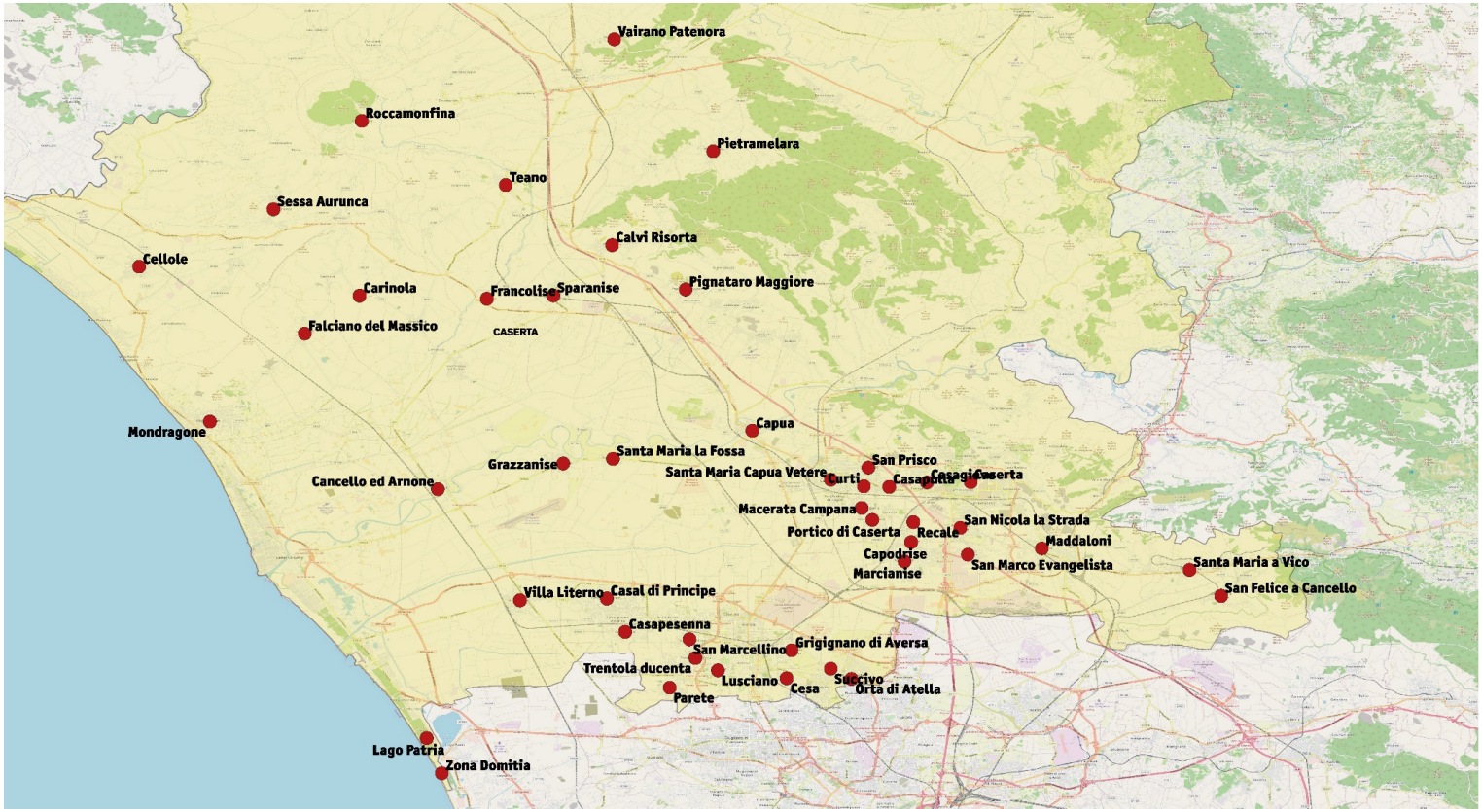

DISLOCAZIONE TERRITORIALE FAMIGLIE MAFIOSE NELLA PROVINCIA DI CASERTA. FONTE: REL.2° SEM. 2022

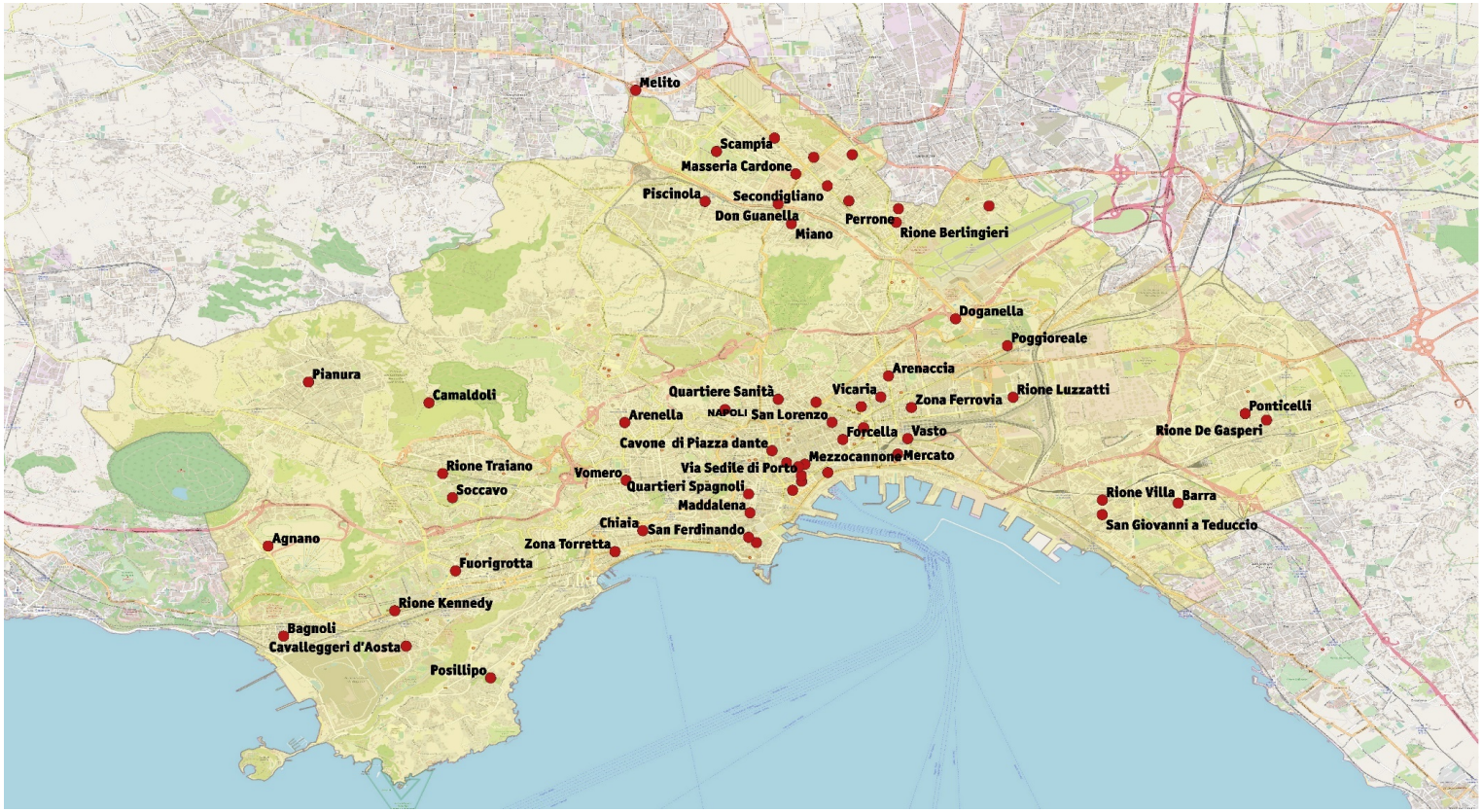

Dislocazione territoriale famiglie mafiose nella città di Napoli. Fonte: Rel.2° sem. 2022

DISLOCAZIONE TERRITORIALE FAMIGLIE MAFIOSE NELLA CITTÀ DI NAPOLI, PARTE I^. FONTE: REL.2° SEM. 2022

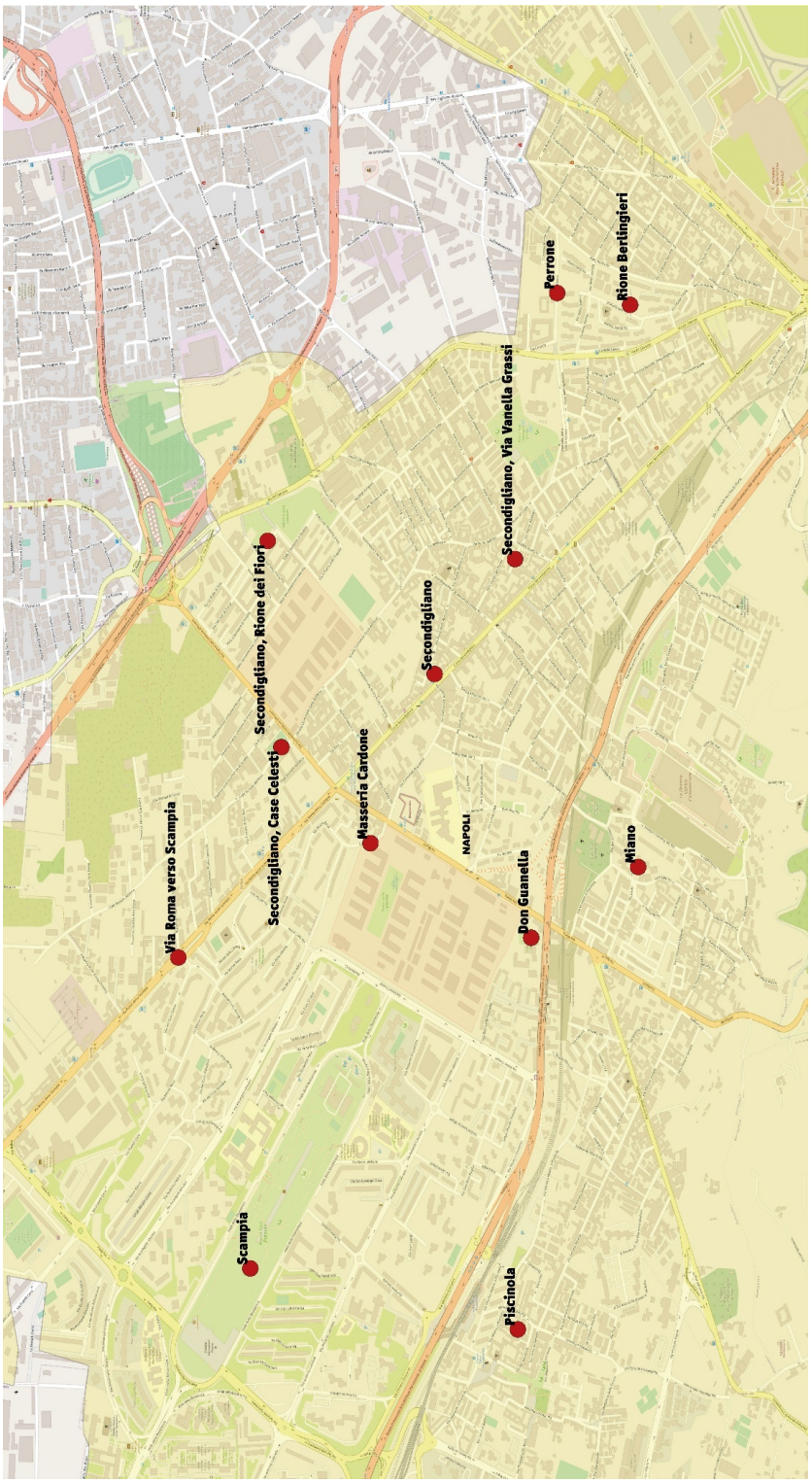

DISLOCAZIONE TERRITORIALE FAMIGLIE MAFIOSE NELLA CITTÀ DI NAPOLI, PARTE II^. FONTE: REL. 2° SEM. 2022

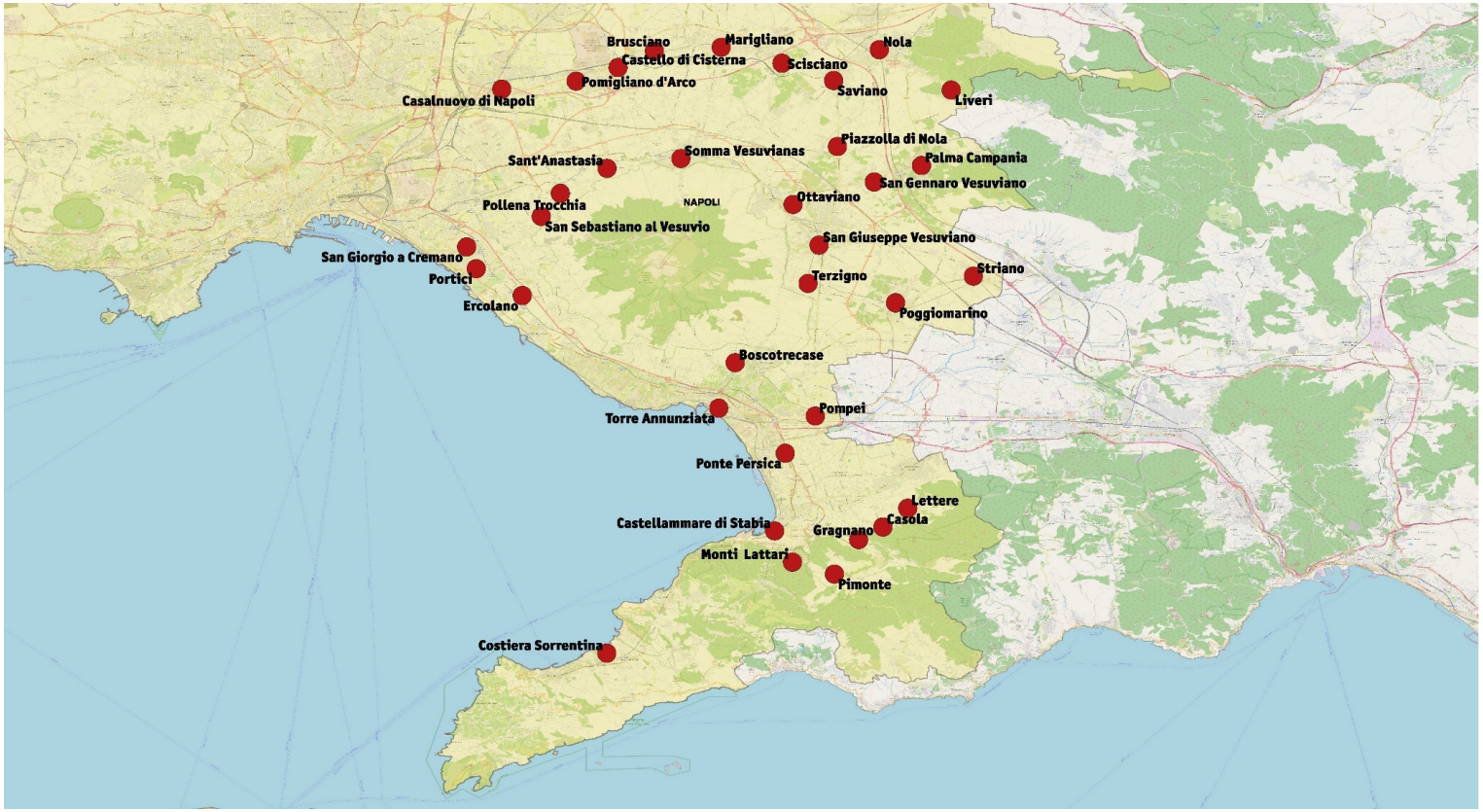

DISLOCAZIONE TERRITORIALE FAMIGLIE MAFIOSE NELLA CITTÀ DI NAPOLI, VERSANTE MERIDIONALE-ORIENTALE. FONTE: REL.2° SEM. 2022

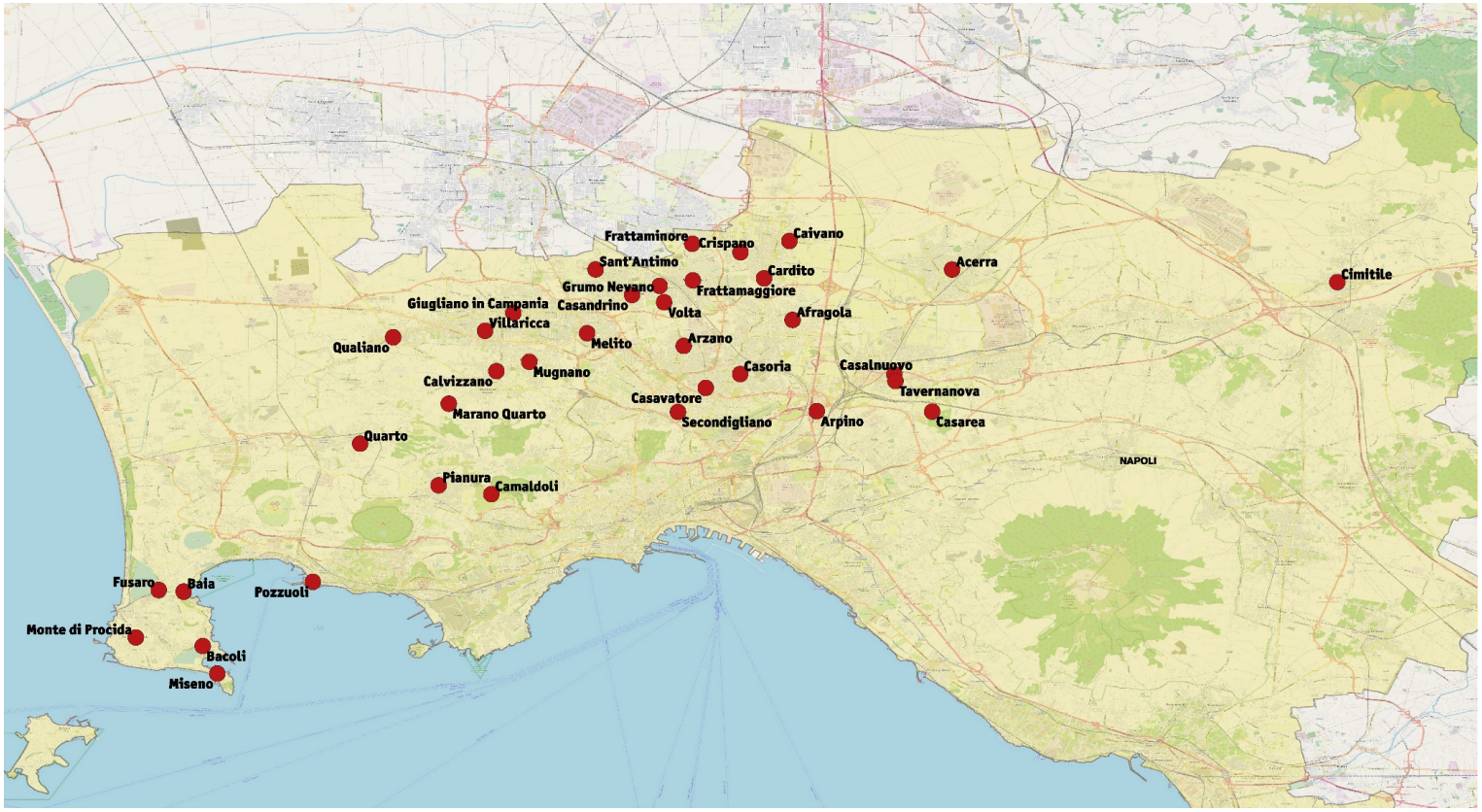

DISLOCAZIONE TERRITORIALE FAMIGLIE MAFIOSE NELLA CITTÀ DI NAPOLI, VERSANTE SETTENTRIONALE-OCCIDENTALE. FONTE: REL.2° SEM. 2022

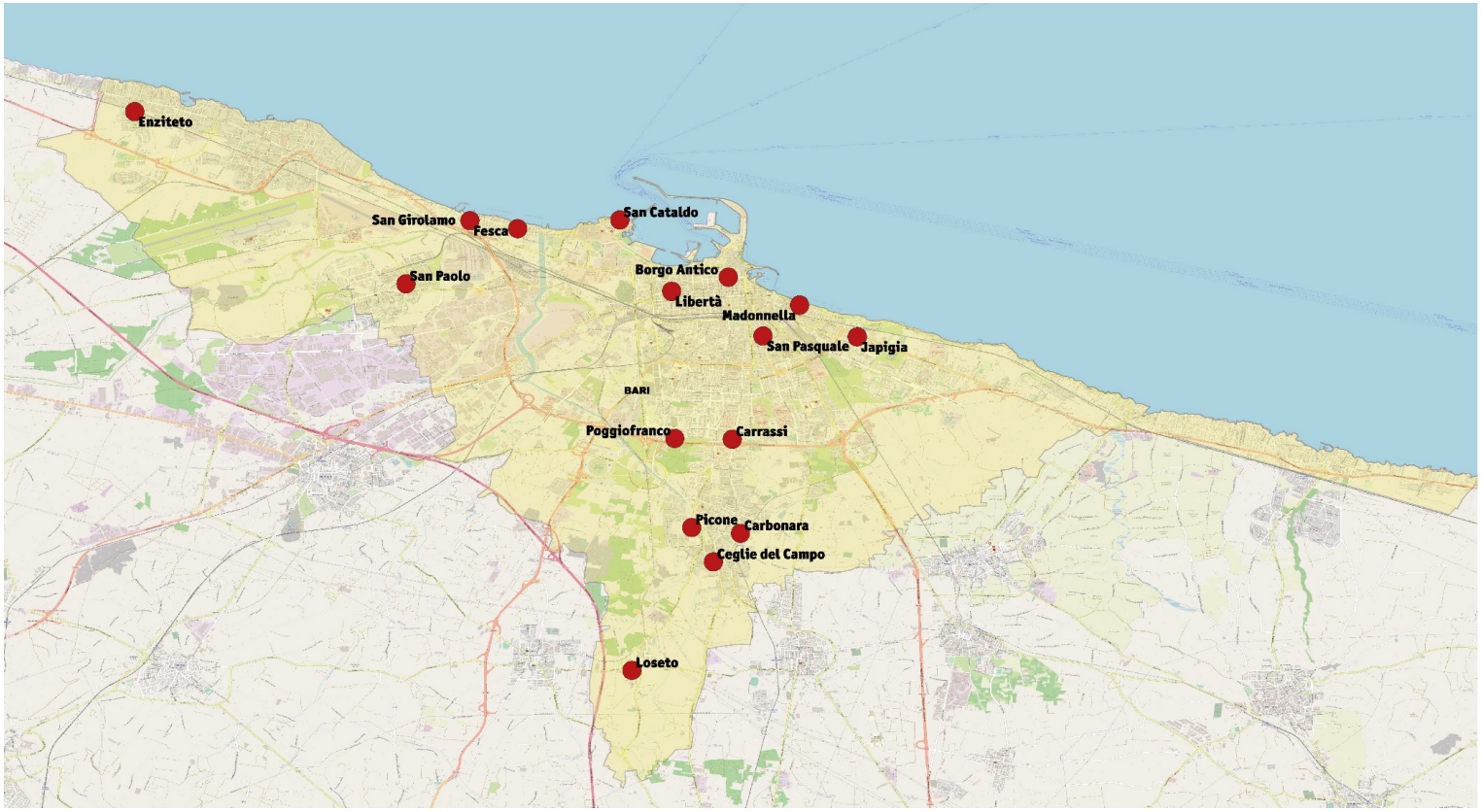

DISLOCAZIONE TERRITORIALE FAMIGLIE MAFIOSE NELLA CITTÀ DI BARI. FONTE: REL.2° SEM. 2022

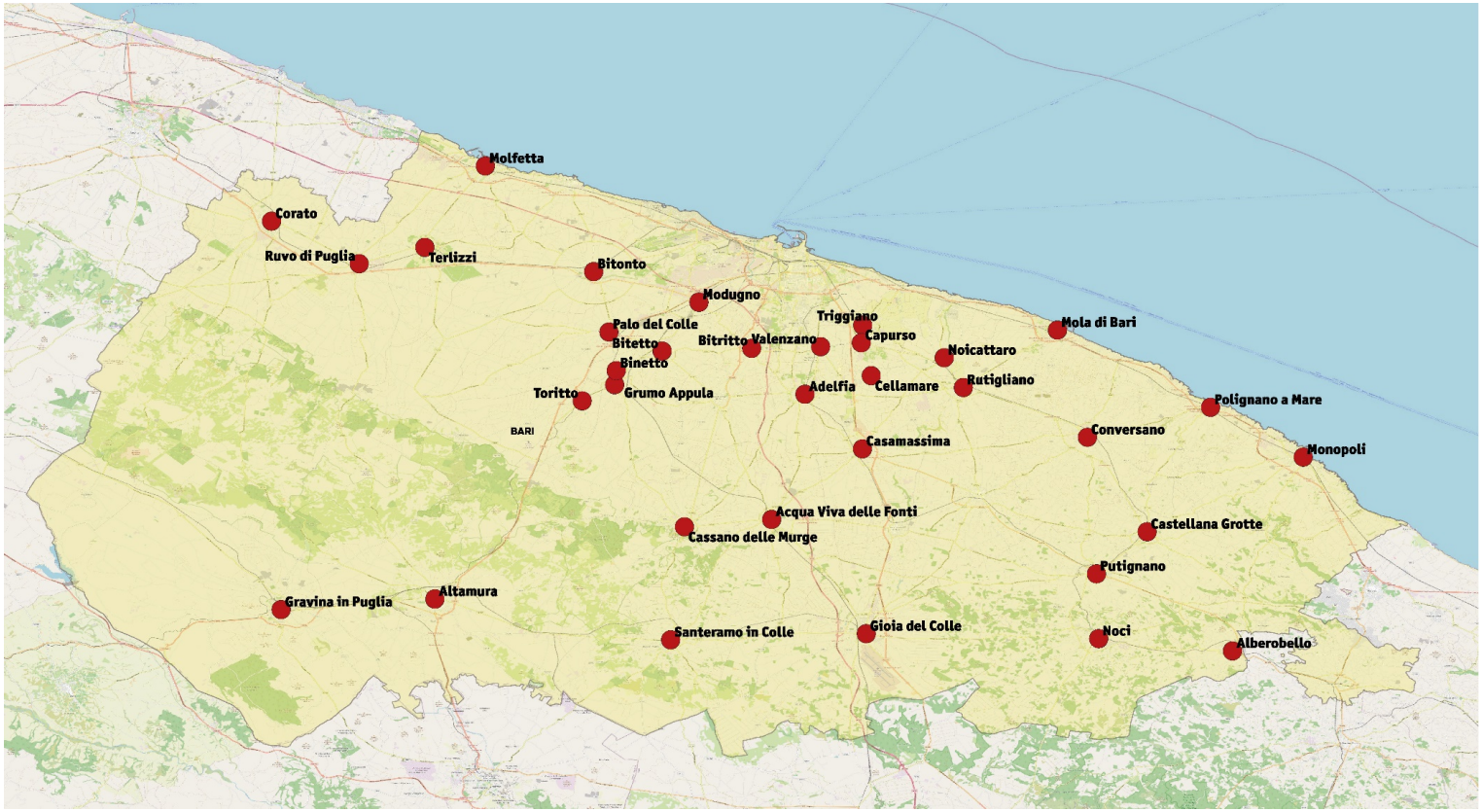

DISLOCAZIONE TERRITORIALE FAMIGLIE MAFIOSE NELLA PROVINCIA DI BARI. FONTE: REL.2° SEM. 2022

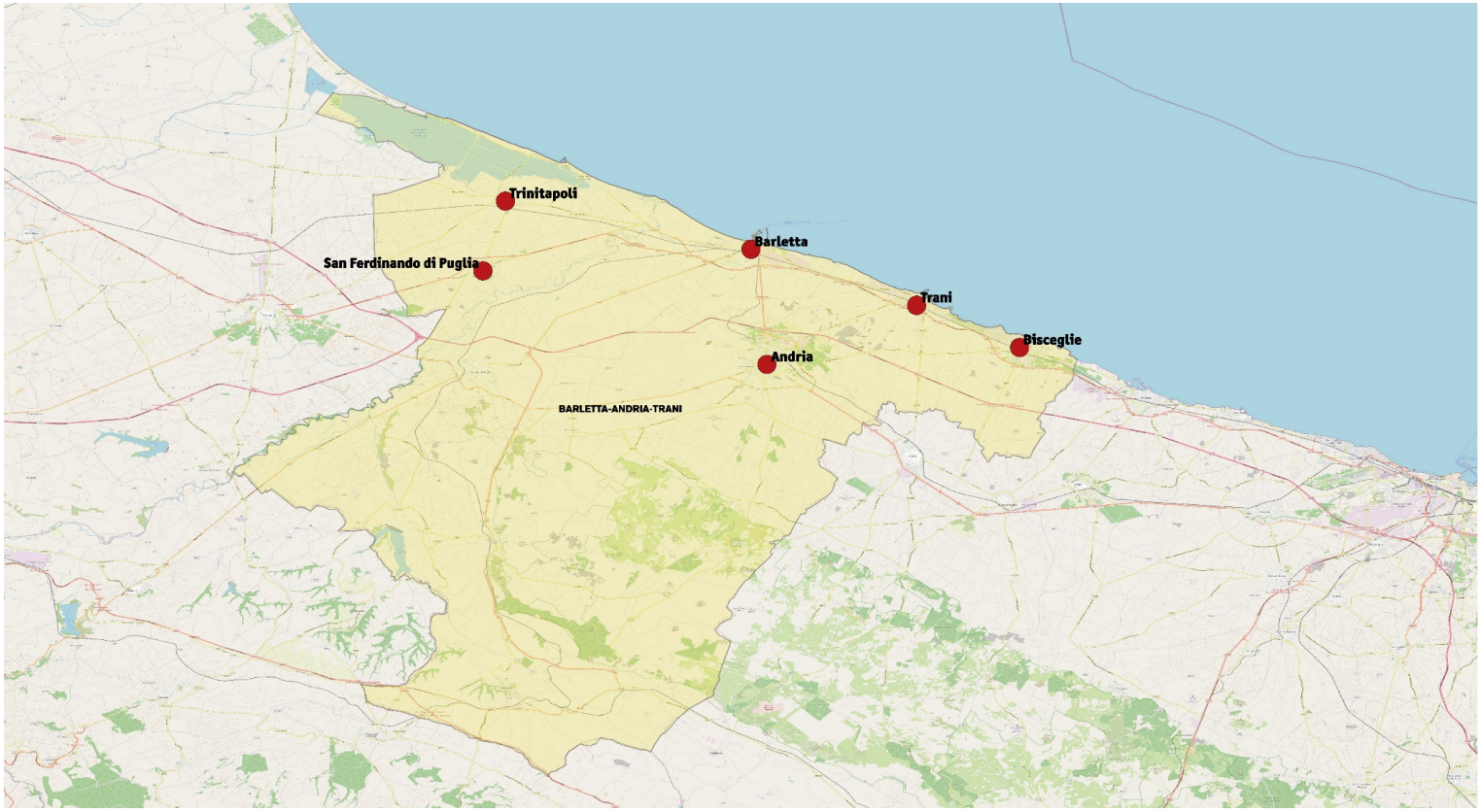

DISLOCAZIONE TERRITORIALE FAMIGLIE MAFIOSE NELLA PROVINCIA DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI. FONTE: REL.2° SEM. 2022

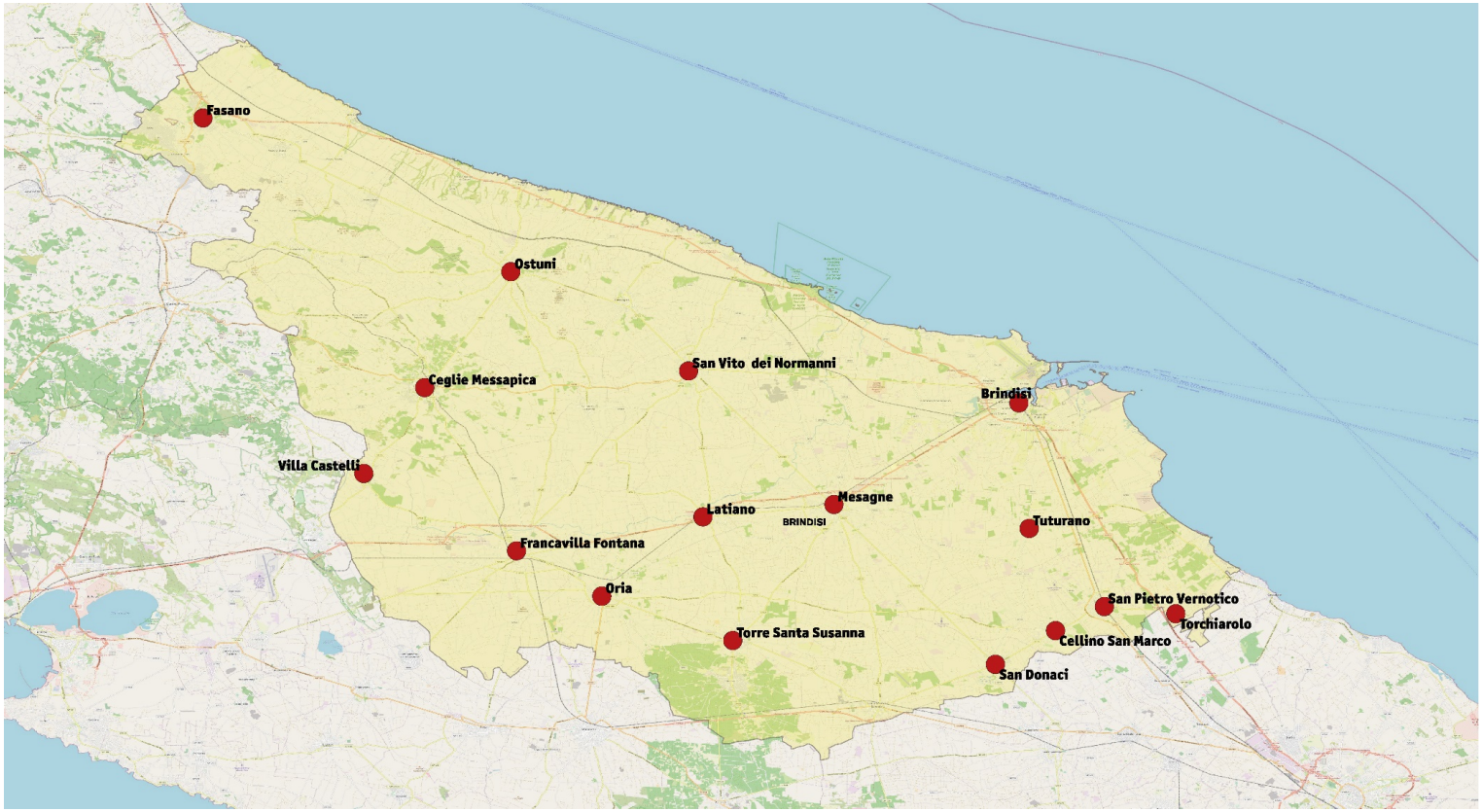

Dislocazione territoriale famiglie mafiose nella provincia di Brindisi. Fonte: Rel.2° sem. 2022

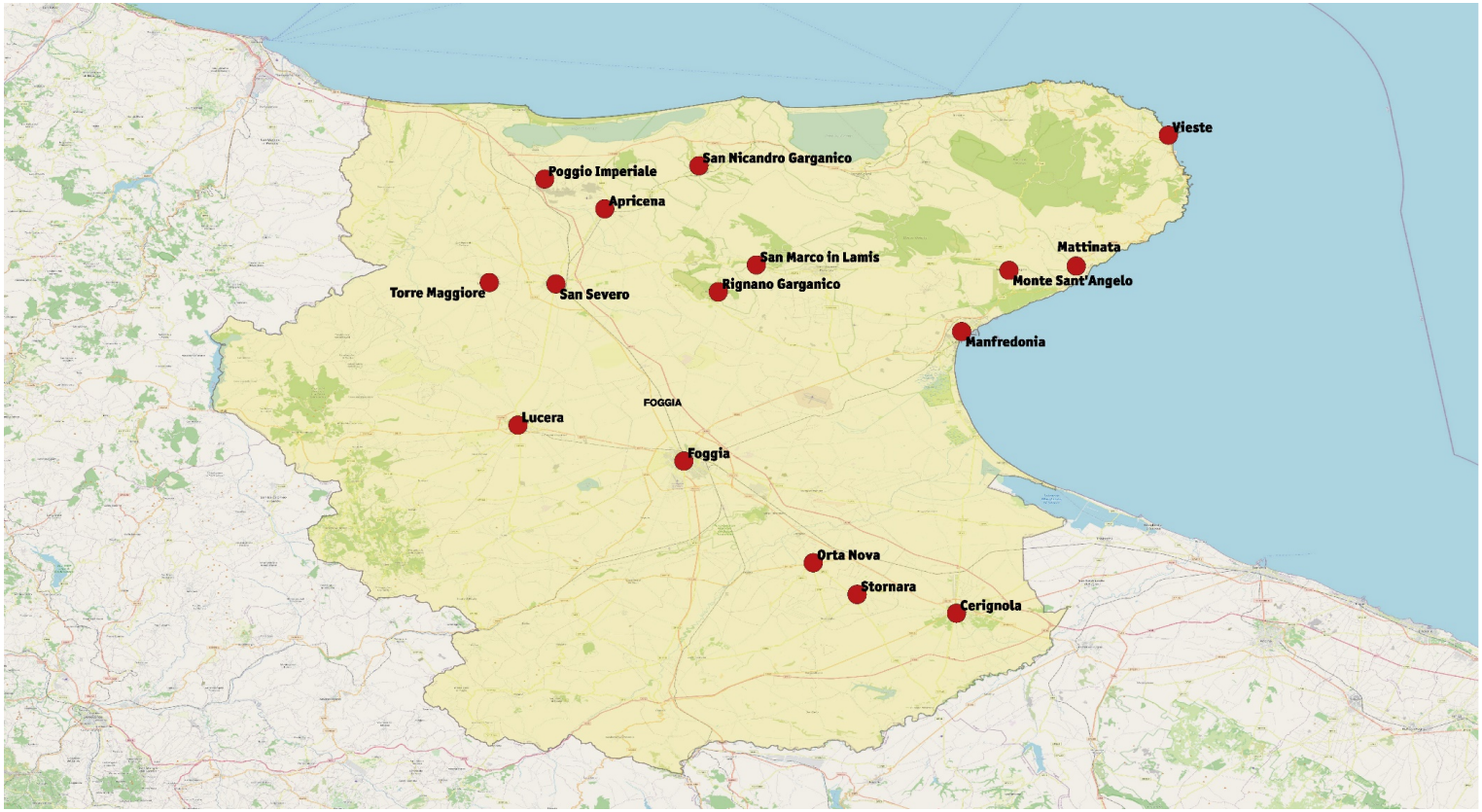

DISLOCAZIONE TERRITORIALE FAMIGLIE MAFIOSE NELLA PROVINCIA DI FOGGIA. FONTE: REL.2° SEM. 2022

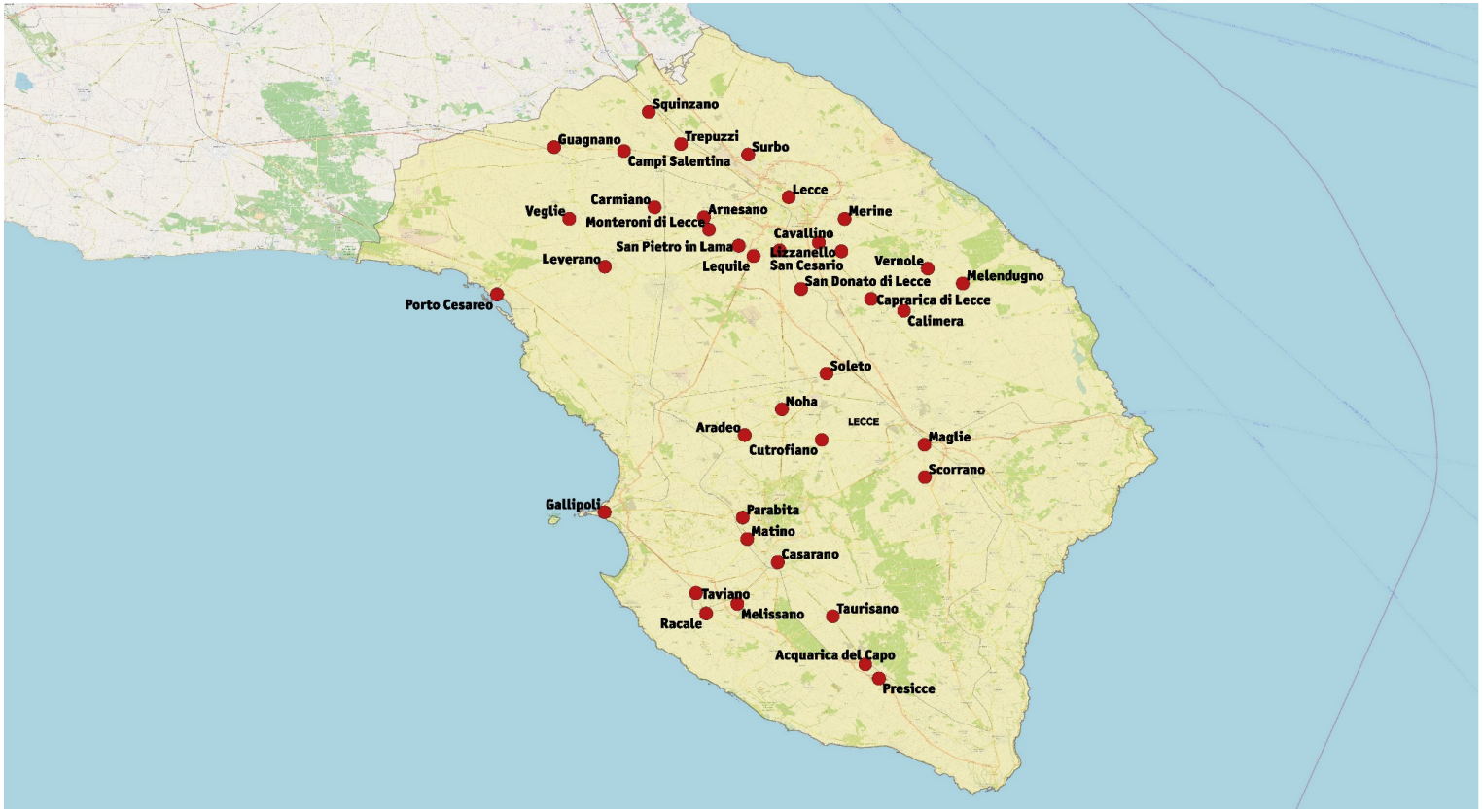

Dislocazione territoriale famiglie mafiose nella provincia di Lecce. Fonte: Rel.2° sem. 2022

DISLOCAZIONE TERRITORIALE FAMIGLIE MAFIOSE NELLA CITTÀ DI TARANTO. FONTE: REL.2° SEM. 2022

Dislocazione territoriale famiglie mafiose nella provincia di Taranto. Fonte: Rel.2° sem. 2022

Le mafie nel nostro Paese

Scioglimento dei consigli comunali dal 1991 al 2023
Situazione generale a livello regionale

di Fabio Iadeluca

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Anno/Mese/Giorno*
Taurianova	Reggio Calabria	Calabria	1991-08-02
Casandrino	Napoli	Campania	1991-08-02
Casal di Principe	Caserta	Campania	1991-09-30
Casapesenna	Caserta	Campania	1991-09-30
Mondragone	Caserta	Campania	1991-09-30
Adrano	Catania	Sicilia	1991-09-30
Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (***annullato***)	Catanzaro	Calabria	1991-09-30
Lamezia Terme	Catanzaro	Calabria	1991-09-30
Gallipoli	Lecce	Puglia	1991-09-30
Surbo	Lecce	Puglia	1991-09-30
Piraino	Messina	Sicilia	1991-09-30
Marano di Napoli	Napoli	Campania	1991-09-30
Poggiomarino	Napoli	Campania	1991-09-30
Sant'Antimo	Napoli	Campania	1991-09-30
Cerda	Palermo	Sicilia	1991-09-30
Santa Flavia	Palermo	Sicilia	1991-09-30
Trabia (***annullato***)	Palermo	Sicilia	1991-09-30
Delianuova	Reggio Calabria	Calabria	1991-09-30
Melito di Porto Salvo	Reggio Calabria	Calabria	1991-09-30
Seminara	Reggio Calabria	Calabria	1991-09-30
Misterbianco	Catania	Sicilia	1991-12-21
Isca sullo Ionio	Catanzaro	Calabria	1992-01-28
Stefanaconi	Catanzaro	Calabria	1992-01-28
Rosarno	Reggio Calabria	Calabria	1992-01-28
Quarto	Napoli	Calabria	1992-04-10
San Ferdinando	Reggio Calabria	Calabria	1992-05-20
Capaci	Palermo	Sicilia	1992-06-09
Misilmeri	Palermo	Sicilia	1992-06-09
Mascali	Catania	Sicilia	1992-06-09
Campobello di Mazara	Trapani	Sicilia	1992-07-11
Niscemi	Caltanissetta	Sicilia	1992-07-18
Gela	Caltanissetta	Sicilia	1992-07-18
Scicli (Annullato)	Ragusa	Sicilia	1992-07-18
Recale	Caserta	Campania	1992-07-31
Licata	Agrigento	Sicilia	1992-07-31
San Cipriano d'Aversa	Caserta	Campania	1992-08-27
Cesa	Caserta	Campania	1992-08-27
Grazzanise	Caserta	Campania	1992-09-11
Riesi	Caltanissetta	Sicilia	1992-10-16
Villa di Briano	Caserta	Campania	1992-10-26
Santa Maria la Fossa	Caserta	Campania	1992-10-26
Lusciano	Caserta	Campania	1992-12-12
Carinola	Caserta	Campania	1993-01-18
Gioia Tauro	Reggio Calabria	Calabria	1993-01-18
Acerra	Napoli	Campania	1993-01-18
Frignano	Caserta	Campania	1993-03-11
Termini Imerese	Palermo	Sicilia	1993-03-11
San Giovanni La Punta	Catania	Sicilia	1993-03-11
Caccamo	Palermo	Sicilia	1993-03-11

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Anno/Mese/Giorno*
Bagheria	Palermo	Sicilia	1993-03-11
Pagani	Salerno	Campania	1993-03-11
Scafati	Salerno	Campania	1993-03-11
Terlizzi	Bari	Puglia	1993-03-30
Modugno	Bari	Puglia	1993-03-30
Quindici	Avellino	Campania	1993-04-14
Nocera Inferiore	Salerno	Campania	1993-04-14
Partanna	Trapani	Sicilia	1993-04-14
Casamarciano	Napoli	Campania	1993-06-04
Casola di Napoli	Napoli	Campania	1993-06-04
San Giuseppe Vesuviano	Napoli	Campania	1993-06-04
Torre Annunziata	Napoli	Campania	1993-06-04
Ercolano	Napoli	Campania	1993-06-14
Molochio	Reggio Calabria	Calabria	1993-06-23
Sarno	Salerno	Campania	1993-06-23
Pago del Vallo di Lauro	Avellino	Campania	1993-06-23
Aci Catena	Catania	Sicilia	1993-06-28
Mascalucia	Catania	Sicilia	1993-07-13
Nola	Napoli	Campania	1993-08-16
Pomigliano d'Arco	Napoli	Campania	1993-08-16
Sant'Antonio Abate	Napoli	Campania	1993-09-02
Gioia del Colle	Bari	Puglia	1993-09-10
Trani	Bari	Puglia	1993-09-10
Mazara del Vallo	Trapani	Sicilia	1993-10-25
Ragalna	Catania	Sicilia	1993-11-23
Teverola	Caserta	Campania	1993-12-16
Montalbano Jonico	Matera	Basilicata	1993-12-16
Villaricca	Napoli	Campania	1994-01-17
San Paolo Belsito	Napoli	Campania	1994-03-04
Monopoli	Bari	Puglia	1994-04-23
San Lorenzo Maggiore	Benevento	Campania	1994-04-24
Camini	Reggio Calabria	Calabria	1995-01-16
Roghudi	Reggio Calabria	Calabria	1995-01-16
Bardonecchia	Torino	Piemonte	1995-05-02
Casapesenna	Caserta	Campania	1996-01-30
Roccaforte Greco	Reggio Calabria	Calabria	1996-02-10
Melito di Porto Salvo	Reggio Calabria	Calabria	1996-02-28
Pimonte	Napoli	Campania	1996-04-04
Nola (***annullato***)	Napoli	Campania	1996-04-26
Altavilla Milicia	Palermo	Sicilia	1996-07-11
Santa Maria la Fossa	Caserta	Campania	1996-07-11
Casal di Principe	Caserta	Campania	1996-12-23
Liveri	Napoli	Campania	1997-05-19
Terzigno	Napoli	Campania	1997-07-28
Ottaviano	Napoli	Campania	1997-09-08
Cosoleto	Reggio Calabria	Calabria	1997-09-08
Sinopoli	Reggio Calabria	Calabria	1997-09-08
Lascari	Palermo	Sicilia	1997-10-31
Pollina	Palermo	Sicilia	1997-10-31

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Anno/Mese/Giorno*
Grazzanise	Caserta	Campania	1998-01-26
Villa di Briano	Caserta	Campania	1998-01-26
Casandrino	Napoli	Campania	1998-02-16
Santo Stefano in Aspromonte	Reggio Calabria	Calabria	1998-03-30
Castel Volturno	Caserta	Campania	1998-09-14
Boscoreale	Napoli	Campania	1998-12-15
Poggiomarino	Napoli	Campania	1999-02-09
Caccamo	Palermo	Sicilia	1999-03-10
*Afragola (**annullato**)*	Napoli	Campania	1999-04-20
Bagheria	Palermo	Sicilia	1999-04-20
Ficarazzi	Palermo	Sicilia	1999-04-20
Villabate	Palermo	Sicilia	1999-04-20
Calatabiano	Catania	Sicilia	2000-07-10
Rizziconi	Reggio Calabria	Calabria	2000-07-31
San Luca	Reggio Calabria	Calabria	2000-09-14
Pignataro Maggiore	Caserta	Campania	2000-11-30
Cirò	Crotone	Calabria	2001-02-19
Pompei	Napoli	Campania	2001-09-11
Cinisi	Palermo	Sicilia	2001-09-11
Caltavuturo	Palermo	Sicilia	2001-10-08
Marcedusa	Catanzaro	Calabria	2001-10-08
San Gennaro Vesuviano	Napoli	Campania	2001-11-06
Santa Maria la Carità	Napoli	Campania	2002-02-08
Portici	Napoli	Campania	2002-09-10
Quindici	Avellino	Campania	2002-09-24
Lamezia Terme	Catanzaro	Calabria	2002-11-05
San Paolo Belsito	Napoli	Campania	2002-11-05
Frattamaggiore	Napoli	Campania	2002-11-05
Pantelleria	Trapani	Sicilia	2003-03-17
Briatico	Vibo Valentia	Calabria	2003-03-17
Misilmeri	Palermo	Sicilia	2003-04-29
San Giovanni La Punta	Catania	Sicilia	2003-05-09
*Botricello (**annullato**)*	Catanzaro	Calabria	2003-05-09
Isola Capo Rizzuto	Crotone	Calabria	2003-05-09
*Strongoli (**annullato**)*	Crotone	Calabria	2003-09-03
*Monasterace (**annullato**)*	Reggio Calabria	Calabria	2003-10-27
Roccaforte del Greco	Reggio Calabria	Calabria	2003-10-27
*Africo (**annullato**)*	Reggio Calabria	Calabria	2003-10-27
Guardavalle	Catanzaro	Calabria	2003-11-21
Montecorvino Pugliano	Salerno	Campania	2003-11-21
Niscemi	Caltanissetta	Sicilia	2004-04-27
Villabate	Palermo	Sicilia	2004-04-27
*Marano (**annullato**)*	Napoli	Campania	2004-07-28
Canicattì	Agrigento	Sicilia	2004-09-06
Volla	Napoli	Campania	2004-11-02
Calanna	Reggio Calabria	Calabria	2004-11-02
Burgio	Agrigento	Sicilia	2005-09-02
Nicotera	Vibo Valentia	Calabria	2005-09-02
Vicari	Palermo	Sicilia	2005-10-25

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Anno/Mese/Giorno*
Crispano	Napoli	Campania	2005-10-25
Casoria	Napoli	Campania	2005-10-25
Torre del Greco (***annullato***)	Napoli	Campania	2005-10-25
Afragola	Napoli	Campania	2005-10-25
Tufino (***annullato***)	Napoli	Campania	2005-10-25
Nettuno	Roma	Lazio	2005-11-28
Torretta	Palermo	Sicilia	2005-11-28
San Tammaro	Caserta	Campania	2005-12-23
Melito di Napoli	Napoli	Campania	2005-12-23
Pozzuoli	Napoli	Campania	2005-12-23
Terme Vigliatore	Messina	Sicilia	2005-12-23
Boscoreale	Napoli	Campania	2005-01-26
Brusciano (***annullato***)	Napoli	Campania	2005-01-26
Riesi	Caltanissetta	Sicilia	2005-01-26
Roccamena	Palermo	Sicilia	2006-01-26
Castellammare Golfo	Trapani	Sicilia	2006-03-27
Platì	Reggio Calabria	Calabria	2006-07-07
Casaluce	Caserta	Campania	2006-07-07
Campobello di Licata	Agrigento	Sicilia	2006-07-18
San Gennaro Vesuviano (***annullato***)	Napoli	Campania	2006-11-15
Cerda	Palermo	Sicilia	2006-12-12
Soriano Calabro	Vibo Valentia	Calabria	2007-01-25
San Gregorio d'Ippona	Vibo Valentia	Calabria	2007-04-24
Parghelia	Vibo Valentia	Calabria	2007-09-17
Lusciano	Caserta	Campania	2007-10-17
Seminara	Reggio Calabria	Calabria	2007-12-29
Casalnuovo di Napoli	Napoli	Campania	2007-12-29
Marcianise (***annullato***)	Caserta	Campania	2008-03-19
San Cipriano d'Aversa (***annullato***)	Caserta	Campania	2008-03-19
Arzano	Napoli	Campania	2008-03-05
Gioia Tauro	Reggio Calabria	Calabria	2008-04-24
Siculiana	Agrigento	Sicilia	2008-06-13
Orta di Atella	Caserta	Campania	2008-07-24
Amantea (***annullato***)	Cosenza	Calabria	2008-08-04
Rosarno	Reggio Calabria	Calabria	2008-12-15
Pago del Vallo di Lauro	Avellino	Campania	2009-03-13
Villa Literno (***annullato***)	Caserta	Campania	2009-04-23
San Ferdinando	Reggio Calabria	Calabria	2009-04-23
Taurianova	Reggio Calabria	Calabria	2009-04-23
Sant'Onofrio	Vibo Valentia	Calabria	2009-04-23
Castello di Cisterna	Napoli	Campania	2009-07-10
Fabrizia	Vibo Valentia	Calabria	2009-07-27
Vallelunga Pratameno (***annullato***)	Caltanissetta	Sicilia	2009-07-27
Furnari	Messina	Sicilia	2009-12-04
San Giuseppe Vesuviano	Napoli	Campania	2009-12-09
Borgia	Catanzaro	Calabria	2010-07-02
Gricigliano di Aversa	Caserta	Campania	2009-08-02
Nicotera	Vibo Valentia	Calabria	2010-08-13
Condofuri	Reggio Calabria	Calabria	2010-10-12

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Anno/Mese/Giorno*
San Procopio	Reggio Calabria	Calabria	2010-12-23
Roccaforte del Greco	Reggio Calabria	Calabria	2011-02-28
Bordighera (***annullato***)	Imperia	Liguria	2011-03-10
Castrofilippo	Agrigento	Sicilia	2011-04-15
Corigliano Calabro	Cosenza	Calabria	2011-06-09
Marina di Gioiosa Ionica	Reggio Calabria	Calabria	2011-07-07
Nardodipace	Vibo Valentia	Calabria	2011-12-19
Samo	Reggio Calabria	Calabria	2012-01-24
Briatico	Vibo Valentia	Calabria	2012-01-24
Ventimiglia (***annullato***)	Imperia	Liguria	2012-02-06
Careri	Reggio Calabria	Calabria	2012-02-15
Sant'Ilario dello Ionio	Reggio Calabria	Calabria	2012-02-15
Salemi	Trapani	Sicilia	2012-03-23
Rocalmuto	Agrigento	Sicilia	2012-03-23
Bova Marina	Reggio Calabria	Calabria	2012-03-23
Platì	Reggio Calabria	Calabria	2012-03-23
Gragnano	Salerno	Campania	2012-03-23
Leinì	Torino	Piemonte	2012-03-23
Pagani	Salerno	Campania	2012-03-23
Bagaladi (***annullato***)	Reggio Calabria	Calabria	2012-04-06
Mileto	Vibo Valentia	Calabria	2012-04-06
Casapesenna	Caserta	Campania	2012-04-06
Castel Volturno	Caserta	Campania	2012-04-06
Casal di Principe	Caserta	Campania	2012-04-06
Rivarolo Canavese	Torino	Piemonte	2012-05-22
Mongiana	Vibo Valentia	Calabria	2012-07-12
Misilmeri	Palermo	Sicilia	2012-07-27
Campobello di Mazara	Trapani	Sicilia	2012-07-27
San Cipriano d'Aversa	Caserta	Campania	2012-09-04
Reggio Calabria	Reggio Calabria	Calabria	2012-10-09
Isola delle Femmine	Palermo	Sicilia	2012-11-09
Augusta	Siracusa	Sicilia	2013-03-08
Grazzanise	Caserta	Campania	2013-03-08
Quarto	Napoli	Campania	2013-03-27
Mascali	Catania	Sicilia	2013-03-27
Polizzi Generosa	Palermo	Sicilia	2013-03-27
San Calogero	Vibo Valentia	Calabria	2013-03-27
Siderno	Reggio Calabria	Calabria	2013-03-27
Melito di Porto Salvo	Reggio Calabria	Calabria	2013-03-27
Casignana	Reggio Calabria	Calabria	2013-04-19
Montebello Jonico	Reggio Calabria	Calabria	2013-04-24
Giugliano	Napoli	Campania	2013-04-24
San Luca	Reggio Calabria	Calabria	2013-05-19
Ardore	Reggio Calabria	Calabria	2013-06-27
Taurianova	Reggio Calabria	Calabria	2013-07-05
Sedriano	Milano	Lombardia	2013-10-15
Cirò (***annullato***)	Crotone	Calabria	2013-10-21
Joppolo (***annullato***)	Vibo Valentia	Calabria	2014-02-07
Ricadi	Vibo Valentia	Calabria	2014-02-11

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Anno/Mese/Giorno*
Altavilla Milicia	Palermo	Sicilia	2014-02-11
Scalea	Cosenza	Calabria	2014-02-25
Montelepre	Palermo	Sicilia	2014-03-13
Battipaglia	Salerno	Campania	2014-04-04
Cellino San Marco	Brindisi	Puglia	2014-04-19
Badolato	Catanzaro	Calabria	2014-04-19
Africo	Reggio Calabria	Calabria	2014-08-01
*Giardinello (**annullato**)*	Palermo	Sicilia	2014-08-08
San Ferdinando	Reggio Calabria	Calabria	2014-10-31
Bovalino	Reggio Calabria	Calabria	2015-04-02
Bagnara Calabra	Reggio Calabria	Calabria	2015-04-14
Arzano	Napoli	Campania	2015-04-29
Scicli	Ragusa	Sicilia	2015-04-29
Monte Sant'Angelo	Foggia	Puglia	2015-07-20
Ostia (X Municipio di Roma)	Roma	Lazio	2015-09-27
Mazzarà Sant'Andrea	Messina	Sicilia	2015-10-13
Nardodipace	Vibo Valentia	Calabria	2015-12-07
Brescello	Reggio Emilia	Emilia-Romagna	2016-04-20
Trentola-Ducenta	Caserta	Campania	2016-05-10
Corleone	Palermo	Sicilia	2016-08-12
Tropea	Vibo Valentia	Calabria	2016-08-12
Rizziconi	Reggio Calabria	Calabria	2016-10-28
Palazzo Adriano	Palermo	Sicilia	2016-10-28
Nicotera	Vibo Valentia	Calabria	2016-11-23
Marano di Napoli	Napoli	Campania	2016-12-30
Casavatore	Napoli	Campania	2017-01-24
Crispano	Napoli	Campania	2017-01-24
Scafati	Salerno	Campania	2017-01-27
Parabita	Lecce	Puglia	2017-03-15
Lavagna	Genova	Liguria	2017-03-27
Borgetto	Palermo	Sicilia	2017-05-02
Canolo	Reggio Calabria	Calabria	2017-05-06
Bova Marina	Reggio Calabria	Calabria	2017-05-11
Laureana di Borrello	Reggio Calabria	Calabria	2017-05-11
San Felice a Cancello	Caserta	Campania	2017-05-11
Gioia Tauro	Reggio Calabria	Calabria	2017-05-11
Castelvetrano	Trapani	Sicilia	2017-06-07
Sorbo San Basile	Catanzaro	Calabria	2017-06-13
Coprani	Catanzaro	Calabria	2017-07-31
Brancaleone	Reggio Calabria	Calabria	2017-07-31
Valenzano	Bari	Puglia	2017-09-25
Cassano allo Jonio	Cosenza	Calabria	2017-11-22
Isola di Capo Rizzuto	Crotone	Calabria	2017-11-22
Marina di Gioiosa Jonica	Reggio Calabria	Calabria	2017-11-22
Petronà	Catanzaro	Calabria	2017-11-22
Lamezia Terme	Catanzaro	Calabria	2017-11-22
Cirò Marina	Crotone	Calabria	2018-01-19
San Gennaro Vesuviano	Napoli	Campania	2018-02-12
Mattinata	Foggia	Puglia	2018-03-16

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Anno/Mese/Giorno*
Scilla	Reggio Calabria	Calabria	2018-03-22
Camastra	Agrigento	Sicilia	2018-04-10
Calvizzano	Napoli	Campania	2018-04-17
Strongoli	Crotone	Calabria	2018-04-17
Manduria	Taranto	Puglia	2018-04-26
Caivano	Napoli	Campania	2018-04-26
Limbadi	Vibo Valentia	Calabria	2018-04-26
Bompensiere	Caltanissetta	Sicilia	2018-04-26
Platì	Reggio Calabria	Calabria	2018-04-26
Surbo	Lecce	Puglia	2018-05-08
San Gregorio D'Ippona	Vibo Valentia	Calabria	2018-05-08
Treccastagni	Catania	Sicilia	2018-05-08
Briatico	Vibo Valentia	Calabria	2018-05-08
Sogliano Cavour	Lecce	Puglia	2018-06-29
Vittoria	Ragusa	Sicilia	2018-08-02
San Biagio Platani	Agrigento	Sicilia	2018-08-06
Siderno	Reggio Calabria	Calabria	2018-08-09
Crucoli	Crotone	Calabria	2018-10-29
Casabona	Crotone	Calabria	2018-10-29
Delianuova	Reggio Calabria	Calabria	2018-11-21
Careri	Reggio Calabria	Calabria	2019-01-10
Pachino	Siracusa	Sicilia	2019-02-15
Mistretta	Messina	Sicilia	2019-03-28
San Cataldo	Caltanissetta	Sicilia	2019-03-28
Palizzi	Reggio Calabria	Calabria	2019-05-03
Stilo	Reggio Calabria	Calabria	2019-05-09
Arzano	Napoli	Campania	2019-05-22
San Cipirello	Palermo	Sicilia	2019-06-20
Sinopoli	Reggio Calabria	Calabria	2019-08-01
Torretta	Palermo	Sicilia	2019-08-08
Misterbianco	Catania	Sicilia	2019-10-01
Cerignola	Foggia	Puglia	2019-10-14
Manfredonia	Foggia	Puglia	2019-10-22
Orta di Atella	Caserta	Campania	2019-11-08
Africo	Reggio Calabria	Calabria	2019-12-02
Carmiano	Lecce	Puglia	2019-12-05
Mezzojuso	Palermo	Sicilia	2019-12-16
Scanzano Jonico	Matera	Basilicata	2019-12-16
San Giorgio Morgeto	Reggio Calabria	Calabria	2019-12-27
Scorrano	Lecce	Puglia	2020-01-20
Saint-Pierre	Aosta	Valle d'Aosta	2020-02-10
Amantea	Cosenza	Calabria	2020-02-17
Pizzo	Vibo Valentia	Calabria	2020-02-25
Sant'Antimo	Napoli	Campania	2020-03-16
Maniace	Catania	Sicilia	2020-05-16
Partinico	Palermo	Sicilia	2020-07-29
Sant'Eufemia d'Aspromonte	Reggio Calabria	Calabria	2020-08-14
Cutro	Crotone	Calabria	2020-08-14
Pratola Serra	Avellino	Campania	2020-10-26

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Anno/Mese/Giorno*
Tortorici	Messina	Sicilia	2020-12-23
Squinzano	Lecce	Puglia	2021-01-30
Guardavalle	Catanzaro	Calabria	2021-02-23
Carovigno	Brindisi	Puglia	2021-03-12
Barrafranca	Enna	Sicilia	2021-04-16
Marano di Napoli	Napoli	Campania	2021-06-18
San Giuseppe Jato	Palermo	Sicilia	2021-07-09
Villaricca	Napoli	Campania	2021-08-06
Foggia	Foggia	Puglia	2021-08-06
Nocera Terinese	Catanzaro	Calabria	2021-08-30
Simeri Crichi	Catanzaro	Calabria	2021-08-30
Rosarno	Reggio Calabria	Calabria	2021-08-30
Calatabiano	Catania	Sicilia	2021-08-30
Bolognetta	Palermo	Sicilia	2021-11-18
Ostuni	Brindisi	Puglia	2021-12-27
Castellammare di Stabia	Napoli	Campania	2022-02-24
Trinitapoli	Barletta-Andria-Trani	Puglia	2022-04-05
Torre Annunziata	Napoli	Campania	2022-05-06
Portigliola	Reggio Calabria	Calabria	2022-05-22
San Giuseppe Vesuviano	Napoli	Campania	2022-06-09
Soriano Calabro	Vibo Valentia	Calabria	2022-06-17
Neviano	Lecce	Puglia	2022-08-05
Cosoleto	Reggio Calabria	Calabria	2022-11-21
Nettuno	Roma	Lazio	2022-11-21
Anzio	Roma	Lazio	2022-11-21
Sparanise	Caserta	Campania	2022-12-19
Mojo Alcantara	Messina	Sicilia	2023-02-02

Elenco dei Comuni sciolti per mafia.

Nome	*Provincia*	*Regione*	*Anno/Mese/Giorno*
ASL 4 Pomigliano d'Arco	Napoli	Campania	2005-10-25
ASL 9 Locri	Reggio Calabria	Calabria	2006-04-28
ASP 5 Reggio Calabria	Reggio Calabria	Calabria	2008-03-19
ASP Vibo Valentia	Vibo Valentia	Calabria	2010-12-23
Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano	Caserta	Campania	2015-04-23
ASP Reggio Calabria	Reggio Calabria	Calabria	2019-03-11
ASP Catanzaro	Catanzaro	Calabria	2019-09-13

Elenco delle aziende ospedaliere sciolte per mafia.

Regione	*Comuni*	*Annullati*
Calabria	126	9
Campania	114	10
Sicilia	90	4
Puglia	25	0
Lazio	4	0
Piemonte	3	0
Liguria	3	2
Basilicata	2	0
Lombardia	1	0
Emilia-Romagna	1	0
Valle d'Aosta	1	0

Suddivisione dei Comuni sciolti per mafia a livello regionale.

Fonte: Commissione parlamentare antimafia, Ministero dell'interno, Wiki Mafia

Le mafie nel nostro Paese

Scioglimento dei consigli comunali dal 1991 al 2023
Situazione generale a livello regionale: Calabria

di Fabio Iadeluca i

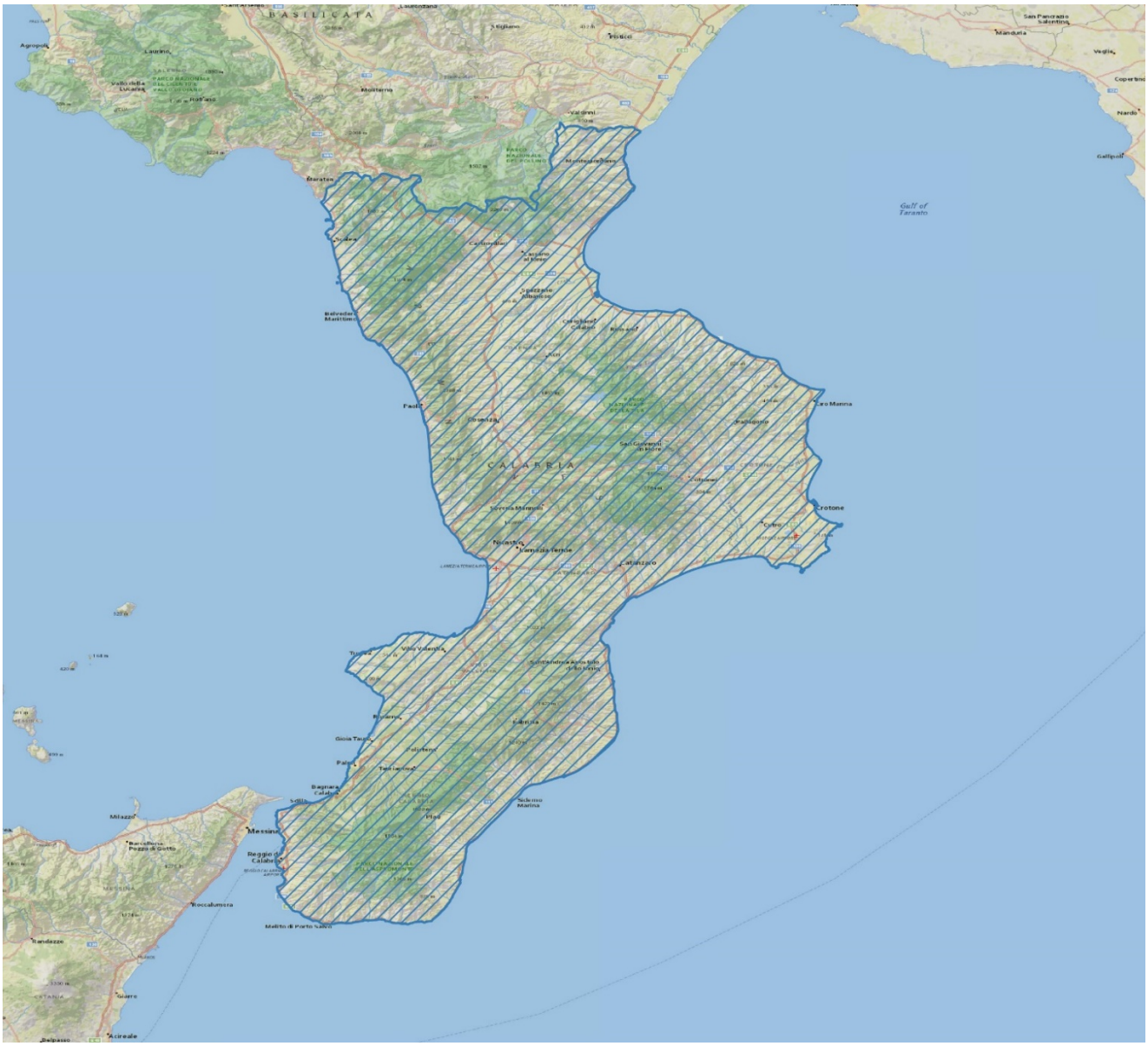
BASILICATA
CALABRIA
Gulf of Taranto
Maratea
Paola
Cosenza
Crotone
Catanzaro
Messina
Reggio di Calabria
Milazzo
Roccalumera
Randazzo
Giarre
Acireale
Belpasso
Palmi
Bagnara Calabria
Sicilia
Melito di Porto Salvo
Sidemo Marina
Cirò Marina
Cutro
Lamezia Terme
Nicastro
Soverna Mannelli
Cassano al Ionio
Spezzano Albanese
Belvedere Marittimo
Castrovillari
Montemurro
Valdinni
Moliterno
Lauria
Agropoli
Rotondo
Stigliano
Pisticci
Manduria
San Pancrazio Salentino
Veglie
Copertino
Nardò
Gallipoli

Calabria

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
Taurianova	Reggio Calabria	Calabria	15 919	02/08/1991
Seminara	Reggio Calabria	Calabria	3 951	30/09/1991
Lamezia Terme	Catanzaro	Calabria	69 226	30/09/1991
Delianuova	Reggio Calabria	Calabria	3 618	30/09/1991
Melito di Porto Salvo	Reggio Calabria	Calabria	10 727	30/09/1991
Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (***annullato***)	Catanzaro	Calabria	2 836	30/09/1991
Isca sullo Ionio	Catanzaro	Calabria	1 708	28/01/1992
Stefanaconi	Catanzaro (VV)	Calabria	2 377	28/01/1992
Rosarno	Reggio Calabria	Calabria	13 032	28/01/1992
San Ferdinando	Reggio Calabria	Calabria	4 337	20/05/1992
Gioia Tauro	Reggio Calabria	Calabria	18 497	18/01/1993
Molochio	Reggio Calabria	Calabria	3 030	23/06/1993
Roghudi	Reggio Calabria	Calabria	1 530	16/01/1995
Camini	Reggio Calabria	Calabria	859	16/01/1995
Melito di Porto Salvo (***2° scioglimento***)	Reggio Calabria	Calabria	10 727	28/02/1996
Cosoleto	Reggio Calabria	Calabria	1 154	08/09/1997
Sinopoli	Reggio Calabria	Calabria	2 535	08/09/1997
Santo Stefano in Aspromonte	Reggio Calabria	Calabria	1 472	30/03/1998
Rizziconi	Reggio Calabria	Calabria	7 479	31/07/2000
San Luca	Reggio Calabria	Calabria	4 413	14/09/2000
Cirò	Crotone	Calabria	5 264	19/02/2001
Marcedusa	Catanzaro	Calabria	727	08/10/2001
Lamezia Terme (***2° scioglimento***)	Catanzaro	Calabria	70 114	05/11/2002
Briatico	Vibo Valentia	Calabria	4 333	17/03/2003
Botricello (***annullato***)	Catanzaro	Calabria	4 586	09/05/2003
Isola di Capo Rizzuto	Crotone	Calabria	14 233	09/05/2003
Strongoli (***annullato***)	Crotone	Calabria	6 107	03/09/2003
Monasterace (***annullato***)	Reggio Calabria	Calabria	3 426	27/10/2003
Roccaforte del Greco (2° scioglimento)	Reggio Calabria	Calabria	802	27/10/2003
Africo (***annullato***)	Reggio Calabria	Calabria	3 465	27/10/2003
Guardavalle	Catanzaro	Calabria	5 315	21/11/2003
Calanna	Reggio Calabria	Calabria	1 183	02/11/2004
Nicotera	Vibo Valentia	Calabria	6 778	02/09/2005
Platì	Reggio Calabria	Calabria	3 823	07/07/2006
Soriano Calabro	Vibo Valentia	Calabria	3 066	25/01/2007
San Gregorio d'Ippona	Vibo Valentia	Calabria	2 338	24/04/2007
Parghelia	Vibo Valentia	Calabria	1 377	17/09/2007
Seminara (***2° scioglimento***)	Reggio Calabria	Calabria	3 352	29/12/2007
Gioia Tauro (***2° scioglimento***)	Reggio Calabria	Calabria	17 762	24/04/2008
Amantea (***annullato***)	Cosenza	Calabria	13 258	04/08/2008
Rosarno (***2° scioglimento***)	Reggio Calabria	Calabria	15 051	15/12/2008
Taurianova (***2° scioglimento***)	Reggio Calabria	Calabria	15 799	23/04/2009
San Ferdinando (***2° scioglimento***)	Reggio Calabria	Calabria	4 339	23/04/2009
Sant'Onofrio	Vibo Valentia	Calabria	32 386	23/04/2009
Fabrizia	Vibo Valentia	Calabria	2 698	27/07/2009
Borgia	Catanzaro	Calabria	7 049	02/07/2010
Nicotera (***2° scioglimento***)	Vibo Valentia	Calabria	6 778	13/08/2010

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
Condofuri	Reggio Calabria	Calabria	5 055	12/10/2010
San Procopio	Reggio Calabria	Calabria	617	23/12/2010
Roccaforte del Greco (***3° scioglimento***)	Reggio Calabria	Calabria	802	28/02/2011
Corigliano Calabro	Cosenza	Calabria	38 242	09/06/2011
Marina di Gioiosa Ionica	Reggio Calabria	Calabria	6 440	07/07/2011
Nardodipace	Vibo Valentia	Calabria	1 440	19/12/2011
Briatico (***2° scioglimento***)	Vibo Valentia	Calabria	4 106	24/01/2012
Samo	Reggio Calabria	Calabria	1 097	24/01/2012
Careri	Reggio Calabria	Calabria	2 443	15/02/2012
Sant'Ilario dello Ionio	Reggio Calabria	Calabria	1 389	15/02/2012
Bova Marina	Reggio Calabria	Calabria	3 967	30/03/2012
Platì (***2° scioglimento***)	Reggio Calabria	Calabria	3 823	30/03/2012
Bagaladi	Reggio Calabria	Calabria	1 051	10/04/2012
Mileto	Vibo Valentia	Calabria	7 157	10/04/2012
Mongiana	Vibo Valentia	Calabria	881	12/07/2012
Reggio Calabria	Reggio Calabria	Calabria	180 353	10/10/2012
Siderno	Reggio Calabria	Calabria	16 734	09/04/2013
Melito di Porto Salvo (***3° scioglimento***)	Reggio Calabria	Calabria	10 506	09/04/2013
San Calogero	Vibo Valentia	Calabria	4 649	09/04/2013
Casignana	Reggio Calabria	Calabria	775	19/04/2013
Montebello Jonico	Reggio Calabria	Calabria	6 922	24/04/2013
San Luca	Reggio Calabria	Calabria	4 106	17/05/2013
Ardore	Reggio Calabria	Calabria	4 760	27/06/2013
Taurianova (***3° scioglimento***)	Reggio Calabria	Calabria	15 310	09/07/2013
Cirò (***2° scioglimento - annullato***)	Crotone	Calabria	3 125	21/10/2013
Joppolo (***annullato***)	Vibo Valentia	Calabria	2 090	11/02/2014
Ricadi	Vibo Valentia	Calabria	4 750	11/02/2014
Scalea	Cosenza	Calabria	10 152	25/02/2014
Badolato	Catanzaro	Calabria	3 183	23/05/2014
Africo (***2° scioglimento***)	Reggio Calabria	Calabria	3 210	01/08/2014
San Ferdinando (***3° scioglimento***)	Reggio Calabria	Calabria	4 299	31/10/2014
Bovalino	Reggio Calabria	Calabria	8 814	02/04/2015
Bagnara Calabra	Reggio Calabria	Calabria	10 622	14/04/2015
Nardodipace (***2° scioglimento***)	Vibo Valentia	Calabria	1 320	07/12/2015
Tropea	Vibo Valentia	Calabria	6 462	12/08/2016
Rizziconi (***2° scioglimento***)	Reggio Calabria	Calabria	7 829	28/10/2016
Nicotera (***3° scioglimento***)	Vibo Valentia	Calabria	6 290	24/11/2016
Canolo	Reggio Calabria	Calabria	722	05/05/2017
Laureana di Borrello	Reggio Calabria	Calabria	5 143	15/05/2017
Gioia Tauro (***3° scioglimento***)	Reggio Calabria	Calabria	19 970	15/05/2017
Bova Marina (***2° scioglimento***)	Reggio Calabria	Calabria	4 157	15/05/2017
Sorbo San Basile	Catanzaro	Calabria	802	13/06/2017
Brancaleone	Reggio Calabria	Calabria	3 574	31/07/2017
Cropani	Catanzaro	Calabria	4 804	31/07/2017
Lamezia Terme (***3° scioglimento***)	Catanzaro	Calabria	70 891	24/11/2017
Petronà	Catanzaro	Calabria	2 594	24/11/2017
Cassano all'Ionio	Cosenza	Calabria	18 355	24/11/2017
Isola di Capo Rizzuto (***2° scioglimento***)	Crotone	Calabria	17 718	24/11/2017
Marina di Gioiosa Ionica	Reggio Calabria	Calabria	6 639	24/11/2017

Comune	Provincia	Regione	Popolazione	Data DPR
Cirò Marina	Crotone	Calabria	14 794	19/01/2018
Scilla	Reggio Calabria	Calabria	4 885	22/03/2018
Strongoli (**2° scioglimento**)	Crotone	Calabria	6 518	20/04/2018
Limbadi	Vibo Valentia	Calabria	3 606	27/04/2018
Platì (**3° scioglimento**)	Reggio Calabria	Calabria	3 841	27/04/2018
San Gregorio d'Ippona (**2° scioglimento**)	Vibo Valentia	Calabria	2 624	11/05/2018
Briatico (**3° scioglimento**)	Vibo Valentia	Calabria	4 427	11/05/2018
Siderno (**2° scioglimento**)	Reggio Calabria	Calabria	18 231	09/08/2018
Casabona	Crotone	Calabria	2 628	29/10/2018
Crucoli	Crotone	Calabria	3 034	29/10/2018
Delianuova (**2° scioglimento**)	Reggio Calabria	Calabria	3 324	21/11/2018
Careri (**2° scioglimento**)	Reggio Calabria	Calabria	2 235	11/01/2019
Palizzi	Reggio Calabria	Calabria	2 368	03/05/2019
Stilo	Reggio Calabria	Calabria	2 528	09/05/2019
Sinopoli (**2° scioglimento**)	Reggio Calabria	Calabria	1 994	01/08/2019
Africo (**3° scioglimento**)	Reggio Calabria	Calabria	2 881	08/11/2019
San Giorgio Morgeto	Reggio Calabria	Calabria	3 014	27/12/2019
Amantea (**2° scioglimento**)	Cosenza	Calabria	14 082	17/02/2020
Pizzo	Vibo Valentia	Calabria	9 059	28/02/2020
Sant'Eufemia d'Aspromonte	Reggio Calabria	Calabria	3 918	14/08/2020
Cutro	Crotone	Calabria	10 065	14/08/2020
Guardavalle (**2° scioglimento - annullato**)	Catanzaro	Calabria	4 422	23/02/2021
Rosarno (**3° scioglimento**)	Reggio Calabria	Calabria	14 574	30/08/2021
Simeri Crichi	Catanzaro	Calabria	4 731	30/08/2021
Nocera Terinese	Catanzaro	Calabria	4 733	30/08/2021
Portigliola	Reggio Calabria	Calabria	1 073	01/06/2022
Soriano Calabro	Vibo Valentia	Calabria	2 293	17/06/2022
Cosoleto	Reggio Calabria	Calabria	795	22/11/2022

Scioglimento dei Consigli Comunali a Reggio Calabria (1991-2023)

Comune	Provincia	Regione	Popolazione	Data DPR
Taurianova	Reggio Calabria	Calabria	15 919	02/08/1991
Seminara	Reggio Calabria	Calabria	3 951	30/09/1991
Delianuova	Reggio Calabria	Calabria	3 618	30/09/1991
Melito di Porto Salvo	Reggio Calabria	Calabria	10 727	30/09/1991
Rosarno	Reggio Calabria	Calabria	13 032	28/01/1992
San Ferdinando	Reggio Calabria	Calabria	4 337	20/05/1992
Gioia Tauro	Reggio Calabria	Calabria	18 497	18/01/1993
Molochio	Reggio Calabria	Calabria	3 030	23/06/1993
Roghudi	Reggio Calabria	Calabria	1 530	16/01/1995
Camini	Reggio Calabria	Calabria	859	16/01/1995
Melito di Porto Salvo (**2° scioglimento**)	Reggio Calabria	Calabria	10 727	28/02/1996
Cosoleto	Reggio Calabria	Calabria	1 154	08/09/1997
Sinopoli	Reggio Calabria	Calabria	2 535	08/09/1997
Santo Stefano in Aspromonte	Reggio Calabria	Calabria	1 472	30/03/1998
Rizziconi	Reggio Calabria	Calabria	7 479	31/07/2000
San Luca	Reggio Calabria	Calabria	4 413	14/09/2000

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
Monasterace (annullato)	Reggio Calabria	Calabria	3 426	27/10/2003
*Roccaforte del Greco (**2° scioglimento**)*	Reggio Calabria	Calabria	802	27/10/2003
*Africo (**annullato**)*	Reggio Calabria	Calabria	3 465	27/10/2003
Calanna	Reggio Calabria	Calabria	1 183	02/11/2004
Platì	Reggio Calabria	Calabria	3 823	07/07/2006
*Seminara (**2° scioglimento**)*	Reggio Calabria	Calabria	3 352	29/12/2007
*Gioia Tauro (**2° scioglimento**)*	Reggio Calabria	Calabria	17 762	24/04/2008
*Rosarno (**2° scioglimento**)*	Reggio Calabria	Calabria	15 051	15/12/2008
*Taurianova (**2° scioglimento**)*	Reggio Calabria	Calabria	15 799	23/04/2009
*San Ferdinando (**2° scioglimento**)*	Reggio Calabria	Calabria	4 339	23/04/2009
Condofuri	Reggio Calabria	Calabria	5 055	12/10/2010
San Procopio	Reggio Calabria	Calabria	617	23/12/2010
*Roccaforte del Greco (**3° scioglimento**)*	Reggio Calabria	Calabria	802	28/02/2011
Marina di Gioiosa Ionica	Reggio Calabria	Calabria	6 440	07/07/2011
Samo	Reggio Calabria	Calabria	1 097	24/01/2012
Careri	Reggio Calabria	Calabria	2 443	15/02/2012
Sant'Ilario dello Ionio	Reggio Calabria	Calabria	1 389	15/02/2012
Bova Marina	Reggio Calabria	Calabria	3 967	30/03/2012
*Platì (**2° scioglimento**)*	Reggio Calabria	Calabria	3 823	30/03/2012
Bagaladi	Reggio Calabria	Calabria	1 051	10/04/2012
Reggio Calabria	Reggio Calabria	Calabria	180 353	10/10/2012
Siderno	Reggio Calabria	Calabria	16 734	09/04/2013
*Melito di Porto Salvo (**3° scioglimento**)*	Reggio Calabria	Calabria	10 506	09/04/2013
Casignana	Reggio Calabria	Calabria	775	19/04/2013
Montebello Jonico	Reggio Calabria	Calabria	6 922	24/04/2013
San Luca	Reggio Calabria	Calabria	4 106	17/05/2013
Ardore	Reggio Calabria	Calabria	4 760	27/06/2013
*Taurianova (**3° scioglimento**)*	Reggio Calabria	Calabria	15 310	09/07/2013
*Africo (**2° scioglimento**)*	Reggio Calabria	Calabria	3 210	01/08/2014
*San Ferdinando (**3° scioglimento**)*	Reggio Calabria	Calabria	4 299	31/10/2014
Bovalino	Reggio Calabria	Calabria	8 814	02/04/2015
Bagnara Calabra	Reggio Calabria	Calabria	10 622	14/04/2015
*Rizziconi (**2° scioglimento**)*	Reggio Calabria	Calabria	7 829	28/10/2016
Canolo	Reggio Calabria	Calabria	722	05/05/2017
Laureana di Borrello	Reggio Calabria	Calabria	5 143	15/05/2017
*Gioia Tauro (**3° scioglimento**)*	Reggio Calabria	Calabria	19 970	15/05/2017
*Bova Marina (**2° scioglimento**)*	Reggio Calabria	Calabria	4 157	15/05/2017
Brancaleone	Reggio Calabria	Calabria	3 574	31/07/2017
Marina di Gioiosa Ionica	Reggio Calabria	Calabria	6 639	24/11/2017
Scilla	Reggio Calabria	Calabria	4 885	22/03/2018
*Platì (**3° scioglimento**)*	Reggio Calabria	Calabria	3 841	27/04/2018
*Siderno (**2° scioglimento**)*	Reggio Calabria	Calabria	18 231	09/08/2018
*Delianuova (**2° scioglimento**)*	Reggio Calabria	Calabria	3 324	21/11/2018
*Careri (**2° scioglimento**)*	Reggio Calabria	Calabria	2 235	11/01/2019
Palizzi	Reggio Calabria	Calabria	2 368	03/05/2019
Stilo	Reggio Calabria	Calabria	2 528	09/05/2019
*Sinopoli (**2° scioglimento**)*	Reggio Calabria	Calabria	1 994	01/08/2019
*Africo (**3° scioglimento**)*	Reggio Calabria	Calabria	2 881	08/11/2019
San Giorgio Morgeto	Reggio Calabria	Calabria	3 014	27/12/2019

Comune	Provincia	Regione	Popolazione	Data DPR
Sant'Eufemia d'Aspromonte	Reggio Calabria	Calabria	3 918	14/08/2020
Rosarno ***(3° scioglimento)***	Reggio Calabria	Calabria	14 574	30/08/2021
Portigliola	Reggio Calabria	Calabria	1 073	01/06/2022
Cosoleto	Reggio Calabria	Calabria	795	22/11/2022

Scioglimenti dei Consigli Comunali a Catanzaro (1991-2023)

Comune	Provincia	Regione	Popolazione	Data DPR
Lamezia Terme	Catanzaro	Calabria	69 226	30/09/1991
Sant'Andrea Apostolo dello Ionio ***(annullato)***	Catanzaro	Calabria	2 836	30/09/1991
Isca sullo Ionio	Catanzaro	Calabria	1 708	28/01/1992
Stefanaconi	Catanzaro (VV)	Calabria	2 377	28/01/1992
Marcedusa	Catanzaro	Calabria	727	08/10/2001
Lamezia Terme ***(2° scioglimento)***	Catanzaro	Calabria	70 114	05/11/2002
Botricello ***(annullato)***	Catanzaro	Calabria	4 586	09/05/2003
Guardavalle	Catanzaro	Calabria	5 315	21/11/2003
Borgia	Catanzaro	Calabria	7 049	02/07/2010
Badolato	Catanzaro	Calabria	3 183	23/05/2014
Sorbo San Basile	Catanzaro	Calabria	802	13/06/2017
Cropani	Catanzaro	Calabria	4 804	31/07/2017
Lamezia Terme ***(3° scioglimento)***	Catanzaro	Calabria	70 891	24/11/2017
Petronà	Catanzaro	Calabria	2 594	24/11/2017
Guardavalle ***(2° scioglimento - annullato)***	Catanzaro	Calabria	4 422	23/02/2021
Simeri Crichi	Catanzaro	Calabria	4 731	30/08/2021
Nocera Terinese	Catanzaro	Calabria	4 733	30/08/2021

Scioglimenti dei Consigli Comunali a Crotone (1991-2023)

Comune	Provincia	Regione	Popolazione	Data DPR
Cirò	Crotone	Calabria	5 264	19/02/2001
Isola di Capo Rizzuto	Crotone	Calabria	14 233	09/05/2003
Strongoli ***(annullato)***	Crotone	Calabria	6 107	03/09/2003
Cirò ***(2° scioglimento - annullato)***	Crotone	Calabria	3 125	21/10/2013
Isola di Capo Rizzuto ***(2° scioglimento)***	Crotone	Calabria	17 718	24/11/2017
Cirò Marina	Crotone	Calabria	14 794	19/01/2018
Strongoli (2° scioglimento)	Crotone	Calabria	6 518	20/04/2018
Casabona	Crotone	Calabria	2 628	29/10/2018
Crucoli	Crotone	Calabria	3 034	29/10/2018
Cutro	Crotone	Calabria	10 065	14/08/2020

Scioglimenti dei Consigli Comunali a Cosenza (1991-2023)

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
Amantea ***(annullato)***	Cosenza	Calabria	13 258	04/08/2008
Corigliano Calabro	Cosenza	Calabria	38 242	09/06/2011
Scalea	Cosenza	Calabria	10 152	25/02/2014
Cassano all'Ionio	Cosenza	Calabria	18 355	24/11/2017
Amantea ***(2° scioglimento)***	Cosenza	Calabria	14 082	17/02/2020

Scioglimenti dei Consigli Comunali a Vibo Valentia (1991-2023)

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
Briatico	Vibo Valentia	Calabria	4 333	17/03/2003
Nicotera	Vibo Valentia	Calabria	6 778	02/09/2005
Soriano Calabro	Vibo Valentia	Calabria	3 066	25/01/2007
San Gregorio d'Ippona	Vibo Valentia	Calabria	2 338	24/04/2007
Parghelia	Vibo Valentia	Calabria	1 377	17/09/2007
Sant'Onofrio	Vibo Valentia	Calabria	32 386	23/04/2009
Fabrizia	Vibo Valentia	Calabria	2 698	27/07/2009
Nicotera ***(2° scioglimento)***	Vibo Valentia	Calabria	6 778	13/08/2010
Nardodipace	Vibo Valentia	Calabria	1 440	19/12/2011
Briatico ***(2° scioglimento)***	Vibo Valentia	Calabria	4 106	24/01/2012
Mileto	Vibo Valentia	Calabria	7 157	10/04/2012
Mongiana	Vibo Valentia	Calabria	881	12/07/2012
San Calogero	Vibo Valentia	Calabria	4 649	09/04/2013
Joppolo ***(annullato)***	Vibo Valentia	Calabria	2 090	11/02/2014
Ricadi	Vibo Valentia	Calabria	4 750	11/02/2014
Nardodipace ***(2° scioglimento)***	Vibo Valentia	Calabria	1 320	07/12/2015
Tropea	Vibo Valentia	Calabria	6 462	12/08/2016
San Gregorio d'Ippona (2° scioglimento)	Vibo Valentia	Calabria	2 624	11/05/2018
Briatico ***(3° scioglimento)***	Vibo Valentia	Calabria	4 427	11/05/2018
Pizzo	Vibo Valentia	Calabria	9 059	28/02/2020
Soriano Calabro	Vibo Valentia	Calabria	2 293	17/06/2022

I fatti di Taurianova del maggio 1991 (primo comune sciolto per mafia)

Il 3 maggio 1991 a Taurianova (RC), si consuma la macabra e sanguinosa vendetta per la morte del capomafia Rocco Zigari assassinato il 2 maggio 1991, per mano di un *killer* armato di pistola che gli esplode numerosi colpi mentre si stava facendo la barba dal barbiere e, indicato come il "degno erede" che avrebbe dovuto sostituire a Taurianova, Mimmo Giovinazzo, boss reggente ucciso nel maggio 1990.

Il teatro dello scontro è il territorio di Radicena e di Iatrinoli.

Le fazioni che si fronteggiano per determinare la *leadership* criminale sul territorio sono quelle di Zagari-Avignone-Viola-Giovinazzo da una parte e quella degli Asciutto-Alampi dall'altra, che si contendono il controllo sul territorio. La faida scoppia tra il 1989 e il 1991 e termina con 32 morti a seguito dell'uccisione di Rocco Neri, avvenuta il 2 luglio del 1989.

La risposta a questo assassinio è sconcertante. Numerosi sono gli episodi delittuosi che si verificano e che vedono con i gravissimi fatti accaduti il 3 maggio 1991, il suo culmine.

Il 3 maggio 1991, precisamente alle 12.30 del mattino, Sorrento Pasquale, un giovane di 29 anni, viene colpito da ben diciannove colpi di lupara.

Per risposta alcune ore dopo, in via Solferino accanto all'Ufficio Postale, vengono assassinati i due fratelli Grimaldi: Giovanni, di anni 59, e Giuseppe, di anni 54, entrambi incensurati che secondo la ricostruzione dei fatti cercano di mettersi in salvo inutilmente ed il corpo di Giuseppe Grimaldi viene macabramente mutilato da uno dei sicari che dopo avergli tolto di mano un coltello – con il quale l'uomo cerca di difendersi – gli mozza la testa per poi lanciarla in aria.

I particolari successivi sono raccapriccianti.

Uno dei *killer* lancia in aria la testa mozzata dopo averla fatta ruotare tenendola per i capelli, mentre altre persone si divertirono a fare il tiro a segno.

A pochi giorni dall'entrata in vigore delle norme che modificavano la legge sulle autonomie locali del 1990, con due decreti del Presidente della Repubblica del 2 agosto 1991 venne sciolto per infiltrazioni mafiose, su proposta del prefetto di Reggio Calabria, il consiglio comunale di Taurianova (RC).

Scioglimento, a norma dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, del consiglio comunale di Taurianova

Il Presidente della Repubblica,

Visto che il consiglio comunale di Taurianova (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni del 10-11 dicembre 1988, presenta collegamenti diretti e indiretti tra parte dei componenti del consesso e a criminalità organizzata rilevati dal questore di Reggio Calabria, dalla legione dei carabinieri di Catanzaro, dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, e dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata determinano pressanti condizionamenti degli amministratori stessi che compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Taurianova ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati così come evidenziato nel rapporto dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa datato 3 giugno 1991;

Constatato che dal citato rapporto dell'Alto Commissario, emerge che la chiara contiguità degli amministratori con la criminalità organizzata arreca grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, come testimoniano i fenomeni di "guerra per bande" aventi per oggetto il contestuale controllo di traffici illeciti e della cosa pubblica, nonché il clima di diffusa paura e tensione emotiva che attanaglia e sottomette la popolazione di Taurianova;

Ritenuto che al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Taurianova per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la relazione del prefetto di Reggio Calabria del 31 maggio 1991 con la quale è stato dato l'avvio alla procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di Taurianova ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 1799/91/Gab del 3 giugno 1991 con il quale gli organi

ordinari del comune di Taurianova sono stati sospesi;
Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 agosto 1991;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Taurianova è sciolto.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:
dott. Pietro Scuteri, magistrato in quiescenza;
dott. Demetrio Modafferi, ispettore generale R.E. del Ministero del tesoro;
dott. Vittorio Panzera, viceprefetto ispettore, primo dirigente.
Dato a Roma, addì 2 agosto 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei ministri
SCOTTI, Ministro dell'interno

Allegato

Al Presidente della Repubblica
Il consiglio comunale di Taurianova, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 10-11 dicembre 1988, presenta fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Invero, con rapporto della questura di Reggio Calabria del 1°giugno 1991, con rapporto dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa del 3 giugno 1991, con rapporto della legione carabinieri di Catanzaro del 7 giugno 1991 e successivamente con lettera del Dipartimento della pubblica sicurezza del 25 giugno 1991, sono stati evidenziati i collegamenti diretti e indiretti tra amministratori e criminalità organizzata con carattere di continuità sia per la presenza all'interno dell'amministrazione locale di soggetti legati alle famiglie protagoniste della malavita di Taurianova, sia in conseguenza della coesistenza nella medesima persona della qualità di pubblico amministratore e di esponente di cosca mafiosa.
In particolare, il cursus amministrativo di molti consiglieri è risultato carico sia di denunce per reati vari, soprattutto in pregiudizio della p.a. sia, di procedimenti penali, taluni ancora pendenti ovvero conclusisi con sentenza penale di condanna.
Fra i componenti del consiglio comunale di Taurianova figuravano:

- Rocco Zagari, infermiere della U.S.L. n. 27, indicato come elemento di spicco del clan mafioso Avignone-Giovinazzo, sospeso dalla carica di consigliere comunale con provvedimento del prefetto di Reggio Calabria del 9 ottobre 1990, ai sensi dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, per essere stato sottoposto alla misura preventiva di allontanamento dal luogo di residenza.
  Lo stesso Zagari, in data 2 maggio 1991, è stato ucciso a colpi di lupara come già avvenuto per il Domenico Giovinazzo del sopracitato clan di cui lo Zagari è considerato "erede".
  Ad ulteriore conferma dei collegamenti con la criminalità va menzionata la sequenza dei fatti criminosi sostanziatisi in ben quattro omicidi e due tentati omicidi susseguitesi nello spazio di ventiquattro ore in Taurianova successivamente all'omicidio dello Zagari e concordemente ritenuti dalle forze dell'ordine come vendetta dell'uccisione dello stesso;
- Francesco Macrì, condannato – con sentenza della corte d'appello di Reggio Calabria in data 21 giugno 1990 divenuta esecutiva il 21 dicembre 1990 – alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione per i reati di cui agli articoli 314, 110, 81, 61 n. 7 e 324 c.p. con interdizione perpetua dai pubblici uffici.

In relazione alla condanna riportata il Francesco Macrì è stato sospeso dalla carica di consigliere con decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 167/91/Gab del 25 gennaio 1991 e successivamente rimosso con decreto del Ministro dell'interno del 13 marzo 1991 ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
In precedenza, motivi di ordine pubblico avevano determinato gli scioglimenti degli organi della U.S.L. n. 27

di Taurianova presieduta dallo stesso Macrì, adottati con provvedimenti del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1987 e del 5 maggio 1989.
Successivamente all'uccisione di Rocco Zagari ed alla rimozione dalla carica di consigliere di Francesco Macrì, figurano nel medesimo consiglio comunale di Taurianova i consiglieri di seguito indicati, i quali, in base al rapporto della legione carabinieri di Catanzaro del 7 giugno 1991, risultano essere collegati ai fenomeni di criminalità organizzata:

- Michele Zavaglia, nei cui confronti del 6 maggio 1991 si è concretizzata la fattispecie prevista dalla legge 1° giugno 1977, n. 286, che dispone la sospensione *ope legis* degli amministratori a seguito di sentenza di primo grado. Il medesimo è stato infatti condannato con sentenza del tribunale di Palmi del 13 marzo 1991 ad un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui agli articoli 407, 110, 640 e 483 c.p.;
- Giuseppe Falleti, in rapporto di stretta amicizia e parentela con alcuni esponenti della cosca Avignone;
- Luigi Germanò, solito accompagnarsi a persone pregiudicate e sottoposte a misure di prevenzione ed egli stesso sanzionato con il divieto di detenere armi e munizioni fin dal 1986;
- Francesco Leva, ritenuto vicino alle organizzazioni mafiose del luogo;
- Francesco Sposato, sottoposto a diffida di pubblica sicurezza perché ritenuto appartenente all'omonimo clan mafioso poi soppiantato dal clan Avignone, nonché coimputato con Francesco Macrì in un procedimento penale relativo ad un vizioso giro di assegno di provenienza illecita;
- Giuseppe Legato, considerato *longa manus* del Francesco Macrì con cui è coimputato in diversi procedimenti penali;
- Antonio Vincenzo Fava, legato da affinità con il maggiore esponente del clan mafioso di Antonio Rositano, che fa capo alla già citata cosca Avignone-Giovinazzo.

Sindaco del comune di Taurianova è la signora Olga Macrì, sorella del Francesco Macrì. La presenza nei posti chiave dell'amministrazione comunale dei fratelli Macrì, così come pure le relazioni parentali, di affinità e di amicizia precedentemente esposti evidenziano la mancanza di autonomia nell'esercizio del mandato rappresentativo ed appalesano una chiara contiguità tra malavita operativa e sistema clientelare di cui i personaggi sopra citati sono emblematici.
La situazione generale dell'amministrazione risulta conseguentemente deteriorata, sotto il profilo dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione e del regolare funzionamento dei servizi, per la disattenzione e l'insensibilità dell'amministrazione comunale alle esigenze concrete e primarie della collettività sotto il profilo sanitario, culturale e sociale.
Peraltro, la fruizione dei servizi essenziali appare, in base al dettato dei rapporti pervenuti, sottoposta ad un consolidato sistema di abusi e favoritismi, che impedisce il libero esercizio dei diritti civili.
Anche lo stato della sicurezza pubblica risulta gravemente pregiudicato, come testimoniano sia il dato criminale riportato dalle cronache nazionali, sia il clima di diffusa paura che paralizza la popolazione di Taurianova, determina sfiducia nelle istituzioni e mina gli stimoli della partecipazione alla vita sociale.
Per quanto riguarda in particolare i pregiudizi che da tale situazione derivano sullo stato della sicurezza pubblica, proprio nel rapporto dell'Alto commissario è evidenziato come in relazione ai collegamenti tra gli amministratori comunali di Taurianova e *bosses* della 'ndrangheta si siano ripetutamente verificate vere e proprie "guerre per bande" aventi per oggetto il contestuale controllo di traffici illeciti e della cosa pubblica.
Da quanto sopra esposto emerge l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Taurianova.
Il prefetto di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Taurianova sospendendo, con decreto del 3 giugno 1991, gli organi ordinari del comune medesimo, in quanto l'ulteriore permanenza in carica del consiglio comunale costituisce grave remora per la normale vigenza dei principi democratici e di libertà collettiva, in atto già fortemente deteriorati.
Ritenuto per tutto quanto sopra esposto, che ricorrano le considerazioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale del comune di Taurianova, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore, anche nella considerazione che le dimissioni presentate in data 30 maggio 1991, alle quali non è seguita la presa d'atto, non costituisce ostacolo allo costituisce ostacolo allo scioglimento per espressa previsione dell'art. 1, comma 6, del citato decreto-legge.
Roma, 2 agosto 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

Le mafie nel nostro Paese

Scioglimento dei Consigli comunali dal 1991 al 2023
Situazione generale a livello regionale: Campania

di Fabio Iadeluca

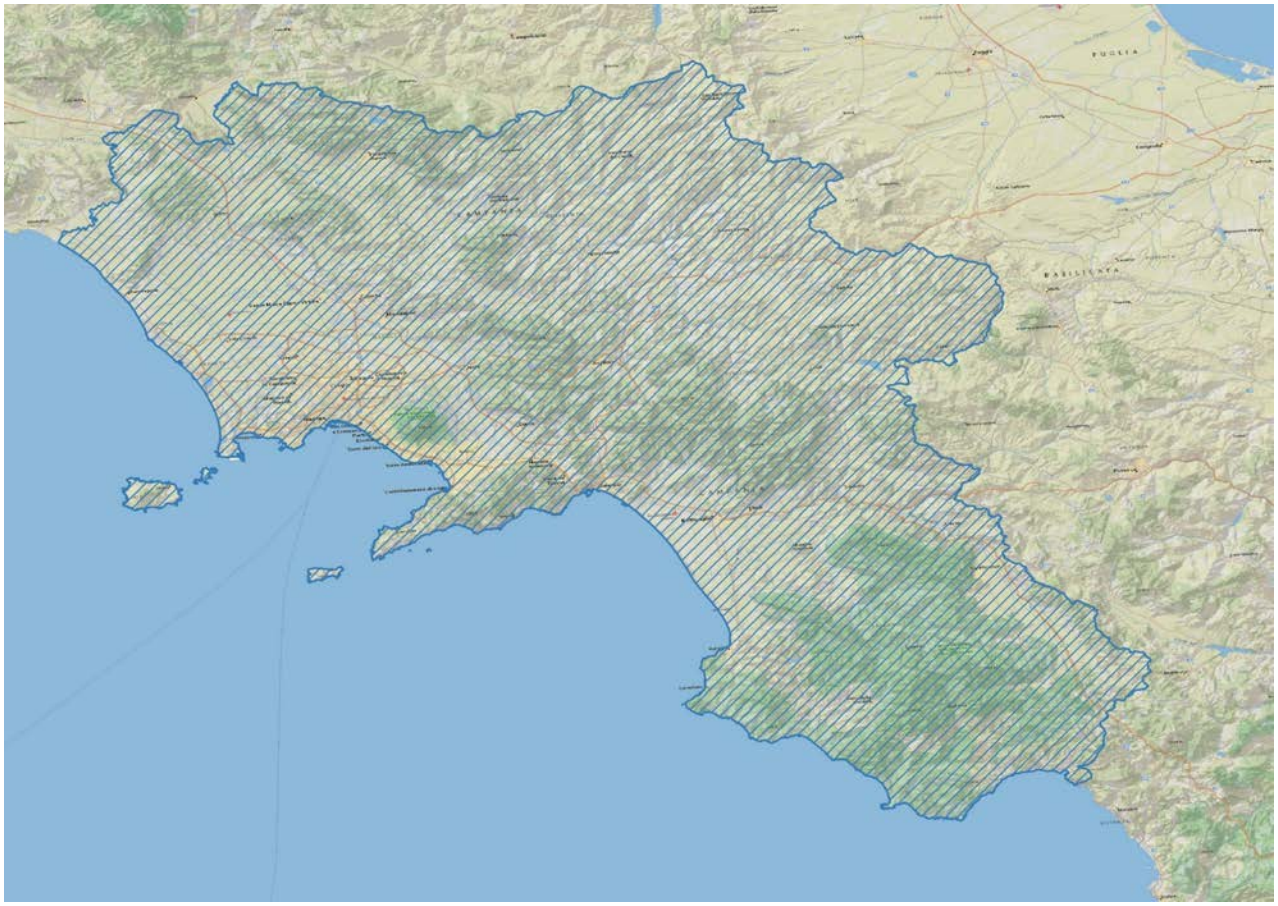
PUGLIA
BASILICATA

Campania

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
Casandrino	Napoli	Campania	11 116	02/08/1991
Casal di Principe	Caserta	Campania	18 499	30/09/1991
Poggiomarino	Napoli	Campania	17 373	30/09/1991
Sant'Antimo	Napoli	Campania	34 690	30/09/1991
Mondragone	Caserta	Campania	22 313	30/09/1991
Casapesenna	Caserta	Campania	6 818	30/09/1991
Marano di Napoli	Napoli	Campania	46 165	30/09/1991
Quarto	Napoli	Campania	30 436	10/04/1992
Recale	Caserta	Campania	6 497	31/07/1992
San Cipriano d'Aversa	Caserta	Campania	12 582	27/08/1992
Cesa	Caserta	Campania	6 497	27/08/1992
Grazzanise	Caserta	Campania	6 777	11/09/1992
Villa di Briano	Caserta	Campania	5 564	16/10/1992
Santa Maria La Fossa	Caserta	Campania	2 629	26/10/1992
Lusciano	Caserta	Campania	12 861	12/12/1992
Acerra	Napoli	Campania	40 758	18/01/1993
Carinola	Caserta	Campania	8 170	18/01/1993
Frignano	Caserta	Campania	8 509	11/03/1993
Scafati	Salerno	Campania	40 638	11/03/1993
Pagani	Salerno	Campania	32 369	11/03/1993
Nocera Inferiore	Salerno	Campania	49 021	14/04/1993
Quindici	Avellino	Campania	3 023	14/04/1993
Casamarciano	Napoli	Campania	3 589	04/06/1993
Casola di Napoli	Napoli	Campania	3 542	04/06/1993
San Giuseppe Vesuviano	Napoli	Campania	26 336	04/06/1993
Torre Annunziata	Napoli	Campania	52 875	04/06/1993
Ercolano	Napoli	Campania	60 869	14/06/1993
Pago del Vallo di Lauro	Avellino	Campania	1 715	23/06/1993
Sarno	Salerno	Campania	27 816	23/06/1993
Nola	Napoli	Campania	32 613	16/08/1993
Pomigliano d'Arco	Napoli	Campania	43 089	16/08/1993
Sant'Antonio Abate	Napoli	Campania	16 936	02/09/1993
Teverola	Caserta	Campania	8 603	16/12/1993
Villaricca	Napoli	Campania	22 114	17/01/1994
San Paolo Belsito	Napoli	Campania	3 300	04/03/1994
San Lorenzo Maggiore	Benevento	Campania	2 287	24/05/1994
*Casapesenna (**2° scioglimento**)*	Caserta	Campania	6 786	30/01/1996
Pimonte	Napoli	Campania	5 601	04/04/1996
*Nola (**2° scioglimento - annullato**)*	Napoli	Campania	32 613	26/04/1996
*Santa Maria La Fossa (**2° scioglimento**)*	Caserta	Campania	2 629	02/10/1996
*Casal di Principe (**2° scioglimento**)*	Caserta	Campania	18 499	23/12/1996
Liveri	Napoli	Campania	1 870	19/05/1997
Terzigno	Napoli	Campania	13 653	28/07/1997
Ottaviano	Napoli	Campania	21 973	08/09/1997
*Grazzanise (**2° scioglimento**)*	Caserta	Campania	6 938	26/01/1998
*Villa di Briano (**2° scioglimento**)*	Caserta	Campania	5 564	26/01/1998

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
*Casandrino (**2° scioglimento**)*	Napoli	Campania	11 116	16/02/1998
Castel Volturno	Caserta	Campania	15 140	14/09/1998
Boscoreale	Napoli	Campania	27 310	15/12/1998
*Poggiomarino (**2° scioglimento**)*	Napoli	Campania	17 409	09/02/1999
*Afragola (**annullato**)*	Napoli	Campania	60 065	20/04/1999
Pignataro Maggiore	Caserta	Campania	6 491	30/11/2000
Pompei	Napoli	Campania	25 177	11/09/2001
San Gennaro Vesuviano	Napoli	Campania	10 035	06/11/2001
Santa Maria La Carità	Napoli	Campania	10 135	08/02/2002
Portici	Napoli	Campania	68 980	10/09/2002
*Quindici (**2° scioglimento**)*	Avellino	Campania	3 023	24/09/2002
Frattamaggiore	Napoli	Campania	36 089	05/11/2002
*San Paolo Belsito (**2° scioglimento**)*	Napoli	Campania	3 013	05/11/2002
Montecorvino Pugliano	Salerno	Campania	7 811	21/11/2003
*Marano di Napoli (**2° scioglimento - annullato**)*	Napoli	Campania	57 448	28/07/2004
Volla	Napoli	Campania	21 574	02/11/2004
Crispano	Napoli	Campania	12 072	25/10/2005
*Tufino (**annullato**)*	Napoli	Campania	3 247	25/10/2005
*Afragola (**2° scioglimento**)*	Napoli	Campania	82 319	25/10/2005
Casoria	Napoli	Campania	81 888	25/10/2005
*Torre del Greco (**annullato**)*	Napoli	Campania	90 607	25/10/2005
San Tammaro	Caserta	Campania	4 400	23/12/2005
Melito di Napoli	Napoli	Campania	34 208	23/12/2005
Pozzuoli	Napoli	Campania	78 754	23/12/2005
*Brusciano (**annullato**)*	Napoli	Campania	15 309	26/01/2006
*Boscoreale (**2° scioglimento**)*	Napoli	Campania	27 618	26/01/2006
Casaluce	Caserta	Campania	9 567	07/07/2006
*San Gennaro Vesuviano (**2° scioglimento - annullato**)*	Napoli	Campania	10 035	15/11/2006
*Lusciano (**2° scioglimento**)*	Caserta	Campania	13 078	17/10/2007
Casalnuovo di Napoli	Napoli	Campania	47 940	29/12/2007
Arzano	Napoli	Campania	38 510	05/03/2008
*San Cipriano d'Aversa (**2° scioglimento - annullato**)*	Caserta	Campania	12 530	19/03/2008
*Marcianise (**annullato**)*	Caserta	Campania	40 297	19/03/2008
Orta di Atella	Caserta	Campania	13 070	24/07/2008
*Pago del Vallo di Lauro (**2° scioglimento**)*	Avellino	Campania	1 728	13/03/2009
*Villa Literno (**annullato**)*	Caserta	Campania	10 500	23/04/2009
Castello di Cisterna	Napoli	Campania	6 716	10/07/2009
*San Giuseppe Vesuviano (**2° scioglimento**)*	Napoli	Campania	10 035	09/12/2009
Gricignano di Aversa	Caserta	Campania	8 903	02/08/2010
Gragnano	Napoli	Campania	29 553	30/03/2012
*Pagani (**2° scioglimento**)*	Salerno	Campania	32 349	30/03/2012
*Casal di Principe (**3° scioglimento**)*	Caserta	Campania	19 859	17/04/2012
*Castel Volturno (**2° scioglimento**)*	Caserta	Campania	18 639	17/04/2012
*Casapesenna (**3° scioglimento**)*	Caserta	Campania	6 629	17/04/2012
*San Cipriano d'Aversa (**3° scioglimento**)*	Caserta	Campania	12 530	14/08/2012
*Grazzanise (**3° scioglimento**)*	Caserta	Campania	6 830	07/03/2013
*Quarto (**2° scioglimento**)*	Napoli	Campania	36 543	09/04/2013
Giugliano in Campania	Napoli	Campania	97 999	24/04/2013
Battipaglia	Salerno	Campania	50 464	07/04/2014

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
*Arzano (**2° scioglimento**)*	Napoli	Campania	34 933	29/04/2015
Trentola Ducenta	Caserta	Campania	19 429	11/05/2016
*Marano di Napoli (**3° scioglimento**)*	Napoli	Campania	59 874	30/12/2016
Casavatore	Napoli	Campania	18 737	24/01/2017
*Crispano (**2° scioglimento**)*	Napoli	Campania	12 326	24/01/2017
*Scafati (**2° scioglimento**)*	Salerno	Campania	50 883	27/01/2017
San Felice a Cancello	Caserta	Campania	17 560	15/05/2017
*San Gennaro Vesuviano (**3° scioglimento**)*	Napoli	Campania	11 910	12/02/2018
Calvizzano	Napoli	Campania	12 182	20/04/2018
Caivano	Napoli	Campania	37 654	27/04/2018
*Arzano (**3° scioglimento**)*	Napoli	Campania	33 868	22/05/2019
*Orta di Atella (**2° scioglimento**)*	Caserta	Campania	27 548	08/11/2019
Sant'Antimo	Napoli	Campania	33 672	18/03/2020
Pratola Serra	Avellino	Campania	3 863	26/10/2020
*Marano di Napoli (**4° scioglimento**)*	Napoli	Campania	57 711	18/06/2021
*Villaricca (**2° scioglimento**)*	Napoli	Campania	31 218	06/08/2021
Castellammare di Stabia	Napoli	Campania	63 161	28/02/2022
*Torre Annunziata (**2° scioglimento**)*	Napoli	Campania	41 918	06/05/2022
San Giuseppe Vesuviano	Napoli	Campania	29 215	10/06/2022
Sparanise	Caserta	Campania	7.220	19/12/2022

Scioglimenti dei Consigli Comunali a Napoli (1991-2023)

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
Casandrino	Napoli	Campania	11 116	02/08/1991
Poggiomarino	Napoli	Campania	17 373	30/09/1991
Sant'Antimo	Napoli	Campania	34 690	30/09/1991
Marano di Napoli	Napoli	Campania	46 165	30/09/1991
Quarto	Napoli	Campania	30 436	10/04/1992
Acerra	Napoli	Campania	40 758	18/01/1993
Casamarciano	Napoli	Campania	3 589	04/06/1993
Casola di Napoli	Napoli	Campania	3 542	04/06/1993
San Giuseppe Vesuviano	Napoli	Campania	26 336	04/06/1993
Torre Annunziata	Napoli	Campania	52 875	04/06/1993
Ercolano	Napoli	Campania	60 869	14/06/1993
Nola	Napoli	Campania	32 613	16/08/1993
Pomigliano d'Arco	Napoli	Campania	43 089	16/08/1993
Sant'Antonio Abate	Napoli	Campania	16 936	02/09/1993
Villaricca	Napoli	Campania	22 114	17/01/1994
San Paolo Belsito	Napoli	Campania	3 300	04/03/1994
Pimonte	Napoli	Campania	5 601	04/04/1996
*Nola (**2° scioglimento - annullato**)*	Napoli	Campania	32 613	26/04/1996
Liveri	Napoli	Campania	1 870	19/05/1997
Terzigno	Napoli	Campania	13 653	28/07/1997
Ottaviano	Napoli	Campania	21 973	08/09/1997
*Casandrino (**2° scioglimento**)*	Napoli	Campania	11 116	16/02/1998
Boscoreale	Napoli	Campania	27 310	15/12/1998

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
*Poggiomarino (**2° scioglimento**)*	Napoli	Campania	17 409	09/02/1999
*Afragola (**annullato**)*	Napoli	Campania	60 065	20/04/1999
Pompei	Napoli	Campania	25 177	11/09/2001
San Gennaro Vesuviano	Napoli	Campania	10 035	06/11/2001
Santa Maria La Carità	Napoli	Campania	10 135	08/02/2002
Portici	Napoli	Campania	68 980	10/09/2002
Frattamaggiore	Napoli	Campania	36 089	05/11/2002
*San Paolo Belsito (**2° scioglimento**)*	Napoli	Campania	3 013	05/11/2002
*Marano di Napoli (**2° scioglimento - annullato**)*	Napoli	Campania	57 448	28/07/2004
Volla	Napoli	Campania	21 574	02/11/2004
Crispano	Napoli	Campania	12 072	25/10/2005
*Tufino (**annullato**)*	Napoli	Campania	3 247	25/10/2005
*Afragola (**2° scioglimento**)*	Napoli	Campania	82 319	25/10/2005
Casoria	Napoli	Campania	81 888	25/10/2005
*Torre del Greco (**annullato**)*	Napoli	Campania	90 607	25/10/2005
Melito di Napoli	Napoli	Campania	34 208	23/12/2005
Pozzuoli	Napoli	Campania	78 754	23/12/2005
*Brusciano (**annullato**)*	Napoli	Campania	15 309	26/01/2006
*Boscoreale (**2° scioglimento**)*	Napoli	Campania	27 618	26/01/2006
*San Gennaro Vesuviano (**2° scioglimento - annullato**)*	Napoli	Campania	10 035	15/11/2006
Casalnuovo di Napoli	Napoli	Campania	47 940	29/12/2007
Arzano	Napoli	Campania	38 510	05/03/2008
Castello di Cisterna	Napoli	Campania	6 716	10/07/2009
*San Giuseppe Vesuviano (**2° scioglimento**)*	Napoli	Campania	10 035	09/12/2009
Gragnano	Napoli	Campania	29 553	30/03/2012
*Quarto (**2° scioglimento**)*	Napoli	Campania	36 543	09/04/2013
Giugliano in Campania	Napoli	Campania	97 999	24/04/2013
*Arzano (**2° scioglimento**)*	Napoli	Campania	34 933	29/04/2015
*Marano di Napoli (**3° scioglimento**)*	Napoli	Campania	59 874	30/12/2016
Casavatore	Napoli	Campania	18 737	24/01/2017
*Crispano (**2° scioglimento**)*	Napoli	Campania	12 326	24/01/2017
*San Gennaro Vesuviano (**3° scioglimento**)*	Napoli	Campania	11 910	12/02/2018
Calvizzano	Napoli	Campania	12 182	20/04/2018
Caivano	Napoli	Campania	37 654	27/04/2018
*Arzano (**3° scioglimento**)*	Napoli	Campania	33 868	22/05/2019
Sant'Antimo	Napoli	Campania	33 672	18/03/2020
*Marano di Napoli (**4° scioglimento**)*	Napoli	Campania	57 711	18/06/2021
*Villaricca (**2° scioglimento**)*	Napoli	Campania	31 218	06/08/2021
Castellammare di Stabia	Napoli	Campania	63 161	28/02/2022
*Torre Annunziata (**2° scioglimento**)*	Napoli	Campania	41 918	06/05/2022
San Giuseppe Vesuviano	Napoli	Campania	29 215	10/06/2022

Scioglimenti dei Consigli Comunali a Caserta (1991-2023)

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
Casal di Principe	Caserta	Campania	18 499	30/09/1991
Mondragone	Caserta	Campania	22 313	30/09/1991
Casapesenna	Caserta	Campania	6 818	30/09/1991
Recale	Caserta	Campania	6 497	31/07/1992
San Cipriano d'Aversa	Caserta	Campania	12 582	27/08/1992
Cesa	Caserta	Campania	6 497	27/08/1992
Grazzanise	Caserta	Campania	6 777	11/09/1992
Villa di Briano	Caserta	Campania	5 564	16/10/1992
Santa Maria La Fossa	Caserta	Campania	2 629	26/10/1992
Lusciano	Caserta	Campania	12 861	12/12/1992
Carinola	Caserta	Campania	8 170	18/01/1993
Frignano	Caserta	Campania	8 509	11/03/1993
Scafati	Salerno	Campania	40 638	11/03/1993
Teverola	Caserta	Campania	8 603	16/12/1993
*Casapesenna (**2° scioglimento**)*	Caserta	Campania	6 786	30/01/1996
*Santa Maria La Fossa (**2° scioglimento**)*	Caserta	Campania	2 629	02/10/1996
*Casal di Principe (**2° scioglimento**)*	Caserta	Campania	18 499	23/12/1996
*Grazzanise (**2° scioglimento**)*	Caserta	Campania	6 938	26/01/1998
*Villa di Briano (**2° scioglimento**)*	Caserta	Campania	5 564	26/01/1998
Castel Volturno	Caserta	Campania	15 140	14/09/1998
Pignataro Maggiore	Caserta	Campania	6 491	30/11/2000
San Tammaro	Caserta	Campania	4 400	23/12/2005
Casaluce	Caserta	Campania	9 567	07/07/2006
*Lusciano (**2° scioglimento**)*	Caserta	Campania	13 078	17/10/2007
*San Cipriano d'Aversa (**2° scioglimento - annullato**)*	Caserta	Campania	12 530	19/03/2008
*Marcianise (**annullato**)*	Caserta	Campania	40 297	19/03/2008
Orta di Atella	Caserta	Campania	13 070	24/07/2008
*Villa Literno (**annullato**)*	Caserta	Campania	10 500	23/04/2009
Gricignano di Aversa	Caserta	Campania	8 903	02/08/2010
*Casal di Principe (**3° scioglimento**)*	Caserta	Campania	19 859	17/04/2012
*Castel Volturno (**2° scioglimento**)*	Caserta	Campania	18 639	17/04/2012
*Casapesenna (**3° scioglimento**)*	Caserta	Campania	6 629	17/04/2012
*San Cipriano d'Aversa (**3° scioglimento**)*	Caserta	Campania	12 530	14/08/2012
*Grazzanise (**3° scioglimento**)*	Caserta	Campania	6 830	07/03/2013
Trentola Ducenta	Caserta	Campania	19 429	11/05/2016
San Felice a Cancello	Caserta	Campania	17 560	15/05/2017
*Orta di Atella (**2° scioglimento**)*	Caserta	Campania	27 548	08/11/2019

Scioglimenti dei Consigli Comunali a Salerno (1991-2023)

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
Scafati	Salerno	Campania	40 638	11/03/1993
Pagani	Salerno	Campania	32 369	11/03/1993
Nocera Inferiore	Salerno	Campania	49 021	14/04/1993
Sarno	Salerno	Campania	27 816	23/06/1993
Montecorvino Pugliano	Salerno	Campania	7 811	21/11/2003
Pagani ***(2° scioglimento)***	Salerno	Campania	32 349	30/03/2012
Battipaglia	Salerno	Campania	50 464	07/04/2014
Scafati ***(2° scioglimento)***	Salerno	Campania	50 883	27/01/2017

Scioglimenti dei Consigli Comunali ad Avellino (1991-2023)

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
Quindici	Avellino	Campania	3 023	14/04/1993
Pago del Vallo di Lauro	Avellino	Campania	1 715	23/06/1993
Quindici ***(2° scioglimento)***	Avellino	Campania	3 023	24/09/2002
Pago del Vallo di Lauro ***(2° scioglimento)***	Avellino	Campania	1 728	13/03/2009
Pratola Serra	Avellino	Campania	3 863	26/10/2020

Scioglimenti dei Consigli Comunali a Benevento (1991-2023)

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
San Lorenzo Maggiore	Benevento	Campania	2 287	24/05/1994

Le mafie nel nostro Paese

Scioglimento dei Consigli comunali dal 1991 al 2023 Situazione generale a livello regionale: Sicilia

di Fabio Iadeluca

SICILIA
MEDITERRANEAN SEA

Sicilia

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Anno/Mese/Giorno*
Adrano	Catania	Sicilia	1991-09-30
Piraino	Messina	Sicilia	1991-09-30
Cerda	Palermo	Sicilia	1991-09-30
Santa Flavia	Palermo	Sicilia	1991-09-30
Trabia ***(annullato)***	Palermo	Sicilia	1991-09-30
Misterbianco	Catania	Sicilia	1991-12-21
Capaci	Palermo	Sicilia	1992-06-09
Misilmeri	Palermo	Sicilia	1992-06-09
Mascali	Catania	Sicilia	1992-06-09
Campobello di Mazara	Trapani	Sicilia	1992-07-11
Niscemi	Caltanissetta	Sicilia	1992-07-18
Gela	Caltanissetta	Sicilia	1992-07-18
Scicli ***(annullato)***	Ragusa	Sicilia	1992-07-18
Licata	Agrigento	Sicilia	1992-07-31
Riesi	Caltanissetta	Sicilia	1992-10-16
Termini Imerese	Palermo	Sicilia	1993-03-11
San Giovanni La Punta	Catania	Sicilia	1993-03-11
Caccamo	Palermo	Sicilia	1993-03-11
Bagheria	Palermo	Sicilia	1993-03-11
Partanna	Trapani	Sicilia	1993-04-14
Aci Catena	Catania	Sicilia	1993-06-28
Mascalucia	Catania	Sicilia	1993-07-13
Mazara del Vallo	Trapani	Sicilia	1993-10-25
Ragalna	Catania	Sicilia	1993-11-23
Teverola	Caserta	Campania	1993-12-16
Altavilla Milicia	Palermo	Sicilia	1996-07-11
Lascari	Palermo	Sicilia	1997-10-31
Pollina	Palermo	Sicilia	1997-10-31
Bagheria	Palermo	Sicilia	1999-04-20
Ficarazzi	Palermo	Sicilia	1999-04-20
Villabate	Palermo	Sicilia	1999-04-20
Calatabiano	Catania	Sicilia	2000-07-10
Cinisi	Palermo	Sicilia	2001-09-11
Caltavuturo	Palermo	Sicilia	2001-10-08
Pantelleria	Trapani	Sicilia	2003-03-17
Misilmeri	Palermo	Sicilia	2003-04-29
San Giovanni La Punta	Catania	Sicilia	2003-05-09
Canicattì	Agrigento	Sicilia	2004-09-06
Burgio	Agrigento	Sicilia	2005-09-02
Vicari	Palermo	Sicilia	2005-10-25
Torretta	Palermo	Sicilia	2005-11-28
Terme Vigliatore	Messina	Sicilia	2005-12-23
Riesi	Caltanissetta	Sicilia	2005-01-26
Roccamena	Palermo	Sicilia	2006-01-26
Castellammare Golfo	Trapani	Sicilia	2006-03-27
Campobello di Licata	Agrigento	Sicilia	2006-07-18

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Anno/Mese/Giorno*
Cerda	Palermo	Sicilia	2006-12-12
Siculiana	Agrigento	Sicilia	2008-06-13
Vallelunga Pratameno ***(annullato)***	Caltanissetta	Sicilia	2009-07-27
Furnari	Messina	Sicilia	2009-12-04
Castrofilippo	Agrigento	Sicilia	2011-04-15
Salemi	Trapani	Sicilia	2012-03-23
Rocalmuto	Agrigento	Sicilia	2012-03-23
Misilmeri	Palermo	Sicilia	2012-07-27
Campobello di Mazara	Trapani	Sicilia	2012-07-27
Isola delle Femmine	Palermo	Sicilia	2012-11-09
Augusta	Siracusa	Sicilia	2013-03-08
Mascali	Catania	Sicilia	2013-03-27
Polizzi Generosa	Palermo	Sicilia	2013-03-27
Altavilla Milicia	Palermo	Sicilia	2014-02-11
Montelepre	Palermo	Sicilia	2014-03-13
Giardinello ***(annullato)***	Palermo	Sicilia	2014-08-08
Scicli	Ragusa	Sicilia	2015-04-29
Mazzarà Sant'Andrea	Messina	Sicilia	2015-10-13
Corleone	Palermo	Sicilia	2016-08-12
Palazzo Adriano	Palermo	Sicilia	2016-10-28
Borgetto	Palermo	Sicilia	2017-05-02
Castelvetrano	Trapani	Sicilia	2017-06-07
Camastra	Agrigento	Sicilia	2018-04-10
Bompensiere	Caltanissetta	Sicilia	2018-04-26
Treccastagni	Catania	Sicilia	2018-05-08
Vittoria	Ragusa	Sicilia	2018-08-02
San Biagio Platani	Agrigento	Sicilia	2018-08-06
Pachino	Siracusa	Sicilia	2019-02-15
Mistretta	Messina	Sicilia	2019-03-28
San Cataldo	Caltanissetta	Sicilia	2019-03-28
San Cipirello	Palermo	Sicilia	2019-06-20
Torretta	Palermo	Sicilia	2019-08-08
Misterbianco	Catania	Sicilia	2019-10-01
Mezzojuso	Palermo	Sicilia	2019-12-16
Maniace	Catania	Sicilia	2020-05-16
Partinico	Palermo	Sicilia	2020-07-29
Tortorici	Messina	Sicilia	2020-12-23
Barrafranca	Enna	Sicilia	2021-04-16
San Giuseppe Jato	Palermo	Sicilia	2021-07-09
Calatabiano	Catania	Sicilia	2021-08-30
Bolognetta	Palermo	Sicilia	2021-11-18
Mojo Alcantara	Messina	Sicilia	2023-02-02

Scioglimenti dei Consigli Comunali a Palermo (1991-2023)

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
Cerda	Palermo	Sicilia	5 522	30/09/1991
Trabia (***annullato***)	Palermo	Sicilia	7 948	30/09/1991
Santa Flavia	Palermo	Sicilia	8 517	30/09/1991
Capaci	Palermo	Sicilia	10 632	09/06/1992
Misilmeri	Palermo	Sicilia	19 902	09/06/1992
Caccamo	Palermo	Sicilia	8 634	11/03/1993
Termini Imerese	Palermo	Sicilia	26 327	11/03/1993
Bagheria	Palermo	Sicilia	44 902	11/03/1993
Altavilla Milicia	Palermo	Sicilia	4 789	11/07/1996
Lascari	Palermo	Sicilia	3 030	31/10/1997
Pollina	Palermo	Sicilia	3 157	31/10/1997
Caccamo (***2° scioglimento***)	Palermo	Sicilia	8 636	10/03/1999
Bagheria (***2° scioglimento***)	Palermo	Sicilia	47 085	20/04/1999
Ficarazzi	Palermo	Sicilia	8 005	20/04/1999
Villabate	Palermo	Sicilia	12 659	20/04/1999
Cinisi	Palermo	Sicilia	8 994	11/09/2001
Caltavuturo	Palermo	Sicilia	4 943	08/10/2001
Misilmeri (***2° scioglimento***)	Palermo	Sicilia	23 109	29/04/2003
Villabate (***2° scioglimento***)	Palermo	Sicilia	18 371	27/04/2004
Vicari	Palermo	Sicilia	3 077	25/10/2005
Torretta	Palermo	Sicilia	3 468	28/11/2005
Roccamena	Palermo	Sicilia	1 793	26/01/2006
Cerda (***2° scioglimento***)	Palermo	Sicilia	5 377	12/12/2006
Misilmeri (***3° scioglimento***)	Palermo	Sicilia	23 109	30/07/2012
Isola delle Femmine	Palermo	Sicilia	6 208	12/11/2012
Polizzi Generosa	Palermo	Sicilia	4 169	09/04/2013
Altavilla Milicia (***2° scioglimento***)	Palermo	Sicilia	7 429	11/02/2014
Montelepre	Palermo	Sicilia	6 421	13/03/2014
Giardinello	Palermo	Sicilia	2 258	11/08/2014
Corleone	Palermo	Sicilia	11 210	12/08/2016
Palazzo Adriano	Palermo	Sicilia	2 135	28/10/2016
San Cipirello	Palermo	Sicilia	5 308	20/06/2019
Torretta	Palermo	Sicilia	4 278	08/08/2019
Mezzojuso	Palermo	Sicilia	2 799	16/12/2019
Partinico	Palermo	Sicilia	31 660	29/07/2020
San Giuseppe Jato	Palermo	Sicilia	8 237	09/07/2021
Bolognetta	Palermo	Sicilia	4 056	19/11/2021

Scioglimenti dei Consigli Comunali a Trapani (1991-2023)

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
Campobello di Mazara	Trapani	Sicilia	12 318	11/07/1992
Partanna	Trapani	Sicilia	11 733	14/04/1993
Mazara del Vallo	Trapani	Sicilia	47 750	25/10/1993
Castellammare del Golfo	Trapani	Sicilia	14 573	27/03/2006
Salemi	Trapani	Sicilia	11 578	30/03/2012
Campobello di Mazara (***2° scioglimento***)	Trapani	Sicilia	11 270	30/07/2012
Castelvetrano	Trapani	Sicilia	31 691	07/06/2017

Scioglimenti dei Consigli Comunali ad Agrigento (1991-2023)

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
Licata	Agrigento	Sicilia	41 596	31/07/1992
Canicattì	Agrigento	Sicilia	31 713	06/09/2004
Burgio	Agrigento	Sicilia	3 157	02/09/2005
Campobello di Licata	Agrigento	Sicilia	11 075	18/07/2006
Siculiana	Agrigento	Sicilia	4 786	13/06/2008
Castrofilippo	Agrigento	Sicilia	3 247	18/04/2011
Racalmuto	Agrigento	Sicilia	10 051	30/03/2012
Camastra	Agrigento	Sicilia	2 036	13/04/2018
San Biagio Platani	Agrigento	Sicilia	3 212	06/08/2018

Scioglimenti dei Consigli Comunali a Caltanissetta (1991-2023)

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
Gela	Caltanissetta	Sicilia	72 079	18/07/1992
Niscemi	Caltanissetta	Sicilia	27 039	18/07/1992
Riesi	Caltanissetta	Sicilia	12 501	16/10/1992
Niscemi (***2° scioglimento***)	Caltanissetta	Sicilia	27 641	27/04/2004
Riesi (***2° scioglimento***)	Caltanissetta	Sicilia	11 746	26/01/2006
Vallelunga Pratameno (***annullato***)	Caltanissetta	Sicilia	3 845	27/07/2009
Bompensiere	Caltanissetta	Sicilia	553	27/04/2018
San Cataldo	Caltanissetta	Sicilia	20 921	28/03/2019

Scioglimenti dei Consigli Comunali a Catania (1991-2023)

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
Adrano	Catania	Sicilia	32 671	30/09/1991
Misterbianco	Catania	Sicilia	40 674	21/12/1991
Mascali	Catania	Sicilia	9 779	09/06/1992
San Giovanni La Punta	Catania	Sicilia	18 528	11/03/1993
Aci Catena	Catania	Sicilia	20 507	28/06/1993
Mascalucia	Catania	Sicilia	19 286	13/07/1993
Calatabiano	Catania	Sicilia	5 713	10/07/2000
*San Giovanni la Punta (**2° scioglimento**)*	Catania	Sicilia	20 850	09/05/2003
*Mascali (**2° scioglimento**)*	Catania	Sicilia	11 122	09/04/2013
Trecastagni	Catania	Sicilia	11 074	11/05/2018
Misterbianco	Catania	Sicilia	49 354	01/10/2019
Maniace	Catania	Sicilia	3 764	16/05/2020
*Calatabiano (**2° scioglimento**)*	Catania	Sicilia	5 172	18/10/2021

Scioglimenti dei Consigli Comunali a Ragusa (1991-2023)

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
*Scicli (**annullato**)*	Ragusa	Sicilia	24 635	18/07/1992

Scioglimenti dei Consigli Comunali a Siracusa (1991-2023)

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
*Scicli (**annullato**)*	Ragusa	Sicilia	24 635	18/07/1992

Scioglimenti dei Consigli Comunali a Messina (1991-2023)

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
Piraino	Messina	Sicilia	3 726	30/09/1991
Terme Vigliatore	Messina	Sicilia	6 561	23/12/2005
Furnari	Messina	Sicilia	3 394	04/12/2009
Mazzarrà Sant'Andrea	Messina	Sicilia	1 541	13/10/2015
Mistretta	Messina	Sicilia	4 513	28/03/2019
Tortorici	Messina	Sicilia	5 999	23/12/2020
Mojo Alcantara	Messina	Sicilia	659	02/02/2023

Scioglimenti dei Consigli Comunali a Enna (1991-2023)

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
Barrafranca	Enna	Sicilia	25.590	16/04/2021

Le mafie nel nostro Paese

Scioglimento dei Consigli comunali dal 1991 al 2023
Situazione generale a livello regionale: Puglia

di Fabio Iadeluca

ADRIATIC SEA
ADRIATIC SEA
PUGLIA
BASILICATA
CAMPANIA
CAMPANIA
BASILICATA

Puglia

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
Gallipoli	Lecce	Puglia	20 095	30/09/1991
Surbo	Lecce	Puglia	10 555	30/09/1991
Modugno	Bari	Puglia	36 905	30/03/1993
Terlizzi	Bari	Puglia	26 340	30/03/1993
Trani	Bari (BT)	Puglia	50 429	10/09/1993
Gioia del Colle	Bari	Puglia	26 290	10/09/1993
Monopoli	Bari	Puglia	46 733	23/04/1994
Cellino San Marco	Brindisi	Puglia	6 799	19/04/2014
Monte Sant'Angelo	Foggia	Puglia	13 168	20/07/2015
Mattinata	Foggia	Puglia	6285	19/03/2018
Manfredonia	Foggia	Puglia	55 213	22/10/2019
Carmiano	Lecce	Puglia	11 710	05/12/2019
Scorrano	Lecce	Puglia	6 759	20/01/2020
Squinzano	Lecce	Puglia	13 605	30/01/2021
Carovigno	Brindisi	Puglia	16 948	12/03/2021
Foggia	Foggia	Puglia	146480	04/09/2021
Ostuni	Brindisi	Puglia	30 277	27/12/2021
Trinitapoli	Barletta-Andria-Trani	Puglia	13 865	05/04/2022
Neviano	Lecce	Puglia	5 054	05/08/2022

Scioglimenti dei Consigli Comunali a Lecce (1991-2023)

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
Gallipoli	Lecce	Puglia	20 095	30/09/1991
Surbo	Lecce	Puglia	10 555	30/09/1991
Carmiano	Lecce	Puglia	11 710	05/12/2019
Scorrano	Lecce	Puglia	6 759	20/01/2020
Squinzano	Lecce	Puglia	13 605	30/01/2021
Neviano	Lecce	Puglia	5 054	05/08/2022

Scioglimenti dei Consigli Comunali a Bari (1991-2023)

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
Modugno	Bari	Puglia	36 905	30/03/1993
Terlizzi	Bari	Puglia	26 340	30/03/1993
Trani	Bari (BT)	Puglia	50 429	10/09/1993
Gioia del Colle	Bari	Puglia	26 290	10/09/1993
Monopoli	Bari	Puglia	46 733	23/04/1994

Scioglimenti dei Consigli Comunali a Foggia (1991-2023)

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
Monte Sant'Angelo	Foggia	Puglia	13 168	20/07/2015
Mattinata	Foggia	Puglia	6285	19/03/2018
Cerignola	Foggia	Puglia	55 163	14/10/2019
Manfredonia	Foggia	Puglia	55 213	22/10/2019
Foggia	Foggia	Puglia	146480	06/08/2021

Scioglimenti dei Consigli Comunali a Brindisi (1991-2023)

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
Cellino San Marco	Brindisi	Puglia	6 799	19/04/2014
Ostuni	Brindisi	Puglia	30 277	27/12/2021

Scioglimenti dei Consigli Comunali a Barletta-Andria-Trani (1991-2023)

Comune	*Provincia*	*Regione*	*Popolazione*	*Data DPR*
Trinitapoli	Barletta-Andria-Trani	Puglia	13 865	05/04/2022

Le mafie nel nostro Paese

Scioglimento dei Consigli comunali dal 1991 al 2023 Situazione: Lazio, Piemonte, Liguria, Basilicata, Lombardia, Emilia-Romagna, Valle d'Aosta

di Fabio Iadeluca

Lazio

Comune/Ente	*Data*	*Popolazione*
Nettuno	28.11.2005	
Ostia	27.09.2015	
Nettuno	21.11.2022	
Anzio	21.11.2022	

Piemonte

Comune/Ente	*Data*	*Popolazione*
Bardonecchia	02.05.1995	
Leinì	23.03.2012	
Rivarolo Canavese	22.05.2012	

Liguria

Comune/Ente	*Data*	*Popolazione*
Bordighera	10.03.2011**	
Ventimiglia	06.02.2012**	
Lavagna	27.03.2017	

Legenda
** Annullamento D.P.R. di scioglimento.

Basilicata

Comune/Ente	*Data*	*Popolazione*
Montalbano Jonico	16.12.1993	
Scansano Jonico	16.12.2019	

Lombardia

Comune/Ente	*Data*	*Popolazione*
Sedriano	15.10.2013	

Emilia-Romagna

Comune/Ente	*Data*	*Popolazione*
Brescello	20.04.2016	

Valle d'Aosta

Comune/Ente	*Data*	*Popolazione*
Saint-Pierre	10.02.2020	

Anno	N. Comuni sciolti x mafia
1991	19
1992	20
1993	34
1994	4
1995	3
1996	7
1997	7
1998	6
1999	5
2000	4
2001	6
2002	6
2003	8
2004	5
2005	14
2006	6
2007	6
2008	5
2009	9
2010	4
2011	5
2012	24
2013	16
2014	11
2015	8
2016	8
2017	21
2018	23
2019	19
2020	11
2021	14
2022	11
2023	1

Introduzione

Questo approfondimento deriva dall'analisi sul rapporto relativo al fenomeno della criminalità organizzata

Le mafie nel nostro Paese

Analisi della situazione sulla criminalità organizzata in Sicilia nel nostro Paese nel 1993

di Fabio Iadeluca

(riferita all'anno 1993), presentato alla Camera dei deputati il 9 maggio 1994, dall'allora Ministro ad interim dell'interno Carlo Azeglio Ciampi, al fine di evidenziare, con dovizia di particolari, la pericolosità sociale rappresentata da cosa nostra nel 1993[25].

Al riguardo, si sottolinea, come punto partenza dello studio in questione sia la relazione della Commissione parlamentare antimafia del 1985 (presidente on. Alibrandi), la quale fornisce la chiave di lettura storico-criminale di cosa nostra negli anni 90.

Infatti, già nel 1985 si era consumata (in gran parte) la II° guerra di mafia – la c.d. "mattanza" con oltre 1.000 morti – scatenata con inaudita violenza dai Corleonesi e che porterà allo stravolgimento delle struttura organizzativa e delle regole di cosa nostra, con una serie di omicidi e azioni criminali scellerate, che hanno come obiettivo servitori dello Stato e appartenenti agli schieramenti avversi ai Corleonesi di Totò Riina, che cercavano di resistere a questa nuova, improvvisa, strategia criminale.

Sono anche gli anni delle storiche dichiarazioni del pentito Tommaso Buscetta al giudice Giovanni Falcone (dopo che i Corleonesi gli avevano ucciso numerosi familiari), che per la loro eccezionale importanza, permetteranno di svelare i segreti – fino ad allora rimasti impenetrabili – che hanno caratterizzato la storia di cosa nostra.

Nel corso del 1993 cosa nostra e le altre formazioni criminali presenti nel nostro Paese – con una sistematicità mai mostratta in precedenza – pongono in atto, con una violenza inaudita, l'attuazione di una strategia stragista di attacco nei confronti delle Istituzioni e della società civile, tramite una serie di gravissimi attentati terroristici, nei quali hanno perso la vita uomini delle Istituzioni e vittime innocenti, recando, altresì, danneggiamenti a monumenti di inestimabile valore artistico, oltreché a numerose abitazioni civili ed esercizi commerciali.

Benchè come indicato nella relazione "abbiano avuto luogo decine di episodi minori e numerosi siano stati gli attentati sventati", tre sono i momenti più significativi della strategia eversiva posta in essere dalle organizzazioni mafiose in quell'anno: 14 maggio 1993 viene fatta esplodere un'autobomba in via Ruggero Fauro a Roma; 27 maggio 1993 con una conflagrazione ancora più devastante in via dei Georgofili, nel centro storico di Firenze, muoiono cinque persone e vengono arrecati gravissimi danni ad alcune strutture dell'adiacente Museo degli Uffizi; notte tra il 27 e 28 luglio, infine, esplosione in rapida successione di tre ordigni nei pressi della Basilica di San Giovanni in Laterano e dell'antica chiesa di San Giogio in Venabro a Roma e nei giardini della villa comunale di via Palestro a Milano, che causarono la morte di 6 persone, il ferimento di numerose altre e danni ingenti alle strutture dei due luoghi sacri.

La sequenza di questa serie di attentati costituisce lo sviluppo di una politica di scontro aperto verso gli uomini e le Istituzioni delle Stato, inaugurata da cosa nostra nel 1992 con gli eccidi di Capaci e di via Mariano D'Amelio, che costarono la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e otto agenti delle due scorte.

Per avere un quadro definito della situazione degli eventi del 1993, è stato importante, analizzare il contesto criminale di cosa nostra nell'anno in riferimento, avendo cura di rappresentare le famiglie mafiose, la nuova struttura criminale realizzata con l'avvento dei Corleonesi, le allenze, le regole tra gli adepti, i riti di iniziazione, l'arruolamento, gli illeciti perpetrati, le collusioni con la società civile, gli omicidi, le collusioni con la politica, la situazione regionale, extraregionale ed internazionale di cosa nostra.

Inoltre, è interessante, il confronto che è stato fatto tra la struttura criminale territoriale di cosa nostra in Sicilia (dati Commissione parlamentare antimafia, 1993) e quella attuale (dati della DIA), al fine di poter analizzare l'evoluzione del fenomeno mafioso.

Quello che viene fuori è un quadro devastante e molto preoccupante che aiuta a capire il perchè cosa nostra, nonostante i continui ed importanti successi della Magistratura e delle Forze dell'Ordine in questi anni, sia attualmente una potenza criminale di indiscussa pericolosità per la sicurezza dei nostri cittadini.

1985. La mafia siciliana

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, aveva condotto la propria analisi relativamente al periodo compreso fra gli inizi degli anni '50 e gli inizi degli anni '70. È il periodo delle

[25] Senato della Repubblica, XII legislatura, Rapporto sul fenomeno della criminalità organizzata (anno 1993), presentato dal Ministro ad interim dell'interno Carlo Azeglio Ciampi, in data 9 maggio 1994, Dod. XXXVIII-bis n.1, pp. 152 e ss.

grandi migrazioni interne, della trasformazione e dell'abbandono delle campagne, di una urbanizzazione assai spinta in tutto il paese, con punte elevatissime nel Mezzogiorno.

È di quegli anni una prima trasformazione della mafia siciliana, che progressivamente spostò i propri interessi dal settore agricolo in cui aveva operato per circa un secolo, a quelli industriali e commerciale, specialmente nel campo dell'edilizia dei lavori pubblici. Conseguenza di questa trasformazione fu il rafforzamento degli inquinanti, tradizionali rapporti della mafia con le istituzioni pubbliche – amministrative e politiche – allo scopo di influire sulle direttrici di sviluppo edilizio delle città, sulla ubicazione di opere pubbliche, sulla destinazione dei finanziamenti, sugli appalti. Si trattava di rapporti – ormai notori, a suo tempo accertati o adombrati dalla stessa commissione d'inchiesta, ed emersi più volte in sede giudiziaria – che avevano caratteristiche di "scambio": consentivano alla mafia il conseguimento di illeciti favori e dei relativi guadagni, mediante ampio uso di prassi illegali nella concessione di licenze, di appalti, di finanziamenti, e quindi agevolavano l'ingresso della mafia in tutta una serie di attività economiche; e contemporaneamente le procuravano l'appoggio di alcuni singoli notabili o gruppi di notabili politici locali, suoi necessari tramiti per l'esercizio del controllo sulle attività oggetto del suo interesse: né sono mancati casi di identificazione fisica tra l'uno e l'altro settore, con esponenti della mafia direttamente inseriti in uffici della pubblica amministrazione, eletti o nominati a cariche pubbliche, talvolta di spicco.

Pur avendo conseguito tale nuovo livello di presenza, questa "modernità", la mafia siciliana conservava, in quegli anni, accentuati legami con la sua stessa tradizione. Essa infatti manteneva le sue funzioni di mediazione parassitaria sul piano socio-economico, realizzando profitti con i vecchi sistemi delle protezioni e delle estorsioni, con le guardianie, e col controllo sull'agricoltura, sulle acque per l'irrigazione, sui mercati all'ingrosso.

Secondo gli atti giudiziari in possesso alla Commissione, dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, su "cosa nostra" (così anche denominata mafia siciliana) trova conferma una struttura articolata, ma sostanzialmente unitaria e organizzata piramidalmente. Più precisamente alla base dell'organizzazione vi è la "famiglia" o "rappresentante", che esercita il suo potere avvalendosi di un vice o di uno o più consiglieri. Al di sopra delle famiglie vi è la "commissione" o "cupola", composta dai "capi mandamento" (rappresentanti di più "famiglie" contigue) e presieduta da un "capo commissione" originariamente denominato "segretario"). Per ogni provincia siciliana (tranne che, per quanto a conoscenza del Buscetta, a Messina e a Siracusa) esiste da tempo un'organizzazione mafiosa strutturata in siffatta maniera.

Viene confermata l'erroneità dell'opinione che vuole la mafia siciliana limitata alla zona occidentale dell'isola, mentre si hanno sempre maggiori prove sull'esistenza del fenomeno, in fase evolutissima, anche a Catania.

Fu il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a richiamare con forza l'attenzione sul nuovo peso che la mafia aveva acquistato nella vita di Catania.

In questa città sono emerse nuove e preoccupanti collusioni con esponenti dei pubblici poteri: è stato ucciso il giornalista Giuseppe Fava, sono stati commessi altri efferati omicidi; sono emersi collegamenti con la malavita di Torino e Milano.

Negli anni '60 mentre è in pieno svolgimento da parte della mafia il sacco delle città e l'inquinamento dei pubblici poteri, avviene un altro cambiamento, allora poco avvertito, consistente nell'acquisizione del monopolio dei due importanti settori dell'adulterazione dei vini e del contrabbando di sigarette.

L'una e l'altro comportano considerevoli guadagni, le famiglie mafiose, col progredire degli anni, dispongono di sempre maggiori quantità di denaro e conseguono un più facile accesso al credito, la partecipazione a gare d'appalto in posizioni di privilegio, lucrosi investimenti immobiliari, spesso giovandosi di contribuzioni pubbliche.

Particolarmente notevole è proprio lo sviluppo del contrabbando di sigarette, cui si dedicano la mafia siciliana, – che giungerà a controllare anche il mercato napoletano espugnando i clan dei marsigliesi – e in minore, ma pur sempre rilevante misura, la mafia calabrese.

Partendo dal contrabbando di sigarette la mafia comincia la sua evoluzione verso la costituzione di quella "impresa" mafiosa che costituisce il suo livello attuale di sviluppo.

Infatti il contrabbando di sigarette produce alti profitti, provoca una forte liquidità; richiede notevoli investimenti in uomini, imbarcazioni, mezzi di trasporto stradale, e quindi una organizzazione imprenditrice di una certa dimensione, ed impone scambi con l'estero, padronanza di lingue, dimestichezza con i meccanismi valutari e col mondo finanziario internazionale in genere; tutti fattori di cui la mafia si gioverà qualche anno dopo, quando compirà il salto di qualità che la porterà a conseguire posizioni di preminenza nel traffico della droga.

Il passaggio della mafia da un ruolo passivo di mediazione parassitaria ad un ruolo attivo, di accumulazione

del capitale, ha costituito uno dei fenomeni più tipici dell'Italia degli anni '70. La crisi economica ed istituzionale del paese ha agito da catalizzatore di un processo di identificazione dei mafiosi nei rapporti di mercato, accompagnata come era da una scarsa attenzione ed efficienza dell'azione delle forze dell'ordine.

Certamente la mafia ha compiuto negli ultimi decenni un impressionante salto di qualità, sotto il profilo del raggiungimento di sempre più alti livelli di aperta criminalità, di una sempre maggiore potenza economica e finanziaria, di fortissimi condizionamenti e inquinamenti di settori della vita politica italiana; chiave di volta di questa perversa crescita è stata la conquista di una posizione di preminenza sul mercato internazionale della droga.

Fino agli ini degli anni '70, essa era impedita ai gruppi mafiosi italiani dallo loro insufficiente competitività nei confronti degli altri gruppi criminali europei, e in particolare di quelli francesi aventi basse a Marsiglia. Un certo coinvolgimento nell'import-export dell'eroina aveva rappresentato già una costante della vicenda mafia negli anni '50 e '60. Una serie di operazioni di polizia e di inchieste giudiziarie nonché di accertamenti della precedente Commissione antimafia coinvolsero, allora, capofamiglia come Genco Russo, Angelo La Barbera, Tommaso Buscetta e Gaetano Badalamenti.

Il ruolo di questi personaggi nel mercato mondiale della droga, era però, a quei tempi, tutto sommato, secondario. Secondo le inchieste del Mc Clennan Committee, la Sicilia e l'Italia meridionale erano solo due punti di passaggio dell'eroina prodotta in Francia e diretta negli USA.

Successivamente, verso l'inizio degli anni '70 i capitali del traffico di tabacchi esteri e delle altre attività illegali, le estese relazioni internazionali ed i rapporti familiari con gruppi residenti al nord e nel sud America consentirono il massiccio inserimento delle organizzazioni mafiose del traffico di sostanze stupefacenti. È per queste ragioni che Palermo e la Sicilia diventano una base per la raffinazione e lo smistamento dell'eroina come dimostrato dalla scoperta, nella sola Palermo, di queste raffinerie per la produzione della droga. La quantità di eroina prodotta annualmente in tali raffinerie di aggirava intorno alle 3-4 tonnellate, pari – secondo alcune stime – al 30 per cento dell'intero fabbisogno degli Stati Uniti. Nel giro di pochi anni le famiglie mafiose hanno così potuto disporre quantità incalcolabili di denaro proveniente dal traffico dell'eroina. Se si considera che il rendimento del capitale investito in questo settore si aggira intorno al 340 per cento per ogni operazione, ripetuta nel corso dell'anno, è facile prestare fede alle stime che parlano di guadagni di molte migliaia di miliardi.

Secondo i dati più recenti provenienti dagli organismi internazionali di lotta al traffico di stupefacenti, risulta che attualmente è in forte aumento il mercato della cocaina, la cui domanda è stata fatta crescere artificiosamente dalle stesse organizzazioni dedite al traffico. La mafia è tra le più agguerrite di esse, e si è assicurato un nuovo capitale di profitti analoghi, nell'importo, a quelli dell'eroina.

Con una base economica così vasta, con il traffico di droga a fungere da volano ed a produrre continuamente disponibilità di denaro liquido, è sempre più forte il coinvolgimento della mafia nell'economia, nel mondo valutario, nell'alta finanza e sono sempre più alte le poste in gioco. Mentre da un lato aumenta il carattere di illegalità della mafia, che sempre meno i basa su forme di mediazione, di composizione sociale dei conflitti locali, e sempre più svolge attività apertamente criminali, dall'altro aumenta la necessità per i suoi aderenti di rinvestire i profitti in attività lecite, imponendo le proprie esigenze e convenienze al mercato, alla pubblica amministrazione, agli indirizzi degli organi politici.

Segnatamente a Palermo è man mano emersa nel corso degli anni la commistione di vertice tra nuova mafia imprenditoriale, amministrazione, in senso lato (della quale si attingono spesso i più alti livelli) e settori importanti dell'economia e dell'alta finanza. I recenti provvedimenti giudiziari adottati a Palermo, a Catania, a Torino, a Milano, fondati sulle rivelazioni di capofamiglia di altissimo livello, sono in proposito illuminati.

Infine, un nuovo e diverso terreno di conquista per la mafia si trova, oltre in Sicilia, nelle regioni del centro-nord a forte sviluppo economico e produttivo, in cui le possibilità di lucro offerte dal mercato sono decisamente superiori. Si individua così l'attuale ultimo stadio nella linea dell'evoluzione del fenomeno mafioso (la cosiddetta *lobby* politico mafiosa) che si muove in uno scenario nazionale e internazionale, perdendo le proprie tradizionali caratteristiche, e tendendo ad integrarsi in un contesto affaristico-finanziario nel quale le distinzioni si fanno sempre più problematiche e difficili.

Sotto questo profilo la vicenda Sindona è quanto mai significativa, e nella relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta sulla vicenda, un capitolo dedicato proprio alla mafia ed alle sue nuove relazioni economiche e finanziarie. Esso contiene una ricostruzione di rapporti che va oltre la stessa figura di Michele Sindona, in quanto descrive una situazione di carattere generale e ormai strutturale.

Ed infatti, pur dopo la vicenda Sindona era conclusa, il livello istituzionale delle persone prese di mira coi "grandi delitti", i legami non del tutto chiariti, e tuttavia accertati come esistenti, tra alti livelli della mafia ed

il mondo della P2, il sempre più ampio coinvolgimento nel traffico di droga, di armi e di valuta a livello internazionale, costituiscono la prova della nuova e più preoccupante connotazione che la mafia ha stabilmente assunto in questi ultimi anni [...].

1993. La tirannide dei Corleonesi

Le indagini concluse dagli apparati di contrasto durante il 1993 hanno consentito di ricostruire importanti momenti della storia di cosa nostra negli ultimi dieci anni e, in particolare, del processo di concentrazione del potere nelle mani di Totò Riina e dei suoi più stretti collaboratori. Dopo essere uscita vittoriosa dalla guerra di mafia all'inizio degli anni '80, lungo il successivo decennio tale coalizione criminale ha gradatamente assorbito e neutralizzato i gruppi rivali, "*attraverso la progressiva eliminazione degli uomini d'onore – di qualsiasi livello – via via non più ritenuti dal Riina assolutamente affidabili per ragioni soggettive, inerenti alla pericolosità degli stessi, ovvero per ragioni oggettive, riguardanti il ruolo ed il potere acquisito all'interno di cosa nostra*" (Procura della repubblica di Palermo, 1993).

Simili manovre, tuttavia, non sembrano essere state rivolte in modo esclusivo – come era stato ipotizzato da più parti alcuni mesi fa – alla creazione di una feroce dittatura personale di Riina. Esse hanno condotto piuttosto alla formazione di una ristretta oligarchia costituita, oltrechè dalla famiglia di Corleone, da quella dei Madonia, dei Brusca, dei ganci, dei Galatolo, e da quelle guidate da Gambino Giacomo Giuseppe, Pippo Calò e pochi altri.

Nonostante la cattura dei suoi principali esponenti, lo schieramento creatosi attorno a Riina appare al momento in grado di far fronte all'azione repressiva dello Stato nonché ai malumori ed ai risentimenti provocati dalla trasformazione interna imposta dallo stesso Riina.

Alcuni recenti sviluppi investigativi sembrano confermare che, dopo il fallimento del paino eversivo messo in atto da Vincenzo Puccio, capo-mandamento di Ciaculli, nel 1989, non vi è stato alcun serio tentativo di coagulare il malcontento e l'ostilità di settori sempre più ampi del popolo di cosa nostra nei confronti dell'oligarchia corleonese (Procura della repubblica di Palermo, 1993).

All'interno di cosa nostra non sembra esistere, infatti, alcuno schieramento alternativo in grado di sfidare la coalizione guidata da Riina e si sostituirla nel governo della mafia, né la stidda e in condizione di rappresentare un serio pericolo. di rappresentare un serio pericolo. La stidda consiste di un insieme di gruppi criminali numerosi ed aggressivi, che in alcune situazioni possono approfittare di momenti di crisi si cosa nostra, ottenendo qualche temporaneo successo.

La stidda rimane comunque un raggruppamento privo di forte coesione interna e di lucidità, e dotata di forza economica e politica di gran lunga inferiore a quella di cosa nostra.

La tenuta della coalizione guidata da Riina, nonostante la cattura dei suoi principali esponenti con nettezza dall'analisi degli omicidi commessi nel corso degli ultimi mesi nell'intera regione e soprattutto in quelle province – come quelle di Palermo e di Trapani – dove il dominio di cosa nostra è indiscusso.

È evidente, innanzitutto, una drastica riduzione del totale dei delitti: nel 1993 si sono perpetrati in Sicilia 85 omicidi che sono sicuramente attribuibili alla criminalità mafiosa, con una flessione del 57,5% rispetto all'anno precedente e addirittura del 66,4% rispetto al 1991, anno in cui si era registrato il valore massimo del decennio (253 casi, vds. tab.1).

Si tratta di un trend che in parte è dovuto alla progressione dell'azione di contrasto delle forze dell'ordine ed alla perdurante presenza, sul territorio siciliano, di un contingente di militari cui sono state concesse le funzioni di agenti di pubblica sicurezza per compiti di controllo del territorio e di presidio degli obiettivi sensibili.

Esso riflette, inoltre, una tendenza più generale di livello nazionale emersa già durante lo scorso anno, che si è manifestata in una flessione degli omicidi del 27,1% rispetto al 1992 e addirittura al 44,1% rispetto al 1991.

Nella sola Sicilia, il numero totale degli omicidi volontari è sceso dai 481 del 1991 ai 399 del 1992 fino ai 251 casi dell'ultimo anno, con una diminuzione percentuale annua del 17% e del 37,1%.

Innegabilmente, tuttavia, la forte diminuzione degli omicidi per motivi di mafia: prova che nessun tentativo di contrastare lo schieramento dei Corleonesi, né all'interno di questo, alcuna lotta aperta per la successione a Riina sono cominciati durante il 1993.

Tale tesi, peraltro, rafforzata dal fatto che il decremento dei delitti è stato particolarmente netto nelle province di Palermo e Trapani.

Tabella 1. Omicidi di criminalità organizzata nelle province siciliane (1984-93)

	1984	*1985*	*1986*	*1987*	*1988*	*1989*	*1990*	*1991*	*1992*	*1993*
Trapani	3	1	7	2	3	12	11	18	16	3
Palermo	17	14	12	14	34	45	13	32	28	5
Messina	0	0	9	9	14	23	27	40	24	8
Agrigento	10	6	23	14	8	13	21	54	26	8
Caltanisetta	3	4	3	3	3	23	24	18	7	2
Enna	0	0	0	0	7	3	2	4	2	1
Catania	1	3	5	13	14	24	38	74	87	51
Ragusa	0	0	0	4	0	1	4	0	0	2
Siracusa	0	0	0	4	10	16	10	13	10	5
SICILIA	34	28	59	63	93	160	150	253	200	85

Fonte: Istat, varie annate, Ministero dell'interno, 1994.

È opportuno ricordare, inoltre, che le famiglie mafiose, e cosa nostra in quanto società segreta, si distinguono da altre formazioni criminali proprio per la loro capacità di prescindere dall'esistenza di un singolo personaggio, di un capo forte e rispettato intorno al quale si struttura il gruppo. Nel passato recente di cosa nostra esistono esempio di famiglie potenti che sono state gestite da più capi, o da *leaders* non particolarmente carismatici.

Occorre, poi, tener presente che anche i capi più prestigiosi possono venire riprodotti dalle raffinate tecniche di selezione delle cosche. La neutralizzazione o la scomparsa di un capo non determinano perciò lo scioglimento del gruppo mafioso, il quale ha una vita e una capacità di autoriproduzione che prescindono da fatti e destini individuali. È per questa ragione che, dopo la cattura di Riina e di Santapaola, non si è verificato alcun immediato sconvolgimento interno a cosa nostra.

Col progredire del processo di centralizzazione portato avanti dai Corleonesi, cosa nostra ha assunto sempre più i caratteri di una società segreta e ha mostrato una tendenza spiccata verso una maggiore selettività delle procedure di reclutamento e una maggiore segretezza interna.

Cosa nostra si è sempre distinta dai gruppi genericamente definibili come "mafiosi" per i criteri estremamente rigidi di ammissione dei propri membri, che provengono già nella loro grande maggioranza da ambienti mafiosi e da famiglie di sangue appartenenti alla mafia da più generazioni. I potenziali uomini d'onore vengono sottoposti a un controllo scrupoloso del curriculum personale e familiare per valutare la loro affidabilità criminale, intesa nei termini di non provenienza dei loro padri e dei loro parenti stretti dalle file delle forze dell'ordine e della magistratura, nella esclusione di elementi nati al di fuori della Sicilia e di militanti e simpatizzanti di partiti di sinistra, nonché di soggetti dalla dubbia reputazione secondo i canoni della moralità familiare e sessuale convenzionale (figli illegittimi, omosessuali, divorziati, ecc.) oppure di congiunti di vittime di "cosa nostra" medesima.

I criteri di selezione sono diventati negli ultimi tempi ancora più severi, a causa dell'offensiva giudiziaria della metà degli anni '80 e del ripetersi del fenomeno dei c.d. "pentiti". Una delle "risposte" di cosa nostra alle incriminazioni ed agli arresti è consistita in una ristrutturazione organizzativa che ha favorito la costruzione di famiglie più pericolose e più coese, che tendono a differenziare in modo ancora più netto il proprio personale da quello dei rimanenti gruppi della mafia siciliana. Già nel 1989, un collaboratore di giustizia metteva in evidenza tale tendenza nei seguenti termini: *"la repressione giudiziaria nei confronti di cosa nostra ha prodotto un rinserrarsi delle fila, nel senso che il numero degli uomini d'onore si è molto ridotto ed il personale si è molto selezionato. Nella nostra famiglia, ad esempio, mentre prima eravamo circa 120, tanto che nemmeno io li conoscevo tutti, adesso sono sicuramente meno di 50"* (Tribunale di Palermo, 1989).

La maggiore clandestinità si è trasformata principalmente nell'uso più frequente delle affiliazioni "riservate", cioè rese note ad una cerchia molto ristretta di uomini d'onore. Uno dei più recenti collaboratori della giustizia proveniente dallo schieramento dei Corleonesi, ha riferito ai magistrati di essere stato affiliato nel 1980 *"per decisione personale di Riina, il quale addirittura giudicò opportuno di mantenere "riservata" l'ap-*

partenenza del (suddetto) a cosa nostra per far sì che questo operare esclusivamente alle dipendenze di lui stesso e dello zio allora capo della famiglia di Corso dei Mille" (Procura della repubblica di Palermo, 1993). E secondo un altro collaboratore, ex capo-decina della famiglia mafiosa di San Cataldo, i Corleonesi "*stanno creando un'altra struttura di non presentazione che sostituirà cosa nostra. (...) Tutti gli uomini d'onore di tradizione che appartengono a cosa nostra sono un disturbo per i Corleonesi. Già sono stati individuati dai vari pentiti...Già ci sono uomini sia sul palermitano – qualcuno lo conosco – sia nel nisseno che non presentano a nessuno, pur facendo i loro affari. È una cosa nostra parallela*" (Commissione parlamentare sulla mafia, 1992).

Le indagini compiute in seguito alla cattura di Totò Riina hanno rilevato che il più stretto circolo di collaboratori del capo di cosa nostra era costituito da uomini d'onore la cui affiliazione era avvenuta in gran segreto ed era nota ad un numero molto limitato di persone.

La questione dell'ordinamento giuridico

Da decenni è in corso un acceso dibattito tra giuristi, magistrati e sociologi in ordine alla definizione di cosa nostra nei termini di ordinamento giuridico e alla sua assimilazione ad un ordinamento statale.

Fin dall'ingresso in cosa nostra, il comportamento degli uomini d'onore è sottoposto al rispetto di un elaborato insieme di regole. L'intera associazione riconosce, poi, vasti ambiti decisionali ad alcuni organi sovraordinati, come la Commissione provinciale di Palermo e la Commissione Regionale di cosa nostra. Secondo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il primo organo venne fondato alla fine degli anni '50 sul modello della Commissione di cosa nostra americana, fu sciolto nel 1953, in seguito alla drastica reazione dello Stato alla strage di Ciaculli che scompaginò le fila di cosa nostra e costrinse i pochi capomafia rimasti fuori dal carcere ad emigrare; la Commissione provinciale venne, infine, ricostruita alla metà del decennio seguente, quando fallì l'esperimento di affidare la guida a cosa nostra tre dei suoi esponenti più rappresentativi (il c.d. triunvirato). La Commissione Regionale venne, invece, ideata, alla metà degli anni '70, da Pippo Calderone, allora capo della famiglia di Catania, affinché diventasse la sede di confronto e di risoluzione delle controversie tra i rappresentanti delle province mafiose.

L'esistenza di simili apparati di governo assolve ad importanti funzioni: le due Commissioni hanno efficacemente contribuito ridurre la conflittualità all'interno dell'associazione e a massimizzare le risorse economiche – ma soprattutto quelle politiche – delle singole famiglie e degli uomini d'onore. Esse hanno consentito l'impostazione e il perseguimento di una strategia comune così da avere un impatto sulla vita sociale, economica e politica della Sicilia e del Paese che nessun singolo attore mafioso avrebbe altrimenti mai avuto.

Nonostante la presenza di norme comportamentali e di organi sovraordinati, tuttavia, sarebbe un grave errore analitico sopravvalutare la completezza e la stabilità dell'ordinamento giuridico cosa nostra o, addirittura, assimilare quest'ultima a un ordinamento di tipo statale. Cosa nostra non può essere intesa tout court come uno Stato illegale, poiché la sua costituzione è un prodotto assai più evanescente e più fragile rispetto a carte fondamentali e alle costituzioni materiali degli Stati moderni, come dimostra il fatto che i suoi precetti vengono sovente ignorati, modificati, o, peggio, rinnegati da chi sarebbe tenuto ad applicarli e farli rispettare. Invero, esistono all'interno di cosa nostra delle regole che vengono unanimemente rispettate, quali ad esempio i criteri di selezione e di ammissione del personale. Nessun procedimento giudiziario ha a tutt'oggi evidenziato casi di uomini d'onore che siano figli illegittimi o di genitori divorziati, che abbiano parenti stretti nelle forze dell'ordine o nella magistratura, che abbiano patito un lutto per colpa dell'associazione o che non abbiano avuto il coraggio di vendicare un torto subito.

Anche le norme in merito alla consumazione degli omicidi vengono osservate con notevole scrupolosità, secondo tutti i maggiori collaboratori di giustizia: "*nessun omicidio può essere compiuto nella zona di influenza di una determinata famiglia mafiosa senza il benestare del capo della famiglia stessa. Per gli omicidi di maggior rilievo occorre, poi, il consenso della Commissione. Trattasi di procedure che non soffrono eccezioni*" (Procura della repubblica di Palermo, 1993).

I collaboratori affermano, poi, che sono di inderogabile competenza della Commissione provinciale le decisioni relative all'eliminazione di appartenenti alle forze dell'ordine, di magistrati, di politici, di giornalisti e di avvocati, poiché tali uccisioni possono provocare reazioni da parte dello Stato e della corporazione di appartenenza della vittima con un danno all'intera consorteria mafiosa. Spettano alla Commissione anche le azioni dimostrative di carattere generale – siano esse l'assassinio di un ladruncolo che non riconosce la supremazia di cosa nostra o l'aggressione a un imprenditore che non intende sottostare al pizzo – che abbiano

come obiettivo il mantenimento del controllo del territorio. Infine, la Commissione è l'unico organo che ha il potere di decretare l'eliminazione di quegli uomini d'onore che si siano macchiati di gravi colpe e ad essa compete la ratifica successiva di quelle azioni delittuose che si siano svolte senza il suo preventivo consenso. Come ben affermano i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Palermo: "*l'omicidio mafioso (...) in misura maggiore o minore, a seconda delle sue molteplici finalità specifiche (momento di attuazione di una strategia globale di cosa nostra, riaffermazione dell'effettività dell'ordinamento interno in caso di violazione di norme di comportamento, strumento di governo sul territorio, strumento di risoluzione dei conflitti interni, ecc.), riassume e rispecchia nel suo iter decisionale e nella sua dinamica attuativa la dimensione superindividuale e macrostrutturale di cosa nostra, in quanto costituisce lo strumento privilegiato attraverso il quale l'organizzazione mafiosa si autorappresenta nella collettività sociale (il popolo mafioso e la società civile esterna) ed esprime il suoi linguaggio ordinamentale*".

I due piani dell'essere e del dover essere, tuttavia, frequentemente non coincidono. Perfino l'eliminazione di pubblici ufficiali, cioè un'azione suscettibile di provocare le più nefaste conseguenze, non è sempre stata deliberata dagli organi di vertice: le indagini della magistratura e delle forze dell'ordine hanno oramai accertato che gli omicidi del colonnello dei Carabinieri Giuseppe Russo (20.7.1977), del segretario della DC palermitana Michele Reina (9.3.1978), del giudice Cesare Terranova (25.4.1979) e del capitano dei Carabinieri Emanuele Basile (4.8.1980), furono decisi autonomamente dai Corleonesi senza consultare né avvertire la Commissione provinciale o quella regionale. In particolare, l'assassinio del giudice Terranova venne organizzato da Luciano Leggio in modo tale che in sospetti e le indagini venissero indirizzate sul capomafia di Riesi, Giuseppe Di Cristina, nei cui confronti il magistrato aveva emesso un mandato di arresto. E poco dopo, allo scopo precipuo di manifestare la propria autonomia rispetto all'organo collegiale, uno dei boss dello schieramento opposto, Salvatore Inzerillo, fece uccidere il Procuratore Gaetano Costa (6.8.1980), che aveva firmato numerosi mandati di arresto a carico di membri del suo gruppo.

Esiste poi un'ampia gamma di precedenti che vengono continuamente violati da chiunque disponga del potere reale all'interno dell'organizzazione. La stessa ascesa dei Corleonesi, d'altra parte. È avvenuta proprio alla costante manipolazione delle regole di cosa nostra: gli omicidi dei principali capi dello schieramento "tradizionalista" ai tempi della guerra di mafia e, successivamente, di tutti coloro che pur facendo parte della coalizione vincente, avevano perso la fiducia di Totò Riina, e avvenuta con motivazioni pretestuose, atte a porli dalla parte del torto, e a giustificare la loro condanna da parte della Commissione.

Anche la regola di dire sempre la verità tra uomini d'onore è divenuta un vuoto simulacro che viene fatta valere solo nei confronti dei sottoposti. Per affermare la propria supremazia, i Corleonesi hanno incentivato i tradimenti dei soldati nei confronti dei propri capi-famiglia, tessendo una rete di infiltrati in tutte le principali cosche, così da avere tempestivamente notizia di eventuali critiche alla loro *leadership*, hanno creato rivalità all'interno delle famiglie in modo da indebolirne la compattezza e far leva sull'ambizione degli aspiranti a cariche interne per uccidere i loro superiori gerarchici; hanno compiuto azioni di disinformazione e di depistaggio in modo da far ricadere le responsabilità degli omicidi su altri, evitando così azioni ritorsive e guadagnando tempo utile per eliminare chiunque intenda vendicare la vittima. Esemplare è a questo proposito la soppressione di Giuseppe Greco "scarpa", capo del mandamento di Ciaculli, un alleato di lunga data dei Corleonesi, che fu fatto eliminare da Totò Riina nell'autunno del 1985 perché aveva acquistato troppo carisma e troppa indipendenza. L'omicidio del Greco fu commissionato a Vincenzo Puccio, sotto-capo della stesa famiglia, il quale fu poi premiato con il conferimento della carica di capo-mandamento, e, mentre i congiurati diffusero la voce che lo "scarpa" si era allontanato per sottrarsi alle indagini di polizia, furono eliminati, uno dopo l'altro, tutti i soldati più vicini alla vittima (Procura della repubblica di Palermo, 20 febbraio).

Sotto l'egida dei Corleonesi, cosa nostra è diventata il regno della simulazione e della dissimulazione: di frequente la vittima predestinata di un omicidio viene avvicinata da un altro uomo d'onore che gode della sua piena fiducia o che può conquistarla e viene indotta progressivamente a ridurre le proprie precauzioni, così da diventare vulnerabile e poter essere uccisa. Quando venne deciso l'assassinio di Giovanni Prestifilippo, che temeva per la propria vita ed era assai diffidente, l'incarico di avvicinarlo venne affidato a Giovanni Drago, membro della sua stessa famiglia, che gli fornì per molti giorni assistenza durante la latitanza, per poi comunicare le informazioni al gruppo di fuoco incaricato dell'eliminazione e partecipare personalmente all'omicidio (Procura della repubblica di Palermo, 1993, 23 dicembre). Anche l'uccisione di Vincenzo Puccio, capo-mandamento di Ciaculli (11.5.1989), venne perpetrata da uomini d'onore del suo stesso mandamento – cosa che fu giudicata di "gravita inaudita" da un collaboratore di giustizia – e per di più in carcere, in spregio a una consolidata regola di cosa nostra precedentemente violata solo in casi di assoluta necessità (Procura della re-

pubblica di Palermo, 1993, 20 febbraio).

Sotto il dominio dei Corleonesi, cosa nostra sembra avvicinarsi sempre più ma uno stato di natura, in cui l'incertezza assoluta, *homo homini lups* e ciascun uomo d'onore è costretto a tenere di poter morire in ogni momento per mano del suo migliore amico.

Lungo lo scorso decennio, i Corleonesi hanno infranto anche un'altra disposizione che sembrava essere inviolabile, cioè quella di tenere esclusi i congiunti e soprattutto le donne dalle dinamiche interne di cosa nostra. Nel 1982, per dissuadere Tommaso Buscetta dal mettersi a capo della coalizione che voleva opporsi all'ascesa

Di Totò Riina, gli furono assassinati 2 figli, un fratello, un genero, un cognato e 3 nipoti nessuno dei quali era uomo d'onore. In seguito, per vendicare il tradimento di Francesco Marino Mannoia che aveva iniziato a collaborare con i magistrati, anche il tabù dell'inviolabilità delle donne venne infranto: il 23 novembre 1989, vennero uccise infatti la sorella, la madre e la zia del pentito (Procura della repubblica di Palermo, 1993, 20 febbraio).

L'incessante stravolgimento delle regole e lo smarrimento dei valori tradizionali dell'associazione sono due tra le motivazioni più frequentemente addotte dai pentiti per giustificare la propria decisione di violare il giramento di omertà nei confronti di cosa nostra. Dalle loro dichiarazioni emerge con forza la precarietà e l'illusorietà dell'ordinamento giuridico di cosa nostra, in base alle quali le regole vengono modificate, stravolte, dimenticate e nuovamente applicate in funzione delle esigenze contingenti di chi ha l'egemonia della confederazione. Uno dei più recenti collaboratori di giustizia, ad esempio, ha raccontato di essere stato emarginato dallo posizione di rilievo acquisita in seno al mandamento di San Giuseppe Jato in seguito a dissidi con la famiglia dei Bruisca, con l'accusa di mantenere una relazione extra-coniugale: si trattava tuttavia, di un rapporto iniziato molti anni prima, che fino ad allora, in mancanza di elementi effettivi di contrasto, non era stato di alcun impedimento alla sua ascesa all'interno di cosa nostra. Le motivazioni di uno dei più recenti collaboratori di giustizia sono state così descritte dai giudici: "*Egli dopo aver nutrito piena ed incondizionata fiducia in Riina e nelle regole di solidarietà – che pensava fossero al*-strettuale Antimafia di Palermo: "un potere non strumentale all'acquisizione di maggiore ricchezza, ma fine a se stesso, male oscuro che divora l'esistenza degli uomini d'onore e diviene il germe dissolutore dell'originaria razionalità collettiva e ordinamentale di cosa nostra" (Procura della repubblica di Palermo, 1993, 23 dicembre).

Benchè cosa nostra sia una delle organizzazioni criminali che hanno compiuto maggiori progressi lungo la strada della regolazione formale della conflittualità interna, l'analogia con lo Stato moderno non può essere spinta troppo oltre.

La mafia come sistema sociale

Benché sin dagli anni '20 si sia affermato – soprattutto negli Stati Uniti – un intero filone di ricerca che studia la criminalità organizzata come un sistema sociale e ne analizza l'interazione con la società civile e il sistema economico-politico in cui essa è inserita, l'attenzione degli investigatori italiani si è per lungo tempo concentrata su cosa nostra associazione criminale.

Occorre aver ben presente, tuttavia, che l'associazione criminale segreta chiamata cosa nostra rappresenta soltanto un aspetto, per quanto fondamentale, della questione criminale italiana. Cosa nostra costituisce il segmento più nascosto e pericoloso di ciò che viene chiamato "mafia". Colpita cosa nostra, rimane la mafia come elemento della società e della cultura di larghe zone dell'Italia del Sud che non può essere combattuto né eliminato in poco tempo con gli arresti e le condanne.

Cosa nostra non rappresenta un'escrescenza fortuita e anomala rispetto al quadro economico, polito e sociale in cui è sorta e prolifica. Nonostante il netto rifiuto dell'etica mafiosa da parte di settori crescenti della popolazione siciliana, e pur senza voler far riferimento a triti approcci iper-funzionalisti, occorre riconoscere che per lungo tempo cosa nostra o, più estesamente ma mafia, hanno risposto a importanti esigenze della società siciliana.

Per lungo tempo non vi è stata una netta contrapposizione tra i valori mafiosi e quelli nella società della Sicilia e dell'intero Paese. Per decenni gli uomini d'onore hanno esercitato funzioni di mediazione, di protezione e di repressione dei conflitti che non sempre il neonato Stato italiano riusciva a svolgere direttamente in quell'estremità meridionale del Paese e che spesso venivano loro – ufficialmente o più spesso ufficiosamente – delegate.

Anche nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale, molti capimafia storici hanno goduto di pro-

tezioni palesi da parte dell'*establishment* politico-amministrativo del tempo e hanno esercitato il loro potere nella convinzione di agire in nome della legalità.

Come si legge nella relazione su mafia e politica approvata dalla Commissione parlamentare sulla mafia nell'aprile scorso, "*in pratica i rapporti tra istituzioni e mafia si sono svolti per moltissimi anni come relazioni tra due distinte sovranità: nessuno dei due ha aggredito l'altro sicché restava entro i propri confini...Si è attaccato quando cosa nostra attaccava e poi si tornava alla coabitazione*" (1993).

Ancora nel 1955, la complementarietà tra autorità mafiosa tradizionale e autorità statale veniva addirittura teorizzata da uno dei più alti magistrati italiani. In occasione della morte di Calogero Vizzini, il procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione, Giuseppe Guido Lo Schiavo, scrisse su una rivista giuridica: "*Si è detto che la mafia disprezza polizia e magistratura: è un'inesattezza. La mafia ha sempre rispettato la magistratura, La Giustizia, e si è inchinata alle sue sentenze e non ha ostacolato l'opera del giudice. Nella persecuzione ai banditi e ai fuorilegge...ha affiancato addirittura le forze dell'ordine...*

Oggi si fa il nome di un autorevole successore nella carica tenuta da Don Calogero Vizzini in seno alla consorteria occulta. Possa la sua opera essere indirizzata sulla via del rispetto della legge dello Stato e del miglioramento sociale della collettività" (Rivista processi, n. 5, gennaio 1955).

Anche in tempi più recenti, quando il valore dell'onore ha preso la sua allure agli occhi di gran parte della popolazione siciliana, la mafia ha rappresentato un canale di ascesa sociale, uno strumento di repressione dei conflitti sociali e di aggregazione delle domande politiche, un'occasione di lavoro per vasti strati della popolazione della Sicilia Occidentale e in misura minore, per le altre province dell'isola. Come affermano i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Palermo: "*in un contesto sociale come quello siciliano, storicamente segnato da anomia, da desertificazione dei valori, da disgregazione sociale, da un tessuto istituzionale inquinato in molti snodi nevralgici, cosa nostra ha saputo far leva sulla propria capacità di dare una risposta distorta ad un bisogno profondo e insoddisfatto di appartenenza, di identificazione collettiva di ampie fasce del proletariato urbano o recentemente inurbato esercitando una vis attrattiva anche nei confronti di esponenti delle classi medio-alte*" (procura della repubblica di Palermo, 1993, 23 dicembre).

Lungo tutto il secondo dopoguerra l'ingresso in cosa nostra non ha significato soltanto la possibilità di arricchirsi, ma ancora prima di acquistare una "identità forte", uno "status", circondato da considerazione sociale, da "rispetto", trovando una scorciatoia per ascendere i gradini della gerarchia sociale e divenire membri di una classe dirigente (occulta e parallela) in rapporto di scambio con alcuni settori della classe dirigente ufficiale.

Come stanno mettendo in evidenza le inchieste della magistratura, cosa nostra gode di ampie ramificazioni nella società civile: in tutti gli strati sociali e le professioni, del sotto-proletariato all'alta borghesia, ha i propri referenti in soggetti formalmente affiliati o in individui che, pur senza alcun vincolo formale, sono disponibili a contribuire a fini dell'organizzazione.

In passato nessuno degli uomini d'onore faceva il criminale di professione; pur essendo membro di cosa nostra, ciascuno di essi manteneva la propria posizione sociale e aveva un mestiere regolare, da cui traeva la gran parte del proprio reddito. È pur vero che, a partire dalla metà degli anni '70, in seguito al crescente coinvolgimento della consorteria mafiosa nei mercati illeciti internazionali, numerosi uomini d'onore, soprattutto quelli provenienti dai ceti meno abbienti, hanno abbandonato del tutto le proprie occupazioni lecite, o le hanno ridotte a mero paravento, attratti dai favolosi guadagni derivanti dai traffici illegali ed in particolare quello degli stupefacenti. Molti altri, tuttavia, hanno mantenuto una doppia vita, conservando un ruolo ufficiale all'interno della società legale e sovente utilizzando le competenze e i contatti così acquisiti per i fini dell'organizzazione. Come affermano i magistrati, una *"...ragione fondamentale della forza e della permanenza storica di cosa nostra sta (...) nella capacità di questa organizzazione di creare una trama di punti di riferimento in tutti gli spettri della società e delle istituzioni che, via via coinvolti mediante le più varie forme di corruzione e di intimidazione, consentono a cosa nostra ora di mimetizzarsi, ora di neutralizzare l'azione di contrasto dello Stato, ora addirittura di piegare ai propri fini talune attività delle istituzioni*" (Procura della repubblica di Palermo, 1993, 23 dicembre).

È evidente che si tratta di una verità che cosa nostra e i suoi adepti hanno tutto l'interesse a mantenere ben celata: l'individuazione del ruolo giocato dai cugini Nono e Ignazio Salvo, allora potenti gestori – in condizioni di assoluto favore – delle esattorie siciliane, costò la vita al consigliere Rocco Chinnici, ucciso con un'autobomba il 23 luglio 1983, e fu una delle rivelazioni più clamorose e dibattute del c.d. maxiprocesso.

L'estensione delle infiltrazioni di cosa nostra nella società civile è stata poi ulteriormente documentata da numerose investigazioni degli ultimi tempi.

Nelle settimane successive all'arresto di Totò Riina, sono stati arrestati numerosi "insospettabili" appartenenti alla buona società locale, che, in qualità di uomini d'onore o di semplici fiancheggiatori, avevano protetto e favorito Riina durante la sua lunga latitanza. Nel febbraio 1993 sono stati ristretti in carcere due noti imprenditori palermitani con l'accusa di aver dato per anni ospitalità al boss in una villa all'interno di un complesso di loro proprietà (Tribunale di Palermo, 1993, 6 febbraio).

Un provvedimento di custodia cautelare è stato inoltre emesso nei confronti di uno stimato neurologo, che, secondo le concordanti dichiarazioni di numerosi pentiti, è formalmente affiliato a cosa nostra nonché medico di fiducia della famiglia di Riina (Tribunale di Palermo, 1993, 22 febbraio).

Poche settimane dopo, è stata la volta di un ex deputato, per venti anni in servizio presso il carcere palermitano dell'Ucciardone in qualità di otorinolaringoiatra, che è stato indicato dai collaboratori di giustizia come un uomo d'onore della famiglia di Cinisi ed accusato di aver favorito, in innumerevoli circostanze, i mafiosi detenuti.

Un altro stimato imprenditore palermitano è attualmente indagato per il riciclaggio di capitali sporchi nonchè per aver procurato il timer per la strage di Capaci.

Nel corso dell'operazione denominata Golden Market poi, la magistratura ha emesso ordini di custodia cautelare nei confronti di tre avvocati del Foro di Palermo, accusandoli di essere organicamente inseriti in cosa nostra: l'affiliazione di penalisti risulta particolarmente utile, oltre che per le loro competenze professionali, per il fatto che essi

Possono fungere da elemento di raccordo tra gli uomini d'onore detenuti e i loro referenti esterni. Nel corso delle medesime indagini, sono stati oggetto di un analogo provvedimento due funzionari di banca, che si prestavano a riciclare capitali di provenienza illecita, e quattro medici, di cui due formalmente affiliati a cosa nostra (Procura della Repubblica di Palermo, 1993, 23 dicembre).

All'inizio del corrente anno, infine, è stato arrestato il genero di Nino Salvo, proprietario di un avviato laboratorio di analisi del capoluogo palermitano, con l'accusa di essere inserito nella famiglia mafiosa di Salemi e di aver partecipato all'omicidio dell'altro "esattore", Ignazio, ucciso nel giardino della propria villa in data 17 settembre 1992.

Il coinvolgimento di appartenenti alla borghesia cittadina, d'altra parte, è un fenomeno che non si limita alla sola provincia di Palermo, ma si estende, sia pure con graduatorie diverse, a tutta l'isola.

Con l'accusa di concorso in associazione mafiosa, nell'ottobre 1993 è stato arrestato a Marsala l'ex presidente del consiglio di amministrazione della Banca Agraria della città: l'accusa rivoltagli è di aver sistematicamente utilizzato l'istituto per riciclare denaro di provenienza illecita e aver concesso crediti e convenzioni di favore a numerosi capimafia.

In un'operazione scattata nello stesso mese dei confronti dei raggruppamenti criminali dell'Agrigentino, poi, sono stati arrestati due medici, un agente appartenente alla scorta di un magistrato un impiegato della cancelleria di un Tribunale della provincia, accusati di essere fiancheggiatori delle cosche di cosa nostra.

Per concorso in associazione mafiosa, è stato arrestato nel novembre scorso, anche uno dei più noti penalisti del foro siracusano.

Nel corso dell'operazione denominata "Ghibli" infine, l'ex sindaco di Mazara del Vallo e uno stimato notaio palermitano sono stati accusati di essere organicamente inseriti in cosa nostra e di promuovere gli interessi, sfruttando la propria posizione ufficiale e il proprio inserimento in un articolato reticolo di *lobbying* illecito a estensione nazionale (Tribunale di Palermo, 1993, 27 dicembre).

Anche dall'altra parte dell'isola, dove la presenza di cosa nostra è storicamente meno radicata, il lavoro investigativo della magistratura catanese sta mettendo in luce il network di amicizie e di collusioni di cui ha goduto per lungo tempo la principale famiglia mafiosa della Sicilia orientale.

Oltre alle infiltrazioni nella società civile, numerose inchieste avviate e solo parzialmente concluse nel 1993 vanno rilevando l'ampiezza delle collusioni di cosa nostra con alcuni rappresentanti dello Stato.

Si tratta di fenomeni di fenomeni assai difficili da individuare poiché, secondo una tendenza già in atto da alcuni anni, i rapporti con i segmenti deviati delle istituzioni pubbliche si vanno facendo sempre più segreti e nascosti.

Dall'inizio degli anni '70 infatti, inizia a venir meno il riconoscimento ai mafiosi di una funzione di salvaguardia dell'ordine politico-sociale vigente.

Da quella data in poi, le relazioni tra i capimafia ed i rappresentanti delle istituzioni non vengono più ostentate, ma nascoste e coperte da mille cautele e cominciano – negli anni a noi più vicini – a diventare elemento di impopolarità e di danno per reputazioni e carriere.

Parallelamente, l'espansione del potere e dell'autonomia delle cosche che avviene negli stessi anni induce cosa nostra ad una più spiccata selettività nell'ammettere al proprio interno uomini politici, funzionari ed amministratori pubblici.

La capacità dei sodalizi mafiosi di influenzare a proprio vantaggio il *decision-making* della pubblica amministrazione può essere dedotta da numerosi elementi. Nel corso del 1993 sono stati sciolti 8 consigli comunali per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso in Sicilia, tra cui gli importanti consessi di Mazara del Vallo, Bagheria, Termini Imerese e Aci Catena.

In totale, i consigli comunali sciolti dall'entrata in vigore del decreto legge n. 164/91 sono 23 (vds. tabella 2). Numerosi componenti di tali amministrazioni comunali sono stati o sono imputati in procedimenti penali oppure risultano legati da rapporti di parentela, di amicizia o di affari a soggetti indiziati di appartenere alla criminalità organizza.

Tabella 2. Consigli comunali sciolti per condizionamenti di tipo mafioso in Sicilia ai sensi della legge 221/91

	Popolazione	Data dello scioglimento
Provincia di Palermo		
Cerda	5.522	30/9/1991
Santa Flavia	8.517	30/9/1991
Trabia	7.948	30/9/1991
Misilmeri	19.902	9/6/1992
Capaci	10.632	9/6/1992
Bagheria	44.902	11/3/1993
Termini Imerese	26.327	11/3/1993
Caccamo	8.634	11/3/1993
Provincia di Trapani		
Campobello di Mazara	12.318	11/7/1992
Partanna	11.733	14/4/1993
Mazara del Vallo	45.912	16/10/1993
Provincia di Catania		
Adrano	32.671	30/10/1991
Misterbianco	40.674	21/12/1991
Mascali	9.789	9/6/1992
San Giovanni la Punta	18.528	11/3/1993
Aci Catena	20.507	28/6/1993
Mascalucia	19.233	13/7/1993
Provincia di Messina		
Piraino	3.726	30/10/1991
Provincia di Ragusa		
Scicli	24.635	18/7/1992
Provincia di Agrigento		
Licata	41.596	31/7/1992
Provincia di Caltanissetta		
Gela	72.079	18/7/1992
Niscemi	27.039	18/7/1992
Riesi	12.501	16/10/1992

Fonte: Ministero dell'interni, 1994.

In Sicilia sono stati rimossi ex art. 40 della legge 142/90, 28 amministratori di enti locali con l'0accusa di aver compiuto atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge n. 646/82 e successive modificazioni o infine, perché sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza (vds. tab. 3).

Ai sensi della legge n.16/92 recenti disposizioni in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, sono stati sospesi 6 amministratori comunali, che ricoprivano le diverse cariche di consigliere, sindaco e vice sindaco e assessore in 6 comuni delle province di Palermo e Messina perché oggetto di una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere a un'associazione a delinquere di tipo mafioso. Un altro consigliere del comune di Mazara del Vallo (TP) è stato sospeso ai sensi della lettera a) dell'art. 1 della medesima legge, cioè per aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti dio associazione a delinquere di tipo mafioso, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di produzione e traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, il commercio o l'uso di armi, munizioni e materie esplodenti o, infine, per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati. Altri 10 componenti i consigli comunali delle province di Palermo, Catania, Trapani e Agrigento,

infine, sono stati sospesi perché variamente colpiti da condanna, con sentenza anche non definitiva, per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione.

Tabella 3. Amministratori rimossi ai sensi della legge 8 giugno 1990 n.142 art.40

	1990	1991	1992	1993	1994*	Totali
Agrigento	0	0	10	5	1	16
Catania	0	0	4	1	0	5
Enna	0	0	0	1	0	1
Messina	0	1	1	1	0	3
Palermo	1	1	0	0	0	2
Caltanisetta	0	1	0	0	0	1
SICILIA	1	3	15	8	1	28

* 15 febbraio 1994.

Fonte: Ministero dell'interno, 1994.

L'infiltrazione di cosa nostra in tutti i segmenti della società civile e delle istituzioni pubbliche e la sua adesione ed esaltazione di valori diffusi hanno creato ad essa un vasto consenso popolare che ha rappresentato per anni una tradizionale colonna del potere mafioso, la "riserva aurea" che ha assicurato legittimità ed impunità alle cosche ed alle loro attività.

Solo negli ultimi quindici anni, si è sviluppata una crescente opposizione al fenomeno mafioso da parte della società siciliana e del resto del paese. Un decennio di movimento giovanile e popolare antimafia ha finito col far progredire grandemente la coscienza civile e lo spirito di molti siciliani. Una parte importante della società siciliana sembra avere voltato le spalle alle componenti nichiliste e ciniche – che vedono nella mafia un'espressione autentica ed eterna della vita della Sicilia – di una parte dell'eredità culturale ed intellettuale dell'isola.

Questo mutamente culturale si va oggi estendendo a strati sempre più larghi della popolazione siciliana ed ha ispirato il lavoro dei magistrati che hanno istruito il c.d. "maxiprocesso". Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli altri giudici del pool antimafia per primi hanno saputo liberarsi dal retaggio culturale che riconosce alla mafia potenza e grandezza ineluttabili: facendo riferimento ad una concezione laica e razionale, antifascista della propria professione dio amministratori della giustizia, essi hanno reso un grande servizio alla propria terra ed al proprio paese.

Le formazioni mafiose tentano di contrastare il progressivo indebolimento del favore popolare, colpendo chiunque si opponga anche sul piano etico e della formazione delle coscienze al loro strapotere e osi sfidare la supremazia. Nel settembre 1993 è stato assassinato don Giuseppe Puglisi, un parroco da anni impegnato in un'opera di evangelizzazione nel quartiere ad alta densità-mafiosa di Brancaccio a Palermo.

Pochi mesi più tardi, le forze dell'ordine hanno assicurato alla giustizia i responsabili dell'omicidio del giornalista Giuseppe Fava, avvenuto a Catania nel gennaio 1984, che con i suoi scritti aveva impavidamente denunciato le collusioni e le protezioni di cui godevano i mafiosi in quella città (Procura della Repubblica di Catania, 1993, 27 novembre). Durante il medesimo anno, le istituzioni del contrasto hanno individuato gli esecutori e i mandanti dell'omicidio di Libero Grassi, il coraggioso imprenditore palermitano che si era rifiutato di pagare il pizzo alla famiglia mafiosa dei Madonia, secondo la testimonianza di un collaboratore della giustizia, l'assassinio Libero Grassi "era stato deliberato per soffocare ogni tentativo di reazione dei commercianti o degli imprenditori alla legge di cosa nostra, che mai avrebbe potuto tollerare alcuna iniziativa in tal senso (Tribunale di Palermo, 1993, 8 ottobre).

Nel corso dell'inchiesta denominata Golden Market poi, sono stati ricostruiti gli omicidi di altri due imprenditori, Pietro Amato (18.5.1987) e Donato Boscia (2.3.1988) che non avevano voluto piegarsi alle richieste estorsive delle cosche. A tale riguardo notano acutamente i magistrati palermitani che "*la motivazione economica dell'omicidio è solo apparente o residuale...l'omicidio assolve alla funzione politica di ordine generale di riaffermare. Con la sua carica di deterrenza simbolica (colpirne uno per educarne cento), l'effettività dell'ordinamento violato, scoraggiando sul nascere eventuali fenomeni di imitazione che (...) potrebbero mettere in crisi la sovranità di cosa nostra creando isole progressive di anomia e di anarchia*" (Procura della repubblica di Palermo, 1993, 23 dicembre).

Durante la medesima indagine sono stati assicurati alla giustizia gli esecutori degli omicidi di 12 malavitosi,

che avevano sfidato la supremazia di cosa nostra in diversi modi – compiendo un delitto sul territorio di una famiglia mafiosa senza chiederne la preventiva autorizzazione, rapinando i parenti di un uomo d'onore, infastidendo la moglie di un mafioso detenuto, non rispettando i termini di un pagamento.

Il sanzionamento di tali comportamenti, tuttavia, non deve essere confuso con la tanto esagerata "capacità di garantire la legge e l'ordine" da parte della mafia. Pur mantenendo un controllo capillare del territorio ed un indiscusso strapotere nei confronti di ogni espressione di criminalità minore, le famiglie di cosa nostra odierna tendono a "lasciare libera" una quota dio attività illecite.

Come già evidenziato nel I Rapporto annuale, le province a più alta concentrazione di famiglie appartenenti a cosa nostra, mostrano così un tasso di delittuosità comune (furti, rapine, estorsioni, ecc.) tra i più alti del paese. Cosa nostra odierna non mostra alcun interesse né inclinazione particolare verso la repressione o il contenimento delle attività predatorie della micro-criminalità e della delinquenza, anche perché essa stessa ha interesse a mantenere più ampio che possibile il serbatoio di manodopera criminale dal quale selezionare gli elementi migliori, da includere poi nelle cosche.

Al progressivo declino del consenso e dell'assuefazione della società civile allo strapotere mafioso e alle sempre maggiore incisività dell'azione pubblica di contrasto, cosa nostra ha reagito incrementando l'invisibilità del proprio *modus operanti* e facendo ricorso ancora più che in passato ad una rete di relazioni clandestine con affiliati a logge massoniche coperte e con professionisti della provocazione e del depistaggio.

L'infiltrazione di capi mafia in reticoli di *lobbying* illecito e la collusione di settori della Massoneria "deviata" con membri della criminalità organizzata non costituiscono novità assolute. Essendo già emerse nel corso di numerose inchieste e processi. I principali riscontri giudiziari di questi legami sono peraltro già stati richiamati nel Rapporto annuale del 1992...

Nell'aprile scorso la Procura della Repubblica di Palermo ha aperto un'indagine per vagliare le dichiarazioni di numerosi pentiti che hanno ribadito gli stretti legami tra mafia e massoneria. Tra i documenti utilizzati dalla Procura vi sono gli accertamenti compiuti per conto della Commissione parlamentare sulla mafia sui 2.441 individui che, sulla base dell'elenco rinvenuto nel 1986 a Palermo, in via Roma 391 e da altre fonti, risultavano iscritti alle 113 logge massoniche siciliane. Di questi, 33 soggetti risultano essere stati indagati e/o condannati per associazione a delinquere semplice (ante 1982) e di tipo mafioso, mentre a carico di altri 335 nominativi figurano vari precedenti di polizia. Tra gli affiliati vi sono uomini d'onore collegati alla cosca di Stefano Bontate, capo di cosa nostra degli anni '70, dato che l'elenco è aggiornato al 1986 ed anche alcuni elementi di spicco dello schieramento dei Corleonesi.

Nell'autunno del 1993, poi è stato colpito un consolidato *network* illecito, formatosi attorno alla figura di alcuni stimati professionisti mazaresi che erano contemporaneamente affiliati a cosa nostra ed a logge massoniche "deviate". A tale riguardo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo afferma: "i momenti di contatto tra le due organizzazioni, lungi dal costituire sporadici episodi, rappresentano il riflesso di un preciso ruolo che alla massoneria viene attribuito da cosa nostra nella sua strategia di "avvicinamento" ed "infiltrazione" rispetto agli ambienti politico-istituzionali. E soprattutto attraverso la massoneria, e specialmente all'interno delle logge coperte, e quindi in regime di massima riservatezza, che i mafiosi si incontrano e stringono illeciti accordi con esponenti del mondo politico, imprenditoriale e professionale (...).

Tale particolare funzione è sicuramente facilitata da alcune particolari caratteristiche di questa associazione. Da un alto, la riservatezza che contraddistingue l'appartenenza alla massoneria ed i rapporti tra i "fratelli" massini, rende sempre ardua la ricostruzione delle relazioni interpersonali costituenti la base organizzativa del sodalizio. Dall'altro lato, il vincolo di solidarietà, di fratellanza, di mutuo soccorso che lega i fratelli rende più agevole l'inserimento di cosa nostra nel richiedere favori, anche grazie alla diffusa partecipazione alle logge massoniche di funzionari dello Stato e comunque appartenenti al ceto politico-amministrativo" (Tribunale di Palermo, 1993, 27 dicembre).

In merito ai rapporti tra mafia e massoneria deviata è, infine, opportuno ricordare quanto scritto di recente nella citata relazione della Commissione parlamentare sulla mafia: "*L'ingresso nelle logge di esponenti di cosa nostra, ma anche di alto livello, non è un fatto episodico ed occasionale, ma corrisponde a una scelta strategica (...) le affiliazioni massoniche offrono all'organizzazione mafiosa uno strumento formidabile per estendere il proprio potere, per ottenere favori e privilegi in ogni campo: sia per la conclusione di grandi affari sia per l'"aggiustamento" dei processi, come hanno rilevato numerosi collaboratori di giustizia*" (Commissione parlamentare sulla mafia, 1993).

Le attività illecite dei gruppi criminali

A partire dall'inizio degli anni '70, le attività imprenditoriali, lecite ed illecite, delle formazioni mafiose sono diventate un importante *medium* attraverso il quale esse perpetuano e rafforzano il proprio potere sulla comunità di appartenenza.

Come è noto, la trasformazione imprenditoriale della mafia è un fatto relativamente recente. Le dichiarazioni dei collaboratori della giustizia più anziani e le informazioni raccolte negli ultimi trent'anni dalla magistratura, delle Commissioni parlamentari sul fenomeno della mafia e dagli organi di stampa dipingono un quadro concorde in ordine al coinvolgimento dei mafiosi in attività lecite ed illecite: fino alla fine degli anni '60 il principale business illecito dei gruppi mafiosi era il contrabbando, ma esso costituiva una fonte di reddito residuale per una minoranza di affiliati, poiché la maggior parte degli uomini d'onore manteneva una propria occupazione ufficiale da cui traeva gran parte dei propri redditi. Anche l'estorsione non veniva praticata in modo sistematico, come invece avviene adesso in quasi ogni centro della Sicilia.

Soltanto nel corso degli anni '70 il processo di identificazione da parte delle èlites criminali con le forze del mercato e dall'accumulazione ha avuto una forte accelerazione. Nel caso delle cosche siciliane facenti parte di cosa nostra, così come per le formazioni criminali colombiane ed i raggruppamenti della criminalità organizzata cinese, la grande "trasformazione" è avvenuta con l'ingresso nel più lucroso dei mercati illegali, quello del traffico di droga all'ingrosso. Accumulati gli ingenti capitali necessari per entrare nel settore oligopolistico del traffico di eroina, i clan siciliani riescono, nella seconda metà degli anni '70, a soppiantare le cosche marsigliesi nel controllo dell'importazione di eroina dal vicino e lontano Oriente e della sua distribuzione in Europa e negli Stati Uniti: la Sicilia diventa così un importante centro di raffinazione e di smistamento dell'eroina. Secondo una stima attendibile, i laboratori siciliani sono stati in grado di produrre, nel periodo che va dal 1975-76 alla scoperta del primo laboratorio nel 1980, 4-5 tonnellate di eroina pura all'anno; la distribuzione di tali quantitativi, sufficienti a soddisfare il 30% del fabbisogno americano del tempo, ha prodotto utili netti intorno ai 700-800 miliardi di lire all'anno.

Gli inquirenti ritengono che da alcuni anni, in seguito al mutamento delle rotte internazionali della droga, in Sicilia non abbia più luogo la raffinazione di ingenti quantitativi di eroina e che il ruolo delle formazioni siciliane nell'importazione sul mercato nord americano della sostanza proveniente dall'Asia del Sud-Ovest si sia significativamente ridotto in conseguenza dei successi dell'azione di contrasto – spesso congiunta – delle forze di polizia statunitensi ed italiane. Esse, tuttavia, sembrano esercitare un controllo ben saldo su una quota significativa dei flussi di eroina in arrivo dal Medio Oriente sui mercati dell'Italia centro-settentrionale.

A partire dalla fine degli anni '80, poi, i gruppi siciliani hanno preso contatti con i referenti europei dei narcotrafficanti colombiani, e, grazie a questi contatti e al *network* di uomini d'onore già presenti in diversi contesti dell'America Latina, sono riusciti ad organizzare l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di consistenti partite di cocaina sui principali mercati dell'Europa Occidentale. Basti dire che alla fine dell'anno sono stati intercettati in un porto inglese oltre 250 chilogrammi di cocaina provenienti dalla Colombia, di cui oltre 100 erano destinati a narco-trafficanti italiani vicini ai Cuntrera-Caruana, la potente famiglia di Siculiana che ha un'estensione pluricontinentale, cui appartengono i tre fratelli Paolo, Gaspare e Pasquale Cuntrera, espulsi dal Venezuela nel settembre 1992. Nell'ottobre dello stesso anno, poi, è stato arrestato a Firenze un ex collaboratore della DEA di nazionalità costaricana che da anni fungeva da mediatore tra i cartelli colombiani e le famiglie siciliane gravitanti sull'Autoparco di via Salomone a Milano per le transizioni in cocaina.

L'operazione denominata Alex ha ricostruito i consistenti commerci di eroina e cocaina intercorsi tra il 1987 e il 1991 tra le famiglie dei Madonia e, in misura minore quelle dei Galatolo e dei Di Trapani a Palermo, e quella dei Fidanzati, da anni stanziata a Milano (Tribunale di Palermo, 1994, 14 luglio).

Le lunghe e laboriose investigazioni dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze intorno all'autoparco di via Salomone a Milano vanno inoltre rilevando che tale struttura alla periferia di Milano è stata utilizzata per anni come un "vero e proprio centro commerciale di smistamento di stupefacenti e di armi, un vero e proprio snodo tra il nord, il centro e il sud, gestito da siciliani legati al gruppo dei Cursoti" (Commissione parlamentare sulla mafia, 1993, 17 dicembre).

Per avere un'idea del giro d'affari complessivo, basti pensare che in soli due mesi e mezzo uno dei soggetti in contatto con l'Autoparco ha pagato 1 miliardo e 300 milioni per il riferimento di eroina (*ibidem*).

I magistrati hanno inoltre appurato che tutte le principali famiglie mafiose operanti in Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, che venivano coordinate da Giacomo Riina, zio del capo dei Corleonesi, utilizzavano l'Autoparco come base per i traffici di droghe, dati i consolidati rapporti di collaborazione e di assistenza esi-

stenti tra i Corleonesi e il gruppo dei Cursoti capeggiato da Jimmy Miano, e spacciavano le sostanze stupefacenti nei mercati dell'Italia centro-settentrionale. Si trattava di "*una vasta ed articolata associazione criminale armata, avente lo scopo e dedita allo spaccio reiterato e continuato di sostanze stupefacenti (in particolare cocaina, eroina, hashish ed exctasy*" (Tribunale di Firenze, 1993, 10 maggio).

I maggiori gruppi siciliani operanti al Nord sembrano essere assai attivi anche nel traffico di armi, e non soltanto allo scopo di soddisfare le esigenze belliche delle proprie cosche di appartenenza. Anche a questo proposito, l'autoparco di via Salomone è apparso essere, come rileva la Commissione parlamentare sulla mafia, un importante centro di passaggio e di occultamento di armamenti e di materiale esplosivo, che si collegava a tutta l'Italia ed aveva strette connessioni con l'estero (Commissione parlamentare sulla mafia, 1993, 17 dicembre).

Di recente la DDA di Firenze ha messo a punto una complessa operazione nei confronti delle medesime famiglie attive nel traffico di stupefacenti, contestando delitti per associazione mafiose anche relativamente ad un notevole traffico di armi. Le indagini hanno portato alla scoperta di grosse partite di armi pesanti, congegni ed esplosivi movimentati dalla Romagna attraverso la Toscana e diretti in Sicilia, soprattutto nel catanese. Benchè gli accertamenti giudiziari non siano ancora definitivi, gli inquirenti ritengono che le armi provenissero dal Belgio e che fossero inviate per lo più in Sardegna e quindi nel continente.

Altre indagini sono ancora in corso per accertare traffici con la Germania e la Croazia, gestiti sempre ai referenti toscani della cosca dei Santapaola, con la compartecipazione di affiliati alla cosca dei Corleonesi (Commissione parlamentare sulle mafie, 1993, 17 dicembre). Un'operazione compiuta su iniziativa della Procura della repubblica di Milano nei mesi scorsi ha poi interrotto un ingente commercio di armi da guerra e da fuoco tra individui di nazionalità ex jugoslava da un lato e un gruppo di pregiudicati organicamente collegato alla famiglia mafiosa dei fratelli Fidanzati dall'altro (1993, 3 febbraio).

Ricavi illeciti di consistenza paragonabili a quella del traffico degli stupefacenti vengono ottenuti dai gruppi criminali organizzati tramite la manipolazione dei processi di assegnazione degli appalti pubblici. La Procura della repubblica di Palermo ha ricostruito i meccanismi attraverso i quali venivano pilotati i flussi di spesa pubblica in Sicilia lungo gli ultimi dieci anni. Come si afferma nell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Riina Salvatore+25: "nella seconda metà degli anni '80 l'organizzazione mafiosa ha cominciato ad inserirsi in un preesistente sistema di illecita lottizzazione spartitoria degli appalti pubblici dapprima e dominato esclusivamente da gruppi imprenditoriali, esponenti politici e pubblici funzionari. Tale inserimento, nel prosieguo del tempo, ha iniziato progressivamente a dilatarsi, tendendo ad acquisire in alcuni settori un ruolo di controllo integrale e verticistico, restringendo in altri lo spazio prima riservato esclusivamente ai comitati d'affari e stabilendo in altri ancora un rapporto di coesistenza con i predetti comitati d'affari (Tribunale di Palermo, 1993, 18 maggio).

Grazie a tale consolidato sistema di collusioni e di corruttele, le imprese mafiose legate alla coalizione dei Corleonesi riuscivano ad entrare nei consorzi istituti dalle grandi società dell'Italia centro-settentrionale coinvolti nei lavori di maggiore entità o, quantomeno, ad ottenere una parte rilevante dei subappalti in tutte le principali opere pubbliche in costruzione nell'isola.

Le famiglie mafiose escluse dall'*entourage* più ristretto del Riina e dai meccanismi di assegnazione degli appalti, potevano rifarsi imponendo una tangente sui lavori esperiti all'interno della propria area di influenza: i magistrati della DDA di Catania fissano tale tangente nell'ordine del 5% dell'importo complessivo dell'appalto e le cifre stabilite nelle altre province non devono verosimilmente distanziarsi molto da questa cifra (Procura della repubblica di Catania, 1993, 27 novembre).

Al fine di incrementare le entrate illecite e reperire mezzi di sostentamento per la manovalanza, i gruppi mafiosi siciliani impongono un regime estorsivo capillare nel proprio territorio di influenza: il racket continua in effetti a costituire una rilevante fonte di reddito illegale anche in tempi in cui si sperimentano sofisticate attività finanziarie illecite. È possibile, anzi, che la sua intensificazione si configuri come effetto perverso della maggiore incisività del contrasto antimafia. L'arresto di numerosi capi e gregari dei clan e la temporanea interruzione dei traffici più lucrosi può avere costretto i primi a riorientare le proprie attività verso i settori di intervento più tradizionali.

Le risultanze investigative segnalano che la pressione del racket delle estorsioni non è decresciuta negli ultimi tempi, anche se nel corso del 1993 si è registrato un calo generalizzato delle denunce di estorsione in quasi tutte le province siciliane: complessivamente, a livello regionale il decremento è stato del 27,2%. La pratica delle estorsioni sembra essere assai diffusa in quasi tutto il territorio regionale, con eccezione di quelle cittadine – Capo d'Orlando, S. Agata Militello – che hanno saputo ribellarsi ai ricatti e alle minacce degli estorsori, organizzando delle associazioni anti-racket.

Benchè la pressione estorsiva rimanga sensibilmente più contenuta rispetto alle regioni meridionali, nel corso del 1993 si sono registrati tentativi di riproduzione del racket delle estorsioni anche al Nord. In Lombardia, ad esempio, le forze dell'ordine hanno operato contro gruppi mafiosi originari del Nisseno, trapiantatisi nella regione all'inizio degli anni '80, che taglieggiavano imprenditori e commercianti facendo ricorso all'attentato dinamitardo come mezzo di intimidazione della vittima.

L'estorsione non viene messa in atto solo con finalità economiche: essa è lo strumento attraverso cui la mafia riesce a determinare il controllo sul territorio, a intimidire le coscienze, a suscitare quell'omertà che ha costruito per decenni uno dei suoi maggiori punti di forza.

Grazie alle estorsioni e ad altre attività illecite, le famiglie associate a cosa nostra e gli altri raggruppamenti criminali siciliani forniscono occasioni di lavoro e di rapido arricchimento ai propri soldati e mantengono le famiglie dei detenuti, facendo fronte alle spese legali di questi ultimi.

Con l'acquisizione di imprese del settore edile e terziario e l'ingresso nel settore degli appalti pubblici poi, i gruppi mafiosi riescono a condizionare pesantemente gli assetti economici dei contesti medio-piccoli, fino ad acquisire un controllo pressochè monopolistico delle attività produttive e del mercato del lavoro. In una ricerca commissionata dall'Associazione dei Giovani Imprenditori di Confindustria, emerge che in Sicilia, Campania e Calabria solo il 42% dei rispondenti dichiara di non essere stato costretto a rinunciare a una gara d'appalto. Ben il 23% dichiara di aver rinunciato a causa di minacce ricevute da concorrenti collegati alla criminalità organizzata e il 35% perché costretto da pressioni di altra natura. Ed il 53% dei titolari di imprese calabresi, siciliani e campani sostiene che nella propria zona di attività è diffuso il fenomeno della costrizione a cedere quote di proprietà da parte di soggetti vari, anche esterni al mondo degli affari o legati ad interessi illeciti e sospetti. Benchè l'esiguità del numero dei rispondenti non autorizzati a nette ipotesi interpretative "se questi dati potessero essere assunti a campione rappresentativo dell'intera comunità regionale egli affari – si legge nel Rapporto presentato dai Giovani Imprenditori – ne deriverebbe che la presenza di capitali generati dalla criminalità o dalla corruzione politica influenza in modo diretto la titolarità di circa metà delle imprese industriali di 3 regioni italiane, nelle quali risiedono oltre 12 milioni e 600 mila persone, pari a oltre un quinto della popolazione italiana (Arlacchi, 1994).

Attraverso il riciclaggio ed il reinvestimento dei profitti illeciti poi, il raggio di azione delle formazioni criminali e la loro capacità di inquinamento dell'economia lecita si estendono considerevolmente. Secondo i dati raccolti dalla Confcommercio nel 1992, con il 10% degli esercizi commerciali sono gestiti o si trovano sotto il diretto controllo della criminalità organizzata. In Sicilia sarebbero 4.000 gli esercizi commerciali – negozi, ristoranti, bar, centri alimentari, autosaloni, rivendite di vario genere – che si possono definire a rischio nel senso che la loro proprietà e il loro giro d'affari appaiono legati agli interessi della mafia.

Oggi si può tranquillamente affermare che non esistono più "isole felici" in tutto il paese che possano dirsi completamente esenti da condizionamenti di tipo mafioso. Nella sua relazione sugli insediamenti e le infiltrazioni nelle aree non tradizionali la Commissione parlamentare sulla mafia conclude che "*da tutto il materiale acquisito e dalle numerosissime audizioni effettuate emerge con certezza un quadro davvero allarmante: se nelle zone tradizionali le associazioni di tipo mafioso dispongono di poteri e di un'organizzazione (anche militare) certamente più imponente e diffusa e se possono far leva con più sicurezza sull'omertà e sulla forza di intimidazione, tuttavia, il fenomeno, con annotati e caratteristiche assai meno intense, ma talora anche più insidiose, si è praticamente esteso all'intero Paese*" (1993, 17 dicembre).

Gli investigatori ritengono che il basso profilo delle formazioni mafiose costituisca frequentemente una precisa scelta strategica, volta a non attirare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni del contrasto con manifestazioni platealmente criminali, così da potersi inserire indisturbati nel tessuto produttivo (DIA, 1993).

Il panorama regionale

La dimensione economica costituisce un momento unificante per tutti i raggruppamenti criminali operanti in Sicilia e nel resto del paese. Con riferimento alla "stidda", un collaboratore di giustizia ha di recente affermato che questa "nel settore delle attività illecite, ...non si differenzia sostanzialmente da cosa nostra, avendo interessi nel traffico di stupefacenti e di armi, nella gestione degli appalti, nelle estorsioni ed altro" (Tribunale di Palermo, 1993, 8 marzo).

Anche se si riscontrano notevoli differenze nel volume d'affari e nell'estensione geografica delle attività – oltrechè nei ruoli svolti all'interno dei mercati illegali – oggi si può tranquillamente affermare che tutti i gruppi siciliani partecipano alle attività economiche illecite, ma spesso anche lecite, della propria zona di appartenenza.

Ciononostante, non tutte le formazioni criminali siciliane presentano gli stessi moduli organizzativi o sono in grado di esercitare la medesima influenza sulla vita socio-politica della propria comunità.

Né cosa nostra gode di una presenza diffusa e consolidata in tutte le province dell'isola: in vasta porzione della Sicilia questa non è nelle condizioni di far valere la propria pretesa di assoggettamento delle formazioni criminali minori né ha una forte capacità di infiltrazione e di manipolazione delle istituzioni ufficiali.

In almeno 5 province dell'isola – Messina, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa e, per certi versi, anche Catania – le famiglie mafiose associate a cosa nostra sono solo uno degli attori criminali insistenti sul territorio. Cosa nostra, d'altra parte, non ha mai mirato ad occupare l'intero universo criminale siciliano e non ha mostrato interesse a reprimere o contenere l'attività delle formazioni gangsteristiche o della delinquenza comune che si svolgono in territori e zone ad essa estranei.

Accanto alle cosche inserite nell'associazione segreta esistono così numerose altre formazioni di stampo mafioso o gangsteristico-mafioso che operano in modo completamente autonomo e controllano quote rilevanti delle attività illecite del contesto territoriale cui operano.

Si tratta di gruppi che, pur ispirandosi a un sostrato culturale comune ed emulando ruoli e procedure di cosa nostra, idealtipicamente si distinguono dalle famiglie mafiose per tre ordini di motivi a) l'età più giovane degli affiliati b) la maggiore eterogeneità socio-culturale – e conseguente minore coesione interna – derivante dalla labilità dei criteri di selezione delle gang rispetto alle cosche mafiose c) la bassa capacità di infiltrazione e manipolazione delle istituzioni detenuta dalle prime rispetto alle seconde.

I gruppi gangsteristici sono aggregati molto meno solidi e totalizzanti delle cosche mafiose. Anche se possono espandersi molto rapidamente dal punto di vista numerico, fino a raggiungere i 200-300 membri, essi tendono col tempo a frammentarsi e ad essere scompaginati dall'attività di polizia e dagli scontri inter-criminali.

A meno che non vengano incorporate entro una cosca molto potente, inoltre, queste stesse gang non sono in grado di assicurare ai propri membri un'ampia immunità dalle indagini penali. I rapporti dei loro capi con apparati ed autorità legali sono episodici ed insicuri. Le minori responsabilità di risorse economiche e di capacità imprenditoriali da parte dei gangster fa sì che gli esempi di partnership occulta con esponenti delle amministrazioni locali siano ancora notevolmente meno frequenti di quelli che si verificano in ambito mafioso.

Esempi tipici di queste formazioni sono i Cursoti, i Pillera-Cappello, i Laudani che operano a Catania e nel suo *hinterland*: si tratta di entità che rappresentano il risultato del processo di crescita e di consolidamento delle bande giovanili createsi nei quartieri più degradati di Catania sin dall'inizio degli anni '70.

Nonostante la minore coesione interna e la più bassa disponibilità di risorse economiche e politiche, essi hanno saputo sfidare con successo la supremazia della famiglia associata a cosa nostra della provincia di Catania, ed in particolare la leadership della cosca più potente e più consolidata, che insiste sul capoluogo, quella dei Santapaola.

Allo scopo di poter sostenere le pressioni dei gruppi rivali, quest'ultima ha adottato una pluralità di tattiche: ha rafforzato le proprie fila, così da potenziare la propria forza d'urto militare, raggiungendo un'estensione numerica di gran lunga superiore a quella di ogni altra famiglia associata a cosa nostra (225 affiliati+169 appartenenti al clan Pulvirenti, secondo le rivelazioni più recenti); insieme ai suoi gregari, nel 1984, ha stretto alleanze – palesi o occulte – con questo o quel gruppo gangsteristico allo scopo di contrastare altri, schierandosi, ad esempio, con il clan di Santo Mazzei contro la formazione dei Pillera-Cappello.

La famiglia catanese ha inoltre creato un'organizzazione relativamente poco coesa, dividendo il territorio sottoposto alla sua giurisdizione in diversi gruppi, in modo da garantire a ciascun capoclan un ambito di azione autonomo: secondo ole convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ben tredici sono i gruppi del clan Santapaola, di cui alcuni attivi nei comuni dell'hinterland ed altri nelle città di Messina e di Siracusa nonché in provincia di Varese. Analogo sarebbe l'organigramma della colma del Malpassotu. I potenziali effetti disgreganti di tale assetto vengono controbilanciati dall'inserimento di uomini fedeli al Santapaola all'interno dei singoli gruppi ed in particolare nella coalizione del Pulvirenti, e dall'esistenza di una cassa comune, detta "bacinella" dove vengono depositati i guadagni delle estorsioni e del traffico di stupefacenti, da cui viene attinto poi il denaro necessario per il pagamento degli stipendi

Degli affiliati e per l'assistenza economica e legale dei detenuti (Procura della repubblica di Catania, 1993, 27 novembre).

Ciononostante, la famiglia catanese dio cosa nostra ha sempre detenuto una posizione minoritaria all'in-

terno dell'universo criminale della provincia ed è stata incapace di monopolizzare la violenza e di regolare la conflittualità omicida, come emerge con chiarezza dall'esame dei dati statistici.

Nonostante la sensibile flessione degli omicidi per motivi di mafia registrati nell'isola e nell'intero Paese, la provincia di Catania, che pure presenta un trend analogo, occupa il primo posto nella graduatoria regionale e da sola registra oltre la metà degli omicidi verificatisi nell'intera isola: 51 casi su un totale di 85.

L'arresto dei due capi delle due cosche associate a cosa nostra – Nitto Santapaola e Giuseppe Pulvirenti, detto "Malpassotu" – e le numerose operazioni che ne hanno decimato le fila sembrano quindi aver ulteriormente indebolito la posizione di queste ultime all'interno del panorama criminale catanese e aver aperto una lotta tra i diversi soggetti criminali per la conquista del predominio dei cercati illegali della Sicilia centro-orientale.

Anche in altre province la supremazia di cosa nostra e lungi dall'essere incontrastata. A Messina convivono diverse formazioni criminali che si sono scontrate nella seconda metà degli anni '80 in seguito alla disgregazione del gruppo Costa fino ad allora egemone.

In vaste aree della Sicilia centro e sud-occidentale sono attivi i raggruppamenti della stidda. Benchè si tratti di aggregazioni criminali da tempo presenti in tali contesti, solo da qualche anno sembrano aver acquistato risorse economiche, militari e politiche tali da poter sfidare la supremazia di cosa nostra. Anzi, secondo gli investigatori, negli ultimi anni i gruppi degli "stiddaioli", che originariamente si formavano intorno a uomini d'onore fuoriusciti da cosa nostra, hanno adottato l'intelaiatura organizzativa di quest'ultima. Nell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di custodia cautelare nei confronti di Puzzangaro Gaetano+52, i magistrati palermitani affermano che la stidda oramai è costituita dal "collegamento dei gruppi criminali stanziati in diverse province della Sicilia in una struttura a modello confederale che, al di là delle barriere territoriali, unitamente e stabilmente opera con finalità comuni, tendenti a rafforzare la potenzialità offensiva dei singoli gruppi attraverso un nuovo e vicendevole scambio di attività delittuose per la realizzazione delle quali è usuale l'impiego di associati di altre province, allo scopo di evitare facili individuazioni e quindi esposizioni di elementi locali, quasi sempre già attenzionati dagli organi di P.G.

"*Altro elemento che accomuna tali gruppi criminali confederati è la situazione di aperto conflitto o comunque di contrapposizione a cosa nostra e la tendenza a mutuare, ognuno nel proprio ambito e contesto territoriale, Le "regole" la struttura organizzativa verticistica della predetta*" (Tribunale di Palermo, 1993, 8 marzo).

In provincia di Agrigento in particolare, sono stati accertati collegamenti stabili tra i gruppi emergenti di Palma di Montechiaro, Camastra, Canicattì, Porto Empedocle, Ravanusa, Racalmuto, Campobello di Licata, ed è stata documentata l'esistenza di una stabile alleanza tra questi gruppi e le coalizioni criminali delle province di Caltanissetta e di Trapani. Secondo i collaboratori di giustizia periodicamente si tengono riunioni interprovinciali dei capi dei principali raggruppamenti allo scopo di concordare una strategia comune e si compiono azioni predatorie di gruppo al fine di coprire le spese della confederazione.

La decisione di emulare norme e assetto organizzativo di cosa nostra è stata spiegata da diversi collaboratori della giustizia con l'esigenza di tutelarsi da iniziative autonome intraprese dagli associati, suscettibili di compromettere la reputazione e la sicurezza dell'intera organizzazione. Tale sforzo organizzativo, peraltro, non deve essere sopravvalutato: secondo le concordi dichiarazioni di numerosi collaboranti, tra le regole vigenti all'interno della stidda non vi è nemmeno quello di richiedere, agli esponenti degli analoghi gruppi di quel centro, il permesso o l'autorizzazione per commettere un delitto in un paese diverso da quello di appartenenza (Tribunale di Palermo, 8 marzo).

Nelle province di Agrigento e di Caltanissetta, da cinque anni a questa parte il rapporto tra stidda e consa nostra sembra essersi improntato ad una cruenta en costante contrapposizione, che ha portato all'eliminazione fisica di quasi gli esponenti di rilievo di cosa nostra e all'esautoramento delle vecchie famiglie.

La ferocia di tali scontri può essere dedotta dall'esame dei dati statistici relativi alla conflittualità omicida. Dal 1986 al 1992 – con l'unica eccezione del 1988 – le due province in esame si sono alternate al primo posto della graduatoria regionale per i tassi su 100.000 abitanti di omicidi totali e di omicidi per motivi di mafia, registrando frequentemente valori più che doppi rispetto alla già elevata media regionale (mentre la provincia di Catania, come è già stato evidenziato in precedenza, detiene il primato per gli stessi delitti in valori assoluti).

Tabella 6. Omicidi volontari ed omicidi per motivi di mafia registrati nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania e in Sicilia - Anni 1984-1993

(valori assoluti e tassi su 100.000 abitanti)

	1984	*1985*	*1986*	*1987*	*1988*	*1989*	*1990*	*1991*	*1992*	*1993*
Provincia di Agrigento										
Omicidi totali	24	23	28	33	25	38	53	82	62	39
Tasso su 100.000 abitanti	4,9	4,7	5,7	6,7	5,1	7,7	10,8	16,6	12,6	8,2
Omicidi per motivi di mafia	10	6	23	14	8	13	21	54	26	8
Tasso su 100.000 abitanti	2	1,2	4,7	2,8	1,6	2,6	4,3	11	5,3	1,7
Provincia di Caltanissetta										
Omicidi totali	19	13	12	28	44	65	46	37	20	15
Tasso su 100.000 abitanti	6,5	4,4	4,1	9,5	15	22,1	15,7	12,6	6,8	5,4
Omicidi per motivi di mafia	3	4	3	3	3	23	24	18	7	2
Tasso su 100.000 abitanti	1	1,4	1	1	1	7,8	8,2	6,1	2,4	0,7
Provincia di Catania										
Omicidi totali	62	50	58	74	85	110	93	111	117	98
Tasso su 100.000 abitanti	5,7	4,6	5,4	6,8	7,9	10,2	8,6	10,3	10,8	9,5
Omicidi per motivi di mafia	1	3	5	13	14	24	38	74	87	51
Tasso su 100.000 abitanti	0,1	0,3	0,5	1,2	1,3	2,2	3,5	6,8	8,1	5
REGIONE SICILIA										
Omicidi totali	221	191	193	284	315	446	428	481	399	251
Tasso su 100.000 abitanti	4,3	3,7	3,7	5,5	6,1	8,6	8,3	9,3	7,7	5
Omicidi per motivi di mafia	34	28	59	63	93	160	150	253	200	85
Tasso su 100.000 abitanti	0,7	0,5	1,1	1,2	1,8	3,1	2,9	4,9	3,9	1,7

Fonte: Istat, varie annate e CED, Ministero dell'interno, 1994.

In altri contesti tuttavia, le due confederazioni criminali sembrano riuscire a convivere in un regime di non aggressione reciproca, giungendo perfino a scambiarsi favori, se è vero che Nitto Santapaola è stato ospite, durante la latitanza, del capo della stidda di Favara. Gli investigatori ritengono che anche nelle province di Caltanissetta ed Agrigento sia un atto una "riappacificazione" tra le due organizzazioni, confermata dalla flessione degli omicidi, che sancisce la superiorità dei gruppi degli "stiddaioli" nei principali centri delle due divisioni amministrative.

Benchè la stidda non abbia ancora consolidato la propria struttura organizzativa interna e non sia in grado di condizionare in modo apprezzabile il *decision-making* della pubblica amministrazione e, in particolare, delle istituzioni del contrasto, sarebbe un grave errore sottovalutare le potenzialità. I c.d. gruppi degli emergenti godono di un'estesa ramificazione in diverse città del Nord e in alcuni paesi europei e soprattutto in Germania. In molti centri della Germania ad esempio, – scrive il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo – "*quasi tutti gli associati validissimi referenti, che oltre a garantirne l'irreperibilità o la latitanza nei momenti di pericolo, costituiscono necessari anelli di collegamento per il proficuo compimento di illecite attività, che vanno dal traffico di stupefacenti a quello di armi, al gioco d'azzardo nelle bische clandestine, alle rapine*" (1993, 8 marzo).

Occorre ricordare, infine, che allo scopo di proteggere i propri interessi dall'azione investigativa delle forze dell'ordine e della magistratura, gli "stiddaioli" non hanno esitato a sfidare frontalmente le istituzioni dello Stato, trucidando due suoi rappresentanti, il giudice Rosario Livatino, assassinato mentre si recava al lavoro il 21 settembre del 1990, e il maresciallo dei Carabinieri Giuliano Guazzelli, caduto il 4 aprile 1992.

Le mafie nel nostro Paese

Analisi della situazione della camorra nel 1993

di Fabio Iadeluca

Introduzione

Questo approfondimento deriva dall'analisi eseguita dalla relazione sulla camorra (relatore On. Luciano Violante) approvata in data 21.12.1993, al fine di rappresentare, con dovizia di particolari, la pericolosità sociale rappresentata dalla camorra nel 1993[26].

Per avere un quadro definito della criminalità mafiosa campana in Italia nel 1993, è stato importante, analizzare il contesto criminale della camorra di quell'anno, avendo cura di descrivere i clan della camorra, la struttura criminale, le alleanze, le regole tra gli adepti, i riti di iniziazione, l'arruolamento, gli illeciti perpetrati, le collusioni con la società civile, gli omicidi, le collusioni con la politica e le proiezioni della camorra.

Di notevole importanza, risulta essere la relazione sulla camorra della Commissione parlamentare antimafia del 1985 (presidente Alinovi). La quale fornisce la chiave storico-criminale della camorra degli anni '90.

Nel 1985, infatti, la guerra in atto tra la Nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo e la Nuova famiglia composta da Carmine Alfieri, Pasquale Galasso, Luigi Giuliano, Ciro e Lorenzo Nuvoletta, Antonino Bardellino, aveva provocato il ridimensionamento dell'organizzazione cutoliana e, al tempo stesso, aveva inizio lo scoppio di una nuova e cruente guerra di camorra che coinvolgerà i clan che prima si erano coalizzati nel cartello camorristico della Nuova famiglia contro il potere criminale Raffaele Cutolo.

Al riguardo, è interessante, il confronto che è stato fatto tra la struttura criminale territoriale dei clan della camorra nel 1993 (della Commissione parlamentare antimafia, 1993) e quella attuale (dati della DIA), al fine di poter descrivere l'evoluzione del fenomeno mafioso campano.

Quello che emerge è un quadro molto preoccupante che aiuta a capire il perchè la camorra, nonostante la continua opera di repressione portata avanti dallo Stato tramite i continui successi della Magistratura e delle Forze dell'Ordine in questi anni, è considerata nel panorama nazionale ed internazionale mafioso, ancora una potente organizzazione mafiosa.

1985. Il fenomeno camorristico

Negli ultimi anni, un aspetto significativo dell'assetto della camorra in Campania è consistito nella contemporanea esistenza di due distinte organizzazioni, la "Nuova Famiglia" e la "Nuova Camorra Organizzata", tra loro così strutturalmente dissimili – oltre cha antagoniste – da potersi quasi parlare di "due camorre".

La Nuova Famiglia è quelle che più si riallaccia alla tradizione, alla camorra frutto di un atteggiamento socio-culturale per molti versi assimilabile a quello della mafia, come "società di uomini d'onore". Essere camorrista significa perseguire fini di prevaricazione e di potere sulle persone e sulle attività economiche, con l'suo spregiudicato della prepotenza, dell'astuzia, della violenza feroce. La camorra tradizionale era però una organizzazione centralizzata, gerarchica, i cui componenti erano legati l'un l'altro da strutture piramidali cementate da giuramenti rituali o altri cerimoniali consimili. Si trattava peraltro di gruppi indipendenti, spesso corrispondenti a clan familiari, aventi competenza su territori relativamente ristretti, corrispondenti a rioni di Napoli o a paesi della fascia vesuviana, all'interno dei quali veniva esercitato uno stretto controllo delle attività economiche, specialmente riguardo al settore ortofrutticolo ed ai mercati generali.

In questo dopoguerra anche la camorra inizia a partecipare alle vicende del tumultuoso e disordinato sviluppo del paese, della regione campana e della città di Napoli in particolare; essa si inserisce nel processo di distribuzione delle risorse pubbliche; contribuisce in larga misura allo scempio urbanistico di Napoli, di Salerno, delle altre città della Campania, e alla speculazione edilizia sulle coiste; fornisce il proprio appoggio a gruppi politici clientelari, e usufruisce in cambio di appalti, concessioni. Privilegi di varia natura, secondo schemi già visti trattando della mafia. Fino alla metà degli anni '60, tuttavia, la camorra viveva in sordina, come fenomeno locale, senza fatti eclatanti e di particolare allarme sociale.

La camorra inizia in quegli anni, però – parallelamente alla mafia siciliana – una lenta e allora inavvertita trasformazione verso il modello di "impresa" criminale, che la prepara l'attuale enorme espansione e il grande livello di pericolosità, e che sin è giovata di due fatti concomitanti: lo spostamento verso il napoletano della corrente italiana ed internazionale del grosso contrabbando di sigarette e la contestuale presenza al soggior-

[26] Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, XI legislatura, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, Relazione sulla camorra (relatore on. Luciano Violante), approvata in data 21.12.1993, Doc. XXIII, n.12.

no obbligato in Campania di diversi boss della mafia come Antonino Camporeale, Filippo Gioè Imperiale, Francesco Paolo Bontate, Vincenzo Spadaro.

A Napoli nell'immediato dopoguerra, c'era stata già un'attività delinquenziale, legata al contrabbando di tabacchi, ma è solo all'inizio degli anni '60 che essa diventa quella principale della camorra. La svolta viene pilotata dalla mafia siciliana, che ha interesse a che si crei sul territorio campano una solida organizzazione delinquenziale a struttura mafiosa.

Così, quei i rapporti d'affari che prima erano stati saltuari e legati a situazione personali, divennero intrecci complessi di carattere societario e commerciale, all'interno dei quali le definizioni e i cambiamenti di fronte non sarebbero stati più ammessi proprio perché deleteri aio fini del mantenimento di una complicata costruzione di potere.

In seguito alla sconfitta dei marsigliesi, diventano assai stretti i rapporti tra la mafia siciliana e una parte della camorra napoletana, come figure quali Michele Zaza, i Mazzarella, i Nuvoletta che sono considerati veri e propri affiliati del clan mafiosi, e più precisamente della mafia palermitana.

Con il ruolo venuto degli anni '70, la camorra comincia a varcare i confini campani, a crearsi una sua precisa identità, a sfornare "uomini di rispetto" che trattano alla pari con i mafiosi, a divenire cioè un'organizzazione di "quadri" criminali di una notevole autonoma consistenza. Il traffico di droga "sprovincializza" i delinquenti campani, gli dà una dimensione nuova nella gerarchia criminale pur senza farli entrare in contrasto con i clan della mafia.

Ma nonostante questo ruolo conquistato il processo evolutivo descritto e i poteri e lo spazio economico occupati, la camorra – che ormai è collegata alla mafia siciliana – fin quasi alle soglie del 1980 non era stata adeguatamente valutata dallo Stato e dall'opinione pubblica nazionale, anche se in molti comuni si avvertiva questo suo rinnovato ruolo che si estrinsecava in forti intimidazioni ed in numerosi assassinii. In definitiva si può dire che la camorra è vissuta all'ombra della mafia, utilizzando il suo modello, consolidando posizioni senza grandi clamori e senza reazioni consistenti da parte delle pubbliche autorità. In questo senso è sbagliato il giudizio chi fa iniziare la fase imprenditoriale della camorra con il terremoto del 23 novembre 1980; questa fase era già iniziata da tempo ed aveva ormai raggiunto livelli ragguardevoli verso la fine degli anni '70.

È con il terremoto del 1980n che l'Italia prende coscienza della esistenza e della portata dl fenomeno camorristico: col particolare agghiacciante dei molti detenuti uccisi all'interno del carcere di Poggioreale, nel trambusto determinato dal panico della scossa tellurica; con la constatazione che la gestione dei soccorsi era tutt'altro che limpida; col timore, da più parti affacciato, che la camorra potesse impadronirsi degli stanziamenti per la ricostruzione; con i primi processi penali che dimostravano, appunto, la fondatezza di quel timore; ma già da alcuni anni il livello di pericolosità della camorra e di scontro fra le sue due anime, era altissimo.

Infatti sul finire degli anni '60 era nata la Nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, una organizzazione delinquenziale che per i suoi caratteri peculiari merita qualche descrizione.

Raffaele Cutolo, incarcerato, giovandosi sia dei proventi dei taglieggiamenti che i suoi amici compivano all'esterno, sia si un indubbio carisma personale, riusciva man mano a legare a sé giovani detenuti, ai quali offriva non solo conforto, ma sostanziali aiuti all'interno del mondo carcerario, fornendo loro delle somme, degli indumenti, delle bevande, consentendo loro di accedere al sopravvitto, intervenendo nei difficili rapporti interpersonali.

Ne deriva la loro gratitudine e quindi la sudditanza psicologica verso Cutolo.

Nella maggior parte dei casi erano i detenuti destinati a permanenze in carcere relativamente brevi; una volta fuori recavano con sé il senso di dedizione per chi li aveva protetti. Per gratitudine, veniva così portato o inviato un "fiore" a Cutolo, cioè una offerta di denaro.

Una fortissima opera di proselitismo fu compiuta da Cutolo nel periodo della sua latitanza, durata dal 5 febbraio 1978, quando evase dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, al maggio 1979, quando fu riarrestato. Egli organizzò verticisticamente la sua "Nuova Camorra", ponendosi quale capo indiscusso di essa, e nominando Pasquale Barra suo vice; divise in zone le province di Napoli, Salerno, Caserta, affidandole ai "capi zona" fedelissimi; estese la sua influenza nel resto della Campania ed in Puglia, mantenendo una stretta alleanza con la 'ndrangheta calabrese; trascorse parte della latitanza in Lombardia (in cui stabilì una testa di ponte con l'attività di uno dei suoi tanti vice, Oreste Pagano) e strinse alleanza con le bande dei banditi locali Turatello e Vallanzasca.

Anche dopo il suo arresto Cutolo continuò a dirigere l'organizzazione dall'interno del carcere, giungendo ad ottenere che l'esazione delle tangenti fosse così capillare da non omettere alcun esercente sul territorio controllato e non mancando mai di investire parte di questi proventi in ulteriore opera di proselitismo.

Caratteristiche salienti della Nuova camorra organizzata sono la diffusione capillare, la struttura piramidale e strettamente gerarchica, la proposizione di un vasto e articolato programma delittuoso, il flusso permanente di direttive ed appoggi tra l'interno e l'esterno del carcere, la propaganda di reclutamento sia all'interno dell'ambiente carcerario sia all'esterno.

La camorra di Cutolo al di là delle apparenze, dei riti e delle iniziazioni, ha dunque poco a che vedere con la vecchia camorra, è qualcosa di più complesso; è insieme organizzazione criminale centralizzata e gangsterismo urbano, è violenza giovanile e sfruttamento delle aspirazioni sociali, è criminalità-spettacolo e legami con il potere politico.

Né il radicamento sul territorio di una così diffusa ed efficiente organizzazione, né la crescita della potenza e del prestigio personale di Raffaele Cutolo, fonte di sempre nuove adesioni, potevano ovviamente essere tollerati dai gruppi camorristici preesistenti, i quali erano collegati (come si è detto) con la mafia siciliana è da anni radicata nella regione, e ben abituata, anch'essa, a gestire i propri affari e interessi senza intrusioni di sorta.

Questa l'origine della lotta tra la organizzazione di Cutolo da una parte e quella di Giugliano-Marano e di San Giovanni-Portici dall'altra. Per contrastare la nuova camorra, Michele Zaza e i suoi avevano creato nel 1978 la "onorata fratellanza. Successivamente, la volontà di espansione del clan Cutolo si esprime anche in zone nelle quali vi era stato il dominio incontrastato di altri gruppi. Sorgono allora altre sigle "locali" finchè, quando nel settore Forcella-Duchessa-Mercato-Via Duomo, regno della famiglia Giugliano, si tenta di imporre l'infiltrazione dei cutoliani della Nuova camorra, si crea la "Nuova Famiglia", che finisce per identificare l'organizzazione contrapposta a quella di Cutolo.

Dalla fine del 1979 inizia senza quartiere la lotta tra i clan, in un crescendo di morti messo in evidenza dalle cifre che seguono, riguardanti la Campania:

1977: 63 omicidi di cui 50 di presunta marca camorristica;
1978: 76 omicidi di cui 47 di presunta marca camorristica;
1979: 96 omicidi di cui 71 di presunta marca camorristica;
1980: 161 omicidi di cui 134 di presunta marca camorristica;
1981: 248 omicidi di cui 193 di presunta marca camorristica;
1982: 296 omicidi di cui 237 di presunta marca camorristica;
1983: 320 omicidi di cui 238 di presunta marca camorristica;
1984: 217 omicidi di cui 114 di presunta marca camorristica.

1993. I caratteri costitutivi delle organizzazioni camorristiche

La camorra è costituita da un insieme di bande che si compongono e si scompongono con grande facilità, a volte pacificamente, altre volte con scontri sanguinosi.

Questa struttura pulviscolare è stata sostituita da un'organizzazione gerarchica soltanto in due occasioni negli ultimi decenni.

Prima, nella seconda metà degli anni '70, dalla Nuova Camorra Organizzata (NCO) di Raffaele Cutolo e poi, verso la fine degli anni '70, dalla Nuova Famiglia (NF) di Bardellino-Nuvoletta-Alfieri, sorta, d'intesa con Cosa Nostra, per contrastare Cutolo, e perciò modellata sugli stessi caratteri dell'organizzazione cutoliana. Nel 1992 Alfieri tentò di costruire un'organizzazione unitaria, secondo lo. Schema siciliano, chiamata significativamente Nuova Mafia Campana.

Tutti gli esperimenti sono cessati dopo pochi anni. La NCO è finita nel 1983, per l'indebolirsi delle alleanze politiche, la riduzione delle fonti di finanziamento ed i colpi ricevuti dagli avversari. La Nuova Famiglia cessò nello stesso periodo per il venir meno della ragione dell'alleanza dopo la sconfitta di Cutolo. La Nuova Mafia Campana fu più un'aspirazione che una realizzazione.

Al di fuori di queste esperienze ha prevalso la mobilità e la flessibilità.

I clan nascono per promozione di gruppi criminali minori dediti al contrabbando di tabacco, al traffico di stupefacenti e alla estorsione, oppure per scissione di bande organizzate. Se un capo è in momentanea difficoltà, ad esempio perché arrestato, è facile che il suo vice cerchi di costituire un gruppo autonomo che diventa concorrente dell'organizzazione originaria negli stessi affari e sullo stesso terreno.

La camorra è l'unica organizzazione di carattere mafioso che ha avuto, e continua ad avere, caratteristiche di massa.

Attualmente, come già detto in premessa, opererebbero in Campania, complessivamente, circa 111 fami-

glie ed oltre 6.700 affiliati.

Nel 1983 erano stati censiti circa dodici gruppi; nel 1992, 108, con circa 5000 aderenti.

Nella provincia di Napoli opererebbero oggi circa 67 clan, 25 nel capoluogo. I clan sarebbero, inoltre, 12 nella provincia di Salerno, 17 nella provincia di Caserta, 4 nella provincia di Benevento, 11 nella provincia di Avellino. Il clan prevalente è, ancora oggi, quello di Carmine Alfieri, oggi detenuto, al quale farebbero capo altri 20 gruppi.

Queste cifre sono in se stesse inadeguate a spiegare le dimensioni della camorra.

La mancanza di particolari criteri selettivi per l'accesso in un gruppo camorristico, la prevalente assenza di rituali, essenziali invece in Cosa Nostra e nella 'ndrangheta, lo stato di illegalità secolare nella quale vivono gli strati più poveri della popolazione in molte aree della regione, la disponibilità ad avvalersi anche di bambini come corrieri, spacciatori al minuto di sostanze stupefacenti e trasportatori di armi, inducono, infatti, a ritenere che la manovalanza criminale mobilitabile dalle organizzazioni della camorra, nelle attuali condizioni sociali della Campania e in particolare di Napoli e del suo *hinterland,* sia di molto superiore.

In Campania, inoltre, accanto alle organizzazioni camorristiche vere e proprie, operano gruppi di gangsterismo urbano e bande di giovani delinquenti; l'interscambio con queste forme di criminalità organizzata è intenso e si sviluppa secondo logiche di alleanza, di inglobamento, di confederazione. Si tratta di rapporti non duraturi, ma in alcuni momenti possono essere mobilitati eserciti di migliaia di persone.

La camorra è l'unico fenomeno di carattere mafioso che ha origini urbane. Tanto Cosa Nostra, infatti, quanto la 'ndrangheta hanno origini agrarie.

La camorra nasce, agli inizi del secolo scorso, nella città di Napoli, una delle più grandi città europee; è strettamente intrecciata alla società civile; tende ad avere con tutti, singoli, partiti, istituzioni, relazioni di scambio permanente.

Il carattere metropolitano e l'antica storia la rendono fisiologicamente disponibile ai commerci, ad avere rapporti con chi esercita funzioni politiche ed istituzionali, le fanno acquisire la negoziazione come forma delle relazioni sociali.

È stata più volte utilizzata dalla politica sin dal secolo scorso: dai borboni contro i liberali, prima; dai liberali contro i borboni dopo. Costituitosi lo Stato unitario, è stata chiamata più volte in campo per condizionare risultati elettorali. È l'unica organizzazione criminale che su espresso invito dell'autorità è addirittura riuscita a far parte di un corpo di polizia.

Queste caratteristiche mercenarie insieme alla mancanza di durature strutture gerarchiche rendono le organizzazioni camorristiche flessibili, capaci di adattarsi, prive di regole precostituite.

Il mondo camorristico, a differenza di quello mafioso, è aperto, dinamico, suscettibile dei mutamenti più improvvisi. È ben possibile, ad esempio, che capo di una banda camorristica diventi una persona in giovane età; ma questa eventualità è da escludersi per Cosa Nostra, che ha gli stessi capi da più di venti anni.

La camorra ha avuto un andamento carsico. La sua duttilità, la sua stretta integrazione con società, politica ed istituzioni, le hanno consentito, in momenti di difficoltà, lunghi periodi di mimetizzazione nella più generale illegalità diffusa che caratterizza la vita dei ceti più poveri di Napoli, al termine dei quali è riemersa con forza.

La camorra non ha mai goduto dell'impunità pressoché secolare propria della mafia. Grandi repressioni ci sono state nel 1860, 1862, 1874, 1883, 1907. In tempi più recenti, nel biennio 1983-1984 con i maxiprocessi alle organizzazioni di Raffaele Cutolo. Tuttavia, fatta eccezione per gli ultimi anni, la repressione ha riguardato solo alcune bande e non il fenomeno nel suo complesso e soprattutto non è stata mai accompagnata dai necessari interventi di carattere sociale.

Non sempre, inoltre, le indagini sono state condotte con adeguata capacità professionale: è il caso, ad esempio, della utilizzazione degli pseudo collaboratori Pandico e Barra e della vicenda che vide coinvolto Enzo Tortora.

Un importante studio di fine Ottocento la considerava un relitto storico (15). Nel 1912, dopo il processo Cuocolo, relativo all'assassinio dei coniugi Gennaro e Maria Cuocolo (1906) e fondato sulle rivelazioni di Gennaro Abbatemaggio, pentito *ante litteram,* la si dette per finita.

Nel 1915 l'allora capo della camorra napoletana, Del Giudice, la dichiarò sciolta. Il fascismo si vantò della sua soppressione. E. J. Hobsbawm, in un libro del 1959, I *ribelli,* ne parla come di un fenomeno in via di estinzione.

In realtà la camorra, per il suo altissimo rapporto di integrazione con gli strati più poveri della popolazione, nei momenti di difficoltà perde i suoi connotati specifici e si confonde con l'illegalità diffusa. Ma quando si ripresentano le condizioni idonee riappare, sia pure con significative diversità rispetto al passato.

In effetti più che di riapparizione si tratta di riproposizione, in fasi di particolare debolezza dello Stato e della società civile, di un modello criminale fondato sulla intermediazione violenta in attività economiche, legali ed illegali, che si adegua ai caratteri che queste attività assumono nel tempo.

L'immersione corrisponde, in genere, non a momenti repressivi particolarmente efficaci, ma a politiche nazionali dirette ad una integrazione dei ceti più poveri, come è accaduto durante l'età giolittiana, o a politiche di sviluppo industriale, come è accaduto in alcune fasi del secondo dopoguerra, che hanno dato a molti la possibilità di guadagnare un salario senza rivolgersi alla camorra.

Carsica, d'altra parte, è stata anche la reazione istituzionale, perché ad ondate repressive si sono alternate fasi di disattenzione o di spregiudicata utilizzazione politica.

Le organizzazioni camorristiche sono per tradizione del tutto indifferenti alle ideologie politiche. La loro solida tradizione mercenaria le rende disponibili a sostenere chiunque possa contraccambiare offrendo significativi vantaggi. La camorra guarda tradizionalmente prima di ogni altra cosa all'affare economico, alla convenienza.

Le prime tracce di presenza elettorale della camorra risalgono alle elezioni politiche del 1865; negli anni successivi si parla di "una sottospecie recentissima di malavita (che) si impone alle elezioni col terrore e con la corruzione".

Oggi, ha riferito il collaboratore della giustizia Pasquale Galasso, la camorra non sostiene partiti politici, ma singole persone, disponibili ad essere appoggiate e a ricambiare il favore, indipendentemente dal partito di appartenenza.

Si è scoperto anche il caso di un consigliere comunale del PDS, Sebastiano Corrado, ucciso a Castellammare di Stabia il 13 marzo 1992, implicato in corruzioni relative alla USL del luogo e in rapporti con imprese gestite da organizzazioni camorristiche.

La camorra è sempre stata imprenditrice, ha sempre cercato di inserirsi nei processi economici per trarre vantaggi: estorcendo tangenti su attività economiche; gestendo il lotto clandestino a Napoli; occupando posizioni di monopolio nella distribuzione di un determinato prodotto.

Oggi, l'ambito degli affari delle organizzazioni camorristiche è praticamente illimitato, dall'usura alle truffe CEE, dal contrabbando di sigarette al traffico e spaccio minuto di stupefacenti, dalle estorsioni alle rapine, in genere fuori della Campania, all'importazione clandestina di carni.

Il contrabbando di tabacchi costituisce la più tradizionale delle attività della camorra per la pratica assenza di rischi e per l'elevata redditività. Esso è considerato con particolare benevolenza dall'opinione pubblica, che anzi lo incoraggia e lo finanzia ricorrendo largamente all'acquisto di sigarette offerte illegalmente.

Un peso particolare nell'attività delle organizzazioni camorristiche ha il traffico d'armi.

Nel corso di un colloquio con i magistrati della Procura di Napoli, appositamente dedicato a questo tema (27 maggio 1993), è stato riferito che il traffico d'armi è effettuato sia per autorifornimento che per ragioni commerciali.

Tanto il mafioso Mutolo quanto il camorrista Galasso hanno raccontato di un carico di mitra mandato nel 1980 dai Greco ai Bardellino in cambio di una partita di cocaina.

Nel settembre 1990 fu fermato, mentre usciva dall'autostrada al casello di Nola, proveniente dalla Germania, un camion che trasportava un ingente carico di esemplari di armi: lanciarazzi, cannoncini, puntatori laser, 20 mitra UZI, parte di imo *stock* che avrebbe compreso anche 50 kalashnikoff, poi fermati alla frontiera italo-svizzera.

Il camion era guidato da un siciliano abitante in Germania ed era diretto al clan Alfieri...

I traffici di stupefacenti si svolgerebbero tanto mediante contatti diretti con i produttori quanto mediante il controllo del piccolo spaccio attraverso bande di ragazzini o, addirittura, tramite famiglie che coinvolgono i loro componenti nella custodia delle materie prime, nella preparazione delle dosi, nello smercio delle bustine.

Alcuni clan trattano solo cocaina e droghe leggere. Carmine Alfieri, Valentino Gionta e Raffaele Cutolo, avevano interdetto nei propri territori lo spaccio di eroina. Questa sostanza, infatti, crea una massa di soggetti ricattabili che rendono i quartieri meno controllabili dalle bande camorristiche e più permeabili dalle forze di polizia.

Le corse di cavalli sono un tradizionale oggetto degli interessi camorristici.

L'usura costituisce un investimento poco rischioso, assicura redditi elevatissimi, rappresenta un eccellente mezzo di riciclaggio del denaro sporco. Colpisce tutti i livelli sociali, dalle famiglie all'artigiano, al piccolo commerciante, all'imprenditore. Le riscossioni avvengono attraverso mezzi intimidatori violenti e le denunce – proprio a causa della violenza delle pressioni esercitate e del timore di ritorsioni – sono rare.

Si possono distinguere due categorie di usura. La prima si potrebbe definire "familiare" perché investe direttamente le famiglie in difficoltà.

Secondo padre Rastrelli, il fenomeno si sarebbe esteso moltissimo negli ultimi anni, in misura proporzionale al degrado della città ed alla carenza del rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini.

Per arginare il fenomeno padre Rastrelli ha creato un fondo di garanzia, alimentato da offerte spontanee, che provvede all'estinzione dei debiti contratti con usurai. I casi "risolti", dal maggio 1991 ad oggi, sono 289; le domande da evadere sono ancora 5.000.

La seconda categoria è 1' "usura di impresa", che colpisce chi ha una attività imprenditoriale, anche piccola. Tramite questo tipo di usura l'organizzazione camorristica mira ad impossessarsi dell'azienda, impoverendo il proprietario e costringendolo a cedere l'attività come corrispettivo degli interessi usurai che non riesce più a corrispondere.

Dopo la vicenda Cutolo-Cirillo e la cosiddetta ricostruzione post-terremoto, gli affari di maggior rilievo sembrano essere altri: il monopolio, del calcestruzzo, il controllo della spesa, pubblica attraverso il controllo degli enti locali ed i rapporti con uomini politici, la costituzione di imprese che riescono a conquistare fette considerevoli di mercato attraverso metodi camorristici.

La camorra, a differenza di Cosa Nostra, non contrappone un ordine alternativo a quello dello Stato, ma governa il disordine sociale.

In tal senso si presenta sempre con due facce. La prima è rivolta verso la disperazione sociale, che controlla nelle forme più varie.

"La camorra è un sodalizio criminoso, che ha per iscopo un lucro illecito e che si esercita da uomini feroci sui deboli per mezzo delle minacce e della violenza" scrive un rapporto del Ministero dell'Interno che risale al 1860.

Questa relazione di dominio nei confronti degli strati sociali più poveri è tuttora presente, ma si esprime sempre meno con la violenza diretta e sempre più con la creazione di canali economici illegali, che occupano migliaia di "senza salario". Tipiche sono le modalità dello smercio di stupefacenti, che a volte coinvolgono interi nuclei familiari. Pari rilevanza ha l'industria del doppio: i falsi Cartier, i falsi Vuitton, eccetera.

Questo rapporto di dipendenza economica dei più emarginati consente alla camorra di disporre di un inesauribile bacino di reclutamento di nuovi quadri.

L'altra faccia della camorra è rivolta verso il potere, in un rapporto di interscambio dal quale emerge che, nella storia, è più spesso il potere ad avere bisogno della camorra che la camorra del potere.

Proprio questa duplicità ha portato a volte a distinguere tra due camorre, una più legata all'emarginazione sociale e l'altra, invece, più legata alla corruzione amministrativa: la riflessione politica più approfondita sulle due camorre è forse ancora oggi quella contenuta nella relazione della Regia Commissione d'inchiesta su Napoli, presentata nel 1901, dal senatore Saredo:

"Il male più grave, a nostro avviso, fu quello di aver fatto ingigantire la Camorra, lasciandola infiltrare in tutti gli strati della vita pubblica e per tutta la compagine sociale, invece di distruggerla, come dovevano consigliare le libere istituzioni, o per lo meno di tenerla circoscritta, là donde proveniva, cioè negli infimi gradini sociali. In corrispondenza quindi alla bassa camorra originaria, esercitata sulla povera plebe in tempi di abiezione e di servaggio, con diverse forme di prepotenza si vide sorgere un'alta camorra, costituita dai più scaltrì ed audaci borghesi. Costoro, profittando della ignavia della loro classe e della mancanza in essa di forza di reazione, in gran parte derivante dal disagio economico, ed imponendole la moltitudine prepotente ed ignorante, riuscirono a trarre alimento nei commerci e negli appalti, nelle adunanze politiche e nelle pubbliche amministrazioni, nei circoli, nella stampa. È quest'alta camorra, che patteggia e mercanteggia colla bassa, e promette per ottenere, e ottiene promettendo, che considera campo da mietere e da sfruttare tutta la pubblica amministrazione, come strumenti la scaltrezza, la audacia e la violenza, come forza la piazza, che ben a ragione è da considerare come fenomeno più pericoloso, perché ha ristabilito il peggiore dei nepotismi, elevando a regime la prepotenza, sostituendo l'imposizione alla volontà, annullando l'individualità e la libertà e frodando le leggi e la pubblica fede".

La camorra è pervasiva. Le sue caratteristiche le consentono di essere presente ovunque vi sia un'utilità. Spietatezza, opportunismo e cinismo sono principi comuni a tutte le bande camorristiche.

Non c'è attività redditizia che non possa essere svolta; non c'è relazione politica che non possa essere avviata; non c'è prestazione che non possa essere assicurata.

A questa pervasività ha corrisposto una spontanea disponibilità alla penetrazione camorristica da parte di uomini politici, burocrati, imprenditori ed esponenti delle diverse professioni, per interessi economici, professionali, elettorali, per fragilità o per ragioni di puro potere, per mancanza di senso dello Stato o di senso civico.

Pervasività da un lato e disponibilità dall'altro hanno creato in Campania un diffuso fenomeno di integrazione e connivenza tra camorra e ambienti sociali ed istituzionali. La Commissione si è imbattuta in alcuni gravi episodi di clamorosa tolleranza nei confronti del fenomeno camorristico, frutto appunto della integrazione tra camorra, società e istituzioni.

Il giudice istruttore di Napoli, in una decisione relativa alla NCO di Cutolo, ha documentato la stretta integrazione di quella banda camorristica con tutta la società civile di Ottaviano.

Ben due parroci della città, ad esempio, dichiarano per iscritto, nei primissimi anni '80, che due feroci capicamorra cutoliana, i fratelli Pavone, risultano "seri, onesti e grandi lavoratori" e "di buona condotta morale". I Pavone, al momento della dichiarazione, erano detenuti per essere stati arrestati in casa di Cutolo a seguito di un'irruzione della polizia, mentre iniziava una riunione camorristica.

Grazie alle complicità nelle amministrazioni comunali, persone vicine a Cutolo beneficiano di permessi di colloquio pur non avendone diritto.

Nel periodo tra il 12 luglio 1977 e il 13 febbraio 1978, Raffaele Cutolo ha colloqui con Giuseppe Romano, appartenente alla sua organizzazione, il quale sui registri dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, dove Cutolo era allora ristretto, figura il 12 luglio 1977 come cognato, il 5 novembre 1977 come compare e il 6 dicembre 1977 come cugino. Altro camorrista, Giuseppe Puca, viene sempre indicato come cugino di Cutolo, ma poi ammetterà davanti al magistrato inquirente che il rapporto di parentela è inesistente.

Il 20 novembre 1981 la domestica di Rosetta Cutolo chiede un colloquio con Giovanni Jacone, detenuto come Cutolo ad Ascoli Piceno e fratello di Immacolata Jacone, che figura a volte parente e a volte convivente di Cutolo. Il dipendente comunale attesta che la Sannino è cugina della moglie di uno zio del detenuto. Segue quindi, rocambolescamente, l'attestazione della parentela richiesta.

Alla fine degli anni '70 i carabinieri, nel corso di una perquisizione in casa di Ciro Nuvoletta sequestrano un contratto per forniture di prodotti ortofrutticoli e polli al Presidio militare di Caserta, intestato a Maria Orlando, madre di Lorenzo, Ciro, Gaetano e Angelo Nuvoletta. Sequestrano inoltre una richiesta di informazioni sulla ditta individuale della Maria Orlando proveniente dalla Regione militare meridionale, in data 19 aprile 1979, e diretta ai carabinieri di Pomigliano d'Arco. I carabinieri comunicano i precedenti penali dei Nuvoletta ed informano che i Nuvoletta possiedono beni immobili del valore di diversi miliardi, conducono una ditta di prodotti ortofrutticoli e che le maggiori commissioni si realizzavano con enti pubblici della Campania.

Il 5 giugno 1982 il Comando dei servizi di commissariamento della Regione militare meridionale inoltra ulteriori richieste di accertamento ai carabinieri di Napoli relativi alle ditte appaltataci di servizi vari. Il 7 settembre 1982 i carabinieri esprimono parere favorevole in ordine ai rapporti di fornitura perché la Maria Orlando in pubblico godeva buona estimazione, buona rispettabilità sociale e commerciale.

In tale contesto si comprende meglio l'affermazione di Pasquale Galasso, secondo il quale i Nuvoletta, a quei tempi, non avevano nulla da temere.

Il controllo del territorio è ossessivo. I boss più importanti vanno alla firma in questura accompagnati da una scorta per salvaguardarli da attacchi di gruppi avversari, ma anche per ostentare prestigio e potenza.

Il camorrista Michele D'Alessandro, a capo di una organizzazione che opera nel territorio di Castellammare di Stabia, si recava tutti i giorni presso il Comando dei carabinieri per adempiere all'obbligo di firma. Il tragitto era compiuto a bordo di una moto di grossa cilindrata, guidata da altro camorrista. Egli era inoltre preceduto, fiancheggiato e seguito da uomini armati, su moto dello stesso tipo e colore, tutti con giubbotti e caschi uguali. Altri ancora, con macchine e moto, pattugliavano il percorso controllando le persone che si trovavano a piedi o su autovetture in sosta o in movimento.

Il clan Gionta che ha dominato nella città di Torre Annunziata aveva stabilito il suo quartiere nel cuore della città, a palazzo Fienga.

Il palazzo è un antico edificio di dimensioni assai vaste, un grande blocco quadrato di costruzioni, nel cuore della città. È difeso come una roccaforte ed ha la funzione di protezione degli affiliati sia dalle organizzazioni avversarie che dalle forze dell'ordine. Gli ingressi e il cortile sono sorvegliati da numerose telecamere, tutte collegate ad impianti a circuito chiuso che conducono a *monitors* costantemente accesi nelle abitazioni. Le abitazioni hanno finestre blindate e porte d'acciaio; cancelli sono collocati nei vari piani a difesa dei ballatoi davanti alle abitazioni degli affiliati. Sul tetto del fabbricato girano in continuazione cani pastore tedeschi. Le abitazioni sono munite di rifugi ben mascherati e di collegamenti interni.

I pochi abitanti del grande edificio che non fanno parte del clan vivono una vita da sepolti vivi. Ad alcuni è imposta la muratura di finestre che potrebbero consentire passaggi di indesiderati.

All'esterno del quadrilatero sostano in continuazione numerose sentinelle. Appena arriva la polizia, qualcuno si distacca dal gruppo dei vigilanti liberandosi dalle armi, altri fuggono all'interno dello stabile, mentre i personaggi dì maggior spicco attendono tranquilli allo scopo di rallentare, con le operazioni di identificazione e di perquisizione, l'azione delle forze di polizia. I vari gruppi di guardia si tengono in contatto a mezzo di radio.

La camorra non ha compiuto grandi omicidi politici. Essa, a differenza di Cosa Nostra, è stata emarginata dalle vicende nazionali.

Le è mancata quindi la forza per attacchi di alto livello contro lo Stato.

Ma è anche vero che a Napoli non c'è mai stato né un Dalla Chiesa, né un La Torre, né un Mattarella, né un Chinnici nè la lotta contro la camorra ha costituito, a differenza della lotta contro la mafia un Sicilia e della lotta contro la 'ndrangheta in Calabria, una diffusa discriminante per la selezione delle classi dirigenti dei partiti politici.

Ma quando qualche opposizione si è manifestata, la camorra ha colpito spietatamente. Giancarlo Siani, giornalista de *II Mattino,* è ucciso perché pone in pericolo, con le sue indagini sulla spesa del terremoto, i maggiorenti di Torre Annunziata. Marcello Torre, sindaco democristiano di Pagani, è ucciso perché non è disponibile a manipolare la spesa per il terremoto. Domenico Beneventano, consigliere comunale del PCI a Ottaviano, è ucciso perché attacca. Cutolo nella sala del comune. Il commissario Antonio Ammaturo è ucciso pubblicamente perché agisce con troppa determinazione nella ricerca della verità sulla vicenda Cirillo.

Questi sono gli omicidi politici della camorra. E sono molti i cittadini della Campania che, per l'esercizio onesto delle loro funzioni pubbliche in piccoli comuni a predominio camorristico, sono stati feriti, riportando, a volte, lesioni permanenti.

La camorra ha manifestato una aggressività diversa rispetto a Cosa Nostra; meno eclatante, ma non per fragilità. Perché il suo dominio sul territorio, la sua capacità di corrompere funzionari pubblici, il suo grado di collusione con le pubbliche amministrazioni e con persone aventi responsabilità politiche ha schiacciato sul nascere ogni opposizione. Perché la scarsa considerazione in cui è stata tenuta dai mezzi di informazione, dalla cultura, dall'opinione pubblica (non esiste né una letteratura, né una filmografia sulla camorra) le hanno consentito di ingigantire nell'ombra.

Quando la prevenzione o il silenzio non sono stati sufficienti è scattata la repressione camorristica, spietata, efficiente e, per lunghi anni, senza adeguate reazioni.

Continuità e rotture nella storia delle organizzazioni camorristiche. Il rapporto con il carcere e il rapporto con la politica

La camorra non ha ricevuto particolari attenzioni storiografiche.

La ragione della lacuna è determinata dal disinteresse scientifico, che, in genere, ha circondato l'argomento e dalla grande dinamicità del fenomeno, di modo che in realtà occorrerebbe una storia delle camorre, relativa cioè alla molteplicità dei gruppi camorristici che si dividono il controllo del territorio e che si succedono, spesso dopo guerre lunghe e sanguinose, nel controllo della stessa area.

Tuttavia il complesso delle analisi compiute da alcuni recenti studi relativi al secolo scorso, consente di individuarne alcune caratteristiche storiche, che ritroviamo anche nelle organizzazioni contemporanee.

Si tratta di elementi che aiutano a comprendere i caratteri attuali di questo fenomeno e a distinguere tra le novità effettive e quelle che, invece, costituiscono una riproposizione di modelli tradizionali.

La camorra ha sempre avuto un rapporto del tutto particolare con l'ambiente carcerario.

Nella cultura camorristica entrare in carcere è un segno di valore, significa che si sono commessi reati gravi ed è abituale vantarsi delle detenzioni subite. È questa una delle distinzioni più importanti rispetto al comportamento mafioso, che invece cerca di evitare in ogni caso il carcere e considera più valoroso il criminale che riesce a sfuggire alla detenzione.

Fonti dell'Ottocento documentano che i camorristi costringevano i detenuti appena arrivati in carcere a cedere i loro vestiti ed i cibi che possedevano; rivendevano quindi il tutto all'amministrazione, che a sua volta vendeva i vestiti agli originari proprietari. Nelle carceri campane era inoltre consentito alla camorra il monopolio del vino e del gioco.

I documenti d'archivio descrivono una situazione di vero e proprio dominio camorristico del carcere.

Quando il camorrista è in carcere, scriveva un rapporto del Ministero dell'interno del 1860:

"...si vede nel suo regno, è ivi preceduto dalla fama, trova compagni che lo attendono, ha diritto alla preleva-

zione dei lucri, che anzi lungo il cammino per passare dall'uno all'altro luogo di pena trova depositate le rate di sua spettanza...".

Questa tradizione è ereditata da Cutolo con la sua NCO. Egli tende a dare un'identità specifica agli affiliati attraverso cerimonie di iniziazione e la riattivazione di antichi costumi camorristici.

Istituisce un sistema di solidarietà tra appartenenti alla sua organizzazione, che prevede la ripartizione degli utili, l'assistenza alle famiglie, la difesa legale e non può non riguardare il carcere.

All'interno di alcuni istituti la NCO costituisce un vero e proprio apparato di governo parallelo a quello legale: Poggioreale, Ascoli Piceno, Bellizzi Irpino sono le carceri dove dettano legge i detenuti di questa organizzazione.

La NCO parte dal carcere e si espande nella società.

Eppure Cutolo, entrato in carcere in giovane età, vi è sempre rimasto, tranne un breve periodo di latitanza. Ma, proprio dal carcere, Cutolo è riuscito a dar vita ad una delle più potenti e sanguinarie organizzazioni criminali con un forte radicamento sociale nel territorio e importanti collegamenti politico-istituzionali.

Per una parte, ciò è dipeso dalla capacità organizzativa della NCO, ma per altra parte è stato determinato da estese complicità nell'amministrazione.

Cutolo riceve dal marzo 1981 all'aprile 1982, in media, la cifra mensile di 4.200.000 lire e spende per vitto, sopravvitto e varie più di 20.000.000 di lire. Ma nessuno si chiede da dove vengano questi soldi e come può un solo detenuto spendere quella cifra.

È stato accertato che l'organizzazione riusciva, tramite complicità di diverso tipo, a far ottenere ai propri uomini la dichiarazione di infermità mentale che comportava il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, con conseguenti trattamenti di favore e possibilità di fuga. Dalle lettere sequestrate nel corso delle istruttorie per i processi agli affiliati alla NCO emerge che il carcere è luogo di affiliazione e di regolamento di conti; è luogo addirittura dove si impedisce l'ingresso in cella a detenuti non affiliati, si chiedono ed ottengono informazioni, sempre tramite lettera, sugli "infami" o "indegni" da eliminare. La forza di Cutolo nel carcere è impressionante.

Sono state rinvenute lettere di altri detenuti che gli chiedono il trasferimento in carceri più comode. Addirittura in una lettera gli si chiede il trasferimento di un agente di polizia.

Le contese tra clan si regolano in carcere. Durante i terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981, in carcere Cutolo ordina che, approfittando della confusione, vengano saldati alcuni conti con i propri avversari.

Il 23 novembre 1980, durante le prime scosse, vengono uccisi Michele Casillo, Giuseppe Clemente e Antonio Palmieri, mentre altri cinque detenuti vengono feriti.

Il successivo 14 febbraio, durante altre scosse, vengono uccisi Ciro Balisciano, Antonio Mangiapili e Vincenzo Piacente.

Altri singoli omicidi, sempre su istigazione del Cutolo, vengono commessi da suoi affiliati e tra questi spicca Raffaele Catapano che si guadagnerà il nome di "boia delle carceri".

Del tutto analoga è l'organizzazione che si danno le bande anti-Cutolo. I gruppi della Nuova Famiglia, costituitasi per reagire alla NCO, seguono anch'essi un rituale di affiliazione, distribuiscono gli utili ed occupano il carcere.

Entrambe le bande riescono a far ottenere ai propri affiliati trasferimenti in carceri più graditi o, dopo perizie addomesticate, in ospedale psichiatrico giudiziario.

I clan contrapposti all'interno del carcere di Poggioreale riescono a disporre di armi automatiche. Si verificano addirittura sparatorie in carcere come quelle del 5 ottobre 1982, quando detenuti appartenenti alla Nuova Famiglia aprono il fuoco contro rivali cutoliani, e quella del successivo 27 ottobre, quando viene aperto il fuoco contro gli agenti di custodia per impedire il trasferimento di un detenuto nel carcere di Spoleto.

Nonostante le numerose ed accurate perquisizioni, le armi adoperate per questi agguati, ad eccezione di due pistole, non sono state mai rinvenute.

Proprio per il timore di altri agguati, in quel periodo, i detenuti di entrambe le fazioni rifiutano di farsi tradurre al palazzo di giustizia per le udienze.

Il primo significativo rapporto della camorra con la politica nasce probabilmente con Liborio Romano, nominato prefetto di polizia a Napoli, nell'interregno del ministero costituzionale Spinelli, in attesa dell'arrivo di Garibaldi, per scongiurare i pericoli del saccheggio da parte della plebe e della mobilitazione sanfedista:

"Or come salvare la città in mezzo a tanti elementi di disordini e d'imminenti pericoli? Tra tutti gli espedienti che si offrivano alla mia mente agitata per la gravezza del caso, uno solo parvemi se non di certa almeno di probabile riescita e lo tentai. Pensai di prevenire le tristi opere dei camorristi offrendo ai più influenti capi un

mezzo per riabilitarsi. Laonde, fatto venire in casa il più rinomato di essi, sotto le apparenze di commettergli il disbrigo di una mia privata faccenda lo accolsi alla buona e gli dissi che era venuto per esso e per i suoi amici il momento di riabilitarsi dalla falsa posizione in cui avevali sospinti non già la loro buona indole popolana, ma l'imprevidenza del governo il quale aveva chiuse tutte le vie all'operosità priva di capitali... Improvvisai allora una specie di guardia di pubblica sicurezza come meglio mi riusci a raggranellarla tra la gente più fedele e devota ai nuovi principi ed all'ordine, frammischiai tra questo l'elemento camorrista in modo che anche volendolo non potea nuocere...

L'esito non poteva essere più disastroso. La camorra spadroneggiò sotto i panni della Guardia nazionale e la successiva epurazione di Silvio Spaventa, a partire dal 1861, non fu risolutiva.

"...appartenenti alla camorra portanti il berretto delle Guardie nazionali e armati come sogliono di bastone animato...Gente facinorosa e ladra che si fa pagare dallo Stato un lavoro che non fa". denuncia infatti un rapporto di polizia del 1861.

Le vicende fondamentali nella storia recente delle organizzazioni camorristiche

Non è compito di una relazione parlamentare addentrarsi nelle minute articolazioni della storia delle organizzazioni camorristiche; interessa piuttosto analizzare le dinamiche che hanno caratterizzato questa vicenda, a partire dal dopoguerra.

Le questioni salienti sono cinque:

a) l'insediamento in Campania di robusti gruppi di Cosa Nostra, originariamente per gestire il contrabbando di sigarette, negli anni '60;

b) l'emergere, nella seconda metà degli anni '70, della Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo, come reazione al prepotere di Cosa Nostra nel contrabbando di tabacchi;

c) la costituzione, tra il 1979 e il 1981 di una confederazione di gruppi, denominata Nuova Famiglia, egemonizzata da Nuvoletta, Bardellino e Alfieri, vicina a Cosa Nostra (Nuvoletta e Bardellino sono "uomini d'onore"), per distruggere l'organizzazione di Cutolo, che appare in grado di conquistare il monopolio del potere criminale in Campania;

d) le vicende delle trattative per la liberazione di Ciro Cirillo, dell'assassinio della mente finanziaria di Cutolo, Alfonso Rosanova e del suo braccio militare, Vincenzo Casillo, con la conseguente distruzione della NCO;

c) lo sfaldamento della NF dopo la distruzione della NCO, lo scontro tra Bardellino, legato alla vecchia mafia dei Badalamenti e dei Buscetta, e Nuvoletta, legato ai corleonesi, le indagini giudiziarie, di straordinario rilievo, che portano all'arresto di centinaia di aderenti ai diversi gruppi che di questa confederazione facevano parte;

d) i rapporti tra spesa per il terremoto ed organizzazioni camorristiche;

e) l'attuale configurarsi di un sistema di comando camorristico che coinvolge allo stesso titolo organizzazioni criminali, uomini politici e imprese, che è saldamente governato dalla camorra e che ha come obiettivo fondamentale la spesa pubblica.

"...Un luogo comune assai diffuso esalta la reattività napoletana alla certamente dura esperienza della seconda guerra mondiale e la vitalità della Napoli postbellica, vedendo negli anni '50 il franamento di potenzialità e di speranze legittime e di alto livello... Ma il dato di fondo era costituito dal fatto che la guerra lasciava la città assai più povera, oggettivamente, di risorse e di possibilità di quanto essa non fosse all'indomani della prima guerra mondiale ed anche alla vigilia della seconda...Lungi dal chiudere soltanto la "parentesi" del fascismo, la guerra aveva concluso il processo secolare di allentamento e di riduzione degli storici rapporti tra la città e il mezzogiorno; aveva comprovato ancora una volta la carenza a Napoli di una struttura economica moderna, autonoma e auto propulsiva....Non aveva portato alla ribalta nuclei o elementi di classe dirigente sostanzialmente eterogenei o diversi da quelli tradizionali o, comunque, tali da far intravedere vie nuove nella conduzione sociale e amministrativa della città, al di là di quanto l'intensità e la vivacità del momento lasciassero sperare...".

Così Giuseppe Galasso spiega, con amara lucidità, la situazione di Napoli all'indomani della seconda guerra mondiale.

Distrutta da centinaia di bombardamenti, con molte migliaia di cittadini alla fame e alla disperazione, la plebe napoletana riscopre l'antica vocazione commerciale e inventa mille modi per non morire, tutti ruotanti attorno al contrabbando. La tolleranza dell'illecito, da parte delle autorità, è l'unico modo per consentire alla

città di sopravvivere in quei frangenti.

Questa non è una specificità napoletana. Molte altre città devono "arrangiarsi", dopo il disastro della guerra voluta dal fascismo.

Ma in tutte le altre città, cessata la fase critica, si ritorna, seppure faticosamente, alla normalità perché i gruppi dirigenti locali si preoccupano dell'uscita dalla crisi e dello sviluppo.

A Napoli no. L'arrangiarsi di Napoli in una prima fase si accompagna alla permanenza delle truppe alleate, i cui magazzini costituiscono un costante rifornimento di alimenti, medicine, sigarette, vestiario, tutto di contrabbando: nel 1947 scompare addirittura un intero vagone ferroviario pieno di sigarette inglesi e americane.

Quando i soldati alleati tornano a casa, nascono piccole fabbriche che producono illegalmente sigarette, visto che il monopolio non è in grado di rispondere alla domanda. Ma la richiesta è superiore alle capacità di produzione; non resta che il rifornimento dall'estero.

Il contrabbando si configura a questo punto come offerta di un servizio di massa che pochi considerano illegale e, insieme, come possibilità di salario per migliaia di persone che altrimenti, nel 1948, non saprebbero come sbarcare il lunario.

Napoli è in quegli anni un luogo ideale per il contrabbando: mancano forti organizzazioni criminali locali che possano imporre il proprio primato, perché la camorra non si è ancora ricostituita; la città ha un grande porto ed è posta al centro del Mediterraneo; le autorità tollerano perché non sono in grado di dare risposte alternative alle necessità della popolazione più povera.

I gruppi criminali che già operano nel contrabbando, siciliani, corsi, genovesi, marsigliesi, si installano a Napoli e si alternano al controllo del traffico. I napoletani, più modestamente, si occupano dello scarico a terra e della vendita al minuto.

Nell'immediato dopoguerra oltre al contrabbando, la delinquenza, ma non è ancora camorra, si occupa dei prodotti alimentari che vengono dalla campagna alla città per forniture ai privati e per forniture pubbliche. Fioriscono figure di mediatori che detengono in realtà il monopolio dei mercati. Si affermano figure criminali che non sono ancora boss camorristici, ma ne costituiscono i perfetti antecedenti. I prodotti vengono dalle aree che qualche decennio dopo diventeranno veri recinti camorristici: il nolano, l'agro nocerino-sarnese, il giuglianese casertano, la zona costiera vesuviana, con al centro Castellammare e Torre Annunziata.

L'intervento dei gruppi criminali è violento; nel nolano tra il 1954 e il 1956 vengono commessi 61 omicidi, è la terza zona nella classifica nazionale degli omicidi.

Il passaggio da queste forme criminali alla camorra moderna sarà avviato dall'intervento di Cosa Nostra.

Lucky Luciano, espulso dagli USA come indesiderato all'indomani della Seconda guerra mondiale, sceglie di vivere a Napoli, dove si occupa, senza problemi, di contrabbando di tabacchi e di traffico di stupefacenti, importati dalle case farmaceutiche del nord.

Morirà per infarto a Napoli nel gennaio del 1962.

La sua attività influisce certamente sulle relazioni tra Cosa Nostra ed i gruppi campani, perché propone a questi ultimi nuovi modelli organizzativi e le alleanze cui fare riferimento.

Ma i fattori decisivi saranno altri.

Nel 1959 è chiuso il porto franco di Tangeri, che subito dopo la Seconda guerra mondiale aveva costituito il perno di tutti i traffici illegali nel Mediterraneo. Nel mondo del contrabbando ci sono contraccolpi e sbandamenti. Le società produttrici, anche per iniziativa di Tommaso Buscetta, spostano i loro depositi lungo le coste jugoslave e albanesi. Cambiano, inoltre, le procedure di trasporto e pagamento. Il carico viene portato solo sino ai confini delle acque territoriali; di lì deve essere prelevato con motoscafi veloci. In anticipo, inoltre, deve essere versato metà dell'importo e l'intero nolo della nave.

Occorrono quindi capitali rilevanti che non sono nella disponibilità delle organizzazioni delinquenziali napoletane; sono posseduti invece da Cosa Nostra, che a Palermo fa affari d'oro con l'edilizia, è già presente per suo conto nel contrabbando di tabacchi ed ha avviato anche il traffico di stupefacenti.

Il secondo fattore è costituito dalle difficoltà create a Cosa Nostra, in Sicilia dalla reazione delle forze dell'ordine alla strage di Ciaculli (30 giugno 1963), che consiglia di spostare momentaneamente il baricentro degli affari in aree più sicure.

Il terzo fattore è costituito dai soggiorni obbligati. Stefano Bontate era stato mandato a Qualiano (Napoli), Gaetano Riina a Caivano (Napoli), Salvatore Bagarella a Frattamaggiore (Napoli), Vincenzo Spadaro a Sant'Anastasia (Napoli), Filippo Gioè Imperiale a Gragnano (Napoli), Mario Alonzo a Qualiano (Napoli), Giovanni Mira a Qualiano (Napoli), Vincenzo Di Maria a Lettere (Napoli), Giacomo Di Salvo a Marano (Napoli).

Per monopolizzare il traffico, infine, gli uomini di Cosa Nostra devono combattere contro i marsigliesi,

anch'essi ben organizzati, e contro i cosiddetti "indipendenti", sorta di artigiani locali del contrabbando che non intendono sottostare alle imposizioni dei siciliani.

È quindi inevitabile che essi si alleino con i gruppi campani più attrezzati, quelli allora facenti capo a Nuvoletta, a Zaza e a Bardellino, che sono i primi "grandi affiliati" campani a Cosa Nostra.

I rapporti tra Cosa Nostra e i gruppi campani diventano con il tempo, e con gli "affari", sempre più stretti. Le aree della Campania dove operano i gruppi più legati a Cosa Nostra diventanon vere succursali della mafia siciliana.

Nel 1972 Rosario Riccobono è individuato a Marano, in casa dei Nuvoletta.

Gaspare Mutolo, già appartenente alla famiglia di Partanna Mondello e collaboratore della giustizia, riferisce che i suoi primi rapporti con la malavita napoletana risalgono al 1973, quando, uscito dal carcere di Poggioreale, fu prelevato da Saro Riccobono e Angelo Nuvoletta che, a bordo di una Mercedes, lo portano in una proprietà terriera dei Nuvoletta. In una casa di campagna incontrò Salvatore Riina che pranzò con lui e con i suoi accompagnatori.

Nel 1974 vennero accertati intensi rapporti telefonici tra Luciano Leggio e i Nuvoletta, il quale, tra l'altro, gestisce per conto del primo una grande tenuta agricola in Campania.

Nello stesso anno a Palermo venne arrestato, per detenzione di armi, Michele Zaza, esponente napoletano del contrabbando di tabacchi, mentre era con Alfredo Bono, Biagio Martello ed altri mafiosi.

Tutti i collaboratori di giustizia riferiscono di frequenti rapporti d'affari criminali tra Cosa Nostra e i gruppi che fanno capo a Nuvoletta. Ma non si tratta solo di negoziazioni criminali.

Il clan Nuvoletta è affiliato a Cosa Nostra. In molti casi i più illustri latitanti di Cosa Nostra si rifugiano in Campania. È Cosa Nostra che prima cerca di mediare tra Cutolo ed i suoi nemici e poi decide che è arrivato il momento di aprire le ostilità, favorendo la costituzione della Nuova Famiglia.

I rapporti sono talmente intensi che la "guerra" del 1984 tra Nuvoletta e Bardellino, entrambi affiliati a Cosa Nostra, è la rifrazione in Campania della guerra di mafia tra i corleonesi e quelli che saranno chiamati gli "scappati", Buscetta in testa. Mentre Buscetta, infatti, è legato a Bardellino, i corleonesi sono legati a Nuvoletta.

Ancora oggi uomini di Cosa Nostra sono chiamati per dirimere i conflitti tra bande camorristiche. Pasquale Galasso riferisce del ruolo svolto da Pippo Calò nel luglio 1992 all'interno del carcere di Spoleto per pacificare le varie componenti della camorra che erano detenute insieme.

Gionta, uomo di Nuvoletta e quindi affiliato a Cosa Nostra, andò a chiedere consiglio a Calò durante l'ora d'aria:

"...parlò un quarto d'ora-mezz'ora, poi tornarono e Gionta confermò che pure l'idea di Pippo Calò era quella di stare calmi, di fare una pace generale, di superare ogni contrarietà con i nemici, di aspettare l'emanazione della vostra legge dell'8 agosto e poi dopo, eventualmente di ammazzare guardie carcerarie, attentare alla vita di qualche rappresentante dello Stato, da magistrati a poliziotti e roba varia...".

II collaboratore della giustizia Migliorino ha riferito alla Commissione che per sedare i conflitti a Torre Annunziata tra il clan Gionta e il clan Gallo-Limelli, aveva incontrato Mariano Agate e Luchino Bagarella, a Roma, nella prima metà del 1991, sulla Nomentana, in un capannone dove si vendevano auto (ditta Carpenauto).

Questa egemonia di Cosa Nostra sulla camorra non nasce pacificamente. I primi determinanti scontri vedono cadere, nei primi anni '70, i concorrenti nel contrabbando di sigarette.

Sono insieme ai marsigliesi, gli "indipendenti", che non volevano essere fagocitati dall'organizzazione "siciliana". Questi scontri costituiranno la motivazione "nobile" di Raffaele Cutolo. Il futuro capo della NCO, infatti, comincia ad affermarsi agli occhi del sottoproletariato criminale, reclamando un primato campano sul contrabbando e si erge vendicatore dei campani* uccisi da Cosa Nostra.

Nella seconda metà degli anni '70 Cutolo è solo il capo di uno dei tanti gruppi che operano in Campania. Ma il suo è destinato a diventare il più importante perché si fonda su due principi fondamentali: il senso di identità e l'organizzazione.

Ad un ceto delinquenziale sbandato e fatto spesso di giovani disperati, Cutolo offre rituali di adesione, carriere criminali, salario, protezione in carcere e fuori. Si ispira ai rituali della camorra ottocentesca, rivendicando una continuità ed una legittimità che altri non hanno. Istituisce un tribunale interno, invia vaglia di sostentamento ai detenuti più poveri e mantiene le loro famiglie.

La corrispondenza in carcere tra i suoi accoliti è fittissima e densa di espressioni di gratitudine per il capo, che si presenta alcune volte come santone e altre come moderno boss criminale.

Vive di estorsioni, realizzate anche attraverso la tecnica del porta-à-porta. Impone una tassa su ogni cassa di

sigarette che sbarca. Vuole imporsi ai siciliani, che non si sottomettono. Impera con la violenza più spietata. Gli anni del suo dominio, dal 1979 al 1983, annoverano il più alto numero di omicidi: 85 nel 1979, 148 nel 1980, 235 nel 1981, 265 nel 1982, 167 nel 1983; complessivamente 900 omicidi nella sola Campania.

Secondo alcuni calcoli l'organizzazione di Cutolo conta nel 1980 circa 7.000 affiliati.

Ad un giornalista che si reca per un mese ad Ottaviano, il paese di Cutolo, uno degli intervistati risponde: "Questa è la camorra. Prendersi quello che non hai mai avuto, il lavoro, il pane, la casa".

E una ragazza: "Ci prendiamo quello che non ci danno; ce lo prendiamo con la forza". Sono i segni della presa sociale della NCO.

Cutolo scrive poesie e manda il libro ai suoi affiliati, che ne fanno il testo ideologico dell'organizzazione e rinsaldano così il proprio senso di appartenenza.

Nel 1981 viene rapita, seviziata e strangolata a Napoli una bambina, Raffaella Esposito. Pasquale D'Amico, uno dei vertici della NCO, divulga alla stampa un proclama contro chi usa violenza ai bambini. Il presunto autore dell'omicidio viene arrestato e poi scarcerato.

Dopo pochi mesi è ucciso. L'assassinio è rivendicato dalla NCO, che offre alla famiglia della bambina sei milioni di lire.

Questi gesti sono parte integrante della strategia cutoliana che punta all'arricchimento e all'impunità attraverso l'annientamento degli avversari e la solidarietà degli strati più poveri della popolazione.

Un'azione così invadente non poteva non suscitare la reazione delle altre bande camorristiche.

Pasquale Galasso descrive con chiarezza lo stato d'animo dei non-cutoliani durante l'ascesa di Cutolo:

"Quando si sapeva che Nuvoletta o Zaza erano mafiosi, erano collegati a Cosa Nostra, nessuno si permetteva di dargli fastidio o di aggredirli, finché non venne fuori Cutolo... Nel 1978-79 evade Cutolo (il 5 febbraio 1978, n.d.r.) e comincia a creare un marasma a Napoli; incomincia ad imporre finanche a queste famiglie legate ai mafiosi le tangenti sui loro traffici illeciti...

Alfonso Ferrara Rosanova jr., figlio di un boss camorristico di primaria importanza, padrino di Cutolo, e quindi operante su un versante opposto a quello di Galasso, conferma al pubblico ministero di Napoli l'attivismo di Cutolo dopo l'evasione:

"...Quando Cutolo poi evase, nonostante la contrarietà di mio padre, ... fu introdotto in vari ambienti facendogli conoscere varie persone...Da allora Cutolo espandette il suo potere criminale nell'area stabiese, nell'agro nocerino e nel salernitano...".

Cutolo impone addirittura a Zaza, legato a Cosa Nostra, il pagamento di una tangente di 500 milioni per poter continuare nei suoi traffici.

La situazione non può durare a lungo. La NCO diventa troppo potente e gli omicidi si moltiplicano, creando un clima di sfiducia e di tensione.

Per difendersi meglio, e per meglio attaccare, i capi delle organizzazioni anticutoliane si federano, nel triennio 1979-1981, dandosi un nome. Nuova Famiglia, che rivela le connessioni con Cosa Nostra.

Vengono stabiliti riti di iniziazione, codici di comportamento, regole di solidarietà. È copiata, in pratica, l'organizzazione di Cutolo, ma restano le differenze e le diffidenze tra i vari gruppi, in particolare tra Nuvoletta e Bardellino. Perché la federazione possa avere un minimo di solidità, le bande che ne fanno parte si dividono meticolosamente il territorio e gli affari che vi si svolgono.

La costituzione della NF incrementa la guerra con i cutoliani; la violenza dilaga, creando tensioni, esponendo tutti i gruppi alle indagini della polizia, limitando la possibilità di compiere "affari".

Per cercare un'intesa, i principali gruppi campani nel 1981 tengono alcune riunioni a Vallesana, in una tenuta dei Bardellino.

Cutolo non può essere presente perché dopo l'evasione è stato arrestato.

Ma lo rappresentano il fratello Pasquale, Vincenzo Casillo, suo braccio destro, ed altri dirigenti dell'organizzazione. La controparte è costituita da Bardellino, Alfieri, Galasso. Nuvoletta è l'ospite e cerca di svolgere una funzione di arbitro.

Mentre si tengono alcune delle riunioni, Riina, Provenzano e Bagarella, sono ospitati in un edificio separato.

Nel corso delle discussioni le fasi di tensione erano inevitabili e per sedarle si ricorreva ai corleonesi:

"...Durante queste... tensioni ci siamo accorti io e qualche altro mio amico che Lorenzo Nuvoletta, Michele Zaza e qualche altro partecipante a queste riunioni chiedevano il permesso dì allontanarsi un momento e ritornavano dopo mezz'ora, un'ora portando nuove notizie. A volte Lorenzo Nuvoletta diceva come bisognava fare...; silenziosamente vedevamo che anche i componenti cutoliani assimilavano quello che diceva Nuvoletta...".

Così riferisce Pasquale Galasso alla Commissione. A volte erano in più di cento persone, aggiunge, e ciascu-

no si recava a Marano con la propria macchina. Nuvoletta aveva garantito che, per effetto delle protezioni di cui godeva, nessuno li avrebbe disturbati.

Accade che un centinaio di macchine, parcheggiate nella tenuta di una famiglia camorristica, a tutti nota, non attirano l'attenzione di nessuno degli organi preposti alla sicurezza dei cittadini.

Ma le riunioni non danno nessun esito, anche perché, secondo Galasso, Nuvoletta fa il doppio gioco. Vuole porsi come arbitro della controversia per acquisire autorevolezza, vuole stare dalla parte degli avversari di Cutolo, che tiene un comportamento eccessivamente espansionista, ma non vuole manifestare palesemente avversità a Cutolo, che è ancora potente. Perciò non si agita troppo.

Il comportamento è quello tipico dei corleonesi quando c'è uno scontro: fingere di patteggiare per uno dei contendenti, guardare come vanno le cose e poi schierarsi dalla parte di chi vince agevolandone il successo.

Gli omicidi eccellenti si succedono gli uni altri. I fratelli di Alfieri e Galasso sono uccisi dalle bande di Cutolo. Uomini di Cutolo cadono sotto i colpi dei clan avversi.

Il 1982 è l'anno in cui si registra il maggior numero di omicidi in Campania, 284, segno della permanente instabilità delle relazioni tra gruppi camorristici. Ed è proprio a partire dal 1982 che comincia il declino di Cutolo e l'ascesa di Alfieri.

Vari fattori concorrono all'indebolimento della NCO: la macchina organizzativa è troppo complessa, ha bisogno di troppe risorse e Cutolo, che ha vietato ai suoi uomini di far traffico di eroina, sostanza che danneggia in particolare quel sottoproletariato al quale egli si rivolge, ma che produce grandi ricchezze, è in difficoltà. La sua violenza ed il numero crescente di omicidi "punitivi" interni cominciano a creare i primi "pentimenti". Le indagini giudiziarie, conseguentemente, fanno i primi passi: la polizia entra nel "sacrario" di Cutolo, il castello di Ottaviano, e arresta molti suoi affiliati di rilievo.

Ma i fattori determinanti della crisi di Cutolo e della vittoria di Alfieri, come si vedrà, sono tutti collegati al sequestro di Ciro Cirillo e alle trattative per la sua liberazione.

Dopo la sconfitta della NCO esplode la guerra tra i clan vincenti. Le ragioni sono diverse: accaparramento delle attività illecite, lotta per la supremazia camorristica, sfiducia reciproca, ricadute in Campania della guerra di mafia che è in corso in Sicilia tra il gruppo dei corleonesi (Liggio, Riina) e quello dei palermitani (Badalamenti, Buscetta). Anche in questa fase sono riconoscibili i connotati della camorra: individualismo, sfiducia reciproca, aggressività, violenza e influenza di Cosa Nostra.

La svolta è costituita dalla strage di Torre Annunziata. All'epoca i clan Nuvoletta e Gionta sono alleati e fronteggiano lo schieramento opposto costituito da Bardellino, Alfieri e Fabbrocino.

La contrapposizione è un'ulteriore conferma dei rapporti tra Cosa Nostra e la camorra; essa riproduce infatti quella che è in corso a Palermo tra le famiglie dei corleonesi, alle quali sono legati Nuvoletta e Gionta e quelle di Badalamenti-Buscetta, ai quali invece è legato Bardellino, che è alleato ad Alfieri e a Galasso.

Il 26 agosto 1984 un commando composto da almeno 14 persone arriva nella città a bordo di un pullman e di due auto; i mezzi si fermano davanti al "Circolo del pescatore". È domenica mattina e, come al solito, nei locali e davanti al circolo sostano numerosi aderenti al clan di Valentino Gionta. Il gruppo scende dal pullman e dalle auto, apre il fuoco, uccide sette persone appartenenti al clan Gionta e ne ferisce altre sette.

La strage era stata preceduta da numerosi omicidi realizzati da ciascuno dei gruppi in danno dell'altro.

Il più clamoroso aveva colpito Ciro Nuvoletta, il 10 giugno 1984, nella sua tenuta di Vallesana, dove, tre anni prima, si erano tenuti i vertici per la pacificazione tra NF e NCO. Un gruppo di uomini armati appartenenti ai clan Alfieri-Galasso-Bardellino era entrato nella tenuta sparando all'impazzata ed aveva ucciso il più spietato dei tre fratelli Nuvoletta. La strage è evitata perchè tutti gli altri occupanti della tenuta, fra i quali c'è Gionta con alcuni suoi uomini, riescono a fuggire.

L' omicidio, a sua volta, era stato preceduto dall'arresto in Spagna di Bardellino, il quale riteneva di essere stato tradito da un appartenente al clan Nuvoletta.

La strage ferisce gravemente il prestigio dei clan Nuvoletta-Gionta. Entrare nella città di Gionta così numerosi, arrivare davanti al suo circolo, sparare sui presenti tra la folla, ripartire indenni significava: ledere il prestigio del boss della città, mostrarlo inidoneo a difendere sè stesso e i cittadini, segnalare la presenza di un fortissimo gruppo avversario, mettere in crisi i grandi affari di Gionta che si svolgevano nel campo del contrabbando di tabacchi, del traffico di cocaina, nell'edilizia, nei mercati del pesce, delle carni e dei fiori.

Negli anni successivi alla strage di Torre Annunziata emerge progressivamente il clan Alfieri, che diventa via via più potente, eliminando i superstiti frammenti della NCO e scatenando una lotta sempre più feroce contro il clan Nuvoletta ed i suoi alleati.

Tra il 1984 e il 1989 questa organizzazione, che operava tradizionalmente a Nola, si espande, nella provincia di Napoli, in diverse direzioni: verso Pomigliano d'Arco, verso l'agro nocerino-sarnese, verso la fascia costiera tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia e verso l'area vesuviana nei comuni di Somma Vesuviana, S. Anastasia e Volla.

Questa espansione territoriale corrisponde alla costruzione di nuove alleanze: oltre che con i Galasso di Poggiomarino, con gli Anastasio di Santa Anastasia, con i Moccia di Afragola, con il clan Vangone-Limelli di Torre Annunziata e con personaggi di spicco quali Ferdinando Cesarano e Luigi Muollo di Castellammare di Stabia, Biagio Cava di Quindici, Ciro D'Auria di S. Antonio Abate e Angelo Lisciano di Boscoreale.

In provincia di Salerno Alfieri si allea nelle zone di Eboli e della valle del Sele con il clan dei Maiale; nella zona di Battipaglia- Bellizzi con il clan Pecoraro; nelle zone di Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Pagani con il clan diretto da Mario Pepe, ora divenuto collaboratore di giustizia, da Giuseppe Olivieri, ucciso nell'ospedale di Cava dei Tirreni il 25 giugno del 1990, da Gennaro Citarella ucciso il 16 dicembre 1990 e da Antonio Sale, ucciso il 30 settembre 1990; nella zona di Angri con il clan di Tommaso Nocera; nella zona di Scafati con il clan Loreto-Matrone; nella zona di Sarno e Scafati con il clan che faceva capo a Pasquale Galasso.

Tutti questi boss avevano collegamenti con esponenti delle amministrazioni locali e delle banche. Ciò emerge, fra l'altro, dal procedimento avviato dalla Procura distrettuale di Salerno nei confronti del clan Galasso, che ha portato all'arresto dello stesso Pasquale Galasso. In questo procedimento risultano direttamente coinvolti e sono stati perciò arrestati un ex sindaco di Nocera.

Inferiore nonché ex presidente della USL n. 50, l'avvocato Gennaro Celotto (De), 1'assessore del comune di Sarno, Alberto Florio Belpasso (De), Alfio Nicotra, direttore della sede di Nocera Inferiore del Banco di Napoli, Giovanni Canale, direttore della sede di Nocera Superiore del Credito Commerciale Tirreno, per il quale il tribunale del riesame ha però revocato l'arresto, Nicola Laurenzana, vicedirettore dell'agenzia di Nocera Inferiore del Banco di Napoli.

Le relazioni dei prefetti, allegate ai decreti di scioglimento dei comuni di Nocera Inferiore e di Scafati, segnalano l'influenza determinante esercitata su queste amministrazioni rispettivamente dal clan di Gennaro Citarella e da quello di Pasquale Loreto e Francesco Matrone.

Nella provincia di Caserta, dopo la sconfitta di Cutolo, anche per la mancanza di un clan egemone, esplode una vera e propria guerra di camorra.

L'episodio più importante è la scomparsa di Antonio Bardellino, probabilmente ucciso in Brasile, nel maggio del 1988. Nello stesso periodo veniva assassinato il suo luogotenente e nipote, Paride Salzillo. A questo attacco seguì l'ascesa di Mario Iovine, poi ucciso a Cascais il 6 marzo 1991, appoggiato da Francesco Schiavone detto Sandokan.

La morte di Bardellino segna una rottura all'interno del "clan dei casalesi", che dominava tradizionalmente la città di Casal di Principe e che aveva occupato fin dagli anni 70 una posizione di preminenza nell'intera provincia di Caserta.

L'intensa conflittualità interna indebolisce questo gruppo criminale, dedito alle estorsioni, allo spaccio di sostanze stupefacenti ed alle rapine, ma in grado di condizionare pesantemente anche l'amministrazione comunale.

Oggi, dopo la morte di Iovine e dopo numerosi arresti, il capo del clan è Francesco Schiavone, anch'egli arrestato per associazione di stampo mafioso il 25 aprile 1991, successivamente scarcerato con obblighi e resosi irreperibile, così come il suo vice, Francesco Bidognetti, arrestato il 20 dicembre 1993.

Pur avendo rallentato notevolmente le proprie attività, il clan dei casalesi è ancora assai forte, specialmente se si tiene conto della polverizzazione degli altri gruppi camorristici nella provincia di Caserta.

I casalesi, oltre ad esercitare la propria influenza nei comuni dell'aversano e nel mondragonese, hanno attività anche fuori della Campania, giungendo fino all'Emilia Romagna.

I gruppi camorristici della provincia di Caserta sono numerosi ed ampiamente radicati.

Nella zona di Sparanise e di Tulazio opera il clan Lubrano-Papa, tradizionalmente legato ai Nuvoletta di Marano (in provincia di Napoli). Le famiglie La Torre ed Esposito controllano Mondragone, Grazzanise, Sessa Aurunca, Carinola e Baia Domizia, spingendosi fino al basso Lazio. A Casapesenna e nei comuni vicini opera il clan Venosa-Caterino, che si è sottratto all'egemonia dei casalesi dopo la morte di Mario Iovine. A Caserta città è presente il gruppo di Rosario Benenato. A Recale quello dei fratelli Antimo e di Giovanni Perreca. Gli esempi sin qui indicati non esauriscono la complessa geografia dei clan, ma sono sufficienti a mostrare il carattere accentuatamente pluralistico di questi insediamenti criminali.

I capi di numerosi clan operanti in provincia di Caserta tendono ad inserirsi in attività economiche legali, nei settori del turismo, della intermediazione finanziaria e degli investimenti immobiliari.

Si possono ricordare in proposito la gestione di stabilimenti balneari a Castel Volturno da parte di gruppi che fanno capo al clan dei casalesi e la gestione di supermercati nella città di Sessa Aurunca da parte di imprenditori legati al latitante Mario Esposito, del clan Muzzone.

Oggi, in tutta la Campania, il gruppo camorristico più forte è quello di Carmine Alfieri. Il capo è detenuto, ma i suoi uomini rispondono a Mario Fabbrocino, oggi latitante, la cui storia processuale è tanto singolare quanto significativa.

II 22 settembre 1987, mentre è detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino, i suoi legali ne chiedono gli arresti domiciliari in clinica, dichiarando che il detenuto avrebbe pagato le spese del ricovero ed allegando certificazioni dalle quali risultava il suo gravissimo stato di salute.

Il 6 ottobre successivo la Corte d'appello di Napoli, su parere contrario della Procura, concede il beneficio richiesto senza disporre alcuna indagine sulle reali condizioni di salute del boss.

Meno di un mese dopo, il 12 novembre, i difensori chiedono la libertà provvisoria e, in subordine, gli arresti domiciliari; allegano, tra gli altri motivi, le elevate spese di degenza in clinica che Fabbrocino si era peraltro accollato al momento della prima istanza.

La Procura esprime nuovamente parere contrario, ma la Corte d'appello, il giorno successivo all'istanza, concede gli arresti domiciliari.

Alla rapidità della decisione corrisponde la prevedibile tempestività della inusitata fuga. Il 14 novembre, poche ore dopo il provvedimento, Fabbrocino scompare di casa. Da quel momento è latitante.

Avrebbe dovuto scontare la pena detentiva fino al 1999.

I principali punti di crisi nella realtà campana. Le questioni sociali

L'opera di contrasto alla criminalità organizzata non può fondarsi sulla sola repressione in quanto le organizzazioni di stampo mafioso hanno profonde radici sociali che non è pensabile recidere solo con l'uso della forza dello Stato. Ad avviso della Commissione Antimafia, oltre *all'antimafia dei delitti* che consiste nella repressione penale, è necessaria, specie nelle zone a più alto disastro sociale, *l'antimafia dei diritti,* fondata sulla socializzazione del territorio, così come più volte indicato anche dai movimenti del volontariato.

Tutti i territori dominati dalle organizzazioni mafiose presentano allo stesso tempo un grave stato di crisi sociale ed una altrettanto grave condizione di fragilità istituzionale. Queste organizzazioni, infatti, nella loro versione moderna, producono malessere sociale e fragilità istituzionale. Il malessere sociale le mette in grado di accreditarsi ponendosi come apparenti risolutrici dei problemi del vivere quotidiano per milioni di cittadini. La fragilità istituzionale consente loro di manovrare a piacimento burocrati, amministratori e spesa pubblica.

Perciò mafia e camorra temono tanto la funzionalità delle amministrazioni pubbliche quanto la socializzazione del territorio e le opere di educazione alla legalità.

Non a caso, proprio in questi ultimi tempi, queste organizzazioni hanno sviluppato una strategia di contrasto a tutte quelle organizzazioni, laiche o cattoliche, che nei quartieri disgregati e

degradati delle città del Mezzogiorno, cercano di recuperare innanzitutto i giovani alla legalità. Il caso più drammatico è quello di padre Giuseppe Puglisi, parroco di Brancaccio, e particolarmente

impegnato nei confronti dei più giovani, ucciso a Palermo il 15 settembre di quest'anno.

Anche l'importanza della scuola nell'opera di socializzazione del territorio e di educazione alla legalità è avvertita dalle organizzazioni criminali che non "trascurano" questo settore.

Valga, per tutti, l'esempio della IV Scuola di Gragnano (NA), che da anni si batte efficacemente contro la camorra e per la formazione di una coscienza civile delle ragazze e dei ragazzi, subendo, per ritorsione, atti di vandalismo, furti, danneggiamenti, incendi e minacce.

Se in queste aree la comunità godesse di servizi pubblici efficienti, ciascun bambino avesse un posto in un asilo o in una scuola, ciascuna famiglia i servizi minimi che oggi sono strettamente connessi al diritto di cittadinanza, se le istituzioni nazionali e locali facessero soltanto e sempre il proprio dovere, le organizzazioni mafiose avrebbero le ore contate.

L'assunto vale in modo drammatico per la camorra, che vive in un tradizionale intreccio con i ceti più emarginati dominati con la violenza o con la prospettiva di un qualsiasi salario. Mancanza di istruzione, dì servizi, di lavoro creano un crollo di *status,* un'assenza di identità.

Il ragazzo povero, dei quartieri più disastrati di Napoli e del suo *hinterland,* senza istruzione e senza possibilità di averla, senza dignità, perché non gli è stata garantita da chi esercitava potere

politico, obbligato ad un lavoro minorile che è tanto severamente vietato quanto serenamente tollerato, può diventare disponibile a tutto; e spesso lo diventa, non per sua colpa.

Rispetto a mafia e 'ndrangheta, la camorra ha una propria specifica aggressività tanto nei confronti della società quanto nei confronti delle istituzioni.

L'esistenza di più gruppi che operano sullo stesso territorio, l'accentuata dinamicità di ciascun gruppo camorristico e la spietata concorrenza tra le diverse bande fanno sì che per ciascuna organizzazione camorristica lo spazio vitale minimo coincide con il massimo spazio occupabile.

Questo assoluto bisogno di occupare spazi impone alle organizzazioni camorristiche che intendono sopravvivere ai concorrenti il ricorso permanente alla intimidazione ed alla violenza.

La molteplicità e l'instabilità dei clan, con la conseguente lotta interna per la sopravvivenza, comportano la molteplicità delle richieste estorsive, un *surplus* di violenza, un dominio territoriale che sfiora il totalitarismo.

Nelle aree a dominio camorristico, società, imprese e pubblici poteri tendono a diventare variabili dipendenti dall'organizzazione camorristica. La camorra si pone come unica grande mediatrice, costituendo lo snodo essenziale per la comunicazione tra società e Stato, tra mercato e Stato, tra società e mercato, si tratti di servizi, di risorse finanziarie, di voti, di compravendita di merci. La sua presenza e la sua attività determinano una generale "condizione di non-diritto" all'interno della quale si collocano tanto le attività camorristiche quanto quelle di pura speculazione.

Tra le une e le altre si intreccia una sinergia perversa che colpisce in particolare la spesa pubblica, il territorio e le risorse ambientali. Non è un caso che le zone a più alta presenza camorristica sono caratterizzate anche da corruzione ed inerzia di settori rilevanti delle burocrazie comunali, da devastazione delle risorse ambientali, da un elevatissimo tasso di illegalità urbanistica.

È persino ovvio rilevare che la camorra, da sola, non può produrre queste degenerazioni.

Esse sono state possibili per la collusione di uomini politici e di funzionari pubblici, di ogni livello.

Lo sviluppo e le connessioni della camorra moderna. La camorra del terremoto

Nella notte tra il 23 e il 24 novembre 1980, il terremoto colpisce la Campania e la Basilicata, causando 2.735 morti, oltre 8.850 feriti e gravissimi danni, compresa la distruzione di molti centri abitati.

Per coprire le necessità scaturite dall'emergenza e per far fronte agli impegni della ricostruzione e dello sviluppo, sono stanziati complessivamente più di 50.000 miliardi, per la massima parte (44.620 miliardi) proveniente da fondi a carico del bilancio statale e per altra parte (5.980 miliardi) proveniente da elargizioni di soggetti, pubblici e privati, nazionali ed esteri.

La gestione dei finanziamenti pubblici è stata affidata ad un impianto legislativo tutto improntato alla eccezionalità e all'urgenza.

La legislazione speciale prevede ampie deroghe ai procedimenti di spesa; estese deleghe di poteri pubblici a soggetti privati; la caduta dell'intero sistema dei controlli; la moltiplicazione dei centri di spesa; il sovrapporsi di competenze attribuite a soggetti portatori di interessi diversi.

In questi caratteri risiede una delle principali ragioni che ha oggettivamente favorito la penetrazione della criminalità organizzata nel gigantesco affare.

Sono stati interessati dalla ricostruzione 687 comuni, di cui 542 della Campania, 131 della Basilicata e 14 della Puglia.

Secondo l'impianto normativo i comuni avrebbero dovuto essere i veri protagonisti della ricostruzione. In effetti, i sindaci e le giunte hanno goduto della discrezionalità massima. Ma la loro azione non è stata sottoposta ad alcun preventivo controllo di legittimità e di merito né la legislazione ha affermato cautelativamente alcun regime di incompatibilità tra le funzioni di amministratore e il ruolo dei tecnici impegnati nelle attività finanziate con le leggi speciali.

Spesso sindaci ed amministratori comunali hanno perciò mutato la discrezionalità in arbitrio, volgendo a loro vantaggio le provvidenze del terremoto con l'assunzione di incarichi connessi alla ricostruzione.

Per consentire il perdurare della situazione di privilegio occorreva non perdere la rendita di posizione derivante dalla carica elettiva. Lo scopo è stato raggiunto mediante una ricerca del consenso conseguito in molti casi attraverso clientele, favoritismi personali, promesse di occupazione e protezioni politiche.

Non di rado la camorra si è fatta garante del successo elettorale degli amministratori collusi; ha spesso inoltre assicurato la stabilità politica per far procedere senza intralci l'operazione economica intrapresa.

Laddove, poi, sindaci ed amministratori comunali non si sono piegati alla logica della collusione, la camorra non si è fatta scrupolo di usare la violenza. È il caso dell'omicidio, avvenuto l'11 dicembre 1980, del sindaco di Pagani, Marcello Torre, colpevole di non aver favorito il sodalizio criminale nell'affidamento di appalti per la rimozione delle macerie. Si tratta di una esecuzione avvenuta a pochissimi giorni dal sisma, che costituisce anche un "segnale" nei confronti degli amministratori degli enti locali, ai quali vengono indicate le "procedure" che saranno seguite in caso di non assoggettamento o di dissenso.

Alcuni mesi prima dell'omicidio organi di polizia erano stati informati confidenzialmente che l'avvocato Torre era esposto al rischio di aggressioni armate.

Tale notizia confidenziale non venne ritenuta affidabile, nè vennero presi in considerazione i timori per la propria vita espressi dalla vittima al dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Nocera Inferiore dopo la sua elezione a sindaco.

Non si ritenne di tutelare l'avvocato Torre neanche quando manifestò con nettezza il suo impegno a combattere ogni ingerenza camorristica nella gestione del comune.

Le indagini sull'omicidio sono partite molto a rilento; l'esame della documentazione contenuta nella scrivania dell'ufficio in municipio fu effettuato solo dopo tredici giorni dall'evento; la perquisizione dello studio e della abitazione della vittima fu disposta dal giudice istruttore soltanto il 5 febbraio 1982.

Il giudice istruttore nell'ordinanza di rinvio a giudizio scriveva che "per ben due anni l'istruttoria veniva a trovarsi in una pressocchè totale stasi" sino a quando le rivelazioni di alcuni collaboratori davano un nuovo impulso alle indagini.

Gli imputati indicati dai pentiti come autori materiali del delitto sono stati tutti assolti.

Cinque anni dopo, il 23 settembre 1985, la camorra uccide il giovane giornalista de "Il *Mattino"* Giancarlo Siani, il quale stava mettendo a fuoco le interconnessioni tra camorra e politica nel dopoterremoto ('90), a Torre Annunziata, con particolare riferimento a politici locali e al clan Gionta.

Le regioni colpite dal sisma presentavano, dunque, già agli inizi del nuovo anno 1981, quando cioè ci si accingeva a spendere la parte più cospicua dei 50.620 miliardi stanziati, un quadro d'insieme che offriva, unitamente alla tragedia dei morti e dei senzatetto, questi altri parametri:

un generalizzato atteggiamento da *"last opportunity syndrome"* con la doppia convinzione che il terremoto poteva rappresentare, per le zone colpite, la grande occasione per uscire dal sottosviluppo e, per ciascun interessato, una buona opportunità di arricchimento personale; un ceto politico di amministratori locali storicamente impreparato ad assumersi oneri e responsabilità organizzative e di programmazione e, nel contempo, subalterno alle scelte provenienti dal centro e dalle *lobbies* patronali locali; una pubblica amministrazione in genere lenta, distratta, eccessivamente burocratizzata, scarsamente professionale, a volte collusa e corrotta; una criminalità organizzata determinata, con una forte vocazione imprenditoriale e fortemente motivata dalla necessità di riciclare il denaro illecito, proveniente soprattutto dai traffici di stupefacenti e dei tabacchi; un impianto legislativo fortemente derogatorio che presupponeva, per poter ben funzionare in carenza di puntuali controlli, un'altissima professionalità, elevate capacità di programmazione, forte tensione ideale e disinteresse da parte dei soggetti chiamati a gestire il denaro della ricostruzione.

In tale quadro – che, unitamente ai fenomeni di non oculata amministrazione, ha visto crescere a dismisura i reati contro la pubblica amministrazione per l'intreccio di interessi e collusioni che si sono creati tra imprenditori, amministratori e pubblica amministrazione – si è inserita la camorra la quale, in occasione del dopo terremoto, ha posto in essere una accorta e tempestiva strategia di intervento facendo registrare un vero e proprio salto di qualità della mentalità criminale.

La storia della presenza della camorra nel terremoto corre parallelamente alla storia stessa del terremoto ed alla sua incidenza nei vari periodi e nelle varie aree interessate.

In relazione agli interventi ed alla spesa, il dopo sisma è stato diviso in due fasi, quella dell'emergenza e quella, successiva, della ricostruzione e dello sviluppo.

Per i territori interessati dalla ricostruzione, la legislazione sul terremoto ha individuato e differenziato, sia per le responsabilità di gestione, sia per la destinazione dei finanziamenti:

a) gli interventi in favore dei comuni, di competenza dei sindaci;

b) le attività di ricostruzione degli stabilimenti produttivi e di sviluppo industriale (articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981 con responsabilità diretta del Presidente del Consiglio dei ministri avente facoltà di designazione di un ministro *ad acta);*

c) gli interventi per la città di Napoli con gestione fuori bilancio affidata al sindaco di Napoli in qualità di commissario di governo;

d) gli interventi per l'area metropolitana, con gestione fuori bilancio affidata al presidente della giunta della regione Campania in qualità di commissario di governo. Occorre distinguere, infine, i singoli interventi a seconda che riguardino l'attività di rimozione macerie e di movimento terra, l'edificazione di case di civile abitazione, l'utilizzazione degli stabilimenti produttivi, delle infrastrutture industriali e delle grandi opere pubbliche.

La camorra, durante l'emergenza, opera soprattutto nelle zone periferiche più violentemente toccate dal sisma, ove sono già presenti clan con esperienza imprenditoriale come quelli legati a Cosa Nostra, intervenendo subito nell'attività di rimozione delle macerie e nell'istallazione dei prefabbricati. In tali attività possono essere subito impiegati i finanziamenti e perciò questo diventa nell'immediatezza il settore di maggiore interesse economico per la camorra.

Successivamente, quando vengono sbloccati i fondi destinati alla ricostruzione ed allo sviluppo, la camorra si attrezza per svolgere un più complesso ruolo d'impresa; abbandona definitivamente il modello cutoliano della Nuova Camorra Organizzata per abbracciare quello più moderno della Nuova Famiglia caratterizzato dai capi imprenditori Nuvoletta ed Alfieri.

Significativo è il fatto che nella città di Napoli il nuovo modello tarda ad affermarsi. Nel capoluogo, infatti, a causa anche della complessità degli interventi, i grandi finanziamenti partono con ritardo.

Soltanto alla fine del 1983 si fa sentire la grande capacità imprenditoriale del nuovo sodalizio con tutti i suoi intrecci di interessi e di collusione con la politica e la pubblica amministrazione.

Dai rapporti di polizia risulta che, prima di tale data, a Napoli si registrano prevalentemente episodi di estorsione e di protezione dei cantieri, che risalgono alle tradizionali tecniche operative, mentre laddove operano i clan Bardellino-Nuvoletta-Alfieri, la presenza camorristica condiziona tutte le fasi della spesa e dei lavori.

Ci sarà quindi una progressiva espansione dalla periferia alla città, man mano che crescono la capacità "imprenditoriale" e la possibilità di guadagno.

Per coprire l'intero "pacchetto" terremoto la camorra non si limitò all'edilizia ma si occupò del settore del credito, di quello dei servizi, del grande mercato dell'indotto.

Le famiglie camorristiche diventano così delle vere e proprie *holdings* di imprese produttive capaci di controllare l'economia dell'intera regione.

Ad ulteriore conferma della mentalità imprenditoriale della camorra, quelle associazioni criminali non solo hanno tessuto con grande accortezza una trama di complicità e di alleanze con l'imprenditoria e con coloro che per le loro funzioni politiche e burocratiche avevano poteri decisionali. Hanno anche assorbito – mostrando mobilità operativa e flessibilità di intervento – i gruppi delinquenziali locali presenti in territori che mai prima avevano formato oggetto della loro attenzione.

È il caso delle province di Avellino e di Benevento per le quali la camorra è stata un fenomeno di importazione dal napoletano e dal casertano. Ai 119 comuni colpiti dal sisma della provincia di Avellino sono andati circa 6500 miliardi, oltre un terzo, cioè, delle somme complessivamente stanziate per i comuni. Nei 78 comuni della provincia di Benevento sono confluiti 1.475 miliardi. A tutt'oggi – a, parte il numero dei terremotati senza abita zione – nelle due province non sono state insediate significative iniziative industriali; non sono state create nuove occasioni di lavoro; anzi i livelli occupazionali registrano un ulteriore *trend* negativo; il reddito medio *prò capite* è rimasto tra i più bassi d›Italia; si registrano forti presenze camorristiche, presenze che, prima del 1981 erano assai flebili.

Pertanto l'unico vero fatto "nuovo" scaturito dalla grande occasione perduta è rappresentato dalle fortune della nuova struttura criminale che tuttora procede nell'opera di "riallineamento" dell'entroterra campano alle ben più solide situazioni del casertano e del napoletano.

Quali tangibili manifestazioni dell'attacco della camorra verso le nuove frontiere dell'entroterra si ricordano: l'uccisione del sindaco di Pagani, Marcello Torre avvenuta il 16 dicembre 1980; l'appalto per i prefabbricati pesanti di Avellino dove sono risultati coinvolti Roberto Cutolo, figlio di Raffaele, Francesco Pazienza ed Alvaro Giardili; l'appalto di Fontanarosa in Irpinia affidata ad un'impresa (la IRPEC) di cui Stanislao Sibilia è risultato socio al 50 per cento e il cui direttore dei lavori è stato Fausto Ercolino, inviato al confino dal giudice Gagliardi (poco dopo vittima di un attentato) unitamente ad altri camorristi tra il quale l'imprenditore camorrista Sergio Marinelli (coinvolto nel caso Cirillo); le estorsioni ai danni della Società SILAR relativamente all'appalto della tangenziale di Avellino; l'assassinio del vicesindaco di Sant'Agata dei Goti, avvenuto nel luglio 1990, dove è poi bruciata tutta la documentazione relativa alla ricostruzione.

L'enorme quantità di elementi raccolti sulle irregolarità registrate nella ricostruzione, le rilevazioni sulle lievitazioni dei prezzi, nonché su meccanismi relativi all'assegnazione ed all'esecuzione delle commesse, portano a concludere che gran parte dell'attività che si è svolta intorno all'utilizzo dei fondi stanziati per il terremoto è stata condizionata dalla presenza delle organizzazioni camorristiche.

Queste hanno creato, attraverso il controllo delle forniture e ponendosi come garanti del mercato del lavoro e del sistema dei subappalti, un vero e proprio "mercato protetto", non comunicante con altri mercati, senza concorrenza, con illimitate disponibilità finanziarie, con possibilità di avvalersi di procedure addomesticate e di fare ricorso a subappalti portanti ribassi fino al 50 per cento dei prezzi. Tali ribassi si sono poi inevitabilmente ripercossi sulla qualità e quantità dei lavori nonché sull'adozione di pretestuose varianti in corso d'opera e sui tempi di esecuzione, quando, sia pure in ritardo, all'appalto ha fatto seguito una qualche realizzazione.

Affidate le sorti della ricostruzione a tale intreccio di interessi illeciti, l'intera operazione non poteva che fallire.

Dei 18.000 miliardi erogati direttamente dai comuni risulta mediamente corrisposta, per ogni singolo abitante, la somma di 25 milioni di lire.

Alla fine del 1990, a dieci anni cioè dall'evento, risultavano ancora risiedere in *roulottes, containers* e prefabbricati leggeri, 10.307 nuclei familiari (per complessive 28.572 persone) ed in alloggi requisiti altri 1.141 nuclei familiari (per complessive 4.405 persone).

Il sequestro e la liberazione di Ciro Cirillo. L'assassinio di Vincenzo Casillo

Il 27 aprile 1981 le Brigate rosse sequestrarono Ciro Cirillo, assessore regionale all'urbanistica, presidente del comitato per la ricostruzione ed ex presidente della giunta regionale.

Il sequestro avviene a pochi metri dall'abitazione di Cirillo, a Torre del Greco.

Nel corso dell'azione brigatista vengono uccisi l'appuntato Luigi Carbone, addetto alla tutela dell'assessore democristiano, e l'autista Mario Cancello. È ferito il segretario Ciro Fiorillo.

In un rapporto delle forze dell'ordine del 29 giugno 1981, l'assessore, legato all'onorevole Antonio Gava, è descritto come "un personaggio realmente discusso per un modo quanto meno spregiudicato di gestire la cosa pubblica".

Il 24 luglio 1981, l'assessore Cirillo viene liberato.

A questo esito non si giunge dopo un'efficace opera di *intelligence,* né dopo una brillante azione di polizia. Vi si giunge dopo trattative condotte da funzionari dello Stato e uomini politici con camorristi e brigatisti.

Tre anni prima, durante il tragico sequestro dell'onorevole Moro, il mondo politico e lo stesso partito dello statista avevano respinto qualsiasi ipotesi di trattativa con i terroristi.

La negoziazione, decisamente smentita nei primi tempi, è oggi riconosciuta senza infingimenti.

Nelle audizioni che si sono svolte davanti alla Commissione parlamentare antimafia, il prefetto Parisi e il generale Mei, che allora dirigevano i servizi di sicurezza, hanno esplicitamente riconosciuto, così come ha fatto anche l'onorevole Vincenzo Scotti, che qualcuno trattò con Cutolo e con le BR.

Alle stesse conclusioni e con ulteriori approfondimenti sul ruolo e sui contatti con settori della democrazia cristiana sono giunti gli accertamenti giudiziari, volti a ricostruire le condotte estorsive poste in essere da Raffaele Cutolo e da altri camorristi, in relazione al rilascio dell'assessore Cirillo.

Il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza, con una approfondita relazione redatta dal presidente, senatore Libero Gualtieri, presentata il 10 ottobre 1984 e riguardante l'operato dei servizi nella vicenda Cirillo, aveva messo a fuoco i caratteri principali della trattativa. Essa, secondo quella ricostruzione, sarebbe stata condotta da elementi del SISMI, con gravi deviazioni dai compiti istituzionali.

"Il riscatto da pagarsi alle Brigate rosse – precisa la relazione Gualtieri – costituiva solo una parte della partita, e la concessione di contropartite di altro tipo ai clan camorristici di Cutolo, elevati a rango di intermediari tra lo Stato e le formazioni terroristiche, era altrettanto necessaria).

Risulta oggi che i cardini della trattativa furono due: l'impegno del boss camorrista ad intervenire sui brigatisti per trovare un accordo ed ottenere la liberazione del sequestrato; la promessa di benefìci non patrimoniali a favore di Cutolo e della sua organizzazione.

Dopo i primi contatti fu escluso che Cutolo potesse fornire indicazioni utili a scoprire il luogo. ove era custodito Cirillo e fu chiaro che il camorrista era disponibile soltanto ad una trattativa con i terroristi.

Ciò emerge dalle dichiarazioni dell'avvocato Gangemi e di Giuliano Granata, oltre che dai caratteri dell'in-

contro del 2 maggio, così come è stato ricostruito nell'ordinanza del giudice istruttore Alemi.

Il prefetto Parisi ha costantemente sostenuto di aver impartito direttive secondo le quali il Cutolo doveva essere contattato da personale del SISDE soltanto a fini informativi volti all'individuazione del covo-prigione e dei brigatisti per giungere così alla liberazione dell'ostaggio ed alla cattura dei responsabili. Ma questo non è in contrasto con quanto risulta alla Commissione perché il SISDE, com'è noto, dopo i primi contatti fu sostituito dal SISMI.

Vds. relazione completa in:

Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, XI legislatura, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, Relazione sulla camorra (relatore on. Liciano Violante), approvata in data 21.12.1993, Doc. XXIII, n.12.

Le mafie nel nostro Paese

Camera dei deputati, Senato della Repubblica, XIV legislatura, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre Associazioni criminali similari, Doc. XXIII, n.16 (Relazione sulla Camorra).

di Fabio Iadeluca

Accanto alle manifestazioni più cruente della violenza necessarie per imporre il proprio controllo, i clan dimostrano crescente attenzione alle forme di inserimento dei loro interessi nelle attività produttive lecite, al fine di controllarne le dinamiche e lucrarne i vantaggi economici ma anche di ripulire gli ingenti capitali che derivano loro dalle attività illecite.

A tale riguardo la Direzione investigativa antimafia indica che «il denaro provento di attività illecite viene preferibilmente impiegato nel ramo immobiliare ed edilizio, nel commercio (da quello degli articoli in pelle, anche contraffatti, agli autoveicoli, ai generi alimentari, all'abbigliamento), nel noleggio di apparecchi elettronici per videogiochi e nelle agenzie assicurative».

«Ma la Camorra ricicla i propri capitali anche nel commercio ortofrutticolo, nella gestione di spettacoli e manifestazioni musicali e nel mercato florivivaistico; settore quest'ultimo di interesse soprattutto per i sodalizi del casertano, del giuglianese, dell'area vesuviana e di quella del confine con il salernitano».

Se il traffico di sostanze stupefacenti e di armi, lo smaltimento dei rifiuti, la macellazione clandestina, le estorsioni e l'usura permangono quali principali fonti illecite di finanziamento, un'attenzione del tutto particolare sembra essere assegnata dalla criminalità organizzata ad alcune opere pubbliche nell'ambito dei cospicui investimenti collegati agli importanti progetti in corso (linea ferroviaria ad alta velocità, risanamento del fiume Sarno, riqualificazione di Bagnoli, lavori di ammodernamento della rete autostradale Salerno-Reggio Calabria).

Una sottolineatura particolare merita il settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti: in Campania lo scempio ambientale cagionato dallo sversamento incontrollato 330 di rifiuti speciali provenienti da varie zone dell'Italia si intreccia con il business del ciclo dei rifiuti (trasferimento iniziale dal produttore alle imprese specializzate nella gestione dei rifiuti, trasporto e stoccaggio, trattamento, riciclaggio e smaltimento), determinando le condizioni ideali per l'infiltrazione degli interessi camorristici. Assai grave, infine, è la situazione delle amministrazioni locali della regione sotto il profilo dei condizionamenti camorristici e della scadente risposta sul piano dell'adempimento di rilevantissimi compiti istituzionali.

Le realtà criminali delle singole province

La caratteristica della criminalità organizzata napoletana, concordemente individuata nella natura pulviscolare dei singoli clan, solo occasionalmente strutturati in "cartelli" a fine di potenziamento delle rispettive capacità offensive ed operative sul terreno delinquenziale, ha conosciuto nell'ultimo anno una accentuata evoluzione, in ragione di specifici fattori, mediante il ricorso sempre più esteso ad omicidi ed altri fatti di violenza.

La più recente analisi operata sul punto dalla Direzione centrale della polizia criminale 331 ha, infatti, sottolineato: l'accentuata pervasività della delinquenza diffusa; la presenza, nella stessa area, di strutture malavitose avversarie; l'esasperata competitività tra aggregati delinquenziali talora di diverso spessore criminale, quali cause concorrenti nella determinazione di stati di conflittualità e di tensione tra i vari raggruppamenti criminosi, poi tradottisi in regolamenti di conto e spedizioni violente, mancando forme centralizzate ed unitarie di gestione e risoluzione dei conflitti.

Vanno, altresì, sottolineate le difficoltà di coesistenza, nel medesimo ambito criminale provinciale, di sodalizi camorristici di tipo tradizionale, spesso legati a preesistenti associazioni criminali delle quali hanno ereditato i settori di attività e il territorio «di competenza», e nuovi aggregati criminali, connotati da estrema eterogeneità compositiva e da specificità e settorialità del programma delinquenziale (per quanto sempre ancorato ad un rigido controllo del territorio), interessati più ad obiettivi di breve e medio termine – in una visione più fluida dell'agire criminale a fine di lucro – che alla istituzione di stabili e duraturi presidi malavitosi.

La menzionata analisi criminale del Ministero dell'Interno pone, opportunamente, in evidenza l'ulteriore circostanza costituita dalla tendenza, riferibile ai capiclan di maggiore rilevanza nel panorama regionale, ad impegnarsi sempre più nelle attività di tipo economico e finanziario (appalti, riciclaggio), lasciando nelle mani di gruppi satelliti «la gestione operativa» delle attività criminose sul territorio: la necessità di dover, comunque, intervenire con fermezza e determinazione, allorquando i gruppi «delegati» esorbitino dal mandato o manifestino segnali di mire autonomistiche dai vertici, fornisce un'ulteriore chiave di lettura della recente recrudescenza omicidiaria.

La situazione generale

Il quadro complessivo emerso dalle audizioni svolte nel dicembre 2004 e nel gennaio 2005 nonché dalla documentazione acquisita anche successivamente presenta connotati di oggettiva gravità, idonei a giustificare l'originaria valutazione della Commissione, caratterizzata dalla preoccupazione degli sviluppi del fenomeno criminale in relazione all'intera città di Napoli ed al suo hinterland.

Nondimeno, l'analisi più approfondita delle cause specifiche degli episodi criminali degli ultimi mesi se, da un lato, ha riproposto – accanto alle peculiarità delinquenziali campane – la nota rassegna di problematiche sociali ed occupazionali annose ed ancora irrisolte, dall'altro ha evidenziato una ferma e determinata risposta dello Stato: un intervento corale, sapientemente indirizzato verso obiettivi di controllo del territorio, di prevenzione, di aggressione patrimoniale alla criminalità organizzata.

Si intende, qui, dare atto preliminarmente dei significativi elementi di segno positivo registrati: gli organi istituzionali hanno posto in luce impegno e professionalità straordinari, consentendo di raggiungere risultati certamente apprezzabili.

Va, innanzitutto, menzionato il ruolo fondamentale svolto dalla Prefettura di Napoli sotto il profilo del coordinamento e dello stimolo delle iniziative per l'affermazione della legalità antimafia nel settore della Pubblica Amministrazione e degli appalti e, più in generale, con l'assicurare una guida attenta ed un supporto costante all'insieme delle attività di contrasto alla camorra.

Va, altresì, sottolineato l'impegno delle Forze dell'ordine, con riferimento alle investigazioni ed alle attività preventive svolte nei confronti della criminalità organizzata sul territorio e nel settore delle misure patrimoniali nonché quello dell'Autorità giudiziaria, con riguardo alla individuazione di numerosissimi partecipi ad associazioni delinquenziali di tipo mafioso e dei responsabili di svariati delitti di sangue, oltre che più in generale, alla ricostruzione di decenni di attività criminale realizzata dai clan camorristici.

Anche nella cosiddetta «società civile» si sono potuti riscontrare segnali attestanti, da un lato, gli sforzi prodotti nell'ambito della diffusione della cultura antimafia e, dall'altro, la volontà di reagire alla sopraffazione camorristica, anche attraverso comportamenti pubblici e formali in grado di contrastare, persino sul piano simbolico, l'omertà e l'assoggettamento al potere di intimidazione mafioso.

Nondimeno, il bilancio derivante dalla ricognizione degli aspetti sopra indicati è caratterizzato anche da significativi ed allarmanti capitoli concernenti le plurime difficoltà che si incontrano nel ristabilimento delle condizioni di legalità.

Si deve, a tale riguardo, prendere atto – come sarà sottolineato ancora più specificamente all'esito della disamina degli elementi conoscitivi sin qui menzionati – che l'impiego delle risorse e degli strumenti ordinari, pur a fronte dell'encomiabile impegno profuso dagli apparati dello Stato e della estraneità della stragrande maggioranza della popolazione rispetto a culture e logiche di tipo mafioso, non sarà sufficiente a garantire l'avvio di quel processo – da tempo e da più parti auspicato – di ripristino della supremazia della legge e di contenimento in ambiti fisiologici dei fenomeni criminali, presupposti indispensabili per lo sviluppo economico e sociale.

Si vuole qui sottolineare con forza la necessità di individuare con la massima tempestività che la situazione richiede una serie di misure, sul piano normativo ed organizzativo che – avvalendosi anche della sinergia con le forze sane della cittadinanza (sindacati, rappresentanze delle professioni e delle attività produttive, volontariato, istituzioni religiose) – potenzino a tutti i livelli l'azione antimafia, permettendo di colpire i gangli vitali delle associazioni mafiose, attraverso l'attacco ai patrimoni e ai circuiti di riciclaggio e reinvestimento dei clan nonché mediante l'eliminazione di ogni manifestazione di consenso sociale alle attività criminali [...].

Le caratteristiche attuali della criminalità organizzata napoletana

Risulta confermata la caratteristica organizzativa peculiare della camorra, costituita da un rilevantissimo numero di sodalizi criminali (piccoli, medi e medio-grandi), fortemente radicati sul territorio: quest'ultimo diviene oggetto di una vera e propria spartizione ed il controllo di aree e città costituisce, al tempo stesso, obiettivo primario e confine dimensionale delle attività delinquenziali di ciascuna aggregazione.

La molteplicità dei settori interessati dalle attività criminali (mercato delle sostanze stupefacenti, racket delle estorsioni e dell'usura, prostituzione, contraffazione, rapine ai danni di TIR e – sia pure in calo – contrabbando e gioco clandestino) e la coesistenza nel medesimo ambito territoriale di tradizionali clan camorristici, di nuovi gruppi espressione di delinquenza organizzata e di temporanee formazioni sostanzialmente sprovviste

di regole interne determinano una condizione di estrema fluidità, caratterizzata da scenari in evoluzione permanente: vanno emergendo, ad esempio, casi di tolleranza, da parte dei clan camorristici – detentori del potere derivante dalla forza delle armi – nei confronti del compimento di talune attività delittuose da parte di gruppi di criminali comuni.

Quando tali attività non risultano palesemente confliggenti con gli interessi primari dei clan, questi sembrano rinunciare alle rigorose logiche di controllo del territorio, consentendo ad altri la realizzazione degli illeciti caratterizzati da una maggiore esposizione ai poteri di controllo e di intervento della polizia, pur di assicurarsi il monopolio nella gestione sommersa dei traffici economici e degli aspetti finanziari del crimine.

Una realtà, dunque, assai composita, nella quale è possibile individuare alcuni aspetti di peculiare rilevanza:

- la proliferazione dei gruppi criminali non omogenei tra loro (per spessore delinquenziale, per consistenza numerica, per estensione spaziale e temporale del raggio d'azione);
- la tendenza dei clan più deboli a raccogliersi intorno a «cartelli», aggregazioni realizzate in chiave prevalentemente difensiva e strategica, soggetti a repentini ampliamenti e altrettanto subitanee contrazioni;
  la compresenza in una medesima area territoriale anche suburbana di più organizzazioni;
  i rapporti reciproci si standardizzano, sostanzialmente, nelle figure della complementarità delinquenziale (basata su precari equilibri), della subalternità (condizione altrettanto instabile, in ragione delle inevitabili mire autonomistiche dei subalterni) e della conflittualità;
- l'esasperata competitività, su base personale ma fondata anche su «oggettive» esigenze di contrasto concorrenziale, tra i vari clan: la prevalenza sul gruppo avversario determina un accrescimento del bacino di utenza delle attività criminali (ossia l'aumento dei proventi illeciti) e, contestualmente, un incremento del «prestigio» delinquenziale, fattore primario della condizione di assoggettamento che favorisce il compimento delle attività criminali;
- l'estrema litigiosità all'interno dello stesso gruppo criminale: le divergenze nelle modalità di gestione degli affari del clan o dei rapporti con gli altri gruppi e, più spesso, le aspirazioni verso una sorta di «scalata criminale» dei più giovani membri dell'associazione per delinquere determinano scontri violenti e sanguinari e, sotto il profilo della rappresentazione fenomenologia, una ulteriore frammentazione del quadro dei soggetti delinquenziali organizzati;
- l'impiego sempre più frequente, non solo nei tradizionali ruoli logistici (messaggeri, sentinelle, spacciatori al minuto) ma anche nelle attività più cruente e rilevanti dei clan (riscossione del provento delle estorsioni, spostamento di armi ed esplosivi, persino omicidi) di minori: la non punibilità degli infraquattordicenni e la più mite disciplina sanzionatoria prevista per gli infradiciottenni costituiscono formidabili incentivi al loro coinvolgimento.

In altri termini, un vero e proprio esercito, privo di un assetto unitario e verticistico, in cui migliaia di capoclan, capozona, killer, gregari e manovali del crimine sono quotidianamente mobilitati nella lotta per l'affermazione delle rispettive pretese in ordine alla spartizione di una «torta» di diverse centinaia di milioni di euro all'anno.

Si è già fatto riferimento alla rilevanza che, negli ultimi due decenni, ha assunto la gestione di attività imprenditoriali e finanziarie da parte della criminalità organizzata: l'inserimento nei circuiti economici legali, attraverso prestanomi e schermi societari, è divenuto negli ultimi anni l'obiettivo principale se non esclusivo di alcuni tra i più potenti boss della camorra.

Siffatta strategia criminale, ancorata all'accumulazione di ingenti disponibilità economiche sottratte agli interventi ablatori giudiziari, sembrerebbe, peraltro, spiegare la specifica longevità di talune organizzazioni camorristiche che, sia pure attraverso periodi di «inabissamenti» e «riemersioni», sono riuscite a conservare un radicamento pluridecennale nello scenario criminale, nonostante lunghi periodi di detenzione dei capiclan.

In particolare, le attività investigative degli ultimi anni, secondo i risultati illustrati dalle forze di polizia e dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, hanno posto in luce l'ampiezza e la rilevanza finanziaria dell'intervento criminale nel mercato economico legale.

Emblematica può essere ritenuta l'esperienza del procedimento penale istruito nei confronti del clan Licciardi-Contini della «Alleanza di Secondigliano».

In sintesi, è stato riferito che:

- l'asse criminale Licciardi-Contini, già egemone in città nei settori delle estorsioni, del traffico di sostanze stupefacenti e della gestione delle scommesse clandestine, ha utilizzato le ingentissime risorse finanziarie frutto delle attività delittuose per acquisire in modo diretto e indiretto il controllo di società manifatturiere e laboratori per la produzione di capi di abbigliamento in pelle recanti marchi contraf-

fatti, curandone la successiva immissione in commercio;

- l'enorme e massiccia produzione di giubbini falsificati da collocare sul mercato ha indotto a suo tempo l'organizzazione ad attuare – tramite un «direttorio» di sette fiduciari insospettabili, molto vicini ai capi clan e selezionati per la loro abilità nella gestione d'imprese – una strategia di espansione internazionale, mediante la creazione di strutture di vendita sparse per il mondo (Germania, Francia, Brasile, Belgio, Cuba, Cina, Irlanda, Spagna, Canada, Olanda);
- questi negozi hanno funzionato da terminali multipunto per rifornire migliaia di venditori ambulanti e dettaglianti, i quali usavano depositare gli incassi del loro lavoro – una volta detratta la percentuale di guadagno di propria spettanza – nelle mani dei gestori delle sedi periferiche dell'organizzazione. Quest'ultimi, a loro volta, dopo alcuni passaggi di ripulitura dei capitali al fine di dissimularne l'origine delittuosa, facevano arrivare i proventi finanziari a Napoli, mediante bonifici bancari oppure in contanti; il denaro così confluito nelle mani del «direttorio» veniva poi utilizzato: in parte, per gli immediati bisogni del clan mafioso; in parte, per il pagamento dei fornitori delle materie prime e degli altri costi di gestione; il resto, per finanziare nuove attività commerciali apparentemente lecite (ad esempio, nei settori dell'import-export di apparecchi fotografici, di utensili meccanici ed oggetti di consumo, anch'essi però recanti marchi contraffatti o con caratteristiche ingannevoli).

Un vero e proprio salto di qualità, dunque, nella complessiva attività criminale, sempre più attenta alle fasi del reimpiego e reinvestimento del danaro derivante dai tradizionali delitti in grado di generare profitti per l'organizzazione mafiosa, che si coglie in diverse altre indagini anche relative a clan operanti in altre aree della Campania e per questo indicative di un fenomeno in evidente espansione: vanno citate quelle svolte nei confronti del clan Giuliano, in relazione al reinvestimento dei proventi illeciti nell'acquisto di negozi di abbigliamento nel rione Forcella, intestati a prestanome (sono stati sottoposti a sequestro, complessivamente, beni per un valore di 32 milioni di euro); nei confronti del clan dei Casalesi, che hanno portato all'individuazione di 28 imprese ubicate nel basso Lazio (Cassino, Castrocielo e Formia), operanti nel settore del commercio di mobili per arredamento e delle aziende di allevamento per la produzione di latte bufalino, (valore complessivo dei beni sequestrati pari a 50 milioni di euro); nei confronti dello stesso clan dei Casalesi, in relazione al reinvestimento di proventi illeciti in 13 esercizi commerciali adibiti a supermercati alimentari (sequestrati beni per 20 milioni di euro); nei confronti del clan Cesarano, per riciclaggio di denaro sporco in 15 aziende florovivaistiche nella zona di Pompei, sequestrate assieme ad altri beni per 11 milioni di euro; ancora nei confronti del clan Cesarano, per le operazioni di riciclaggio effettuate da soggetti collegati a Russo Ettore, esponente di spicco del clan, tramite 11 aziende operanti nei settori del commercio di autoveicoli, rimozione e soccorso auto, negozi di abbigliamento, ingrosso di detersivi e articoli per la pulizia, ristoranti, bar, produzione di coralli ed oggetti di gioielleria, sequestrate assieme ad altri beni per 5 milioni di euro.

E, ancora, vanno citate le risultanze delle indagini sui fratelli Ciro e Michele Armento, leader nel settore del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, che hanno portato alla individuazione di ben 15 complessi immobiliari di notevole valore, siti in varie località di villeggiatura; gli esiti delle investigazioni svolte nei confronti del clan Longobardi-Beneduce, operante in Pozzuoli, che hanno determinato il sequestro di sei grossi complessi abitativi ed altro per un valore di svariati milioni di euro; le indagini sul clan capeggiato da Rosario Badante (area di Bacoli e Cuma) che hanno consentito il sequestro di un circolo ricreativo, di tre società esercenti il commercio di articoli di abbigliamento, di esercizi di ristorazione e di lussuosissime imbarcazioni.

Nel rinviare alle relazioni prefettizie del 24 novembre 2004 e del 20 dicembre 2004 nonché alle risposte fornite dai componenti del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ai quesiti formulati dai membri di questa Commissione in occasione della missione del 17-19 dicembre 2004, in ordine al complessivo ed aggiornato quadro della consistenza e delle aree di influenza delle singole organizzazioni camorristiche sul territorio cittadino e provinciale, va qui sinteticamente fatto riferimento ai due principali schieramenti che rivestono un ruolo particolarmente rilevante nello scenario partenopeo.

Il primo, conosciuto come l'«Alleanza di Secondigliano», che trova la sua base territoriale nell'omonimo quartiere ed in quelli limitrofi, negli anni scorsi aveva raggiunto una posizione egemonica di grande potere nell'ambito dell'intera città, divenendo elemento catalizzatore di altri temibili ed agguerriti clan cittadini. A quella fase di pressoché inarrestabile espansione ha fatto seguito un processo altrettanto significativo di polverizzazione degli accordi e delle alleanze, a cui è corrisposta una rivitalizzazione del «cartello» avversario. Nell'ultimo anno, secondo gli elementi acquisiti ed elaborati dalle forze di polizia, si è assistito ad una inversione della tendenza, in virtù della progressiva ricostituzione della forza delinquenziale dell'«Alleanza», determinata dalla perdurante latitanza del boss Edoardo Contini alla quale si è aggiunta quella del capoclan

Vincenzo Licciardi.

Contigui all'«Alleanza di Secondigliano» vengono ritenuti i clan «Marfella» (di Pianura), «Aprea-Cuccaro-Alberto» (di Barra), «D'Ausilio» (di Bagnoli), «Lepre» (del Cavone-Montesanto), «De Luca Bossa» (del rione De Gasperi) e «Caiazzo» (del Vomero).

All'«Alleanza di Secondigliano» si contrappone il cartello facente capo ai clan «Misso-Mazzarella-Sarno», operante prevalentemente nei quartieri centrali ed occidentali della città di Napoli: ne fanno parte anche i clan «Di Biasi» (dei Quartieri Spagnoli), «Alfano» (del Vomero), «Grimaldi» (di Soccavo e del rione Traiano), «Sorprendente-Sorrentino» (di Bagnoli) e «Lago» (di Pianura).

Le ragioni della faida di Secondigliano

L'inchiesta, svolta attraverso i sopralluoghi a Napoli e mediante l'acquisizione di relazioni e documenti, ha consentito di raccogliere elementi utili ad individuare, con un sufficiente grado di attendibilità, le ragioni della recrudescenza del fenomeno camorristico, con particolare riferimento all'incremento del numero degli omicidi nell'ambito degli interessi criminali dell'area dei quartieri di Scampia e Secondigliano.

Appare utile riportare un sintetico prospetto cronologico degli eventi di più diretta rilevanza con riferimento alla spirale di violenza che ha interessato i quartieri anzidetti, nella ricostruzione – a volte necessariamente incompleta o ipotetica – operata dagli investigatori.

29 settembre 2004: cade sotto i colpi di pistola cal. 9 il pregiudicato Luigi Aliberti. La vittima, elemento di spicco del clan Di Lauro, è cognato di Abbatiello Paolo, persona di estrema fiducia del latitante Vincenzo Licciardi, capo dell'omonimo clan camorristico.

28 ottobre 2004: in Napoli – Secondigliano vengono uccisi i pregiudicati Fulvio Montanino e Claudio Salerno. Si presume che i due controllassero lo spaccio di sostanze stupefacenti in alcune zone del quartiere di Secondigliano per conto del clan Di Lauro e la loro esecuzione potrebbe essere collegata all'omicidio di Aliberti Luigi.

6 novembre 2004: in Napoli, alle ore 20,30 in via Labriola, Antonio Landieri è attinto mortalmente da numerosi colpi d'arma da fuoco esplosi da ignoti, nella circostanza rimangono gravemente ferite altre cinque persone. Il Landieri gestiva con le persone ferite una cosiddetta "piazza di droga" del tipo di cocaina e si procurava la sostanza stupefacente nella zona notoriamente controllata dal pregiudicato Gennaro Marino esponente di spicco del gruppo scissionista del clan Di Lauro. Obiettivo principale dell'agguato era Vittorio Meola legato a Fulvio Montanino ucciso il 28 ottobre precedente. Il delitto è da inquadrarsi nella faida tra il clan Di Lauro ed un gruppo di scissionisti che costituisce la quasi totalità degli esponenti di rilievo dell'organizzazione. L'ucciso apparteneva al gruppo degli scissionisti.

9 novembre 2004: in Napoli, alle ore 14,20, in via Cupa Perillo a Secondigliano, viene rinvenuta un'autovettura Fiat Punto di colore bianco con a bordo tre cadaveri identificati per Mario Maisto, Stefano Maisto e Stefano Mauriello, uccisi a colpi d'arma da fuoco alla testa, tutti pregiudicati e appartenenti al clan Di Lauro Il fatto è da inquadrarsi nella faida interna del clan Di Lauro. I tre erano specializzati in rapine di auto con il cosiddetto «cavallo di ritorno».

16 novembre 2004: in Toronto (Canada) militari dell'Arma dei Carabinieri, in collaborazione con personale dell'Interpol e della Polizia Canadese, traggono in arresto il latitante Giovanni Bandolo, elemento di spicco del clan camorristico Di Lauro, ritenuto responsabile di associazione per delinquere di tipo camorristico.

20 novembre 2004: in Mugnano di Napoli, all'interno della concessionaria Centro Auto di Giuseppe Migliaccio, quattro giovani a bordo di due moto di grossa cilindrata uccidono a colpi d'arma da fuoco Biagio Migliaccio, incensurato, nipote di Migliaccio Giacomo appartenente per il passato al clan Bizzarro e successivamente affiliato al clan Di Girolamo e recentemente coinvolto nella faida interna al clan Di Lauro. L'ucciso faceva parte degli scissionisti.

20 novembre 2004: in Napoli, alle ore 18,00 in piazza Ottocalli, ignoti uccidono a colpi di pistola Gennaro Emolo, pregiudicato. La vittima era il padre di Ferdinando Emolo pregiudicato e affiliato al clan Di Lauro con compiti di spaccio di droga nel rione "terzo mondo" di Secondigliano.

Il delitto è da ricondursi alla faida interna al clan Di Lauro.

21 novembre 2004: in Casavatore, alle ore 11,00 in via Galileo Ferraris, all'interno di una autovettura viene rinvenuto il cadavere carbonizzato di Francesco Tortora, pregiudicato con precedenti per favoreggiamento, l'episodio è da inquadrarsi nell'ambito della faida Di Lauro.

21 novembre 2004: in Napoli, quartiere Secondigliano, alle ore 23,40, all'interno di un'auto bruciata, viene rinvenuto il cadavere di Gelsomina Verde, incensurata. La donna è stata prima uccisa a colpi d'arma da fuoco e successivamente il suo corpo è stato dato alle fiamme. La vittima era fidanzata con Enzo Netturno, scissionista del clan Di Lauro. L'indiziato, autore del reato, è stato sottoposto a fermo il 26.11.2004.

21 novembre 2004: in Melito di Napoli, alle ore 9,30 in via Salvatore di Giacomo, ignoti killer uccidono, all'interno di una tabaccheria, Domenico Riccio e Salvatore Gagliardi. Il Riccio, impiegato, era coadiutore della vendita della tabaccheria e affiliato al clan Di Lauro, poiché cassiere per conto di Raffaele Abbinante, luogotenente del Di Lauro. Il Gagliardi risulta essere pregiudicato per reati contro il patrimonio, armi e sfruttamento della prostituzione. Fa parte degli scissionisti.

24 novembre 2004: in Napoli, alle ore 12,30 nel quartiere Piscinola, nei pressi della stazione della metropolitana, ignoti uccidono a colpi d'arma da fuoco il pluripregiudicato, in stato di semilibertà, Salvatore Abinante, facente parte del gruppo degli scissionisti del clan Di Lauro.

25 novembre 2004: in Napoli, personale della Polizia di Stato sorprende e trae in arresto in un appartamento 7 pregiudicati appartenenti al clan Di Lauro, ritenuti responsabili di detenzione di armi da guerra ed esplosivo. Nel corso dell'operazione di polizia vengono sequestrate 6 pistole, 2 mitragliette ed una bomba a mano.

25 novembre 2004: in Napoli, personale della Polizia di Stato procede alla cattura dei fratelli Paolo e Salvatore Vitagliano, latitanti dal luglio 2004 e destinatari di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, in quanto ritenuti responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso, finalizzata al riciclaggio di beni provento di delitto. Nel medesimo contesto operativo viene tratta in arresto un'altra persona per il reato di favoreggiamento. I due fratelli sono ritenuti elementi di spicco del sodalizio capeggiato dal latitante Paolo Di Lauro.

25 novembre 2004: in Napoli, mentre stava per uscire dal proprio negozio di generi alimentari denominato "Il Fornaio", Antonio Esposito viene attinto mortalmente da alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi da due individui travisati; la vittima faceva parte degli scissionisti che tentano di staccarsi dal clan Di Lauro.

25 novembre 2004: in Massa Lubrense (NA), militari dell'Arma dei Carabinieri traggono in arresto due persone, ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Uno di essi è Gaetano Marino, elemento di spicco del clan camorristico Di Lauro.

27 novembre 2004: in Napoli, quartiere Scampia, verso le ore 01,30 in via del Gran Sasso, ignoti versano liquido infiammabile e appiccano il fuoco alla porta dell'abitazione di Domenico Avallone. Questi è incensurato, ma sua figlia è fidanzata con un pregiudicato, scissionista del clan Di Lauro all'epoca dei fatti detenuto. Le fiamme danneggiano soltanto la porta d'ingresso dell'abitazione.

27 novembre 2004: in Napoli, alle ore 24 00 nel quartiere Scampia, ignoti versano liquido infiammabile e appiccano il fuoco alla porta dell'abitazione del pregiudicato Raffaele Notturno.

28 novembre 2004: in Napoli, zona Scampia, Giuseppe Bencivenga, pregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti, viene attinto da colpi d'arma da fuoco esplosi da ignoti. Decede durante il trasporto in ospedale. La vittima sarebbe inserita in contesti di criminalità organizzata.

28 novembre 2004: in Napoli, zona Scampia, Massimiliano De Felice, pregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti, è ucciso con numerosi colpi d'arma da fuoco. La vittima sarebbe inserita in contesti di criminalità organizzata.

29 novembre 2004: in Napoli, presso l'ospedale San Giovanni Bosco decede Salvatore De Magistris, di anni 64. Questi si trovava ivi ricoverato in gravissime condizioni conseguenti ad una aggressione subita il 30 ottobre 2004 in Secondigliano, in piazza Zanardelli, zona di influenza del clan Di Lauro, per non aver voluto rivelare informazioni sul conto di un appartenente al clan.

2 dicembre 2004: in Napoli, in un edificio del quartiere Scampia, personale della Polizia di Stato rinviene 3 pistole, un fucile e vario munizionamento.

2 dicembre 2004: in Napoli-Secondigliano, un incendio di natura dolosa danneggia parte dell'ingresso e del salone di un appartamento, ubicato al settimo piano di uno stabile.

3 dicembre 2004: in Casavatore (NA), ignoti, mediante liquido infiammabile, incendiano la cornetteria «Black & white», il cui titolare è nipote di Pagano Cesare, esponente di spicco del gruppo scissionista.

4 dicembre 2004: in Arzano (NA), ignoti incendiano il cancello di ingresso e alcune serrande esterne della villa bunker di proprietà di Gennaro Marino, affiliato alla fazione degli scissionisti del clan Di Lauro.

5 dicembre 2004: in Napoli, rione Scampia, ignoti appiccano il fuoco alla porta di ingresso dell'appartamento di proprietà della moglie del pregiudicato Massimiliano Cafasso, esponente del clan degli scissionisti.

6 dicembre 2004: in Napoli e provincia, personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri esegue

52 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi nei confronti di altrettanti indagati, affiliati al clan Di Lauro ed al gruppo dei cosiddetti scissionisti, che debbono rispondere a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, omicidio, violazione delle leggi sulle armi, rapina, estorsione, ricettazione, incendio ed altro.
6 dicembre 2004: in Napoli – Scampia, ignoti, utilizzando del liquido infiammabile, appiccano il fuoco all'ingresso dell'abitazione di Michela Cerbasio, matrigna del pregiudicato Massimiliano Cafasso, appartenente ai cosiddetti scissionisti.
6 dicembre 2004: in Mugnano (NA), ignoti tentano di incendiare un esercizio commerciale di «autorivendita ed autoricambi per auto», il cui titolare è cugino di Giacomo Migliaccio, elemento di spicco della fazione degli scissionisti del clan Di Lauro. L'attentato non viene portato a termine per il sopraggiungere di una pattuglia della Polizia di Stato.
9 dicembre 2004: in Napoli, ignoti incendiano, facendo uso di liquido infiammabile, la porta di ingresso dell'appartamento di Carolina Pentecoste, incensurata, i cui figli apparterrebbero, verosimilmente al gruppo scissionista del clan Di Lauro.
9 dicembre 2004: in Melito, militari dell'Arma dei Carabinieri traggono in arresto il boss Lucio De Lucia, elemento di spicco del clan Di Lauro, latitante dal giugno 2003.
10 dicembre 2004: in Melito (NA), ignoti, facendo esplodere un ordigno, distruggono l'esercizio commerciale "Pizza Taxi" di proprietà di Patrizio Di Gennaro, pregiudicato. Nei giorni precedenti era stato oggetto di un incendio doloso anche il negozio di bomboniere intestato alla moglie del fratello del Di Gennaro. Gli eventi, presumibilmente, sono da collegarsi ai fatti della zona di Scampia.
11 dicembre 2004: in Napoli-Scampia, ignoti incendiano, mediante liquido infiammabile, l'ingresso dell'appartamento di Salvatore Mele, pregiudicato, provocando lievi danni. L'episodio è da ricondurre alla faida in corso a Napoli.
11 dicembre 2004: in Napoli, alle ore 14,00 in viale della Resistenza nel quartiere Scampia, ignoti uccidono a colpi d'arma da fuoco il pregiudicato Antonio De Luise, affiliato al clan Di Lauro.
11 dicembre 2004: in Napoli, via Strada per Casavatore, nel quartiere Secondigliano, alle ore 17,00 ignoti killer scavalcano il muro di cinta dell'abitazione di Massimo Marino, pregiudicato, e gli esplodono contro numerosi colpi d'arma da fuoco. L'uomo successivamente decede presso l'ospedale san Giovanni.
13 dicembre 2004: in Napoli-Scampia, personale della Polizia di Stato rinviene 8 pani di cocaina, per un peso complessivo di oltre 8 kg., occultati in un camion proveniente dalla Spagna, condotto dal pregiudicato Giorgio Francesco.
14 dicembre 2004: in Napoli-Scampia, personale della Polizia di Stato rinviene e sequestra circa kg. 45 di hashish, traendo in arresto due persone e denunciandone altre due in stato di libertà. Uno degli arrestati è cugino di un affiliato al clan di Lauro, ucciso nel mese di ottobre in un agguato collegabile alla faida.
E, ancora, secondo il prospetto integrativo fornito dalla Prefettura di Napoli nel secondo semestre 2005:

1	28.09.2004	Melito	SIVIERO Antonio nato a Napoli pregiudicato affiliato clan Bizzarro	Camorra Autore denunciato all'A.G. dai CC: TAMBURINO Salvatore nato a Melito RISOLTO
2	28.10.2004	Napoli Quartiere Scampia	MONTANINO Fulvio nato a Cercola il 01.08.1974 pregiudicato affiliato al clan Di Lauro	Camorra Autori denunciati all'A.G. dalla P.S.: AMATO Raffaele nato a Napoli MARINO Gennaro nato a Napoli nel 1969 ABETE Arcangelo nato a Napoli nel 1969 RISOLTO
3	28.10.2004	Napoli Quartiere Scampia	SALERNO Claudio nato a Napoli il 10.05. I964 incensurato affiliato al clan Di Lauro	Camorra Autori denunciati all'A.G. dalla P.S.: AMATO Raffaele nato a Napoli MARINO Gennaro nato a Napoli ABETE Arcangelo nato a Napoli nel 1969 RISOLTO
4	02.11.2004	Mugnano	GALLIERO Massimo nato a Villaricca il 29.04.1971 incensurato	Camorra Procede: P.S.
5	06.11.2004	Napoli Quartiere Scampia	LANDIERI Antonio nato a Napoli il 26.06.1979 incensurato	Camorra Procede: P.S.
6	09.11.2004	Napoli Quartiere Scampia	MAISTO Mario nata a Napoli il 29.06.1973 pregiudicato affiliato al clan Di Lauro	Camorra Procede: P.S.
7	09.11.2004	Napoli Quartiere Scampia	MAISTO Stefano nato a Napoli il 24.11.1982	Camorra Procede: P.S.
8	09.1 1.2004	Napoli Quartiere Scampia	MAURIELLO Stefano nato a Napoli il 25.02.1973 pregiudicato affiliato al clan Di Lauro	Camorra Procede: P.S.
9	20.11.2004	Mugnano	MIGLIACCIO Biagio nato a Napoli il 10.07.1970 incensurato	Camorra Procede P.S.

10	20.11 2004	Napoli Quartiere San Carlo all' Arena	EMOLO Gennaro nato a Napoli il 23.09.1948 pregiudicato	Camorra Procede P.S.
11	21.11.2004	Melito	RICCIO Domenico nato a Napoli il 18.10.1955	Camorra Autore denunciato all'A.G. dai CC: DE LUCIA Ugo nato a Napoli nel 1978 RISOLTO
12	21.11.2004	Melito	GAGLIARDI Salvatore nato a Napoli il 09.06.1947 pregiudicato	Camorra Autore denunciato all'A.G. dai CC: DE LUCIA Ugo nato a Napoli nel 1978 RISOLTO
13	21.11.2004	Napoli Quartiere Secondigliano	TORTORA Francesco nato a Napoli il 15.03.1947 pregiudicato	Camorra Procedono: CC
14	22.11.2004	Napoli Quartiere Secondigliano	VERDE Gelsomina nata a Napoli il 05.12.1982 incensurata	Camorra Autori denunciati all'A.G. dai CC: ESPOSITO Pietro nato a Napoli nel 1966 DE LUCIA Ugo nato a Napoli nel 1978 RISOLTO
15	24.11.2004	Napoli Quartiere Piscinola	ABINANTE Salvatore nato a Napoli il 09.06.1973 pregiudicato affiliato al clan Abinante	Camorra Procede P.S.
16	25.11.2004	Napoli Quartiere Scampia	ESPOSITO Antonio nato a Napoli il 04.04.1944 incensurato	Camorra Procede: P.S.
17	27.11.2004	Napoli Quartiere Scampia	BENCIVENGA Giuseppe nato a Napoli il 05.02.1974 pregiudicato	Camorra Procede: P.S.
18	28.11.2004	Napoli Quartiere Scampia	DE FELICE Massimiliano nato a Napoli il 23.05.1974 pregiudicato	Camorra Procede: P.S.
19	29.11.2004	Napoli Quartiere Scampia	DE MAGISTRIS Salvatore nato a Napoli il 14.1 1.1942 pregiudicato	Camorra Procede: P.S.
20	05.12.2004	Bacoli	MAZZARELLA Enrico nato a Bacoli il 20.01.1957	Camorra Procede: P.S.
21	06.12.2004	Casavatore	SCHERILLO Dario nato a Napoli il 30.03.1978 incensurato	Camorra Procede: CC
22	11.12 2004	Napoli Quartiere Scampia	DE LUISE Antonio nato a Napoli il 1.09.1984 pregiudicato affiliato al clan Di Lauro	Camorra Procede: P.S.
23	11.12.2004	Napoli Quartiere Scampia	MARINO Massimo nato a Napoli il 16.01.1967 pregiudicato affiliato scissionisti	Camorra Autore denunciato all'A.G. dalla P.S: SPASIANO Santolo nato a Napoli RISOLTO
24	13.12.2004	Melito	PISCOPO Giovandomenico nato a Napoli il 01.01.1982 pregiudicato	Camorra Procede : P.S.

			affiliato al clan Di Lauro	
25	18.12.2004	Napoli Quartiere Scampia	GALASSO Pasquale nato a Napoli il 17.11.1954 pregiudicato affiliato al clan Di Lauro	Camorra Procede : P.S.
26	20.12.2004	Casavatore	TORIO Vincenzo nato a Napoli il 19.11.1954 pregiudicato affiliato scissionisti	Camorra Procedono: CC
27	24.12.2004	Casavatore	PEZZELLA Giuseppe nato a Napoli 04.06.1969	Camorra Procedono : CC
28	27.12.2004	Napoli Quartiere Secondigliano	LEONE Emanuele nato a Napoli il 06.08.1983 pregiudicato affiliato al clan Di Lauro	Camorra Procedono : CC
29	30.12.2004	Arzano	SCAFURO Antonio nato a Nola il 12.12.1958 incensurato	Camorra Procedono : CC
30	02.01.2005	Napoli Quartiere Scampia	MARINO Crescenzo nato a Napoli il 25.09.1934 pregiudicato affiliato scissionisti	Camorra Procedono: CC
31	02.01.2005	Casavatore	BARRA Salvatore nato a Napoli il 08.01.1966 pregiudicato affiliato al clan Di Lauro	Camorra Procedono: CC
32	04.01.2005	Melito	URZINI Giovanni nato a Napoli il 26.12.1965 pregiudicato clan Di Lauro	Camorra Procede: P.S.
33	15.01 2005	Arzano	ATTRICE Carmela nata ad Arzano il 01.03.1957 pregiudicata	Camorra Autori denunciati all'A.G. dai CC: 1.ESPOSITO Gennaro, nato a Napoli nel 1976: 2.ESPOSLTO Salvatore, nato a Napoli nel 1977; 3.TAVASSI Michele, nato a Napoli nel 1982; 4 ZIMBETTI Salvatore, nato a Napoli nel 1977; 5.RECCIA Pasquale, nato a Napoli nel 1988; 6. STARACE Salvatore, nato a Napoli nel 1978; 7.MONACO Salvatore nato a Napoli nel 1980 RISOLTO
34	21.01.2005	Napoli Quartiere Scampia	RUGGIERO Giulio nato a Napoli il 13.01.1981 pregiudicato affiliato al clan Di Lauro	Camorra Procede: P.S.
35	24.01.2005	Napoli Quartiere Secondigliano	ROMANO' Attilio nato Napoli il 30.03.1975 incensurato	Camorra Procedono: CC
36	29.01.2005	Napoli Quartiere Scampia	DE GENNARO Vincenzo nato a Napoli il 15.04.1983 pregiudicato affiliato scissionisti	Camorra Procedono: CC
37	31.01.2005	Napoli Quartiere Scampia	BEVILACQUA Vittorio nato a Napoli il 14.09.1941	Camorra Procede: P.S.
38	31.01.2005	Casavatore	PATRIZIO Antonio nato a Casavatore 26.09.1979 pregiudicato affiliato al clan Ferone	Camorra Procedono: CC

39	31.01.2005	Casavatore	PIZZONE Giuseppe nato a Casavatore il 4.07.1979 pregiudicato affiliato al clan Ferone	Camorra Procedono: CC
40	31.01.2005	Casavatore	ORABONA Giovanni nato a Casavatore il 12.08.1971 pregiudicato affiliato al clan Ferone	Camorra Procedono: CC
41	06.02.2005	Giugliano	ROMANO Angelo nato a Napoli l' 1.05.1978 pregiudicato	Camorra Procede: P.S.
42	24.02.2005	Qualiano	TDELL 01010 Salvatore nato a Napoli il 02.06.1977 pregiudicato affiliato scissionisti	Camorra Procedono: CC
43	31.03.2005	Melito	CHIAROLANZA Davide nato a Napoli il 27.04.1981 affiliato scissionisti	Camorra Procedono : CC
44	06.04.2005	Melito	RUSSO Antonio nato a Napoli il 20.06.1977 pregiudicato	Camorra Procede: P.S.
45	09.05.2005	Crispano	BARRETTA Luigi nato ad Aversa il 16.12.1983 pregiudicato affiliato scissionisti	Camorra Procedono: CC

La concorde analisi di tali eventi proposta da tutti gli organi istituzionali (Prefetto, forze di polizia e magistrati) risulta convincente: l'inesistenza di strutture verticistiche e la fluidità delle aggregazioni e delle disaggregazioni dei clan, con vere e proprie spinte centrifughe nell'ambito delle lotte per la conquista del controllo di aree territoriali o di segmenti delinquenziali e, in definitiva, per l'acquisizione della leadership criminale, comportano una condizione ambientale in continuo fermento.

È sufficiente, così, che un sodalizio presenti segnali di debolezza (per defezioni o scissioni da parte dei suoi aderenti ovvero per «impedimenti» dei suoi capi ovvero ancora in quanto oggetto di intervento giudiziario) perché altri clan già consolidati o in ascesa tentino di approfittarne.

E cio`, avviando una campagna di violenza che, di solito, determina la «naturale» reazione del clan aggredito: si realizza, in tal modo, una spirale di omicidi e ferimenti che termina quando le forze degli uni sopravanzano nettamente quelle degli altri ovvero si giunge ad una pacificazione (più o meno apparente e duratura) ovvero quando la concretezza dell'intervento dello Stato, attraverso le Forze di Polizia e la Magistratura, rende inoffensivi taluno degli schieramenti o entrambi.

Nello specifico, il principale fattore di destabilizzazione degli equilibri esistenti viene individuato nelle lotte intestine insorte nell'ambito di uno dei più temibili clan cittadini, che, avendo raggiunto un elevato spessore criminale, ha adottato una posizione di non belligeranza e di equidistanza rispetto ai due menzionati cartelli criminali che recentemente avevano assunto un ruolo di spicco nel panorama provinciale, fungendo da poli attrattori dei clan più piccoli e deboli (Alleanza di Secondigliano e il gruppo Misso-Mazzarella): il clan facente capo a Paolo Di Lauro e radicato nei popolosi quartieri di Secondigliano e Scampia. Siffatto tipo di fenomeni non può dirsi certo nuovo nella realtà criminale napoletana, descritta come teatro di antagonismi alimentati da ambizioni sempre più intessute da ferocia e spietatezza, causa di incontrollabili forme di violenza omicidiaria, che finiscono per coinvolgere persone non appartenenti al mondo delinquenziale, in ossequio alle terribili regole delle vendette trasversali o addirittura per colpire ignari passanti: la relazione 350 della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli fornisce elementi dettagliati in grado di suffragare tale analisi.

Sostanzialmente tutti i fenomeni delittuosi più eclatanti dell'ultimo biennio, che tanto allarme sociale hanno suscitato anche fuori dei confini regionali, trovano le loro radici nelle logiche conflittuali finalizzate alla conquista del potere criminale: dai quindici omicidi riconducibili al contrasto tra i clan Birra-Iacomino e Ascione nell'area di Portici ed Ercolano (nel 2002), al sanguinoso conflitto tra i clan Cava e Graziano nel Vallo di Lauro, sfociato nel gravissimo fatto di sangue nel quale si affrontarono in pieno centro cittadino esponenti dei due clan, tra i quali cinque donne delle quali tre rimasero uccise (2002); dallo scontro armato tra esponenti del clan Castaldo nel territorio di Acerra e Caivano (2003-2004) a quello insorto tra i resti del clan D'Alessandro e nuovi gruppi criminali coagulatisi intorno ad un vecchio capo cutoliano, Massimo Scarpa, nell'area stabiese.

L'identica matrice connota i drammatici fatti che negli ultimi mesi hanno insanguinato i quartieri di

Scampia e Secondigliano nella periferia orientale della città di Napoli, controllati dal clan facente capo a Paolo Di Lauro.

Giova qui riepilogare sinteticamente le vicende più salienti che hanno caratterizzato l'ascesa criminale del Di Lauro, nella ricostruzione storica fornita dalle Forze di Polizia giudiziaria, fin dagli anni '80, all'epoca del cruento scontro tra la N.C.O. di Cutolo e i clan della Nuova Famiglia.

Paolo Di Lauro, soprannominato «Ciruzzo o' milionario» e, prima ancora, «Ciruzzo 'o Cumpagno», entra nel clan camorristico capeggiato da Aniello La Monica, tra i cui membri figurano, tra gli altri, Antonio e Raffaele Abbinante, detto «Papele di Marano», Rosario Pariante, detto «Chiappariello», Raffaele Prestieri, Raffaele Cipolletta, Gennaro Licciardi, Gaetano Bocchetti e Enrico D'Avanzo («Enricuccio»), cognato dello stesso Di Lauro.

Le risultanze di polizia consentono di affermare che il clan La Monica – operante in Secondigliano, nella zona denominata «Miezz all'Arc» – si schiera con la Nuova Famiglia e, tramite Michele Zaza, stabilisce collegamenti con esponenti di spicco della mafia siciliana del calibro di Michele Greco, Pippo Calo`, Salvatore Enea ed i fratelli Pippo e Alfredo Bono.

Il campo di azione criminale del clan è rappresentato, essenzialmente, da rapine ed estorsioni ma presto assume il controllo nell'area anche del contrabbando di sigarette, percependo una quota dei proventi delle attività criminali della Nuova Famiglia, per volontà dello stesso Zaza.

Gli anni seguenti vedono l'affermazione, all'esito della «guerra di camorra» tra N.C.O. e Nuova Famiglia, della figura carismatica di Gennaro Licciardi, detto «A' scigna», della «Masseria Cardone», che riesce a dar vita ad un sodalizio criminale particolarmente compatto che conserverà per lungo tempo il controllo del quartiere di Secondigliano.

Le forze di Polizia osservano che la morte del Licciardi porrà termine ad un peculiare ciclo storico, che aveva visto quell'area dominata da un unico clan con al vertice un capo unico ed indiscusso.

È proprio nella frammentazione conseguente alla scomparsa del Licciardi che cominciano a prendere vita autonoma, sia pure nell'ambito di una coalizione, varie formazioni delinquenziali, che controllano congiuntamente le attività illecite dell'area.

La coalizione appena descritta costituisce il «cartello» noto come "Alleanza di Secondigliano", nell'ambito del quale confluiscono i clan Licciardi, Lo Russo, Di Lauro, Mallardo, Contini e Bocchetti unitamente a famiglie di minore rilevanza, quali quelle dei Prestieri, Sacco, Grimaldi, Abbinante e degli Stabile.

I mesi e gli anni successivi sono caratterizzati da una significativa espansione territoriale del raggio di azione della coalizione, che riesce a conseguire il controllo indiretto di altri quartieri cittadini non ricompresi nelle aree originariamente soggette alla influenza criminale dei clan federati nell'Alleanza attraverso collegamenti ("affiliazione" o "appoggio") con gruppi camorristici di minore spessore criminale.

In siffatto contesto, il clan Di Lauro, che ha saputo ricavarsi ampia autonomia gestionale e decisionale nel campo del traffico degli stupefacenti, acquisisce in breve tempo la posizione di maggiore rilevanza economica nel quartiere di Secondigliano, consentendo al suo leader, Paolo Di Lauro, di raggiungere una caratura criminale di alto profilo che lo pone, in ambito regionale, alla pari dei già solidi ed affermati sodalizi Nuvoletta, Licciardi e D'Alessandro.

Paolo Di Lauro, invero, dimostra spiccate attitudini organizzative, realizzando una struttura criminale che gestisce in forma monopolistica lo spaccio di sostanze stupefacenti in tutto il territorio controllato: il concetto fondante dell'impostazione logistica adottata è costituito dalla rigorosa ripartizione delle competenze operative su più livelli articolati verticalmente.

Ogni livello si occupa, rispettivamente, del controllo e della supervisione del traffico e dello spaccio di droga, dell'approvvigionamento e della confezione per la vendita al minuto degli stupefacenti, della gestione dei rapporti con gli spacciatori, del controllo dell'andamento dello smercio nelle varie «piazze» e del prelievo dei proventi (i cosiddetti «capi piazza») nonché, per ultimo, dello spaccio vero e proprio, affidato talvolta anche a soggetti tossicodipendenti.

La descritta compartimentazione dei ruoli riduce in maniera assai consistente, per gli esponenti apicali dell'organizzazione, ogni rischio di sovraesposizione, mettendoli conseguentemente al riparo dalle attenzioni degli investigatori.

Pur costretto alla latitanza, Paolo Di Lauro continua ad assicurare la guida del proprio clan, attraverso un sistema di direttive che fa pervenire ai suoi figli, chiamati a svolgere un ruolo di reggenza dell'intero sodalizio.

Di questi il più capace, sotto il profilo dell'intelligenza criminale, è Vincenzo: quando viene arrestato, in Chivasso, dai militari del Nucleo Operativo del Comando Provinciale di Napoli, lascia la conduzione delle

sorti del clan nelle mani dei fratelli Cosimo, Nunzio e Ciro detto «O' Chiatto».

Il nuovo management criminale, sostanzialmente riconducibile a Cosimo Di Lauro, determina una grave crisi interna, che trova la sua genesi nei contrasti sorti per la gestione dei proventi del narcotraffico e viene alimentata dalle spinte autonomiste di alcuni affiliati tra cui il cosiddetto «gruppo degli spagnoli» costituito dai fratelli Elio, Pietro e Raffaele Amato (quest'ultimo si sposta in Spagna per timore che tale aperta dissociazione possa suscitare la vendetta del clan), i fratelli Gennaro e Gaetano Marino, Biagio Esposito, Cesare Pagano, Raffaele Abbinante e Rosario Pariante.

Questi ultimi, addirittura, giungono a formalizzare il loro distacco dal clan Di Lauro, dal quale si proclamano indipendenti, costituendo un'autonoma organizzazione criminale che si rende subito protagonista nel traffico internazionale di stupefacenti in pieno accordo con Giacomo Migliaccio, detto «A' Femmenella», operante in Mugnano (NA).

Viene riferito dalle Forze di Polizia che l'ammanco di una consistente somma di denaro, ascrivibile alla responsabilità dei suddetti «scissionisti», ha rappresentato la causa scatenante della cruenta contrapposizione armata sfociata nella sanguinosa faida in atto soprattutto nei quartieri di Secondigliano e Scampia, ricadenti nell'area settentrionale di Napoli, partita con il duplice omicidio di Fulvio Montanino e Claudio Salerno.

Le iniziative del giovane Paolo Di Lauro nella gestione del ricco mercato degli stupefacenti e del racket delle estorsioni e soprattutto i suoi innovativi criteri di spartizione dei proventi illeciti tra gli esponenti del clan non detenuti, non condivisi da una parte degli associati, devono ritenersi, dunque, le cause più profonde della frattura del gruppo delinquenziale.

Gli «scissionisti» hanno, così, dato vita ad una formazione criminale autonoma, decisa a sostituire nel controllo delle attività illecite dei quartieri sopraindicati quello che resta del clan Di Lauro.

La reazione del giovane Cosimo, nell'intento di conservare al clan Di Lauro il dominio territoriale e criminale, è stata veemente e sanguinosa: ne è derivata una ininterrotta spirale di omicidi e attentati, caratterizzati da spietatezza, spettacolarità ed indifferenza al rischio di coinvolgere negli episodi criminali anche soggetti estranei al mondo delinquenziale.

Il depauperamento della capacità militare del clan, a causa della scissione subita, ha indotto Cosimo Di Lauro a rimpolpare i ranghi del suo «esercito» assoldando manovalanza nel bacino delle centinaia di giovani e giovanissimi emarginati e disoccupati («disperati», nella icastica definizione che di essi fornisce la Procura della Repubblica), che vivono in uno dei più degradati rioni della regione (il cosiddetto «Terzo Mondo»), disposti a qualunque efferatezza in spregio totale della vita umana in cambio di una dose di cocaina o di qualche centinaia di euro.

da un lato ha elevato enormemente il grado di pericolosità di tali condotte criminali, risultando esposte al rischio di rimanere vittime dei conflitti a fuoco o degli altri episodi di violenza quote significative di persone innocenti (semplici passanti o abitanti degli immobili confinanti con quelli teatro degli scontri o bersaglio di raid vandalici), ha dall'altro reso particolarmente difficoltose le investigazioni di polizia e, in senso più ampio, l'azione di contrasto dello Stato.

L'impiego di giovani e giovanissimi sbandati, sinora respinti dalle organizzazioni criminali perché ritenuti – a giusta ragione – inaffidabili e pericolosi, e quindi sostanzialmente sconosciuti alle forze dell'ordine, ha reso oggettivamente arduo il compito di individuare ruoli, posizioni e responsabilità.

L'industria del falso

L'evoluzione dei traffici illeciti collegati alla contraffazione di merci e di marchi costituisce un fenomeno di estrema rilevanza con riferimento ai canali di infiltrazione e di inquinamento, ad opera della criminalità organizzata, della struttura economica e del regolare funzionamento del mercato dei beni, dei servizi e dei capitali.

Se, per un verso, vanno richiamati gli esiti delle investigazioni svolte a tale riguardo nei confronti del gruppo delinquenziale Licciardi-Contini, asse portante dell'Alleanza di Secondigliano, per altro verso deve rilevarsi la crescita esponenziale nell'area napoletana degli illeciti collegati alla contraffazione, ad attestare il rilievo economico che il settore rappresenta nel quadro delle attività criminali.

Nel periodo gennaio-novembre 2004 si è registrato, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, un incremento dei sequestri di merci e marchi contraffatti, ad opera della Guardia di Finanza, in proporzioni tali da attestare un vero e proprio boom: a fronte di una media complessiva costituita da un aumento del 661%, gli indicatori disaggregati per tipologia di beni segnalano la rapidissima ascesa dei marchi di abbigliamento

(+1.834%), dei giocattoli (+2.453%), dei programmi software (+655%).

Significativa, anche sotto il profilo dei collegamenti con l'ambito di operatività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, è la circostanza, segnalata dalla Guardia di Finanza 357, secondo la quale le aree maggiormente interessate alla produzione di merci contraffatte sono concentrate proprio nella provincia di Napoli (Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Palma Campania, Casoria, Arzano, Melito, Mugnano ed Afragola) nonché a Milano e a Prato.

Deve, peraltro, osservarsi come nell'ultimo periodo l'attività di produzione dei beni contraffatti abbia trovato una prevalente ubicazione in Cina e in altri Paesi dell'Estremo Oriente mentre le zone nazionali tradizionalmente interessate da questo fenomeno criminale hanno affiancato ai laboratori clandestini l'attività di distribuzione delle merci (contraffatte) provenienti dall'estero.

Sul punto, le audizioni svolte in Napoli hanno fatto emergere l'opportunità di potenziare gli strumenti normativi attualmente vigenti, onde consentire una maggiore efficacia dell'azione di contrasto, prevenzione e repressione del descritto fenomeno, non dissimilmente da quanto operato – con innegabili risultati positivi – con riguardo al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Va, in altri termini, preso atto delle modalità di commissione degli illeciti in siffatta materia, sempre più fondati su strategie organizzate e strutturate sulla falsariga di quelle di tipo mafioso (quando non vi sia, più direttamente, una sovrapposizione di attività criminali di tale tipo) nonché della crescente incidenza negativa che i delitti in esame rivestono nel mercato e nell'ordine economico.

Si intende, dunque, far riferimento alla ipotesi di includere le associazioni finalizzate alla commissione di delitti concernenti la contraffazione di marchi e merci nell'ambito delle competenze di coordinamento investigativo delle Direzioni Distrettuali Antimafia (con tutte le conseguenze che ne conseguono sul piano del rafforzamento degli strumenti procedurali), estendendo il catalogo dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale già arricchito dalla legge n. 92 del 2001 sulla repressione del contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Egualmente significativo, nella direzione dell'irrobustimento dei mezzi di contrasto all'espansione degli interessi della criminalità organizzata, deve ritenersi l'ampliamento dei reati presupposto per l'attivazione delle procedure ablatorie del denaro, dei beni e delle altre utilità, sproporzionati rispetto al reddito dichiarato o alla attività economica esercitata e di cui il condannato risultante titolare anche solo della disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, non possa giustificare la provenienza.

Sarebbe sufficiente, a tale riguardo, aggiungere ai delitti indicati dall'art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 il delitto di associazione per delinquere semplice quando questa è finalizzata alla commissione dei delitti di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno di prodotti industriali ovvero alla introduzione nello Stato ed al commercio di prodotti con segni falsi ovvero ancora alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Ne deriverebbe la possibilità di aggredire efficacemente i beni patrimoniali, indebolendo – sotto l'importante profilo delle disponibilità economiche – le organizzazioni criminali operanti in tale nuovo mercato illecito.

L'industria del rifiuto

Tra i settori di interesse delle organizzazioni camorristiche, quello relativo ai rifiuti ha assunto in questi ultimi anni un ruolo sempre più centrale nell'economia dei clan, soprattutto di quelli attivi nell'area casertana.

Due sono le principali direttrici di azione, lungo le quali si è sviluppato l'intervento criminale: il ciclo dei rifiuti urbani e lo smaltimento dei rifiuti industriali.

Quanto al primo versante, le consorterie camorristiche non hanno fatto altro che estendere il proprio tradizionale *know how* criminale a tale campo: il controllo egemonico del territorio ha consentito di individuare ed acquisire, con rapidità ed a costi contenuti, le aree da destinare a discarica (di importanza strategica in una regione priva ancora di impianti di termovalorizzazione); la capacità di condizionare le procedure di evidenza pubblica e di dissuadere le imprese concorrenti ha fatto sì che i servizi di rimozione e trasporto fossero gestiti pressoché in regime di monopolio da parte di imprese o controllate o direttamente gestite, seppur fiduciariamente, dai sodalizi camorristici.

Né l'avvento del Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti ha dimostrato di essere in grado di recidere i legami fra camorra e gestione del ciclo dei rifiuti; l'esperienza giudiziaria ha, infatti, riferito di molteplici casi di terreni acquisiti da persone giuridiche, spesso fra loro collegate, capaci di rivendere o di locare

i medesimi suoli – talora nello stesso giorno – al soggetto concessionario a prezzi sensibilmente maggiorati.

Vanno, altresì, segnalate le vicende, altrettanto emblematiche, di comuni, censurati (anche fino a subire lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche) per aver affidato la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ad imprese collegate alle organizzazioni camorristiche locali, alle quali, tuttavia, la stessa struttura commissariale ha riaffidato il servizio.

Neppure possono additarsi a modello di trasparente gestione della cosa pubblica le procedure che hanno condotto alla selezione ed al reclutamento di circa 2.300 lavoratori da parte del Commissariato, da adibire alla mai seriamente avviata raccolta differenziata.

Quanto al settore dei rifiuti industriali, le organizzazioni camorristiche hanno messo in campo, in particolare, la propria capacità di fare impresa, intuendo la notevole redditività di un mercato in cui, ad una domanda proveniente da imprenditori senza scrupoli preoccupati unicamente di ridurre al minimo i costi di salvaguardia ambientale, si associa un'offerta, riconducibile alla camorra, in grado, proprio per la capacità di investire (*rectius*: reinvestire) ingenti risorse finanziarie, di neutralizzare il sistema dei controlli e di disporre di aree da destinare a discarica, di fornire un servizio chiavi in mano. Spesso, all'esito dello smaltimento illecito, proponendosi, imprese riconducibili alle medesime organizzazioni camorristiche, anche per la bonifica dei siti da esse stesse inquinati.

Agevolano, di fatto, l'operatività delle imprese della camorra la carenza di un adeguato sistema di vigilanza e controllo, l'assenza di un efficace apparato repressivo e sanzionatorio (fondato, com'è, nella pressoché assoluta totalità su fattispecie di tipo contravvenzionale), l'imperversare di una cultura imprenditoriale scarsamente sensibile alla tutela dell'ambiente.

Non è un caso, pertanto, se il mercato illecito dei rifiuti, oggi, si collochi, per volume d'affari, al secondo posto dell'economia della camorra, superato solo dal traffico degli stupefacenti.

Nell'anno 2004 la Campania risulta la prima regione italiana in relazione alle infrazioni accertate e dei sequestri operati. Confermano tale dato il numero delle inchieste aperte in base all'art. 53-bis del decreto Ronchi: su 37 inchieste ben 16 riguardano la Campania e sono dirette dalle Procure di Napoli, Nola e Santa Maria Capua Vetere.

Completa il quadro una preoccupante carenza di circolarità delle informazioni fra gli organi prefettizi competenti all'adozione dei provvedimenti interdittivi antimafia, tale da non impedire ad imprese sanzionate da talune prefetture di ottenere da altre il via libera semplicemente attraverso il trasferimento della propria sede sociale.

Dirompenti appaiono i recentissimi risultati delle investigazioni giudiziarie della Procura della Repubblica di Napoli: nei primi giorni dell'anno 2006 è stato arrestato un avvocato-imprenditore del casertano, Cipriano Chianese, per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso e altri reati, nell'ambito dell'attività di smaltimento illecito di rifiuti condotta dal clan dei casalesi.

Questi, come affermato dalla nota diramata dall'ufficio giudiziario a margine dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare, "sviluppando alla massima potenzialità le relazioni variamente intessute, ha fornito informazioni riservate agli esponenti di vertice e agli affiliati del clan dei casalesi, conoscenze da costoro utilizzate anche per prevenire interventi repressivi da parte delle forze dell'ordine, nel caso di reati della massima gravità".

Viene, inoltre precisato che il Chianese, "sfruttando i considerevoli ricavi ottenuti attraverso i traffici illeciti di rifiuti, smaltiti in modo abusivo o del tutto incontrollato presso le proprie discariche, ha potuto realizzare ingentissimi investimenti patrimoniali, beni immobiliari talora acquisiti forzando la volontà dei venditori attraverso l'azione minatoria dei capizona del clan dei casalesi".

Tali ricavi ammontano, per la parte derivante da rapporti con il Commissariato straordinario di governo per l'emergenza rifiuti nel solo periodo 2001-2003, a oltre 35 milioni di euro (per metà tale somma è stata già liquidata).

Nell'ambito della medesima operazione è risultato sottoposto a indagini anche l'ex sub commissario per l'emergenza rifiuti, Giulio Facchi, per il quale la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli aveva richiesto l'arresto.

La richiesta è stata rigettata dal GIP per mancanza di esigenze cautelari (non riveste più la carica di sub commissario) [...].

L'inquinamento mafioso nei comuni sciolti

Afragola

La relazione del Ministro dell'Interno, datata 20 ottobre 2005 e costituente parte integrante del decreto presidenziale di commissariamento del comune, evidenzia in dettaglio le plurime ragioni dell'intervento dello Stato, rivolto a rimuovere le cause del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Afragola. Il consiglio comunale di Afragola, rinnovato nelle consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, era stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio 2005 ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco.

Nondimeno, in epoca precedente a tali dimissioni, il prefetto di Napoli, a seguito di elementi informativi acquisiti dagli organi di polizia in ordine a presunti fenomeni di condizionamento e compromissione degli organi elettivi, aveva disposto l'accesso, in data 22 aprile 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 629/82, convertito con modificazioni dalla legge n. 726/82 ed integrato dalla legge n. 486/88.

La relazione ministeriale è categorica nell'affermare, sulla scorta degli accertamenti svolti, la sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata fortemente radicata sul territorio: nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si è concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.

Il quadro di insieme denota il coinvolgimento di alcuni amministratori locali negli ambienti della locale criminalità, avvalorato da una fitta rete di frequentazioni e parentele di pubblici amministratori e dipendenti con soggetti gravitanti nell'ambito della criminalità organizzata ed, in materia di appalti pubblici, da una gestione amministrativa fortemente caratterizzata da irregolarità, incongruenze ed anomalie.

In particolare, vengono passati in rassegna gli elementi emersi nei confronti del sindaco, oggetto di indagini per abusi d'ufficio connessi agli atti relativi alla realizzazione del nuovo ospedale (della conseguente rivalutazione delle aree limitrofe venivano a beneficiare un congiunto dell'amministratore e un esponente apicale del clan camorristico dominante), nonché ulteriori circostanze relative ad altri amministratori in carica, già facenti parte della precedente consiliatura, coinvolti nella vicenda di un atto transattivo tra l'ente e l'impresa all'epoca incaricata della gestione dei rifiuti.

Lo scenario risulta ulteriormente aggravato dalla constatazione che la gran parte dei dipendenti comunali annovera pregiudizi in prevalenza per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione.

In tale contesto, degradato sotto il profilo politico e burocratico, si collocano numerose vicende amministrative caratterizzate da gravi e palesi profili di illegittimità, strumentali all'adozione di provvedimenti finali incidenti favorevolmente e direttamente nella sfera giuridica di esponenti della criminalità organizzata e di soggetti ad essa contigui: quali soggetti beneficiari delle attività amministrative dell'ente in materia edilizia e nei settori degli appalti di opere e servizi, nonché delle autorizzazioni commerciali, ricorrono costantemente gli stessi nominativi. Si tratta di soggetti appartenenti al nucleo della famiglia criminale dominante e dei suoi affiliati. Per ognuna delle procedure amministrative esaminate sono in corso procedimenti penali.

Se nel settore urbanistico l'inerzia dell'amministrazione nel procedere all'abbattimento dei molti manufatti abusivi ha determinato una condizione di generale e diffusa illegalità ancora più rilevante – con riferimento alle cautele antimafia – deve ritenersi la vicenda amministrativa del mercato ortofrutticolo, incentrata sul mancato pagamento dei canoni di posteggio da parte dei conduttori degli stand.

L'amministrazione, omettendo di dar corso alle procedure di riscossione coattiva, e limitandosi a formulare meri inviti di rito all'adempimento, perpetuava la situazione di diffusa illegalità: prescindendo dal gravissimo danno cagionato all'erario comunale, e dalla circostanza che risulta disattesa la normativa sul commercio, in materia sanitaria e sul possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'accesso all'attività commerciale, la relazione ministeriale sottolinea che il comportamento inerte tenuto dall'ente, reiterato nel tempo, è indicativo dell'intenzione di voler mantenere situazioni di privilegio monopolistico in capo agli operatori economici, avvalorando il sospetto che le azioni e le omissioni siano volte a favorire le ditte assegnatarie, alcune delle quali riconducibili direttamente od indirettamente ai potenti sodalizi criminali locali. In particolare, tra gli operatori commerciali risulta un'impresa individuale il cui titolare registra precedenti per associazione per delinquere e usura.

Addirittura, il servizio di guardiania notturna all'interno del mercato, formalmente affidato ad un istituto di vigilanza, risulta in effetti svolto da un pluri-pregiudicato con precedenti penali per omicidio, associazione per delinquere di tipo mafioso, detenzione e porto abusivo di armi e munizioni, estorsione, concorso in

sequestro di persona; si tratta di persona contigua al sodalizio criminale locale. Risulta consequenziale la considerazione svolta dalla relazione ministeriale circa la connivenza dell'ente locale nel mantenimento di tale situazione abusiva, perpetrata all'interno di una struttura di proprietà comunale e soggetta al diretto controllo dell'amministrazione.

Il meticoloso esame effettuato dalla commissione di accesso ha consentito di porre in evidenza ulteriori elementi di indubbia rilevanza: nel settore degli appalti emerge costantemente la omissione della certificazione camerale antimafia; i contratti non definiscono esplicitamente la posizione di tutti i componenti delle società, del legale rappresentante e del direttore tecnico; emergono diffuse irregolarità nelle procedure (interruzione della gara in sede di apertura delle offerte senza l'adozione di misure idonee a garantire la custodia degli atti, ribassi molto contenuti non in linea con quelli usuali, etc.); per alcuni amministratori delle predette società sono state accertate frequentazioni con esponenti della malavita locale, e in un caso la persona è stata sottoposta a misura cautelare per delitti di mafia.

Anche il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani presenta numerose e gravi illegittimità: viene svolto da una società già individuata e incaricata con deliberazione del commissario straordinario del 17 novembre 2000, successivamente prorogata su autorizzazione del commissario di Governo delegato per l'emergenza rifiuti.

Le verifiche disposte hanno accertato che le società (tutte controindicate ai fini antimafia) facenti capo al titolare della ditta che in passato aveva gestito il servizio, sebbene sul piano formale non risultano più affidatarie dello stesso, tuttavia di fatto continuano a operare nel medesimo ambito, concedendo in uso gli automezzi all'attuale società affidataria.

Anche i locali adibiti a uffici amministrativi della società affidataria risultano di proprietà di soggetti contigui al clan dominante.

Nella relazione ministeriale vengono, infine richiamate le vicende relative al lodo arbitrale intercorso tra la precedente amministrazione comunale e il titolare della ditta già incaricata del servizio di rimozione di rifiuti solidi urbani (l'ultima amministrazione, chiamata a eseguire l'accordo per la restante parte pari al 50% dell'importo, non ha fatto presente ai giudici arbitrali la sussistenza di un procedimento penale inerente alla carenza di elementi giustificativi della pretesa creditoria, con rinvio a giudizio di amministratori locali e del titolare della ditta; anche la decisione arbitrale sulla cessione degli automezzi dal comune alla ditta, peraltro avvenuta in esecuzione degli atti deliberativi del commissario straordinario, non È stata contestata dall'ente il quale ha deliberato l'impugnazione del lodo arbitrale solo a seguito dell'insediamento della commissione d'accesso), al servizio di guardiania in un complesso sportivo di proprietà comunale (è emerso che detto servizio, svolto di fatto da congiunti di un pluri-pregiudicato, contiguo alle organizzazioni malavitose locali, non risulta autorizzato) e alle procedure relative alle lottizzazioni convenzionali di alcuni terreni (mancata preventiva approvazione da parte della provincia, di un piano particolareggiato che ha inficiato gravemente la legittimità delle concessioni edilizie successivamente rilasciate ed i cui destinatari sono società, alcune delle quali collegate al clan dominante.

Le conclusioni della relazione ministeriale non lasciano spazio a equivoci di sorta: il complesso degli elementi emersi dall'accesso manifesta che la capacità di penetrazione dell'attività criminosa ha favorito il consolidarsi di un sistema di connivenze e di interferenze di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalità organizzata, che, di fatto, priva la comunità delle fondamentali garanzie democratiche e crea precarie condizioni di funzionalità dell'ente.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Afragola la cui capacità volitiva risulta assoggettata alla influenza dei locali sodalizi criminali, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.

Casoria

La relazione del Ministro dell'Interno, datata 20 ottobre 2005 e costituente parte integrante del decreto presidenziale di scioglimento e commissariamento del comune, analizza in maniera puntuale gli elementi attestanti forme di ingerenza della criminalità organizzata che espongono l'amministrazione comunale a pressanti condizionamenti che compromettono la libera determinazione degli organi costitutivi e il buon andamento gestionale.

Il comune di Casoria, i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25

maggio 2003, è stato oggetto, su determinazione del prefetto di Napoli del 22 aprile 2005, di procedura di accesso agli uffici, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito in legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni, per verificare la sussistenza di condizionamenti mafiosi all'interno del comune.

Gli accertamenti svolti dalla Commissione d'accesso hanno posto in evidenza numerosi e significativi elementi attestanti l'inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata, che ha trasformato la gestione della cosa pubblica in procedure di favore per soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.

In particolare, viene segnalato che due amministratori hanno rapporti di frequentazione con persone gravate da precedenti penali per gravi reati ed un terzo è stato visto in compagnia di una persona vicina al clan locale.

Nell'apparato burocratico, ben trenta dipendenti hanno pregiudizi di varia natura: uno ha precedenti per associazione per delinquere di tipo mafioso e altri dodici sono gravati da precedenti giudiziari ovvero hanno riportato condanne per reati di particolare gravità e si accompagnano a malavitosi.

Significativa, sotto il profilo dell'inerzia dell'ente comunale e della soggezione a forme di condizionamento incompatibili con il perseguimento di finalità pubbliche è la vicenda relativa all'immobile comunale occupato senza titolo da appartenenti alla criminalità organizzata.

È stato, infatti, accertato che una famiglia, della quale fanno parte elementi ritenuti contigui al locale sodalizio camorristico e che si accompagnano a pregiudicati della zona, ha occupato senza alcun titolo, dal 1984, l'alloggio del custode del mercato ortofrutticolo. L'alloggio, messo originariamente a disposizione del capo famiglia, custode del mercato, è poi rimasto in uso al predetto nonostante che dal 1984 fosse stato arrestato e sospeso dal servizio e, alla sua morte, è rimasto occupato dalla sua famiglia.

Per l'utilizzo dell'immobile non solo non è stato mai pagato alcun canone ma anzi il Comune si è assunto le spese relative alle utenze di luce, acqua e gas a servizio degli occupanti.

Ciò ha determinato il severo giudizio della Commissione di accesso, riportato nella relazione ministeriale: gli organi politici e gestionali, nonostante fossero da tempo a conoscenza del fatto, sono rimasti dolosamente inerti a dimostrazione dell'intenzione degli stessi di conservare situazioni di privilegio economico in capo a soggetti riconducibili al potente sodalizio criminale locale.

Nel settore degli appalti pubblici l'attività ispettiva ha consentito di rilevare gravi anomalie ed irregolarità nelle procedure adottate; in diverse occasioni hanno beneficiato di appalti pubblici ditte i cui titolari hanno rapporti parentali o di frequentazione con esponenti della malavita organizzata.

In particolare, tra gli altri casi, nell'affidamento diretto di alcuni lavori ad una ditta riconducibile ad un pregiudicato per associazione per delinquere di tipo mafioso e per altri gravi reati (legato da vincoli di affinità al capo clan e da rapporti di frequentazioni con altri esponenti della locale consorteria e con soggetti gravitanti in quello stesso contesto) sono state riscontrate varie irregolarità: l'insufficiente motivazione del ricorso alla procedura di urgenza, le gravi carenze nella documentazione relativa alla fase progettuale, la mancata acquisizione di notizie sui requisiti di ordine generale e tecnico organizzativo-economico con riferimento alla ditta prescelta.

Sintomatico di favoritismo nei confronti di una ditta riconducibile, sulla base di un rapporto di parentela, al nipote di un fiancheggiatore di una potente organizzazione camorristica è risultato il caso relativo alle procedure di rilascio di una concessione edilizia, in assenza dei pareri dell'azienda sanitaria locale e dei vigili del fuoco.

È emerso, peraltro, che lo stesso soggetto ha beneficiato, in quanto titolare di un'altra ditta, anche dell'approvazione, in difformità da quanto prescritto dalla normativa regionale di riferimento, dei piani di lottizzazione convenzionata.

Altra licenza edilizia, caratterizzata da numerose irregolarità, è stata rilasciata in favore di un soggetto che le forze dell'ordine hanno accertato essere in rapporti di cointeressenza con un personaggio vicino alla locale consorteria.

Sempre con riferimento al settore edilizio, è stato valutato sintomatico del condizionamento psicologico che compromette la libera determinazione degli organi amministrativi il ripetuto e protratto rinvio della discussione, in sede consiliare, circa la destinazione finale da attribuire ad opere abusive oggetto di ordinanze di demolizione. Tale colpevole inerzia, infatti, ha consentito agli interessati, alcuni dei quali riconducibili a sodalizi criminosi di stampo camorristico, di beneficiare della sopraggiunta entrata in vigore della normativa sul condono edilizio.

Anche il settore dei rifiuti urbani risulta contrassegnato dalla deviazione del pubblico interesse, attraverso

modalità gestionali inidonee a garantire il rispetto delle cautele antimafia: la società a capitale interamente pubblico, partecipata dal comune nella misura del 51%, nonostante avesse l'obbligo di osservare le norme che disciplinano le procedure di gara previste per gli enti pubblici e di acquisire le informative antimafia sulle ditte, ha proceduto a stipulare contratti con ditte di fornitori variamente condizionate dalla criminalità organizzata, senza interessare l'ufficio antimafia della prefettura. Giova rilevare che fra queste figure una ditta che ha per titolari i figli di un soggetto in condizione di stretta contiguità con la locale consorteria.

Di fronte a siffatta allarmante condizione, lo Stato viene chiamato, secondo quanto conclusivamente osservato nella relazione ministeriale, a porre in essere un intervento diretto al ripristino della legalità mediante il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.

Crispano

La relazione del Ministro dell'Interno, datata 16 settembre 2005 e costituente parte integrante del decreto presidenziale di scioglimento e commissariamento del Comune, i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, attesta l'esistenza di gravi e plurime forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata, atte a compromettere l'imparzialità della gestione e a pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

Gli accertamenti eseguiti dalla Commissione di accesso istituita dal prefetto di Napoli, con provvedimento in data 20 settembre 2004, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno posto in evidenza il forte inquina- mento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata insediata sul territorio.

Numerose sono le vicende specificamente indicative dell'ingerenza della criminalità organizzata negli affari dell'ente e della strumentalizzazione delle scelte amministrative, in un contesto caratterizzato da una fitta rete di frequentazioni e parentele di pubblici amministratori e dipendenti con soggetti gravitanti nell'ambito della criminalità organizzata.

Particolarmente emblematici della condizione di assoggettamento psicologico degli organi comunali, rispetto alla capacità di condizionamento mafioso espressa dal sistema criminale, sono i fatti relativi allo svolgimento dell'edizione del giugno 2004 della «festa dei gigli».

Nella giornata di effettuazione di tale manifestazione, contraddistinta da una ampia partecipazione popolare in quanto momento pressoché esclusivo di aggregazione della comunità locale, veniva esposto in pubblico un telo di grandi dimensioni con l'effigie di un noto esponente di spicco della locale criminalità organizzata – detenuto –, su cui era riportata la scritta «tutto questo è solo per te».

Ma vi è di più.

Durante la cerimonia pubblica di apertura dei festeggiamenti, in presenza del sindaco, al presidente dell'associazione organizzatrice è stata consegnata una lettera con la quale il predetto esponente della criminalità organizzata – detenuto-, attraverso la pubblica espressione di buoni auspici per la festa, ribadiva il proprio ruolo egemone nel contesto sociale.

La relazione ministeriale opportunamente sottolinea come l'evento in questione, inequivocabilmente diretto a ribadire pubblicamente la capacità di mantenere integra nella comunità locale la posizione di leader indiscusso e di coltivare al suo interno rapporti carismatici nonostante lo stato di restrizione in carcere, non abbia trovato immediata, pubblica e univoca presa di distanza da parte dell'istituzione locale.

L'amministrazione locale ha, infatti, censurato l'intera vicenda solo quando la Commissione prefettizia di accesso si è insediata presso l'ente, a ben tre mesi di distanza dal verificarsi dell'evento.

Va aggiunto che benché due dei quattro soci dell'associazione organizzatrice della festa fossero direttamente o indirettamente collegati con appartenenti al clan camorristico della zona, l'associazione stessa è risultata beneficiaria di un sostanzioso contributo finanziario da parte del comune.

Anche nel corso dei festeggiamenti della successiva edizione della festa, svoltasi nel giugno 2005, si sono registrati comportamenti che hanno testimoniato espressioni di devozione nei confronti del citato personaggio mafioso.

Innumerevoli sono le irregolarità che hanno contraddistinto la gestione amministrativa, anche attraverso l'adozione di procedure di dubbia legittimità.

In particolare, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e spazzamento delle aree pubbliche dal 1999 era stato affidato ad una società risultata controindicata sotto il profilo antimafia. Il nuovo gestore,

a partire da un primo affidamento per un periodo di tre mesi, ha svolto continuativamente il servizio sino al 20 dicembre 2003 in forza di undici provvedimenti di proroga, assentiti dal Commissariato regionale per l'emergenza rifiuti.

Successivamente, il Comune, disattendendo le indicazioni del suddetto Commissariato, deliberava di appaltare il servizio di nettezza urbana mediante licitazione privata da aggiudicarsi con il prezzo più basso previa pubblicazione di apposito bando di gara. La gara veniva svolta, nonostante l'espressa diffida da parte del Commissariato che chiedeva di procedere alla previa redazione di un piano di raccolta integrata, con relativa analisi economico-finanziaria, coerente con le ordinanze ministeriali e commissariali adottate in materia.

Giova sottolineare che la procedura concretamente adottata ha determinato la violazione della normativa che disciplina la pubblicazione del bando, per la immotivata e ingiustificata riduzione dei termini di presentazione delle domande da parte delle ditte concorrenti, nonché di quelli per la ricezione delle offerte dopo la fase di prequalificazione: ne è derivata una oggettiva limitazione della conoscibilità della procedura ad evidenza pubblica e, quindi, l'impossibilità di partecipazione alla gara da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati.

Rilevante sotto lo specifico profilo antimafia risulta il successivo comportamento dell'amministrazione che ha proceduto all'aggiudicazione provvisoria «salva verifica dei requisiti», dando avvio al rapporto ancor prima di aver inoltrato la richiesta di informativa antimafia con riferimento alla ditta aggiudicataria.

La relazione ministeriale sottolinea che quando sono, poi, emersi elementi ostativi ai fini antimafia, l'ente non ha disposto la immediata interruzione del rapporto contrattuale, provvedendo a richiedere una nuova istruttoria antimafia sulla base della speciosa considerazione che la società aveva trasferito la sede sociale, laddove soltanto un mutamento dell'assetto societario avrebbe potuto giustificare tale richiesta.

Infine, soltanto all'esito della notifica della sentenza con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla società aggiudicataria avverso l'informativa prefettizia, l'ente si determinava a procedere alla risoluzione del contratto, a ben dieci mesi dall'inoltro dell'avversata comunicazione.

Anche l'appalto del servizio di refezione scolastica presenta elementi di rilievo antimafia: ancora una volta le procedure adottate hanno determinato una limitazione della concorrenza tra le imprese interessate; inoltre, si è registrato un abnorme susseguirsi di proroghe per la gestione del servizio nelle more dell'espletamento della gara. L'unica ditta ad aver presentato un'offerta è risultata essere quella che già conduceva il servizio in regime di proroga.

In assenza delle prescritte richieste di informative antimafia alla Prefettura, è poi emersa la sussistenza di elementi di condizionamento mafioso a carico della ditta aggiudicataria: la cessione del ramo di azienda da altra società a quest'ultima costituiva aggiramento della normativa antimafia, permanendo un collegamento diretto tra le predette società ed una famiglia gravitante nell'ambito della criminalità organizzata.

Gravi irregolarità sono emerse anche con riferimento all'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di un edificio scolastico: tra l'altro, le offerte presentate dalle ditte partecipanti differivano l'una dall'altra per valori irrisori di ribasso, legittimando la Commissione di accesso a ipotizzare la sussistenza di una turbativa di gara mediante l'organizzazione di cordate.

Anche l'accertata notevole dilatazione dei tempi di esecuzione dei lavori, in forza di un sistema di proroghe accordate dal dirigente dell'ufficio tecnico, che hanno comportato il completamento delle opere con un ritardo di circa dieci mesi rispetto al termine stabilito, sembra trovare la sua chiave interpretativa nei collegamenti e nei rapporti di parentela, rilevanti come controindicazioni antimafia, tra gli amministratori della società aggiudicataria e soggetti indiziati di cointeressenze con la criminalità organizzata.

Le considerazioni critiche della relazione ministeriale si sono rivolte anche all'appalto del servizio di manutenzione e di esercizio dell'impianto di pubblica illuminazione: anche in questo caso è stato riscontrato uno scarto irrisorio tra le offerte in ribasso, indicativo di una verosimile turbativa di gara mediante l'organizzazione di cordate con la conseguente violazione del principio di concorrenzialità.

L'ente comunale ha proceduto alla stipula del contratto nonostante l'accertata inosservanza da parte del soggetto aggiudicatario, di una condizione obbligatoria fissata dal capitolato d'appalto, concernente l'obbligo di rendere disponibile un ufficio nel territorio del Comune, la cui osservanza È risultata falsamente attestata dal titolare dell'azienda senza che l'ente locale l'abbia contestato.

È emerso, inoltre, che il titolare della ditta aggiudicataria nel 2004 è stato destinatario di misura interdittiva disposta dal Tribunale di Nocera Inferiore per aver partecipato ad una associazione per delinquere finalizzata alla turbativa di appalti.

Ancora, con riferimento all'appalto dei lavori di rifacimento delle facciate, di sostituzione infissi e di siste-

mazione dell'area esterna della locale scuola media statale «S. Quasimodo», sono risultate irregolarità contabili a carico della ditta aggiudicataria, il cui titolare è in rapporti di parentela con esponenti della criminalità organizzata.

Sia nel settore urbanistico, infine, che in quello commerciale, la relazione ministeriale ha evidenziato un atteggiamento di colpevole inerzia dell'amministrazione locale che nel tempo ha ingenerato il diffondersi di una generale tendenza alla trasgressione delle norme, alimentata dalla certezza dell'impunità, che ha finito per tradursi in condizione di vantaggio per i soggetti gravitanti intorno alla criminalità organizzata.

Le conclusioni, tratte sulla base degli allarmanti elementi sin qui sommariamente descritti, non possono che denunciare il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il Comune di Crispano: l'attività amministrativa e gestionale risulta assoggettata alla influenza dei locali sodalizi criminali, determinando l'inosservanza del principio di legalità nel servizio pubblico e l'uso deviato delle pubbliche funzioni.

Tufino

La relazione del Ministro dell'Interno, datata 20 ottobre 2005 e costituente parte integrante del decreto presidenziale di scioglimento e commissariamento del Comune, i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, descrive un quadro sintomatico della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale ad opera della criminalità organizzata fortemente radicata nel territorio.

L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative emergono dal coinvolgimento di alcuni amministratori negli ambienti della locale criminalità, avvalorato da una fitta rete di frequentazioni, intercorrenti tra costoro, dipendenti dell'ente e soggetti gravitanti nell'ambito della delinquenza organizzata, nonché da una gestione amministrativa fortemente caratterizzata da irregolarità, incongruenze ed anomalie nei settori dell'erogazione dei benefici economici, del controllo sull'attività edilizia, del rilascio delle relative concessioni e della esecuzione dei lavori pubblici.

Gli accertamenti condotti e le testimonianze raccolte nel corso dell'attività di accesso hanno posto in luce che l'organo di vertice dell'amministrazione e un dipendente comunale ne monopolizzano l'attività amministrativa, orientandola a loro piacimento, secondo logiche prettamente clientelari.

In particolare, la relazione ministeriale, riportando gli esiti della predetta verifica, descrive il predetto dipendente come «importante referente del Sindaco», suo fervente sostenitore nelle campagne elettorali, «molto vicino a clan camorristici presenti nella zona», e in grado di orientare a suo piacimento le scelte amministrative a causa della «forte influenza che il predetto ha nei confronti del sindaco», e per questo, nel contempo, temuto, ma anche obbligato punto di riferimento per gli abitanti di Tufino che sono indotti a rivolgersi a lui per la risoluzione di qualsiasi problema.

Il dipendente in questione risulta frequentare pregiudicati, alcuni dei quali affiliati al clan camorristico egemone nei comuni limitrofi, ed è gravato da numerosi precedenti penali; risulta essere stato più volte denunciato per minacce, ingiurie, oltraggio, truffa aggravata ai danni dello Stato e ai danni del comune di Tufino.

È emerso, inoltre, che quando questi è stato arrestato per assenteismo l'amministrazione gli ha applicato solo la lieve sanzione disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni; subito dopo, peraltro, gli ha conferito persino l'incarico di assistente presso il Comando di polizia municipale. Viene precisato, al riguardo, che anche dopo questa collocazione lo stesso ha continuato a disertare l'ufficio e a gestire, nelle ore di lavoro, l'agenzia di assicurazione intestata alla sua convivente e ubicata a poca distanza dalla sede di lavoro.

Giova porre in evidenza che di questa stessa agenzia si avvale fra l'altro il Comune per la stipula delle polizze assicurative.

Con riferimento al Sindaco, va riferito che il capo dell'amministrazione viene descritto come accentratore e arbitrariamente autoritario, «in grado anche di porre in essere ritorsioni nei confronti di chi è in disaccordo con lui». Viene lamentato, da parte degli altri consiglieri, che non solo viene negata alla opposizione ogni forma di controllo, ma che ad assessori e consiglieri della maggioranza viene imposta una adesione acritica agli atti deliberativi già stilati in assoluta mancanza di collegialità.

Risulta, pertanto, evidente come tale condizione si presti facilmente al perseguimento di interessi non corrispondenti con le finalità istituzionali dell'Ente e offra spazi a interferenze anche da parte della criminalità organizzata.

Collegamenti con la criminalità organizzata sono, peraltro, ascrivibili anche ad un consigliere di minoranza,

che frequenta pregiudicati della zona, alcuni dei quali affiliati ad un clan camorristico: ha acconsentito persino ad assumere uno di questi soggetti presso la propria azienda, per fargli ottenere i benefici di giustizia richiesti.

L'esame dell'attività amministrativa ha permesso di accertare che l'ente ha erogato benefici economici a vario titolo a ben diciannove soggetti pregiudicati, alcuni dei quali titolari di attività economiche di un certo rilievo: fra questi figurano due soggetti parenti di affiliati a sodalizi camorristici; la vedova di un affiliato ucciso in un agguato di stampo mafioso, nella cui abitazione è stato tratto in arresto un appartenente ad una cosca criminosa di Napoli; soggetti con gravissimi precedenti per sequestro di persona a scopo di rapina, tentato omicidio di un appartenente alla Polizia di Stato, detenzione e porto illegale di armi, violenza carnale e sottrazione di minore, concorso in omicidio volontario, favoreggiamento della prostituzione; il fratello di un socio della ditta che svolge per l'Ente il servizio di vigilanza che risulta imputato per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

Più in generale, sono state rilevate gravi carenze e irregolarità nell'attività di controllo dell'attività edilizia, nel rilascio delle concessioni edilizie, nelle assegnazioni delle aree per gli insediamenti produttivi, nei lavori per la realizzazione della nuova casa comunale, nell'affidamento di lavori con la motivazione della somma urgenza, nell'approvazione, per diversi lavori pubblici, di perizia di variante e perizia suppletiva in mancanza dei presupposti normativi di ammissibilità, nel reiterato ricorso alle assunzioni a tempo determinato.

Conclusivamente, la relazione ministeriale, dando atto della estensione e della influenza della presenza criminale sulle attività dell'organo esponenziale della comunità, attesta la necessità dell'intervento commissariale per il ripristino delle fondamentali garanzie democratiche e crea precarie condizioni di funzionalità dell'Ente comunale.

Torre del Greco

La relazione del Ministro dell'Interno, datata 20 ottobre 2005 e costituente parte integrante del decreto presidenziale di scioglimento e commissariamento del Comune, i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, rappresenta l'esistenza di significative forme di ingerenze da parte della criminalità organizzata, idonee a fuorviare la gestione pubblica, a rendere inefficace l'andamento dell'amministrazione e a impedire il regolare funzionamento dei servizi.

Gli accertamenti, eseguiti dalla Commissione di accesso istituita dal Prefetto di Napoli con provvedimento del 22 aprile 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno riguardato – innanzitutto – le vicende relative al coinvolgimento di un consigliere comunale e di un dipendente con esponenti della criminalità organizzata, in conseguenza delle quali l'Autorità giudiziaria aveva disposto, in data 5 luglio 2004, l'applicazione di misure cautelari.

È emerso, soprattutto sulla base delle emergenze investigative e giudiziarie, che il clan camorristico locale 371 era riuscito a realizzare un canale privilegiato con l'Ente comunale per la favorevole definizione dei procedimenti amministrativi di interesse, soprattutto in materia di appalti, grazie al significativo apporto offerto dal consigliere e dal dipendente raggiunti dal provvedimento cautelare. Costoro, infatti, forti della posizione rispettivamente ricoperta nell'ente, avrebbero agevolato le attività del clan o suoi singoli esponenti di vertice.

Va, peraltro, sottolineato che il complessivo contesto amministrativo comunale appare degradato, laddove si tenga conto della circostanza che molti dipendenti comunali hanno precedenti di polizia di varia natura; di questi, tre hanno precedenti per reati associativi di stampo mafioso.

Tra essi figura anche il fratello del capo clan.

È appena il caso di rilevare come gli organi elettivi non abbiano predisposto alcun tipo di controllo sull'attività gestionale dei dirigenti amministrativi, non prevedendo neppure l'adozione di atti regolamentari idonei alla individuazione di parametri e indici oggettivi di valutazione.

Esemplificativa del forte condizionamento dell'operato della pubblica amministrazione è la vicenda relativa al rilascio dell'autorizzazione edilizia in sanatoria alla moglie del capo clan, proprietaria di un immobile che era stato sottoposto a sequestro dopo che le forze dell'ordine vi avevano rilevato gravi abusi edilizi.

Se le risultanze giudiziarie attestano il diretto interessamento nella vicenda da parte del consigliere e del dipendente menzionati, l'analisi degli atti amministrativi consente di affermare che il provvedimento autorizzativo è stato emanato su proposta del responsabile del procedimento e con il parere favorevole della Commissione edilizia integrata, nonostante il fatto che i lavori eseguiti fossero difformi dallo strumento urbanistico, oltre che privi dei necessari accertamenti di idoneità statica, avendo in effetti comportato la trasformazione del manufat-

to preesistente ed inciso significativamente sulle strutture e sulla statica del fabbricato.

Di particolare rilievo è risultata la compromissione dell'interesse pubblico nel settore degli appalti, giacché è emersa una permeabilità dell'apparato amministrativo con riferimento alla diffusione di notizie e informazioni sulle gare a vantaggio di esponenti del sodalizio criminale interessati alla loro aggiudicazione: l'esame degli atti di gara ha permesso di evidenziare elementi sintomatici di possibili accordi fra gli imprenditori partecipanti, finalizzati a predeterminare l'esito delle selezioni.

Nelle gare d'appalto esaminate è stata, infatti, riscontrata una atipica e assai ravvicinata distribuzione dei ribassi offerti dalle ditte partecipanti, la provenienza dalla stessa area geografica di un numero consistente delle imprese e di quelle proponenti le migliori offerte; il ricorso di gran parte delle imprese a solo tre compagnie assicurative per le polizze fidejussorie, che presentano sovente una numerazione consecutiva; la spedizione contemporanea all'Ente delle missive contenenti le offerte da parte di alcune di queste imprese. Siffatte circostanze sembrano confermare l'ipotesi di turbativa di gara.

Non pare senza significato, a tale proposito, l'ulteriore circostanza costituita dalla aggiudicazione di alcuni appalti a ditte che presentano controindicazioni ai sensi della normativa antimafia.

Sempre nell'ambito dei rilevanti interessi connessi agli appalti si evidenzia la vicenda della variante alle opere strutturali architettoniche ed impiantistiche relative a lavori appaltati dalla precedente amministrazione e quasi ultimati: tale variante, autorizzata dalla più recente amministrazione, in violazione delle prescrizioni tecniche ed economiche previste dalla legge di settore, su parere favorevole della direzione dei lavori, non presentava alcuna connessione con l'originario oggetto contrattuale.

È evidente che le opere, attenendo a nuovi e diversi lavori, avrebbero dovuto essere appaltate mediante una nuova gara.

Va rimarcato che gli accertamenti effettuati dalla Commissione di accesso hanno posto in luce la circostanza che il responsabile del procedimento, designato dall'attuale sindaco, è stato visto frequentare l'abitazione del capo clan, insieme ad un altro pericoloso pregiudicato, e fa parte di una cooperativa tra i cui soci figura un pregiudicato che si accompagna a personaggi di vertice della criminalità locale.

Neppure il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani è rimasto indenne dai rilievi della relazione ministeriale: l'amministrazione comunale ha prorogato, di fatto, l'affidamento di tale attività ad una ditta che già svolgeva il servizio in virtù di proroghe e a cui erano state irrogate sanzioni pecuniarie, a titolo di penali, per i frequenti disservizi provocati, senza che venisse avviata la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del nuovo contraente.

Anche in questo caso la verifica effettuata sulle caratteristiche del contraente ha permesso di accertare una situazione di forte allarme: oltre la metà dei dipendenti in organico presso la predetta ditta ha precedenti di polizia, di cui il 10% per reati associativi. Una parte di questi ha precedenti per associazione di stampo mafioso. Un dirigente ed una ventina di dipendenti risultano comunque legati a vario titolo a clan camorristici della zona.

Nel settore commerciale, infine, si registrano opacità e inerzie attraverso la sistematica elusione delle norme poste a garanzia della trasparenza nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali: l'ente non ha mai provveduto a comunicare alla Questura competente i nominativi dei titolari delle attività commerciali autorizzate, per conto del Comune, dallo Sportello unico per le attività produttive.

In conclusione, la relazione ministeriale, sulla scorta degli elementi forniti dalle indagini giudiziarie e dagli accertamenti operati dalla Commissione di accesso, rileva l'esistenza di un consolidato sistema di connivenze e di interferenze, riconducibile alla criminalità organizzata, che, incidendo pesantemente sul funzionamento dell'ente comunale, priva la comunità delle fondamentali garanzie democratiche.

ASL Napoli 4

La relazione del Ministro dell'Interno, datata 20 ottobre 2005 e costituente parte integrante del decreto presidenziale di commissariamento dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 4 con sede in Pomigliano d'Arco, si basa sugli elementi raccolti dalla Commissione di accesso insediata dal Prefetto di Napoli con provvedimento del 22 aprile 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli approfondimenti ispettivi operati hanno passato in rassegna significative vicende relative all'attività amministrativa dell'ASL NA 4, con particolare riferimento alla estromissione di un direttore amministrativo pro-tempore, agli appalti ed ai contratti di forniture, nonché alle autorizzazioni ed accreditamenti rilasciati alle

strutture sanitarie private.

L'area territoriale servita dall'Azienda Sanitaria Locale NA 4 (35 comuni compresi nella zona nolana, nella zona vesuviana e nella zona acerrano-pomigliese, con un bacino di utenza di circa 500.000 abitanti) è caratterizzata dalla presenza di potenti clan camorristici dediti al controllo delle attività imprenditoriali e che nel tempo hanno intessuto intrecci pericolosi con le istituzioni locali per condizionarne le scelte ed assicurarsi la gestione di risorse pubbliche stanziate per opere e servizi di pubblica utilità.

A tale proposito, la relazione ministeriale ricorda che numerosi sono stati gli interventi straordinari dello Stato, attraverso lo scioglimento di enti comunali di quell'area, per contrastare l'ingerenza delle organizzazioni criminali nella gestione della cosa pubblica (Acerra, Pomigliano d'Arco, Nola, Volla, Ottaviano, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Belsito, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Poggiomarino, Casamarciano e Liveri).

Numerose sono pure le vicende giudiziarie che attestano la capacità di condizionamento della P.A. acquisita già da tempo dalle consorterie criminali: nel corso degli anni diversi clan, tra cui Alfieri, Nuvoletta, Agizza, Scotti, Romano, hanno dimostrato interesse per tale strategia di inquinamento degli enti pubblici.

Rilevante, sul punto, deve ritenersi la vicenda di un ex sindaco di uno dei sopra citati comuni che, dopo aver ricoperto varie ed importanti cariche presso enti sanitari del capoluogo campano, è divenuto direttore generale dell'A.S.L. NA 4 ed in quella occasione venne coinvolto in un procedimento penale con l'imputazione di aver favorito alcune ditte riconducibili alle famiglie Agizza-Romano.

Inoltre, è significativo che ex presidenti ed amministratori delle due principali UU.SS.LL. di Nola e della U.S.L. di San Giuseppe Vesuviano – oggi confluite nell'A.S.L. NA 4, sono stati coinvolti in episodi di commistione con le organizzazioni camorristiche Alfieri e Fabbrocino e che un ex presidente dell'U.S.L. di Nola è stato condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

In siffatto contesto, gli accertamenti della Commissione di accesso ha accertato che la sussistenza di condizionamenti della criminalità organizzata è proseguita anche sotto la gestione dell'ente avviata in data 9 gennaio 2001 con il rinnovo dell'organo di vertice, disposto dalla competente giunta regionale della Campania: nel settore degli appalti erano emersi ripetuti affidamenti di lavori, con modalità dai dubbi profili di legittimità, a imprenditori già coinvolti in precedenti vicende giudiziarie perché ritenuti proni agli interessi della camorra, ad attestare una oggettiva condizione di soggezione e permeabilità dell'ente al contesto malavitoso.

Centrale appare, sul punto, la vicenda dell'allontanamento del direttore amministrativo pro-tempore, che pure era stato nominato allo scopo di contrastare logiche affaristiche e devianze amministrative in quell'ente, il cui precedente direttore generale era stato arrestato, in prossimità dell'insediamento dell'organo di vertice nominato nel 2001, insieme ad alcuni dipendenti per tangenti pagate dai proprietari di una casa di cura ritenuti collegati al clan Alfieri.

La relazione ministeriale rileva come con la revoca della nomina del suddetto direttore amministrativo, disposta dal direttore generale pro-tempore dopo dieci mesi e ritenuta illegittima dal Tribunale di Nola in sede cautelare, il processo di risanamento avviato abbia subito una interruzione.

Il succedersi di tali determinazioni viene valutato dalla relazione ministeriale come sintomatico di una volontà tesa ad impedire che venissero rimosse quelle condizioni di consolidata illegalità, espressione di una commistione affaristico criminale. Viene dedotto, tra l'altro, il riaffidamento dell'appalto del servizio «centro unico prenotazioni» ad una cooperativa, tra i cui componenti figurano soggetti ritenuti collegati alla criminalità organizzata.

Del pari rilevante deve ritenersi la sistematica violazione del «protocollo di legalità» sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 12 settembre 2003, che denota la volontà dell'ente di operare in un contesto svincolato dal rispetto delle regole poste a specifico contrasto dell'ingerenza criminale di tipo mafioso.

L'elusione della normativa antimafia ha, di fatto, consentito all'A.S.L. di intrattenere rapporti negoziali con società gravate da elementi pregiudizievoli. Relativamente al servizio di pulizia degli immobili in uso all'A.S.L. è emerso che la ditta affidataria fa capo alla famiglia Napolitano di cui è stata accertata la contiguità con il potente clan Alfieri.

Se, in generale, sono state poste in evidenza irregolarità relativamente a più affidamenti diretti per importi di notevole entità, operati senza gara e con modalità elusive delle disposizioni in materia di appalti pubblici, va menzionata la specifica procedura per l'appalto mediante licitazione privata per la fornitura del servizio di pulizia e sanificazione delle strutture sanitarie: l'A.S.L., successivamente all'allontanamento del predetto direttore amministrativo, ha modificato i criteri di scelta del contraente, adottando modalità che hanno stravolto l'originario rigore e che hanno alterato la par condicio tra i contraenti, vanificando la effettività della concorrenza e violando il principio della segretezza delle offerte.

Le descritte illegittimità hanno portato all'esclusione dalla gara dell'unica ditta che non risultava collegata a clan malavitosi; inoltre, in sede di accesso è stata rilevata la mancata acquisizione, a distanza di oltre due anni dalla stipula del relativo contratto, dell'informativa antimafia nei confronti della ditta aggiudicataria, vicina alla famiglia Napolitano.

Anche con riferimento all'affidamento dei servizi di vigilanza, nei confronti degli istituti che hanno beneficiato delle singolari e anomale procedure adottate dall'A.S.L. NA 4, i riscontri effettuati hanno posto in luce l'esistenza di numerosi personaggi contigui ai clan camorristici operanti nella zona.

Ancora, in relazione all'affidamento dei servizi informatizzati, disposto a trattativa privata limitata a due cooperative, si rilevano, da un lato, l'elusione della normativa in materia di gare pubbliche, operata mediante il fraudolento frazionamento della spesa, che unitariamente considerata avrebbe superato la quota comunitaria; dall'altro, la presenza di alcuni soci delle ditte affidatarie collegati ai clan camorristici D'Avino, Cennamo ed Alfieri.

Analoghi rilievi vanno operati con riguardo alle procedure di gestione ed aggiudicazione degli appalti relativi alla fornitura di pasti (la ditta aggiudicataria era gravata da interdittiva antimafia già dal 2003, così come quella subentrata nel contratto a seguito di cessione del ramo di azienda), all'affidamento del servizio di trasporto rifiuti ospedalieri (l'amministratore unico della ditta aggiudicataria dell'appalto è risultato gravato da numerosi procedimenti penali per reati contro l'ambiente e contiguo, seppure indirettamente, alla delinquenza organizzata), all'attività del provveditorato (il ricorso all'artificioso frazionamento della spesa e la mancanza dello strumento programmatorio degli appalti e delle forniture costituiscono terreno fertile per i tentativi di ingerenza e condizionamento camorristico).

Anche le verifiche effettuate sul sistema del rilascio di autorizzazioni e di accreditamenti a strutture sanitarie private, infine, evidenziano procedure non conformi a norma e cointeressenze di imprenditori legati a vario titolo con elementi che la relazione ministeriale definisce appartenenti alla macro-delinquenza.

In conclusione, la relazione ministeriale afferma la sussistenza della persistente capacità della criminalità organizzata di intrecciare rapporti con settori vitali della società civile, e, nello specifico, con gli organi gestionali della struttura sanitaria, per distrarre a proprio profitto, anche per il tramite di ditte concessionarie degli appalti, ingenti somme destinate ad interventi di pubblica utilità.

Melito di Napoli

La relazione del Ministro dell'Interno, datata 20 dicembre 2005 e costituente parte integrante del decreto presidenziale di scioglimento e commissariamento del Comune, i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2003, attesta l'esistenza di concrete forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata, atte a compromettere l'imparzialità della gestione e a pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

Di particolare rilievo deve ritenersi, sul punto, il provvedimento giudiziario di custodia cautelare in carcere emesso, in data 11 novembre 2005, dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di un ex sindaco, con la contestazione del reato di cui all'art. 416-bis del codice penale per aver costituito un'associazione per delinquere finalizzata a impedire od ostacolare il libero esercizio del voto da parte dei cittadini in occasione delle elezioni del maggio-giugno 2003, al fine di procurare indebitamente consensi alla lista del candidato poi effettivamente eletto a sindaco (quest'ultimo risulta sottoposto a indagini per il reato di cui agli artt. 110 e 416-bis del codice penale).

In particolare, viene precisato che l'ex sindaco risulta collegato, per rapporti di affinità e di affari, a un pericoloso sodalizio criminale dedito al traffico illecito di sostanze stupefacenti e alla realizzazione di attività estorsive: avvalendosi della condizione di omertà e di assoggettamento imposta dal clan ai cittadini di Melito, aveva costretto numerosi elettori a votare per il candidato poi eletto a sindaco.

Il grave condizionamento della espressione del voto e delle regole democratiche risulta, secondo gli accertamenti richiamati, il frutto di un progetto criminoso nel quale lo stesso candidato a sindaco risulta coinvolto: una strategia complessiva di intimidazione della cittadinanza a danno delle liste collegate al candidato avversario a sindaco, che comportava come sua conseguenza necessitata l'ingerenza del sodalizio nella successiva gestione amministrativa dell'Ente comunale.

Gli elementi emersi dalle investigazioni riguardano episodi di costrizione o dissuasione, attuati anche presso i seggi elettorali da parte di soggetti di cui era nota la caratura criminale, ascrivibili direttamente ad affiliati del clan camorristico locale (due di costoro risultano raggiunti dal medesimo provvedimento restrittivo della libertà).

Una volta raggiunto l'obiettivo elettorale, si è determinata l'effettiva e concreta ingerenza camorristica nella gestione dell'amministrazione comunale, con riferimento a settori di interesse strategico per le attività della consorteria malavitosa.

La vicenda dell'intervento personale dell'ex sindaco, unitamente ad altro soggetto, per porre termine a uno stato di agitazione del personale di una impresa partecipata dal comune è emblematico della gravissima condizione di delegittimazione degli organi istituzionali dell'Ente comunale, di fatto estromessi dalla gestione amministrativa e politica: i dipendenti in agitazione vengono convocati irritualmente e senza alcun titolo, all'interno di uno stabile comunale, da parte di soggetto non legittimato istituzionalmente e dissuasi, con modalità intimidatorie, dall'effettuare qualsivoglia forma di protesta.

L'incombente presenza dell'ex sindaco nelle attività burocratiche del Comune risulta, con riflessi allarmanti sul piano della capacità degli organismi comunali ad assicurare – in piena autonomia – la tutela degli interessi pubblici dall'ulteriore vicenda relativa alla duplicazione delle tessere elettorali: il citato ex Sindaco, avendo ottenuto la disponibilità dei registri delle sezioni elettorali, aveva rilevato i nominativi dei cittadini che non avevano ancora espresso il voto e aveva ottenuto, al posto dei diretti interessati, il rilascio dei moduli per l'emissione di duplicati delle tessere elettorali di costoro.

Viene, inoltre, riferita, a conferma del penetrante condizionamento camorristico dell'amministrazione comunale, l'ulteriore vicenda della nomina di un assessore, come contropartita dell'appoggio elettorale prestato, su pressioni dell'associazione criminale, in favore del candidato sindaco, poi eletto.

La situazione descritta di elevata compromissione della tenuta democratica e della legittimazione rappresentativa dell'Ente comunale, unitamente alla sostanziale eterodirezione della gestione amministrativa a opera di un soggetto di cui sono palesi i collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso, ha reso indispensabile l'intervento istituzionale al fine di ripristinare i valori giuridici e democratici dell'ordinamento statuale.

Pozzuoli

La relazione del Ministro dell'Interno, datata 20 dicembre 2005 e costituente parte integrante del decreto presidenziale di scioglimento e commissariamento del Comune, i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, attesta la sussistenza di oggettivi fattori di condizionamento dell'amministrazione comunale ad opera della criminalità organizzata.

Gli accertamenti eseguiti dalla Commissione di accesso, istituita dal Prefetto di Napoli con provvedimento in data 5 febbraio 2004, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno posto in evidenza la penetrante ingerenza nelle attività di governo amministrativo da parte della criminalità organizzata insediata sul territorio, nell'ambito di un contesto di generale acquiescenza degli organi istituzionali comunali.

È stata, infatti, rilevata la condizione di estremo degrado dell'apparato burocratico, idonea a favorire il radicarsi di inerzie e prassi illegali: tre amministratori con carichi giudiziari pendenti per i reati di abuso di ufficio, concussione e truffa; un amministratore dimessosi dopo essere stato raggiunto da provvedimento restrittivo in carcere per il reato di concussione; tra i dipendenti figurano anche pregiudicati per reati gravissimi e denunciati per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso; vigili urbani coinvolti in numerose vicende giudiziarie per fatti incompatibili con il rispetto rigoroso dei criteri di trasparenza e legalità nell'azione amministrativa;

in particolare, tre vigili urbani rinviati a giudizio per aver omesso di denunciare all'autorità giudiziaria un episodio di estorsione, ad opera di emissari del potente clan camorristico egemone del luogo, consumatosi a pochi metri dalla loro postazione nel mercato ittico; un dipendente addetto al mercato ittico, più volte denunciato per assenteismo, gravato da pregiudizi penali allarmanti e collegato ad ambienti malavitosi, favorito da alcune scelte amministrative nonostante fosse responsabile della conduzione di diverse attività abusive.

Gli accertamenti in sede giudiziaria hanno consentito di acclarare che la camorra ha approfittato di tale stato di lassismo (per molti anni si è consentita l'effettuazione delle attività commerciali in carenza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme di legge; non sono stati svolti, in merito, controlli amministrativi; le singole aree di vendita sono state assegnate in maniera arbitraria e persino a soggetti privi dei requisiti antimafia e di moralità; non è stato mai preteso il pagamento dei canoni in favore delle casse comunali) per conseguire un ruolo chiave nella gestione del mercato ittico, instaurando un generalizzato sistema di estorsioni e acquisendo interessi economici diretti e indiretti nella commercializzazione dei prodotti ittici.

Solo l'intervento della magistratura penale, con l'arresto e la condanna di numerosi esponenti dell'organizzazione criminale locale, ha posto fine a episodi ripetuti di intimidazione, avvenuti nella indifferenza degli

organi comunali preposti alla vigilanza ai danni di amministratori locali e di un operatore del settore ittico.

È stato, peraltro, rilevato che la situazione di illegalità sotto il profilo igienico-sanitario riscontrata dagli ispettori sanitari che hanno coadiuvato le forze dell'ordine nelle attività di indagine non è stata tempestivamente contrastata dal sindaco, a cui viene addebitato un atteggiamento dilatorio, cessato solo durante l'attività ispettiva della commissione prefettizia di accesso.

Tale comportamento è stato ritenuto significativo sul piano della agevolazione del perseguimento degli interessi del locale clan camorristico.

D'altra parte è stato accertato che il Sindaco nella precedente consiliatura, allorquando rivestiva il ruolo di consigliere comunale di maggioranza, aveva stipulato, in qualità di titolare di impresa di gestione di importante centro commerciale, un contratto per l'affidamento dei servizi di pulizia e conduzione del parcheggio – a condizioni estremamente vantaggiose per l'altro contraente – con una ditta riconducibile a soggetto caratterizzato dagli stretti legami di parentela e frequentazione con elementi di vertice del locale clan camorristico.

Tale rapporto contrattuale è proseguito nonostante il fatto che sia stato evidenziato che la ditta non era autorizzata a svolgere l'attività di custodia autoveicoli e nonostante la circostanza che la ditta si sia vista respingere dalla Camera di commercio la richiesta di iscrizione all'albo delle imprese di pulizia per mancanza dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge.

Numerosi sono gli episodi, rilevati nel corso degli accertamenti, che comprovano la deviazione dalle finalità di pubblico interesse nell'attività amministrativa dell'Ente comunale: in un'area concessa dal Comune, per la realizzazione di un parco giochi, alla moglie di un dipendente comunale, gravato da rilevanti pregiudizi penali, quest'ultimo collocava una rimessa abusiva di veicoli, senza che l'amministrazione – constatata la diversa destinazione – provvedesse a risolvere il rapporto di locazione secondo quanto specificamente previsto dal contratto; la moglie del predetto dipendente otteneva, altresì, dall'amministrazione comunale una autorizzazione alla occupazione di zona demaniale, nonostante la circostanza che sulla medesima area insistesse uno stabilimento balneare abusivamente installato dal citato dipendente e nonostante il fatto che la stessa amministrazione avesse diffidato costui a demolire le opere abusive, a seguito di denuncia della guardia costiera.

Viene, inoltre, segnalato che il settore degli appalti di lavori pubblici e servizi è risultato contrassegnato da vistose anomalie procedurali che hanno determinato dei vantaggi, anche indiretti, per gli interessi della criminalità organizzata: metodi di aggiudicazione che hanno condotto benefici ad imprese contigue a esponenti camorristici.

Giova sottolineare che l'amministrazione comunale, benché avesse sottoscritto il protocollo di legalità sulla prevenzione antimafia nei pubblici appalti, non ha ritenuto di applicarlo in relazione all'affidamento del servizio di nettezza urbana: la ditta prescelta, una società cooperativa, ha poi affidato l'esecuzione del servizio a un proprio associato risultato gravato da condizioni di interdizione antimafia perché contiguo a potenti sodalizi camorristici.

Pure nell'ambito dei lavori affidati con la procedura della "somma urgenza" si è accertato che la scelta è caduta, senza motivazione e senza indicazione dei criteri posti a presidio della trasparenza dell'attività amministrativa, su società riconducibili a un imprenditore vicino a esponenti di diversi clan camorristici, con gravi precedenti penali per reati tra i quali figurano l'associazione per delinquere di tipo mafioso, l'estorsione e il tentato omicidio.

Assai rilevante, infine, è stata ritenuta, sotto il profilo della permeabilità agli interessi espressi dalla criminalità organizzata, la vicenda dell'approvazione, da parte del Consiglio comunale, nonostante il parere contrario del vicesegretario dell'Ente, del provvedimento di rinnovo contrattuale dell'affidamento della gestione del patrimonio comunale a ditta esterna, giacché nell'assetto societario e amministrativo delle imprese poi individuate dall'affidataria del servizio si rinvengono soggetti gravati da precedenti di polizia per reati associativi e contro la pubblica amministrazione, di turbata libertà degli incanti e truffa. Desta particolare allarme, ancora, la circostanza che il socio di una ditta risulta essere stato, in passato, colpito da ordinanza di custodia cautelare per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, insieme con i vertici di un potente clan napoletano.

I descritti gravissimi elementi pongono in luce la complessiva situazione di pesante condizionamento che gli organi amministrativi comunali subiscono da parte della criminalità organizzata camorristica, risultando incapaci di garantire l'autonomo e pieno esercizio delle scelte amministrative all'insegna del principio di legalità e nel rispetto delle garanzie democratiche dei cittadini [...].

L'allarmante situazione dell'area casertana, dominata dalla potente organizzazione dei casalesi (forte di rilevanti «capacità militari» nonché di stabile radicamento nel mondo delinquenziale e insidiosa capacità pe-

netrativa in tutti i settori della società e dell'economia) ha sollecitato l'attenzione di questa Commissione, che ha riservato all'approfondimento della realtà criminale di quella provincia una apposita missione (in Caserta, dal 9 all'11 febbraio 2004).

Ne è emerso un quadro particolarmente grave, caratterizzato dalla presenza condizionante di una criminalità organizzata che, se trova le sue radici in una tradizione plurisecolare di sopraffazione e violenza, ha saputo rinnovare le modalità di azione, modificando il campo di azione e di interesse, di pari passo con l'evoluzione economica del territorio da prevalentemente agricola a mercantile e industriale.

Il sistema criminale

Il modello descrittivo più confacente alla realtà criminale casertana è quello che vede la presenza di più gruppi organizzati, con competenze su base territoriale, collegati verticisticamente.

L'organizzazione più significativa, che opera sostanzialmente da due secoli potendo così vantare una supremazia anche storica, è nota come clan dei Casalesi.

A seguito di una frattura al vertice verificatasi alcuni decenni orsono, tale clan si è diviso in due rami: il principale di essi fa capo al famigerato Francesco Schiavone, alias «Sandokan», detenuto in regime ex art. 41-bis o.p. (attualmente è retto da Francesco Schiavone, di Luigi, alias «Cicciariello», cugino del capo clan che, scarcerato per decorrenza dei termini e colpito da nuovi provvedimenti restrittivi, si è immediatamente reso latitante).

Con l'altro ramo, che si richiama a Francesco Bidognetti, detto «Cicciotto 'e mezzanotte», a livello di vertice non si registrano conflittualità formali, ma sul territorio, ove più concretamente insorgono contrasti – specie ad opera dei «gruppi satellite» che a quei vertici fanno riferimento –, si registrano tensioni, scontri, regolamenti di conti e omicidi.

A seguito della cattura e della lunga detenzione di Francesco Bidognetti (attualmente in regime ex art. 41-bis o.p.), il clan ha continuato ad operare tramite i suoi figli, Aniello e Raffaele. In realtà, nella lotta per conseguire la leadership del gruppo, hanno assunto una valenza significativa i legami tra la malavita napoletana e quella casertana, soprattutto per il ruolo sempre più importante rivestito da Luigi Guida, detto 'o Drink, proveniente dal quartiere napoletano della «Sanità», ritenuto il nuovo braccio destro del boss Bidognetti.

Per conto di quest'ultimo, il Guida sarebbe a capo di un gruppo di fedelissimi e controllerebbe il business dei traffici illeciti nella zona del litorale domizio.

Accanto alle famiglie «Schiavone» e «Bidognetti», il nucleo storico della consorteria è costituito dalle famiglie «Iovine» e «Zagaria» che sono, al momento, equidistanti ed in una condizione di apparente tranquillità.

Molto importante è il ruolo del gruppo «Zagaria», operante nel comune di Casapesenna e facente capo al menzionato esponente di rilievo del cartello, Michele Zagaria, inserito nell'elenco dei 30 latitanti più pericolosi.

L'ambito geografico controllato dai gruppi riconducibili ai Casalesi è esteso quanto l'intera provincia 381 ma trova significative limitazioni nell'area di Marcianise, sede dell'importante polo industriale provinciale (il terzo di tutto il meridione), ove opera il clan Belforte, nella zona di Sessa Aurunca ove è presente il clan Esposito e nell'area di Mondragone, controllata dal clan La Torre.

I dati statistici e le attività di contrasto delle Forze dell'Ordine alla criminalità organizzata

L'anno 2003 ha fatto registrare una allarmante inversione di tendenza del numero di omicidi, avuto particolare riguardo a quelli connotati da modalità o finalità mafiose: per la prima volta, dal 1992, il dato attesta un aumento rispetto agli anni precedenti.

L'analisi che viene fornita, al riguardo, dai vertici investigativi trova il suo nucleo esplicativo nella precarietà degli equilibri criminali che, pur imposti dai vertici dei rispettivi sodalizi, mostrano la fragilità delle basi, giacché fondati su antichi contrasti e rancori (non di rado sfociati in fatti di sangue) mai dimenticati da chi è stato chiamato a raccogliere l'eredità, non solo familiare ma anche delinquenziale, di soggetti eliminati fisicamente o ristretti in carcere.

Con apparente paradosso (ma in realtà è agevole comprendere quanto gli interventi repressivi dello Stato finiscano per incidere nelle dinamiche conflittuali interne al mondo della criminalità organizzata, determinando ascese e sconfitte nell'eterna lotta per il predominio territoriale) viene, peraltro, evidenziato che alcune

recrudescenze omicidiarie potrebbero avere una chiave di lettura proprio nell'esigenza – da parte di un clan – di approfittare delle difficoltà dei gruppi avversari quando questi siano colpiti da arresti e condanne.

Non deve, peraltro, escludersi che l'inasprirsi delle tensioni tra alcuni gruppi presenti nella provincia possa avere, tra le sue cause, il previsto stanziamento di 503 milioni di euro, disposti nel mese di settembre 2003 con l'adozione, da parte delle amministrazioni di Castelvolturno, Villa Literno e della Provincia di Caserta di un piano di riqualificazione della zona Pinetamare di Castelvolturno e delle aree limitrofe.

Le attività estorsive, praticate con metodicità e sistematicità senza pari, rappresentano la principale e più costante fonte di guadagno dei clan: esse raggiungono, nella provincia di Caserta, una capillarità assoluta, indirizzandosi verso qualsivoglia forma di manifestazione di ricchezza Se esse colpiscono i grandi appalti per la realizzazione di opere pubbliche, non lasciano certo immuni gli appalti privati 385; tutti i settori produttivi (agricoltura, commercio, industria, servizi) ne sono afflitti, indipendentemente dalle dimensioni che le attività economiche presentino (grandi aziende, così come i piccoli esercizi commerciali); si sono persino registrati fenomeni di estorsioni «porta a porta», ossia dirette a lucrare il pizzo anche sulle più modeste espressioni di disponibilità economica.

I flussi ininterrotti di danaro provento di estorsioni costituiscono una formidabile forma di finanziamento delle ulteriori attività criminali e finiscono per garantire continuità economica all'azione dell'associazione mafiosa: i pur positivi risultati, ottenuti con l'intervento giudiziario nei confronti dei vertici di taluni clan e di consistenti schiere di aderenti di altri gruppi delinquenziali, risultano di fatto vanificati dal subentro – nelle solide ed avviate attività estorsive – di nuove leve del crimine organizzato (si tratta spesso di giovani 387 ed incensurati non noti alle Forze di Polizia e agli inquirenti: questi, di conseguenza, risultano penalizzati nelle investigazioni dal deficit di informazioni e conoscenze aggiornate e le indagini devono necessariamente cominciare ex novo).

L'ulteriore conseguenza che deriva dalla continuità della pressione estorsiva è costituita dalla permanenza dello stato di assoggettamento ed omertà di intere categorie sociali: si preferisce continuare a pagare piuttosto che denunciare, alimentando il perverso circuito di finanziamento del potere mafioso.

In altri casi, invece, l'intervento dei clan nel mondo economico assume la forma del controllo monopolistico di interi settori produttivi o distributivi: va menzionata la vicenda del capozona dell'agro aversano Vincenzo Zagaria, intorno al quale si era formato un gruppo imprenditoriale tra le province di Caserta e Napoli, che gestiva l'intera raccolta del siero di panna con cui si produce il burro.

In particolare, i soggetti estranei al «cartello» controllato dallo Zagaria venivano estromessi dal mercato con la violenza e l'intimidazione: il clan determinava chi poteva acquistare il siero e a chi bisognava venderlo.

Il burro prodotto veniva venduto anche all'estero (per un valore ammontante a circa 200 miliardi di lire fino a tutto l'anno 2000).

Più in dettaglio, la situazione delle aree di influenza dei clan camorristici può essere ricostruita come appresso specificato, sulla scorta delle indicazioni fornite in sede di audizioni dai rappresentanti delle istituzioni dello Stato, delle forze di polizia e della magistratura.

A Villa Literno nel 2003 si sono confrontati il clan Bidognetti ed il gruppo Tavoletta-Ucciero; benché quest'ultimo abbia dovuto registrare delle perdite per l'uccisione di alcuni sodali in episodi attribuiti alla spirale dei «regolamenti di conti», il clan Bidognetti sembra subire le mire egemoni del gruppo avversario.

Ad Aversa, Trentola e San Marcellino, si avvertono gli effetti della presenza di Raffaele Cantone, favorita dal regime degli arresti domiciliari che sta scontando, a differenza dei capi-zona Giorgio Marano e Francesco Biondino, detenuti in carcere.

Nella zona di Teverola e Carinaro, sembra in difficoltà la leadership criminale del boss Paolo Di Grazia che subisce il trend negativo proprio di tutti gli ex aderenti all'organizzazione campana della N.C.O. (nuova camorra organizzata) di Raffaele Cutolo.

A Gricignano il controllo camorristico è esercitato dal gruppo degli Autiero e a Frignano dalla famiglia Lanza (collegata al pericolosissimo latitante Iovine Antonio).

L'area di Mondragone presenta una situazione più complessa e instabile in conseguenza della decisione di collaborare con la giustizia adottata dal potente capoclan Augusto La Torre (si è già posto in evidenza quanto rilevante fosse il suo grado di controllo del territorio «di competenza», tanto da costituire ostacolo all'espansione persino del più forte clan dei casalesi).

La decisione del capoclan è stata poi seguita da alcuni gregari di rilievo, consentendo importanti accertamenti giudiziari. Con il trascorrere dei mesi, pero`, la natura della collaborazione del La Torre è stata fortemente messa in dubbio, essendosi constatato che il suo pur prezioso e attendibile contributo ha condotto a

risultati investigativi e giudiziari soprattutto nei confronti degli avversari del suo gruppo. In realtà, la Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli, pur avendo il La Torre concluso il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nel mese di agosto 2003, fino al novembre dello stesso anno ne ha controllato attentamente i comportamenti, anche con l'intercettazione delle conversazioni: si è così potuto accertare che durante la stessa fase collaborativa con gli inquirenti, il La Torre – detenuto – aveva inviato ad alcuni imprenditori dei biglietti con richieste estorsive. Di conseguenza, gli è stato revocato il programma di protezione ed è stato allocato in altro istituto penitenziario (non per collaboratori di giustizia ma dove, comunque, viene tutelata la sua incolumità). Ciò nonostante il La Torre sta proseguendo la collaborazione con l'Autorità giudiziaria, rendendo le sue dichiarazioni.

Ad ogni modo, anche il clan La Torre risulta attualmente indebolito.

In realtà sembra che proprio uno dei suoi esponenti di spicco, Giuseppe Fragnoli, ancorché detenuto in regime ex art. 41-bis o.p., unitamente ai tre figli (peraltro recentemente arrestati), abbia dato vita ad un sodalizio nel quale sarebbero confluiti alcuni personaggi di secondo piano del clan originario, mai identificati dalle forze dell'ordine, ovvero scarcerati all'esito di periodi di detenzione.

La zona di Sessa Aurunca, Carinola, Falcano e Roccamonfina è afflitta dalla presenza di alcune organizzazioni minori, molto attive nel traffico di sostanze stupefacenti e nelle estorsioni.

In particolare vi opera il gruppo diretto da Mario Esposito (attualmente detenuto in regime ex art. 41-bis o.p.) e da Gaetano Di Lorenzo (arrestato in Spagna dopo un protratto periodo di latitanza e attualmente detenuto in Italia in regime ex art. 41-bis ordin. penitenz.).

Sia il gruppo Esposito che il gruppo la Torre, in passato, avevano assunto una posizione alternativa rispetto al potente clan dei casalesi: la descritta debolezza dei predetti sodalizi sembra aver fatto prevalere una strategia «di buon vicinato» che, sostanzialmente, vale a ricondurre quei gruppi nell'orbita del clan dei i casalesi.

Castelvolturno ed il limitrofo litorale domizio, come sopra evidenziato, sono assoggettati all'influenza di Francesco Bidognetti e di Luigi Guida: il capo della storica organizzazione locale, Pasquale Morrone, collegato ai Bidognetti, sarebbe stato affiancato da nuove leve di spiccate capacità criminali provenienti da Casal di Principe e dal Giuglianese, zona in cui i figli di Francesco Bidognetti, ora detenuti, godono di potenti appoggi.

L'area in questione, peraltro, viene descritta come molto turbolenta, non solo per le contrapposizioni violente tra i vari clan intenzionati ad espandere la rispettiva sfera di azione, ma soprattutto per la natura composita della sua attuale composizione demografica, frutto di significative immigrazioni di senza-casa napoletani che, provenienti da situazioni di estremo degrado abitativo e sociale, vi confluirono in seguito agli eventi sismici degli anni 1980-1981; a quelle immissioni, in epoche più recenti hanno fatto seguito varie ondate di immigrazione clandestina di cittadini extracomunitari che hanno dato vita ad un fiorente traffico di droga e ad un esteso mercato della prostituzione.

Con riferimento a tale ultimo fenomeno va dato atto che le attività di polizia e l'intervento giudiziario hanno ridotto visibilmente la portata di un fenomeno che per la sua estensione e modalità di svolgimento non aveva pari nel nostro Paese: l'intero territorio del comune di Castelvolturno era contrassegnato da una molteplicità di postazioni di prostitute (quasi esclusivamente di colore) disseminate, a distanza di 200-300 metri le une dalle altre, lungo tutte le principali arterie viarie (in particolare lungo la via Domiziana) e segnalate da bidoni vuoti (di giorno) e falò accesi (di notte).

Una sorta di osceno presidio capillare del territorio, che era divenuto quasi parte integrante del paesaggio.

L'incisiva reazione delle istituzioni, sulla spinta di sempre più forti richieste delle popolazioni locali, ha finalmente determinato la bonifica di quell'area e il fenomeno sembra essersi spostato – assumendo caratteri meno vistosi – verso le zone di Caianello e lungo le altre grandi dorsali di circolazione.

I comuni di Cancello e Arnone sono sottoposti all'azione dei Casalesi: nell'anno 2003, così come in quelli precedenti, si è registrato il fenomeno dell'incendio di diversi fienili. Tali eventi vanno inseriti nell'ambito dei forti interessi che la criminalità organizzata manifesta nel ciclo di produzione della mozzarella di bufala, pregiato alimento locale, sul quale si impernia un sistema economico di rilevantissimo valore (approvvigionamento dei foraggi, produzione del latte, attività casearia, distribuzione ed esportazione del prodotto finito, ecc.), ritenuto la nuova grande ricchezza della provincia di Caserta.

Il comprensorio di Marcianise viene considerato dalle Forze di Polizia particolarmente sensibile, sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, verosimilmente a causa dell'elevata potenzialità economica dell'area, dove sono presenti importanti insediamenti commerciali (in specie, un centro orafo noto a livello nazionale, il «Tarì») e, in quest'ultimo periodo, numerosi sono i cantieri avviati per la costituzione di attività di «indotto», infrastrutture e di servizi. Nella zona in argomento si sono registrati, nel 2003, due episodi che

potrebbero essere il segnale di nuovi con trasti tra la famiglia «Belforte», dominante, ed il gruppo «Piccolo»: il 9 settembre, a San Nicola la Strada, è stato ucciso Pasquale Pratillo, affiliato al clan «Belforte»; a tale omicidio è seguito, il 18 settembre, l'agguato mortale in pregiudizio di Nicola Falco e di Francesco Sagliano, entrambi del clan «Piccolo».

Nell'ultimo biennio (fine 2003-2005), peraltro, nella zona tra Marcianise e il capoluogo, ha raggiunto una significativa valenza criminale un cartello di sodalizi minori, capeggiato da Antonio Perreca, soprannominato «o' roman», forte di un'attività svolta all'interno delle carceri (il Perreca è stato scarcerato nel 2003) in favore dei detenuti e di una rete di relazioni criminali strette durante la detenzione.

In particolare, il Perreca aveva dato vita ad una alleanza con il clan Massaro (operante nella zona di San Felice a Cancello ma privo di un vertice), con il gruppo Fragnoli di Mondragone, con il gruppo Pagnozzi egemone nell'area di San Martino Valle Caudina e con il clan Birra di Ercolano (nell'agro di san Felice e nel beneventano sono state registrate partite di droga provenienti da Ercolano).

Nondimeno, l'intervento giudiziario e repressivo attuato nei confronti del gruppo Massaro, raggiunto da ordinanze di custodia cautelare e la successiva collaborazione con l'Autorità giudiziaria, da parte di alcuni esponenti di rilievo del predetto sodalizio, hanno consentito l'emissione di ordinanza cautelare nei confronti del Perreca e di decine di suoi affiliati.

Il clan dei Casalesi risulta dominante – attraverso ramificazioni locali – nelle zone di Recale, Macerata Campania e Portico, nonché – attraverso l'azione di Michele Iovine (peraltro recentemente arrestato) – in quelle di Casagiove, Casapulla, San Prisco e Curti. Qui, pero`, si fa sentire anche l'influenza del clan Belforte, già citato con riferimento al controllo dell'area di Marcianise. Sempre sotto il controllo dei casalesi ricadono Capua, Santa Maria la Fossa e Grazzanise. Il comune di San Felice a Cancello ha attirato consistenti appetiti della criminalità organizzata nel settore imprenditoriale legato agli appalti: ne sono conseguiti ripetuti commissariamenti del Consiglio comunale e solo recentemente si è insediata un'amministrazione su base elettiva, che viene costantemente supportata dall'ausilio della Prefettura.

Maddaloni non sembra presentare particolari problematicità sul piano della delinquenza organizzata (sono attivi il traffico ed il commercio di sostanze stupefacenti) ed ha costituito un positivo laboratorio per la realizzazione di un'esperienza coordinata di contrasto al crimine comune: la suddivisione in tre zone del territorio comunale, affidate rispettivamente alla vigilanza di Carabinieri, Polizia di Stato e Vigili Urbani, ha ridotto la commissione di una nutrita serie di reati che suscitavano particolare allarme (rapine in banca e ai danni di farmacie).

Santa Maria Capua Vetere, sede del Tribunale della provincia, era ritenuta relativamente immune dalle attività della criminalità organizzata, nonostante rientrasse nel controllo dei Casalesi e, segnatamente, del capo zona Carlo Del Vecchio.

L'apparente tranquillità è stata scossa, il 31 ottobre 2003, dall'uccisione del boss Caterino Sebastiano, detto l'Everaiuolo, originario di San Cipriano d'Aversa, e del suo braccio destro, Umberto De Falco, piccolo pregiudicato. Il Caterino, già scampato a due agguati negli anni precedenti, a causa di contrasti nell'ambito del gruppo dei «Casalesi», aveva costituito un'autonoma organizzazione malavitosa, contrapposta a quella facente capo a Francesco Schiavone (Sandokan), per poi riavvicinarsi a quest'ultimo, a seguito di mutati equilibri. Non si esclude che il duplice omicidio possa essere stato deciso dal gruppo «Schiavone» perchè il Caterino stava tentando di reinserirsi più o meno autonomamente nelle dinamiche criminali dell'area. La sanguinaria reazione dei casalesi sta a dimostrare quanto la città di Santa Maria Capua Vetere sia, in effetti, ritenuta strategica dalle organizzazioni criminali.

Sparanise e Pignataro Maggiore, ricadenti nell'ambito della sfera di influenza dei casalesi, meritano particolare attenzione perché hanno catalizzato interessi economici di rilevante valore, essendo prevista la realizzazione di una centrale termoelettrica e di un insediamento per il trattamento dei rifiuti: nelle tensioni sociali che assai spesso accompagnano – non sempre giustificatamente – questo tipo di opere che incidono sul territorio, è agevole che si infiltrino le esigenze e le pretese della criminalità organizzata.

Questa, infatti, è interessata a condizionare l'azione dell'ente appaltante e degli appaltatori, in ragione delle proprie mire speculative sulla individuazione degli immobili (onde indirizzare gli espropri verso terreni precedentemente acquisiti), sulle modalità di esecuzione dell'opera (onde conseguire i subappalti), sulle tipologie di esercizio delle opere stesse (onde inserirsi nelle assunzioni e nei servizi di supporto: trasporti, guardianie, ecc.) e finisce per strumentalizzare anche la più onesta delle proteste ambientalistiche o localistiche, trovando in esse un formidabile supporto al proprio potere di interdizione del libero esercizio delle funzioni pubbliche e amministrative.

Il settore dei rifiuti rappresenta un tasto particolarmente dolente per il territorio casertano: numerosissime indagini giudiziarie hanno attestato come l'intera provincia per anni sia stata colpita da una massiccia attività illecita di smaltimento abusivo di rifiuti tossici e di residui industriali provenienti dal Nord e riversati in grandi quantità in terreni, laghetti e persino nelle cave dismesse (ossia quelle dove è cessata l'attività estrattiva e che si trasformano in discariche abusive).

La città di Caserta, infine, pur non essendo segnata dalle più eclatanti manifestazioni di violenza camorristica, è certamente interessata da sistematiche attività estorsive.

Più in generale, la relativa tranquillità che la contraddistingue favorisce la vocazione imprenditoriale della criminalità organizzata, che colà realizza talune iniziative di riciclaggio del danaro provento dei delitti: alcune inchieste giudiziarie hanno messo in luce il coinvolgimento in meccanismi di riciclaggio e usura di una parte del settore orafo e del commercio di gioielli.

Giova completare la disamina della mappatura dei clan camorristici operanti in provincia di Caserta, ponendo in evidenza taluni segnali dell'espansione della loro area di influenza anche in altre regioni del nord Italia (segnatamente Emilia Romagna, Toscana e, più recentemente, Lombardia e Veneto), allo scopo di sottoporre ad estorsione alcuni imprenditori casertani che, proprio per sottrarsi alla prepotenza mafiosa, avevano deciso di trasferire nel settentrione le rispettive attività produttive.

Nel basso Lazio, invece, si sta assistendo alla formazione di una realtà criminale organizzata simile a quella del Casertano: ci sono veri e propri clan che non si limitano a prendere di mira gli imprenditori provenienti dal casertano, ma manifestano interessi criminali per la realtà locale, agendo in diretto collegamento con la camorra casalese.

Va aggiunto che anche le finalità di riciclaggio dei proventi delle attività criminali esercitate dai clan sollecitano un ampliamento dei contatti della camorra casertana con altre realtà territoriali: la Direzione Distrettuale Antimafia competente ha sottolineato di aver effettuato il sequestro di ben 59 immobili, di 106 appezzamenti di terreno e di 28 imprese agricole disseminate nell'Umbria, nelle Marche, nella Toscana, nell'alto Lazio ed in provincia di Mantova.

La camorra casertana ha anche stretto rapporti con organizzazioni mafiose della Sacra corona unita pugliese, in ordine a fatti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri: in particolare, ha consentito lo stoccaggio di grosse partite di prodotti di contrabbando in depositi ricadenti nell'area casertana.

Pure certi devono ritenersi i collegamenti con la 'ndrangheta calabrese, sorti verosimilmente in ambito carcerario in occasione di detenzioni di esponenti dei clan del litorale domizio ed elementi dei clan della piana di Gioia Tauro.

In particolare, il capo clan Mario Esposito di Sessa Aurunca è stato arrestato in Calabria; sono stati registrati contatti, anche recentemente, tra la famiglia Piromalli e quelle di Esposito e La Torre (in materia di cocaina ed armi).

Alcuni latitanti della 'ndrangheta, inoltre, si sarebbero rifugiati nel Casertano [...].

Gli scioglimenti dei Consigli comunali per condizionamento criminale

La provincia di Caserta è stata interessata, negli ultimi 10 anni, da ben 20 scioglimenti di consigli comunali (l'istituto è attualmente regolato dall'art. 143 del Decreto legislativo n. 267 del 2000) in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Sono state, altresì, annullate le elezioni del vicepresidente del consiglio di amministrazione di uno dei quattro consorzi della provincia per la gestione dei rifiuti (il consorzio CE).

All'atto della missione effettuata dalla Commissione in Caserta (9-11 febbraio 2004), pero`, non risultavano comuni sottoposti a commissariamento ai sensi della citata normativa.

I casi più recenti che hanno determinato l'attivazione dei poteri prefettizi in materia riguardano: il comune di Mondragone, in relazione al quale sono state disposte due Commissioni di accesso (una a fine 1999 e l'altra il 3 aprile 2003): la seconda di esse conseguiva all'arresto di un maresciallo dei vigili urbani di quel comune – Mattia Sorrentino – la cui figlia era consigliere comunale dello stesso comune (se ne sono ottenute le dimissioni nell'ambito di un'incisiva azione di ripulitura dell'apparato pubblico-burocratico inquinato); il comune di San Tammaro (già oggetto di precedente commissariamento per l'arresto del sindaco dell'epoca) in relazione al quale sono state disposti accertamenti – attraverso l'istituzione di una Commissione di accesso, insediata a fine 2003 – circa la possibilità di ancora attuali condizionamenti criminali, anche in ragione della permanenza del

medesimo apparato burocratico che aveva supportato la precedente amministrazione; i comuni di Casaluce e di San Marco Evangelista, oggetto di approfondimenti in relazione a pressioni sugli amministratori locali in riferimento ad importanti attività commerciali ovvero ad insediamenti industriali. Ad analoga attenzione viene sottoposto il comune di Roccamonfina.

È stata ripetutamente sottolineata, in linea più generale, una situazione di estrema compromissione, sotto il profilo dei collegamenti con la criminalità anche organizzata, di una parte non marginale del tessuto burocratico di molti comuni dell'area aversana e, comunque, di quelli caratterizzati da un alto indice di criminalità, unitamente alle notevoli difficoltà che si incontrano nell'attivare i procedimenti disciplinari.

Si determina, così, una «sopravvivenza» del ceto dei funzionari e degli impiegati dell'Ente locale rispetto alle amministrazioni ed ai Consigli comunali sciolti: sul punto è stata auspicata l'introduzione di norme che consentano di estendere i poteri di scioglimento e rimozione degli apparati politici compromessi anche all'apparato tecnico-amministrativo.

La criminalità straniera

Gli esiti delle indagini svolte in questo settore inducono ad escludere che gruppi organizzati stranieri abbiano assunto posizioni di vertice nel panorama della delinquenza di tipo mafioso.

Ciò risulta da ascrivere, essenzialmente, all'opposizione che i vertici camorristici locali hanno da sempre manifestato verso qualsivoglia forma di ingerenza esterna nell'ambito territoriale ricadente sotto il loro ferreo controllo.

Nondimeno, deve registrarsi – da un lato – un processo di lenta e graduale assimilazione dei delinquenti extracomunitari nei circuiti del crimine organizzato di tipo mafioso; per altro verso, si assiste ad una sorta di «specializzazione» da parte dei gruppi stranieri nella commissione di reati riconducibili a tre filoni principali: il traffico di sostanze stupefacenti, la prostituzione e l'illecita introduzione di clandestini nello Stato.

In tutti i settori menzionati le fonti di approvvigionamento ben difficilmente sono da rinvenire nel sistema criminale indigeno, collegandosi – piuttosto – l'attività delinquenziale a circuiti dei Paesi di origine.

Ciò sembra essere tollerato dai poteri camorristici locali, paghi di ricevere sostanziose contropartite in cambio dell'accettazione dello svolgimento di quei traffici illeciti sul territorio di competenza.

Per comprendere le dimensioni del fenomeno della presenza di cittadini extracomunitari, nel quale si inquadra il sottoinsieme dei delinquenti stranieri, va rilevato che, per la provincia di Caserta, sono state presentate ben 15.000 domande di emersione dal lavoro nero: le etnie maggiormente rappresentate, ovviamente, sono quelle relative a soggetti per i quali il movimento immigrativo corrisponde ad effettive necessità di lavoro (è il caso degli ucraini, attratti dalle offerte di lavoro quali collaboratori familiari o badanti), mentre più marginale si appalesa il dato meramente statistico concernente altre popolazioni (quali, ad esempio, i nigeriani) più frequentemente dediti ad attività delittuose.

Proprio la rilevanza del numero di cittadini extracomunitari (e, parallelamente, dei gruppi criminali che albergano all'interno di dette etnie), unitamente alla crescente autonomia che i clan di extracomunitari stanno conseguendo nel panorama criminale casertano, determinano oggettivamente l'insorgenza di ragioni di contrasto con i radicati sodalizi endogeni.

Non è da escludere, in una prospettiva non remota, che da queste tensioni possano scaturire veri e propri conflitti interetnici.

La perdurante vitalità del fenomeno camorristico

È un dato oggettivo che la capacità criminale dei clan camorristici nell'area casertana, nonostante la rilevantissima efficacia dell'attività istituzionale di contrasto, risulti solo leggermente scalfita dalle innumerevoli operazioni preventive e repressive poste in essere.

Se deve ammettersi che, ancora nel 2005, il fatturato delle estorsioni non conosce flessioni, per essere rimasta immutata la pressione intimidatoria dei clan e la platea delle vittime; se deve riconoscersi che le attività di distribuzione di sostanze stupefacenti proseguono floridamente; se deve riscontrarsi che gli enti locali sono egualmente oggetto di penetranti tentativi di condizionamento mafioso, allora deve convenirsi con la amara considerazione svolta da chi è impegnato in prima linea nel contrasto alla camorra casertana: il fenomeno della

delinquenza organizzata di tipo mafioso in quella provincia ha assunto un carattere di permanenza.

I clan hanno acquisito facoltà rigenerative: i sodalizi colpiti dalle indagini si rafforzano con le adesioni di nuovi adepti; i gruppi risparmiati dagli arresti consolidano le posizioni di forza già raggiunte; i capi, benchè detenuti, dimostrano di essere in grado di reggere le fila delle rispettive organizzazioni (anche il regime carcerario ex art. 41-bis ordinam. penitenz. ha mostrato la sua permeabilità a contatti illeciti con l'esterno); l'omertà costituisce una regola di condotta della popolazione che raramente trova eccezioni.

Errata e superficiale, dunque, deve ritenersi ogni visione che, magari al verificarsi di fatti criminosi particolarmente eclatanti, affermi trattarsi di eventi indicativi di una «recrudescenza» del fenomeno camorristico.

Provincia di Avellino

Il territorio della provincia di Avellino, condizionato dalla presenza di quattro organizzazioni malavitose, «Cava», «Graziano», «Pagnozzi» e «Genovese» (cd. del Partenio), è interessato da diversi aspetti criminali, riconducibili alla consumazione di gravi reati, quali omicidi, tentati omicidi, estorsioni e spaccio di sostanze stupefacenti.

I gruppi di «Cava» e «Graziano», originari di Quindici, che si sono insediati da tempo nel Vallo di Lauro, hanno ormai esteso il proprio raggio d'azione anche al di fuori della provincia irpina, attraverso accordi con altri sodalizi campani: in particolare il clan «Cava» ha stretto alleanze con il gruppo «Fabbrocino» di San Giuseppe Vesuviano (NA) per controllare l'intera zona sub-vesuviana e con il clan «De Feo» di Battipaglia (SA) per controllare la Piana del Sele; per altro verso, il gruppo «Graziano» si è concentrato sul territorio di Sarno (SA) per tentare di infiltrarsi nei numerosi appalti pubblici ivi destinati.

Dopo la sanguinosa strage del maggio 2002, nella zona del Vallo di Lauro tutto è apparentemente tranquillo.

Sia il clan «Graziano», i cui vertici sono detenuti, che gli appartenenti al clan Cava, non sembrano intenzionati a porre in essere azioni eclatanti.

Attualmente, per quanto concerne il clan «Cava», la direzione dell'intera attività delinquenziale è stata assunta da Antonio Cava, detto Ndò- Ndò, cugino di Biagio. Il predetto, libero vigilato con obbligo di dimora nel comune di S. Giovanni Val D'Arno (AR), si è reso irreperibile dal 5 settembre, giorno della sua ultima presentazione presso la locale Stazione Carabinieri.

Il clan «Pagnozzi» opera nella Valle Caudina, in particolare nei comuni di Cervinara e San Martino Valle Caudina, nel Casertano e nel Beneventano; nelle aree sottoposte alla sua influenza si vive un periodo di tranquillità.

I «Pagnozzi», dediti soprattutto all'estorsione ed all'usura, come noto, vantano anche l'appoggio del clan dei «Casalesi», alleanza che li preserva da tentativi di espansione nella loro zona da parte di altri gruppi.

Nella città di Avellino e nelle immediate vicinanze si sono verificati alcuni gravi episodi delittuosi:

- il 17 luglio, ad Ospedaletto D'Alpinolo, è stato ucciso Saverio Dello Russo e ferito il gemello Giuseppe, fratelli di Nicola Dello Russo, affiliato al clan «Genovese». L'episodio è da ricollegare all'omicidio di Dario Cosentino, avvenuto nel mese di giugno, ucciso per impedire che lo stesso potesse subentrare negli affari illeciti del gruppo «Genovese», con l'avallo dell'organizzazione «Cava» di Quindici, approfittando della detenzione di molti componenti del sodalizio. Per tale delitto è stato raggiunto da provvedimento restrittivo Domenico Cosentino, fratello di Dario, che avrebbe agito per vendetta;
- il 19 agosto, a Mercogliano, Aniello Genovese, mentre si trovava all'interno di una cava di deposito di materiali inerti, è stato fatto oggetto di colpi d'arma da fuoco, senza che riportasse ferite. L'attentato in pregiudizio del Genovese potrebbe inquadrarsi nell'ambito della lotta tra le varie organizzazioni criminali presenti sul territorio al fine di avere la supremazia nel controllo delle attività illecite, atteso il vuoto di potere causato dallo stato di detenzione, in regime di 41 bis o.p., di Modestino Genovese, capo dell'omonimo clan.

Altri fatti rilevanti che hanno riguardato l'avellinese sono: la scarcerazione, nel mese di agosto, di Gennaro Pagnozzi, detto «'o Giaguaro»; l'arresto, nel mese di ottobre, nell'ambito dell'Operazione «Cento», condotta dalla D.I.A., di Paolo Pagnozzi, figlio di Gennaro, elemento di spicco del clan; la conclusione di un'indagine giudiziaria che ha portato alla chiusura preventiva del macello comunale di Avellino ed al sequestro di carni infette; il gestore del macello, il pregiudicato Paolo Aprano, che lo gestiva per conto di una società denominata Bielleo, è stato denunciato insieme a Michele Palmese, uomo di fiducia di Biagio Cava [...].

Provincia di Benevento

Nella provincia di Benevento gli assetti della criminalità organizzata hanno subito qualche modifica che ha in particolare riguardato il clan «Esposito», operante nella Valle Telesina, il cui capo clan, Francesco Esposito, detto «'o Scafaro», boss di Solopaca, è stato assassinato, il 30 luglio 2003, nella sua tabaccheria con 6 colpi di pistola.

Dopo la morte del capo clan e gli arresti di altri personaggi di primo piano del sodalizio, quali Francesco Perna, Raffaele Cavaiuolo, Antonio Natillo, Annibale Zotti, sembra che il gruppo sia gestito da Rosa Del Prete, moglie del defunto Esposito.

Non si esclude, in un immediato futuro, anche alla luce dei preesistenti rapporti di alleanza con clan del napoletano e con i casalesi, un possibile conflitto per il controllo delle attività illecite della zona, costituite soprattutto dal racket.

Nel capoluogo e nell'area nord orientale della provincia è sempre attivo il gruppo criminale «Sperandeo», il cui capo clan, Corrado Sperandeo nonché tutti gli esponenti di vertice sono, allo stato, detenuti, con la conseguenza che le fila del sodalizio sono tenute da alcuni personaggi di secondo piano.

In città, recenti operazioni delle Forze dell'Ordine hanno fatto emergere un'autonoma valenza del gruppo criminale «Nizza», il cui capo clan, Cosimo Nizza, allo stato detenuto, risulta imparentato con personaggi della camorra del quartiere di Secondigliano di Napoli.

Nella zona di Montesarchio, il clan «Pagnozzi» di Avellino esercita sempre il suo predominio tramite il locale clan «Iadanza». Nei comuni di Cervinara e Rotondi, Vincenzo Pasquale Bove controlla il racket delle estorsioni e lo spaccio di sostanze psicotrope.

Nella zona di Foglianise e nelle limitrofe aree della Valle Vitulanese e della Valle Telesina, è presente il gruppo «Lombardi», il quale, a seguito del decesso del capo clan, Antonio Lombardi, avvenuto nell'agosto del 2002, ha avuto un recesso operativo.

Sembrerebbe, tuttavia, che attualmente sia in corso un tentativo di ricompattamento dei componenti del gruppo ad opera di Luigi Pedicini.

Provincia di Salerno

La situazione della criminalità organizzata in provincia di Salerno è già stata oggetto di valutazione in occasione della relazione annuale approvata dalla Commissione nella seduta del 30 luglio 2003.

Appare, peraltro, opportuno fornire, sulla scorta dei più recenti elementi conoscitivi forniti dalla Direzione nazionale antimafia, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e dai vertici locali delle Forze di Polizia, un quadro aggiornato delle dinamiche delinquenziali e delle evoluzioni degli interessi mafiosi.

Un primo dato che può ritenersi significativo da sottolineare è costituito dalla sostanziale continuità dell'analisi della locale fenomenologia criminale rispetto alle considerazioni già espresse.

I risultati investigativi conseguiti dalle Forze di Polizia e gli esiti processuali delle vicende già avviate lungo il percorso giudiziario hanno, infatti, confermato la perdurante vitalità dei principali gruppi criminali, caratterizzati da una rilevante capacità rigenerativa a fronte di incisive azioni di contrasto.

Una seconda notazione riguarda la circostanza del consolidamento dei rapporti tra i clan salernitani e quelli operanti nella provincia di Napoli: le indagini condotte dalle Direzioni distrettuali antimafia dei due capoluoghi campani hanno accertato tali legami non solo con riferimento alle attività nell'ambito dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti ma anche con riguardo a ipotesi di «scambi di favori» finalizzati alla commissione di omicidi che rivestano interesse strategico comune ovvero rappresentino occasione di «rinsaldare» pregresse forme di solidarietà criminale.

Il catalogo dei principali settori criminali nei quali la delinquenza salernitana di tipo mafioso indirizza la propria azione non offre sorprese di sorta: traffico di sostanze stupefacenti, controllo delle scommesse clandestine e dei locali notturni, fornitura e illecita gestione degli apparecchi videogiochi, estorsioni e usura (collegata, in alcune aree economicamente depresse della parte meridionale della provincia, all'accaparramento di imprese operanti nel settore agricolo), riciclaggio, relazioni illecite con le istituzioni e l'imprenditoria locali.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno segnala gli esiti di indagini giudiziarie nel campo degli appalti, che attestano il rilevantissimo interesse dei clan camorristici per tale settore, manifestatosi sia attraverso attività estorsive, sia con la penetrazione nel sistema dei sub-appalti (ma anche noli a freddo,

forniture di conglomerati cementizi e di materiale da costruzione).

Oggetto dei procedimenti, in particolare, sono stati: i lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e, con riferimento a imposizioni estorsive ai danni delle imprese operanti, i lavori presso l'Università di Salerno-Fisciano e le attività di costruzione del depuratore del fiume Sarno.

Con riferimento ai lavori di ricostruzione e messa in sicurezza dell'abitato di Sarno, colpito da fenomeni di tipo alluvionale, l'attività investigativa ha permesso di porre termine all'azione criminale del clan Graziano, consistente in una pressione estorsiva caratterizzata da incendi di mezzi e di strutture di cantiere ai danni delle imprese aggiudicatarie degli appalti.

In chiave preventiva vanno segnalati i 273 controlli effettuati dai Carabinieri sui cantieri edili per la realizzazione delle opere pubbliche dislocati nell'intera provincia di Salerno, dal marzo 2003 al 2005. La capillare attività svolta ha consentito, secondo le illustrazioni fornite dai Carabinieri, di acquisire preziose informazioni idonee ad avviare indagini di iniziativa ovvero atte a potenziare le indagini della Direzione Distrettuale in materia di appalti. Inoltre, la presenza visibile delle forze di polizia sul territorio e sui cantieri ha accresciuto il rapporto di fiducia dell'imprenditoria sana verso le istituzioni.

I dati raccolti, opportunamente analizzati su base provinciale, hanno posto in luce i collegamenti e le relazioni esistenti tra i soggetti controllati, fornendo specifiche chiavi di lettura anche investigativa al Raggruppamento Operativo Speciale.

Una particolare attenzione viene richiesta con riferimento all'appalto per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno/Reggio Calabria nel tratto tra Sicignano degli Alburni e Polla, in considerazione delle evoluzioni degli assetti criminali ipotizzate dalle Forze di Polizia con riferimento a tale area, caratterizzata dalla detenzione degli esponenti di primo piano delle organizzazioni camorristiche dominanti e dalle ambizioni di altri personaggi che intendono emergere sulla scena della delinquenza organizzata di tipo mafioso.

Infiltrazioni camorristiche nell'ambito delle amministrazioni comunali sono emerse dall'attività investigativa coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia: oltre al comune di Montecorvino Pugliano, di cui si dirà appresso, risultano segnalate le ingerenze del clan Forte sull'amministrazione comunale di Baronissi (l'ex sindaco è stato recentemente rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 110, 416-bis del codice penale) e la vicenda del comune di Nocera Superiore, nella quale è emerso un coinvolgimento con esponenti camorristici di un consigliere comunale.

La Procura di Salerno e la Questura, infine, hanno sottolineato l'impegno svolto nel settore delle misure di prevenzione.

Con riguardo al riciclaggio e all'usura, la Guardia di Finanza ha segnalato – rispettivamente – l'esito positivo di un'indagine, coordinata dalla Autorità giudiziaria di Nocera Inferiore, che nel febbraio 2005 ha permesso di emettere provvedimenti restrittivi nei confronti di 4 persone per riciclaggio di proventi dell'attività di traffico e cessione di sostanze stupefacenti nonché i significativi esiti di altra indagine, seguita dalla Autorità giudiziaria di Vallo della Lucania, che ha consentito, tra il 2004 e il 2005, l'arresto di 8 persone per estorsioni e usura con tassi variabili dal 150 al 400%. In entrambi i casi è stato disposto il sequestro di ingenti beni.

L'attività posta in essere dalla Guardia di Finanza nel settore del monitoraggio dei soggetti condannati definitivamente per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale ovvero sottoposti a misura di prevenzione a carattere personale e patrimoniale ha condotto alla segnalazione all'Autorità giudiziaria della posizione di 3 soggetti, con proposta di sequestro di beni. Di seguito si fornisce una rassegna sintetica delle singole aree di influenza dei vari gruppi criminali, con l'indicazione, ove possibile, dei più aggiornati sviluppi investigativi.

Città di Salerno: la protratta detenzione di quasi tutti gli esponenti apicali del clan Panella-D'Agostino (da Amedeo Panella, detenuto dall'aprile del 1998, a Antonio D'Agostino, arrestato nel febbraio 2004 unitamente a Bruno Iannone per l'omicidio di Lucio Esposito) ha determinato rilevanti mutamenti negli assetti criminali pregressi, che si avviano verso l'individuazione di nuovi equilibri. Centrale, rispetto alla definizione dei rinnovati rapporti anche organizzativi, è la figura di Angelo Ubbidiente, già referente del clan Panella per la città di Salerno e accreditato quale responsabile della direzione strategica della relativa organizzazione criminale.

Attorno a questi risultano essersi coagulati il pregiudicato Vincenzo Faggioli, grazie ai comuni interessi nel settore delle scommesse clandestine, e il sodalizio facente capo ai fratelli Esposito. Un drammatico indice della condizione di instabilità che attualmente caratterizza la situazione delinquenziale nella città di Salerno può essere individuato nel ferimento (avvenuto il 1º agosto 2005) seguito dalla morte (avvenuta il 2 novembre 2005) di Massimiliano Esposito, ad opera di due giovani pregiudicati, Marco Palatucci e Antonio Adami. Diverse e incisive sono le indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia e dirette ad individuare i canali di approvvigionamento della droga (in particolare cocaina) da parte dei numerosi tossicomani, spaccia-

tori o semplici acquirenti presenti nel capoluogo di provincia. Alcune di esse hanno consentito, nel mese di novembre 2005, l'applicazione di numerosi provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Cava de' Tirreni: il rientro sul territorio (agli arresti domiciliari) di Bisogno Mario, indicato quale capo dell'omonimo clan, non sembra aver rivitalizzato il sodalizio, pur dovendosi registrare che alcuni aderenti, nel novembre 2002 scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare, sono stati arrestati per il reato di estorsione commesso ai danni di alcuni commercianti.

Baronissi – Fisciano – Mercato San Severino: il clan Forte, dedito alle estorsioni e all'acquisizione di appalti pubblici e privati, è stato oggetto nel 2001 dell'operazione «Gattopardo». I numerosi arresti eseguiti (il capo clan, Forte Antonio, è divenuto collaboratore di giustizia) hanno posto il sodalizio in condizioni di non nuocere. Il recente arresto di Tabucco Carmine, che, forte della collaborazione del clan Serino e di alcuni appartenenti al gruppo Genovese, stava tentando di soppiantare il Forte nel controllo delle attività delinquenziali della zona, ha neutralizzato anche questo filone criminale.

Comuni di Pellezzano e San Mango Piemonte: sono risultati teatro di azioni intimidatorie, di chiaro stampo camorristico, in danno di imprenditori e commercianti. Le Forze di Polizia, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, stanno verificando i «profili di affinità e contiguità strategica e cronologica» con analoghi eventi delittuosi posti in essere in danno di imprese impegnate nell'esecuzione di lavori edili nella zona di Fratte (Salerno) e nella Valle dell'Irno. Con riferimento a quest'ultima zona, va segnalato l'esito dei processi che hanno riguardato gli esponenti del clan Forte: le condanne inflitte hanno posto fine a una presenza criminale che aveva segnato con modalità egemoniche l'area. D'altra parte, giova porre in evidenza che il nuovo arresto di Francesco Genovese, in esecuzione di condanna a 24 anni di reclusione per omicidio, ha frustrato le velleità del noto killer della N.C.O., con un trascorso di affiliato al clan Forte, di conseguire la leadership criminale della zona. Anche in relazione all'area di Fisciano, va sottolineata la prontezza e l'efficacia dell'intervento delle forze di Polizia e dell'A.G. nello stroncare sul nascere il tentativo, operato da esponenti di un noto clan camorristico originario della contigua provincia di Avellino, di imporre pretese estorsive alle ditte aggiudicatarie dei lavori di ampliamento del complesso universitario.

Piana del Sele: l'area è dominata dai successori del clan Pecoraro-Renna (attualmente facenti capo a Biagio Giffoni e a Bruno Noschese, forti anche dei legami con sodalizi napoletani e dell'Agro nocerino-sarnese).

In dettaglio, con riferimento al Comune di Pontecagnano, viene segnalato l'esito positivo di indagini, scaturite da dichiarazioni collaborative, che hanno condotto al disvelamento di relazioni illecite tra alcuni ambienti della criminalità organizzata e apparati della pubblica amministrazione locale.

In relazione alla medesima area, se va dato atto della positiva conclusione delle indagini svolte nei confronti del gruppo capeggiato da Cataldo Esposito, detto 'o ragioniere, particolarmente attivo nel settore delle estorsioni e del traffico delle sostanze stupefacenti, va anche rimarcata la perdurante operatività del clan ai cui vertici è posto Roberto Boccalupo, pure arrestato nel dicembre 2004.

Bellizzi, Montecorvino Rovella e Montecorvino Pugliano: sgominata l'associazione criminale facente capo a Gerardo Pecoraro (fratello dei più noti Alfonso e Francesco Pecoraro, esponenti apicali dell'omonimo clan), che, fino all'anno 2002, si era attivamente occupata dello smercio di sostanze stupefacenti, non si evidenziano indagini di particolare rilievo.

Nondimeno, le Forze di Polizia e la magistratura inquirente assicurano una attenta vigilanza al fine di prevenire nuovi fenomeni di inquinamento dell'attività politico-amministrativa: il comune di Montecorvino Pugliano è stato recentemente sciolto per condizionamenti subiti da parte del gruppo già facente capo a Giuseppe Esposito, prima, e, dopo l'uccisione di quest'ultimo, a Angelo Frappaolo.

In particolare, nel maggio 2003, veniva emessa ordinanza di custodia cautelare nei confronti del sindaco, del vice sindaco, di un assessore e di un consigliere comunale, nonché ordinanza interdittiva nei confronti del segretario comunale e ulteriori misure nei riguardi di dipendenti comunali, tra i quali il responsabile dell'ufficio tecnico e componenti della commissione edilizia: secondo gli inquirenti l'attività della pubblica amministrazione era stata deviata in favore degli interessi della criminalità organizzata a cui era stato consentito di spartirsi i proventi illecitamente acquisibili dalla gestione della cosa pubblica, sottoponendo a controllo corruttivo o estorsivo tutte le imprese esecutrici di lavori pubblici o assuntrici di servizi pubblici.

Battipaglia e zone limitrofe: le indicazioni emergenti dalle indagini in corso attestano la vitalità e la pericolosità del clan Pecoraro, sia pure attraverso la sua emanazione riconducibile a Biagio Giffoni. Eboli e comuni limitrofi: neutralizzato da una serie di arresti operati nel 2001, il clan Carratù-Capozza, le attività investigative e i successivi sviluppi hanno consentito di individuare, anche grazie alle dichiarazioni di un detenuto collegato a soggetti criminali napoletani e di altre regioni, ben tre gruppi criminali dediti al traffico di sostanze

stupefacenti.

Agro nocerino-sarnese: l'area, tradizionalmente caratterizzata dal maggiore radicamento delle consorterie camorristiche, presenta una fase di turbolenza, verosimilmente riconducibile al mancato ricompattamento dei gruppi criminali operanti nei singoli comuni della zona. Se la Direzione Investigativa Antimafia nel 2003/2004 aveva delineato i termini generali del progetto federativo ipotizzato (acquisizione di una maggiore capacità di penetrazione nell'apparato pubblico ed amministrativo locale; azzeramento di iniziative estemporanee, ad opera di gruppi locali non riconosciuti, in grado di destabilizzare gli accordi sulla gestione degli affari di maggiore rilievo – traffico di stupefacenti, estorsioni, appalti pubblici; instaurazione di rinnovati rapporti di collaborazione con gruppi camorristici operanti nella confinante provincia napoletana ed, in particolare, nell'area vesuviana e di Torre Annunziata; individuazione di nuovi e fruttuosi canali di riciclaggio e reimpiego di capitali provenienti dalle illecite attività gestite), la lunga serie di fatti di sangue che, negli ultimi due anni, ha funestato il territorio attesta il fallimento del tentativo di pacificazione. Le oggettive difficoltà nel risalire agli autori e ai mandanti di tali episodi delittuosi hanno impedito una esaustiva e puntuale ricostruzione del contesto criminale: è, comunque, indubitabile che la sequela dei gravi fatti riportati (il sequestro di persona di Maurizio De Ruvo, Nocera Inferiore-Pagani, i tentati omicidi posti in essere nella zona dell'Agro in danno di Luigi D'Angelo – Sarno, 28 dicembre 2004, Alessandro Caiazza – Sarno, 27 aprile 2005, Gennaro Citarella – Nocera Inferiore, epoca anteriore e prossima al 10 marzo 2005 – e gli omicidi di Salvatore Caliendo – luogo da accertare, epoca anteriore e prossima al 1º giugno 2005 – e, da ultimo, di Antonio Galasso – Sarno, 9 settembre 2005) rappresentano univoci segnali di una particolare irrequietezza criminale, molto probabilmente destinata ad arricchire una spirale sanguinaria di ritorsioni e vendette. Desta, inoltre, concreto allarme la circostanza del rientro nell'Agro nocerino-sarnese, dopo un lungo periodo di detenzione, del noto Tommaso Fezza.

In particolare, le indagini riguardanti il comune di Nocera Superiore hanno permesso di scompaginare una agguerrita organizzazione di stampo camorristico (l'intervento giudiziario ha riguardato quindici soggetti), specializzata nel traffico di sostanze stupefacenti e nel racket estorsivo, e diretta da Antonio Resa Fioravante, già militante nella Nuova Camorra Organizzata (N.C.O.). Di particolare rilevanza è la scoperta, nell'ambito delle predette indagini coordinate dalla DDA di Salerno, di un tentativo di condizionamento della locale amministrazione comunale, da realizzarsi anche mediante l'uccisione, commissionata al clandestino albanese Clodian Sevdari, del consigliere comunale di maggioranza Giuseppe Fabbricatore, alias Peppe 'o nano.

Se a Scafati, tradizionale crocevia di traffici illeciti e di alleanze strategiche tra gruppi criminali operanti a livello interprovinciale, non è stato possibile far luce sui reiterati episodi omicidiari che hanno contrassegnato gli ultimi anni, con riferimento al comune di Sarno deve registrarsi un bilancio positivo: le investigazioni di polizia e le indagini giudiziarie hanno condotto alla sostanziale scomparsa del clan Serino e alla individuazione del pericolosissimo tentativo di penetrazione del clan Graziano (di Quindici, limitrofo comune dell'avellinese) mediante l'utilizzo di manovalanza criminale locale posta sotto la direzione ed il controllo di un esponente della famiglia ivi residente. Il vuoto di potere criminale determinatosi costituisce una condizione di elevata appetibilità per i clan camorristici operanti nei comuni limitrofi: ne deriva una situazione di precarietà degli equilibri, nell'ambito della quale gli inquirenti incasellano la genesi dell'omicidio di Antonio Galasso, brutalmente assassinato a Sarno, il 9 settembre 2005 nei pressi della propria abitazione.

Nei territori di Angri, Sant'Egidio del Monte Albino e San Marzano ha esercitato la sua influenza criminale il gruppo capeggiato da Matteo Principale, dedito alle estorsioni ed al traffico di sostanze stupefacenti.

Nella medesima area ha operato l'associazione camorristica capeggiata da Umberto Adinolfi, di San Marzano, e da Luigi Iannaco. Costui, dopo avere reso all'Autorità giudiziaria ampie ed interessanti dichiarazioni collaborative, si è reso nuovamente latitante, evadendo dal domicilio protetto dove si trovava agli arresti domiciliari; giova, peraltro, rilevare che lo stesso Iannaco è stato nuovamente catturato in Valencia (Spagna) il 13 novembre 2005, all'esito di una brillante operazione di polizia coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno ed eseguita in collaborazione con la Guardia Civil spagnola.

Nel comune di Pagani, prosegue, nonostante il recente arresto del suo capo, l'attività criminale del clan di Gioacchino D'Auria Petrosino.

Circondario di Vallo della Lucania: dell'indagine che ha recentemente consentito di sgominare una articolata associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti operante nel Cilento vanno evidenziati, a parere degli inquirenti, la consistenza elevata del traffico di droga e i collegamenti del sodalizio con soggetti inquadrati in contesti di criminalità organizzata operanti nel Napoletano.

Nel mese di dicembre 2005 la DIA di Salerno ha eseguito 10 provvedimenti di custodia cautelare emessi dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di vari soggetti resisi responsabili del delitto di associazione mafio-

sa, principalmente finalizzata ad attività di usura nei confronti di piccoli e medi imprenditori, reimpiegando gli ingenti interessi illeciti in attività commerciali, spesso intestate a prestanome.

Solo nei confronti di Antonio Pisaniello – Ispettore della Polizia di Stato anche lui tratto in arresto nell'ambito della medesima operazione – non è stato contestato il reato associativo.

Tra gli arrestati assumono un ruolo di rilievo Pietro Selvino – noto esponente del clan camorristico «Tempesta», operante in Angri – e Vincenzo Bove, consigliere comunale di Salerno, che avrebbe avuto all'interno dell'associazione mafiosa il ruolo di facilitare l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi per l'esecuzione delle attività commerciali e di mettere in circolo i proventi illeciti del giro usuraio da egli stesso praticato.

Gli altri indagati avrebbero costituito un collaudato gruppo imprenditoriale/affaristico capace di supportare efficacemente le attività delittuose.

Il gruppo camorristico dei «Tempesta» avrebbe dunque riciclato tramite la rete degli esercizi pubblici parte dei proventi delle sue attività criminali.

L'indagine aveva preso corpo dalle relazioni instaurate da Pietro Selvino – immediatamente dopo la sua scarcerazione – con tale Oreste Mazza, che aveva trasferito i suoi interessi economici in Roma. La partecipazione del Mazza ad operazioni imprenditoriali non correlabili con la sua capacità reddituale aveva canalizzato l'interesse investigativo a verificare ipotesi di riciclaggio e quindi a disvelare con penetranti attività tecniche il contesto associativo usurario. Rilevante appariva il volume degli affari illeciti – stimati in circa 10 milioni di euro – in un flusso che risaliva da pratiche usurarie che esigevano dalle vittime il pagamento di tassi oscillanti tra il 10 e il 20% mensile sulle somme concesse in prestito; risultavano anche condotte di minaccia pianificata e l'esercizio di violenza per mantenere il silenzio delle vittime e per ottenere la riscossione dei crediti, avvalendosi dell'intimidazione connessa al gruppo camorristico.

Uno dei soggetti arrestati, Crescenzo De Vivo, dipendente della Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara, avrebbe avuto il ruolo di agevolare – anche con la manipolazione di transazioni bancarie e l'uso del proprio conto corrente – il riciclaggio dei proventi illeciti. Sono stati posti sotto sequestro in Salerno, Angri e Roma sei importanti esercizi commerciali, affidandoli ad un curatore del Tribunale di Salerno.

Nei primi giorni del gennaio 2006 il Tribunale del Riesame ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Vincenzo Bove e di altri due indagati.

L'aspetto inquietante della vicenda – sulla quale saranno necessarie approfondite verifiche future da parte della Commissione – è comunque costituito dal fatto che taluni destinatari delle ordinanze di custodia cautelare sarebbero già emersi in indagini ancora in corso della Procura salernitana su presunti intrecci politico/affaristici negli appalti dell'amministrazione comunale di Salerno che vedrebbero anche la presenza di influssi della criminalità organizzata.

Le mafie nel nostro Paese

Il Codice Antimafia
Una normativa in evoluzione tra esigenze di sicurezza e tutela delle garanzie individuali

di Pierpaolo Rivello e Chiara Cristaudo

1. Le misure di prevenzione personali applicate dal questore

Chiara Cristaudo

1.1 *Analisi generale. Il foglio di via obbligatorio*

Le misure di prevenzioni personali postulano la formulazione di un giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto, indefettibile per la loro applicazione.

La pericolosità sociale consiste in un giudizio globale della personalità del soggetto con particolare riferimento alla persistenza nel tempo di condotte antisociali che, anche se non integranti una fattispecie di reato, sono tuttavia tali da far ritenere necessario un particolare controllo da parte degli organi di pubblica sicurezza al fine di prevenire possibili condotte antigiuridiche.

Particolarmente significativa appare la pericolosità sociale "qualificata", concernente soggetti tendenzialmente collegati ad organizzazioni criminali di stampo mafioso che nel corso del tempo hanno dato prova di una profonda capillarizzazione nel tessuto economico e sociale.

Dal punto di vista delle garanzie, la Cassazione a Sezioni Unite[1] ha ribadito come anche nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali concernente gli indiziati di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso sia necessario accertare il requisito dell'attualità del pericolo del preposto e gli indizi rilevanti al riguardo debbano essere ancorati ad elementi certi, rappresentati da circostanze oggettive, non risultando dunque sufficienti, come appare del resto ovvio, dei meri sospetti e illazioni.

L'art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia), interpolato dal d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv., con modif., dalla l. 18 aprile 2017, n. 48, indica i destinatari delle misure di prevenzione personali di competenza del Questore, individuati nelle seguenti categorie di soggetti: coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; coloro le cui condotte e tenore di vita inducano a ritenere, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; gli individui il cui comportamento, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui al successivo art. 2 dello stesso d.lgs 159/2011, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, faccia ritenere che essi sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Il codice antimafia prevede due differenti misure di prevenzione personali di competenza del questore: il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e l'avviso orale.

Segnatamente il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, disciplinato dall'art. 2, è una misura destinata ai soggetti inquadrabili in una delle categorie precedentemente descritte che siano attualmente pericolosi per la sicurezza pubblica.

Tale misura consiste in un ordine di rimpatrio nel comune di residenza o di dimora abituale e nel divieto di rientro nel comune da cui il soggetto è allontanato, per un periodo non superiore a tre anni. Il questore può, però, su istanza dell'interessato, concedere delle deroghe a tale divieto, in limitate ipotesi, per consentire l'espletamento di attività connesse a diritti costituzionalmente tutelati.

Data la natura particolarmente incisiva di tale misura – che ha effetti sulla sfera giuridica e personale del soggetto – essa deve essere dettagliatamente motivata.

Il relativo provvedimento può essere impugnato dall'interessato da essa colpito con istanza di riesame al Questore che lo ha emesso, con ricorso gerarchico al Prefetto, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, ed infine in via giurisdizionale mediante ricorso innanzi al giudice amministrativo.

La violazione delle prescrizioni imposte con il provvedimento del Questore integra il reato di natura contravvenzionale di cui all'art. 76 del d.lgs. 159/2011, punito con l'arresto da uno a sei mesi.

1.2 *L'avviso orale*

L'altra misura di prevenzione personale di competenza del questore[2] è l'avviso orale, previsto dall'art. 3 del

[1] Cass. Sez. Un., 4 gennaio 2018, n. 111

[2] La competenza è in capo al Questore del territorio ove la persona dimora, dovendosi al riguardo fare riferimento, più che alla

codice antimafia, volto a rendere edotto il destinatario che esistono indizi negativi a suo carico, con contestuale invito a mantenere una condotta conforme a legge, previa indicazione dei motivi che giustificano l'adozione di detto provvedimento.

I destinatari della misura sono anche in tal caso i soggetti indicati all'art. 1 del d.lgs. 159/2011, sempreché sia stata accuratamente valutata la sussistenza di un pericolo concreto e attuale.

Con specifico riferimento ai soggetti che risultano definitivamente condannati per delitti non colposi, il Questore può imporre, mediante l'avviso orale, talune prescrizioni e divieti, particolarmente stringenti.

Infatti, ai sensi del quarto comma del predetto art. 3 del d.lgs. 159/2011, il Questore può imporre ad essi il divieto di possedere o utilizzare: qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni; indumenti e accessori per la protezione balistica individuale; mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia.

Il Questore può, inoltre, vietare di possedere o utilizzare: armi a modesta capacità offensiva; riproduzioni di armi di qualsiasi tipo; altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone; prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo; nonché le sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme.

Il divieto può parimenti riguardare programmi informatici e altri strumenti di cifratura o criptazione di conversazione e messaggi[3].

Ai sensi del successivo quinto comma dell'art. 3 il divieto di cui al quarto comma può essere imposto anche ai soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, definitivamente condannati per delitti non colposi.

Trattandosi di divieti che comprimono diritti e libertà di rango costituzionale del destinatario, la giurisprudenza sottolinea che gli avvisi orali corredati da tali divieti devono contenere una specifica motivazione in ordine alle ragioni che inducono all'adozione dei predetti provvedimenti[4].

Il Questore è tenuto poi a valutare con attenzione quale tra le possibili diverse prescrizioni applicare, dovendosi ritenere ingiustificatamente vessatoria una disposizione volta ad imporre, senza alcuna reale giustificazione, un' applicazione "in blocco" di tutti i divieti indicati dalla norma.

Pertanto, tra i vari ed eterogenei divieti previsti dal quarto comma dell'art. 3, dovranno essere prescritti solo quelli che effettivamente siano necessari a tutelare la società dalla ritenuta pericolosità sociale del soggetto che sarà ad essi sottoposto, e quindi a meglio perseguire le finalità di prevenzione.

In tale valutazione di carattere prognostico, calibrata necessariamente sulle specifiche condizioni personali del destinatario del provvedimento, occorre inoltre verificare che i divieti non finiscano per comprimere ed ostacolare senza un reale motivo la lecita attività lavorativa eventualmente svolta dal soggetto destinatario della misura[5].

Il legislatore non fissa alcun tassativo limite temporale con riferimento alla durata massima delle predette prescrizioni, che non hanno conseguentemente una scadenza predeterminata; tuttavia, il venir meno dei presupposti e delle condizioni che ne hanno determinato l'adozione comporta necessariamente la loro revoca.

Il soggetto a cui viene rivolto l'avviso orale può in qualsiasi momento richiederne la revoca al questore, il quale, ai sensi del terzo comma dell'art. 3, è tenuto a provvedere nei sessanta giorni successivi.

Sempre in base al predetto terzo comma «decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata».

Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è poi ammesso il ricorso gerarchico al prefetto.

I divieti di cui al quarto comma possono essere impugnati innanzi al Tribunale in composizione monocra-

---

nozione di carattere civilistico, ad una realtà effettuale intesa come lo spazio geografico-ambientale nel quale sono state poste in essere le condotte che hanno determinato l'adozione della misura.

[3] Sul punto la giurisprudenza ritiene che anche un normale telefono cellulare costituisca un apparecchio di comunicazione radiotrasmittente di cui può essere vietato il possesso ai destinatari del provvedimento del Questore ai sensi dell'art. 3 co. 4 d.lgs. 159/2011 (cfr. per tutte Cass., sent. 14 ottobre 2020, n. 28551). Potrebbe tuttavia rilevarsi criticamente che un generalizzato divieto di detenere e utilizzare telefoni cellulari, forse giustificabile in passato, quando tali apparati erano ancora poco diffusi fra la popolazione e spesso erano appannaggio di talune frange criminali, attualmente rischia di tradursi in un eccessivo nocumento alla possibilità per il soggetto colpito da tale misura di svolgere una vita "normale".

[4] Cfr: Cass. pen., sez. I, 3 dicembre 2013, n. 28796.

[5] Cass. pen., sez. I, 25 febbraio 2020, n. 13765.

tica, per effetto del disposto del sesto comma dell'art. 3.

Va poi osservato che, essendo l'avviso orale una mera esortazione a tenere una condotta conforme alla legge, la sua eventuale inosservanza di per sé non comporta l'applicazione di sanzioni; peraltro, qualora unitamente all'avviso siano stati imposti anche i divieti di cui al quarto comma dell'art. 3 i soggetti che violino detti divieti commettono un delitto punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1549 a euro 5164.

Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati in violazione dei divieti sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, qualora ne facciano richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto, ai sensi dell'art. 76, secondo comma, del d.lgs. 159/2011.

2. Le misure di prevenzione personali disposte dall'Autorità giudiziaria

Pierpaolo Rivello

2.1 *I soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali*

L'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 indica i destinatari delle misure di prevenzione personali disposte dall'Autorità giudiziaria.

Esse si applicano, tra l'altro, alle seguenti categorie di soggetti: agli indiziati di appartenere alle associazioni di stampo mafioso di cui all'art. 416 *bis* c.p.; ai soggetti indiziati di uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3 *bis*, del codice di procedura penale, ovvero del delitto di cui all'art. 12 *quinquies*, primo comma, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., dalla l. 7 agosto 1992, n. 356 (concernente il trasferimento fraudolento di valori) o del delitto di cui all'art. 418 c.p. (relativo all' "assistenza agli associati", e cioè all'assistenza a persone che partecipino ad un'associazione per delinquere, ai sensi dell'art. 416 c.p., o ad associazioni di tipo mafioso, anche straniere, ex art. 416 *bis* c.p.); ai soggetti destinatari delle misure di prevenzione applicate dal questore individuati dall'art. 1 del d.lgs 159/2011; agli individui indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 *quater*, del codice di procedura penale; a coloro che, operanti in gruppi o anche isolatamente, pongono in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento democratico dello Stato, nonché alla commissione di reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'art. 270 *sexies* c.p.; a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche a sostegno dell'ideologia fascista, disciolte ai sensi della l. 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali si debba ritenere, per il successivo comportamento, che continuino a svolgere un'attività analoga a quella precedente; a coloro che compiono atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'art. 1 della l. n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; a coloro che sono stati condannati per delitti previsti dalle leggi speciali sulle armi o abbiano violato prescrizioni della sorveglianza speciale, quando, per il comportamento tenuto successivamente, debba ritenersi che siano proclivi a commettere delitti della stesse specie al fine di sovvertire l'ordine costituzionale dello Stato; agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati sovra indicati; alle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, ad episodi di violenza nel corso di manifestazioni sportive, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dall'art. 6 della l. 13 dicembre 1989, n. 401, che «sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive».

A seguito dell'entrata in vigore della l. 17 ottobre 2017, n. 161 sono ricompresi tra i destinatari delle misure di prevenzione personale applicate dall'Autorità giudiziaria anche i soggetti indiziati di reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche *ex* art. 640 *bis* c.p., ovvero di associazione a delinquere *ex* art. 416 c.p. diretta alla commissione di alcuni gravi reati contro la Pubblica Amministrazione, e più precisamente i delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 316, 316 *bis*, 316 *ter*, 317, 318, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 321, 322 e 322 *bis* del codice penale.

Infine, sempre in virtù della l. n. 161 del 2017, nel variegato ambito dei destinatari delle misure sono stati ricompresi anche i soggetti indiziati del delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 *bis* c.p.; nonché infine, a seguito dell'interpolazione operata dall'art. 9, quarto comma, della l. 19 luglio 2019, n. 69, gli individui indiziati del reato previsto dall'art. 572 c.p. (*Maltrattamenti contro familiari e conviventi*).

2.2 *Le misure applicabili agli individui "pericolosi per la sicurezza pubblica"*

Compiuta la verifica circa l'appartenenza del soggetto ad una delle categorie tassativamente previste dal legislatore ed elencate nell'art. 4 del codice antimafia, occorre poi accertare la sussistenza dell'ulteriore indefettibile presupposto della pericolosità sociale della persona, tale da giustificare l'adozione della misura finalizzata a soddisfare l'esigenza di sicurezza garantita dall'adozione della misura di prevenzione sociale.

È necessario evidenziare che la verifica della pericolosità sociale deve essere ancorata ai criteri di effettività, concretezze ed attualità; essa pertanto va basata su comportamenti obiettivamente accertati, occorrendo totalmente prescindere da ogni riferimento a meri sospetti od illazioni[6].

L'Autorità giudiziaria, ai sensi del primo comma dell'art. 6 del codice antimafia, può applicare la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, a cui può essere aggiunta (per effetto dell'intervento normativo in virtù del quale è stato sostituito il secondo comma dell'art. 6, operato dal d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv., con modif., dalla l. 18 aprile 2017, n. 48) «ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni».

Inoltre, ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 6 «nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale».

La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza c.d. "semplice" consiste nel controllo che l'autorità locale di pubblica sicurezza esercita nei confronti di un determinato individuo onde permettere la verifica in ordine all'osservanza delle prescrizioni imposte dall'Autorità giudiziaria e la cui violazione comporta la configurazione del reato, di cui all'art. 75, primo comma, del d. lgs. n. 159 del 2011, punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Alla sorveglianza speciale c.d. "semplice" può essere aggiunto, come abbiamo precedentemente rilevato, il divieto di soggiorno in uno o più comuni diversi da quelli di residenza o dimora abituale, o in una o più regioni.

In tal modo si perviene all'adozione di una misura che si rivela indubbiamente più afflittiva rispetto alla sorveglianza c.d. "semplice", e che appare finalizzata ad impedire al proposto di frequentare un determinato contesto ambientale, in cui costui ha manifestato propensione a delinquere, nonché ad impedire che determinate frequentazioni si radichino anche in ambienti non ancora "inquinati" dai comportamenti e dallo stile di vita di detto soggetto.

Infine, in via residuale, laddove le differenti misure si mostrino inidonee, alla sorveglianza speciale può altresì aggiungersi l'obbligo di soggiorno, che preclude al proposto l'allontanamento dal comune di residenza o di dimora abituale.

La violazione della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno integra il reato di cui al secondo comma dell'art. 75 del d.lgs. 159/2011, punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il comma 3 *bis* dell'art. 6 del codice antimafia stabilisce che, ai fini della tutela della sicurezza pubblica, le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposte, con il consenso dell'interessato, ed accertata la sussistenza dei relativi dispositivi, anche con le modalità di cui all'art. 275 *bis* del codice di procedura penale, ossia mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.

Quanto ai soggetti competenti a proporre all'Autorità giudiziaria l'applicazione di tali misure, l'art 5 del codice antimafia (*Titolarità della proposta. Competenza*) prevede che esse possano essere proposte dal Questore, dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal Direttore della Direzione investigativa antimafia.

Inoltre, in virtù della l. 17 ottobre 2017, n. 161, nei casi di cui all'art. 4, primo comma, lett. *c*), *i*)-*bis* e *i-ter*) del d.lgs 159/2011, le funzioni e le competenze spettanti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona dimora.

In materia di misure di prevenzione, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la dimora va individuata in un'accezione particolare, dovendosi al riguardo fare riferimento al luogo in cui il proposto ha tenuto comportamenti sintomatici, atti a fare desumere la sua pericolosità.

Ne consegue che la competenza territoriale a decidere in materia di applicazione di misure di prevenzione,

[6] A. Pirozzi, *Le misure di prevenzione personali*, in R. Razzante (a cura di) *Commentario al Codice antimafia*, Pacini Giuridica, Pisa, 2020, pag. 11 ss.

laddove ancorata al luogo della "dimora", va individuata con riferimento allo spazio geografico-ambientale in cui il soggetto manifesta i suoi comportamenti socialmente pericolosi, anche se tale luogo risulta diverso da quello della dimora abituale intesa nella suo ordinaria accezione civilistica[7].

La proposta di applicazione della misura della sorveglianza speciale deve contenere una puntuale descrizione di tutti i presupposti volti a giustificare detto provvedimento.

In particolare, devono essere indicati i precedenti penali ed i procedimenti penali in corso; vanno poi specificati, nel caso di pericolosità generica, gli elementi fattuali da cui desumere l'abitualità di determinate condotte illecite e, nel caso di pericolosità qualificata, occorre precisare l'organizzazione alla quale si ritiene appartenga il proposto ed il territorio sui cui esercita la sua influenza.

La proposta, infine, deve specificare il *petitum* rivolto al Tribunale ovvero deve indicare quale sia la tipologia di misura di cui si chiede l'applicazione.

Secondo quanto disposto dall'art. 8 del d. lgs. n. 159 del 2011, il Tribunale decide sulla proposta con decreto motivato – entro trenta giorni dal deposito della proposta – stabilendo tra l'altro la durata della misura di prevenzione, che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque anni.

Mediante tale provvedimento vanno indicate, ai sensi del terzo comma del predetto art. 8, le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare; qualora sia applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ad un soggetto indiziato di vivere con il provento di reati il tribunale prescriverà a costui di trovare entro un congruo termine un lavoro, di fissare la propria dimora e di farla conoscere all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza un preventivo avviso a detta autorità.

In ogni caso, in base al quarto comma dell'art. 8, viene prescritto all'interessato di vivere onestamente, di rispettare le leggi e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, ed altresì di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misura di prevenzione o di sicurezza, di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento in certe fasce temporali, di rispettare determinati orari per l'ingresso e l'uscita di casa, di non detenere e di non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.

Può, inoltre, in conformità al quinto comma dell'art. 8, essere imposta ogni ulteriore prescrizione ritenuta necessaria con riguardo alle esigenze di difesa sociale, e può essere fissato il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni[8].

Ai sensi dell'art. 11 il provvedimento con cui viene disposta detta misura può essere revocato o modificato, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, dall'organo giudiziario che lo ha adottato, qualora sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato.

Esso inoltre risulta modificabile, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.

Ai sensi dell'art. 13 del codice antimafia «quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti».

Il codice antimafia prevede altresì che l'esecuzione della misura della sorveglianza speciale rimanga sospesa durante il periodo in cui l'interessato si trova in stato di detenzione per espiazione di pena.

Al riguardo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 291 del 2 dicembre 2013, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevede che, qualora l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare anche d'ufficio la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura.

Tra il momento in cui la misura di prevenzione viene disposta e quello della sua esecuzione – rimasta sospesa durante lo stato di detenzione del soggetto – intercorre infatti talora anche un notevole lasso di tempo,

---

[7] In tale senso tra le altre Cass. Sez. V, 25 ottobre 2012, n. 9350; Cass. Sez. V, sent. 31 marzo 2010, n. 19067.

[8] Il Tribunale, in base all'art. 12 del codice antimafia (*Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale*), laddove ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, può comunque autorizzare le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno a recarsi in un luogo determinato al di fuori del comune di residenza e o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, per un periodo non superiore a dieci giorni. L'autorizzazione, sempre per un periodo non superiore a dieci giorni, può essere concessa anche quando ricorrono gravi e comprovati motivi di famiglia che rendano assolutamente necessario ed urgente l'allontanamento dal luogo di soggiorno coatto.

durante il quale il presupposto della pericolosità sociale può venir meno.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che in siffatte ipotesi la mancata valutazione circa la persistenza della pericolosità sociale del proposto al momento dell'esecuzione della misura costituisce una violazione dell'art. 3 Cost., in quanto in tal modo si avrebbe un trattamento irragionevolmente più sfavorevole rispetto a quello stabilito per i destinatari delle misure di sicurezza.

L'art. 679 c.p.p., infatti, in materia di misure di sicurezza prevede la verifica *ex officio* della persistenza della pericolosità sociale nel momento dell'esecuzione della misura, laddove la norma fatta oggetto della pronuncia di illegittimità prevedeva un accertamento della pericolosità sociale limitata unicamente al momento dell'applicazione della misura, anche qualora si fosse verificato un significativo sfasamento temporale tra il momento in cui era stata disposta la misura e quello della sua esecuzione, essendo l'interessato rimasto detenuto in espiazione di pena.

2.3 *La titolarità della proposta e l'attribuzione della competenza alle sezioni o ai collegi del tribunale del capoluogo del distretto*

Nell'esaminare le misure di prevenzione personali applicate dall'Autorità giudiziaria si deve esaminare in che modo abbia inciso, sull'originaria ossatura del codice antimafia, la riforma operata dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161.

Si può osservare che, sebbene le novità introdotte siano state comunque significative, ed abbiano indubbiamente contribuito a rafforzare le garanzie partecipative del preposto, esse però non hanno realizzato compiutamente lo scopo di una integrale "risposta" alle sollecitazioni dei più attenti studiosi della materia, tanto che si è spesso parlato al riguardo di una nuova "occasione perduta", a causa di una normativa sostanzialmente inidonea a pervenire compiutamente alla realizzazione di un "giusto" procedimento di prevenzione[9], ed ancora sostanzialmente incentrata, dal punto di vista procedimentale, su una procedura camerale non del tutto idonea a tutelare appieno il diritto di difesa e il principio del contraddittorio[10,] e dunque inadatta a fugare i timori circa la sussistenza di evidenti *deficit* garantistici[11].

Può dunque rilevarsi come appaiano, almeno in parte, ancora attuali i rilievi critici volti a sottolineare che talora il procedimento di prevenzione si riduce ad una mera «illusione di giurisdizionalità»[12]; detti rilievi sono stati ripresi del resto da chi anche oggi lamenta la «intollerabile evanescenza»[13] di detto meccanismo.

Venendo comunque allo specifico oggetto di questa disamina, occorre riconoscere come debba essere valutata positivamente l'avvenuta modifica per effetto della quale è stato sostituito il quarto comma dell'art. 5 cod. antimafia ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. *b*) della l. 17 ottobre 2017, n. 161.

In virtù di detta modifica, mentre in precedenza la competenza in materia di misure di prevenzione era assegnata genericamente ai tribunali capoluoghi di provincia ora essa spetta a sezioni o collegi specializzati, aventi appunto il compito di trattare in via prioritaria i procedimenti di prevenzione personali o patrimoniali, operanti presso il tribunale del capoluogo del distretto nei cui territorio dimorano i soggetti proposti.

Il predetto quarto comma ha poi previsto, onde scongiurare un carico di lavoro insopportabile gravante sui tribunali di Palermo e di Napoli, l'istituzione di sezioni o di collegi specializzati, presso i tribunali circondariali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere[14].

---

[9] Per quanto concerne detta terminologia cfr. F. Menditto, *Verso la riforma del d.lgs. n. 159/2011 (cd Codice antimafia) e della confisca allargata*, in *Dir. pen. cont.*, 22 dicembre 2015, pag. 1.

[10] V. sul punto F. Vergine, *Le novità nei profili processuali*, in A. Giarda-F. Giunta-G. Varraso (a cura di), *Dai decreti attuativi della legge "Orlando" alle novelle di fine legislatura*, Cedam, Padova, 2018, pag. 399.

[11] M. Ceresa Gastaldo, *Misure di prevenzione e pericolosità sociale: l'incolmabile deficit di legalità della giurisdizione senza fatto*, in *Dir. pen. cont.*, 3 dicembre 2015, pag. 3.

[12] E. Amodio, *Il processo di prevenzione: l'illusione della giurisdizionalità*, in *Giust. pen.*, 1975, III, c. 504, che evidenziava criticamente l'assenza di tassatività delle fattispecie e la mancanza di una reale attività di acquisizione probatoria. Analogamente P. Nuvolone, *Misure di prevenzione e misure di sicurezza*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, Milano, 1976, pag. 633.

[13] Cfr. F. Caprioli, *Fatto e misure di prevenzione*, in AA.VV., *Misure patrimoniali nel sistema penale: effettività e garanzie*, Giuffrè, Milano, 2016, pag. 61.

[14] Tale deroga appare dovuta al numero particolarmente rilevante di procedimenti di prevenzione gestiti presso tali aree geografiche: v. al riguardo E. Vicentini, *La titolarità della proposta. La competenza*, in L. De Gennario-N. Graziano (a cura di), *La nuova legislazione antimafia*, Dike, Roma, 2018, pag. 50].

Questo complessivo disegno, diretto a favorire la specializzazione delle competenze, appare ispirato ad un'ottica analoga a quella che, nello stesso anno 2017, aveva condotto all'istituzione delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, ad opera del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. con l. 13 aprile 2017, n. 46.

Per quanto concerne la «titolarità della proposta» e la «competenza», l'art. 5 del codice antimafia, nel suo attuale testo, attribuisce la legittimazione a proporre le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale ad una serie di soggetti, che ricoprono determinate cariche, tassativamente indicate.

Viene fatto riferimento al riguardo alle figure del Questore, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, del Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona e del Direttore della Direzione investigativa antimafia.

2.4 *Il procedimento applicativo*

Ai sensi dell'art. 7 del codice antimafia il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. Mentre in precedenza per il procedimento applicativo delle misure di prevenzione era radicalmente esclusa, al pari di altri procedimenti "speciali", ogni possibilità di celebrazione di udienze pubbliche, e ciò aveva condotto, in relazione a tutte queste ipotesi, a plurime pronunce di parziale illegittimità costituzionale, volte a ricondurre anche queste tematiche entro il paradigma di pubblicità delle udienze fissato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il problema è stato oggi risolto in virtù della sostituzione del primo comma dell'art. 7, ad opera dell'art. 2, comma 3, lett. *a*) della l. n. 161 del 2017.

Conseguentemente, pur essendo stato previsto che l'udienza si svolga senza la presenza del pubblico, il legislatore ha tuttavia indicato che il presidente debba disporre che il procedimento si svolga in pubblica udienza qualora l'interessato faccia richiesta in tal senso.

È stato in tal modo introdotto un regime di pubblicità delle udienze subordinato alla richiesta da parte dell'interessato, atto a superare gli aspetti di palese illegittimità della configurazione normativa, laddove, in precedenza, detto regime di pubblicità risultava a priori escluso.

In base al secondo comma dell'art. 7 il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai loro difensori. L'avviso viene comunicato o notificato almeno dieci prima della data fissata.

In virtù della sostituzione di tale secondo comma, ad opera della già citata l. n. 161 del 2017, è ora previsto che l'avviso debba contenere «la concisa esposizione dei contenuti della proposta».

L'introduzione di questo specifico disposto normativo risulta di indubbia valenza garantistica, in quanto antecedentemente ci si doveva limitare al generico richiamo alle disposizioni contenute nell'art. 666 c.p.p., operato dal nono comma del predetto art. 7 del codice antimafia, per effetto del quale non poteva ricavarsi la sussistenza di uno specifico obbligo di indicazioni al riguardo, fatta salva ovviamente la precisazione della data prefissata[15].

In altri termini, prima della riforma del 2017 non veniva chiarito quale dovesse essere il corredo informativo di tale avviso, potendo sussistere fondati dubbi circa la sua stessa funzione, e cioè se esso fosse semplicemente focalizzato alla *vocatio in iudicium*, ma non dovesse necessariamente contenere un dettagliato supporto esplicativo, o se invece si traducesse al contempo anche in uno strumento di contestazione dell'accusa al proposto, secondo quanto auspicato dalla prevalente dottrina[16].

Il silenzio al riguardo da parte dell'originaria disciplina delineata nel 2011 rischiava di condurre a soluzioni

---

[15] B. Bocchini, *La prova nel procedimento di prevenzione*, in A. Gaito (diretto da), *La prova penale*, vol. I, Utet, Torino, 2008, pag. 876.

[16] A favore di tale contenuto "esteso" dell'avviso si erano espressi, fra gli altri, G. Dean, *La contestazione dell'accusa nel processo di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen*., 1989, pag. 440 ss.; F. Fiorentin, *Le misure di prevenzione personali nel Codice antimafia, in materia di stupefacenti e nell'ambito di manifestazioni sportive*, Giuffrè, Milano, 2012, pag. 177; R. Guerrini-L. Mazza-S. Riondato, *Le misure di prevenzione. Aspetti sostanziali e processuali*, Cedam, Padova, 2004, pag. 221; L. Filippi-M.F. Cortesi, *Processo di prevenzione*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXIV, Roma, 2004, pag. 5; C. Nocerino, *I profili processuali delle misure di prevenzione*, in F. Bricola-V. Zagrebelsky (diretto da), *Mafia e criminalità organizzata*, vol. I, Utet, Torino, 1995, pag. 257; A. Furgiuele, *La disciplina della prova nel procedimento applicativo delle misure patrimoniali di prevenzione*, in A. Bargi-A. Cisterna (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, vol. I, Utet, Torino, 2011, pag. 408.

"riduttive", contrastanti con le indicazioni espresse da tempo, in maniera rigorosa e coerente, dalla Corte costituzionale, volte a rimarcare come l'interessato debba comunque essere reso previamente edotto della misura di cui viene proposta l'applicazione, nonché degli elementi su cui verterà il giudizio[17].

Peraltro la giurisprudenza maggiormente attenta al rispetto delle garanzie a favore del soggetto proposto da tempo aveva abbandonato le impostazioni riduttive ed aveva riconosciuto la necessità (che peraltro, va ribadito, non emergeva espressamente dal dettato normativo) che l'avviso contenesse non solo l'indicazione della specifica misura richiesta ma anche il tipo di pericolosità posto a fondamento della proposta.

Solo in tal modo infatti, come veniva sottolineato in sede di analisi critica, avrebbe potuto dirsi rispettato il diritto di difesa (permettendo al proposto di prepararsi adeguatamente in vista dell'udienza), e il principio di correlazione tra la richiesta ed il provvedimento finale adottato[18].

La valorizzazione del diritto di difesa impone di estendere la logica e il fondamento del principio di correlazione anche ai rapporti intercorrenti tra la proposta e il decreto finale; conseguentemente una corretta impostazione garantistica imponeva non solo di negare la possibilità di disporre una misura più severa rispetto a quella domandata, ma anche quella di ritenere ravvisabile, in sede di applicazione di una misura di prevenzione, l'appartenenza del soggetto a una categoria diversa da quella indicata nella proposta; infatti, qualora nel corso del procedimento fossero emersi degli elementi conoscitivi tali da indurre a modificare il contenuto della proposta, il tribunale avrebbe dovuto trasmettere gli atti all'autorità proponente, onde consentire una nuova instaurazione del procedimento.

L'attuale testo dell'art. 7, comma 2, permette di ritenere superate alcune delle precedenti perplessità; tuttavia la formulazione prescelta, in base alla quale nell'avviso di fissazione dell'udienza deve quantomeno essere inserita una «concisa esposizione dei contenuti della proposta», non può essere esente da alcuni rilievi negativi.

Occorre in primo luogo osservare criticamente come l'utilizzo dell'aggettivo «concisa» evidenzi l'accoglimento di un'impostazione assai più riduttiva rispetto a quella che caratterizza la formulazione dell'addebito in seguito all'esercizio dell'azione penale, ove si prevede invece, ai sensi dell'art. 417 c.p.p., nonché degli artt. 429 e 552 c.p.p., che essa venga enunciata «in forma chiara e precisa».

Inoltre appare non solo poco chiaro ma anche sostanzialmente atecnico l'utilizzo della terminologia volta a fare riferimento ai «contenuti della proposta».

È stato rilevato come detta locuzione risulti "approssimativa" e presti il fianco al rischio di impostazioni riduttive, e non si riveli dunque del tutto idonea a rappresentare un segnale di netta e incontroversa discontinuità rispetto a quelle incertezze del passato che avrebbero invece dovuto essere superate proprio da questo differente dettato normativo.

Tra l'altro non è stato detto espressamente (come invece avrebbe dovuto essere fatto, se davvero si fosse inteso eliminare definitivamente ogni incertezza esegetica al riguardo) che in tal caso occorre, oltre all'esplicitazione del tipo di misura richiesta, anche l'indicazione del tipo di pericolosità atta a fondante la proposta.

In realtà dovrebbe prevalere una soluzione esegetica che, focalizzando l'attenzione sulla sostanziale analogia tra l'invito a comparire destinato al proposto ed il decreto di citazione nel giudizio di cognizione, almeno per quanto concerne la finalità ad esso sottesa, diretta a portare a conoscenza la contestazione alla base della domanda di prevenzione, miri ad esigere anche la specificazione della forma di pericolosità che s'intende porre a fondamento della misura proposta e l'indicazione degli elementi fattuali atti a sorreggere la richiesta stessa.

Ancora una volta, tuttavia, deve rilevarsi la sussistenza di dubbi interpretativi che avrebbero invece potuto essere definitivamente risolti qualora il legislatore avesse evidenziato in maniera inequivoca l'esigenza di indicare nell'avviso di fissazione dell'udienza gli elementi costitutivi della proposta, con un riferimento espresso tanto al *petitum* quanto alla *causa petendi*.

Si potrebbe inoltre sottolineare, in senso parimenti critico, come l'operata modifica non sia valsa a chiarire un altro aspetto atto a dar vita a possibili perplessità, rappresentato dall'interrogativo se a sua volta la proposta debba essere motivata e debba contenere adeguate informazioni in ordine agli elementi probatori già raccolti ed ai fatti posti a fondamento della domanda, onde permettere alla difesa di valutare gli esatti ambiti della regiudicanda.

---

[17] V., tra le altre, Corte cost., 25 marzo 1975, n. 69.

[18] Circa la necessità del rispetto del principio di correlazione anche in relazione al procedimento di prevenzione v. M.F. Cortesi, *Il procedimento*, in *Misure di prevenzione personali e patrimoniali*, a cura di F. Fiorentin, Giappichelli, Torino, 2017, pag. 297; P. Miletto, *Misure di prevenzione (profili processuali)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VIII, Utet, Torino, 1994, pag. 128; P. V. Molinari, *Misure di prevenzione*, in *Enc. dir.*, *Agg.* vol. II, Giuffrè, Milano, 1998, pag. 567.

Si sarebbe cioè dovuto esplicitare, a livello normativo, l'avvenuto definito superamento delle impostazioni giurisprudenziali volte ad escludere che, ai fini dell'indicazione a contestazione, risultasse necessaria l'indicazione degli elementi atti a sorreggere e suffragare la proposta di applicazione della misura[19].

Un'ulteriore anomalia è rappresentata dal fatto che non si sia accolta l'impostazione maggiormente aderente ad una logica sistematica, volta ad affidare, stante l'assenza di un formale provvedimento di chiusura della fase investigativa, all'organo "proponente", a cui andrebbe attribuito il compito di definire il perimetro ideale della regiudicanda, la definizione dell'addebito; invece, in base all'art. 7 del codice antimafia, la contestazione risulta inserita nell'avviso di fissazione dell'udienza, che è di competenza del presidente dell'organo giudicante. In tal modo la formulazione di tale addebito viene impropriamente sottratta all'organo che a ciò sarebbe naturalmente preposto.

Per quanto riguarda l'eventuale violazione del disposto del secondo comma dell'art. 7, concernente, come a più riprese abbiamo sottolineato, l'obbligo di una concisa esposizione dei motivi della proposta, essa configura una nullità a regime intermedio.

2.5 *Le garanzie defensionali del soggetto preposto. L'invito a comparire ed il diritto al silenzio*

Dal punto di vista delle garanzie difensive del preposto, il codice antimafia, quantomeno fino all'intervento riformatore operato dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161, mediante la sostituzione dell'art. 7, risentiva di un'impostazione inquisitoria nettamente divergente dalle soluzioni accolte dall'attuale codice di procedura penale.

Al riguardo, due considerazioni appaiono particolarmente rilevanti.

Occorre cioè osservare, in primo luogo, come solo in virtù dell'interpolazione operata dall'art. 2, comma 3, lett. c) della l. n. 161 del 2017, sia stata introdotta in seno al quinto comma dell'art. 7 la previsione in base alla quale l'udienza deve essere rinviata «se sussiste un legittimo impedimento del difensore»; antecedentemente a detto intervento non solo il legislatore non aveva espressamente delineato tale obbligo di rinvio ricollegato all'impedimento del difensore ma la giurisprudenza prevalente, ivi compresa quella di legittimità, si era espressa in senso decisamente contrario rispetto al riconoscimento di tale obbligo[20].

D'altro canto, si è dovuto attendere la riforma del 2017 per eliminare quella che giustamente era stata definita una delle più significative incrostazioni inquisitorie rinvenibili nel codice antimafia, almeno per quanto concerne la disciplina dell'udienza.

Infatti l'art. 2, comma terzo, lett. *d*) della l. n. 161 del 2017 ha operato la sostituzione del sesto comma dell'art. 7 che, nella sua originaria versione riproponeva invece la disposizione contenuta nell'art. 4 della l. n. 1423 del 1956, in base alla quale «ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica».

Detta norma, come ben è evidente, si poneva in radicale con l'impostazione garantistica, connaturata ad un modello accusatorio, di cui era invece espressione l'art. 490 c.p.p. (*Accompagnamento coattivo dell'imputato assente*) che preclude invece a chiare lettere la possibilità di disporre un accompagnamento coattivo finalizzato all'espletamento dell'esame dell'imputato, stabilendo che il giudice possa ricorrere a tale meccanismo procedimentale solo qualora la presenza dell'imputato risulti «necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame».

Attualmente invece, grazie alla riforma del 2017, che ha recepito sul punto le indicazioni della "Commissione Fiandaca", volte a suggerire la radicale riformulazione di tale comma, l'art. 7, sesto comma, dispone che «ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avrà la facoltà di non rispondere».

È stata in tal modo chiaramente delineata la sussistenza del "diritto al silenzio" anche in riferimento al procedimento di prevenzione, ed è stato previsto, in conformità a quanto disciplinato al riguardo dal codice di

[19] Si vedano, fra le altre, a favore di tale risalente opzione esegetica, assai poco sensibile alle esigenze defensionali, Cass., sez. I, 25 febbraio 2009, n. 11494, in *CED Cass.*, n. 243494; Cass., sez. I, 8 aprile 2013, n. 29966, *ivi*, n. 256415; Cass., sez. I, 6 marzo 1992, Imerti ed altri, in *Cass. pen.*, 1993, pag. 1217, con nota critica di P. Molinari; Cass., sez. V, 26 gennaio 1993, n. 290, in *CED Cass.*, n. 193849; sez. I, 29 gennaio 1990, Longo, in *Cass. pen.*, 1991, pag. 815; Cass., sez. I, 10 novembre 1986, Arnone, *ivi*, 1988, pag. 137; Cass., sez. I, 10 marzo 1986, Scarantini, *ivi*, 1986, pag. 2035.

[20] Cass., sez. I, 27 marzo 2013, n. 25844, in *CED Cass.*, n. 255807; Cass., sez. I, 22 marzo 2013, n. 22717, *ivi*, n. 256488; Cass., sez. I, 6 luglio 2000, n. 4885, in *Cass. pen.*, 2001, pag. 2484, con nota di P.V. Molinari.

procedura penale, che di detto diritto debba essere dato avviso al soggetto "proposto".

Sotto questo aspetto, rimane dunque ora solo più un rischio, legato peraltro ad impostazioni giurisprudenziali che dovrebbero essere corrette o quanto meno parzialmente ripensate.

Occorrerebbe cioè avere ben chiaro che l'esercizio del diritto al silenzio non può tradursi in un dato "negativo" valutabile in senso sfavorevole nei confronti del soggetto che abbia inteso avvalersene; in altri termini, andrebbero sottoposte ad un vaglio critico le spesso frettolose affermazioni, contenute in talune pronunce, volte a ritenere che il volontario rifiuto di rispondere possa rappresentare una conferma rispetto ad un eventuale quadro indiziario parzialmente sfavorevole.

2.6 *Il diritto del preposto di partecipazione all'udienza*

L'intervento riformatore operato dalla l. n. 161 del 2017 ha permesso anche sotto ulteriori aspetti di implementare il regime di garanzie attribuite al proposto durante la fase dell'udienza, tutelando in maniera assai più incisiva la possibilità di partecipazione personale al giudizio[21].

È stata infatti assicurata, in ogni caso, la partecipazione del proposto, almeno nella forma ottenibile mediante il collegamento audiovisivo a distanza[22].

Qualora la persona detenuta in un carcere posto nella circoscrizione ove si trova l'organo giudiziario chiamato a pronunciarsi sulla misura di prevenzione chieda di presenziare all'udienza il Tribunale è necessariamente tenuto a dare attuazione a detta richiesta, disponendo la traduzione dell'interessato.

Se invece il proposto risulta detenuto in un diverso ambito territoriale, l'Autorità giudiziaria deve rispettare la volontà del proposto mediante il meccanismo della videoconferenza[23], sostitutivo della presenza fisica, sulla falsariga del modello delineato dall'art. 146 *bis* disp. att. c.p.p. (*Partecipazione al dibattimento a distanza*)[24].

Infatti, in base all'attuale quarto comma dell'art. 7 «se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo [...], salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Il presidente dispone altresì la traduzione dell'interessato detenuto o internato in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei».

In tal modo, a differenza di quanto avveniva con il previgente regime, non risulta più ammesso il surrogato rappresentato dall'audizione "mediata" da parte del magistrato di sorveglianza del *locus custodiae*.

Può affermarsi che a seguito dell'intervento riformatore i diritti di partecipazione riconosciuti al proposto possono essere accostati a quelli attribuiti all'indagato nell'udienza di riesame, a seguito dell'intervento di modifica operato dalla l. 16 aprile 2015, n. 47, per effetto del quale, con una sensibile implementazione rispetto allo schema "comune" del rito camerale di cui all'art. 127 c.p.p., l'indagato, a prescindere dal *locus custodiae*, ha diritto di «comparire personalmente», qualora ne faccia istanza nella richiesta di riesame, ai sensi del sesto comma dell'art. 309 c.p.p.[25].

La richiesta da parte del proposto di comparire personalmente all'udienza non è sottoposta ad alcuna particolare formalità, occorrendo unicamente che essa venga inoltrata con un anticipo temporale rispetto alla data di udienza atto a permettere al tribunale di disporre le misure conseguenziali, quali l'ordine di traduzione.

---

[21] Cfr. C. Pansini, *Procedimento applicativo delle misure di prevenzione patrimoniali: la l. 17 ottobre 2017, n. 161 e le modifiche al codice antimafia*, in *Proc. pen. e giust*., 2018 (2), pag. 368.

[22] E. Razzante-E. Pezzuto, *Il nuovo codice antimafia*. *Commentario alla legge 17 ottobre 2017, n. 161*, Pacini, Pisa, 2018, pag. 100.

[23] A. Cisterna, *I nuovi protocolli processuali delle misure di prevenzione*, in *Dir. pen. proc*., 2018, pag. 720.

[24] V. sul punto S. Buzzelli, *Le modifiche alla disciplina della partecipazione a distanza*, in L. Giuliani-R. Orlandi (a cura di), *Indagini preliminari e giudizio di primo grado*, Giappichelli, Torino, 2017, pag. 88; M. Daniele, *La partecipazione a distanza allargata. Superfetazioni e squilibri del nuovo art. 146*-bis *disp. att. c.p.p*., in *Dir. pen. cont*., 14 dicembre 2017; M. Gialuz-A. Cabiale-j. Della Torre, *Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni*, *ivi*, 20 giugno 2017; S. Lorusso, *Dibattimento a distanza vs. "autodifesa"?*, *ivi*, 17 maggio 2017.

[25] In relazione a detto intervento di modifica v. E.N. La Rocca, *Le prerogative personali dell'imputato*, in D. Chinnici (a cura di), *Le misure cautelari personali nella strategia del «minimo sacrificio necessario»*, Dike, Roma, 2016, pag. 816; E. Marzaduri, *Diritto di difesa e tempi del procedimento dinanzi al Tribunale della libertà*, in L. Giuliani (a cura di), *La riforma delle misure cautelari*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 213; G. Spangher, *Un* restyling *per le misure cautelari*, in *Dir. pen. proc*., 2015, pag. 529.

Qualora il proposto, che abbia espresso la sua volontà di partecipare all'udienza, risulti detenuto in una Casa circondariale posta al di fuori della circoscrizione del tribunale competente a valutare la richiesta della misura di prevenzione, l'udienza va celebrata, in linea di massima, mediante lo strumento della video conferenza; occorre procedere alla traduzione, con conseguente presenza "fisica" (e non "virtuale") solo in caso di indisponibilità di mezzi tecnici adeguati all'allestimento della videoconferenza o qualora il collegio, con apposita ordinanza in tal senso, evidenzi la necessità della presenza "fisica" del proposto.

Ai sensi del quinto comma dell'art. 7 «L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice».

Tale disposizione, che ricalca quella in tema di rito camerale di cui al quarto comma dell'art. 127 c.p.p., riserva dunque il diritto al rinvio dell'udienza al solo proposto "libero" o a quello ristretto nella stessa "sede" del giudice, escludendo i detenuti fuori circondario.

Detta previsione già in passato appariva difficilmente giustificabile, tanto che da tempo era stato suggerito un suo sostanziale superamento, in virtù di un'interpretazione correttiva.

Si può peraltro osservare che in passato la disposizione, modellata sullo schema generale di rito camerale, aveva un senso in quanto la normativa generale sul rito camerale prevedeva, con riferimento ai soggetti detenuti in una Casa circondariale posta "fuori circoscrizione", che in luogo della traduzione venisse invece disposta l'audizione dinanzi al magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, che avveniva «prima del giorno dell'udienza»; in tal modo, stante questo meccanismo di "audizione delegata", poteva essere scongiurata la necessità di un rinvio dell'udienza.

Peraltro, poiché al proposto detenuto è attualmente stato riconosciuto il diritto ad essere sentito dal "proprio" giudice, senza distinzioni basate sul *locus custodiae*, in caso di impedimento, il differimento dell'udienza, volto a permettere l'effettiva partecipazione ad essa, deve oggi essere concesso, in apparente deroga al dettato della norma di cui al quinto comma dell'art. 7, anche al detenuto ristretto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice, e che normalmente in tal caso partecipa all'udienza mediante lo strumento della videoconferenza; del resto, così come una malattia può precludere al proposto di presenziare fisicamente in udienza, rendendo necessario il rinvio dell'udienza, parimenti un malessere può impedire la sua presenza nella postazione remota, rendendo doveroso il rinvio.

2.7 *Il procedimento di ammissione probatoria e l'ammissione delle prove dichiarative*

Grazie alle modifiche operate dalla l. n. 161 del 2017 il procedimento di prevenzione, almeno con riferimento alla fase di ammissione delle prove, appare sensibile ad istanze di tutela delle garanzie del proposto che risultano invece quasi del tutto disattese in relazione alla precedente fase delle investigazioni, rispetto alla quale il legislatore non ha delineato regole particolari e non ha soprattutto richiesto il rispetto di previsioni analoghe a quelle contenute nel codice di procedura penale, dando vita così ad un'area "libera" da regolamentazioni e divieti, fatto salvo l'unico limite rappresentato dal divieto di acquisizione di prove illegali[26].

Tale impostazione appare tanto più grave in quanto, a differenza del modello delineato dal codice di procedura penale, non è in tal caso prevista alcuna "separazione delle fasi"; conseguentemente, in assenza di un "doppio fascicolo" analogo a quello delineato in relazione al procedimento ordinario, i risultati di dette indagini, del tutto deformalizzate, possono essere integralmente conosciuti e valutati dal giudice chiamato a pronunciarsi in materia di misure di prevenzione.

Detto giudice, dunque, potrà in tal modo formare il suo giudizio anche su atti formati unilateralmente durante la fase delle indagini, in assenza di qualsivoglia contraddittorio[27].

---

[26] Cass., sez. I, 11 marzo 2016, n. 27147, in *CED Cass.*, n. 267058: «in tema di procedimento di prevenzione, le particolari finalità dello stesso e la sua disciplina positiva comportano che non può estendersi in via generalizzata alle indagini del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, finalizzate alla formulazione della proposta, la stessa regolamentazione e gli stessi limiti previsti per le indagini preliminari nel processo penale, con la conseguenza che al titolare della proposta di prevenzione è conferita ampia autonomia e libertà di forma nella raccolta dei dati informativi, compresa la facoltà di escutere fonti dichiarative, con l'unico limite del rispetto delle norme del codice di procedura penale in materia di prove illegali di cui all'art. 191 c.p.p.».

[27] Secondo Cass., sez. VI, 19 luglio 2017, n. 40552, in *CED Cass.*, n. 271055, nel procedimento di prevenzione «non è necessaria l'assunzione delle prove dichiarative in contraddittorio tra le parti, essendo sufficiente che al proposto sia consentito, mediante l'esame degli atti, la possibilità di piena conoscenza del loro contenuto ed il diritto di controdedurre»; era stato conseguentemente rite-

Ai sensi del comma 4 *bis* dell'art. 7, sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. *c*) della l. n. 161 del 2017 «Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue».

La norma ricalca in tal modo una delle più significative disposizioni in ambito probatorio contenute nell'attuale codice di procedura penale, e cioè l'art. 190 c.p.p., volto a sancire, come lapidariamente indicato nella stessa rubrica di detta norma, il "diritto alla prova".

Nella realtà, il comma 4 *bis* non costituisce una mera ritrasposizione dell'art. 190 c.p.p., volto a prevedere che il giudice possa escludere le sole «prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti».

Almeno dal punto di vista strettamente letterale, l'art. 190 c.p.p. presidia il diritto alla prova in maniera più intensa di quanto faccia invece l'art. 4 *bis* del codice antimafia che, non contenendo un riferimento espresso alle prove «manifestamente» superflue, sembrerebbe in tal modo ammettere la possibilità che il giudice escluda l'ammissione di prove la cui superfluità non emerga *ictu oculi*.

L'introduzione del comma 4 *bis*, pur con questa limitazione, ha comunque rappresentato uno strumento di innegabile incremento di garanzie; va infatti ricordato come in precedenza, e quasi a ridosso temporale di detto intervento sostitutivo, la giurisprudenza negasse recisamente l'applicabilità dei principi di cui all'art. 190 c.p.p. al procedimento di prevenzione[28].

Oggi invece simili impostazioni giurisprudenziali hanno dovuto cedere il campo al pieno riconoscimento, anche in detto settore, del diritto all'acquisizione ed all'ammissione di ogni prova, purché rilevante e non superflua.

Deve ritenersi che nel procedimento di prevenzione vada riconosciuto parimenti il "diritto alla prova contraria", e ciò sebbene una parte della giurisprudenza abbia affermato che detto diritto concerne unicamente il procedimento ordinario di cognizione.

Non essendo stato richiamato espressamente nel codice antimafia il secondo comma dell'art. 190 c.p.p., volto a limitare le ipotesi di ammissibilità di ufficio delle prove (infatti in base a detto comma «La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio»), e quasi a "compensare" la posizione di assoluta debolezza in cui versa il soggetto proposto, nell'ambito di un procedimento incentrato sulle generiche e vaghe nozioni di "pericolosità" e di "sospetto", un indirizzo esegetico non del tutto minoritario continua ad aderire all'impostazione giurisprudenziale, sviluppatasi in anni non più recenti, secondo cui il giudice in simili ipotesi, al fine di "tutelare" i ridotti spazi difensivi del proposto, sarebbe facoltizzato ad avvalersi largamente del potere officioso in ambito probatorio, disponendo l'acquisizione di prove delle quali il proposto si sia limitato ad indicare la supposta esistenza[29].

Qualunque supposto rimedio esegetico non vale comunque a "compensare" il deficit di tutela derivante dal fatto che in questo procedimento, ove non vige il principio di separazione delle fasi, possono essere utilizzati per il giudizio degli atti formati unilateralmente, in assenza del contraddittorio.

Inoltre, non risultando applicabile il meccanismo di cui all'art. 468 c.p.p. (*Citazione di testimoni, periti e consulenti*) non sussiste in tal caso un obbligo di *discovery*, e possono conseguentemente essere prodotte "prove a sorpresa", a differenza di quanto avviene nel giudizio di cognizione, ove le parti sono tenute, a pena di inammissibilità, a depositare almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento la lista concernente i testimoni, i periti o consulenti di cui esse intendano chiedere l'esame, con l'indicazione, inoltre, delle circostanze su sui deve vertere l'esame.

Del resto, il termine assai ridotto che intercorre tra la comunicazione dell'avviso di udienza nel procedimento delineato dal codice antimafia e la celebrazione della predetta udienza impedirebbe il rispetto di questo termine.

---

nuto ammissibile adottare una misura di prevenzione, oltre che sul fondamento di prove dichiarative assunte nel corso di un parallelo processo penale, anche semplicemente sulla base di sommarie informazioni.

[28] Cass., sez. II, 18 gennaio 2017, n. 3954, in *CED Cass.*, n. 269250, concernente il procedimento per l'applicazione della confisca di prevenzione, aveva ad esempio affermato che «il procedimento camerale, per la sua struttura scarsamente formale, consente al giudicante di acquisire informazioni e prove, anche di ufficio, senza l'osservanza dei principi sull'ammissione della prova di cui all'art. 190 c.p.p., essendo essenziale l'accertamento dei fatti, nel semplice rispetto della libertà morale delle persone e con le garanzie del contraddittorio»; in senso analogo Cass., sez. I, 27 aprile 1995, n. 2510, *ivi*, n. 202141.

[29] Sull'utilizzo di questo potere officioso e sul suo ambito v. Cass., sez. V, 14 novembre 2000, Sciuto, in *Cass. pen*, 2002, pag. 2815.

Una parte della giurisprudenza ha cercato di sostenere che dovrebbe peraltro ritenersi quanto meno applicabile anche alla produzione delle prove il limite dei cinque giorni fissato, in relazione alla produzione delle memorie nel procedimento camerale, dall'art. 127 c.p.p.[30].

Tuttavia, a prescindere dal fatto che altra giurisprudenza ha grandemente ridimensionato la portata di tale indirizzo interpretativo, affermando che, a tutto concedere, con riferimento alle prove detto termine avrebbe natura meramente ordinatoria e non perentoria[31], le decisioni più recenti, sulla base di una corretta applicazione letterale del disposto dell'art. 127 c.p.p., hanno rilevato che a tale disposizione non può essere data un'applicazione estensiva[32], come invece proposto dal sovraindicato indirizzo esegetico.

In ordine alle modalità con cui devono essere acquisite le prove dichiarative, purtroppo nulla induce a fa ritenere in tal caso obbligatorio il ricorso alla metodologia del contraddittorio, non essendovi tra l'altro alcun riferimento terminologico al termine "escussione".

2.8 *Le questioni concernenti la competenza per territorio*

La disciplina in materia è delineata dall'art. 7 del codice antimafia; in particolare, a seguito dell'intervento di modifica operato dalla novella di cui alla l. 23 giugno 2017, n. 103, la disciplina dell'incompetenza territoriale risulta disciplinata dai commi 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* del predetto art. 7.

In base al comma 10-*bis* «le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere rilevate o eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale decide immediatamente».

È stato così finalmente indicato con chiarezza il momento preclusivo entro il quale può essere rilevata o eccepita l'incompetenza territoriale, ponendo fine ai dubbi e permettendo di superare le impostazioni volte a ritenere che in tal caso l'incompetenza territoriale fosse rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

Risultano pertanto recepite le logiche che connotano il disposto dell'art. 21 c.p.p., in base al quale l'incompetenza per territorio deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, qualora questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, primo comma, c.p.p., per effetto del quale le questioni concernenti la competenza per territorio «sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente».

Le incertezze del passato erano dovute al fatto che, fino alla riforma del 2017, non era delineata in materia alcune disciplina specifica né era contenuto un espresso rinvio alla disciplina in tema di competenza per territorio fissata dal codice di procedura penale, non risultando dunque agevole individuare il limite temporale preclusivo rispetto alla rilevazione dell'incompetenza territoriale.

Conseguentemente la giurisprudenza oscillava fra pronunce che ritenevano applicabile anche in questo settore le previsioni dell'art. 21 c.p.p. [33], lamentando l'assenza di una regolamentazione espressa e sottolineando la necessità di operare conseguentemente un richiamo ai principi generali [34], e le decisioni che, stante il silenzio del legislatore al riguardo, avevano ritenuto necessitato il ricorso a soluzioni "creative", individuando ad esempio nella conclusione della discussione di primo grado il termine decadenziale per poter eccepire l'incompetenza territoriale [35].

Queste problematiche, come precedentemente osservato, sono state risolte in virtù dell'intervento novellistico operato dalla l. n. 103 del 2017.

Ai sensi del successivo comma 10-*ter*, prima parte, dell'art. 7 della l. n. 103 del 2017 «Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli

---

30 Cass., sez. V, 23 gennaio 2014, Di Vincenzo e altri, in *CED Cass.*, n. 259875-01.

31 Cass., sez. VI, 10 luglio 2013, Ooshja e altro, in *Ced Cass.,* n. 257747-01.

32 Cass., sez. V, 9 gennaio 2018, Bernini, in *Ced Cass.,* n. 272444-01.

33 Cass., sez. I, 15 febbraio 1993, n. 625, in *CED Cass.*, n. 193373: «in assenza di norme specifiche attinenti l'incompetenza per territorio nel procedimento di sorveglianza (quale risulta disciplinato dal combinato disposto degli artt. 678 e 666 cod. proc. pen.), deve farsi necessariamente riferimento alle norme di carattere generale e, segnatamente, all'art. 21 comma secondo» c.p.p.

34 Cass., sez. V, 31 marzo 2010, n. 19067, in *CED Cass.*, n. 247503; Cass., sez. I, 20 febbraio 2015, n. 12564, *ivi*, n. 262872.

35 Cass., sez. VI, 25 gennaio 2000, Santaguida, in *Cass.*, 2001, pag. 1916 (con nota critica di P.V. Molinari). In dottrina si era espresso a favore di detta soluzione L. Filippi, *Il procedimento di prevenzione patrimoniale. Le misure "antimafia" tra sicurezza pubblica e garanzie patrimoniali*, Cedam Padova, 2002, pag. 320.

elementi già acquisiti».

Il legislatore anche sotto sotto questo aspetto ha mostrato di voler adeguare la specifica disciplina in materia alla normativa generale contenuta nel codice di procedura penale; infatti in base al primo comma dell'art. 26 c.p.p. la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti.

Il comma 10-*quater* dell'art. 7 prevede infine che il sequestro perda efficacia « se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'art. 20».

Pure con riferimento a detta previsione può osservarsi come sia stata recepita, nell'individuazione del limite temporale, la previsione dell'art. 27 c.p.p.

Sempre ai sensi del comma 10-*quater* il termine di cui all'art. 24, comma 2, relativo al deposito del decreto che dispone la confisca, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente.

In caso di rigetto della questione di incompetenza essa è riproponibile in sede di impugnazione.

L'eventuale dichiarazione di incompetenza pronunciata dalla Corte di appello non produce l'inefficacia degli elementi conoscitivi già acquisiti.

2.9 *Il decreto del tribunale ed i termini per il suo deposito*

In base al comma 10-*quinquies* dell'art. 7 «Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali».

Per quanto concerne la disciplina concernente le spese di procedimento, antecedentemente alla riforma operata dall'art. 2, comma 3, lett. *f*), della l. 17 ottobre 2017, n. 161, con cui è stato introdotto il citato comma 10-*quinquies*, la parte privata era tenuta al pagamento delle spese di procedimento solo nel caso di espressa condanna da parte della Corte di cassazione.

Infatti il secondo comma dell'art. 204 del d.P.R. n. 115/2002 così disponeva: «nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di Cassazione».

La riforma operata dalla l. n. 161 del 2017 aveva peraltro omesso di disciplinare il tema delle spese relative al secondo grado di giudizio.

Tale lacuna è stata colmata dall'art. 10, comma 2-*quater*, del d.lgs. n. 159/2011, così come novellato dall'art. 24, comma 1, lett. *a*), del d.l. n. 113/2018, conv. con modifiche con l. n. 132/2018, in base al quale gravano sull'interessato anche le spese relative al giudizio rigettante l'appello.

Per quanto concerne i termini di deposito del decreto, ai sensi del comma 10 – *sexies* dell'art. 7 del codice antimafia detto decreto va depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.

Tuttavia ai sensi del comma 10-*septies* qualora la stesura della motivazione risulti particolarmente complessa il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10 – *sexies*, può indicare un termine più lungo per il deposito, comunque non superiore a novanta giorni.

Detto termine, secondo quanto disposto dal comma 10-*octies*, può poi essere ulteriormente prorogato di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 154 disp. att. c.p.p.

Va in ogni caso osservato che questi termini risultano comunque meramente ordinatori.

2.10 *La disciplina delle impugnazioni*

Ai sensi del primo comma dell'art. 10 del codice antimafia «Il Procuratore della Repubblica, il Procuratore generale presso la Corte di appello e l'interessato e il suo difensore hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte di appello, anche per il merito».

In precedenza, e cioè nel testo originario del codice, non era previsto il riconoscimento di una legittimazione espressa a presentare appello in capo al difensore del proposto.

A questo intervento di modifica risulta correlato l'intervento operato sull'art. 8, comma 8, d.lgs. n. 159/2011, come integrato dall'art. 2, comma 4, lett. *b*), l. 17 ottobre 2017, n. 161, con cui è stata inserito l'obbligo di comunicare il provvedimento conclusivo della procedura di primo grado, oltre che all'interessato, nonché al Procuratore della Repubblica e al Procuratore generale presso la Corte di appello, anche al suo difensore.

Ai sensi del comma 1-*bis*, parimenti introdotto in sede di riforma, è ora disposto che il Procuratore della Repubblica debba trasmettere «il proprio fascicolo» senza ritardo al Procuratore generale presso la Corte di

appello competente per il giudizio di secondo grado.

Il contenuto di tale dovere viene esplicitato nello stesso comma 1-*bis*, in base al quale il legislatore chiarisce che al termine del procedimento di primo grado il Procuratore della Repubblica «forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale».

Gli atti inseriti in questo fascicolo devono poi essere portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del Procuratore generale.

Per quanto concerne gli effetti del ricorso ed i tempi entro cui esso va formulato il successivo comma 2 indica che esso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La Corte d'appello provvede con decreto motivato entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

Onde contemperare la risalente impostazione volta a prevedere che le udienze venissero celebrate senza la presenza del pubblico con il principio, a più riprese ribadito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, del diritto da parte dell'interessato alla celebrazione pubblica dell'udienza, il citato secondo comma, dopo aver fissato in via di principio la regola in base alla quale l'udienza si svolge senza la presenza del pubblico, precisa tuttavia che il presidente è tenuto a disporre la pubblica udienza qualora l'interessato ne faccia richiesta.

Riprendendo ora considerazioni già sviluppate nella trattazione concernente la competenza territoriale[36],. osserviamo come ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 10 si preveda che la Corte di appello annulli il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione; in tal caso viene ordinata la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica competente.

Come abbiamo osservato precedentemente, la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti.

Operando a questo punto un richiamo a quanto analizzato in tema di spese di giudizio[37], ricordiamo in questa sede che in base al comma 2-*quater* in caso di conferma del decreto impugnato la Corte di appello pone a carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.

Per quanto attiene all'eventuale successivo gravame in sede di legittimità il terzo comma dell'art. 10 dispone che avverso il decreto della Corte di appello possa essere esperito ricorso in cassazione per violazione di legge, entro dieci giorni, da parte del pubblico ministero, dell'interessato o del suo difensore. Detto ricorso non ha effetto sospensivo.

La Corte di Cassazione è poi tenuta a provvedere, in camera di consiglio, entro il termine ordinatorio di trenta giorni dal ricorso.

Per quanto concerne l'intera tematica dei ricorsi il quarto comma dell'art. 10, con una norma di chiusura, prevede che per la loro proposizione e decisione debbano osservarsi «in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza».

II. Le misure di prevenzione patrimoniali

Pierpaolo Rivello

1. Analisi generale

Nell'esaminare le misure di prevenzione patrimoniale occorre necessariamente ripetere alcune considerazioni già precedentemente sviluppate nel corso della disamina concernente le misure di prevenzione personale. È infatti lo stesso legislatore ad imporre un richiamo al riguardo.

A norma del primo comma dell'art. 23 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 «salvo che sia diversamente disposto, al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I» (e dunque, come accennato, quelle inerenti alle misure di prevenzione personale).

[36] V. *supra*, § 2.8.

[37] V. *supra*, § 2.9.

Un'analisi di carattere storico permette di evidenziare come le misure di prevenzione patrimoniale siano state inizialmente introdotte in virtù della normativa antimafia di cui alla l. 31 maggio 1965, n. 575, e si siano dapprima tradotte nell'istituto della cauzione, volta a garantire il rispetto delle prescrizioni personali nei confronti dei soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose.

La l. 13 settembre 1982, n. 646, meglio nota come legge Rognoni-La Torre, introdusse poi le misure del sequestro e della confisca di prevenzione, che furono successivamente estese ad una più vasta platea di soggetti ritenuta ad alta potenzialità criminale.

Con la l. 24 luglio 2008, n. 125, di conversione del d.l. 23 maggio 2008, n. 92 («*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*») e con la successiva l. 15 luglio 2009, n. 94 il legislatore ha inteso dare un "nuovo volto" alle misure di prevenzione patrimoniale, secondo coordinate che in parte connotano anche l'attuale disciplina.

Può osservarsi come queste riforme si siano ispirate a tre fondamentali capisaldi.

In primo luogo, ed è questo l'elemento di principale innovazione rispetto alle originarie impostazioni, è stata prevista l'applicabilità disgiunta delle misure patrimoniali rispetto a quelle personali.

In secondo luogo, è prevalsa la soluzione volta a far sì che l'applicazione di dette misure risulti svincolata dall'accertamento della pericolosità del soggetto proposto.

Infine si è disposta l'aggredibilità dei beni degli eredi dei soggetti proposti.

Queste conclusioni hanno trovato una loro definitiva stabilizzazione nella normativa del codice antimafia di cui al d. lgs. n. 159 del 2011, come modificato, nella parte di interesse, dal d. lgs. 17 ottobre 2017, n. 161.

All'interno del c.d. codice antimafia, le misure di prevenzione patrimoniali vengono delineate dagli artt. 16 e ss.

Particolare rilievo va attribuito al riguardo, oltre allo stesso art. 16 "*Soggetti destinatari*"; l'art. 18, recante in rubrica "*Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto*"; l'art. 20 "*Sequestro*"; l'art. 24 "*Confisca*"; l'art. 25 "*Sequestro e confisca per equivalente*"; l'art. 26 "*Intestazione fittizia*".

In questo quadro, ha assunto un ruolo sempre più significativo l'introduzione di strumenti ablativi incentrati sulla "sproporzione", e cioè sulla constatata ed accertata divergenza tra le ricchezze possedute a qualsiasi titolo da un determinato soggetto e le condizioni reddituali dichiarate dallo stesso.

La più accreditata dottrina ha giustamente sottolineato come la progressiva, costante valorizzazione da parte del legislatore del ruolo attribuibile alle misure di prevenzione patrimoniale abbia condotto ad un significativo mutamento di quella che era l'impostazione originaria (fondata principalmente sulle misure di prevenzione personali, rispetto alle quali le misure patrimoniali rappresentavano dei meri "accessori"), all'attuale soluzione, incentrata sull'evoluzione in senso patrimoniale delle misure di prevenzione[38].

Si è infatti giunti a riconoscere «la graduale perdita di centralità delle misure personali che rappresentano, sempre più, un mero imprescindibile presupposto di quelle patrimoniali»[39].

2. I destinatari delle misure patrimoniali

Le misure di prevenzione patrimoniale si applicano, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del codice antimafia, ai medesimi soggetti destinatari delle misure personali, di cui all'art. 4, nonché «alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali».

Esse trovano dunque il loro ambito di operatività, in primo luogo, nelle ipotesi di c.d. "pericolosità generica o semplice", di cui all'art. 1 del codice antimafia, a cui rinvia l'art. 4, lett. *c*) dello stesso codice, nonché nelle

[38] G. Fiandaca, voce *Misure di prevenzione (profili sostanziali)*, in *Dig. disc. pen*., vol. VIII, Utet, Torino, 1994, pagg. 121 ss., dopo aver sottolineato il ruolo svolto dal sequestro e dalla confisca di prevenzione nella prospettiva della lotta alla criminalità organizzata, evidenzia al contempo la deterrenza esercitata da dette misure «dal momento che è ragionevole presumere che la possibilità di subire la confisca delle ricchezze illecitamente acquisite operi da fattore che dissuade dalla stessa realizzazione delle attività delinquenziali destinate a produrle».

[39] F. Menditto, *Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali): da misure di polizia a prevenzione della criminalità da profitto*, in *Dir. pen. cont*., 2016.

ipotesi di c.d. "pericolosità qualificata", a cui fanno riferimento le ulteriori lettere del predetto art. 4[40].

È stato osservato, in dottrina, come il novero dei destinatari di queste misure si sia progressivamente ampliata, ricomprendendo «un vasto ed eterogeneo numero di condotte, non più attinenti esclusivamente alla criminalità organizzata, ma anche a quella comune. Ciò sia come conseguenza dell'ampliarsi dell'elenco delle fattispecie di pericolosità c.d. qualificata di cui all'art. 4 ..., sia a causa della funzione di "atipizzatore" svolta dall'art. 1 ..., relativo alla pericolosità c.d. generica o semplice[41].

Sia pur con specifico riferimento alle misure di prevenzione personali, l'eccessiva imprecisione della formulazione legislativa di cui all'art. 1, lett. *a*) e *b*) del d.lgs. n. 159 del 2011 aveva dato luogo ad una specifica censura da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza de Tommaso c. Italia[42].

A seguito di detta pronuncia la Corte di cassazione, con una serie di pronunce[43], cercò di offrire un'interpretazione costituzionalmente orientata dei temini «delittuoso», «abitualmente», «traffici», «proventi», contenuti nell'art. 1, lett. *a*) e *b*), e ciò «al dichiarato fine di riempire di contenuto, e quindi precisare, il testo legislativo fatto oggetto di censure da parte della Corte europea»[44].

Purtuttavia, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in materia, ritenne non del tutto sufficienti tali sforzi interpretativi, e dichiarò conseguentemente illegittima la disposizione di cui alla lett. *a*) dell'art. 1, ritenendola irrimediabilmente imprecisa e giudicando impossibile attribuire ad essa un significato «certo, e ragionevolmente prevedibile *ex ante* per l'interessato»[45].

Fu invece giudicata legittima la disposizione di cui alla lett. *b*) dell'art. 1, nella parte in cui fa riferimento a soggetti che vivono «abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose», purché interpretata in modo tale da richiedere la sussistenza di tre requisiti, e cioè: *a*) che si tratti di delitti commessi entro un significativo arco temporale dal soggetto (dovendosi in tal modo interpretare il termine "abitualmente"); *b*) che questi delitti abbiano realmente generato un profitto in capo al soggetto agente: *c*) che i profitti delittuosi costituiscano, o abbiamo costituito, l'unico reddito del soggetto, o comunque, quanto meno, una componente significativa di tale reddito.

3. L'esigenza del rispetto dei princìpi di tassatività e di proporzionalità

Sulle misure di prevenzione, ivi comprese, dunque, anche quelle patrimoniali, sono sempre aleggiati pesanti dubbi volti a lamentare la sostanziale indeterminatezza dei presupposti atti a giustificarne l'adozione.

Negli ultimi anni il legislatore ha cercato di "rispondere", mediante "correzioni di rotta" alle critiche più virulenti al riguardo.

Il segnale di una nuova consapevolezza normativa al riguardo, nell'ottica di garantire maggiormente la realizzazione del principio di tassatività delle previsioni legislative, è offerto, ad esempio, dall'attuale disposto dell'art. 24 del codice antimafia, che, a seguito della modifica intervenuta sul punto, fa ora riferimento, per quanto concerne l'oggetto della confisca di prevenzione, ai beni «che *risultino* essere il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego», risultando in tal modo modificato il precedente riferimento, assai più generico ed indeterminato, ai beni che «sulla base di sufficienti indizi, *si ha motivo* di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego».

---

[40] Su questa tematica v. l'approfondita disamina di G. Anetrini, *I soggetti destinatari delle misure,* in F. Cassibba (a cura di), *Il codice antimafia riformato,* Giappichelli, Torino, 2019, pag. 1 ss.

[41] S. Finocchiaro, *La confisca e il sequestro di prevenzione,* in E. Mezzetti – L. Lupària Donati (diretto da), *La legislazione antimafia,* Zanichelli Editore, 2020, pag. 681.

[42] Corte e.d.u. [GC], 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia. Per un'analisi di detta pronuncia v. S. Finocchiaro, *Le misure di prevenzione italiane sul banco degli imputati a Strasburgo*, in *Riv. it. dir. proc. pen*., 2017, pag. 881 ss.; A. M. Maugeri, *Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la Corte europea condanna l'Italia per la mancanza di qualità della «legge», ma una rondine non fa primavera*, in *Dir. pen. contemp*., 6 marzo 2017; F. Menditto, *La sentenza de Tommaso c. Italia: verso la piena modernizzazione e la compatibilità convenzionale del sistema della prevenzione, ivi*, 26 aprile 2017.

[43] V. in particolare Cass., sez. I, sent. 19 aprile 2018, n. 43826, dep. 3 ottobre 2018, Righi; Cass., sez. II, 19 gennaio 2018, n. 11846, dep. 15 marzo 2018, Carnovale; Cass., sez. VI, 21 settembre 2017, n. 53003, dep. 21 novembre 2017, D'Alessandro.

[44] S. Finocchiaro, *La confisca e il sequestro di prevenzione,* cit., pag. 682; in tal senso v. anche F. Basile, *Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di prevenzione. Strasburgo chiama, Roma risponde,* in *Dir. pen. contemp.,* 20 luglio 2018.

[45] Corte cost., sent. 27 febbraio 2019, n. 24.

Non ci soffermeremo nuovamente, in questa sede, a sottolineare la rilevanza ed i riverberi, anche con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali, della pronuncia De Tommaso c. Italia della Corte europea dei diritti dell'uomo, incentrata appunto sulla carenza dei necessari requisiti di determinatezza[46].

Come abbiamo ricordato, tali considerazioni, afferenti alla pericolosità generica e successivamente recepite dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 24/2019, concernevano anche, e non solo indirettamente, l'ambito della prevenzione patrimoniale.

Con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniale, peraltro, le censure inerenti alla carenza di determinatezza non investono solo l'ambito dei soggetti proposti interessati da dette misure ma anche l'individuazione dei beni aggredibili, occorrendo evitare il rischio di un'incontrollata, indeterminata e "spropositata" aggressione del coacervo patrimoniale di un determinato soggetto.

In tal senso la giurisprudenza aveva cercato di fare riferimento, in tema di confisca di prevenzione, al criterio della "correlazione temporale"[47], che risulta peraltro "mitigato" dal criterio della pertinenzialità "indiretta" o "a catena", a suo tempo elaborato in tema di confisca del profitto del reato, ed in relazione al quale laddove il profitto liquido dell'illecito sia impiegato nell'acquisto di un bene, risulta possibile la confisca *diretta* della nuova *res* mediata[48].

Si è infatti osservato, in tema di confisca di prevenzione, che anche qualora un bene sia stato acquistato al di fuori dell'ambito riconducibile alla "correlazione temporale" della pericolosità del proposto, ma con provviste verosimilmente accumulate in quegli anni, detto bene risulta comunque confiscabile[49].

Parimenti in tema di confisca allargata è stato fatto riferimento al canone della "ragionevolezza temporale"[50], per l'individuazione dell'ambito temporale a cui fare riferimento nella formulazione del giudizio di sproporzione.

Sul punto le perplessità appaiono in effetti numerose. È stato giustamente rilevato criticamente che ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale occorre, almeno in via incidentale, verificare la condotta del soggetto che ha acquisito il bene (in altri termini, la sua pericolosità "storica") per poter presumere l'illecita provenienza o acquisizione del bene, in base alla "*correlazione temporale*" [51].

Si è aggiunto che questo schema appare "curioso", in quanto «per applicare la misura di prevenzione patrimoniale bisogna verificare l'illecita provenienza del bene. L'illecita provenienza può, però, essere presunta solo se si riscontra una pericolosità sociale "storica", ovvero non (necessariamente) accertata al momento dell'applicazione della misura bensì rapportata al momento dell'acquisizione del bene, quale "diretta derivazione causale" »[52].

In tal modo, pur permanendo l'autonomia tra misura di prevenzione personale e misura reale «viene meno l'indipendenza del rapporto tra l'elemento soggettivo (pericolosità) e quello patrimoniale che – di fatto – riafferma, seppur in via incidentale, una sostanziale pregiudizialità. Sembra che per evitare la natura "penale" della misura di prevenzione patrimoniale ci si aggrappi all'elemento "oggettivo" della illecita provenienza del bene, per poi dover ammettere che la misura patrimoniale ha, comunque, necessità di trovare nell'aspetto "soggettivo" il presupposto – appunto, ineludibile – per l'applicazione»[53].

Le difficoltà in materia emergono dagli stessi rilievi della Corte costituzionale che, ad esempio, con la sent. n.

---

[46] V. sul punto *supra*, § 2.

[47] Cfr. in particolare Cass., sez. un., 26 giugno 2014, n. 4880, Spinelli, in cui venne affermato il principio di diritto in base al quale «sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale», in quanto «ove fosse possibile aggredire, indiscriminatamente, i beni del proposto, indipendentemente da ogni relazione "pertinenziale" e temporale con la pericolosità, lo strumento ablatorio finirebbe, inevitabilmente, con l'assumere connotati di vera e propria sanzione» (§ 10).

[48] Cass., sez. un., 25 ottobre 2007, Miragliotta, in *Foro it.*, 2009, II, c. 225 s., con nota di E. Nicosia.

[49] Cass., sez. II, 13 marzo 2018, n. 14165.

[50] Cass., sez. I, 16 aprile 2014, n. 41100; Cass., sez. IV, 7 maggio 2013, n. 35707.

[51] A.M. Maugeri, *La tutela della proprietà nella C.E.D.U. e la giurisprudenza della Corte europea in tema di confisca*, in *Leggi penali tra regole e prassi*, Collana diretta da A. Scalfati e M. del Tufo, Torino, 2017, pag. 14 ss.; per un'analisi di detta impostazione v. G. Lauricella, *Le misure di prevenzione patrimoniali e le garanzie: tra politica (criminale) e (Stato di) diritto*, in *Forum Quaderni costituzionali*, 2021, n. 2, pag. 254.

[52] G. Lauricella, *Le misure di prevenzione patrimoniali e le garanzie: tra politica (criminale) e (Stato di) diritto*, cit., pag. 255.

[53] G. Lauricella, *Le misure di prevenzione patrimoniali*, loc. ult. cit.

33/2017[54], onde scongiurare una "abnorme" ed incontrollabile dilatazione della sfera di operatività della confisca allargata (va ricordato come la misura di cui all'art. 240-*bis* c.p. "*Confisca in casi particolari*", inserita ad opera del d.lgs. n. 21/2018 preveda, quali unici presupposti di applicazione, la condanna per uno dei reati elencati e la disponibilità di beni sproporzionati rispetto alle condizioni economiche del reo, in assenza di idonee giustificazioni sulla loro provenienza lecita, e non sia correlata ad alcun limite temporale, non risultando indicato espressamente che possano essere colpiti solo i beni "sproporzionati" entrati nel patrimonio in un certo lasso di tempo), che «legittimerebbe altrimenti [...] un monitoraggio patrimoniale esteso all'intiera vita del condannato», ha affermato che la fascia di ragionevolezza temporale, entro cui la presunzione sembrerebbe destinata ad operare, «andrebbe determinata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura ablatoria», e ciò onde escludere che la confisca "presuntiva" possa essere applicata con riferimento a fatti che esulino «in modo manifesto dal modello che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del condannato»[55].

4. La valenza delle misure di prevenzione patrimoniale

Appare fondamentale richiamare una considerazione divenuta ormai almeno in parte scontata, in quanto frequentemente sottolineata, e cioè che attualmente gli strumenti più efficaci di contrasto alla criminalità organizzata sono quelli che mirano a vanificare le prospettive di accumulo patrimoniale da parte dei componenti di dette associazioni, essendosi compreso che questo appare talora un deterrente ancora più significativo rispetto a quello volto a comprimere la libertà personale.

Non sarebbe peraltro del tutto corretto sostenere che questa attenzione al dato patrimoniale fosse del tutto assente nelle epoche passate, dovendosi invece rilevare come, antecedentemente all'affermazione del modello liberale ottocentesco, il modello repressivo statale facesse largo affidamento a strumenti afflittivi di tipo patrimoniale[56], tanto che Beccaria stigmatizzava la sussistenza di un meccanismo votato a "fare cassa", in un'ottica volta a fare della lotta al crimine una fonte di ricavi per le casse dell'Erario; secondo l'illustre giurista in tal modo «i delitti degli uomini erano il patrimonio del principe»[57].

Esaurita questa considerazione introduttiva, possiamo osservare come le misure preventive patrimoniali (la confisca risulta paradigmatica sotto questo aspetto) appaiano connotare ed ispirate ad una pluralità di finalità.

Troviamo infatti, accanto ad un aspetto propriamente preventivo, anche un rilievo sanzionatorio, concernente il sacrificio patrimoniale imposto al soggetto proposto che subisce l'ablazione forzata dei beni, accompagnato da un'ulteriore esigenza, e cioè quella volta a far sì che sia possibile pervenire all'eliminazione dal circuito economico-legale di beni illecitamente acquisiti.

In particolare, l'istituto della confisca può risultare connotato da ciascuna di dette finalità[58].

Viene infatti evidenziato come la confisca assuma al contempo la veste: di sanzione, nella misura in cui impone al soggetto un sacrificio patrimoniale; di misura volta ad agire come contro-spinta motivazionale rispetto alla commissione di reati; di misura ripristinatoria, tendente a ricostituire la situazione patrimoniale *ante-delictum*, non potendosi tollerare che fatti illeciti valgano a "consolidare" la titolarità di beni connessi a condotte criminose[59].

Sotto questo aspetto, è stato osservato come non possa negarsi altresì alla confisca una certa natura *risarcitoria*, da intendersi come risarcimento *sociale*, in ragione della restituzione alla *civitas* dei profitti di fatti di reato

---

[54] Corte cost., 8 novembre 2017, n. 33.

[55] Corte cost., 8 novembre 2017, n. 33.

[56] V. in tal senso M. Lanzi, *Le misure patrimoniali tra prevenzione, retribuzione e riscossione,* in F. Cassibba (a cura di), *Il codice antimafia riformato*, Giappichelli, Torino, 2019, pag. 45 ss.

[57] C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, § XVII, ed. a cura di Franco Venturi, Einaudi, Torino, 1994, pag. 44.

[58] Cfr. E. Nicosia, *La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi*, Giappichelli, Torino, 2012, pag. 22: «Ciascuna figura di confisca si presenta in genere come una misura ibrida che può racchiudere in sé i caratteri propri di tutti o di alcuni dei suddetti modelli: di qui appunto il continuo sorgere nella prassi del problema della definizione della relativa natura giuridica».

[59] A.M. Maugeri, voce *Confisca*, in *Enc. dir.-Annali*, vol. VIII, Giuffrè, Milano, 2015, pag. 203 ss.

connaturati ad un elevato disvalore sociale[60].

Del resto, proprio la policromia di questi istituti giustifica l'affermazione secondo cui gli strumenti di ablazione reale risulterebbero riconducibili entro il paradigma di un "terzo binario", connotato non solo da autonomi riferimenti normativi, ma anche da un peculiare approccio alle esigenze di garanzia degli interessati[61], in uno sforzo spesso titanico di contemperamento con le esigenze statuali di sicurezza della collettività[62].

5. L'oggetto del sequestro e della confisca. Il concetto di "sproporzione" rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta

L'art. 20 del d. lgs. n. 159 del 2011, con riferimento al sequestro, ed il successivo art. 24, in relazione alla confisca, prevedono che dette misure ablatorie abbiano ad oggetto i beni di cui il proposto non sia in grado di giustificare la provenienza ed il cui valore risulti sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, nonché i beni rispetto ai quali, sulla base di sufficienti indizi, si abbia motivo di ritenere che rappresentino il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

È stato correttamente osservato che «il concetto di "frutto" di attività illecite allude alle utilità economiche *direttamente* conseguite per effetto della realizzazione della condotta illecita, mentre nella nozione di "reimpiego" vengono fatti rientrare i beni che presentano una correlazione *indiretta* con la condotta criminosa, come, ad esempio, l'impiego in attività imprenditoriali dei vantaggi economici che ne derivano»[63].

Tale locuzione, come è stato parimenti sottolineato, coincide con quella di "provento" del reato, rinvenibile, a livello sovranazionale, nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, approvata a Palermo il 16 dicembre 2000[64], nonché nel Regolamento UE 2018/1805, concernente il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca dei beni[65], ove viene fatti un espresso riferimento a «ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati, consistente in qualsiasi bene e comprendente successivi reinvestimenti o trasformazioni di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile».

Per quanto invece concerne la "sproporzione patrimoniale" potrebbe osservarsi come essa, potendo avere plurime spiegazioni causali, di per sé rappresenti un dato "neutro"[66], inidoneo a provare la derivazione da condotte delittuose, laddove sia isolatamente considerato e qualora non venga concesso al soggetto proposto di poter fornire una giustificazione alla provenienza eventualmente lecita di determinati proventi.

Per pervenire ad una maggior precisione al riguardo, è stato evidenziato come detto giudizio non debba consistere in una valutazione globale operata in via omnicomprensiva sull'intero patrimonio del soggetto, ma debba invece rapportato a ciascun bene del proposto, facendo riferimento al momento dei singoli acquisti[67].

---

60 M. Lanzi, *Le misure patrimoniali tra prevenzione, retribuzione e riscossione,* loc. cit.

61 V. Manes, *L'ultimo imperativo della politica criminale*: nullum crimen sine confiscatione, in *Riv. it. dir. proc. pen*., 2015, pag. 1263.

62 Fr. Mazzacuva, *Il recupero dei capitali illeciti: un vero "terzo binario"?*, in A. Gullo-Fr. Mazzacuva (a cura di), *Ricchezza illecita ed evasione fiscale*, Cacucci, Bari, 2016, pag. 61 ss.

63 S. Finocchiaro, *La confisca e il sequestro di prevenzione,* in E. Mezzetti – L. Lupària Donati (diretto da), *La legislazione antimafia,* Zanichelli Editore, Bologna, 2020, pag. 687; sul punto v. altresì Balsamo-Contraffatto-Nicastro, *Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata,* Milano, 2010, pag. 114.

64 Per un'analisi v. M.A. Accili Sabbatini – A. BALSAMO, *Verso un nuovo ruolo della Convenzione di Palermo nel contrasto alla criminalità internazionale,* in *Dir. pen. contemp.,* 2018, n. 12, pag. 113 ss.; detti AA., dopo aver sottolineato che l'art. 13 della Convenzione impegna gli Stati-parte ad una intensa cooperazione internazionale ai fini della confisca, rilevano che tali obblighi «prescindono del tutto dall'esistenza di una condanna e dalla natura penale del procedimento nel quale viene emesso l'ordine di confisca: si richiede soltanto che tale provvedimento abbia ad oggetto "proventi" derivanti dai reati previsti dalla Convenzione, o beni di valore corrispondente a tali proventi, ovvero "beni, attrezzature e altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per la commissione di reati"previsti dalla Convenzione».

65 V. al riguardo A.M. Maugeri, *Il regolamento (UE) 2018/1805 per il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca: una pietra angolare per la cooperazione e l'efficienza,* in *Dir. pen. contemp.,* 16 gennaio 2019.

66 M.A. Accili Sabbatini – A. Balsamo, *Verso un nuovo ruolo della Convenzione di Palermo nel contrasto alla criminalità internazionale,* loc. cit.

67 S. Finocchiaro, *La confisca e il sequestro di prevenzione,* cit., pag. 688.

Occorre inoltre osservare come al riguardo si tenga conto del criterio della c.d. "correlazione temporale", ribadito dalla più volte citata pronuncia Spinelli delle Sezioni Unite [68], concernente la necessaria identità tra l'arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità di un determinato soggetto ed il momento in cui un bene è confluito nella disponibilità patrimoniale di quest'ultimo.

In virtù di detto criterio, come osservato dalle Sezioni Unite, si mira ad evitare di far assumere alla misura ablativa «i connotati di una vera e propria sanzione», giacché in caso contrario, secondo i giudici di legittimità, si perverrebbe ad una soluzione «difficilmente compatibile con i parametri costituzionali in tema di tutela dell'iniziativa economica e della proprietà privata».

Sebbene il criterio in oggetto sia stato ritenuto applicabile anche con riferimento alla pericolosità qualificata di tipo mafioso, le stesse Sezioni Unite hanno precisato che la proiezione temporale dell'appartenenza all'associazione mafiosa non sempre è circoscrivibile in un determinato arco temporale.

Va inoltre aggiunto che, come parimenti già abbiamo avuto modo di accennare, la giurisprudenza successiva ha posto in luce che possono essere confiscati anche beni entrati nel patrimonio del proposto in un periodo temporale successivo a quello in cui si era manifestata la sua pericolosità, purché siano acquisiti elementi di univoco spessore indiziante atti a ricondurre la genesi delle accumulazioni patrimoniali o di singole possidenze all'epoca di permanenza della predetta pericolosità[69].

6. L'inidoneità dell'evasione fiscale quale utile giustificazione per vincere la presunzione di provenienza illecita dei beni "sproporzionati"

Per molti anni si è sviluppato un intenso dibattito incentrato sull'interrogativo se il soggetto proposto potesse evitare la confisca di prevenzione asserendo che la sproporzione tra i beni posseduti ed il reddito dichiarato era dovuta al fatto che si era in presenza di ricavi sottratti al fisco, ma di originaria provenienza lecita.

Si assisteva in realtà ad una differenza di soluzioni giurisprudenziali tra l'ipotesi della confisca allargata e quella della confisca di prevenzione[70].

Nel primo caso le perplessità apparivano più numerose, in quanto, in antitesi alla soluzione volta a negare che la dichiarata evasione fiscale potesse impedire l'applicazione della confisca allargata[71], militava l'opposta tesi secondo cui l'evasione d'imposta poteva costituire una valida causa ostativa alla predetta applicazione, giacché per accertare l'eventuale "sproporzione" occorreva semplicemente tener conto dell'attività economica esercitata dal reo, a nulla rilevando la circostanza per effetto della quale i ricavi derivanti da un'attività lecita fossero stati successivamente sottratti all'imposizione fiscale, osservandosi come solo questa interpretazione permettesse di evitare una soluzione confliggente con lo spirito e la *ratio* della confisca, ed in base alla quale si sarebbe espropriato il patrimonio di un soggetto, non per una presunzione di illiceità della sua provenienza ma per il solo fatto della evasione fiscale, trasformando così la confisca allargata in uno strumento per il recupero dell'evasione fiscale[72].

---

68 Cass., Sez. Un., 26 giugno 2014, dep. 2 febbraio 2015, n. 4880, Spinelli, con note di Cisterna, *La confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione continua a essere assimilata alle misure di sicurezza,* in *Guida dir*., 2015, n. 18, pag. 76 ss.; Di Lello Finuoli, «Tutto cambia per restare infine uguale». Le Sezioni Unite confermano la natura preventiva della confisca ante delictum, in *Cass.pen.,* 2015, pag. 3520 ss.; Maiello, *La confisca di prevenzione dinanzi alle sezioni Unite: natura e garanzie,* in *Dir. pen. proc.,* 2015, pag. 722 ss.; A.M. Maugeri, *Una parola definitiva sulla natura della confisca di prevenzione? Dalle Sezioni Unite Spinelli alla sentenza Gogitizde della Corte EDU sul* civil forfeiture *(in relazione alla confisca di prevenzione),* in *Riv. it. dir. proc. pen*., 2015, pag. 945 ss.

69 Cass., sez. II, sent. 13 marzo 2018, dep. 27 marzo 2018, n. 14165, Alma e a., con nota di D. Albanese, *Confisca di prevenzione: smussato il requisito della* «correlazione temporale», in *Dir. pen. contemp.,* 19 aprile 2018.

70 M. Di Lello Finuoli, *La torsione della confisca di prevenzione per la soluzione del problema dell'evasione fiscale*, in *Riv. trim. dir. pen. cont*., 2015 (1), pag. 282 s.

71 Cass., sez. II, 28 settembre 2011, n. 36913; Cass., sez. V, 25 settembre 2007, n. 39048.

72 Cass., sez. I, 5 novembre 2013, n. 9678, ove veniva sottolineato che in caso contrario «si finirebbe per penalizzare il soggetto sul piano patrimoniale non per la provenienza illecita delle risorse accumulate, ma per l'evasione fiscale posta in essere»; analogamente Cass., sez. VI, 31 maggio 2011, n. 29926: «ove le fonti di produzione del patrimonio siano identificabili, siano lecite, e ne giustifichino la titolarità in termini non sproporzionati ad esse, è irrilevante che tali fonti siano identificabili nei redditi dichiarati a fini fiscali piuttosto che nel valore delle attività economiche che tali entità patrimoniali producano, pur in assenza o incompletezza di una

Per quanto invece concerneva la confisca di prevenzione, già antecedentemente alla riforma del 2017 del codice antimafia che, come vedremo, ha posto fine a tali dubbi, escludendo la possibilità di ravvisare nell'asserita evasione fiscale una causa giustificativa diretta a vincere la presunzione di provenienza illecita in caso di "sproporzione", la giurisprudenza assolutamente uniforme escludeva detta possibilità, ammettendo dunque la confisca dei proventi dell'evasione fiscale.

Detta impostazione venne ribadita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia Repaci[73], che aveva operato al riguardo una distinzione tra la confisca di prevenzione e la confisca allargata.

Le Sezioni Unite infatti sostennero infatti l'inopponibilità dell'evasione fiscale nelle ipotesi di confisca di prevenzione, mentre rilevarono che con riferimento alla confisca allargata si poteva « tenere conto dei redditi, derivanti da attività lecita, sottratti al fisco (perché comunque rientranti nella propria attività economica)».

Fu infatti osservato dai giudici della nomofilachia che «se è vero che per entrambe le misure ablatorie è previsto che i beni da confiscare si trovino nella disponibilità diretta o indiretta del soggetto e che siano di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata, è altresì vero che il requisito alternativo della provenienza illecita del bene (qualificabile come frutto o reimpiego di proventi illeciti) è specificamente previsto solo per la confisca di prevenzione», e si sottolineò che «Sicuramente l'evasione fiscale integra ex se attività illecita (*contra legem*) anche qualora non integri il reato».

I dubbi in materia sono comunque ora risolti in virtù della l. 17 ottobre 2017, n. 161, il cui art. 5, comma 8, lett. *b*) ha sostituito l'originario comma 1 dell'art. 24 (*Confisca*) del codice antimafia; nell'attuale primo comma il legislatore ora ha così disposto: «In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale».

Al contempo l'art. 240 *bis* c.p. (*Confisca in casi particolari*), introdotto dal d. lgs. 21/2018, in sostituzione dell'art. 12 *sexies*, commi 1 e 2 *ter*, del d.l. 306/1992, conv. nella l. 356/1992, dispone al suo primo comma che «In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge».

Risulta dunque ora venuta meno la differenza in materia tra confisca allargata e confisca di prevenzione, valendo sempre, per espresso disposto legislativo, la regola dell'irrilevanza dell'evasione fiscale in relazione all'accertamento della sproporzione.

La presunzione fiscale, dunque, non può più valere a contrastare la presunzione relativa di origine illecita dei beni.

È stato peraltro osservato criticamente come tale disciplina introduca un istituto di recupero dell'evasione fiscale inedito e davvero straordinario, anche rispetto al settore penale-tributario, estraneo ad ogni statuto garantistico previsto nell'ordinario procedimento di riscossione delle imposte, sottolineandosi come il contribuente che commetta alcuno dei reati indicati nell'art. 240-*bis* c.p., ovvero rientri tra le categorie proponibili per una misura di prevenzione, subisca «una pressione tributaria straordinaria, secondo un meccanismo riconducibile per certi versi alla categoria del *versari in re illicita*, e foriero francamente di più di un dubbio in punto di coerenza con alcuni principi di riferimento fondamentali, dalla proporzione all'uguaglianza. Il giudice penale, a tali condizioni, dismesso il classico ruolo istituzionale di accertamento di fatti di reato e di irrogazione delle relative sanzioni, ovvero di inflizione di misure di prevenzione previste dal t.u. antimafia, diviene esattore straordinario di proventi dell'evasione fiscale, e cioè di somme sottratte al fisco»[74].

7. Le ipotesi di intestazione fittizia. La confisca nei confronti degli eredi o aventi causa

Il legislatore ha cercato di evitare che le misure di prevenzione patrimoniale potessero essere aggirate dal soggetto proposto, mediante trasferimenti a eredi o aventi causa o in virtù di intestazioni fittizie.

Per quanto concerne il primo aspetto occorre fare riferimento all'art. 25 (*Sequestro e confisca per equivalente*) del codice antimafia, come sostituito dall'art. 5, comma 9, della l. 17 ottobre 2017, n. 161.

Ai sensi del primo comma dell'art. 25, dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere

dichiarazione dei redditi».

[73] Cass., Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 33451, Repaci, in *Cass. pen*., 2015 (3), pag. 958 ss., con nota di R. Zizanovich, *La confisca di prevenzione ed il requisito della sproporzione tra beni posseduti ed attività economiche del proposto*.

[74] M. Lanzi, *Le misure patrimoniali tra prevenzione, retribuzione e riscossione,* loc. cit.

al sequestro dei beni «perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona».

In base al successivo secondo comma, nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3 (ovvero nell'ipotesi di procedimento di prevenzione iniziato contro il proposto e continuato, dopo la morte di questi, nei confronti degli eredi, nonché di procedimento iniziato direttamente nei confronti degli eredi di colui nei cui confronti avrebbe potuto essere proposta misura di prevenzione, entro cinque anni dalla morte di questi), «si procede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto».

È importante rilevare come, ai sensi del predetto secondo comma, il legislatore abbia in ogni caso avuto cura di evidenziare che, ovviamente, nei confronti dei successori la misura della confisca non può operare in misura eccedente rispetto all'ammontare dei beni ricevuti dal *de cuius*.

È stato osservato in dottrina come a seguito dell'intervento sostitutivo operato in virtù della l. n. 161 del 2017 il legislatore abbia «normativizzato il risultato esegetico già raggiunto, a tale proposito, dalla giurisprudenza di legittimità»[75].

Infatti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano precisato, in una sentenza di poco precedente all'intervento di riforma, che non solo poteva sempre essere disposta la confisca del bene «che si accerti essere stato dai successori del "*de cuius*" fittiziamente trasferito a terzi in mala fede», ma che in caso di trasferimento del bene, da parte degli eredi, ad un terzo *in buona fede*, poteva essere operata nei confronti del successore «la confisca per equivalente del valore del bene trasferito»[76], in quanto l'alienazione a terzi in buona fede, da parte del successore, dei beni acquisiti *iure hereditatis* non poteva impedire l'operatività della confisca.

Del resto precedentemente la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 21 del 2011, aveva confermato la legittimità dell'estensione della confisca di prevenzione diretta nei confronti degli eredi del soggetto pericoloso, di cui all'art. 18 del codice antimafia, osservando che la finalità, a cui tendeva la misura di prevenzione patrimoniale, di «sottrarre definitivamente il bene al "circuito economico" di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo», confermava la possibilità e la legittimità dell'applicazione della misura «anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso»[77].

Veniamo ora ad esaminare il meccanismo delineato dal codice antimafia per superare lo schermo dell'intestazione fittizia dei beni.

In base al primo comma dell'art. 26 (*Intestazione fittizia*) del codice antimafia il giudice, qualora accerti che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, nel disporne la confisca dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

Ai sensi del successivo secondo comma a detto fine si presumono fittizi: «i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado», nonché «i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione».

In questi casi, venendo annullato l'atto di trasferimento, il bene torna nella titolarità del proposto, e ne può quindi essere ordinata la confisca.

Va precisato come dette disposizioni, concernenti le presunzioni di fittizia intestazione, non possano ritenersi applicabili, in via analogica, con riferimento alla confisca allargata, di cui all'attuale art. 240-*bis* c.p., o alle ipotesi di confisca obbligatoria per equivalente.

Peraltro in detti casi, poiché il legislatore fa riferimento ai beni nella disponibilità del reo, e non soltanto a quelli a lui formalmente intestati, pur non operando un meccanismo presuntivo, il giudice può comunque disporre la confisca qualora accerti, sulla base di specifici elementi indiziari, la fittizietà dell'intestazione del bene al terzo.

---

[75] M. Lanzi, *Le misure patrimoniali tra prevenzione, retribuzione e riscossione,* loc. cit.

[76] Cass., sez. un., 22 dicembre 2016, n. 12621, De Angelis, in *Cass. pen*., 2017, pag. 2700 ss.

[77] Corte cost., 14 dicembre 2011, n. 21, in *Dir. pen. proc*., 2012 (3), pag. 293.

1. L'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati

Pierpaolo Rivello

1.1 *La progressiva valorizzazione della figura dell'amministratore giudiziario*

Antecedentemente alla riforma operata dalla l. n. 161/2017, le tematiche attinenti al ruolo dell'amministratore giudiziario e alla gestione e amministrazione dei beni erano considerate fra i «punti di maggiore criticità» dell'intera normativa antimafia[78].

L'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati risultava inizialmente disciplinata dall'art. 1 (concernente il sequestro di beni ai soggetti sottoposti a procedimento di prevenzione) del d.l. 14 giugno 1989, n. 230, conv., con modif., dalla l. 4 agosto 1989, n. 282, con cui venne inserito l'art. 2-*sexies* della l. 31 maggio 1965, n. 575.

Nonostante alcune evidenti lacune, già tale originario dettato normativo evidenziava la consapevolezza, da parte del legislatore, della complessità ed importanza delle funzioni attribuite all'amministratore giudiziario e e della conseguente necessità che fosse chiamato a svolgerle solo chi garantisse un elevato livello professionale.

Si era infatti previsto che l'amministrazione fosse esercitata da soggetti appartenenti a determinate categorie, dotate delle necessarie competenze tecniche al riguardo, individuate in quelle degli avvocati, dei procuratori legali, dei commercialisti, dei ragionieri; peraltro l'autorità giudiziaria, preposta alla scelta, avrebbe potuto nominare, discrezionalmente, anche individui estranei a detti ambiti professionali, purché dotati di una comprovata esperienza e competenza nel campo, tra cui i soggetti che avessero svolto o tuttora svolgessero le funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi, ai sensi del d.l. n. 26/1979, conv. dalla l. n. 95/1979, qualora oggetto del sequestro fossero dei beni costituiti in azienda.

Queste disposizioni vennero poi parzialmente modificate dall'art. 2, commi 11 e 12 della l. 15 luglio 2009, n. 94, nonché dall'art. 5, comma 1, lett. *a*) del d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, conv., con modif., dalla l. 31 marzo 2010, n. 50.

Tale *iter* normativo ha condotto ad una soluzione volta ad imporre che la scelta cada esclusivamente sui soggetti iscritti all'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, previsto dall'art. 2, comma 13 della l. n. 94/2009, ed istituito presso il Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile, in virtù del d. lgs. 4 febbraio 2010, n. 14, al quale ha poi fatto seguito una dettagliata regolamentazione, contenuta nel d.m. 19 settembre 2013, n. 160 "*Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione all'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia*", ed in quello del 26 gennaio 2016, recante "*Modalità di tenuta ed accesso all'Albo degli amministratori*".

Con tali disposizioni è stata sottolineata l'esigenza del possesso di specifiche competenze, non meramente riconducibili a quelle comunque assicurate dall'appartenenza a determinati Ordini professionali.

Si è richiesto che, oltre all'iscrizione all'Albo degli Avvocati e all'Albo dei commercialisti, debba sussistere un requisito ulteriore, rappresentato dal fatto che detta iscrizione sia avvenuta da oltre un quinquennio, o comunque da almeno tre anni qualora risulti attestata l'avvenuta frequentazione con profitto di corsi di formazione *post* universitaria di secondo livello in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali.

Appare significativa la bipartizione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari in una sezione "ordinaria" e in un'altra concernente gli esperti in gestione aziendale, ai quali occorre fare riferimento in caso di sequestro di aziende costituite ai sensi degli artt. 2555 ss. c.c.

L'attività affidata all'amministratore giudiziario, fin dall'origine contrassegnata da elementi di "dinamicità", e cioè da una forte esigenza di una proiezione in chiave "imprenditoriale" e non di mera "custodia" e "conservazione" dei beni sequestrati, ha visto accentuarsi detta connotazione nel corso degli anni[79].

---

[78] V. sul punto, anche per un'analisi in chiave retrospettiva, M. Romano, *L'amministratore giudiziario dei beni sottratti alla criminalità organizzata: passi avanti (e ancora da fare)*, in *Proc. pen. giust.*, 2013, 4, pag. 114 ss.

[79] Come osservato da L. Parlato, *L'amministrazione giudiziaria* ex *art. 104-bis disp. att. c.p.p. Un istituto sospeso tra chiarimenti e nuove incertezze,* in F. Cassibba (a cura di), *Il codice antimafia riformato*, cit., pag. 166 ss., per i beni connotati da un'intrinseca "redditività", la prospettiva di una mera conservazione e custodia appare «riduttiva e non soddisfacente», occorrendo «garantire, rispetto a tali beni, un approccio diverso e più "dinamico"»; analogamente G. Tona, *Gestire o liquidare? I dilemmi dell'ammini-*

La l. n. 161/2017 rappresenta un chiaro segnale in tal senso[80].

L'attribuzione all'amministratore giudiziario di un più ampio margine di intervento, nell'ambito del già richiamato «dinamismo gestionale», in un'ottica finalizzata a permettere il recupero produttivo ed il mantenimento sul mercato di determinate realtà aziendali costituenti oggetto di sequestro[81], rappresenta del resto l'unico antidoto, o quantomeno il più efficace, per evitare che accada quanto purtroppo si è verificato in passato con un'alta frequenza statistica, e cioè la rapida "crisi" delle strutture economiche sequestrate, con conseguente ricorso alle procedure di liquidazione.

Come a suo tempo era già stato evidenziato dalla Commissione Fiandaca, la prospettiva dovrebbe essere quella del tendenziale "salvataggio" delle aziende, una volta venuti meno gli inquinamenti di matrice criminale[82].

La l. n. 161/2017 ha cercato di coniugare la necessità di un costante "dialogo" tra l'amministratore giudiziario e il giudice delegato, in un'ottica di effettiva collaborazione, con l'esigenza di non "irrigidirne" eccessivamente l'attività, costringendolo all'adempimento di una serie eccessiva di adempimenti burocratici.

In questo contesto, le autorizzazioni che devono essere concesse dal giudice, con specifico riferimento alle attività di "straordinaria amministrazione", vanno viste non come un irragionevole appesantimento alla libertà di azione dell'amministratore giudiziario, ma semmai come un utile strumento volto a sollevarlo da determinate responsabilità, o quantomeno a permettergli di veder "avallate" le sue scelte, evitando in tal modo un "isolamento" che potrebbe risultare prodromico ad azioni di responsabilità, in caso di esito negativo della gestione.

La sempre più marcata complessità dei compiti assegnati a tale soggetto, giustamente definito come un «manager della legalità», impone di tracciare un'ideale linea di demarcazione rispetto alla figura del "custode giudiziario", onde evidenziare gli aspetti di reciproca differenziazione.

Il discrimine è dato dalla differenziazione tra i compiti di mera conservazione dei beni e le attività, indubbiamente assai più impegnative, di amministrazione e di gestione, nonché dall'ampiezza dei margini di autonomia decisionale.

Viene generalmente affermato che il custode ha ridottissimi margini di autonomia, in quanto solo l'autorità giudiziaria può dare disposizioni al riguardo; del resto la sua funzione è unicamente quella di garantire la conservazione dei beni sequestrati, onde preservarne l'integrità ed evitarne la dispersione[83].

È stato rimarcato che «mentre la custodia attiene, di norma, ad un profilo per così dire statico, l'amministrazione riguarda un profilo dinamico e funzionale, nella direzione non solo della mera conservazione, ma anche dell'utile gestione»[84]; in altri termini, l'amministratore non deve limitarsi a custodire, ma deve porre in essere attività gestionali tendenti all'incremento della redditività dei beni sottoposti a sequestro, come già emergeva dall'art. 2-*septies*, comma 1 della l. n. 575/1965, concernente gli atti di straordinaria amministrazione che potevano essere posti in essere dal predetto amministratore, previa autorizzazione del giudice delegato[85].

Tale generale criterio di differenziazione è stato utilizzato dagli interpreti nell'analisi dell'art. 104-*bis* disp. att. c.p.p. («*Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio*»[86]), laddove tale norma, pur affermando, nella sua prima parte, la necessità della

---

stratore giudiziario e le aspettative dei creditori nei grovigli del codice antimafia (d.lgs. 6.9.2011 n. 159: artt. 35-44; 52-65), in *Leg. pen.*, 2012 (2), pag. 224

[80] Cfr. N. Graziano-L. Levita, *La* ratio *della normativa e* l'iter *del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati*, in L. De Gennaro-N. Graziano (a cura di), *La nuova legislazione antimafia*, Dike, Roma, 2017, pag. 3; in tal senso v. altresì L. Parlato, *L'amministrazione giudiziaria* ex *art. 104-bis disp. att. c.p.p. Un istituto sospeso tra chiarimenti e nuove incertezze,* loc. cit.

[81] V, sul punto, *amplius*, R. Razzante-E. Pezzuto, *Il nuovo codice antimafia*, Pacini, Pisa, 2018, pag. 69 ss.

[82] M. Mazzamuto, *Misure giurisdizionali di salvataggio delle imprese* versus *misure amministrative di completamento dell'appalto: brevi note sulle modifiche* in itinere *al codice antimafia*, in *Dir. pen. cont.*, 20 aprile 2016.

[83] Cfr., al riguardo, M. Romano, *Competenza a decidere sui sequestri preventivi dei beni sequestrati alla criminalità organizzata*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, pag. 853 ss.

[84] Cass., sez. V, 23 luglio 2009, Cecchi Gori, in *CED Cass.*, n. 24478.

[85] V., sul punto, F. Giunchedi, *La tutela dei diritti patrimoniali e personali nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati e nella gestione dei frutti*, in A. Bargi-A. Cisterna (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, Tomo II, Utet, Torino, 2011, pag. 1137.

[86] Il dettato originario della rubrica faceva unicamente riferimento alla «Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo». La modifica è stata operata dal d. lgs. 1°marzo 2018, n.. 21, nel quadro di un più generale ampliamento della portata applicativa

nomina di un amministratore giudiziario, prevede che, con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, la custodia dei beni possa invece «essere affidata a soggetti diversi».

Si è infatti rilevato che quando occorre procedere ad un'attività di vera e propria amministrazione del bene sequestrato bisogna nominare un amministratore giudiziario iscritto all'apposito Albo; se invece risulta sufficiente una mera attività di conservazione, l'autorità giudiziaria può affidare la custodia anche ad un soggetto privo di una particolare qualificazione[87].

Potrebbe obiettarsi che talora il legislatore assimila la posizione dell'amministratore a quella del custode.

In tal caso, peraltro, non si tratta di un "appiattimento" del primo al ruolo di custode, ma, al contrario, del conferimento al custode di poteri e doveri ulteriori, di carattere gestionale, assimilabili a quelli dell'amministratore giudiziario[88].

La l. n. 161/2017, potenziando il ruolo e le funzioni dell'amministratore giudiziario, ha tenuto conto delle indicazioni già chiaramente espresse, a suo tempo, anche dalla Commissione Fiandaca, volte a sottolineare la necessità di scongiurare il rischio della perdita di redditività dei beni sottoposti a sequestro[89], e soprattutto il c.d. "collasso di azienda"[90].

In effetti l'amministrazione giudiziaria dei beni, di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 159/2011, profondamente rimodellato dall'attuale l. n. 161/2017, appare idonea, qualora svolta correttamente e con un elevato grado di professionalità, a recidere i collegamenti tra le imprese "inquinate" e la criminalità mafiosa, ed a permettere al contempo il reinserimento nel circuito economico produttivo "legale", senza incidere sulle prospettive di continuità e senza compromettere i valori occupazionali.

I timori di un possibile decremento sono peraltro numerosi, ed agevolmente delineabili[91].

In primo luogo, va segnalato come in passato, in assenza di più puntuali indicazioni da parte del legislatore, prevalesse spesso negli amministratori giudiziari una certa "cautela", che induceva allo svolgimento di un'attività tesa sostanzialmente alla conservazione dei beni, anziché alla loro proficua gestione, e che non di rado finiva col condurre alla completa dissoluzione di ogni prospettiva di incremento economico, vanificando la stessa possibilità di proseguimento dell'attività di impresa[92].

Sotto questo aspetto occorre rilevare come la situazione ipotizzabile in caso di sequestro di aziende non sia riconducibile entro lo schema di un'unica tipologia.

Talora si è in presenza di un organismo privo di una reale operatività, creato come "cartiera" o al solo fine di rappresentare uno strumento per il riciclaggio; in tal caso non avrebbe alcun senso il tentativo di "risanamento".

Altre volte l'impresa, finanziata con capitali di provenienza illecita, opera realmente nel mercato, ma ha all'interno della sua struttura, magari in posizioni chiave, degli elementi legati al gruppo criminale finanziatore, e l'area "illecita" appare così estesa da rendere difficoltoso il ripristino della legalità.

Completamente diversa, e tale invece da giustificare ogni sforzo tendente ad una corretta gestione operativa, è la situazione in cui l'azienda, pur essendo finanziata con capitali di natura illecita, risulta caratterizzata da una maggioranza di personale del tutto estraneo all'organizzazione criminale.

Peraltro l'opera di effettivo risanamento dell'azienda, mediante una sua riorganizzazione secondo differenti parametri, aderenti alle norme di legge, si scontra, almeno nella fase iniziale, con una serie di ostacoli, rappre-

---

di detta disposizione. Come rilevato da L. Parlato, *L'amministrazione giudiziaria,* cit., pag. 165 ss., il complessivo *restyling* della norma «ne ha corrispondentemente coinvolto la rubrica che dedica ora il dato positivo a un contesto applicativo più ampio».

87 P. Gualtieri, *Rapporti tra sequestro preventivo e confisca. Principi generali*, in A. Bargi-A. Cisterna (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, Tomo II, cit., pag. 666.

88 Cfr. al riguardo M. Romano, *L'amministratore giudiziario dei beni sottratti alla criminalità organizzata*, cit., pag. 114, nota 13, ove viene sottolineato come in base all'art. 12, comma 4, del d.l. n. 306/1992, conv. in l. n. 356/1992, sia stato stabilito che qualora nel corso del procedimento venga disposto un sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., delle cose di cui è prevista la confisca, le disposizioni in materia di nomina delineate da detto articolo si applicano anche al custode dei beni; l'A. così rileva: «è evidente come la norma, lungi dal volere appiattire il ruolo dell'amministratore, al contrario, abbia quale scopo quello di dare un *input* in termini di fattività al custode, conferendogli doveri gestionali del tutto analoghi a quelli propri dell'amministratore giudiziario».

89 V., sul punto, *Proposte di intervento in materia di criminalità organizzata: la prima relazione della Commissione Fiandaca*, in *Dir. pen. cont.*, 12 febbraio 2014.

90 Cfr. R. Aprati, *Il danno da collasso delle aziende. Sequestri e mancate confische: una sequenza infranta*, in G. Spangher (a cura di), *La vittima del processo*, Giappichelli, Torino, 2017, pag. 373.

91 Cfr. M. Mazzamuto, *Misure giurisdizionali di salvataggio delle imprese*, cit.

92 In tal senso G. Tona, *Gestire o liquidare?*, cit., pag. 225 ss.

sentati: *a*) dall'immediata "freddezza" del sistema creditizio, che di fronte a questi nuovi scenari opera generalmente un blocco dei finanziamenti, mediante la revoca dei fidi o il congelamento delle linee di credito[93] (anche se la situazione sotto questo aspetto è in via di miglioramento, stante la sottoscrizione di appositi Protocolli di intesa fra l'Autorità giudiziaria ed i principali istituti di credito); *b*) dal timore per le sorti occupazionali, che determina la "fuga" di parte del personale, preoccupato per la possibile futura liquidazione dell'ente; *c*) dalla contrazione della clientela; *d*) dai "costi della legalità", dovuti all'adeguamento alla normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed alla fatturazione di tutti i ricavi, con incremento degli oneri fiscali, nonché di quelli contributivi ricollegabili alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro subordinato, con conseguente eliminazione dei "risparmi" illegali precedenti, ottenuti mediante il ricorso al lavoro nero o all'evasione fiscale.

Il legislatore ha delineato una serie di "Strumenti" ed "ausili", onde agevolare l'attività dell'amministratore giudiziario.

L'art. 15 della l. n. 161/2017, mediante l'inserimento dell'art. 41-*bis* al d.lgs. n. 159/2011, ha previsto che l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato o dell'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa possa richiedere l'accesso agli «strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate».

Il comma 2 dell'art. 41-*bis* dispone che i crediti derivanti dai finanziamenti erogati abbiano privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa. Il successivo comma 4 delinea quello che è stato definito come il «privilegio del privilegio»[94]; infatti è previsto che detto privilegio debba prevalere su ogni altro titolo di prelazione, da qualsiasi causa derivante.

A sua volta l'art. 16 della l. n. 161/2017 ha inserito l'art. 41-*ter*, in virtù del quale è stata disposta la creazione, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, di tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi, tra l'altro, il compito di «dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende».

Tale previsione peraltro non ha trovato unanimi consensi, essendo stato lamentato che essa rischia di comportare una sovrapposizione di ruoli e di competenze, con conseguente appesantimento delle procedure e duplicazione di strutture già esistenti, aventi analoghe attribuzioni[95].

1.2. *I criteri di scelta*

La l. n. 161/2017 ha cercato di realizzare, per quanto concerne questa tematica, due distinti obiettivi: da un lato garantire che lo svolgimento del compito di amministratore giudiziario sia affidato a soggetti dotati di un alto livello di professionalità e competenza; dall'altro realizzare una maggiore trasparenza e una più ampia rotazione nella scelta, onde evitare il ripetersi di vicende caratterizzate da nomine "compiacenti" da parte di giudici delegati, volte a favorire soggetti ad essi legati da vincoli di amicizia o di parentela[96].

L'attuale normativa mira infatti ad impedire gli abusi del passato, derivanti dall'affidamento degli incarichi di amministratore giudiziario ad una cerchia ristretta di soggetti, con criteri opachi volti a far nascere sospetti (talora fondati) di favoritismi.

Forse la reazione è risultata eccessiva, tanto che l'art. 13 della l. n. 161/2017, con cui si è modificato l'art. 35 del d.lgs. n. 159/2011, è stato definito "ammazza amministratori", venendo considerato gravemente penalizzante nei confronti di tale categoria.

Le critiche non si sono appuntate sulla prima parte del comma 2 dell'art. 13, volto giustamente a prevedere che l'amministratore giudiziario debba essere scelto nell'Albo degli amministratori giudiziari «secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e dell'entità dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione».

---

[93] Cfr. S. Castiglione, *La gestione del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata*, in A. Bargi-A. Cisterna (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, Tomo II, *cit*., pag. 1036.

[94] S. Falcone, *Gli strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate*, in L. De Gennaro-N. Graziano (a cura di), *La nuova legislazione antimafia*, cit., pag. 261.

[95] F. Roberti-M.V. De Simone, *Osservazioni*, cit., pagg. 19 e 21.

[96] Cfr. P. Rivello, *L'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati*, in F. Cassibba (a cura di), *Il codice antimafia riformato,* Giappichelli, Torino, 2019, pag. 225 ss.

Appare infatti pienamente condivisibile la previsione di una rotazione degli incarichi, tenendo conto delle specificità dei casi e delle differenti competenze professionali.

È stata invece censurata la previsione in base alla quale, nell'individuazione dei criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori, occorre tener conto, oltre che della natura monocratica o collegiale dell'incarico, nonché della tipologia e del valore dei compendi da amministrare, anche del numero degli incarichi aziendali in corso, che comunque non devono superare il numero di tre.

Poiché non sempre si è in presenza di incarichi di particolare "peso", in tal modo l'attività di amministratore giudiziario non appare idonea a garantire un'adeguata fonte di reddito per il professionista che vi si dedichi, e che pertanto dovrà necessariamente abbinarla ad altri compiti.

Risulta pertanto più difficoltoso il formarsi di professionalità specifiche al riguardo, essendo questa, comunque, un'attività "a mezzo servizio".

Oltretutto è anche venuta meno la precedente "esclusività", e cioè l'impostazione in base alla quale l'incarico poteva essere affidato solo a liberi professionisti esperti in amministrazione dei beni.

Ai sensi dell'art. 35, comma 2-*ter* del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dalla l. n. 161/2017, l'amministratore giudiziario infatti può ora essere nominato anche tra il personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il legislatore peraltro ha previsto che l'amministratore giudiziario dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento di questo incarico, che va a sommarsi al suo lavoro ordinario e che risulta non di rado estremamente gravoso, non abbia diritto ad alcun emolumento aggiuntivo rispetto al normale trattamento economico, fatto salvo il rimborso delle spese[97].

A sua volta l'art. 41-*bis* del d.lgs. n. 159/2011, introdotto dalla l. n. 161/2017, stabilisce che qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario possa essere nominato tra gli esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari «indicati dalla società INVITALIA Spa tra i suoi dipendenti».

In tal caso, l'amministratore giudiziario dipendente da detta società, interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad alcun emolumento aggiuntivo rispetto al normale trattamento economico, ad eccezione del rimborso delle spese. Anche questa previsione è stata fatta oggetto di rilievi critici[98].

Considerazioni assai diverse, ed in tal caso pienamente positive, devono invece essere sviluppate in relazione al disposto dell'art. 35 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dalla l. n. 161/2017, nella parte concernente l'individuazione dei «criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo».

Può infatti accadere, con riferimento ad ipotesi di sequestri di eccezionale rilievo, che l'impegno richiesto all'amministratore giudiziario debba essere davvero totalizzante, e giustifichi pertanto la previsione volta ad imporre il divieto di cumulo con ulteriori incarichi.

Parimenti condivisibile appare la previsione volta ad esigere che l'amministratore giudiziario debba essere nominato con decreto motivato.

L'obbligo di motivazione impone infatti al giudice di dar conto del perché della scelta di un determinato professionista, alla luce delle sue specifiche competenze.

Per quanto concerne il regime delle incompatibilità la normativa mira ad evitare nomine che potrebbero

---

[97] Come osservato da F. Menditto, *Le misure di prevenzione e la confisca allargata (l. 17 ottobre 2017, n. 161)*, Giuffrè, Milano, 2017, pag. 71, questa impostazione «sembra di difficile operatività, sia per la scarsità di risorse umane disponibili presso l'Agenzia nazionale, sia per la difficoltà di individuare persone che svolgano tale delicato incarico per conto del tribunale, proseguendo nell'ordinaria attività quali dipendenti dell'Agenzia nazionale»; in tal senso v. anche F. Colucci, *La nomina (modifica art. 35 n. 2-3). I criteri di scelta per la nomina dell'amministratore giudiziario*, in L. De Gennaro-N. Graziano (a cura di), *La nuova legislazione antimafia*, cit., pag. 200.

[98] Cfr. S. Falcone, *Previsione di una nuova forma di amministrazione giudiziaria: Invitalia spa*, in L. De Gennaro-N. Graziano (a cura di), *La nuova legislazione antimafia*, cit., pag. 259: «La norma in questione ha suscitato numerose polemiche fin dal suo primo inserimento nel disegno di legge, sia perché in molti hanno rilevato la necessità che l'amministratore giudiziario debba essere necessariamente un libero professionista qualificato, stante anche l'elevata complessità della materia, sia per i potenziali conflitti di interesse derivanti dal fatto che l'amministratore giudiziario sarebbe allo stesso tempo anche un dipendente di una società pubblica (o partecipata pubblica)».

essere il frutto di favoritismi derivanti da rapporti di amicizia o di parentela, e ad impedire che siano scelti come amministratori giudiziari dei soggetti aventi legami con il proposto.

Ai sensi della prima parte del comma 3 dell'art. 13 della l. n. 161/2017 non può essere nominato amministratore giudiziario il soggetto nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di sequestro, e neppure il suo coniuge, gli affini e le persone con lui conviventi.

Parimenti la nomina ad amministratore giudiziario è preclusa nei confronti di chi abbia subito condanne a una pena tale da comportare l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o nei cui confronti sia stata irrogata una misura di prevenzione o sia stato disposto il rinvio a giudizio per una serie di reati di particolare gravità, tra cui quelli delineati dall'art. 4 del d.lgs. n. 159/2011.

Non possono essere nominate alla carica di amministratore giudiziario, né svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili[99].

Si esclude inoltre che possano assumere l'ufficio di amministratore giudiziario o quello di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato conferente l'incarico, i creditori o debitori del magistrato stesso o del suo coniuge, nonché le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione con il coniuge.

Il legislatore infine ha considerato incompatibili i creditori o debitori dei figli del magistrato, o i soggetti ad essi legati da un rapporto di collaborazione professionale.

Accanto a queste ipotesi di incompatibilità, concernenti i rapporti intercorrenti tra determinati soggetti ed il magistrato conferente l'incarico (alle quali vanno aggiunte quelle attinenti al divieto di nomina ad amministratore giudiziario dei prossimi congiunti, dei conviventi, dei creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste il magistrato), vanno poi analizzate quelle introdotte dal d. lgs. 18 maggio 2018, n. 54, riguardanti una sfera soggettiva assai più ampia, coinvolgente i legami di parentela, nonché i legami amicali o di natura affettiva con qualsivoglia altro magistrato addetto all'ufficio giudiziario cui appartiene detto magistrato.

Non possono infatti assumere l'ufficio di amministratore giudiziario né quello di suo coadiutore, per effetto dell'art. 35, comma 4-*bis* del codice antimafia, inserito dall'art. 1 del predetto d. lgs. n. 54 del 2018 «coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto, ai sensi della l. 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione».

Il legislatore chiarisce, al riguardo, che per «frequentazione assidua» si intende quella «derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali».

1.3 *I compiti affidati all'amministratore giudiziario*

Estremamente significative sono le attività che l'amministratore giudiziario può essere chiamato a svolgere[100]. Ad esempio, in caso di sequestro preventivo penale, l'art. 104-*bis* disp. att. c.p.p. dispone che se il sequestro preventivo ha per oggetto aziende, società o beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario[101].

Occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 30, comma 1, ultima parte del d.lgs. n. 159/2011 «nel caso previsto dall'articolo 104-*bis* disp. att. c.p.p., l'amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la propria attività nel procedimento di prevenzione», fatta salva l'ipotesi in cui il tribunale provveda alla sua revoca e sostituzione.

Come è stato giustamente osservato «trattandosi di beni già gestiti secondo le norme sull'amministrazione

---

[99] Come rilevato da F. Colucci, *op. ult. cit*., pag. 201 «il rischio che si vuole evitare, attraverso l'ampliamento dei divieti di nomina, è che affidando la gestione a soggetti comunque legati al proposto o indagato, i beni e le utilità in sequestro possano rientrare nella disponibilità dell'indagato medesimo, di suoi prestanomi o comunque dell'organizzazione criminale».

[100] P. Rivello, *L'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati,* cit., pag. 233 ss.

[101] V., sul punto, P. Gualtieri, *Le singole ipotesi di confisca (tra tradizione e diritto penale moderno)*, in A. Bargi-A. Cisterna (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., Tomo II, pag. 663 ss.; L. Parlato, *L'amministrazione giudiziaria,* cit., pag. 165 ss.

giudiziaria si è tenuto conto della esigenza di continuità gestionale»[102].

Nell'ambito del procedimento di prevenzione, la figura dell'amministratore giudiziale assume una posizione di primo piano sia con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 159/2011 sia a quella del successivo art. 35, concernente il controllo giudiziario delle aziende. A sua volta l'art. 38, come sostituito dalla l. n. 161/2017, prevede ora, al comma 3, che anche l'Agenzia si avvalga «per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale»[103]; il successivo comma 4 stabilisce che in tal caso l'amministratore giudiziario, dopo il decreto di confisca di secondo grado emesso dalla Corte d'appello, provvede all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato.

Anche a costo di cadere nell'ovvietà, va rimarcata la particolare delicatezza e complessità dei compiti affidati all'amministratore giudiziario[104].

Proprio alla luce di tale considerazione, opportunamente, l'art. 35-*bis* del d.lgs. n. 159/2011, introdotto dalla l. n. 161/2017, ha previsto una forma di responsabilità civile limitata ai casi di dolo e di colpa grave, con riferimento agli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro[105], che va comunque coordinata alla previsione dell'art. 35, comma 5[106].

Inoltre l'art. 13 della l. n. 161/2017, modificando l'art. 35 del d.lgs. n. 159/2011, ha voluto chiarire espressamente, ponendo fine ai precedenti dubbi interpretativi, che «qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio» il tribunale può nominare più amministratori, precisando in tal caso se l'incarico possa essere svolto disgiuntamente[107].

Come già previsto dalla previgente dizione, l'amministratore, previa autorizzazione del giudice delegato, può farsi coadiuvare nello svolgimento della sua attività, e sotto la sua responsabilità, da tecnici e collaboratori.

In caso di gestione particolarmente complessa, ai sensi del comma 4 dell'art. 35, «l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori».

Se il sequestro concerne dei beni culturali, tra i coadiutori deve essere previsto un professionista esperto in detto ambito, ai sensi dell'art. 9-*bis* del d.lgs. n. 42/2004.

In passato era stato osservato che appare quasi impossibile delineare in maniera unitaria la figura dell'amministratore giudiziario, stante la polifunzionalità del suo ruolo, essendo egli chiamato a svolgere una pluralità di compiti, talora disomogenei fra loro.

Si era affermato, in particolare, che il legislatore lo considera e qualifica, al contempo, come «pubblico ufficiale, custode, investigatore, consulente commerciale, manager, dirigente di seconda fascia dello Stato, autore di piani industriali, liquidatore, curatore fallimentare, contabile, ausiliario del Tribunale, collaboratore

---

[102] G. Nicastro, *Le misure di prevenzione nel codice antimafia*, cit., pag. 216.

[103] Cfr., al riguardo, G. Capasso, *L'Agenzia Nazionale (modifiche art. 38)*, in L. De Gennaro-N. Graziano (a cura di), *La nuova legislazione antimafia*, cit., pag. 227: «a differenza della precedente disciplina ove la nomina dell'amministratore giudiziario quale coadiutore dell'Agenzia era una possibilità, il nuovo testo sancisce una sorta di automatismo nella nomina del coadiutore».

[104] V. S. Castiglione, *La gestione del patrimonio confiscato*, cit., pag. 1019.

[105] F. Colucci, *La responsabilità nella gestione e controllo della pubblica amministrazione (modifiche art. 35)*, in L. De Gennaro-N. Graziano (a cura di), *La nuova legislazione antimafia*, cit., pp. 205-206, sottolinea come in tal modo il legislatore abbia inteso «evitare che preoccupazioni di tipo personale possano indurre a scelte di gestione più prudenziali ma statiche in contrasto con la finalità di mantenere e se possibile incrementare la redditività dei beni sottoposti a sequestro. L'esperienza concreta delle amministrazioni giudiziarie di azienda ha infatti dimostrato che la prosecuzione dell'attività intanto è proficua e consente il mantenimento dei livelli occupazionali in quanto l'amministrazione giudiziaria sia gestita in modo manageriale, ponendo l'azienda in condizioni di concorrenza sul mercato».

[106] Cfr. F. Colucci, *op. ult. cit*., pag. 206: «il combinato disposto di tali due previsioni delinea un doppio regime di responsabilità civile dell'amministratore giudiziario. Costui risponde di qualsiasi difetto di diligenza nell'adempimento dei propri restanti compiti, ma per gli atti di gestione risponde invece solo a titolo di dolo o colpa grave. È dunque da prevedere che la vera problematica sarà individuare il discrimine tra gli atti di gestione e quelli che tali non sono».

[107] Come osservato da F. Menditto, *Le misure di prevenzione*, cit., pag. 69: «l'omessa specificazione comporterà l'operatività del principio generale di affidamento congiunto, con necessità della firma di tutti gli amministratori nominati».

dell'Agenzia, cassiere del Fondo unico Giustizia»[108]; parafrasando una nota opera letteraria si è sostenuto che in tale soggetto albergano tanti personaggi in perenne ricerca di un autore[109].

Talora l'amministratore giudiziario viene accostato al curatore fallimentare. Peraltro occorre non dimenticare che mentre il curatore fallimentare opera in una prospettiva di "chiusura", di liquidazione di attività a favore della massa fallimentare, al contrario l'amministratore giudiziario dovrebbe tendere ad un'opera di prosecuzione dell'attività economica dell'impresa sottoposta ad una misura di prevenzione[110].

Anche l'attuale disposto dell'art. 35 del d.lgs. n. 159/2011, modificato dall'art. 13 della l. n. 161/2017, attribuisce all'amministratore giudiziario la qualifica di pubblico ufficiale, e prevede che egli debba «adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio».

Nel delineare i compiti di tale soggetto, l'attuale testo ribadisce che essi consistono nella gestione, custodia e conservazione dei beni sequestrati.

Operando un raffronto con la formulazione precedente è possibile individuare una divergenza che solo apparentemente può essere considerata marginale, ma che in realtà risulta indicativa di una diversa impostazione di fondo.

Infatti nel testo originario dell'art. 35 si affermava che l'amministratore giudiziario aveva il compito di provvedere alla gestione, alla custodia ed alla conservazione dei beni sequestrati «*anche* al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi»; invece nell'attuale dizione quell'«anche» è stato eliminato, evidenziando così che, agli occhi del legislatore, l'incremento, nei limiti delle possibilità, della redditività dei beni sequestrati non rappresenta uno dei tanti scopi dell'amministrazione giudiziaria, ma ne costituisce invece il fine primario.

Detta impostazione riguarda non solo le aziende ma anche i beni immobili, rispetto ai quali il legislatore rimarca la necessità di abbandonare forme di mera custodia a favore di una gestione attiva, tendente alla stipulazione di contratti di locazione o di comodato.

Appare importante, sotto questo aspetto, l'instaurazione di un "dialogo continuo" tra amministratore giudiziario e giudice delegato, volto a permettere un costante monitoraggio della situazione; solo un'effettiva opera di collaborazione può garantire un efficace indirizzo di gestione[111].

Con riferimento al controllo giudiziale delle aziende l'art. 34-*bis* impone all'amministratore giudiziario di riferire «periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero».

Ovviamente, i compiti dell'amministratore giudiziario variano nel corso del procedimento.

Nella fase iniziale, ricompresa tra la data di esecuzione del sequestro e quella dell'emissione del decreto del tribunale volto ad approvare il programma di prosecuzione dell'attività di amministrazione giudiziaria, l'obiettivo primario deve essere quello di «venire a conoscenza del maggior numero degli elementi e informazioni possibili, per presentare così una relazione utile all'approvazione del programma di prosecuzione»[112].

L'attuale art. 36 («*Relazione dell'amministratore giudiziario*») del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dall'art. 13 della l. n. 161/2017, impone criteri di relazione asssai più analitici e puntuali rispetto al passato, rispondendo così alle reiterate critiche volte a sottolineare come la carenza di precisi parametri fosse una delle cause di talune mediocri e deficitarie gestioni aziendali, che, abbinate ad una forse eccessiva "prudenza", da parte dei giudici delegati, nella concessione delle autorizzazioni al compimento di determinate operazioni, avevano spesso finito per condurre al dissesto di attività che avrebbero invece potuto garantire brillanti risultati economici e la conservazione di molti posti di lavoro.

In particolare, è ora previsto che la relazione dei beni sequestrati, che deve essere presentata al giudice delegato dall'amministratore giudiziario entro trenta giorni dalla sua nomina e rappresenta uno dei principali adempimenti formali a cui quest'ultimo è tenuto, delinei lo stato e la consistenza dei singoli beni o delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati; inoltre è stato introdotto,

---

[108] G. Tona, *Gestire o liquidare?*, cit., pag. 227.

[109] G. Tona, *op. ult. cit.*, pag. 228.

[110] Cfr. in tal senso D. Posca, *L'amministrazione dei beni sequestrati*, cit., pag. 233.

[111] Cfr. F. Colucci, *La nomina*, cit., pag. 199 «il rapporto tra il giudice e l'amministratore giudiziario ha una forte base fiduciaria. L'amministratore giudiziario è colui che si interfaccia direttamente con i beni in sequestro, e con il contesto in cui le aziende hanno operato fino al sequestro ed operano in costanza di procedura. La conoscenza che il giudice ha dei beni in sequestro e delle problematiche connesse alla loro gestione è necessariamente "mediata" attraverso l'amministratore giudiziario».

[112] M. Vallefuoco, *L'amministrazione giudiziaria dei beni*, cit., pag. 164.

significativamente, l'obbligo dell'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni.

Sono invece rimaste immutate le disposizioni volte a prevedere che nella relazione debba essere precisato anche il presumibile valore di mercato dei beni, quale stimato dall'amministratore giudiziario; gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati nonché, in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili.

In presenza di giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice delegato, per non più di novanta giorni.

A tale relazione iniziale devono poi fare seguito, con la frequenza stabilita dal giudice, ulteriori relazioni periodiche.

Se nel corso della gestione l'amministratore giudiziario viene a conoscenza dell'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro egli è tenuto a segnalare tale notizia al giudice delegato.

In base all'attuale comma 6 dell'art. 36 la cancelleria avvisa le parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario affinché possano prenderne visione ed estrarne copia.

Qualora siano formulate delle contestazioni sulla stima dei beni (che vanno mosse entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso) il tribunale, se non le ritiene inammissibili, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato, nelle forme della perizia, di cui agli artt. 220 ss. c.p.p.

1.4. *L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende*

La l. n. 161 del 2017 ha sostituito l'art. 34 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 («*L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende*»), al fine di rivitalizzare un istituto, introdotto con il d.l. n. 306/1992, che aveva trovato una limitata applicazione pratica, pur essendo in grado, almeno a livello potenziale, di offrire un significativo contributo alla salvaguardia delle attività economiche coinvolte dall'infiltrazione criminale [113], riconducibili a soggetti non indiziati, né imputati e che però, pur essendo originariamente estranee alla logica ed ai metodi mafiosi, risultano successivamente costrette ad assoggettarsi ad essi «e così a diventarne, in qualche modo, uno strumento»[114].

I presupposti per l'applicazione di tale misura sono rimasti sostanzialmente immutati, sia pur con alcune aggiunte e precisazioni.

Il legislatore ha configurato due possibili ipotesi. Viene fatto riferimento, in primo luogo, alla sussistenza di «sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assogettamento previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale»; in alternativa, devono sussistere sufficienti indizi volti a far ritenere che l'esercizio di dette attività economiche possa comunque «agevolare» l'attività di persone nei cui confronti è stata applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale, o sottoposte a procedimento penale in ordine a determinati delitti.

Non interessa soffermarci sulle modifiche di dettaglio rispetto alla previgente disciplina (potrebbe comunque osservarsi, sotto questo aspetto, che tra i delitti richiamati dal nuovo art. 34 rientrano ora anche quelli di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, *ex* art. 603-*bis* c.p.; di estorsione, *ex* art. 629 c.p.; di usura, *ex* art. 644 c.p.; di riciclaggio, *ex* art. 648-*bis*; di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, *ex* art. 648-*ter*).

Intendiamo invece focalizzare la nostra attenzione sugli interventi che hanno maggiormente inciso sull'"ossatura" di detto istituto, delineando quello che è stato definito «un metodo innovativo per affrontare le diverse forme di infiltrazione mafiosa nelle attività economiche, in un'ottica di recupero e ripristino della legalità»[115], onde garantire il rilancio delle sottostanti attività economiche, senza più i condizionamenti derivanti dalle interconnessioni con gli interessi criminali.

Preliminarmente, vanno eliminate alcune perplessità. Potrebbe infatti dubitarsi della correttezza di un approccio legislativo che parrebbe penalizzare incolpevolmente anche le "vittime", e cioè i soggetti sottoposti a varie forme di intimidazione, o quanti svolgano attività del tutto lecite ma i cui profitti avvantaggino, ad

---

[113] F. Roberti-M.V. De Simone, *Osservazioni*, cit., pag. 11.

[114] Cfr. L. Filippi, *Il procedimento di prevenzione patrimoniale. Le misure "antimafia" tra sicurezza pubblica e garanzie individuali*, Cedam, Padova, 2002, pp. 257 e 258.

[115] F. Roberti-M.V. De Simone, *op. ult. cit*., pag. 12.

esempio, individui sottoposti a misure di prevenzione.

La realtà è peraltro, almeno in genere, assai differente. In presenza di un'attività di impresa sottoposta alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'art. 416-*bis* c.p. o nei casi di oggettiva agevolazione «l'amministrazione giudiziaria è destinata a svolgere una funzione cautelare volta ad impedire che una determinata attività economica, che presenti connotazioni agevolative del fenomeno mafioso e, dunque, operi in posizione di contiguità rispetto a soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni mafiose, realizzi o possa comunque contribuire a realizzare un utile strumento di appoggio per l'attività di quei sodalizi, sia sul piano strettamente economico, sia su quello di un più agevole controllo del territorio e del mercato, con inevitabili riflessi espansivi della infiltrazione mafiosa in settori ed attività in sé leciti», potendosi affermare che «la funzione cautelare dell'amministrazione giudiziaria si radica sullo specifico presupposto del carattere ausiliario che una certa attività economica si ritiene presenti rispetto alla realizzazione degli interessi mafiosi [...] lasciando normalmente presupporre che sia da escludere una situazione soggettiva di sostanziale incolpevolezza del soggetto colpito dal provvedimento impeditivo»[116]. È stato osservato che «secondo dati acquisiti dall'esperienza giudiziaria, quando vi è una volontaria e consapevole agevolazione del soggetto mafioso da parte dell'imprenditore "non mafioso", quasi sempre ad essa corrisponde un vantaggio da parte di quest'ultimo (aumento degli *standard* di mercato e, in alcuni casi, acquisizione di posizioni di monopolio, aumentata capacità di riscossione dei crediti e/o di accesso al credito se non immissione di liquidità di provenienza illecita, altro)», aggiungendosi che in questi casi «si realizza una commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa»[117].

Con riferimento al precedente istituto della "sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni", venuto meno a seguito della modifica normativa, pur essendo stata rimarcata l'eccessiva vaghezza del concetto di „agevolazione" era stata sottolineata l'utilità di «una misura cautelare "atipica" sui profili di possibile pericolosità del patrimonio»[118].

Occorre chiarire cosa debba intendersi per contributo agevolatore al mondo mafioso, offerto dall'esercizio di un'attività economica di carattere imprenditoriale[119].

Al riguardo si è fatto riferimento ad una obiettiva commistione di interessi tra le attività delittuose dell'agevolato e l'attività dell'impresa agevolante, al «carattere per così dire ausiliario che una certa attività economica si ritiene presenti rispetto alla realizzazione degli interessi mafiosi»[120,] al di fuori di un diretto coinvolgimento di quest'ultima nella condotta delittuosa dell'agevolato ma in un contesto in cui la soggezione alle pretese di quest'ultimo non possa essere definita del tutto incolpevole[121], sottolineandosi che detta situazione può realizzarsi «nel caso in cui un'attività economica, agevolatrice degli interessi mafiosi, sia esercitata in forma societaria, peraltro da soci non tutti direttamente coinvolti nell'attività criminosa del soggetto agevolato. In tali ipotesi l'impresa non può ritenersi vittima dell'organizzazione criminale (e ciò perché parte dei suoi proprietari sono responsabili dell'attività illecita) né del resto pienamente coinvolta nella medesima in quanto non tutti i proprietari ne sono responsabili»[122].

La Corte costituzionale, con riferimento alla previgente disciplina, aveva evidenziato che detta impostazione tende a colpire l'utilizzo di beni che risulti indirizzato ad agevolare gli interessi delle associazioni criminali «o possa comunque contribuire a realizzare un utile strumento di appoggio per l'attività di quei sodalizi, sia sul piano strettamente economico, sia su quello di un più agevole controllo del territorio e del mercato, con inevitabili riflessi espansivi della infiltrazione mafiosa in settori ed attività in sé leciti»[123].

---

[116] Per tali affermazioni cfr. F. Roberti-M.V. De Simone, *op. ult. cit*., pag. 13.

[117] F. Roberti-M.V. De Simone, *op. loc. ult. cit*.

[118] F. Licata, *La sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni e la successiva confisca* ex *artt. 3* quater *e 3* quinquies*, l. n. 575/1965. L'agevolazione incolpevole delle attività mafiose tra prevenzione e sanzione*, in A. Bargi-A. Cisterna (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, Tomo II, cit., pag. 1111.

[119] Cfr. al riguardo F. Licata, *op. ult. cit*., pag. 1094 ss.

[120] Corte cost., sent. 29 novembre 1995, n. 487, in *Giust. pen.*, 1996, I, c. 36.

[121] G. Nicastro, *Le misure di prevenzione nel codice antimafia: il nuovo stenta a nascere e il vecchio a morire (d.lgs. 6.9.2011 n. 159: artt. 1-34, 66-81)*, in *Leg. pen.*, 2012 (2), pag. 218; A.V. Sarnataro, *Controllo giudiziario delle aziende*, in L. De Gennaro-N. Graziano (a cura di), *La nuova legislazione antimafia*, cit., pag. 180; analogamente F. Licata, *La sospensione temporanea*, cit., pag. 1098.

[122] Cfr. G. Nicastro, *op. ult. cit*., pag. 219; esattamente negli stessi termini, successivamente, A.V. Sarnataro, *op. ult. cit*., pp. 180 e 181.

[123] Corte cost., sent. 29 novembre 1995, n. 487, cit.

Nella precedente formulazione la procedura poteva scaturire da una richiesta del Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo distrettuale, del questore o del direttore della Direzione investigativa antimafia. A detti soggetti è ora stata aggiunto opportunamente, in virtù del rinvio operato all'art. 17 del d.lgs. n. 159/2011, anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

È poi stata eliminata la necessità di disporre, antecedentemente all'applicazione della misura, «ulteriori indagini e verifiche», come invece prevedeva la previgente dizione.

Inoltre, ora l'instaurazione della procedura può anche essere disposta d'ufficio dal tribunale[124].

Peraltro le modifiche più consistenti riguardano, in primo luogo, il possibile ambito temporale interessato dalla misura, essendosi constatato come la ristrettezza dei termini impedisse operazioni di effettiva "bonifica" dell'attività economica, che per loro natura richiedono comunque un certo tempo.

È stata dunque sostituita la precedente previsione, secondo cui l'amministrazione giudiziaria dei beni non doveva oltrepassare i sei mesi e poteva essere rinnovata per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi.

In base all'attuale formulazione invece l'amministrazione giudiziaria non deve superare un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi, per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a seguito di una relazione volta ad evidenziare la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni che avevano determinato la misura.

L'attuale normativa delinea analiticamente, con una dizione assente nella previgente impostazione, i poteri dell'amministratore giudiziario, al quale sono state attribuite tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende fatte oggetto della misura; nell'ipotesi di imprese esercitate in forma societaria «l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa».

Il comma 4 dell'art. 34 stabilisce ora che il provvedimento di amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche debba essere iscritto nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ove è iscritta l'impresa e che, qualora oggetto di detta misura siano dei beni immobili o altri beni soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, vada fatta l'iscrizione nei medesimi pubblici registri.

Mentre in precedenza il "controllo giudiziario" era delineato nel contesto dell'art. 34, comma 8, ora esso è divenuto una misura autonoma, regolamentata dall'art. 34-*bis*.

La l. n. 161/2107 non ha invece apportato alcuna modifica all'art. 33 del d.lgs. n. 159/2011, che ha rappresentato «il primo strumento di apprensione reale nell'ambito del sistema di prevenzione»[125], concernente l'amministrazione giudiziaria dei beni personali, configurando tale misura di prevenzione in chiave di accessorietà rispetto a quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (ma con la possibilità di essere applicata anche a prescindere dall'applicazione di quest'ultima, laddove sia ritenuta sufficiente alla tutela della collettività).

L'amministrazione giudiziaria si applica ai c.d. "beni personali", esclusi quelli destinati all'attività professionale o produttiva, qualora ricorrano «sufficienti indizi che la libera disponibilità dei medesimi agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa».

1.5. *Il controllo giudiziario delle aziende*

Secondo l'originario disposto del codice antimafia il controllo giudiziario delle aziende veniva delineato nel contesto dell'art. 34, e si configurava quale situazione intermedia tra la persistenza di una condizione di contiguità con il mondo mafioso, tale da imporre il rinnovo del provvedimento o la confisca dei beni, e quello di una totale bonifica da tali condizionamenti.

Infatti, in base all'ottavo comma dell'art. 34 del codice antimafia, era previsto che, con il provvedimento volto a disporre la revoca della misura dell'amministrazione giudiziaria, potesse contestualmente essere disposta l'adozione dell'assai meno invasivo controllo giudiziario.

L'impostazione è parzialmente mutata in virtù dell'art 11 della l. n. 161 del 2017, con cui è stato aggiunto al d.lgs. n. 159/2011 l'art. 34-*bis* («*Controllo giudiziario delle aziende*»), che è risultato poi modificato dal

[124] Per una sottolineatura di tale modifica rispetto al passato v. F. Menditto, *Le misure di prevenzione*, cit., pag. 64; nonché M. Vallefuoco, *L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende (modifiche art. 34)*, in L. De Gennaro-N. Graziano (a cura di), *La nuova legislazione antimafia*, cit., pag. 168.

[125] Cfr. M.F. Cortesi, *D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, sub art. 33*, in *Procedimento di prevenzione*, in A. Giarda-G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, Tomo III, V ed., Wolters Kluwer, Milano, 2017, pag. 3341.

d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv., con modif., dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233, anche se l'attuale art. 34, al suo comma 6, prevede comunque che il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento di amministrazione giudiziaria, deliberi in camera di consiglio la revoca della misura disposta «ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-*bis*», nell'ipotesi in cui non tutti i "rischi" di illegalità o di agevolazione dell'illegalità possano dirsi venuti meno.

In base al comma 1 dell'art. 34-*bis* qualora l'esercizio di attività economiche di carattere imprenditoriale possa agevolare l'attività di persone nei cui confronti è stata proposta od applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale, ma detta agevolazione «risulta occasionale» il tribunale dispone il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende «se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività».

Come osservato nella Relazione finale della Commissione Fiandaca, a cui si deve l'elaborazione di tale istituto, il controllo giudiziale non determina lo "spossessamento gestorio" ma configura invece una più blanda forma di intervento, consistente in una "vigilanza prescrittiva" condotta da un soggetto esterno, quale è l'amministratore giudiziario, al quale viene affidato il compito di monitorare l'adempimento di una serie di obblighi di *compliance* imposti dal giudice.

La misura del controllo giudiziale delle aziende può essere disposta d'ufficio dal tribunale ma può anche essere richiesta direttamente dalle imprese colpite dalla c.d. interdittiva prefettizia, e cioè dalle imprese destinatarie di un'informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011.

Dette imprese infatti, dopo aver impugnato il predetto provvedimento, possono richiedere al tribunale competente l'applicazione del controllo giudiziario.

Ciò avviene qualora esse ritengano opportuno sottoporsi alla verifica del percorso di affrancamento dai rischi derivanti dalle contiguità mafiose, onde ottenere in tal modo una conferma della validità della propria opera di riorganizzazione, tendente ad un definitivo recupero della legalità[126].

Il controllo giudiziale delle aziende, come del resto l'amministrazione giudiziale, offre inoltre il vantaggio di sospendere comunque gli effetti dell'interdittiva antimafia.

In base all'art. 34-*bis*, comma 2, la misura del controllo giudiziario deve avere una durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

Con l'adozione del relativo provvedimento il tribunale può imporre l'obbligo di adempiere ad una serie di comunicazioni nei confronti del questore e del nucleo di polizia tributaria.

Tale obbligo era già previsto nel testo previgente dell'art. 34, comma 8, sia pur con una formulazione non totalmente sovrapponibile all'attuale. Vengono ora inseriti in questo obbligo di comunicazione «gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti e contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro settemila[127] o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa».

A seguito del provvedimento volto ad instaurare la procedura di controllo giudiziario il tribunale può inoltre imporre di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere atti di fusione o altre trasformazioni societarie in assenza di una previa autorizzazione da parte del giudice delegato; di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte di soci o di terzi; di adottare ed efficacemente attuare le misure organizzative di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231; ed infine di «assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi».

Onde verificare il corretto adempimento di tali obblighi «il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili». Qualora venga accertata la violazione di una o più delle predette prescrizioni, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

In altri termini, la misura del controllo giudiziale può essere convertita in altra maggiormente "rigida" o, all'inverso, essere definitivamente revocata, in caso di avvenuta realizzazione delle finalità per cui era stata disposta.

---

[126] Cfr. A. V. Sarnataro, *Controllo giudiziario delle aziende*, cit., pag. 188.

[127] L'art. 34, comma 8 del testo previgente faceva invece riferimento ad un «valore non inferiore a euro 25.822,84».

1.6. *La gestione dei beni e delle aziende sequestrate*

Questa tematica risulta disciplinata dall'art. 40 del d.lgs. n. 159/2011(«*Gestione dei beni sequestrati*»), e dei successivi art. 41 («*Gestione delle aziende sequestrate*») e 43 («*Rendiconto di gestione*»).

La gestione viene operata dall'amministratore giudiziario alla luce delle «direttive generali», impartite al riguardo dal giudice delegato, ai sensi dell'art. 40, comma 1, ove viene precisato che le direttive devono comunque tener conto degli indirizzi e delle linee guida dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

In base al comma 3 del predetto art. 40, l'amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

I commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, inseriti dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161, si occupano specificamente di garantire la fruttuosità della gestione attinente ai beni immobili.

Il comma 3-*bis* prevede che l'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, possa locare o concedere in comodato i beni immobili.

Il comma 3-*ter* stabilisce, tra l'altro, che il tribunale disponga l'esecuzione immediata dello sgombero dei beni immobili occupati.

Infine il comma 3-*quater* prevede che in caso di beni immobili già concessi in locazione o in comodato sulla base di un titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, ponga in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.

In base al comma 4 dell'art. 40, sostituito dalla l. n. 161/2017, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono formulare reclamo, nel termine di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 40 in caso di sequestro di beni in comunione indivisa l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, può chiedere al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione.

Nell'ipotesi in cui i beni mobili sottoposti a sequestro non possano essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie l'amministratore giudiziario ne richiede la vendita, purché non risultino «privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili», giacché in tal caso il tribunale provvederà a disporre la loro distruzione o demolizione.

La gestione delle aziende sequestrate[128], che rappresenta indubbiamente una delle attività più complesse a cui può essere chiamato l'amministratore giudiziario, anche per la pluralità di competenze in tal caso richieste, è disciplinata dall'art. 41 del codice antimafia, che è stato significativamente modificato dalla l. n. 161 del 2017[129].

Qualora il sequestro abbia ad oggetto delle aziende «anche per effetto del sequestro avente ad oggetto partecipazioni societarie», l'amministratore giudiziario deve essere scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

La l. n. 161 del 2017 ha profondamente inciso sul contenuto della relazione a cui è in tal caso obbligato l'amministratore giudiziario[130].

Nella versione previgente il legislatore si limitava a prevedere che in occasione della relazione di cui all'art. 36 (che, stante la maggiore complessità, andava presentata entro sei mesi dalla nomina dell'amministratore) dovessero essere inserite delle indicazioni particolareggiate sullo stato dell'attività aziendale.

L'attuale testo ha invece optato per una soluzione assai differente, stabilendo che alla relazione iniziale, di

---

[128] V., sul punto, D. Posca, *L'amministrazione dei beni sequestrati: la gestione delle aziende (modifiche art. 41)*, in L. De Gennaro-N. Graziano (a cura di), *La nuova legislazione antimafia*, cit., pag. 232: «la gestione di una azienda sequestrata, da parte del professionista incaricato costituisce di certo, nell'ambito delle attività conservative/gestionali, quella più complessa sia per la pluralità di competenze richieste, che per la capacità di limitare le oscillazioni delle molteplici variabili – diversificate anche in relazione al settore merceologico di attività e della struttura dell'impresa – attraverso l'inquadramento e delimitazione all'interno del programma operativo».

[129] V., al riguardo, R. Razzante-E. Pezzuto, *Il nuovo codice antimafia*, cit., pag. 84 ss.

[130] P. Rivello, *L'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati,* cit., pag. 239 ss.

cui all'art. 36, debba fare seguito un'ulteriore relazione, entro tre mesi, prorogabili dal giudice delegato, per giustificati motivi, a sei mesi.

Sono stati inoltre indicati analiticamente gli elementi aggiuntivi dei quali è stato imposto l'obbligo di una specifica menzione.

La relazione pertanto deve contenere, tra l'altro: gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione iniziale; l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività; un'analisi dettagliata circa la sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività.

Qualora l'amministratore proponga la prosecuzione o la ripresa dell'attività, deve allegare un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che va corredata, previa autorizzazione del giudice delegato, dalla relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano proposto.

Occorre inoltre «la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa», nonché «l'indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi».

Ai sensi del comma 1-*ter* dell'art. 41, l'amministratore giudiziario è tenuto ad allegare alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'elenco nominativo dei creditori e di quanti vantano diritti reali o personali di godimento o di garanzia sui beni, specificando, tra l'altro, i crediti che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano invece rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa. Egli deve altresì presentare l'elenco nominativo dei soggetti che prestano o hanno prestato attività lavorativa in favore dell'impresa «specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività» [131]; è inoltre tenuto a riferire circa la presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro, provvedendo ad acquisire le loro eventuali proposte sul programma di proseguimento o di ripresa dell'attività, che in tal caso trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato.

Il comma 1-*ter* delinea anche le ipotesi in cui il sequestro abbia ad oggetto delle partecipazioni societarie. La norma opera una differenziazione, a seconda che esse assicurino o meno la maggioranza societaria. È infatti previsto che, se tali partecipazioni garantiscono le maggioranze previste dall'art. 2359 c.c., il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società, che può essere nominato nella persona dell'amministratore giudiziario; laddove invece non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario.

Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto delle partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze di cui all'art. 2359 c.c., il comma 1-*sexies* prevede che il tribunale debba comunque fornire «le opportune direttive all'amministratore giudiziario».

La materia societaria costituisce oggetto anche del comma 1-*octies*, per effetto del quale le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale, previste dagli artt. 2484, comma 1, n. 4 e 2545-*duodecies* c.c. non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività.

A sua volta il comma 2 dell'art. 41 prevede che nel caso di sequestro di partecipazioni societarie l'amministratore giudiziario eserciti i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata e provveda, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, e ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa.

Va ricordato infine che, in base al comma 1-*quinquies*, entro trenta giorni dall'immissione in possesso l'amministratore giudiziario deve essere autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla «con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale».

---

[131] Come rilevato da L. Giasanti, *La tutela del lavoro,* infra, pag. 255 ss., occorre sottolineare che nella Relazione di accompagnamento alla l. n. 161/2017 era stata rimarcata la necessità di predisporre un dettagliato "censimento" dei rapporti di lavoro, reali o fittizi «in modo da offrire al tribunale un oggettivo prospetto dei problemi da risolvere e dei costi da affrontare per la regolarizzazione delle posizioni lavorative o prendere decisioni anche difficili ma necessarie, come l'eventuale licenziamento di quei soggetti che, ad esempio, abbiano soltanto un ruolo fittizio in azienda o siano in palese soprannumero rispetto alle concrete esigenze aziendali».

Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma, le concessioni ed i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati.

Il successivo comma 1-*sexies* prevede che il tribunale esamini la relazione depositata dall'amministratore giudiziario in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 127 c.p.p., con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dello stesso amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono; qualora emergano delle concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività, viene approvato il programma con decreto motivato e sono impartite le direttive per la gestione dell'impresa.

Anche il tal caso occorre distinguere fra gli atti di ordinaria e quelli di straordinaria amministrazione[132]. Mentre per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, incidenti sulla struttura economico organizzativa dell'impresa[133], l'amministratore deve munirsi di autorizzazione del giudice delegato, quelli di ordinaria amministrazione, funzionali all'attività economica dell'azienda, rientrano nella sua autonomia operativa.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 41 il giudice delegato può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione[134]; la norma precisa che l'amministratore giudiziario non può frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia.

In caso di dubbio circa la natura dell'atto, e cioè se esso debba essere considerato di ordinaria o di straordinaria amministrazione, un'impostazione cautelativa induce a formulare comunque la richiesta di autorizzazione al giudice delegato.

Questo criterio prudenziale non deve peraltro essere esasperato al punto di richiedere autorizzazioni anche in presenza di atti sicuramente rientranti nell'ordinaria amministrazione; infatti una simile condotta potrebbe essere considerata un segnale di incapacità da parte dell'amministratore giudiziario.

La procedura può concludersi anche con la messa in liquidazione, in caso di mancanza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, onde evitare inutili costi dovuti al tentativo di mantenere in vita delle imprese chiaramente inidonee ad un ritorno ad una proficua operatività.

Rispetto all'originaria dizione, in base alla quale detto provvedimento doveva essere preceduto dall'acquisizione del parere del solo pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, il legislatore ha successivamente previsto che vada anche acquisito il parere dei difensori delle parti.

L'art. 43 del d.lgs. n. 159/2011 impone che all'esito della procedura, e comunque dopo il provvedimento di confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario presenti al giudice delegato, entro sessanta giorni dal deposito, il conto della gestione[135], finalizzato ad esporre in modo esaustivo i risultati dell'attività svolta e contenente l'indicazione delle somme pagate e riscosse, nonché la descrizione analitica dei cespiti ed il saldo finale [136].

In base all'art. 35 del d.lgs. n. 159/2011, il conto della gestione di cui all'art. 43 deve essere reso anche anche dall'amministratore giudiziario che cessa dal suo incarico nel corso della procedura.

---

[132] D. Posca, *La gestione delle aziende. L'ambito applicativo e le autorizzazioni per l'attività straordinaria*, in L. De Gennaro-N. Graziano (a cura di), *La nuova legislazione antimafia*, cit., pag. 237, osserva che «non esiste un criterio oggettivo per distinguere gli atti di ordinaria da quelli di straordinaria amministrazione, tenuto conto che la norma li distingue a seconda della tipologia di azienda e della sua attività. A titolo esemplificativo è evidente che acquistare un macchinario può essere un'attività ordinaria in una impresa con numerosi e rilevanti appalti, con un fatturato di decine di milioni di euro e in cui l'acquisto stesso si presentasse con una certa ricorrenza. Al contrario, si tratterebbe di un atto straordinario in una piccola impresa edile, con un basso fatturato. È, quindi, importante valutare il contesto in cui opera l'azienda».

[133] Cfr. A. Burzo, *Il concorso di norme civili, penali e tributarie, nella gestione di società di capitali sottoposte a sequestro preventivo antimafia*, in A. Bargi-A. Cisterna (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., Tomo II, cit., pag. 1226.

[134] F. Giunchedi, *La tutela dei diritti patrimoniali e personali nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati e nella gestione dei frutti*, cit., pp. 1142 e 1143, sottolinea il rischio di sensibili differenze nella fissazione dei "tetti" volti a distinguere gli atti di "ordinaria" rispetto a quelli di "straordinaria" amministrazione, a seconda delle differenti vedute dei giudici delegati, stante la mancanza di alcuna specifica indicazione al riguardo da parte della norma; l'A. prospetta pertanto l'opportunità che «quantomeno all'interno dei tribunali si creino dei protocolli finalizzati ad uniformare i criteri per distinguere l'ordinarietà o meno degli atti di amministrazione».

[135] V. G. Danzeca, *Il rendiconto di gestione*, in L. De Gennaro-N. Graziano (a cura di), *La nuova legislazione antimafia*, cit., pag. 229 ss.

136 Per un'analisi al riguardo v. R. Razzante-E. Pezzuto, *Il nuovo codice antimafia*, cit., pag. 111 ss.

2. Il Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati

Chiara Cristaudo

Ai sensi dell'art. 50 del Codice antimafia nelle ipotesi di sequestro d'azienda o partecipazioni societarie rimangono sospese le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica.

La *ratio* di tale previsione è da rinvenire nell'intento del legislatore di favorire il recupero dei beni da parte della società attraverso una strategia aziendale dell'amministratore-gestore volta ad incrementare la produttività di quanto gestito.

Il secondo comma dell'art. 50 prevede poi l'estinzione per confusione dei crediti erariali relativi ai beni, alle aziende o alle partecipazioni societarie confiscate, in virtù della coincidenza tra soggetto creditore e debitore prevista dall'art. 1253 c.c.

Sotto un primo profilo la disposizione in esame chiarisce che la confusione si applica ai soli crediti erariali restando, quindi, esclusi i tributi locali ed i contributi previdenziali[137].

Per quanto, invece, attiene ai limiti temporali di applicazione di tale istituto e, cioè, per quanto concerne l'interrogativo se esso operi solo per i crediti erariali sorti antecedentemente alla confisca, la norma non fornisce precise indicazioni.

Su tale aspetto è pertanto intervenuta l'Agenzia delle Entrate che – con la Direttiva n. 39986/ 2012 – ha affermato che «ragioni di carattere logico-sistematico inducono a ritenere che l'istituto della confusione possa operare limitatamente ai crediti sorti antecedentemente alla confisca». A tal proposito l'Agenzia evidenzia che la confusione «rinviene la propria essenza nell'incompatibilità logica della permanenza di un vincolo in difetto di un rapporto giuridico. Quando infatti la persona del debitore e del creditore si unificano, non risulta più proponibile lo schema del nesso intersoggettivo che conferisce sostanza al rapporto obbligatorio».

Pertanto, l'effetto estintivo della confusione si produce nel momento dell'intervenuta identità tra soggetto debitore e creditore con la conseguenza che lo stesso può operare solo per i crediti erariali sorti antecedentemente alla confisca e non anche per quelli successivi, rispetto ai quali non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'istituto in esame[138].

Sulla base di detta Direttiva esplicativa si può concludere che, al momento della definitività della confisca che abbia ad oggetto non solo le complessive quote di una società di capitali ma anche i singoli beni costituenti l'intero compendio aziendale, i debiti erariali fino a quel momento maturati dalla società di capitali si azzerano, compresi anche quelli relativi ai predetti beni aziendali direttamente colpiti dal provvedimento giudiziario ablativo.

Nell'ipotesi, invece, in cui risultino confiscate le sole quote sociali e non anche i singoli beni facenti parte del compendio aziendale, la società confiscata continuerà a versare le imposte relativamente a tutti i redditi prodotti da tali beni.

Per quanto concerne il periodo successivo alla data di definitività della confisca, affinché si perfezioni la non debenza dei debiti erariali riferiti ad un bene aziendale, non è sufficiente che quest'ultimo sia stato definitivamente confiscato, ma occorre che allo stesso venga impressa una specifica destinazione ai sensi della vigente normativa antimafia.

Passando adesso ad esaminare gli adempimenti fiscali che incombono in capo all'amministratore giudiziario occorre preliminarmente richiamare il dettato normativo di cui all'art. 14, quarto comma, della Legge n. 537/1993 "Interventi correttivi di finanza pubblica", in base al quale – con riferimento alle categorie reddituali previste dall'art. 6, comma 1, D.p.r. n. 917/1986 – «devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti

[137] Su tale aspetto l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'esclusione riguarda anche l'IRAP «in conseguenza della regionalizzazione del tributo avvenuta per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1 - comma 43 - della Legge 24 dicembre 2007 n. 244» e che non possono estinguersi per confusione i crediti erariali relativi alle ritenute alla fonte ed all'IVA (Direzione Regionale della Sicilia, Direttiva n. 39986 del 12 giugno 2012).

[138] Per altro verso la Direttiva dell'Agenzia sottolinea come i i principi comunitari, ed in particolare gli artt. 107 e ss. del Trattato sul funzionamento della U.E, escludano la possibilità che la confusione operi successivamente alla confisca atteso che, in tale ipotesi, «il soggetto nei confronti del quale sono state applicate le misure di prevenzione si troverebbe in condizioni di concorrenza sleale nei confronti dei propri *competitors*».

ciascuna categoria».

Tale disposizione, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011, aveva indotto parte della dottrina a ritenere che i beni sottoposti a sequestro o confisca penale non dovessero essere assoggettati a tassazione e che, di conseguenza, l'Amministratore giudiziario non dovesse adempiere ad alcun obbligo dichiarativo in ordine ai redditi prodotti da detti beni, salvi gli obblighi tributari in capo al proposto nell'ipotesi di revoca della misura di prevenzione con conseguente restituzione degli stessi al destinatario della misura cautelare reale.

Successivamente l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 156/E del 7 agosto 2000, chiarì che «la norma non è applicabile alla fattispecie in oggetto: infatti, pur se la provenienza dei beni sequestrati è illecita, l'impiego degli stessi, da parte dell'Amministratore Giudiziario e sotto la vigilanza del Giudice Delegato, costituisce attività non soltanto lecita, ma dovuta, in forza delle norme di legge e del decreto di sequestro»; conseguentemente i redditi prodotti dai beni sequestrati avrebbero dovuto essere assoggettati a tassazione secondo le ordinarie categorie reddituali previste dal D.p.r. n. 917/1986.

L'art. 51, comma 1, del Codice Antimafia ha confermato la posizione espressa sul tema dall'Agenzia dell'Entrate stabilendo che «I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall'art. 6 del testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 186, n. 917 con le medesime modalità applicate prima del sequestro».

Per quanto concerne invece gli immobili in sequestro e confisca non definitiva il comma 3 *bis* dell'art. 51 del Codice, nella sua originaria formulazione introdotta dalla Legge di stabilità del 2013, statuiva che «Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione».

La genericità con cui tale norma prevedeva l'esenzione da imposte, tasse e tributi degli immobili in sequestro e confisca non definitiva sino alla loro assegnazione o destinazione ha reso necessario un intervento di successiva interpolazione da parte del legislatore, realizzatosi con l'art. 32 del D.Lgs. sulla "semplificazione fiscale"[139] che ha modificato il citato comma 3-*bis* dell'art 51 del Codice Antimafia, al fine di delimitare l'ambito applicativo del regime fiscale e degli oneri economici dei beni sottoposti a sequestro e confisca non definitiva.

La nuova formulazione dell'art. 51 definisce ora in maniera analitica il perimetro applicativo della norma stabilendo che è sospeso il versamento di imposte e tasse che abbiano come presupposto il diritto di proprietà o il possesso di un bene immobile durante la vigenza del provvedimento di sequestro e confisca e, comunque, fino all'assegnazione o destinazione dei beni.

In tal modo risulta sospeso il versamento delle imposte che, in assenza del provvedimento di sequestro, sarebbero dovute dall'indagato in relazione alla proprietà dell'immobile oggetto di misura cautelare.

Non risultano invece dovute, perché oggetto di "esenzione", le imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo relative agli atti ed ai contratti posti in essere durante il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria che abbiano ad oggetto i citati immobili la cui proprietà o il cui possesso costituiscano presupposto di imposte, tasse e tributi.

La norma stabilisce che in tale periodo «non rilevano», ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro e confisca non definitiva situati nel territorio dello Stato e dai beni immobili situati all'estero, anche se locati, quando determinati secondo le disposizioni del capo II del titolo I (*Redditi fondiari*) e dell'articolo 70 (*Redditi di natura fondiaria*) del TUIR.

Gli stessi redditi non rilevano, inoltre, nell'ipotesi prevista dall'articolo 90, comma 1, (*Proventi immobiliari*) del TUIR. Qualora intervenga un provvedimento di revoca della confisca, l'amministratore giudiziario deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate ed agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.

L'art. 51 *bis* del codice antimafia – in ossequio ai principi di trasparenza e pubblicità – prevede l'iscrizione nel Registro delle Imprese del decreto di sequestro, di confisca, dei provvedimenti relativi all'amministrazione giudiziaria dei beni, di nomina dell'amministratore giudiziario nonché di tutti i provvedimenti giudiziari comunque denominati relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse.

Mediante detta previsione si intende mettere a conoscenza dei terzi qualsivoglia provvedimento giudiziario di confisca e sequestro, con una funzione di informativa trasparente per i terzi che abbiano interesse ad averne conoscenza.

[139] D.lgs. n. 175 del 21 novembre 2014.

3. La tutela dei terzi
Pierpaolo Rivello

3.1 *Analisi generale*

Risulta indubitabile l'esigenza di un robusto reticolo normativo volto a delineare incisivi strumenti di tutela a favore degli individui, "terzi" rispetto al proposto, pregiudicati incolpevolmente dall'adozione di misure di prevenzione; detta esigenza, peraltro, appare il frutto di una recente consapevolezza e maturità legislativa, rispetto ad un passato non particolarmente sensibile a questa tematica, che in realtà rappresenta uno degli aspetti centrali della prevenzione patrimoniale[140], e rispetto alla quale vanno sviluppate almeno tre differenti considerazioni.

In primo luogo, occorre pervenire ad un contemperamento, non certo agevole, fra due contrapposti interessi. Infatti, accanto all'esigenza di garantire i soggetti "terzi" vi è la stringente esigenza di dare effettiva attuazione alle misure di prevenzione, in un'ottica di politica legislativa tendente a porre in primo piano la necessità di tutela della collettività, anche a discapito di singole posizioni personali indirettamente lese da dette misure, pur in assenza di qualsivoglia contiguità al fenomeno mafioso.

Al contempo, bisogna scongiurare il rischio di favorire indirettamente tentativi di elusione delle misure di prevenzione, effettuati mediante interposizioni fittizie, ove la "terzietà" nasconde invece posizioni di chiara agevolazione nei confronti del soggetto sottoposto a dette misure; in tali casi infatti la posizione di apparente "terzietà" si traduce in condotte, non certo incolpevoli, che determinano un indiretto appoggio al proposto [141].

Si è osservato al riguardo come non appaia infrequente che il mafioso «si precostituisca creditori di comodo proprio per evitare la confisca di prevenzione, avvalendosi di meri prestanome come titolari di pretese fittizie sui beni oggetto della misura reale, oppure accenda in epoca non sospetta pegni o ipoteche su beni illeciti per sottrarli alla misura, procurandosi, al contempo, denaro pulito da investire secondo modalità legittime»[142].

Infine, è necessario tener conto di una terza esigenza, in un'ottica peraltro assai diversa rispetto alle istanze di tutela della legalità a cui si ispirano le precedenti considerazioni.

Bisogna infatti tener conto dell'eventualità, tutt'altro che remota e certamente altamente deprecabile, che le misure di prevenzione conducano, di fatto, al di là della loro finalità, alla completa dissoluzione di ogni prospettiva di incremento economico delle aziende così colpite, vanificando al contempo la stessa possibilità di proseguimento dell'attività di impresa[143], e determinando un grave danno al complessivo tessuto produttivo nazionale; è evidente che non possono invece essere disattese le esigenze di continuità imprenditoriale, pienamente realizzabili dopo aver risanato le aziende, "ripulendole" dalle infiltrazioni mafiose.

Ad esempio, il mantenimento in vita di taluni rapporti contrattuali, stipulati antecedentemente all'adozione del provvedimento di sequestro, può permettere il mantenimento sul mercato di determinate realtà aziendali fatte oggetto delle misure di prevenzione[144], scongiurando una loro rapida crisi, con conseguente, inevitabile ricorso alle procedure di liquidazione concorsuale.

È significativo notare come già in occasione dei lavori della c.d. "Commissione Fiandaca" tale aspetto fosse

---

[140] C. Forte, *Il "nuovo" codice antimafia e la tutela dei terzi*, in *Dir. pen. cont.,* 2017, fasc. 11, pag. 123. Per l'analisi concernente detta problematica si rinvia, in particolare, a F. Brizzi – G. Capecchi – G. Fichera, *Misure di prevenzione patrimoniale e tutela dei terzi,* Torino, 2013; R. Di Legami – G. Chinnici, *Amministrazione giudiziaria e tutela dei terzi nel codice antimafia,* Pisa University Press, 2013; F. Menditto, *Le confische di prevenzione e penali. La tutela dei terzi,* Milano, 2015; M. Orlando, *La procedura prefallimentare e i reati fallimentari; problematiche vecchie e nuove. Il rapporto tra i provvedimenti ablativi di natura penale (sequestri, misure di preevenzione, confisca) ed i processi esecutivi individuali/concorsuali: esigenze di tutela dei terzi* (Incontro di studio del CSM, Milano, 2011, pag. 11 ss.); M. Petrini, *La tutela dei terzi,* in S. Furfaro (a cura di), *Le misure di prevenzione,* Torino, 2013, pag. 645 ss.

[141] V. A. Aiello, *Brevi riflessioni sulla disciplina del codice antimafia in tema di tutela dei terzi alla luce dell'ultima proposta di riforma,* in *Dir. pen. cont.,* 20 aprile 2016.

[142] M. Petrini, *La prevenzione patrimoniale: la tutela dei diritti dei terzi,* in A. Bargi, A. Cisterna (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale,* Tomo I, Utet, Milanofiori Assago, 2011, pag. 524.

[143] Cfr. G. Tona, *Gestire o liquidare? I dilemmi dell'amministratore giudiziario e le aspettative dei creditori nei grovigli del codice antimafia (d. lgs. 6.9.2011 n. 159: artt. 35-44; 52-65),* in *Leg. pen.,* 2012, n. 2, pag. 225 ss.

[144] V. in tal senso R. Razzante – E. Pezzuto, *Il nuovo codice antimafia,* Pacini Giuridica, Pisa Ospitaletto, 2018, pag. 69 ss.

stato nitidamente posto in luce[145], evidenziandosi fin da allora l'essenzialità dello sforzo tendente al salvataggio delle aziende ed al reinserimento nel circuito economico produttivo "legale", una volta venuti meno gli inquinamenti di matrice criminale, onde evitare la perdita di redditività dei beni sottoposti a sequestro[146] e la compromissione delle prospettive di continuità aziendale e dei valori occupazionali.

Occorre tener conto della necessità di superare il contrasto fra la necessità di garantire l'efficacia delle misure di prevenzione e quella di salvaguardare le posizioni giuridiche dei soggetti terzi incolpevoli.

È stato autorevolmente osservato che la questione afferente alla tutela dei diritti dei terzi appare una delle più complesse dell'intera materia della prevenzione patrimoniale, in quanto essa sconta l'evidente difficoltà di conciliare gli interessi pubblici con quelli privati, ed in particolare di coniugare l'efficacia delle misure con la « necessità di adeguata salvaguardia di posizioni giuridiche inerenti a soggetti che ne siano incolpevoli titolari»[147].

In effetti, da un lato vi è l' esigenza di tutelare le misure di prevenzione rispetto al timore di un loro aggiramento attraverso l'adozione di accorgimenti elusivi, adottati mediante l'interposizione di soggetti solo apparentemente "terzi", ma in realtà operanti nell'interesse del soggetto proposto od indagato, onde garantirgli la possibilità di mantenere il controllo sui beni sequestrati; d'altro canto bisogna tener conto del fatto che molto spesso anche i soggetti effettivamente "terzi", nella più corretta accezione di detto termine, pur non avendo rapporti con il soggetto sottoposto a misure di prevenzione «si trovano a dover subire gravi alterazioni della loro strategia economico-imprenditoriale o rilevanti squilibri della loro situazione finanziaria, senza che nei loro confronti si possa muovere alcuna censura di illecita agevolazione o anche solo di sprovvedutezza commerciale»[148].

Essi risultano dunque inevitabilmente danneggiati, non venendo in tal caso valorizzata la condizione soggettiva di buona fede «intesa come affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza relativamente alla effettiva posizione di colui nei cui riguardi si è acquisito il diritto di garanzia»[149].

In tal caso detti soggetti, pur essendo del tutto incolpevoli, vedono deluso il loro affidamento alle garanzie negoziali[150], per effetto delle conseguenze derivanti dalle misure di prevenzione volte ad incidere sui beni che avevano costituito oggetto dei negozi giuridici, e che vanificano dette garanzie, su cui avevano basato l'affidamento commerciale nei confronti del soggetto portatore di pericolosità sociale o delle aziende a lui collegate[151].

Sul piano dogmatico, ed in considerazione del principio generale dell'affidamento «appare evidente che la mortificazione dei diritti dei terzi di buona fede è insostenibile ed ingiustificabile»[152], in quanto l'ordinamento giuridico, nel suo intero complesso, mostra di attribuire estremo rilievo alla tutela dell'affidamento incolpevole.

Denota aspetti di unilateralità l'impostazione teorica, avallata da numerosi arresti giurisprudenziali di legittimità, anche da parte delle Sezioni Unite, volta a supportare il drastico, radicale sacrificio delle aspettative nutrite dai terzi incolpevoli, ed in base alla quale la prevalenza dell'interesse statuale sugli interessi privati sarebbe giustificata dal carattere originario dell'acquisto operato con la confisca; in quest'ottica è stato ritenuto che nel conflitto tra l'interesse del creditore a soddisfarsi sull'immobile ipotecato e quello dello Stato a confiscare i beni, frutto o provento di attività mafiosa, debba prevalere il secondo, aggiungendosi che in tal caso, realizzandosi l'acquisto a titolo originario da parte dello Stato del bene confiscato, si verifica di diritto l'estinzione dei pesi e degli oneri iscritti o trascritti prima dell'adozione della misura di prevenzione della confisca.

Si sostiene che la priorità dell'interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia, mediante il sequestro di prevenzione finalizzato alla confisca, in quanto rivolto ad assicurarne l'effettività mediante l'anticipazione

---

145 Cfr. *Proposte di intervento in materia di criminalità organizzata: la prima relazione della Commissione Fiandaca,* in *Dir. pen. cont.,* 12 febbraio 2014.

146 M. Mazzamuto, *Misure giurisdizionali di salvataggio delle imprese* versus *misure amministrative di completamento dell'appalto: brevi note sulle modifiche* in itinere *al codice antimafia,* in *Dir. pen. cont.,* 20 aprile 2016.

147 M. Petrini, *La prevenzione patrimoniale: la tutela dei diritti dei terzi,* cit, pag. 521.

148 M. Petrini, *La prevenzione patrimoniale,* cit., pag. 522.

149 M. Petrini, *La prevenzione patrimoniale,* cit., pag. 528.

150 A. Gialanella, *Il punto su misure di prevenzione patrimoniali e tutela dei terzi : nuovi passi della lunga marcia verso un orizzonte di riforma,* in *Crit. Dir.,* 2002, nn. 1-2; A. Mangione, *La prevenzione patrimoniale antimafia alle soglie del terzo millennio: problemi e prospettive di riforma,* in M. Vallefuoco – A. Gialanella (a cura di), *La difficile antimafia,* Tipocartotecnica Rinascimento, Roma, 2002, pag. 175 ss.

151 C. Forte, *Il "nuovo" codice antimafia e la tutela dei terzi*, loc. cit.

152 F. Cassano, *Confisca antimafia e tutela dei diritti dei terzi,* in *Cass. pen.,* 2005, pag. 2158.

dello spossessamento[153], appare avvalorata dal fatto che detta impostazione legislativa contempla l'acquisizione a titolo originario, mediante confisca, da parte dello Stato, dei beni sequestrati, una volta divenuta definitiva l'applicazione della misura di prevenzione; l'interesse statuale deve pertanto prevalere su quello meramente privatistico della *par condicio creditorum* perseguita dalla normativa in materia di insolvenza[154].

In quest'ottica le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sulla tematica degli effetti della dichiarazione di illegittimità della norma incriminatrice, successiva al passaggio in giudicato della sentenza, ed in particolare sulla revocabilità della confisca precedentemente adottata, avevano aderito alla soluzione giurisprudenziale, peraltro duramente contestata da un differente orientamento esegetico, in base alla quale con il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca i beni entrano a far parte, a titolo originario, del patrimonio dello Stato, per cui si sarebbe in presenza di una situazione giuridica da considerarsi ormai esaurita.

Le Sezioni Unite sostennero che «nel momento del passaggio in giudicato della sentenza che la dispone, alla misura di sicurezza patrimoniale della confisca consegue un istantaneo trasferimento a titolo originario a favore del patrimonio dello Stato del bene che ne costituisce l'oggetto»[155].

Pur nella consapevolezza della disomogeneità nell'approccio, ad analoghe conclusioni conduce del resto anche la *relation back doctrine,* volta comunque a giustificare una retrocessione dal punto di vista temporale del momento in cui i beni confiscabili divengono proprietà dello Stato[156].

Questa tesi è stata tuttavia contestata da una parte della dottrina e della giurisprudenza, essendosi rilevato che la c.d confisca antimafia configura una forma di acquisto a titolo derivativo in favore dello Stato[157].

Maggior rilievo ha semmai la considerazione (peraltro interamente ispirata a considerazioni di politica criminale e di per sé priva di agganci tecnico-giuridici), ampiamente sviluppata da chi privilegia "ad ogni costo" la necessità di veder realizzate le finalità della prevenzione antimafia, in base alla quale occorre «mantenere ferma una più decisa lotta alla mafia, anche a costo di fare intorno ad essa *terra bruciata* e di sacrificare i diritti di soggetti incolpevoli»[158].

Si intende in tal modo salvaguardare il preminente interesse pubblico, ritenendosi che esso comunque giustifichi il sacrificio imposto ai terzi di buona fede, titolari di diritti sui beni sottoposti a misure di prevenzione, a cui favore viene riconosciuta una mera tutela di tipo risarcitorio.

È stato inoltre evidenziato, a supporto di tale conclusione, come appaia disagevole raggiungere un'effettiva sicurezza circa l'esistenza di una condizione soggettiva di buona fede da parte del terzo estraneo; non a caso, il legislatore non ha voluto fornire un inequivoco criterio indicatore, pur essendo questo «uno dei punti più critici dell'intera materia»[159]. L'unico spunto di riferimento è offerto dal disposto dell'art. 52 del d. lgs. n. 159 del 2011, volto a stabilire che «nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi».

In una materia sottoposta a reiterati interventi di "aggiustamento", in considerazione delle criticità derivanti dalla concreta esperienza operativa (si pensi alla l. n. 72 del 2018, in tema di tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, ed al d. lgs. 54/2018, concernente l'incompatibilità degli organi delle procedure concorsuali), sussistono peraltro delle immutate coordinate di fondo, dovute all'*humus* culturale che ha condotto a delineare tali interventi e che ne costituisce la *ratio* più profonda.

Da un lato, nel contesto delle diffuse aspettative sociali canalizzate verso le tematiche della sicurezza collettiva, vi è l'esigenza, fortemente avvertita dalla popolazione e recepita dalle forze politiche (per effettiva condivisione di queste preoccupazioni o talora solo per finalità elettoralistiche e di ricerca del consenso), di sottrarre

---

153 V. al riguardo L. Guerrini – L. Mazza – S. Riondato, *Le misure di prevenzione, profili sostanziali e processuali,* II Ed., Cedam, Padova, 2004, pag. 215 ss.

154 Cass. pen., sez. I, 23 marzo 1998, n. 1947, Commisso e altri, in *Cass. pen.,* 2000, pag. 748, m. 509, con nota adesiva di P.V. Molinari, *Rapporti ed interferenze tra misure di prevenzione patrimoniali e fallimento. Un caso analogo di conflitto?.*

155 Cass., sez. un., 28 gennaio 1998, Maiolo, in *Cass. pen.,* 1998, pag. 1947.

156 V. sul punto P.V. Molinari, *Rapporti ed interferenze,* cit., pag. 2157.

157 G. Bongiorno, *Tecniche di tutela dei creditori nel sistema delle leggi antimafia,* in *Riv. dir. proc.,* 1998, I, pag. 445 ss.; E. Norelli, *Misure patrimoniali antimafia, tutela esecutiva dei creditori e fallimento,* in U. Apice (a cura di), *Imprenditori anomali e fallimento,* Cedam, 1997, pag. 343 ss.

158 F. Cassano, *Confisca antimafia e tutela dei diritti dei terzi,* cit., pag. 2175.

159 M. Petrini, *La prevenzione patrimoniale,* cit., pag. 534.

alle organizzazioni mafiose quello che è il vero fulcro del loro potere, e cioè i frutti degli illeciti arricchimenti. D'altro canto, però, occorre rilevare che il frequente sacrificio del terzi incolpevoli finisce col determinare «particolarmente nelle zone del Paese in cui l'economia legale è più fragile, situazioni conflittuali sul piano sociale, che hanno avuto ricadute negative per la formazione di una cultura favorevole alla lotta alle organizzazioni criminali di tipo mafioso. Il *prestigio della legge* rischia di essere profondamente compromesso da una ridotta *percezione di legittimità* della legge penale»[160].

Ovviamente, queste ultime considerazioni hanno una loro valenza solo qualora i soggetti "terzi" siano del tutto immuni da sospetti di contiguità con il fenomeno mafioso, atti a farli considerare potenziali intestatari fittizi di beni la cui effettiva disponibilità rimarrebbe ancora nelle mani delle organizzazioni malavitose.

Le perplessità e criticità concernono invece le ipotesi in cui i terzi appaiono, a tutti gli effetti, dei reali "controinteressati" rispetto ai mafiosi, avendo confidato in buona fede sui loro patrimoni per la garanzia dei crediti assunti ed aspirando giustamente a non vedersi pregiudicati a causa della stipulazione di accordi contrattuali firmati nella totale ignoranza del carattere mafioso del contraente[161].

In determinate aree geografiche, i riverberi derivanti dall'adozione delle misure di prevenzione patrimoniale rispetto alle posizioni dei terzi incolpevoli possono pregiudicare, anziché rafforzare, l'immagine, da parte delle collettività, dello Stato e del suo intervento in ambito giudiziario, laddove si assista al passaggio da una realtà aziendale operante, magari in maniera fiorente (sia pur nelle mani di associazioni malavitose), al collasso di detta struttura, con conseguente perdita di posti di lavoro, derivante dall'applicazione delle misure di prevenzione, a cui si accompagna la vanificazione delle aspettative nutrite dai terzi circa la conclusione degli accordi contrattuali precedentemente assunti.

In tal modo le misure di prevenzione, che dovrebbero essere finalizzato a tutelare la popolazione dalla cappa opprimente della criminalità mafiosa, sembrano invece risolversi in un attacco all'apparato produttivo e nella compromissione delle posizioni giuridiche di soggetti incolpevoli.

Occorre dunque, attraverso un corretto approccio legislativo, garantire idonee forme di tutela a favore dei terzi, quali i fornitori, i finanziatori, i lavoratori dipendenti, che, avendo intrattenuto dei rapporti giuridici con soggetti risultati poi indiziati di appartenenza ad associazione mafiose, vedono lesa dal sequestro e dalla successiva confisca dei beni di origine illecita la precedente garanzia patrimoniale[162].

3.2 *Tutela dei creditori ed esigenze di continuità dell'impresa*

Indubbiamente la protezione dei diritti dei terzi, oltre ad ulteriori finalità, mira a rassicurare coloro i quali si trovano ad operare con realtà imprenditoriali assoggettate a misure di prevenzione antimafia, evitando che l'altrimenti inevitabile diffidenza a proseguire i rapporti con esse conduca, come in effetti frequentemente accade in simili ipotesi, alla rapida dissoluzione di questi apparati aziendali.

L'obbligata premessa a simili considerazioni è peraltro rappresentata dal fatto che un tale discorso ha senso solo in presenza di realtà effettivamente produttive, che, una volta "depurate" dalle infiltrazioni mafiose, potrebbero essere reimmesse nel "mercato", e dunque nel normale circuito economico [163], e non certo laddove si sia di fronte ad organismi privi di ogni concreta operatività, creati come "cartiere"o comunque esclusivamente finalizzati a scopi di riciclaggio, rispetto ai quali non avrebbe alcun significato un tentativo di "risanamento".

Per mantenere la redditività di un'azienda caratterizzata da una maggioranza di personale del tutto estraneo all'organizzazione criminale il rispetto delle precedenti intese contrattuali rappresenta talvolta l'elemento minimo per evitare l'aggravarsi di una situazione già di per sé normalmente caratterizzata da una serie di ostacoli rispetto al normale proseguimento di un'efficace e proficua attività imprenditoriale.

---

[160] F. Cassano, *Confisca antimafia e tutela dei diritti dei terzi,* cit., pag. 2159. Su questa tematica v., ampiamente, J. Andenaes, *La prevenzione generale,* in M. Romano – F. Stella (a cura di), *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati,* Il Mulino, 1980, pag. 34.

[161] F. Cassano, *Confisca antimafia e tutela dei diritti dei terzi,* cit., pag. 2156.

[162] F. Cassano, *Confisca antimafia e tutela dei diritti dei terzi,* cit., pag. 2159.

[163] A. Mangione, *La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale,* Cedam, Padova, pag. 487 ss. Come lucidamente osservato da F. Fimmanò, *Dal diritto dell'economia all'economia del diritto: dalla storia del libro quinto del codice civile alla bulimia legislativa,* in *Gazz. Forense,* 2016, pag. 1243 «se l'imprenditore è un delinquente o un mafioso, ciò non deve necessariamente tradursi nella distruzione dell'impresa che potrebbe meritare di vivere nell'interesse dell'economia e della stessa legalità sostanziale».

Si assiste infatti, in simili ipotesi, ad un quasi fisiologico calo della clientela, "spaventata" dai mutamenti in corso; a ciò si accompagnano quelli che possono essere definiti i "costi della legalità", dovuti all'adeguamento alle norme sulla sicurezza degli ambienti di lavoro (certamente non osservate qualora l'azienda sia in mano mafiosa) ed alla regolare fatturazione (a differenza del passato regime di elusione), con incremento degli oneri fiscali, nonché di quelli contributivi ricollegabili alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro subordinato, con conseguente eliminazione dei "risparmi" illegali precedenti, ottenuti mediante il ricorso al lavoro nero o all'evasione fiscale[164]. A ciò si aggiunge la "fuga" di parte del personale, preoccupato per le sorti occupazionali ed in particolare timoroso circa la possibile futura liquidazione della struttura, e l'immediata "freddezza" del sistema creditizio, che in presenza di detto contesto opera generalmente un blocco dei finanziamenti, mediante la revoca dei fidi o il congelamento delle linee di credito[165].

Deve dunque evitarsi che l'annullamento dei contratti precedentemente stipulati possa condurre ad una paralisi gestionale dei beni sequestrati, foriera della dispersione di rilevanti ricchezze sociali[166]; bisogna infatti tener conto «delle esigenze di continuità dell'impresa e, quindi, della necessità di assicurare i contratti di fornitura, di portare a termine gli investimenti programmati, di riconoscere i debiti contratti dal mafioso»[167].

Al di fuori dell' ipotesi in cui al momento del sequestro l'attività imprenditoriale sia già cessata « il primo problema che si pone agli organi dell'amministrazione giudiziaria è quello di proseguire l'attività aziendale per salvaguardare da un lato l'avviamento dell'impresa, dall'altro i livelli occupazionali»[168].

Sotto questo aspetto, assume un ruolo centrale il disposto dell'art. 56, primo comma, del codice antimafia; tale norma, volta a disciplinare i rapporti pendenti, prevede che l'amministratore giudiziario possa subentrare nei contratti in luogo del proposto o, alla luce di una diversa valutazione di opportunità economica, risolverli, qualora ritenuti non convenienti (si pensi a contratti stipulati solo per ragioni clientelari e finalizzati a favorire il contesto criminoso caratterizzante l'impresa).

3.3 *I diritti del terzi e l'art. 52 del codice antimafia*

L'art. 52 prevede, al primo comma, che la confisca non debba pregiudicare i diritti di credito dei terzi risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro[169], nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, purché ricorrano alcune condizioni, analiticamente delineate ai punti *a*) e *b*), che hanno costituito oggetto dell'intervento di modifica operato dalla l. n. 161 del 2017[170].

In base alla lett. *a*) occorre che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale atta al soddisfacimento del credito, fatta salva l'ipotesi dei crediti assistiti da cause legittime di prelazione sui beni sequestrati.

Alla luce della successiva lett. *b*) il credito non deve essere strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, e il creditore è inoltre tenuto a dimostrare la buona fede e l'inconsapevole affidamento.

Ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 52 gli interessi convenzionali, moratori o dovuti a qualunque altro titolo

---

164 Cfr. D. Posca, *Problematiche connesse al sequestro di una azienda nel comma 1 dell'art. 41 d. lgs. 159/11,* in L. De Gennaro – N: Graziano, *La nuova legislazione antimafia,* DIKE Giuridica Editrice, Roma, 2017, pag. 235 e 237.

165 V. sul punto S. Castiglione, *La gestione del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata,* in A. Bargi – A. Cisterna (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale,* Tomo II, cit., 2011, pag. 1036.

166 F. Cassano, *Confisca antimafia e tutela dei diritti dei terzi,* cit., pag. 2159.

167 F. Cassano, *Confisca antimafia e tutela dei diritti dei terzi,* cit., pag. 2160.

168 F. Colucci, *Pagamento dei debiti anteriori al sequestro (modifica art. 54-bis),* in L. De Gennaro – N. Graziano, *La nuova legislazione antimafia,* cit., pag.327.

169 Come osservato da C. Forte, *Il "nuovo" codice antimafia e la tutela dei terzi,* in *Dir. pen. cont.,* 2017, fasc. 11, pag. 126 «per l'individuazione della data certa soccorrono le norme del codice civile, art. 2699 e ss., e in specie l'art. 2704 in tema di scrittura privata; per i diritti reali di garanzia rileva la data di costituzione secondo le regole civilistiche, per il pegno gli artt. 2784 e ss. e per l'ipoteca gli artt. 2808 e ss. del codice».

170 V. sul punto S. Calvigioni, *Confisca e tutela dei creditori: sulla proposta di modifica dell'art. 52, lett. b), del codice antimafia,* in *Dir. pen. cont.,* 4 luglio 2017; S. Finocchiaro, *La riforma del codice antimafia (e non solo): uno sguardo d'insieme alle modifiche appena introdotte,* ivi, 2017, fasc. 10, pag. 251 ss. Sul cammino che ha condotto alla riforma v. inoltre A. Aiello, *Brevi riflessioni sulla disciplina del codice antimafia in tema di tutela dei terzi alla luce dell'ultima proposta di riforma,* ivi, 20 aprile 2016; F. Menditto, *Verso la riforma del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia) e della confisca allargata,* ivi, 22 dicembre 2015.

sono riconosciuti nella misura massima non superiore al tasso calcolato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del Tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico.

Il comma 3-*bis*, introdotto dalla l. n. 161 del 2017, prevede che il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di ammissione del credito (in ragione del mancato riconoscimento della buona fede), formulata da un soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, debba poi essere comunicato a quest'ultima.

Il quarto comma stabilisce che la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento su detti beni.

In base al quinto comma dell'art. 52 ai titolari dei diritti delineati dal precedente quarto comma «spetta in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del diritto reale»; a sua volta il sesto comma prevede che qualora siano confiscati beni di cui sia dichiarata l'intestazione o il trasferimento fittizio i creditori del proposto debbano essere preferiti ai creditori chirografari in buona fede dell'intestatario fittizio, purché il loro credito sia anteriore all'atto di intestazione fittizia.

3.4 *I requisiti rappresentati dall'assenza di strumentalità rispetto all'attività illecita, dalla buona fede e dall'inconsapevole affidamento*

Abbiamo già fatto riferimento all'art. 52, comma 1, lett. *b*), in base al quale la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, purché «il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento».

Cerchiamo ora di approfondire l'analisi concernente l'esatta portata di tali requisiti e le finalità perseguite dal legislatore.

Indubbiamente la norma mira ad escludere dalla tutela «i crediti che siano scaturiti da prestazioni, in qualche modo, connesse all'attività illecita, ovvero, al reimpiego dei suoi proventi, evitando, altresì, che possano essere, in qualche modo, elusi gli effetti della misura attraverso la precostituzione di posizioni creditorie di comodo, ovvero, la simulazione di crediti inesistenti attraverso la regola della non astrattezza e della anteriorità del credito»[171].

L'attuale disposto è effetto delle modifiche operate dalla l. n. 161 del 2017. Al riguardo, appare significativo analizzare anche la precedente dizione. Il testo originario dell'art. 52, comma 1, lett. *b*) esigeva che il credito non fosse strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituiva il frutto o il reimpiego «a meno che» il creditore dimostrasse di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità.

Secondo l'attuale formulazione occorre invece provare sia l'assenza di strumentalità che la buona fede e l'inconsapevole affidamento.

L'odierna normativa è dunque assai più rigorosa nell'indicazione dei requisiti richiesti.

Infatti il legislatore «ha trasformato in cumulativi i presupposti per l'opponibilità del credito verso lo Stato che, ai sensi della previgente formulazione dell'art. 52, lett. *b*), erano invece previsti come alternativi»[172].

In tal modo sembra doversi escludere che possa fruire di detta tutela il creditore che abbia ignorato in buona fede l'esistente nesso di strumentalità tra il credito e l'attività illecita del debitore; infatti «la sussistenza del nesso di strumentalità parrebbe oggi escludere di per sé l'opponibilità del credito nei confronti dello Stato, anche qualora il creditore sia stato in buona fede»[173].

Nell'ipotesi di cessione del credito, la cessione, avvenuta dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione, del credito precedentemente insorto non induce a configurare alcuna presunzione di mala fede in capo al nuovo titolare, preclusiva dell'ammissibilità delle sue ragioni creditorie; d'altro canto però per ottenere il riconoscimento del diritto il soggetto terzo deve allegare elementi probatori atti a confermare non solo la sua buona fede ma anche l'affidamento incolpevole «inteso come applicazione, in sede

[171] Cfr. M. Quaranta, *La tutela dei terzi (modifiche art. 52),* in L. De Gennaro – N. Graziano, *La nuova legislazione antimafia,* cit., pag. 300.

[172] C. Forte, *Il "nuovo" codice antimafia e la tutela dei terzi,* cit., pag. 127.

[173] C. Forte, *Il "nuovo" codice antimafia e la tutela dei terzi,* loc. cit.

contrattuale, di un livello di media diligenza, da rapportarsi al caso in esame, teso ad escludere rimproverabilità di tipo colposo»[174].

Per quanto riguarda la valutazione della buona fede[175], il terzo comma dell'art. 52 prevede che il tribunale debba tener conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale e, in caso di enti, anche alla dimensione degli stessi.

La giurisprudenza di legittimità ha rilevato come tali parametri di giudizio vadano considerati alla stregua di "linee guida", delle quali il giudice dovrà pertanto tener conto, ma che possono essere integrate dall'analisi di ulteriori elementi, atti eventualmente a giustificarne una loro disapplicazione.

3.5 *Il pagamento dei debiti anteriori al sequestro*

Laddove l'oggetto del sequestro sia un complesso di beni aziendali, occorra garantire in via prioritaria la possibilità di un'utile prosecuzione dell'attività imprenditoriale, senza alcun periodo di interruzione Queste considerazioni rappresentano la *ratio* ispiratrice dell'art. 54 *bis* del codice antimafia, assente nell'iniziale formulazione legislativa.

Secondo l'impostazione originaria del codice antimafia il pagamento dei debiti anteriori al sequestro imponeva una previa procedura di verifica mutuata dalla legge fallimentare e connotata dalle sue stesse cadenze.

Peraltro, mentre in tal caso l'obiettivo principale è quello della liquidazione delle attività, onde effettuare poi il pagamento dei creditori nel rispetto del principio della *par condicio creditorum*, nell'amministrazione giudiziaria dei beni sottoposti al sequestro di prevenzione lo scopo che si deve realizzare, qualora l'oggetto sia rappresentato da un complesso di attività organizzate in forma di azienda «è quello di garantire la conservazione del patrimonio in un'ottica di continuità aziendale cercando, ove possibile, di migliorarne la redditività»[176].

Infatti in tal caso occorre una gestione dinamica, che permetta il proseguimento, senza soluzione di continuità, dell'attività di impresa, evitando la perdita del valore commerciale.

La norma in oggetto può essere coordinata con il disposto dell'art. 56, comma 3, concernente la dichiarazione di prosecuzione provvisoria dell'attività di impresa e di provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti.

L'art. 54 *bis*, al fine di realizzare tale peculiare finalità, deroga alla disciplina generale delineata dagli artt. 57 e ss. per la procedura di verifica dei crediti anteriori al sequestro e si ricollega parzialmente, in linea ideale, al disposto del codice dell'insolvenza, concernente le ipotesi volte a rendere possibile il subentro da parte dell'amministratore giudiziario nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, imponendo in tal caso il pagamento integrale del prezzo delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.

In base al predetto art. 54 *bis* infatti l'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al «pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività».

In tal modo può essere mantenuta la fiducia da parte dei fornitori e degli operatori commerciali nei confronti delle prospettive future dell'azienda colpita dalla misura di prevenzione, evitando così perdite di avviamento, con conseguenti inevitabili ricadute sugli stessi livelli occupazionali.

Trattasi peraltro di un meccanismo che non può essere dilatato al di là degli ambiti di effettiva, assoluta necessità; appare significativo sottolineare come il legislatore faccia riferimento a prestazioni "essenziali" e non semplicemente "utili".

Inoltre l'amministratore giudiziario non può limitarsi all'effettuazione di una valutazione di tipo meramente economico-aziendale, occorrendo comunque tener conto dell'assoluta necessità di scongiurare il rischio che tale procedura "semplificata" e meno formale finisca per favorire il proposto, permettendogli di ritornare in

---

[174] C. Forte, *Il "nuovo" codice antimafia e la tutela dei terzi,* cit., pag. 129.

[175] Secondo A. Maugeri, *Le moderne sanzioni penali fra funzionalità e garantismo,* Giuffrè, Milano, 2001, pag. 395 ss. «ai fini della valutazione della buona fede si attribuisce rilievo anche ad atteggiamenti colposi del terzo, imponendo ai cittadini una sorta di obbligo generale di diligenza nello svolgimento degli affari, in linea con la previsione nell'ordinamento penale italiano della fattispecie dell'incauto acquisto». Sul punto v. inoltre L. Filippi, *Il procedimento di prevenzione patrimoniale,* Padova, 2002, pag. 519; nonché F. Menditto, *Le confische di prevenzione e penali,* cit., pag. 261 ss.

[176] F. Colucci, *Pagamento dei debiti anteriori al sequestro (modifica art. 54-bis),* in L. De Gennaro – N. Graziano, *La nuova legislazione antimafia,* cit., pag. 327.

possesso, sia pur in via indiretta, dei beni colpiti dal provvedimento di sequestro[177].

Proseguendo nella disamina della normativa, dobbiamo osservare come essa preveda inoltre che nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività economica il tribunale possa autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai relativi pagamenti.

Al contempo, occorre dar atto di alcune "frizioni" con il disposto di altre norme del codice antimafia (ed in particolare con l'art. 58), per effetto delle quali il procedimento di verifica dei diritti dei terzi concerne anche i crediti anteriori rientranti nella speciale disciplina di cui all'art. 54 *bis*, con la conseguenza che il giudice delegato potrebbe, in ipotesi, non ammettere poi tali crediti in sede di accertamento.

In effetti tale problematica discende dall'alterazione dell'ordinario schema diacronico in base al quale, di regola, solo dopo un previo accertamento dell'effettività e legittimazione del credito si procede al pagamento.

Nel caso in esame, infatti «sarebbe possibile che i creditori pagati ai sensi dell'art. 54-*bis* al di fuori del piano di riparto di cui all'art. 60, e prima della fase di accertamento, si vedano poi non ammessi, o vedano la loro ammissione revocata a seguito di impugnazione accolta dal tribunale che ha applicato la misura di prevenzione»; qualora ciò si verificasse «ne discenderebbe, quale effetto legale, un indebito oggettivo, e i creditori dovrebbero restituire i pagamenti ricevuti, perché questi sarebbero divenuti, a seguito della non ammissione, prestazioni senza causa»[178].

I pagamenti autorizzati ai sensi dell'art. 54 *bis* devono pertanto considerarsi sottoposti alla condizione legale della successiva ammissione, e risultano conseguentemente solo provvisoriamente efficaci nei confronti della massa dei creditori.

Sarebbe invece stato preferibile non includere detti crediti nel procedimento di successiva verifica, in quanto «una volta che il tribunale ha rilasciato le autorizzazioni sui presupposti indicati dall'art. 54-*bis*, è irragionevole poi introdurre un meccanismo teso a revocarne gli effetti»[179].

3.6 *Le azioni esecutive*

La tematica inerente alle azioni esecutive è disciplinata dall'art. 55 del d. lgs. n. 159 del 2011.

In base a detta norma è stato previsto che, una volta emesso il decreto di sequestro, le azioni esecutive non possano essere iniziate o proseguite.

I beni oggetto di esecuzione vengono presi in consegna dall'amministratore giudiziario. Laddove vi siano delle azioni esecutive già in atto, è prevista la sospensione della procedura fino alla conclusione del procedimento di prevenzione, ai sensi del secondo comma dell'art. 55, come modificato dalla l. n. 161 del 2017[180].

In caso di confisca definitiva la procedura esecutiva si estingue; la soluzione così delineata appare coerente con la previsione contenuta nel primo comma dell'art. 45 del d. lgs. n. 159 del 2011, in base alla quale i beni confiscati in via definitiva «sono acquistati al patrimonio indisponibile dello Stato liberi da pesi ed oneri».

Nell'ipotesi di dissequestro la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'intervenuta irrevocabilità del provvedimento volto a disporre la restituzione del bene.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 55 qualora il sequestro incida su beni costituenti oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, riguardanti il diritto di proprietà o diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte nel giudizio, viene chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione.

Il giudizio civile è sospeso fino alla conclusione del procedimento di prevenzione.

Il legislatore, in virtù dell'art. 1 della l. n. 228 del 2012, ha poi introdotto il divieto, a pena di nullità, di iniziare o proseguire azioni esecutive, ed ha previsto l'estinzione di diritto degli oneri e dei pesi, (tra cui l'ipoteca, il sequestro conservativo ed il pignoramento)[181], trascritti sui beni confiscati alla data del primo gennaio 2013, fatto salvo il caso in cui a tale data il cespite confiscato risulti già trasferito od aggiudicato, anche in via provvisoria.

---

[177] Cfr. F. Colucci, *Pagamento dei debiti anteriori al sequestro,* cit., pag. 333.

[178] Per tali affermazioni v. E. Savarese, *La verifica dei crediti e la composizione dello stato passivo,* in L. De Gennaro – N. Graziano, *La nuova legislazione antimafia,* cit., pag. 317.

[179] E. Savarese, *La verifica dei crediti e la composizione dello stato passivo,* loc. cit.

[180] A. Sessa, *Le azioni esecutive,* in L. De Gennaro – N. Graziano, *La nuova legislazione antimafia,* cit., pag. 335.

[181] Conseguentemente, come osservato da A. Sessa, *Le azioni esecutive,* cit., p. 336, la confisca è stata equiparata ad una delle cause di estinzione dell'ipoteca elencate dall'art. 2878 c.c. «sicché l'acquisto del bene confiscato, da parte dello Stato, si configura come a titolo originario e non più derivativo».

Conseguentemente il terzo che non ha ancora compiuto atti esecutivi prima del sequestro rimane un semplice creditore che può far valere le proprie ragioni unicamente nell'ambito del procedimento di verifica innanzi al giudice delegato.

Stante il divieto di sottoporre ad esecuzione forzata i beni sequestrati detti beni vanno considerati impignorabili; qualora il terzo creditore, contravvenendo a detto divieto, eseguisse un pignoramento su di essi il giudice dell'esecuzione dovrebbe dichiarare l'improcedibilità dell'azione e pertanto la sua estinzione, con conseguente caducazione del vincolo illegittimamente costituito dal terzo.

In caso di successiva revoca del sequestro, il bene, tornato così nella piena disponibilità del suo titolare, sarà invece aggedibile da parte dei creditori.

3.7 *I rapporti pendenti*

La disciplina dei rapporti pendenti al momento dell'esecuzione del sequestro è delineata dall'art. 56 del codice antimafia.

Siamo in presenza di una tematica di estrema importanza, dal punto di vista operativo. Infatti, laddove non fosse prevista, ad esempio, la possibilità per l'amministratore giudiziario di subentrare nei contratti in corso in luogo del proposto, si perverrebbe ad una situazione di gravissimo stallo nell'attività produttiva di molte aziende coinvolte dalle misure di prevenzione.

L'art. 56, primo comma, stabilisce che qualora al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata debba essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino al momento in cui l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiari di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi[182]; in alternativa, è concessa all'amministratore giudiziario la diversa opzione consistente nella possibilità di risolvere il contratto, a meno che, nei contratti ad effetto reale, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

Al fine di evitare il protrarsi di una situazione di incertezza, in attesa di una decisione al riguardo da parte dell'amministratore giudiziario, che potrebbe non essere immediata, il secondo comma dell'art. 56 legittima il contraente a mettere in mora quest'ultimo, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore ai sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.

Sempre al fine di limitare i riverberi derivanti da detta situazione il successivo terzo comma stabilisce che qualora dalla sospensione possa derivare un grave danno al bene o all'azienda, il giudice delegato autorizzi, entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti.

Tale provvedimento, a valenza provvisoria, trova larghissima applicazione nella prassi[183], permettendo la prosecuzione dell'attività economica nell'immediatezza del sequestro, in attesa di una più attenta valutazione circa l'opportunità di un subentro nei contratti o, all'opposto, di una loro risoluzione, in considerazione della loro antieconomicità.

Detta autorizzazione perde poi efficacia a seguito della dichiarazione, resa dall'amministratore giudiziario, con cui costui opera l'opzione fra il subentro nei contratti o la loro risoluzione (deve infatti ribadirsi che l'autorizzazione alla provvisoria esecuzione non impedisce successivamente all'amministratore giudiziario di optare per la scelta a favore della soluzione volta a procedere allo scioglimento del contratto, ritenuto antieconomico).

Il quarto comma dell'art. 56 prevede comunque che la risoluzione del contratto, a seguito del provvedimento del giudice delegato, faccia salvo il diritto al risarcimento del danno nei confronti del proposto; il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento.

3.8 *La redazione dell'elenco dei crediti e la loro verifica*

L'art. 57 del codice antimafia disciplina la redazione dell'elenco dei crediti e la fase dell'udienza di verifica dei crediti.

Il primo comma della norma dispone che l'amministratore giudiziario debba allegare alle relazioni da presentare al giudice delegato anche l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro. L'amministratore

[182] Al riguardo A. Sessa, *I rapporti pendenti,* cit., pag. 337, rileva che «nel momento in cui l'amministratore giudiziario subentra nel rapporto ritenendolo funzionale al procedimento, i relativi crediti, se certi, liquidi ed esigibili, saranno considerati ontologicamente in buona fede e prededucibili».

[183] A. Sessa, *I rapporti pendenti,* cit., pag. 338.

è tenuto altresì a produrre un elenco dei lavoratori presenti presso l'azienda sequestrata, nonché di quelli che in precedenza hanno ivi lavorato.

Nella redazione dell'elenco dei crediti va predisposta una contabilità separata, mediante elenchi distinti; laddove siano rilevate delle poste fittizie nella contabilità esse devono essere segnalate al giudice delegato.

Sotto questo aspetto, è in ogni caso opportuno che l'amministratore giudiziario alleghi all'elenco dei creditori una relazione di accompagnamento, ove siano riportati i crediti nei cui confronti possono essere espresse delle criticità, rappresentate o dai dubbi circa l'effettiva sussistenza dei debiti originari o dalla reale sussistenza della buona fede da parte del creditore[184].

Il giudice delegato, successivamente al deposito del decreto di confisca, assegna ai creditori il termine (perentorio), non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i successivi sessanta giorni.

Nelle domande di accertamento del credito occorre ovviamente indicare e quantificare il credito di cui si intende chiedere l'ammissione, o descrivere il bene su cui l'istante vanta dei diritti. Vanno indicate parimenti le eventuali cause di prelazione, in assenza delle quali il credito è ammesso in chirografo.

L'amministratore giudiziario in detto contesto è tenuto a coadiuvare il giudice nella verifica della sussistenza del credito, anche mediante la redazione di un progetto di stato passivo, (ai sensi dell'art. 58, comma 5 *bis*, introdotto dalla l. n. 161 del 2017)[185], esprimendo le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda.

Per effetto del comma 5-*ter*, parimenti introdotto dalla l. n. 161 del 2017, l'amministratore giudiziario deve depositare il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti.

I creditori ed i titolari dei diritti sui beni costituenti oggetto di confisca possono poi presentare delle osservazioni scritte e depositare delle documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza.

Il giudice delegato può a sua volta assumere delle sommarie informazioni, anche di ufficio.

Il pubblico ministero non è legittimato a proporre opposizione nei confronti dei provvedimenti di ammissione del credito; pertanto «di fatto, la gestione della procedura è rimessa, pressoché interamente, alla discrezionalità del giudice delegato all'accertamento»[186].

Tale giudice può modificare i propri precedenti provvedimenti, *re melius perpensa*, fino al momento della dichiarazione dello stato passivo.

In base al sesto comma dell'art. 58 ciascun creditore ha il potere di impugnazione avverso i decreti del giudice delegato, con riferimento ai crediti ammessi

Si ritiene che anche nel contesto delle misure di prevenzione in sede di verifica il credito possa essere ammesso con riserva.

In questo caso, trattandosi di un credito condizionato, dovranno necessariamente essere previsti degli accantonamenti, onde evitare che il creditore, qualora poi definitivamente ammesso, sia pregiudicato in fase di riparto.

Ai sensi dell'art. 58 i creditori presentano al giudice la domanda di ammissione dei crediti, provvedendo al relativo deposito.

In base al quinto comma della norma in epoca successiva, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti «sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile».

Nell'originaria dizione del codice antimafia l'art. 58 faceva decorrere il termine annuale entro cui dovevano essere presentate le nuove domande dalla definitività del provvedimento di confisca; a seguito della modifica operata dalla l. n. 161 del 2017 il termine, sempre annuale, è invece stato ancorato alla definitività del decreto

---

[184] M. Quaranta, *L'accertamento dei diritti dei terzi,* in L. De Gennaro – N. Graziano, *La nuova legislazione antimafia,* cit., pag. 305.

[185] E. Savarese, *La domanda dei creditori (modifiche art. 58),* in L. De Gennaro – N. Graziano, *La nuova legislazione antimafia,* cit., pag. 313, osservava che tale previsione, unitamente a quella contenuta nell'art. 5-*ter*, segnava in maniera inequivocabile «la "fallimentarizzazione" delle misure di prevenzione. Analogamente al curatore, infatti, per l'amministratore giudiziario il comma 5 – *bis* prevede l'obbligo di redigere un progetto di stato passivo nel quale, a seguito di esame delle singole domande, saranno contenute le motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda».

[186] M. Quaranta, *L'accertamento dei diritti dei terzi,* cit., pag. 306.

di esecutività dello stato passivo.

Tale modifica permette un'accelerazione dei tempi di accertamento del passivo; infatti normalmente la definitività dello stato passivo risulta antecedente, spesso sensibilmente, rispetto a quella del provvedimento di confisca.

3.9 *La liquidazione dei beni*

Il legislatore all'art. 60 del codice antimafia regolamenta la liquidazione dei beni, ponendo ora al centro della procedura, a seguito delle modifiche operate dalla l. n. 161 del 2017, l'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati ad organizzazioni mafiose, istituita ai sensi del d. l. n. 4 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2010.

Infatti ai sensi del primo comma dell'art. 60, come modificato dalla citata l. n. 161 del 2017, dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca la predetta Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo «in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato».

Qualora le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non risultino sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, l'Agenzia procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o dei rami d'azienda e degli immobili.

In passato invece, antecedentemente a dette modifiche, la liquidazione dei beni era affidata all'amministratore giudiziario.

Spettava infatti a tale soggetto, una volta conclusa l'udienza di verifica, effettuare la liquidazione dei beni mobili o degli immobili, qualora le somme apprese non fossero sufficienti.

In base all'originario disposto del secondo comma dell'art. 60 anche l'effettuazione delle vendite veniva attribuita all'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato.

L'attuale secondo comma, in coerenza con il mutato contesto, dispone invece che le vendite siano effettuate dall'Agenzia con procedure competitive.

L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa qualora pervenga un'offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.

Il terzo comma dell'art. 60 disciplina il regime della pubblicità nella liquidazione dei beni, stabilendo che «con adeguate forme di pubblicità» siano assicurate, nell'individuazione dell'acquirente «la massima informazione e partecipazione degli interessati».

È stato osservato al riguardo che detta pubblicità deve essere tarata sui singoli beni e sulla loro appetibilità, e che pertanto occorre optare per le forme di pubblicità che garantiscano la migliore penetrazione del mercato, che possono consistere in quelle "tradizioni" rappresentate dall'annuncio sui quotidiani o in quelle di più recente utilizzo, quali il ricorso ai siti dedicati alla pubblicità delle vendite giudiziarie *on line*[187].

4. La specifica disciplina concernente l' "accertamento" dei diritti dei terzi

Chiara Cristaudo

Nell'ambito della riforma realizzata con la l. n. 167/2017 il legislatore è intervenuto anche sulla disciplina dettata in tema di accertamento dei diritti dei terzi.

Un ruolo centrale, in siffatta ottica, è attribuito all'amministratore giudiziario[188].

Costui deve, infatti, provvedere a formare un elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro e degli altri aventi diritto a vario titolo, allegando altresì una relazione di accompagnamento recante i crediti nei cui confronti ha rilevato delle criticità o dei dubbi circa l'effettiva esistenza.

Detto elenco deve essere presentato al giudice delegato il quale, successivamente al deposito del decreto

[187] M. Quaranta, *La liquidazione dei beni (art. 60),* in L. De Gennaro – N. Graziano, *La nuova legislazione antimafia,* cit., pag. 323; detta A. così aggiunge: «Affinché l'informazione possa considerarsi esaustiva, è necessario che vengano riportate le informazioni salienti contenute nella relazione di stima, che consentano, cioè, di identificare il bene, di verificarne la regolarità del trasferimento sotto il profilo amministrativo specie ove si tratti di immobili, nonché lo stato di conservazione».

[188] Cfr. C. Santoriello, *Tutela dei terzi e rapporti con procedure concorsuali,* in F. Cassiba (a cura di) *Il codice antimafia riformato*, Giappichelli, 2019, pag. 255 ss.

di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi crediti.

Nelle istanze di accertamento del credito ai sensi dell'art. 57 del d. lgs. 159/2011 occorre indicare l'ammontare del credito di cui si intende chiedere l'ammissione, o descrivere il bene su cui il creditore vanta dei diritti.

La domanda di ammissione deve essere presentata dai creditori al giudice entro un termine non superiore a sessanti giorni, provvedendone al deposito[189]; essa può essere presentata anche tardivamente, ma non oltre un anno dal decreto di esecutività e sempre che il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile (art. 58 dl.gs 159/2011).

Dopo la presentazione della domanda di ammissione l'amministratore giudiziario, analogamente al curatore, deve redigere un progetto di stato passivo nel quale dovrà esporre motivate conclusioni sull'ammissione o sull' esclusione di ciascuna domanda.

Tale fase è seguita dall'udienza di verifica dei crediti nel corso della quale il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, indica distintamente i crediti che ritiene di ammettere.

Avverso la decisione del giudice il creditore interessato può formulare opposizione innanzi al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione[190].

Quanto al giudizio in sede di opposizione, in base all'art. 59 d.lgs. 159/2011 il tribunale che ha applicato la misura di prevenzione tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, della quale l'amministratore dà comunicazione agli interessati.

In tale udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie osservazioni e deduzioni; è tuttavia prevista una significativa preclusione istruttoria in quanto la produzione di nuovi documenti è consentita solo se la parte che avanza la relativa richiesta prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa ad essa non imputabile.

All'esito dell'udienza il tribunale decide con decreto ricorribile in cassazione, proponibile nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Il legislatore è intervenuto anche sulla disciplina relativa alla fase di esecuzione dello stato passivo attribuendo un ruolo centrale all'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati ad organizzazioni mafiose, istituita ai sensi del d.l. n. 4 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2010, sottraendo così all'amministratore giudiziario la competenza sulla liquidazione dei beni.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice antimafia, infatti, l'Agenzia, dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca, procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse, nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato e, laddove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori ammessi al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili.

Anche l'effettuazione della vendita, precedentemente attribuita all'amministratore giudiziario, è ora affidata all'Agenzia nazionale ed è dalla stessa eseguita mediante procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli artt. 36 e 41, primo comma, del codice antimafia.

L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa qualora pervenga un'offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto. Sempre alla predetta Agenzia è attribuito il compito, una volta divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, di redigere il piano per il pagamento dei creditori con l'elencazione delle somme collocate al passivo[191].

---

[189] La domanda ai sensi del co. 2 del d.lgs. 159/2011 contiene: a) le generalità del creditore; b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti; c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi; d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.

[190] Il creditore interessato non deve necessariamente individuarsi nel creditore escluso, potendosi riconoscere la legittimazione a presentare opposizione anche in capo ad un soggetto che abbia visto ammesso il proprio credito ma che intenda eccepire il fatto che siano stati ammessi altri crediti il cui riconoscimento può rendere meno capiente il patrimonio del preposto e quindi meno probabile il soddisfacimento integrale del proprio diritto di credito.

[191] Ai sensi del comma 2 dell'art. 61 d.lgs. 159/2011 i crediti sono soddisfatti nel seguente ordine: 1) pagamento dei crediti prededucibili; 2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di esse è stato ammesso, compresi i crediti indicati al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia.

I creditori, successivamente al deposito del piano di pagamento, entro dieci giorni dalla comunicazione dello stesso, possono presentare osservazioni sia relative alla graduazione e alla collocazione dei crediti sia al valore dei beni o delle aziende confiscate[192]. Decorso il termine di dieci giorni, l'Agenzia procederà ai pagamenti dovuti.

Al fine di evitare che la procedura di pagamento dei crediti si trasformi in uno strumento utilizzato da organizzazioni criminali per perseguire illeciti profitti, vanificando così gli scopi perseguiti dalle misure di prevenzione, il legislatore all'articolo 62 del codice antimafia ha introdotto l'istituto della revocazione che consente al pubblico ministero, all'amministratore giudiziario e all'Agenzia di chiedere, in ogni tempo, la revocazione del provvedimento di ammissione del credito al passivo laddove emerga che esso è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile al ricorrente[193].

L'accoglimento della domanda obbliga il creditore che abbia percepito dei pagamenti non dovuti alla restituzione delle somme riscosse, unitamente agli interessi legali che andranno conteggiati a partire dalla data di effettuazione del pagamento.

IV. Le sanzioni; la comunicazione e l'informazione antimafia; il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata; la Direzione investigativa antimafia; l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati

1. Le sanzioni

Chiara Cristaudo

La violazione della sorveglianza semplice integra, ai sensi del primo comma dell'art. 75 del Codice Antimafia, un reato contravvenzionale punito con l'arresto da tre mesi ad un anno; la violazione, invece, della sorveglianza speciale cosiddetta qualificata integra, ai sensi del successivo comma 2, un delitto punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

In relazione a siffatto delitto si è posto il problema se la norma incriminatrice di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, che punisce la condotta di chi violi gli obblighi e le prescrizioni imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8 del codice antimafia abbia ad oggetto anche la violazione delle prescrizioni di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi».

Tale quesito è stato rimesso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 40076 del 27 aprile 2017, hanno tracciato i confini di applicabilità di tale norma alla luce dei principi di tipicità, precisione, determinatezza e tassatività delle norme incriminatrici, che impongono all'interprete di individuare opzioni ermeneutiche costituzionalmente orientate[194].

Nell'*iter* argomentativo posto alla base della sentenza, il Collegio rilevava come il secondo comma dell'art. 75 punisca come delitto ogni tipo di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale c.d. qualificata, con una conseguente equiparazione sanzionatoria di condotte che possono presentare in concreto un ben diverso grado di offensività.

Il giudice della nomofilachia ha osservato che tra tali condotte, sulla base del disposto normativo, potrebbero rientrare anche le prescrizioni a contenuto generico relative al «vivere onestamente» e «rispettare le leggi», che si distinguono rispetto alle prescrizioni specifiche riferite a un *facere* individuato dalla legge, come il divieto di allontanarsi dalla dimora, di detenere e portare armi, etc.

[192] L'opposizione deve essere presentata innanzi alla sezione civile della Corte d'Appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca.

[193] La revocazione viene proposta dinanzi al tribunale della prevenzione nei confronti del creditore la cui domanda sia stata accolta.

[194] I principi espressi nella sentenza delle Sezioni Unite per ridisegnare i confini dei delitti di violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione seguono le argomentazioni espresse dalla Corte Edu, Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, con cui la Corte Edu ha ritenuto fondata la doglianza avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 2 Prot. 4 della Convenzione per compressione ingiustificata della libertà di circolazione in relazione specificamente ai previgenti articoli 1, 3 e 5 della legge n. 1423/1956, considerando che la misura era stata disposta a fronte di una violazione non prevedibile nei suoi effetti, nel senso della carenza di una determinazione sufficientemente tassativa e tale da consentire al cittadino di definire a priori la propria condotta.

Il possibile contrasto di tali prescrizioni con il principio di determinatezza, invero, è stato più volte sottoposto all'attenzione della Corte costituzionale, ma è stato dalla stessa escluso[195] sul presupposto che tali prescrizioni si risolvono nel dovere imposto al soggetto sottoposto alla misura di adeguare la propria condotta ad un sistema di vita conforme al complesso delle suddette prescrizioni, tramite le quali il dettato di «vivere onestamente» si concretizza e si individualizza, e che la prescrizione di «rispettare le leggi» si riferisce al dovere di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo, quindi non soltanto le norme penali ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia indice della già accertata pericolosità.

Analoghi orientamenti sono stati manifestati anche dalla giurisprudenza di legittimità. Un temperamento al riguardo è avvenuto con la sentenza Sinigaglia delle Sezioni Unite[196], che – alla luce dei principi di offensività e proporzionalità – aveva limitato l'area delle violazioni rilevanti ai fini del delitto in esame a quelle che risultano espressive di una «effettiva volontà di ribellione all'obbligo o al divieto di soggiorno», escludendo dunque la possibilità di «equiparare, in una omologante indifferenza valutativa, ogni e qualsiasi *défaillance* comportamentale, anche se ascrivibile a un soggetto qualitativamente pericoloso».

Le Sezioni Unite con la sentenza in esame delineano i confini all'applicabilità della norma incriminatrice affermando che il richiamo indistinto operato dall'art. 75, secondo comma, non può che essere riferito «soltanto a quegli obblighi e a quelle prescrizioni che hanno un contenuto determinato e specifico, a cui poter attribuire valore precettivo», che evidentemente difettano nelle prescrizioni di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi». Anzi, «è dubbio che possano considerarsi vere e proprie prescrizioni [...], dal momento che non impongono comportamenti specifici, ma contengono un mero ammonimento "morale", la cui genericità e indeterminatezza dimostra l'assoluta inidoneità ad integrare il nucleo di una norma penale incriminatrice».

Infatti, l'obbligo di rispettare le leggi, come osservato dalla Suprema Corte, è formulato dalla disposizione in parola in termini talmente vaghi e generici da risultare privo di qualsiasi contenuto precettivo, risolvendosi in un riferimento indistinto a tutte le leggi dello Stato, non consentendo di individuare la condotta o le condotte dal cui accertamento derivi una responsabilità penale, e per converso attribuendo uno spazio di incontrollabile discrezionalità nel momento in cui il giudice debba procedere a siffatta determinazione. Ciò produce, a sua volta, un inammissibile *deficit* di conoscibilità del precetto penale da parte del destinatario della norma penale, e – conseguentemente – l'assoluta inidoneità della norma a orientare il suo comportamento, con connesso *vulnus* allo stesso principio di colpevolezza.

Come evidenziato dalle Sezioni Unite «in presenza di un precetto indefinito l'ordinamento non può neppure pretenderne l'osservanza». In applicazione del principio così enunciato il soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, il quale violi una legge penale o commetta un illecito amministrativo durante l'applicazione della misura, dovrà essere sanzionato solo per il reato o l'illecito amministrativo commesso, ferma restando la possibilità di valorizzare tali violazioni ai fini dell'eventuale aggravamento della misura di prevenzione, ai sensi dell'art. 11 del codice antimafia, ben potendo le condotte in parola costituire indizio di una maggiore pericolosità del soggetto.

Più recentemente è intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione[197] per definire gli ambiti di rilevanza penale anche con riferimento al divieto di partecipazione alle pubbliche riunioni.

In particolare la Cassazione ha osservato come non potendosi rinvenire nell'ordinamento italiano una definizione univoca di "pubblica riunione" anche l'inosservanza di siffatta prescrizione «secondo un'esegesi costituzionalmente orientata non può dunque che portare all'affermazione del principio secondo cui l'inosservanza del divieto di partecipare a pubbliche riunioni da parte del soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno non integra il reato previsto dall'articolo 75 co. 2 d.lgs.159/2011».

Ne consegue, alla luce delle suddette pronunce, che il delitto in esame può essere ritenuto integrato unicamente dalla violazione di prescrizioni rilevate in maniera tassativa ed il cui precetto sia riconducibile a condotte specifiche.

Al fine di rafforzare la funzione special-preventiva delle misure di prevenzione il codice antimafia, all'art. 71, introduce una circostanza aggravante ad effetto speciale per i destinatari di misure di prevenzione che si rendano destinatari di reati di terrorismo o con finalità di terrorismo, contro la pubblica amministrazione o la libera concorrenza, reati associativi, di tipo mafioso, ovvero contro la persona e il patrimonio commessi con violenza, nonché delle condotte di riciclaggio e reimpiego di beni di provenienza illecita.

---

[195] Corte cost., sent. n. 27/1959; ord. n. 354/2003; sent. n. 282/2010.

[196] Cass., SS.UU., sent. 05/09/2017 n. 40076.

[197] Cass., Sez. I, sent. 9 aprile 2018, n. 31322.

Va, infine, menzionata la fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 74 del codice antimafia che, al fine di rafforzare l'efficacia dello strumento preventivo, criminalizza l'inerzia del pubblico ufficiale che ometta, anche a titolo di colpa, di provvedere nel termine di 30 giorni dalla comunicazione al ritiro di licenze, autorizzazioni, abilitazioni e alla cessazione di erogazioni, ovvero provveda al rilascio o all'erogazione in violazione delle disposizioni normative[198].

2. La Comunicazione antimafia

Chiara Cristaudo

La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale unica da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ordini professionali e in alcuni casi specifici dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, debitamente autorizzati al riguardo.

Tale comunicazione deve essere acquisita prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici ovvero prima di rilasciare licenze, autorizzazioni, finanziamenti o gli altri provvedimenti indicati nell'articolo 67 del codice antimafia, con il fine di attestare l'assenza o meno di cause di decadenza, sospensione o divieto indicate nel medesimo articolo.

Laddove a seguito di tale consultazione a carico dei soggetti censiti non emergano cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al citato articolo 67 del codice antimafia, il rilascio della comunicazione antimafia avviene immediatamente. In caso contrario – ovvero quando un soggetto non risulta censito – il Prefetto della provincia in cui le persone fisiche risiedono, ovvero le imprese, le associazioni o i consorzi hanno la sede legale, effettua le verifiche necessarie e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della Banca dati nazionale unica alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.

Qualora, invece, l'indagine abbia esito positivo il Prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro 30 giorni dalla data della consultazione; se tale termine decorre inutilmente i soggetti tenuti all'acquisizione della comunicazione possono procedere anche in assenza della stessa, previa acquisizione di un'autocertificazione in cui l'interessato attesta l'assenza a proprio carico delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al citato art. 67.

In tali casi la concessione di contributi, finanziamenti, agevolazioni e di altre erogazioni pubbliche è sottoposta alla condizione risolutiva che consente la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni o la rescissione dei contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite (artt. 88 e 89 d.lgs.159/2011), ciò laddove la sussistenza delle causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 sia accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.

La comunicazione antimafia interdittiva è comunicata dal Prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata.

L'art. 89 bis del D.lgs. n. 159/2011 prevede che, in caso di accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa, all'esito della richiesta di comunicazione antimafia, il Prefetto adotti comunque un'informazione interdittiva dandone comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all'art. 83, primo e secondo comma, senza emettere la comunicazione antimafia ma attribuendo ad essa la medesima efficacia dell'informativa.

3. L'Informazione antimafia

Chiara Cristaudo

L' Informazione antimafia, come previsto per la comunicazione antimafia, deve essere richiesta mediante consultazione della Banca dati nazionale unica da parte dei soggetti indicati dall'articolo 83, commi uno e due del codice antimafia, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ordini professionali e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.

L'informazione antimafia, a differenza della comunicazione, è una misura cautelare interdittiva che si so-

[198] La condotta dolosa dei soggettivi attivi indicati nella fattispecie incriminatrice è punita con la reclusione dal due a quattro anni, la condotta colposa è invece punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

stanzia nell'esercizio dei poteri di accesso e accertamento del Prefetto volti a rilevare la presenza di infiltrazione mafiosa che condizionano le scelte e gli indirizzi delle società o delle imprese sottoposte ad accertamento[199].

L'articolo 91 del codice antimafia individua specificamente la tipologia di contratti e subcontratti per i quali è richiesta l'acquisizione dell'informazione antimafia, individuati principalmente sulla base del loro valore[200], il settimo comma dell'art. 91 tuttavia prevede che con regolamento adottato con decreto del Ministero dell'interno possono essere individuate le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione, indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'art. 67 del codice antimafia.

L'acquisizione dell'informazione antimafia deve avvenire al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero 30 giorni prima della stipula del subcontratto.

Il prefetto deve verificare la sussistenza di possibili cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del codice, compiendo tutti gli accertamenti necessari.

Nel condurre tali verifiche l'autorità prefettizia deve estendere gli accertamenti a tutti i soggetti che all'interno dell'impresa possono avere un ruolo determinante nelle scelte o negli indirizzi dell'attività.

Il codice all'art. 91, sesto comma, prevede altresì che il tentativo di infiltrazione mafiosa si possa desumere da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali alle attività criminali, ove coesistano concreti elementi per ritenere che l'esercizio dell'impresa favorisca anche indirettamente le attività mafiose o ne risulti in qualche modo condizionata, nonché dall'accertamento di violazioni reiterate degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il legislatore quindi ha inteso contrastare l'aggressione all'ordine pubblico economico e alla libera concorrenza, impedendo che le Pubbliche Amministrazioni concludano contratti con società direttamente o indirettamente collegate ad associazioni mafiose.

A tal fine il Prefetto deve basarsi su fatti ed episodi che seppure non assurgono al rango di prove o indizi di valenza processuale, nel loro insieme configurano un quadro indiziario concordante avente valore sintomatico del pericolo di infiltrazioni mafiose nella gestione dell'impresa[201].

Per l'adozione dell'interdittiva antimafia occorre fare riferimento alla regola causale del "più probabile che non", essendo sufficiente la sussistenza di elementi sintomatici dai quali l'autorità prefettizia possa presumere il condizionamento che l'organizzazione mafiosa esercita sull'impresa, anche se gli elementi posti a base dell'informativa non sono penalmente rilevanti[202].

Relativamente ai termini per il rilascio dell'informazione antimafia, l'art. 92 del codice prevede che qualora dalla consultazione della Banca dati unica non emergano a carico del soggetto per cui si richiede l'accertamento, cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 o elementi sintomatici della presenza di infiltrazioni

---

[199] Quanto alla competenza l'informazione antimafia è rilasciata a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'art. 2058 c.c.; b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

[200] Che può essere pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture; superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessioni di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni per l'esercizio dell'impresa; superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione a subcontratti, cessioni, cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi e forniture pubbliche. L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché per tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.0000 euro.

[201] In tale senso la sentenza del TAR Toscana, Sez. II, 25 giugno 2018, n. 910.

[202] Secondo Cons. Stato, sez. III, 5 aprile 2018, n. 2231 «Il rischio di inquinamento mafioso deve essere valutato in base al criterio del "più probabile che non", alla luce di una regola di giudizio che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservanza dei fenomeni sociali, quale è, anzitutto, anche quello mafioso. Pertanto gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti penali o, addirittura per converso, possono essere già stato oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione».

mafiose, viene rilasciata un'attestazione liberatoria.

Laddove, invece, tale verifica abbia esito positivo, il Prefetto procede con i necessari accertamenti e al termine dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data della consultazione della Banca dati nazionale unica (oppure entro quarantacinque giorni – dandone immediata comunicazione all'amministrazione richiedente- se le verifiche disposte sono di particolare complessità o se la consultazione è eseguita per un soggetto che risulti non censito), rilascia l'informazione antimafia interdittiva, da comunicare nei cinque giorni successivi all'impresa o società interessata.

Se entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta il Prefetto non rilascia l'informazione antimafia, ovvero nei casi d'urgenza immediata, i soggetti richiedenti procedono anche in assenza dell'informazione predetta.

In tali casi però i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono sottoposti a condizione risolutiva e i soggetti procedenti possono eventualmente revocarle o recedere dai contratti, fermo restando il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite (art. 92, secondo comma, del d.lgs. 159/2011).

Il codice antimafia prevede che non si faccia luogo alle revoche o ai recessi qualora l'opera sia in corso di ultimazione, ovvero in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, laddove il soggetto fornitore non sia sostituibile in tempi brevi (art. 92, terzo comma, del d.lgs 159/2011).

Il Prefetto, nell'esercizio delle sue funzioni volte a prevenire le infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, può effettuare accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera pubblica, avvalendosi dei gruppi interforze che entro i successivi trenta giorni redigono una relazione con i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività ispettive.

Sulla base di tali accertamenti il Prefetto valuta la sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa e nel caso di esito positivo emette entro quindici giorni dalla trasmissione della relazione da parte del gruppo interforze l'interdittiva antimafia.

4. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata e la Direzione investigativa antimafia

Chiara Cristaudo

Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, previsto all'art. 107 del codice antimafia, è stato istituito con l'art. 1 del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, recante "Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata". Il Consiglio è istituito presso il Ministero dell'Interno ed è composto dal Capo della Polizia, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comandante generale del Corpo della Guardia di Finanza, dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna, dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, dal Direttore della Direzione investigativa antimafia.

Tale organo, con natura e funzioni di carattere prettamente amministrativo e di indirizzo, fa parte dell'architettura istituzionale antimafia volta a realizzare una funzione di effettivo coordinamento delle attività svolte dalle Forze di polizia e dalle altre istituzioni operanti nei comparti informativi e dell'*intelligence*, attraverso la realizzazione del raccordo tra l'indirizzo politico e quello più strettamente operativo, mirando ad un assetto efficace nella lotta alla criminalità e al fenomeno mafioso[203].

[203] Segnatamente l'art. 107 co. 2 individua i compiti del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata prevedendo che il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata debba provvedere, per lo specifico settore della criminalità organizzata, a: *a*) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attività investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attività e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e territoriale; *b*) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego; *c*) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilità e inadempienze; *d*) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi. Il Consiglio generale, inoltre, emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonché della Direzione investigativa antimafia (art. 107 co.3).

Con la medesima legge istitutiva del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata è stata istituita anche la Direzione investigativa antimafia all'interno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

La Direzione nasce con il compito principale di applicare, nella lotta alla mafia, una nuova strategia, non più basata sulla repressione del singolo delitto, ma imperniata sulla specializzazione, sulla professionalità, sul coordinamento e su un'analisi del fenomeno mafioso attuata attraverso una struttura capillarmente presente sul territorio in grado di colpire le organizzazioni mafiose nei loro punti nevralgici, disarticolandone l'intera struttura organizzativa[204].

Essa assicura un'architettura di coordinamento nella lotta al fenomeno mafioso, mediante lo svolgimento in forma coordinata delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché l'effettuazione di indagini di polizia giudiziaria relative ai delitti di associazione mafiosa, o comunque ad essa riconducibili.

Le investigazioni preventive, concernenti l'intero fenomeno della criminalità organizzata e non solo quello mafioso, riguardano tutte le attività di acquisizione, studio e analisi del fenomeno criminale con il fine, esplicitato dal secondo comma dell'art. 108 del codice antimafia, di far emergere «le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalità operative di dette organizzazioni, nonché ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibili ivi compreso il fenomeno delle estorsioni». L'obiettivo è quindi anche quello di osservare, studiare e monitorare gli sviluppi dei fenomeni criminali al fine di prevenirli. Le investigazioni giudiziarie invece concernono i delitti riconducibili alle associazioni di tipo mafioso e vengono sviluppate attraverso la creazione di appositi nuclei di investigatori operanti sul territorio e diretti dalle Procure distrettuali.

La DIA svolge, inoltre, anche un ruolo di controllo e monitoraggio finalizzato alla prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nei pubblici appalti; a tal riguardo la Direzione ha costituito e detiene l'Osservatorio Centrale sugli appalti pubblici che, collocato nell'ambito della Struttura centrale dell'organismo, effettua il monitoraggio delle imprese che presentano elementi sintomatici di infiltrazione mafiosa, segnalando le eventuali evidenze positive ai Prefetti per le conseguenti determinazioni[205].

La DIA, per svolgere tali compiti, si articola in una Struttura centrale e in un'articolazione territoriale. Per quanto concerne la Struttura centrale essa si sviluppa in tre reparti: il Reparto "Investigazioni Preventive", il Reparto "Investigazioni Giudiziarie", il Reparto "Relazioni Internazionali ai fini investigativi".

Al Reparto "Investigazioni Preventive", ai sensi dell'art. 108, commi 1, 2 e 9, compete l'acquisizione e l'analisi di informazioni e notizie concernenti la criminalità organizzata, al fine di desumere elementi di orientamento per l'attività di contrasto.

Detto Reparto è competente a richiedere l'applicazione di misure di prevenzione e può demandare all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria copia dei rapporti, perizie tossicologiche ed altri atti concernenti fatti connessi a delitti di tipo mafioso. Esso ha, inoltre, il compito di raccogliere ed elaborare gli elementi conoscitivi necessari alla predisposizione della relazione con cui, ogni sei mesi, il Ministero dell'interno riferisce al Parlamento, redigendo un documento che fornisce un aggiornato quadro di analisi sulla criminalità organizzata e la penetrazione di tale fenomeno nelle varie aree del territorio.

Il Reparto "Investigazioni Giudiziarie", ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 9, svolge una funzione di pianificazione e programmazione delle indagini relative ai soli delitti di associazione di tipo mafioso, nonché di verifica dei risultati conseguiti. Esso gestisce le operazioni in forma coordinata e raccoglie gli elementi informativi trasmessi dai Servizi di Informazione e Sicurezza.

Nelle sue articolazioni periferiche, tale Reparto costituisce servizio di polizia giudiziaria, di cui può disporre il Procuratore Nazionale Antimafia e la cui competenza si estende sull'intero territorio nazionale.

È compito del Reparto Investigazioni Giudiziarie pianificare le attività assumendo come parametro di rife-

---

[204] Una prima esplicitazione della natura della DIA è stata data dall'Onorevole Scotti, Ministro dell'Interno tra il 1990 e il 1992. Durante il dibattito parlamentare in occasione del varo del decreto-legge 345/1991, istitutivo della DIA, il Ministro così osservava: «La mafia non può essere astratta dal fenomeno della criminalità organizzata, e quindi la DIA è una struttura operativa all'interno del Dipartimento della pubblica sicurezza, che si affianca alle altre strutture esistenti con compiti diversi ma che assorbe in sé l'operatività delle forze di polizia contro la mafia, e non le altre attività concernenti la criminalità organizzata in generale»" (Atti Parlamentari Camera dei Deputati X Legislatura, Commissione Affari Costituzionali, resoconto sommario della seduta del 13 dicembre 1991, in F. Iannielli, M. Rocchegiani, *La Direzione investigativa antimafia*, Giuffrè, 1995, Milano, pag. 100)

[205] Tale competenza è attribuita alla DIA dal D.M. 14 marzo 2003 ed è stata ulteriormente implementata in virtù dell'art. 7 del D.M. 21 marzo 2017.

rimento le risorse disponibili e bilanciandole con gli obiettivi strategici prefissati.

Infine il Reparto "Relazioni Internazionali ai fini investigativi", secondo quanto previsto dal nono comma dell'art. 108, ha una funzione servente alle attività investigative sviluppate dai primi due Reparti e cura le relazioni internazionali con gli organismi esteri e sovranazionali interessati all'azione di contrasto alla criminalità organizzata, operando principalmente attraverso il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale e mantenendo stretti contatti con gli ufficiali di collegamento delle Agenzie investigative degli altri Stati accreditati presso le rispettive sedi diplomatiche.

Al vertice della DIA è posto un direttore tecnico-operativo, scelto tra i funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con una qualifica che non deve essere inferiore a quella di dirigente superiore, ovvero tra gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei Carabinieri o del Corpo della Guardia di Finanza (art. 108, commi 5 e 6). Il soggetto prescelto deve aver maturato una specifica esperienza nella lotta alla criminalità organizzata e deve essere un profondo conoscitore delle dinamiche criminali proprie delle organizzazioni di tipo mafioso.

L'incarico non ha durata predeterminata e la legge non indica espressamente le procedure necessarie per la sua nomina. Tuttavia con il D.M. 1070M22(3) del 23 marzo del 1998[206] sono stati integrati i criteri di preposizione agli incarichi di vertice e dirigenziali degli uffici a composizione interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, tra i quali la DIA.

A tal proposito è stato stabilito che l'incarico di Direttore deve essere attribuito secondo un criterio di rotazione tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza a livello di dirigente generale o grado equiparato, con permanenza nell'incarico tale da coniugare la necessità di turnazione con quella di continuità di direzione; il mandato è di massima triennale, prorogabile di un anno, e comunque non inferiore a due anni.

Al Direttore Generale compete la definizione degli indirizzi strategici dell'organismo nonché dell'insieme delle regole che disciplinano il funzionamento dei servizi e degli uffici posti alle sue dipendenze. Inoltre, a lui è attribuita la responsabilità generale delle attività svolte dalla DIA.

Il Direttore può avvalersi di un Vicedirettore con funzioni vicarie, che deve essere scelto tra i funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri o del Corpo della Guardia di Finanza con gli stessi criteri, per quanto riguarda la qualifica, previsti per la selezione del Direttore stesso.

La struttura flessibile dell'organismo ha determinato, inoltre, un considerevole ampliamento delle responsabilità del vertice della DIA, tanto che si è provveduto alla creazione di un secondo Vicedirettore, col compito, insieme al primo, di coadiuvare il Direttore nella gestione dell'attività operativa e di quella amministrativa.

I Vicedirettori debbono essere designati dal Direttore della DIA, sentita l'amministrazione di appartenenza, mentre la successiva preposizione viene disposta dal Ministro dell'Interno con un proprio provvedimento, sentiti i responsabili degli altri Dicasteri interessati.

5. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati

Pierpaolo Rivello

Il legislatore, in virtù di reiterati modifiche, intervenute nel corso degli anni, ed in particolare per effetto della l. 17 ottobre 2017, n. 161, ha parzialmente modificato la fisionomia dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC)[207], tenendo conto di una serie di criticità (che ne avevano connotato l'organizzazione e l'attività, e ne avevano ridotto le possibilità di proficuo funzionamento), sottolineate anche nelle Relazioni annuali della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali.

L'Agenzia, avente sede principale a Reggio Calabria, venne istituita a seguito della constatazione della necessità di una gestione centralizzata in materia e del sostanziale fallimento della precedente impostazione, volta ad affidare i compiti, inerenti alla destinazione dei beni confiscati, alle varie Agenzie del demanio, come invece prevedeva l'art. 2 *nonies*, comma 2, della l. 7 marzo 1996, n. 109, per effetto del quale l'amministratore

[206] Si tratta di uno dei cosiddetti "Decreti Napolitano" con i quali l'allora Ministro dell'interno emanò, nell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento, una serie di direttive per l'organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria.

[207] Circa l'utilizzo, da parte del legislatore, del termine "Agenzia" v. A. Cisterna, *L'operatività della legge 50/2011 tra giurisdizione e pubblica amministrazione. Struttura ed organi processuali ed amministrativi*, in A. Cisterna (a cura di), *L'agenzia nazionale per i patrimoni di mafia*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2012, in partic. pag. 63 ss.

giudiziale dei beni confiscati era tenuto a svolgere le proprie funzioni «sotto il controllo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze»[208].

Nella Relazione al d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, nella l. 31 marzo 2010, n. 50, «*Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*», si osservava che la creazione dell'Agenzia era dovuta alle impellenti necessità di provvedere all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati «determinate dall'eccezionale incremento delle procedure penali e di prevenzione relative al sequestro ed alla confisca di beni sottratti alla criminalità organizzata, aggravate dall'eccezionale numero di beni già confiscati e non ancora destinati a finalità istituzionali e di utilità sociale».

Nell'esaminare l'attuale configurazione, occorre comunque tener conto della sua natura parzialmente ibrida, sottolineata da chi evidenzia come essa appaia connotata da una "duplice anima", in quanto risulterebbe caratterizzata, al contempo, da una natura amministrativa e da una natura giurisdizionale[209].

L'Agenzia rappresenta, nelle intenzioni del legislatore, un raccordo tra la fase giurisdizionale di contrasto ai patrimoni di mafia e la fase amministrativa, conseguente alla confisca definitiva[210].

Saremmo dunque in presenza, secondo una parte della dottrina, di «un ente pubblico che al contempo si atteggia a pubblica amministrazione e ad ausiliario del giudice»[211].

Indubbiamente il compito di tale struttura appare rilevantissimo, essendosi da tempo compreso che la lotta alla criminalità organizzata non si incentra soltanto sull'attività di prevenzione e di repressione, ma trova uno dei suoi aspetti più significativi e simbolici nella capacità da parte dello Stato di garantire e valorizzare l'attività produttiva delle imprese (ex) mafiose, e dunque l'occupazione, senza più soggezioni al ricatto criminale.

La disciplina in materia, come già osservato, ha conosciuto plurimi interventi manipolativi, che hanno interessato, nel corso degli anni, gli artt. 110-114 del codice antimafia.

Dopo le modifiche operate dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 e dal d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., dalla l. 17 aprile 2015, n. 43, si è assistito al significativo intervento riformatore di riassetto operato dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161[212], al quale hanno poi fatto seguito le ulteriori parziali modifiche di cui al d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con modif., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, ed alla l. 27 dicembre 2019, n. 160.

Dette modifiche hanno interessato, tra l'altro, i criteri di scelta del Direttore dell'Agenzia e la composizione del Consiglio direttivo; è stato inoltre introdotto un Comitato consultivo di indirizzo e si sono potenziate le dotazioni organiche della struttura.

Per quanto concerne la figura del Direttore l'art. 111 del codice antimafia prevede, nella sua attuale formulazione, che il Direttore dell'Agenzia debba essere scelto tra figure professionali che abbiano maturato un'esperienza specifica almeno quinquennale nella gestione dei beni e delle aziende, e stabilisce che possano essere selezionati per questo incarico prefetti (in precedente solo costoro potevano essere chiamati a svolgere detto compito), dirigenti dell'Agenzia del demanio, amministratori di società o magistrati che abbiano conseguito

[208] In ordine all'evoluzione che ha condotto all'attuale assetto cfr. M.V. De Simone, *Le funzioni dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel procedimento di prevenzione e nel procedimento penale*, in A. Cisterna (a cura di), *L'agenzia nazionale per i patrimoni di mafia*, cit., pag. 99 ss., sul punto v. altresì R. Alfonso, *La gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Dal Commissario straordinario all'Agenzia*, in A. Cisterna (a cura di), *L'agenzia nazionale per i patrimoni di mafia*, cit., pag. 13 ss.; A. Balsamo, *La istituzione dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*, in *Cass. pen.*, 2010, pag. 2105; M. Mazzamuto, *Gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati tra giurisdizione e amministrazione*, in *Giur. it.*, 2013.

[209] V. C. Leone, *I nuovi organi, poteri e funzioni dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,* in F. Cassibba (a cura di), *Il codice antimafia riformato,* Giappichelli, 2019, pag. 265 ss.; D. Sole, *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2011, pag. 202 ss.

[210] C. Leone, *I nuovi organi, poteri e funzioni dell'Agenzia nazionale,* loc. cit.

[211] M. Protto, *Introduzione*, in G*iur. it.*, 2013, pag. 2.

[212] In senso parzialmente critico nei confronti della riforma operata dalla l. n. 161 del 2017 v. C. Visconti, *Codice antimafia: luci e ombre della riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2018 (2), pag. 145 : «Se, per un verso, è stato rafforzato l'organico dell'Agenzia, per altro verso se ne è ridimensionato il ruolo nella fase procedimentale, quando cioè il bene non è ancora definitivamente confiscato. L'ente, infatti, prende in carico il bene non più dopo il decreto di confisca emesso dal Tribunale ma solo quando il decreto medesimo risulta confermato nel secondo grado di giudizio. A ciò si aggiunga che sono stati istituiti a livello periferico, ossia presso le prefetture territoriali, dei nuclei di supporto e dei tavoli inter-istituzionali con il compito di sostenere l'opera dell'amministratore giudiziario soprattutto quando gestisce aziende. Insomma, a fronte del commendevole scopo di garantire alla gestione dei beni confiscati una sorta di cintura di sicurezza, altrettanto evidente appare il rischio di rendere più complicata e farraginosa una gestione che invece dovrebbe essere improntata alla rapidità e all'efficienza».

almeno la quinta valutazione di professionalità o delle magistrature superiori.

Con riferimento al Consiglio direttivo, presieduto dal Direttore, il legislatore ha disposto che esso sia composto da due magistrati, designati rispettivamente dal Ministro della giustizia e dal Procuratore nazionale antimafia, da un rappresentante del Ministero dell'Interno, da due qualificati esperti in gestioni aziendali e patrimoniali, designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, nonché da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali, designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione.

È stato inoltre inserito tra gli organi dell'Agenzia anche il Comitato consultivo di indirizzo, presieduto da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per le politiche di coesione dal Direttore dell'Agenzia, e composto: *a*) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per le politiche di coesione; *b*) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal medesimo Ministro; *c*) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro; *d*) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale "sicurezza", designato dal Ministro dell'interno; *e*) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dal medesimo Ministro; *f*) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); *h*) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'art. 48, comma 3, lett. *c*), designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina; *i*) da un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.

Ai sensi dell'art. 112, comma 5, del codice antimafia il Comitato consultivo di indirizzo:

a) esprime pareri sugli atti di cui al comma 4, lett. *d*), *e*) ed *m*) e, pertanto, sugli atti di competenza del consiglio direttivo dell'ANBSC;

b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'art. 48, comma 3, lett. *c*), a prendere in carico i beni immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;

c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo, dal direttore dell'Agenzia o dall'autorità giudiziaria.

In base all'art. 113 – *bis* del codice antimafia (*Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia*) è inoltre stato disposto un sensibile potenziamento dell'organico dell'ANBSC che risulta ora determinato «in duecento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e no».

La riforma operata dalla l. n. 161 del 2017 ha altresì introdotto, in virtù dell'art. 41-*ter*, i tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, al fine di «favorire il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni indicate nell'articolo 48, comma 3, lettera *c*), le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale».

Con riferimento alle competenze attribuite all'Agenzia, gli artt. 112 (*Attribuzioni degli organi dell'Agenzia*) e 110 del codice antimafia sembrano confermare quella che, come già abbiamo osservato, viene definita la "doppia anima" dell'Agenzia, connotata dal connubio tra giurisdizione e amministrazione, essendo in presenza di un ente pubblico, sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi del terzo comma dell'art. 110 del codice antimafia, dotato di poteri autoritativi ma al quale sono state al contempo assegnate le funzioni di ausiliario del giudice[213].

Il secondo comma dell'art. 110, nel menzionare i compiti attribuiti all'Agenzia, fa riferimento in primo luogo, alla lett. *a*), all'acquisizione «attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali», e pertanto di un'amplissima mole di dati relativi ai beni sequestrati e confiscati[214].

---

[213] M. Mazzamuto, *L'agenzia nazionale per l'amministrazione*, cit.

[214] Il predetto secondo comma infatti così prevede : «*a*) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi

Le successive lett. *b*) e *c*) del secondo comma dell'art. 110 si occupano invece delle funzioni, spettanti all'Agenzia, di ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione, finalizzate anche a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione[215].

Invece le lettere *d*) ed *e*) attribuiscono all'Agenzia compiti di amministrazione, a far data dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello.

Sempre per quanto specificamente concerne i compiti dell'Agenzia nei confronti dei beni confiscati, mentre il primo comma dell'art. 38 (*Compiti dell'Agenzia*) del codice antimafia dispone che fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla Corte di appello nei procedimenti di prevenzione l'Agenzia debba limitarsi a svolgere attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, il terzo comma del predetto articolo stabilisce che con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni sia conferita direttamente all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione.

Si può dunque affermare che l'emissione del decreto di confisca di secondo grado rappresenta un ideale spartiacque nelle attività e nei compiti affidati all'Agenzia; antecedentemente ad esso si è in presenza di un'attività di ausilio alla giurisdizione; successivamente siamo in presenza di compiti di gestione diretta dei beni, che si protraggono fino all'emissione del provvedimento di destinazione.

Tale netta differenziazione di funzioni viene ribadita dal secondo comma dell'art. 112, in base al quale «L'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello».

Va infine tenuto conto di un'ulteriore fondamentale funzione, attribuita all'Agenzia dall'art. 110, secondo comma, lett. *f*), concernente la «adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta».

Siamo in tal caso in presenza di decisioni discrezionali da parte dell'Agenzia[216], suscettibili di un limitato sindacato giurisdizionale, ma che devono rispettare, necessariamente, il principio guida della destinazione a fini istituzionali o sociali dei beni confiscati.

Secondo quanto disposto dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, e parimenti il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario.

In base all' art. 48, comma 3, lett. *c-bis* del codice antimafia i beni possono essere assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lett. *c*), comma 3, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 della l. 23 dicembre 2009, n. 19130, sulla base di apposita convenzione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia.

L'art. 48, comma 3, lett. *c*) prevede infatti che i beni possano essere assegnati «a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato ... a cooperative sociali ... o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.

---

delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione».

[215] C. Leone, *I nuovi organi, poteri e funzioni dell'Agenzia nazionale,* loc. cit.

[216] N. Gullo, *La destinazione dei beni confiscati alla luce delle recenti riforme legislative*, in G. Fiandaca-C. Visconti (a cura di), *Scenari di mafia*, Giappichelli, Torino, 2010, pag. 461: «la scelta della destinazione appare connotata da un alto grado di discrezionalità tecnica ed amministrativa»; Id., *Il procedimento di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata tra esigenze di risultato e garanzie procedimentali*, in A. Aiello-S. Mazzarese (a cura di), *Le misure patrimoniali antimafia*, Giuffrè, Milano, 2010, pag. 39.

309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ... , ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali».

Invece i beni immobili non suscettibili di finalità di pubblico interesse possono essere destinati alla vendita con provvedimento dell'Agenzia, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.

Pontificia Academia
Mariana Internationalis
Città del Vaticano

Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù